

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
PARLAMENTO EUROPEO		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2002/C 205 E/001)	P-0391/00 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei Fondi strutturali in Italia dal 1994 al 1999 (Risposta complementare)	1
(2002/C 205 E/002)	E-3760/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Regolamentazione dell'attività di recupero crediti (Risposta complementare)	1
(2002/C 205 E/003)	E-2027/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Imposte a favore di terzi in Grecia	2
(2002/C 205 E/004)	E-2096/01 di Pat Gallagher alla Commissione Oggetto: Piani di gestione a lungo termine per importanti riserve ittiche comunitarie	3
(2002/C 205 E/005)	E-2271/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Commercio di bambini tra Moldavia e Italia	4
(2002/C 205 E/006)	E-2330/01 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Ravvicinamento imprenditoriale e culturale tra l'Unione europea e la Cina	6
(2002/C 205 E/007)	E-2456/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Dichiarazioni del ministro spagnolo delle Finanze sulla capacità normativa fiscale delle Comunità autonome dello Stato spagnolo	7
(2002/C 205 E/008)	E-2750/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Autovetture sequestrate alla frontiera tra Svezia e Finlandia	8
(2002/C 205 E/009)	E-2827/01 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Protezione dei diritti della donna	9
(2002/C 205 E/010)	E-2866/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Minaccia al settore della pesca svedese	10
(2002/C 205 E/011)	E-2882/01 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Assegnazione di un contingente tariffario per l'importazione esente da dazio di motori da tosaerba	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/012)	E-2916/01 di Pere Esteve alla Commissione Oggetto: Creazione di un'imposta sul cherosene	12
(2002/C 205 E/013)	E-2927/01 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Costi della conferenza «Life Sciences and Biotechnology – A strategic vision», 27.-28.9.2001 a Bruxelles	14
(2002/C 205 E/014)	E-2936/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Logos dell'Unione europea sugli aeromobili	14
(2002/C 205 E/015)	E-2960/01 di Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä alla Commissione Oggetto: Miglioramento della situazione dei disabili	15
(2002/C 205 E/016)	E-2966/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Dazi imposti sulle proprietà personali trasferite negli Stati membri	17
(2002/C 205 E/017)	P-2980/01 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Armonizzazione del regolamento (CE) 925/1999	18
(2002/C 205 E/018)	E-2986/01 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Finanziamento con mezzi PHARE della pubblicazione Panorama Latvii	18
(2002/C 205 E/019)	P-2997/01 di Toine Manders alla Commissione Oggetto: Effetti indesiderati del nuovo sistema dei trasferimenti di calciatori	19
(2002/C 205 E/020)	E-3016/01 di Feleknaş Uca alla Commissione Oggetto: Modifica della costituzione turca	21
(2002/C 205 E/021)	E-3055/01 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Scontri religiosi in Nigeria	22
(2002/C 205 E/022)	E-3089/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Equiparazione della lotta contro il virus HIV/Aids e le malattie tropicali alla lotta contro il carbonchio consentendo a tutti l'accesso ai medicinali necessari	23
(2002/C 205 E/023)	E-3100/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Imposta statale addizionale sui prodotti forestali in Grecia	24
(2002/C 205 E/024)	E-3147/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Pacchetti d'informazione «L'euro facile»	24
(2002/C 205 E/025)	E-3156/01 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Sequestro di merci ritenute di contrabbando da parte dei servizi doganali ai punti di ingresso nel territorio del Regno Unito	25
(2002/C 205 E/026)	E-3160/01 di Jannis Sakellariou al Consiglio Oggetto: Tasse automobilistiche	26
(2002/C 205 E/027)	E-3278/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Problemi di contabilità nei finanziamenti relativi alla costruzione di un centro di cure termali a Kyllini in Grecia	26
(2002/C 205 E/028)	E-3335/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Arresto del deputato Mohamed Nasheed alle Maldive l'8 ottobre 2001 (Risposta complementare)	27
(2002/C 205 E/029)	E-3338/01 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: Nigeria	28
(2002/C 205 E/030)	E-3366/01 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici in Italia e mafia	29
(2002/C 205 E/031)	E-3372/01 di Inger Schörling al Consiglio Oggetto: Sovvenzioni all'allevamento di bestiame	30
(2002/C 205 E/032)	E-3382/01 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Assassinio di quattro giornalisti in Afganistan	31
(2002/C 205 E/033)	E-3397/01 di Miquel Mayol i Raynal al Consiglio Oggetto: Gibilterra	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/034)	P-3408/01 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Distintivi antisemiti	33
(2002/C 205 E/035)	E-3412/01 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Crisi umanitaria in Afghanistan – Profughi	33
(2002/C 205 E/036)	E-3413/01 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Crisi umanitaria in Afghanistan – Profughi	34
(2002/C 205 E/037)	E-3425/01 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Impianto di rigassificazione a Sagunto (Valencia)	35
(2002/C 205 E/038)	E-3468/01 di Marialiese Flemming al Consiglio Oggetto: Standard di sicurezza delle centrali nucleari	36
(2002/C 205 E/039)	E-3482/01 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Consiglieri speciali dei Commissari	37
(2002/C 205 E/040)	E-3484/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Aggiudicazioni di appalti	38
(2002/C 205 E/041)	E-3537/01 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Pesca di acciughe	39
(2002/C 205 E/042)	E-3541/01 di Gérard Caudron alla Commissione Oggetto: Insegnamento nelle ultime classi della scuola materna	39
(2002/C 205 E/043)	E-3543/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Privacy e mercato e-mail	40
(2002/C 205 E/044)	E-3544/01 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Organigramma del fondamentalismo islamico in Somalia	41
(2002/C 205 E/045)	P-3556/01 di Arlette Laguiller alla Commissione Oggetto: Esplosione pirotecnica del 2 giugno 2000 a Lanhelas (Portogallo)	42
(2002/C 205 E/046)	P-3564/01 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Sicurezza alimentare	44
(2002/C 205 E/047)	E-3576/01 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Annuncio del governo nazionale spagnolo di ridurre del 90% i fondi di cofinanziamento nella lotta contro la malattia della mucca pazza	45
(2002/C 205 E/048)	E-3584/01 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Regole concernenti l'abbigliamento delle donne impiegate nel settore pubblico in Turchia	46
(2002/C 205 E/049)	E-3589/01 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Mercato interno	46
(2002/C 205 E/050)	E-3601/01 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Piano destinato a facilitare l'accesso al commercio elettronico delle PMI della provincia di Malaga	47
(2002/C 205 E/051)	E-3615/01 di Béatrice Patrie alla Commissione Oggetto: Prevenzione dell'ESB, materiali a rischio specifico	48
(2002/C 205 E/052)	P-3631/01 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Gruppo di ricerca e di consulenza nucleare (NRG) di Petten	49
(2002/C 205 E/053)	P-3642/01 di Geoffrey Van Orden al Consiglio Oggetto: Terrorismo	50
(2002/C 205 E/054)	E-3663/01 di Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Esecuzione di detenuti in sciopero della fame in Turchia	51
(2002/C 205 E/055)	E-3674/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Impianti di depurazione	52
(2002/C 205 E/056)	E-3676/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Svincolo stradale nella zona agricola di Pyrgi Thermi a Lesbo	53

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/057)	E-3698/01 di Jonas Sjöstedt al Consiglio Oggetto: Sviluppo democratico in Bielorussia	54
(2002/C 205 E/058)	E-3701/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Ripresa dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e il Pakistan	55
(2002/C 205 E/059)	E-3713/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Servizi di consulenza forniti da ex funzionari della Commissione europea	56
(2002/C 205 E/060)	E-0012/02 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou al Consiglio Oggetto: Finanziamenti MEDA e cultura	57
(2002/C 205 E/061)	E-0014/02 di Graham Watson al Consiglio Oggetto: Fatti di Genova	58
(2002/C 205 E/062)	E-0021/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Medicinali veterinari	59
(2002/C 205 E/063)	P-0027/02 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Imprecise affermazioni sull'euro	60
(2002/C 205 E/064)	E-0038/02 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Diga di Valgrisenche	60
(2002/C 205 E/065)	E-0042/02 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Imposta sulla manutenzione di una tomba	61
(2002/C 205 E/066)	P-0052/02 di Dana Scallon al Consiglio Oggetto: Ricerca embrionale	62
(2002/C 205 E/067)	E-0053/02 di Wolfgang Kreissl-Dörfler al Consiglio Oggetto: Contratto quadro tra l'Ordine Teutonico, divisione DOH International e la Commissione europea	63
(2002/C 205 E/068)	E-0060/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: La posizione della Presidenza spagnola in merito alla riforma e alla costituzionalizzazione dei trattati previste nella dichiarazione di Laeken	63
(2002/C 205 E/069)	E-0061/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Gli organi politici costituzionali interni e la dichiarazione di Laeken	64
(2002/C 205 E/070)	E-0063/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: La Presidenza spagnola e le lingue di lavoro dell'Unione europea	64
(2002/C 205 E/071)	E-0064/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: La posizione della Presidenza spagnola sulle relazioni con il Mercosur e in particolare con l'Argentina	65
(2002/C 205 E/072)	E-0068/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Priorità della Presidenza spagnola e problema dell'autodeterminazione dell'ex Sahara spagnolo	66
(2002/C 205 E/073)	E-0069/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Processo di Barcellona e accordi di pesca con il Marocco	67
(2002/C 205 E/074)	E-0082/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Eliminazione dei frigoriferi – Regolamento (CE) n. 2037/2000	67
(2002/C 205 E/075)	E-0086/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Contaminazione di colture non GM da parte di OMG	69
(2002/C 205 E/076)	P-0094/02 di Glenys Kinnock al Consiglio Oggetto: Scuole europee	70
(2002/C 205 E/077)	P-0112/02 di Emilio Menéndez del Valle al Consiglio Oggetto: Dichiarazioni del Presidente di turno del Consiglio dei Ministri sulla distruzione di infrastrutture palestinesi in Israele	71
(2002/C 205 E/078)	E-0114/02 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Rivista «European Dialogue»	71
(2002/C 205 E/079)	E-0120/02 di Eurig Wyn al Consiglio Oggetto: Costi delle misure per la sicurezza alimentare a carico dei produttori	72

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/080)	E-0121/02 di Eurig Wyn alla Commissione Oggetto: Costi delle misure per la sicurezza alimentare a carico dei produttori	73
(2002/C 205 E/081)	E-0123/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: La Commissione e gli accordi internazionali di pesca	74
(2002/C 205 E/082)	E-0130/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Possibile sospensione dei programmi di disintossicazione dalle droghe	75
(2002/C 205 E/083)	P-0134/02 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Salvaguardia delle attività di raccolta di uova di pavonella nella Frisia	76
(2002/C 205 E/084)	E-0138/02 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Rigenerazione di spiagge lungo il litorale di Malaga	77
(2002/C 205 E/085)	P-0142/02 di Giuseppe Di Lello Finuoli al Consiglio Oggetto: Creazione di «unità antiglobalizzazione» e di una base di dati relativa ai manifestanti	77
(2002/C 205 E/086)	P-0152/02 di Salvador Jové Peres al Consiglio Oggetto: Iniziative del governo spagnolo riguardanti il movimento contro la globalizzazione	78
(2002/C 205 E/087)	P-0157/02 di Fodé Sylla al Consiglio Oggetto: Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati	78
(2002/C 205 E/088)	P-0180/02 di Alain Krivine al Consiglio Oggetto: Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati	79
(2002/C 205 E/089)	P-0191/02 di Ilda Figueiredo al Consiglio Oggetto: Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati riguardante i manifestanti	79
(2002/C 205 E/090)	P-0205/02 di Luisa Morgantini al Consiglio Oggetto: Creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati riguardante i manifestanti	80
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0142/02, P-0152/02, P-157/02, P-0180/02, P-0191/02 e P-0205/02	80
(2002/C 205 E/091)	E-0144/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Tasso di posti vacanti nell'organico della Commissione	81
(2002/C 205 E/092)	E-0145/02 di Christine De Veyrac al Consiglio Oggetto: Libertà di culto in Vietnam	82
(2002/C 205 E/093)	P-0153/02 di Franz Turchi al Consiglio Oggetto: Interrogazione del 19 ottobre 2001 presentata dall'on. Francesco Turchi	83
(2002/C 205 E/094)	P-0154/02 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Emergenza ambientale a Caserta	83
(2002/C 205 E/095)	P-0163/02 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Produzione di vini spumanti in Italia e in Austria (Risposta complementare)	85
(2002/C 205 E/096)	E-0169/02 di Raffaele Costa al Consiglio Oggetto: Esecuzione di pene capitali in Cina	86
(2002/C 205 E/097)	E-0173/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Usi linguistici per quanto concerne l'accoglienza dei visitatori nelle sedi delle Istituzioni europee	87
(2002/C 205 E/098)	E-0185/02 di Carlos Carnero González al Consiglio Oggetto: Condanna a morte di tre cittadini sauditi per omosessualità	88
(2002/C 205 E/099)	E-0186/02 di María Valenciano Martínez-Orozco alla Commissione Oggetto: Progetti presentati dalla Spagna che dovranno essere cofinanziati dal Fondo di coesione	89
(2002/C 205 E/100)	E-0188/02 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva 79/409/CEE e richiesta di informazioni sull'applicazione della direttiva 92/43/CEE (Flora Fauna Habitat)	89
(2002/C 205 E/101)	E-0189/02 di Massimo Carraro alla Commissione Oggetto: Medicina del lavoro	91

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/102)	E-0190/02 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva sui nitrati (91/676/CEE)	91
(2002/C 205 E/103)	E-0208/02 di Carlos Carnero González al Consiglio Oggetto: Diritti umani nel Sahara occidentale	93
(2002/C 205 E/104)	P-0410/02 di Jorge Hernández Mollar al Consiglio Oggetto: Mediazione comunitaria per il rilascio dei prigionieri del conflitto sahariano	93
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0208/02, P-0410/02	93
(2002/C 205 E/105)	E-0209/02 di Ulpu livari al Consiglio Oggetto: Rimpatrio del corpo delle persone decedute nell'Unione europea	94
(2002/C 205 E/106)	E-0343/02 di Eija-Riitta Korhola al Consiglio Oggetto: Trasporto del corpo delle persone decedute nell'Unione europea	94
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0209/02, E-0343/02	95
(2002/C 205 E/107)	E-0211/02 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Inattese ed esorbitanti esigenze di ordine finanziario da parte del futuro presidente della Convenzione per un'Unione ampliata	95
(2002/C 205 E/108)	E-0230/02 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione a causa del sistema delle pensioni extralegali	96
(2002/C 205 E/109)	E-0231/02 di Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Esecuzione del QCS nel settore forestale in Portogallo	97
(2002/C 205 E/110)	P-0232/02 di Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Questioni IVA	98
(2002/C 205 E/111)	E-0238/02 di Antonios Trakatellis e Christos Folias alla Commissione Oggetto: Ritardi e trattenute nella corresponsione di aiuti comunitari per l'agricoltura in Grecia e violazione del diritto comunitario da parte della Banca Agricola di Grecia	99
(2002/C 205 E/112)	E-0241/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Direttive sulle banane	100
(2002/C 205 E/113)	E-0253/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Fuga di clofentezina in una centrale elettrica a vapore della DEI (Ente Statale Elettrico) ad Aghios Dimitris di Kozani	101
(2002/C 205 E/114)	E-0262/02 di Lord Inglewood al Consiglio Oggetto: Il Consiglio	102
(2002/C 205 E/115)	E-0264/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Decessi, torture e sparizioni in Cecenia	102
(2002/C 205 E/116)	E-0276/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Fuga di sostanze tossiche dalla centrale termica della DEI e conseguente minaccia per la salute pubblica	103
(2002/C 205 E/117)	E-0282/02 di Theresa Villiers al Consiglio Oggetto: Railtrack	106
(2002/C 205 E/118)	E-0283/02 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Railtrack	106
(2002/C 205 E/119)	E-0286/02 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Attività divinatorie alla Commissione	107
(2002/C 205 E/120)	E-0288/02 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale dell'Alta velocità ferroviaria in Toscana: prosciugamento delle sorgenti del sito SIC 37 (Moscheta)	108
(2002/C 205 E/121)	E-0289/02 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Distorsione della concorrenza dovuta alla cassa dei fondi pensionistici integrativi per il settore edile tedesco	109
(2002/C 205 E/122)	E-0295/02 di Bartho Pronk e Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dovuti alla legge belga sugli assegni familiari garantiti	109

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/123)	E-0310/02 di Ria Oomen-Ruijten e Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Prevenzione dei traumi da colpo di frusta	111
(2002/C 205 E/124)	E-0312/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Lettera di Mercedes de Sola a un testimone dello «scandalo di Stoccolma»	112
(2002/C 205 E/125)	E-0315/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono	113
(2002/C 205 E/126)	E-0320/02 di Christopher Beazley alla Commissione Oggetto: Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di Barcellona	115
(2002/C 205 E/127)	P-0324/02 di Hans-Peter Martin al Consiglio Oggetto: Trasparenza delle riunioni, delle decisioni e dei documenti	116
(2002/C 205 E/128)	E-0329/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Carenze dell'autorità di gestione del terzo QCS	117
(2002/C 205 E/129)	E-0332/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Infrastrutture ferroviarie in Grecia	118
(2002/C 205 E/130)	E-0334/02 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Questioni nucleari	120
(2002/C 205 E/131)	E-0338/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni a favore del tabacco	122
(2002/C 205 E/132)	E-0342/02 di Pierre Jonckheer alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni e miniere di carbone a cielo aperto nella regione di Alto Carrión, Palencia — Spagna	122
(2002/C 205 E/133)	E-0353/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Modificazioni fiscali relative ai lavori e alle consegne oltre confine in Germania	123
(2002/C 205 E/134)	E-0359/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Penuria d'acqua in Grecia	124
(2002/C 205 E/135)	E-0373/02 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici, Mafia e Commissione	125
(2002/C 205 E/136)	E-0375/02 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Direttiva quadro 91/156/CEE relativa ai rifiuti e direttiva 94/31/CE — Interrogazioni sulla situazione attuale europea in materia di rifiuti e relativo recupero/riciclaggio	126
(2002/C 205 E/137)	E-0383/02 di Bernard Poignant alla Commissione Oggetto: Reti da posta derivanti	128
(2002/C 205 E/138)	E-0385/02 di Bernard Poignant alla Commissione Oggetto: Pesca ricreativa	129
(2002/C 205 E/139)	E-0393/02 di Piia-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Pari opportunità nell'attribuzione degli appalti pubblici	130
(2002/C 205 E/140)	P-0397/02 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Chiusura del reattore ad alto flusso di Petten (NL)	131
(2002/C 205 E/141)	E-0400/02 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou al Consiglio Oggetto: Il mito di Icaro e la politica culturale europea	132
(2002/C 205 E/142)	E-0401/02 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Problematica delle clementine	133
(2002/C 205 E/143)	E-0402/02 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Rifiuti da scavo e tombamento di cave	133
(2002/C 205 E/144)	E-0416/02 di Sérgio Marques alla Commissione Oggetto: Programma Galileo	135
(2002/C 205 E/145)	E-0418/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Contributi all'esportazione di animali verso paesi terzi	136

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/146)	E-0420/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Pacchetto di misure per ridurre le esportazioni di animali vivi	137
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0418/02 e E-0420/02	137
(2002/C 205 E/147)	E-0424/02 di Jonas Sjöstedt al Consiglio Oggetto: Richiesta di risarcimento danni nei confronti di Israele per la distruzione di progetti della UE	137
(2002/C 205 E/148)	E-0429/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Status degli Istituti di istruzione tecnologica	138
(2002/C 205 E/149)	E-0430/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Pratiche illegali da parte di associazioni di cooperative agricole in Grecia in relazione al versamento di aiuti comunitari agli agricoltori	138
(2002/C 205 E/150)	E-0431/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Fallimento del programma che prevedeva la costruzione di marine in Grecia – Problemi relativi al sottoprogramma «Turismo» del secondo QCS	139
(2002/C 205 E/151)	E-0433/02 di Rijk van Dam e Albert Maat alla Commissione Oggetto: Requisito del legame economico per i pescherecci battenti bandiera belga	140
(2002/C 205 E/152)	P-0442/02 di Samuli Pohjamo alla Commissione Oggetto: Relazione sulla politica regionale nei territori artici	141
(2002/C 205 E/153)	E-0444/02 di Torben Lund alla Commissione Oggetto: Ancora un rinvio nella presentazione di una necessaria revisione della direttiva sulle pile del 1991	142
(2002/C 205 E/154)	E-0448/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: ONG	143
(2002/C 205 E/155)	E-0449/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Lobby europea delle donne	144
(2002/C 205 E/156)	E-0464/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Recepimento nell'ordinamento greco della direttiva 98/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	145
(2002/C 205 E/157)	E-0465/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Creazione di 4 centri di controllo della qualità del cotone sgranato in Grecia	146
(2002/C 205 E/158)	E-0477/02 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Procedura di infrazione n. 1999/4715 riguardante il progetto noto con il nome di «Lotto Zero: variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale S.S. 80»	146
(2002/C 205 E/159)	P-0478/02 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Centro di trattamento RSU a Gomacello (Salamanca – Spagna)	147
(2002/C 205 E/160)	E-0482/02 di Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Roberto Bigliardo, Antonio Mussa, Sebastiano Musumeci, Mauro Nobilia e Franz Turchi alla Commissione Oggetto: Indagine conoscitiva sulle organizzazioni non governative (ONG)	148
(2002/C 205 E/161)	E-0485/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Modelli E-111 britannici	150
(2002/C 205 E/162)	E-0495/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Direttiva sui nitrati del 1991	151
(2002/C 205 E/163)	E-0496/02 di Manuel Medina Ortega alla Commissione Oggetto: Impatto dell'aquicoltura sulla pesca negli estuari nelle isole Canarie	152
(2002/C 205 E/164)	E-0504/02 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Incidenti causati da oggetti non commestibili contenuti nelle uova di cioccolato	153
(2002/C 205 E/165)	E-0548/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Incidenti occorsi a bambini a causa di piccoli oggetti contenuti nelle uova di cioccolato	153
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0504/02 e E-0548/02	153

(*Segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/166)	E-0507/02 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Relazione generale della Corte dei conti sui fondi del FES 3 per i ministeri nel periodo 1994-1999	154
(2002/C 205 E/167)	E-0509/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Gestione dei residui elettronici	155
(2002/C 205 E/168)	E-0517/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Esclusione delle affermate compagnie aeree dalle nuove guerre dei prezzi e conseguenze negative per i passeggeri, gli addetti e l'ambiente	156
(2002/C 205 E/169)	E-0518/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Mancata incentivazione dei trasporti ferroviari internazionali a partire dai Paesi Bassi verso destinazioni all'estero a causa della ridotta disponibilità dei relativi biglietti ferroviari	158
(2002/C 205 E/170)	E-0520/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Incentivazione del traffico ferroviario internazionale grazie alla maggiore disponibilità di biglietti ferroviari verso destinazioni straniere	158
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0518/02 e E-0520/02	159
(2002/C 205 E/171)	P-0523/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Mezzi radiotelevisivi privati nell'Unione europea	160
(2002/C 205 E/172)	P-0525/02 di Gian Gobbo alla Commissione Oggetto: Futuro della coltivazione del tabacco in Europa e nel Veneto	160
(2002/C 205 E/173)	E-0536/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Distruzione dell'ambiente causato dall'estrazione mineraria di materiale aurifero	161
(2002/C 205 E/174)	E-0542/02 di Gilles Savary alla Commissione Oggetto: Trasporto combinato e pesi massimi autorizzati dei veicoli	162
(2002/C 205 E/175)	E-0544/02 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	163
(2002/C 205 E/176)	E-0551/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Diffusione di epizoozie nel territorio dell'Unione da focolai potenziali di infezione nei Paesi candidati	164
(2002/C 205 E/177)	E-0577/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Importazione illegale di animali domestici nell'Unione europea	166
(2002/C 205 E/178)	E-0578/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Controllo della doppia prezzatura	167
(2002/C 205 E/179)	P-0595/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	168
(2002/C 205 E/180)	E-0596/02 di Hans Modrow alla Commissione Oggetto: Utilizzo delle abitazioni vuote nelle regioni di confine	169
(2002/C 205 E/181)	E-0604/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Filetti di tonno, Messico	169
(2002/C 205 E/182)	E-0605/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Apertura dei porti cileni allo sbarco di catture di pescherecci europei	170
(2002/C 205 E/183)	E-0612/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Politica della pesca sostenibile e «Atlantic Dawn»	171
(2002/C 205 E/184)	E-0614/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Formazione della gente di mare	172
(2002/C 205 E/185)	E-0617/02 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Programmi regionali di azioni innovatrici	174
(2002/C 205 E/186)	E-0618/02 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Zona umida di Corrubedo en Couso (La Coruna -Spagna)	174

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/187)	E-0619/02 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Incompatibilità tra la politica del governo spagnolo relativa alle centrali termiche e gli impegni assunti a Kyoto	175
(2002/C 205 E/188)	E-0621/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Museo giurassico di Lourinhã	176
(2002/C 205 E/189)	E-0625/02 di Stavros Xarchakos e Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Pratiche del Cedefop	177
(2002/C 205 E/190)	E-0626/02 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: I mercati dell'elettricità	178
(2002/C 205 E/191)	E-0628/02 di Raina Echerer alla Commissione Oggetto: Trasposizione della direttiva VIA in Austria	179
(2002/C 205 E/192)	E-0629/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Dati relativi alla sperimentazione animale e la politica dell'Unione europea in materia di sostanze chimiche	180
(2002/C 205 E/193)	P-0633/02 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Rinnovo concessione autostradale Società Brescia-Padova e costruzione Pedemontana Veneta Ovest (da Montebello a Thiene)	181
(2002/C 205 E/194)	P-0642/02 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Posizione australiana sul diritto di asilo	182
(2002/C 205 E/195)	E-0645/02 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Audizione del sig. Lamy da parte dell'Ufficio per la lotta antifrode	183
(2002/C 205 E/196)	E-0647/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Televisione senza frontiere	184
(2002/C 205 E/197)	E-0648/02 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Scarichi radioattivi nell'Oceano Atlantico	185
(2002/C 205 E/198)	E-0652/02 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti presso Banca Carime	185
(2002/C 205 E/199)	P-0662/02 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Stabilimento Montefibre di Acerra	186
(2002/C 205 E/200)	E-0668/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Appoggio al mercato delle automobili elettriche	187
(2002/C 205 E/201)	P-0676/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Annullamento della gara per la costruzione della metropolitana di Salonicco	188
(2002/C 205 E/202)	P-0677/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Sostegno alle razze autoctone	189
(2002/C 205 E/203)	E-0680/02 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Contaminazione radioattiva di carne di selvaggina	191
(2002/C 205 E/204)	E-0683/02 di Miquel Mayol i Raynal alla Commissione Oggetto: Commercio UE-Algeria	192
(2002/C 205 E/205)	P-0693/02 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Canone di Telecom Italia	193
(2002/C 205 E/206)	E-0694/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Ritardi nello sviluppo dell'agricoltura biologica in Grecia	194
(2002/C 205 E/207)	E-0695/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Costo dell'accesso ai fondali di pesca non appartenenti all'Unione	196
(2002/C 205 E/208)	E-0697/02 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Obiettivi dell'Unione europea in seno alla commissione mondiale dell'OIL	196
(2002/C 205 E/209)	E-0708/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Prestazioni reclamizzate di automobili	197

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/210)	E-0715/02 di Guido Podestà e Raffaele Lombardo alla Commissione Oggetto: Diritti dei bambini e coppie gay	198
(2002/C 205 E/211)	E-0716/02 di Ria Oomen-Ruijten e Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Assicurazione malattia fiamminga	199
(2002/C 205 E/212)	E-0718/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Raccolta coatta di dati di utenti da parte del «NET Passport» di Microsoft e misure protettive della loro privacy	200
(2002/C 205 E/213)	E-0719/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Danni ambientali non risarciti e compensazioni per svantaggi concorrenziali a carico di produttori agricoli quanto mai rispettosi dell'ambiente;	202
(2002/C 205 E/214)	E-0722/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Rischi di crollo dovuti ai metodi anomali impiegati nella costruzione dei motel e dei ristoranti dell'impresa Van der Valk in vari Stati membri dell'Unione	203
(2002/C 205 E/215)	E-0728/02 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Congedo parentale per gli uomini	204
(2002/C 205 E/216)	E-0731/02 di Geoffrey Van Orden alla Commissione Oggetto: Normative comunitarie	205
(2002/C 205 E/217)	E-0732/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Capo Verde	206
(2002/C 205 E/218)	E-0733/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Capo Verde	206
(2002/C 205 E/219)	E-0734/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Camerun	206
(2002/C 205 E/220)	E-0735/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Camerun	207
(2002/C 205 E/221)	E-0736/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Comore	207
(2002/C 205 E/222)	E-0737/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Comore	207
(2002/C 205 E/223)	E-0738/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Congo	207
(2002/C 205 E/224)	E-0739/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Congo	207
(2002/C 205 E/225)	E-0740/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Costa d'Avorio	208
(2002/C 205 E/226)	E-0741/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Costa d'Avorio Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0732/02, E-0733/02, E-0734/02, E-0735/02, E-0736/02, E-0737/02, E-0738/02, E-0739/02, E-0740/02 e E-0741/02 . . .	208
(2002/C 205 E/227)	E-0742/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Costruzione di una diga sul fiume Mouro	208
(2002/C 205 E/228)	P-0743/02 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Discriminazioni tariffarie	209
(2002/C 205 E/229)	P-0744/02 di Pernille Frahm alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato a favore dell'agricoltura	210
(2002/C 205 E/230)	P-0746/02 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari	210

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/231)	E-0753/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Adesione dell'UE alla IATTC	211
(2002/C 205 E/232)	E-0759/02 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Regola della rete unica	212
(2002/C 205 E/233)	E-0765/02 di Alexander de Roo e Inger Schörling alla Commissione Oggetto: Promozione della sperimentazione non basata sugli animali	213
(2002/C 205 E/234)	E-0781/02 di Brian Simpson alla Commissione Oggetto: Tessera di agevolazioni per i pensionati	214
(2002/C 205 E/235)	E-0783/02 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Approvvigionamento energetico	215
(2002/C 205 E/236)	E-0784/02 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Screening del cancro	216
(2002/C 205 E/237)	E-0793/02 di Peter Skinner, Torben Lund e Helle Thorning-Schmidt alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva 89/48/CEE e discriminazione degli stranieri	217
(2002/C 205 E/238)	E-0798/02 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Esportazione di fertilizzante	218
(2002/C 205 E/239)	P-0799/02 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Malattia di Newcastle presso i cormorani	219
(2002/C 205 E/240)	E-0805/02 di Eurig Wyn alla Commissione Oggetto: Attività ricreativa di pesca alla lenza in mare e revisione della politica comune della pesca	220
(2002/C 205 E/241)	E-0823/02 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'innocuità dei fitofarmaci	221
(2002/C 205 E/242)	P-0825/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Jim Currie	221
(2002/C 205 E/243)	E-0828/02 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Educazione scolastica per incentivare le vocazioni imprenditoriali	222
(2002/C 205 E/244)	E-0830/02 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Censimento europeo di imprese aderenti alla composizione alternativa delle controversie (RAC)	224
(2002/C 205 E/245)	E-0834/02 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Disarmo di navi da pesca	224
(2002/C 205 E/246)	E-0838/02 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Articolo 151 del trattato CE e patrimonio culturale – relazioni con i paesi terzi	225
(2002/C 205 E/247)	E-0845/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Divieto di concludere contratti d'appalto con imprese di mass media	226
(2002/C 205 E/248)	E-0864/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Eventuali effetti nocivi della xantina ossidasi nel latte	227
(2002/C 205 E/249)	E-0866/02 di Francis Decourrière alla Commissione Oggetto: Successione nelle imprese di famiglia – legislazione francese	227
(2002/C 205 E/250)	E-0867/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Iscrizione di studenti di altri Stati membri come mezzo per finanziare gli istituti scolastici nazionali	229
(2002/C 205 E/251)	E-0869/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Antiparassitari nelle falde freatiche	230
(2002/C 205 E/252)	E-0871/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Ciclamato – pericolo per la salute?	230

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/253)	P-0878/02 di Marit Paulsen alla Commissione Oggetto: Violazione della decisione 2000/766/CE (divieto di proteine animali lavorate)	231
(2002/C 205 E/254)	E-0883/02 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Provvedimenti della Commissione in seguito alla sentenza CGCE nella Causa C-1/00 del 13.12.2001 . . .	232
(2002/C 205 E/255)	E-0887/02 di Miquel Mayol i Raynal alla Commissione Oggetto: Lingua ufficiale in Italia	232
(2002/C 205 E/256)	E-0889/02 di Antonio Mussa alla Commissione Oggetto: Situazione futura della sanità pubblica negli Stati membri a seguito dell'allargamento dell'Unione europea	233
(2002/C 205 E/257)	E-0896/02 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Direttiva 98/69/CE sui sistemi di diagnosi a bordo	234
(2002/C 205 E/258)	E-0911/02 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Commercializzazione di prodotti Noni	235
(2002/C 205 E/259)	E-0912/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Tessera sanitaria uniforme	236
(2002/C 205 E/260)	E-0914/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Problemi nella presentazione elettronica delle dichiarazioni fiscali attraverso Taxisnet	237
(2002/C 205 E/261)	P-0919/02 di Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Inquinamento del Lough Sheelin nella Contea di Cavan, Irlanda	238
(2002/C 205 E/262)	E-0939/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Diritti di proprietà dei marchi	239
(2002/C 205 E/263)	E-0965/02 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Documento di consultazione della Commissione europea sulle direttive «nuovo approccio»	239
(2002/C 205 E/264)	P-0976/02 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Embargo francese sulle importazioni di carni bovine dalla Gran Bretagna	240
(2002/C 205 E/265)	E-0983/02 di Geneviève Fraisse alla Commissione Oggetto: Integrazione di indicatori di genere nelle relazioni di valutazione della Commissione europea sulla attuazione della Carta europea delle piccole imprese	241
(2002/C 205 E/266)	E-0990/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Commissione mondiale dell'OIL	241
(2002/C 205 E/267)	E-0992/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Servizi dei fattori non produttori	242
(2002/C 205 E/268)	E-0993/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Scambi commerciali	243
(2002/C 205 E/269)	E-0994/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Servizi merci e servizi dei fattori non produttori	243
(2002/C 205 E/270)	E-1106/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Esportazioni di beni e servizi	243
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0992/02, E-0993/02, E-0994/02 e E-1106/02	244
(2002/C 205 E/271)	E-1008/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Prodotti alimentari con sorpresa regalo	245
(2002/C 205 E/272)	E-1218/02 di Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Prodotti alimentari contenenti un regalino	245
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1008/02 e E-1218/02	245
(2002/C 205 E/273)	P-1010/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Cattiva gestione del programma relativo ai gemellaggi di città	246

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2002/C 205 E/274)	P-1011/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Funzionamento dell'azienda sovvenzionata «Tipopiitiria Thivas»	247
(2002/C 205 E/275)	P-1016/02 di Dirk Sterckx alla Commissione Oggetto: Applicazione del «regolamento fragole» agli ostacoli frapposti dalla Francia al trasporto di merci per ferrovia attraverso il tunnel sotto la Manica	247
(2002/C 205 E/276)	P-1044/02 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Licenze sportive	249
(2002/C 205 E/277)	E-1063/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Sedi delle istituzioni dell'Unione europea	249
(2002/C 205 E/278)	E-1085/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Finanziamento di programmi del quadro comunitario di sostegno in Grecia	250
(2002/C 205 E/279)	E-1087/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Andamento dei programmi operativi regionali in Grecia	251
(2002/C 205 E/280)	E-1090/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Deferimento di Stati membri alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la mancata esecuzione della direttiva 98/84/CE	251
(2002/C 205 E/281)	E-1098/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Tutela dei lavoratori dai pericoli risultanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro	252
(2002/C 205 E/282)	E-1114/02 di Luigi Cocilovo alla Commissione Oggetto: Atti legislativi previsti dalla Commissione a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15.01.2002, causa C-55/2000	253
(2002/C 205 E/283)	P-1119/02 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Allegato II bis all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71	254
(2002/C 205 E/284)	P-1132/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Trasparenza sui colloqui STAR 21	255
(2002/C 205 E/285)	P-1145/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Mancata utilizzazione, da parte di funzionari della Commissione, della loro lingua materna	256
(2002/C 205 E/286)	E-1211/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Mirko Tremaglia	257
(2002/C 205 E/287)	E-1291/02 di Alejandro Cercas alla Commissione Oggetto: Chiusura della fabbrica di biscotti Fontaneda ad Aguilar de Campoo (Palencia – Spagna)	257

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2002/C 205 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0391/00
di Maurizio Turco (TDI) alla Commissione

(8 febbraio 2000)

Oggetto: Utilizzo dei Fondi strutturali in Italia dal 1994 al 1999

Le recenti dichiarazioni della Corte dei Conti italiana hanno riaperto in Italia la polemica sul buon utilizzo dei Fondi strutturali.

Secondo i dati a disposizione della Corte, l'Italia sarebbe ancora gravemente in ritardo nell'esecuzione della programmazione 1994-1999.

Può la Commissione far sapere se queste voci corrispondono alla realtà?

Potrebbe la Commissione comunicare al più presto i dati più recenti a sua disposizione sugli impegni e sui pagamenti, per regione e per obiettivo?

Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(21 gennaio 2002)

La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento gli ultimi dati inviati dalle autorità italiane concernenti la situazione al 30 giugno 2001 degli impegni e pagamenti effettivi dei Fondi strutturali in Italia durante il periodo di programmazione 1994-1999, suddivisi per regione e obiettivo. Questi dati sono forniti dal sistema di sorveglianza del Ministero del tesoro italiano e sono anche disponibili sul sito di quest'ultimo all'indirizzo www.tesoro.it.

La Commissione ricorda che per il periodo di programmazione 1994-1999 la scadenza per i pagamenti è fissata al 31 dicembre 2001, salvo proroga straordinaria. Le autorità italiane debbono poi presentare, per i singoli programmi, una relazione finale di esecuzione ed una domanda di pagamento del saldo entro il 30 giugno 2002. E' solo a questa data che la Commissione sarà in grado di sapere con precisione in che misura gli stanziamenti assegnati ai singoli programmi sono stati effettivamente utilizzati.

(2002/C 205 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3760/00
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Regolamentazione dell'attività di recupero crediti

Premesso che in Italia l'esercizio dell'attività di recupero crediti è regolato attualmente dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto n. 773 del 18/06/1931;

con circolare ministeriale 559/C 22103.1205 del 02/07/1996 il ministero dell'Interno italiano ha circoscritto l'attività delle agenzie di recupero crediti al territorio della provincia nella quale è stata rilasciata la licenza ed ha sede amministrativa l'impresa;

può la Commissione far sapere se la limitazione in oggetto è compatibile con i trattati e le normative comunitarie, attraverso cui i paesi membri si sono impegnati a non opporre barriere alla libera prestazione di servizi, quale è in concreto l'attività di recupero crediti per conto terzi?

**Risposta complementare
del sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(18 dicembre 2001)

Conformemente a quanto annunciato nella sua prima risposta all'interrogazione scritta in oggetto la Commissione ha inoltrato una richiesta di informazioni alle autorità nazionali in merito alla regolamentazione italiana in tema di attività di ricupero extragiudiziale dei crediti in Italia.

Tale richiesta di informazioni, trasmessa nel febbraio 2001, è rimasta finora inevasa.

La Commissione ritiene che sussistano dubbi in merito alla compatibilità della normativa italiana con gli articoli 43 (ex articolo 52) e 49 (ex articolo 59) del trattato CE, che sanzionano rispettivamente la soppressione delle restrizioni alle libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi nel mercato interno.

La legislazione italiana contempla infatti l'obbligo generale di autorizzazione preventiva per l'esercizio di una simile attività oltre che una limitazione della validità di tale autorizzazione alla sola provincia nella quale è stata rilasciata dall'autorità di polizia provinciale.

Alla luce delle disposizioni legislative pertinenti nella fattispecie e in mancanza di altre informazioni emerge in particolare che tale regime si applica a tutti gli operatori — senza distinzione tra quelli stabiliti in Italia e quelli che esercitano prestazioni di servizi — e che pertanto nessuna considerazione viene riservata agli obblighi già soddisfatti da un operatore nel suo Stato membro di origine.

La Commissione, dopo aver registrato formalmente l'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare nel registro delle denunce, deciderà prossimamente sull'opportunità di inviare una lettera di ingiunzione all'Italia nel quadro della procedura di infrazione contemplata dall'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(2002/C 205 E/003)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2027/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 luglio 2001)

Oggetto: Imposte a favore di terzi in Grecia

Nel tentativo di procedere a un'armonizzazione fiscale negli Stati membri dell'Unione europea, la Grecia è stata citata dalla Commissione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non aver abolito le cosiddette imposte a favore di terzi che costituiscono oneri finanziari legalizzati che gravano su persone o imprese contribuenti o che esercitano attività commerciali per aiutare finanziariamente «terze persone».

Dato che le imposte a favore di terzi costituiscono vere e proprie entrate per tutta una serie di fondi assicurativi, come l'Ente per le assicurazioni agricole, di società sportive o di associazioni culturali, può la Commissione riferire:

1. in che modo verranno aiutati gli enti che saranno privati delle entrate derivanti dalle imposte a favore di terzi,
2. quali proposte avanzerà per far fronte a questa situazione?

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(5 settembre 2001)

1. L'interrogazione dell'onorevole parlamentare sembra riferirsi ad una causa contro la Grecia (causa C-426/98) attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Tale causa riguarda contributi a favore del fondo sociale degli avvocati, riscossi in occasione della costituzione di imprese o di aumenti di capitale sociale. La Commissione ritiene che tali contributi siano contrari all'articolo 10 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (¹).

A parte questo aspetto della normativa fiscale, armonizzata a livello comunitario, gli Stati membri restano liberi di optare per le politiche fiscali che ritengono più opportune, incluso il finanziamento di organizzazioni mediante imposte parafiscali. Tali politiche fiscali devono, tuttavia, rispettare i principi generali della normativa comunitaria.

2. La Commissione non intende avanzare proposte in materia.

¹) GU L 249 del 3.10.1969.

(2002/C 205 E/004)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2096/01
di Pat Gallagher (UEN) alla Commissione**

(13 luglio 2001)

Oggetto: Piani di gestione a lungo termine per importanti riserve ittiche comunitarie

Nelle conclusioni della sua riunione del 18 giugno 2001, il Consiglio Pesca ha invitato la Commissione a sviluppare piani di gestione a lungo termine per importanti riserve ittiche comunitarie. Può la Commissione precisare in che modo sta dando seguito a questa istanza del Consiglio e quali contatti sta cercando con rappresentanti dell'industria ittica degli Stati membri per quanto riguarda questa materia?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 settembre 2001)

Esistono già numerosi piani di gestione a lungo termine. Citiamo in particolare i piani concordati con la Norvegia per gli stock di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, passera e aringa nel Mare del Nord e per gli sgombri nell'Atlantico nord-orientale, nonché i piani a lungo termine predisposti nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico e che riguardano la gestione del merluzzo bianco, dello spratto e del salmone del Baltico. È ancora in discussione un piano di gestione per l'aringa del Mar Baltico.

L'elemento essenziale di tutti questi piani è l'obiettivo di stabilire un tasso di mortalità per pesca a lungo termine che consenta una pesca sostenibile a lungo termine. Occorrerà poi fissare annualmente i TAC in funzione di questi tassi di mortalità per pesca.

La Commissione desidera ampliare tale impostazione ad altri importanti stock ittici gestiti autonomamente dalla Comunità, compresi gli stock per i quali sono previsti piani di ricostituzione a lungo termine, come ad esempio il merluzzo e il nasello.

La Commissione ha recentemente preparato una comunicazione sulla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e di nasello, sulla base della quale discuterà sia con l'industria della pesca che con gli Stati membri, prima di presentare le proprie proposte definitive alla fine dell'anno.

Va inoltre precisato che i provvedimenti urgenti recentemente adottati e le altre misure correlate per il merluzzo bianco e il nasello nelle acque comunitarie sono stati decisi in stretto contatto con l'industria e la Commissione intende continuare a procedere in tal modo.

Per meglio definire la propria posizione in materia la Commissione ha promosso nuovi studi scientifici, i cui risultati saranno disponibili in un prossimo futuro.

(2002/C 205 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2271/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(31 luglio 2001)

Oggetto: Commercio di bambini tra Moldavia e Italia

Dalle pagine del periodico «Panorama» del 2 novembre 2000 emerge un dato vergognoso sul traffico di donne che a migliaia, provenienti dalla Moldavia e dall'Ucraina, passano ogni giorno le frontiere italiane. Dopo essere state avviate alla prostituzione, le giovani sono costrette a rimanere incinte e, una volta dato alla luce il figlio, obbligate a disfarsene. Destinatario di questo commercio di esseri umani sono le famiglie italiane che possono permetterselo. Il business legato al traffico di esseri umani è stimato in 8 mila miliardi di lire l'anno. Né sembra una giustificazione il fatto che la legge sulle adozioni internazionali sia restrittiva e preveda, a volte, tempi di attesa lunghissimi. Il fatto è gravissimo e rappresenta una vergogna per tutto l'Occidente. A questo proposito,

può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. la Commissione è a conoscenza di questo immondo commercio?
2. Ha intenzione di invitare le autorità competenti dei paesi membri a fronteggiare con maggiore incisività il fenomeno, anche con l'ausilio di Europol, dal momento che questo orrendo crimine rientra tra quelli di sua competenza?
3. Quali misure politiche intende adottare nei confronti dei paesi dell'Est europeo, in questo caso la Moldavia, — anche se purtroppo si tratta di un fenomeno diffuso in altri Stati —, affinché combattano più efficacemente il crimine organizzato, il quale sembra avere una rete di collegamento più efficace di quella esistente tra le forze di polizia europee?
4. Non ritiene la Commissione auspicabile che gli Stati membri si organizzino per dare aiuto alle donne vittime che vengono a trovarsi in situazioni così disumane?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(22 ottobre 2001)

Negli ultimi anni l'Unione europea ha elaborato una politica globale per combattere la tratta degli esseri umani in generale e delle donne e dei bambini in particolare. Tale politica si caratterizza per un'attenzione particolare rivolta alle vittime della tratta e alla necessità di coinvolgere tutti i responsabili della lotta contro tale forma degradante di violazione dei diritti umani e della dignità umana. Le conclusioni dei Consigli europei di Tampere (15-16 ottobre 1999) e di Feira (19-20 giugno 2000) hanno sottolineato l'importanza che deve essere attribuita alla dimensione esterna nelle attività dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni se si vuole realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La Bielorussia, la Moldavia, la Russia e l'Ucraina sono state individuate come paesi di origine e di transito delle donne vittime della tratta e sono, soprattutto nel caso della Moldavia, paesi di esportazione per l'industria del sesso. Le donne vengono ingannate con speranze di vita migliore e allettate con false promesse. Le procedure di reclutamento possono assumere modalità diverse che vanno dall'intervento di gente del posto, amici e parenti che persuadono tali donne a lasciare le loro case alla ricerca di migliori opportunità, agli annunci di diversi tipi di agenzie pubblicati sui giornali e diffusi via Internet. Nel caso delle agenzie, le attività illecite sono coperte da attività lecite, un procedimento tipico della criminalità organizzata.

La Commissione è al corrente di tali problemi e ha iniziato ad affrontarli, in relazione ai paesi Tacis sopra citati, sulla base di una politica regionale. Prima di tutto è stata elaborata una strategia per combattere tali violazioni dei diritti umani e sono stati individuati tre punti chiave che possono essere considerati cruciali: — le misure di prevenzione come le campagne di informazione destinate alle vittime potenziali, la formazione del personale incaricato dell'applicazione della legge e del personale delle organizzazioni non governative (ONG), ecc.; — protezione, sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime, sistemazione temporanea, consulenza giuridica, ecc.; — la repressione mediante la promozione di misure come l'assistenza a tali paesi per l'istituzione di adeguate disposizioni di legge per perseguire i trafficanti e i loro complici e per la formazione e l'equipaggiamento delle autorità giudiziarie e dei responsabili dell'applicazione della legge.

Pertanto ci si è orientati su progetti globali pluriennali con l'obiettivo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Miglioramento della legislazione in materia e della sua corrispondenza con le norme internazionali — un punto cruciale per ottenere effetti positivi a lungo termine;
- Azioni di formazione da proporre alle autorità giudiziarie e ai funzionari incaricati dell'applicazione della legge responsabili per la lotta contro la tratta delle donne e dei bambini nonché alle ONG che si occupano delle vittime della tratta, in stretta cooperazione con le autorità nazionali al fine di preparare i responsabili a svolgere i loro compiti in maniera efficace e professionale;
- Dotare gli organi preposti all'applicazione delle leggi e le ONG delle attrezzature e dei servizi necessari al fine di elaborare banche dati elettroniche (informazioni e ricerche) e di aiutare gli operatori del settore a svolgere il proprio lavoro.

Alla fine del 2000, la Commissione ha promosso degli studi di fattibilità riguardanti Bielorussia e la Moldavia. La valutazione è già stata realizzata e le relazioni sugli studi effettuate. L'attuazione di progetti incentrati sui tre settori di cooperazione individuati potrebbe iniziare alla fine dell'autunno 2001, salvo imprevisti.

Inoltre, la Commissione sta attualmente preparando uno studio di fattibilità per la Federazione russa. Si tratterà di un progetto comune Unione/Russia/Stati Uniti (UE/RUS/USA) nell'ambito dell'agenda transatlantica.

Il progetto più avanzato è già in corso in Ucraina dal gennaio 2001 e viene attuato dall'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM). E' in atto una stretta cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (OSCE/ODIHR) che attualmente sta realizzando, con l'Ufficio del mediatore dell'Ucraina, un progetto in base al quale è stato istituito un organismo di coordinamento, il «Consiglio nazionale di coordinamento per la prevenzione della tratta degli esseri umani» e che mira ad agevolare le attività di lotta contro la tratta delle donne.

L'incarico di combattere la tratta di esseri umani è stato affidato a Europol dalla convenzione Europol del 26 luglio 1995, cui ha fatto seguito un'azione comune che precisava ulteriormente la definizione del fenomeno contenuta nella convenzione. La tratta di esseri umani rientra pertanto fra le priorità di Europol, con cui è stato concluso un accordo di cooperazione. La Task Force operativa comunitaria dei capi della polizia, riunitasi nei giorni 8 e 9 marzo 2001, ha discusso del problema invitando Europol a indire riunioni di esperti, realizzare valutazioni dei rischi e aprire dei dossier sul lavoro di analisi. Si è inoltre caldeggiato un maggiore ricorso a unità specializzate e squadre investigative congiunte in collaborazione con Europol.

Inoltre, l'adozione del programma STOP II in data 28 giugno 2001 permetterà di fornire costantemente un sostegno ai progetti relativi alla tratta e il seminario sulla prevenzione della tratta degli esseri umani nell'ambito del Foro europeo per la prevenzione della criminalità organizzata proseguirà i suoi lavori nella seconda metà del 2001. Si profila l'adozione definitiva da parte del Consiglio di una decisione quadro sul ravvicinamento degli elementi costitutivi del diritto penale e delle sanzioni.

Per quanto riguarda specificamente la protezione delle vittime, la Commissione intende presentare una proposta di legge riguardante la concessione di permessi di soggiorno temporanei alle vittime della tratta disposte a collaborare alle indagini e ai procedimenti penali contro gli sfruttatori. L'Italia ha già inserito nella sua nuova legislazione sull'immigrazione disposizioni per la protezione delle vittime della tratta, indipendentemente dal fatto che esse siano disposte o meno a cooperare alle indagini e ai procedimenti penali. Inoltre, ha elaborato programmi per la riabilitazione sociale ed economica delle vittime sulla base di finanziamenti nazionali e con il contributo del fondo sociale europeo.

(2002/C 205 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2330/01
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione

(31 luglio 2001)

Oggetto: Ravvicinamento imprenditoriale e culturale tra l'Unione europea e la Cina

Nei primi sei mesi dell'anno in corso, l'economia cinese è cresciuta del 7,9%. Il tasso di aumento del prodotto interno lordo (PIL) cinese è di quattro volte superiore a quello previsto per il resto del mondo nel 2001; in base a questi dati, l'economia cinese è l'unica che, fino ad ora, sia riuscita ad evitare il rallentamento economico che coinvolge il resto del mondo. La segue l'India, con una crescita del 3,8% nel primo trimestre, che probabilmente si manterrà su questi livelli sino alla fine dell'anno.

In vista dell'imminente ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), previsto nei prossimi mesi, intende la Commissione promuovere un ravvicinamento di carattere culturale ed imprenditoriale teso ad evitare il contraccolpo economico e culturale che l'ingresso della Cina potrebbe comportare?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(3 ottobre 2001)

I recenti sviluppi intervenuti sia nell'Unione europea che in Cina hanno creato un nuovo quadro per le relazioni bilaterali. In tale contesto, il processo di riforma in Cina, il crescente peso economico del paese e la sua imminente adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono tutti fattori che rivestono una certa importanza.

La recente comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Strategia UE nei confronti della Cina: attuazione della comunicazione del 1998 e future iniziative per una politica comunitaria più efficace»⁽¹⁾ prende in esame il nuovo quadro che si è venuto a creare, proponendo una serie di adeguamenti della politica comunitaria nei confronti della Cina, al fine di sostenere il progressivo, positivo e costruttivo impegno internazionale del paese, nel rispetto del suo crescente peso sulla scena mondiale. La comunicazione è stata approvata dal Consiglio «Affari generali» (CAG) nelle conclusioni del 25 giugno 2001.

In campo economico la comunicazione sollecita un'ulteriore integrazione della Cina nell'economia mondiale, invitando l'Unione a promuovere tale obiettivo con un approccio multiforme, che comprenda un rigoroso controllo dell'attuazione degli impegni contratti dalla Cina nell'ambito dell'OMC, il rafforzamento dei meccanismi per l'esame delle questioni commerciali bilaterali, nonché il potenziamento e ampliamento del dialogo e la conclusione di accordi bilaterali in una serie di settori e comparti chiave, come la società dell'informazione, l'ambiente, l'energia, la scienza e la tecnologia, la politica e regolamentazione delle imprese, i trasporti marittimi e le dogane. La comunicazione conferma inoltre la disponibilità dell'Unione a realizzare programmi di assistenza intesi ad agevolare l'ingresso della Cina nell'OMC, nonché i processi di riforma economica e sociale del paese.

Infine, la comunicazione prevede un rafforzamento dei contatti tra la popolazione e le imprese europee e cinesi mediante la promozione di programmi di scambio nel campo dell'istruzione e l'incentivazione del dialogo tra le imprese di entrambi i versanti.

⁽¹⁾ COM(2001) 265 def.

(2002/C 205 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2456/01**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(11 settembre 2001)*

Oggetto: Dichiarazioni del ministro spagnolo delle Finanze sulla capacità normativa fiscale delle Comunità autonome dello Stato spagnolo

Il 27 luglio u.s. il governo centrale spagnolo e i governi delle Comunità autonome (CA) hanno firmato un accordo di finanziamento autonomo che rinnova e modifica quello in vigore negli ultimi 5 anni. L'Accordo estende a nuove imposte statali la cessione alle CA di una determinata proporzione del gettito fiscale di ciascuna Comunità. Concretamente e sostanzialmente il livello di cessione dei redditi delle persone fisiche (IRPF) dal 30 % passa al 33 % e si cede il 35 % dell'IVA e percentuali che vanno dal 40 % (idrocarburi, tabacco e alcol) al 100 % (elettricità, e imposte di registro). A giusta ragione l'Accordo può essere criticato perché privilegia obiettivamente e avvantaggia in particolar modo le CA più ricche dello Stato spagnolo incrementando in maggior proporzione le loro entrate e conferendo loro una oltremodo più grande autonomia finanziaria il cui grado, nel caso delle CA più ricche, risulta raddoppiato rispetto a quelle meno sviluppate.

L'Accordo è altresì oggetto di critiche perché impedisce una certa capacità normativa fiscale delle CA fondamentalmente per quanto riguarda le nuove imposte cedute e, con specifico riferimento all'IVA e all'imposta speciale sugli idrocarburi. Il ministro delle Finanze del governo centrale, Cristóbal Montoro, ha controbattuto quest'ultima critica rilevando che l'Esecutivo centrale non può accordare una maggiore capacità normativa fiscale alle CA perché contraria alle norme dell'Unione europea e vietato dalla Commissione europea. Le asserzioni del ministro sembrano ignorare interessatamente che, stando ai trattati, se è vero che l'UE è tenuta a tutelare le norme di concorrenza in seno al mercato comune e pertanto ad impedire situazioni di privilegio fiscale, è altrettanto vero che, contrariamente a quanto affermato dal ministro, non sono le istituzioni comuni dell'Unione a determinare a chi spetta la capacità normativa fiscale, se allo Stato ovvero alle Comunità autonome, bensì spetta a ciascuno Stato determinarlo. Ciò premesso, potrebbe la Commissione fornire chiarimenti su questa grave questione in modo che le CA, ed in concreto la Galizia, rappresentata dall'interrogante, possano agire in linea con la loro autonomia costituzionale, nel rispetto delle norme dell'UE?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione*(31 ottobre 2001)*

Nel quadro della riforma del sistema di finanziamento delle «Comunidades Autonomas» (Comunità autonome), le autorità spagnole hanno adottato diversi provvedimenti fiscali.

Uno dei provvedimenti riguarda il trasferimento a queste comunità di una parte delle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dall'imposta speciale sugli idrocarburi. In questo campo, le disposizioni comunitarie non prevedono restrizioni: gli Stati dispongono delle loro entrate fiscali e possono ridistribuirle in funzione del loro fabbisogno.

Le imposte in questione sono armonizzate nella maggior parte delle loro componenti fiscali. L'unica possibilità di cedere alle Comunità autonome poteri normativi consisterebbe nel dare loro la possibilità di varare leggi di modifica delle aliquote fiscali. Le disposizioni comunitarie attualmente in vigore in materia di IVA non autorizzano le suddette comunità autonome a fissare aliquote differenziate. L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della sesta direttiva⁽¹⁾ prevede un'unica aliquota normale che viene fissata da ogni Stato membro. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. A ciò si aggiunge il principio dell'unicità delle aliquote IVA, secondo il quale, all'interno dello stesso Stato membro, beni o servizi identici non possono essere assoggettati ad aliquote diverse. Le uniche deroghe a questo principio sono le disposizioni transitorie previste all'articolo 28 della sesta direttiva⁽²⁾ approvate dal Consiglio all'unanimità.

Le direttive che si applicano ai prodotti soggetti ad accisa così come la giurisprudenza della Corte di giustizia sanciscono che, per ogni prodotto soggetto ad un regime di accisa armonizzato a livello comunitario, gli Stati membri applicano un'unica aliquota nazionale superiore al valore minimo imposto da una direttiva analoga. Il Consiglio può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni⁽³⁾ in base a considerazioni di politica sociale, ambientale o in materia di trasporti.

In linea più generale, va ricordato che, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia⁽⁴⁾, solo lo Stato membro è responsabile, rispetto al diritto comunitario, delle misure adottate dai suoi enti locali e regionali. Lo Stato è quindi tenuto ad inquadrare l'esercizio dei poteri legislativi in materia al fine garantire il rispetto del diritto comunitario e, in particolare, delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

(¹) Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — GU L 145 del 13/6/1977 da ultimo modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001 in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale — GU L 22 del 24/1/2001 e rettifica GU L 26 del 27/01/2001.

(²) Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA) — GU L 316 del 31/10/1992.

(³) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali — GU L 316 del 31/10/1992, direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 94/74/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali — GU L 365 del 31/12/1994.

(⁴) Sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, C- 248/84, Repubblica federale di Germania/Commissione, racc. pag. 4013 e sentenza dell'8 marzo 1988, C-62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione, racc. pag. 1573.

(2002/C 205 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2750/01

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(9 ottobre 2001)

Oggetto: Autovetture sequestrate alla frontiera tra Svezia e Finlandia

Nel 1997 a vari cittadini svedesi è stata sequestrata l'autovettura dalle autorità doganali finlandesi. In un caso ad un cittadino svedese è stata sequestrata l'autovettura in quanto, nel corso dell'anno, aveva trascorso più di 185 notti in casa della sua fidanzata di nazionalità finlandese. Il cittadino svedese era solito viaggiare con la sua autovettura da Haparanda, dove vive e lavora, a Torneå dall'altro lato della frontiera; ciò ha portato le autorità doganali finlandesi ad appellarsi alla direttiva 83/1827/CEE⁽¹⁾, giudicando che egli doveva essere considerato residente in Finlandia e pertanto pagare la tassa di circolazione di tale paese.

Viste le divergenze di interpretazione, l'allora deputato europeo Birgitta Ahlqvist ha chiesto nel gennaio 1998 al Consiglio dei ministri, all'epoca britannico, di pronunciarsi sulla questione, e il Consiglio si è rifatto ad un caso quasi identico intervenuto alla frontiera tra la Danimarca e la Germania. Dalla sentenza sul caso in questione si evince che un individuo che abiti e lavori in un determinato paese non può essere considerato residente in un altro solo sulla base del fatto che passa diverse notti a casa di una persona che abita in tale paese. Il Consiglio dei ministri ha incaricato la Commissione di garantire il rispetto della sentenza nell'Unione europea e di occuparsi del caso summenzionato.

Ciò premesso, qual è il risultato dell'esame effettuato dalla Commissione?

(¹) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(10 dicembre 2001)*

La Commissione è al corrente di alcuni casi controversi di uso temporaneo di veicoli tra la Svezia e la Finlandia nonché fra altri paesi limitrofi. Tali casi vengono trattati sulla base, da un lato, della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto⁽¹⁾ e, dall'altro, delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione nel marzo 2001 contro la Danimarca ai sensi dell'articolo 226 (ex art. 169) del trattato CE si trova già all'esame della Corte di giustizia, mentre attualmente la Commissione sta considerando la possibilità di avviare una procedura d'infrazione contro la Finlandia.

Per quanto riguarda il caso specifico portato a conoscenza della Commissione — caso di una persona che abita e lavora in Svezia e che si reca presso la fidanzata in Finlandia per passarvi la notte — la Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare, con riserva di verifica dei fatti da parte delle autorità competenti, e può affermare che si tratta di un caso simile al caso Ryborg, giudicato dalla Corte di giustizia nella causa C-297/89⁽²⁾. Le autorità svedesi si metteranno in contatto con le autorità finlandesi per trovare una soluzione adeguata.

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983.

⁽²⁾ Sentenza della Corte (sesta camera) del 23 aprile 1991, Rigsadvokaten contro Nicolai Christian Ryborg, Raccolta della Giurisprudenza 1991, pag. I-1943.

(2002/C 205 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2827/01**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione***(11 ottobre 2001)*

Oggetto: Protezione dei diritti della donna

Nonostante le numerose dichiarazioni sulla situazione della donna nei paesi meno sviluppati, soprattutto dopo la Conferenza mondiale di Pechino e la risoluzione su «sviluppo e genere» del Consiglio «Sviluppo» del 20 dicembre 1995, essa continua ad essere precaria.

Tenendo conto che il miglioramento della situazione della donna è essenziale in una strategia globale di sviluppo dei paesi meno sviluppati, quali politiche specifiche intende adottare la Commissione per incrementare la promozione dei suoi diritti, della sua salute e della sua istruzione?

Risposta del sig. Nielson a nome della Commissione*(26 novembre 2001)*

La Commissione concorda che la parità tra i generi riveste un ruolo determinante nella cooperazione allo sviluppo. Sebbene negli ultimi decenni le donne abbiano conquistato livelli di indipendenza ed emancipazione senza precedenti, esistono ancora nel mondo differenze tra i generi, in particolare nei paesi più poveri e tra le popolazioni più indigenti. E' per questo motivo che da molti anni la parità tra i generi e la strategia volta all'integrazione femminile nella cooperazione allo sviluppo, adottata a seguito della conferenza di Pechino, figurano in cima alle priorità delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo.

Recentemente, la Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento e al Consiglio relativa ad un programma d'azione⁽¹⁾, nella quale vengono proposte azioni e misure concrete per l'integrazione della questione della parità tra i generi.

Il programma, della durata di cinque anni, prevede in particolare interventi nei settori della sanità, dell'istruzione e dello Stato di diritto, che fanno parte dei sei settori prioritari della cooperazione allo sviluppo della Comunità.

Nel quadro dell'attuazione del programma, i compiti principali della Commissione si possono riassumere nel modo seguente:

- l'analisi e l'integrazione della dimensione uomo-donna nei sei settori prioritari identificati per le attività comunitarie di cooperazione allo sviluppo;
- l'integrazione della parità tra i generi nei progetti e programmi condotti a livello regionale e nazionale;
- il rafforzamento delle capacità in materia di parità tra i generi.

La Commissione coglierà l'occasione del Consiglio Sviluppo dell'8 novembre 2001 per adottare le conclusioni del programma di azione e auspica di poter discutere della propria comunicazione con il Parlamento.

(¹) COM(2001) 295 def.

(2002/C 205 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2866/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(17 ottobre 2001)

Oggetto: Minaccia al settore della pesca svedese

Una proposta della Commissione relativa ai valori limite della diossina nel pesce può assestare un colpo mortale al settore della pesca svedese. Secondo l'Ente svedese della pesca (Fiskeriverket), è probabile che tale proposta abbia come conseguenza il divieto totale di vendita di salmone e anguille del Baltico. A rischio è anche la vendita dell'aringa destinata al consumo pescata nel Baltico.

Nell'ipotesi peggiore perderanno il lavoro circa due migliaia i pescatori.

La posizione svedese in merito a tale questione è favorevole all'introduzione di valori limite, ma tale introduzione è prematura, vista l'incompletezza dei dati scientifici finora disponibili.

È importante che in tale contesto non vengano prese decisioni precipitose. Ha la Commissione valutato l'impatto che può produrre sull'occupazione in Svezia l'attuale proposta relativa ai valori minimi della diossina nel pesce?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(15 gennaio 2002)

La Commissione è consapevole dell'impatto che può produrre sull'occupazione nel settore della pesca la proposta della Commissione relativa a valori massimi di diossina nel pesce, come citato dall'on. parlamentare. Ma il problema deve essere considerato da diversi punti di vista, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della sanità pubblica al di là delle possibili conseguenze economiche.

La Commissione ha proposto al Consiglio il 28 agosto 2001 misure⁽¹⁾ sui tenori massimi di diossina nell'ambito di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossina, furani e PCB nell'ambiente, negli alimenti e nei mangimi. L'obiettivo più importante per la Commissione è la protezione della sanità pubblica dall'esposizione a diossine e PCB.

Le misure tese alla riduzione dell'esposizione attraverso la catena alimentare sono giustificate dal fatto che una buona parte della popolazione europea ha un'assunzione superiore alla soglia ritenuta tollerabile da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione umana. Si è anche tenuto conto dell'impatto socioeconomico delle proposte, ma è chiaro che questo non può avere priorità sul livello necessario di protezione della salute umana basato sul parere scientifico.

Il Consiglio ha adottato il 29 novembre 2001 il regolamento (CE) n. 2375/2001⁽¹⁾ recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Questo regolamento stabilisce i livelli massimi per diossina e furani in diversi prodotti alimentari compresi pesci e prodotti della pesca.

Per un periodo temporaneo che terminerà nel 2006, il Consiglio ha accordato alla Finlandia e alla Svezia una deroga dell'applicazione dei livelli massimi di diossina nel pesce pescato nel Baltico e destinato al consumo nel loro territorio.

La Commissione ha accettato questa deroga prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- una parte significativa del pesce pescato nel Baltico non rientrerà nei livelli massimi e sarà quindi escluso dal consumo alimentare in Svezia e in Finlandia;
- l'esclusione del pesce nell'alimentazione avrà un impatto negativo dal punto di vista sanitario in Svezia e Finlandia perché:
 - il pesce baltico è la principale fonte di vitamina D per gli anziani in questi paesi. La vitamina D riveste un'importanza capitale nelle regioni nordiche che hanno un basso numero di ore di sole;
 - il pesce baltico sarebbe sostituito da tagli di carne di qualità inferiore, contenenti alti livelli di grassi con aumento quindi di malattie cardiovascolari;
 - l'esposizione umana alla diossina in Finlandia e in Svezia non è maggiore rispetto agli altri paesi europei;
 - la Finlandia e la Svezia hanno un sistema che assicura ai consumatori un'informazione completa sulle raccomandazioni relative all'alimentazione riguardanti i limiti al consumo di pesce baltico mediante l'identificazione di gruppi di popolazione a rischio allo scopo di evitare potenziali rischi per la salute;
 - la Finlandia e la Svezia controlleranno in modo intensivo la presenza di diossina nel pesce proveniente dalla regione Baltica e faranno una relazione annuale sui risultati delle misure prese per ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine derivanti dal pesce della regione Baltica.

⁽¹⁾ COM(2001) 495 def.

⁽²⁾ GU L 321 del 6.12.2001.

(2002/C 205 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2882/01

di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione

(22 ottobre 2001)

Oggetto: Assegnazione di un contingente tariffario per l'importazione esente da dazio di motori da tosaerba

Nel biennio 2000/2001 i costruttori europei di tosaerba avevano a disposizione un contingente tariffario (n. 09.2976) per importare in esenzione doganale 1 200 000 motori all'anno. Per il 2002 la Commissione non intende presentare al Consiglio alcuna proposta per l'apertura di un contingente tariffario, a causa del rifiuto di uno Stato membro, l'Italia.

Tale posizione deriva dal fatto che la Fa. Tecumseh Europa, azienda costruttrice di motori con sede a Torino, grazie ai motori che produce in Italia coprirebbe il fabbisogno del mercato europeo dei costruttori. Sulla base delle stime fornite dalla Fa. Tecumseh, l'azienda in questione ha venduto finora 900 000 motori. Alla data del 19 settembre 2001 le importazioni da paesi terzi ammontavano a 1 117 291 motori. Entro la fine dell'anno si prevede un fabbisogno totale di 2 400 000 esemplari.

Inoltre, i tosaerba finiti possono essere importati senza dazio doganale. La competitività dei costruttori europei di tosaerba sarà quindi pregiudicata se non sarà prevista un'esenzione doganale per l'importazione di motori.

1. Quali iniziative la Commissione intende intraprendere per porre fine alla situazione di svantaggio in cui versano i produttori tedeschi di tosaerba?
2. Può la Commissione chiarire la sua posizione in merito a quanto esposto?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(18 febbraio 2002)

La Commissione gestisce attualmente 64 contingenti tariffari autonomi e 980 sospensioni autonome tariffarie. Tali contingenti e tali sospensioni sono state adottate tramite regolamenti del Consiglio basati su proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 26 (ex articolo 28) del trattato CE e la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi⁽¹⁾. La comunicazione della Commissione definisce i principi ai quali la Commissione di norma si attiene per elaborare le proposte di adozione di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

1. Nell'aprile 2001, uno Stato membro si è opposto al rinnovo del contingente tariffario autonomo n. 09.2976 relativo a motori a quattro tempi a benzina di cilindrata inferiore ai 250 cc utilizzati per la fabbricazione di tosaerbe. Lo Stato membro ha sostenuto che il produttore comunitario del prodotto in oggetto aveva incontrato gravi difficoltà economiche a causa dell'importazione in franchigia doganale di prodotti simili. Dopo avere valutato le argomentazioni e le prove presentate dallo Stato membro in oggetto a favore e contro il rinnovo del contingente tariffario, la Commissione ha ritenuto contrario all'interesse della Comunità il rinnovo del contingente tariffario n. 09.2976.

Pertanto, in conformità con i principi definiti nella comunicazione della Commissione, la Commissione ha ritenuto inopportuno proporre al Consiglio il rinnovo del contingente tariffario n. 09.2976 per l'anno 2002.

2. La Commissione ritiene che nel caso di importazione di prodotti nella Comunità, l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune debba rappresentare la norma e che qualsiasi forma di sgravio di tali dazi tramite sospensioni o contingenti tariffari autonomi debba invece rappresentare un'eccezione. Tali deroghe vanno quindi limitate ai casi in cui la perdita di risorse proprie per la Comunità e l'aumento della concorrenza che le importazioni comportano per l'industria comunitaria siano ampiamente compensate da potenziali stimoli all'attività economica della Comunità, al miglioramento della competitività delle imprese che utilizzano i prodotti importati e, in particolare, alla capacità di queste ultime di creare occupazione, di modernizzare le proprie strutture, ecc. Poiché le informazioni di cui disponeva la Commissione non le permettevano di concludere che l'apertura del contingente nell'anno 2000 avesse creato tali effetti positivi, essa ha ritenuto opportuno ristabilire, per le imprese che utilizzano i prodotti comunitari rispetto a quelle che utilizzano i prodotti importati, la situazione di concorrenza che esisteva prima dell'adozione della misura in oggetto.

Entro i primi tre mesi del 2002, la Commissione intende tuttavia rivedere la propria valutazione della situazione.

⁽¹⁾ GU C 128 del 25.4.1998.

(2002/C 205 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2916/01
di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione

(17 ottobre 2001)

Oggetto: Creazione di un'imposta sul cherosene

Nel Libro bianco dei trasporti approvato dalla Commissione tra i vari obiettivi figura il divieto di circolare nei cieli europei per gli aerei inquinanti.

Pertanto, la Commissione sta mettendo a punto un'imposta sul cherosene, il combustibile utilizzato dall'aviazione. Con questo tributo si indurrebbero le compagnie aeree a migliorare le rispettive flotte al fine di ridurre le emissioni di CO₂.

L'iniziativa della Commissione è accolta favorevolmente in quanto volta a progredire verso un modello di trasporti più rispettoso dell'ambiente nell'UE.

Tuttavia, nel caso delle Isole Baleari il trasporto aereo, nei confronti del quale esiste una vera e propria dipendenza, costituisce una necessità. Le alternative di altri tipi di trasporto sono limitate: non esiste la possibilità di trasporti terrestri e quello marittimo è limitato per frequenza e destinazioni nella penisola ai porti di Denia, Valencia e Barcellona.

Inoltre, se questa imposta sul cherosene si applicasse in maniera estensiva potrebbe costituire una contraddizione col regime speciale di cui beneficiano le Baleari, dove si intendono applicare misure volte a ridurre il costo addizionale dell'insularità sia per il trasporto dei passeggeri che per il traffico commerciale di merci.

1. E' consapevole la Commissione degli effetti collaterali che la creazione di questa imposta potrebbe avere in regioni in cui il trasporto aereo non ha alternative, come nel caso delle Isole Baleari?
2. Ha previsto la Commissione di adottare misure specifiche per casi analoghi a quello citato?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 marzo 2002)

1. Il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽¹⁾ affronta il tema della tassazione dei carburanti usati in aviazione. Nel documento si osserva che il Consiglio Ecofin ha adottato una raccomandazione in cui sollecita gli Stati membri ad intensificare la propria collaborazione in seno all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), per introdurre una tassa sul carburante usato in aviazione, nonché altri strumenti dagli analoghi effetti. Il Libro bianco riconosce anche che tale tassa non deve avere natura discriminatoria, cioè deve essere applicata senza distinzioni di nazionalità o di vettore e in maniera uniforme nell'Unione europea, e quindi a tutte le compagnie, incluse quelle non comunitarie, che effettuano voli intracomunitari. Ciò significherebbe che il carburante verrebbe tassato nella stessa misura, indipendentemente dalla regione o dal servizio fornito.

In assenza di un accordo a livello internazionale e qualora la Comunità intendesse introdurre un'imposta sul carburante usato in aviazione, il Libro bianco suggerisce di tassare, come avviene in Svezia, i voli soltanto quando esiste un'alternativa, ad esempio un servizio di treni ad alta velocità. Un sistema di questo tipo significherebbe che non sarebbero tassati i voli da e per regioni in cui non sono disponibili mezzi di trasporto alternativi.

Tuttavia, se fosse introdotta una imposta generale, le autorità spagnole potrebbero, se lo desiderano, controbilanciare gli effetti negativi per gli abitanti delle isole Baleari imponendo un obbligo di servizio pubblico conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽²⁾. In alternativa, unicamente per il trasporto di passeggeri, potrebbero decidere che i servizi hanno un carattere sociale e erogare aiuti direttamente ai passeggeri, a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (ex articolo 92) del trattato CE (in particolare la condizione di non discriminazione tra i prestatori di servizi).

2. La Commissione sta inoltre esaminando una serie di misure di mercato e di carattere tecnico per ridurre le emissioni prodotte dal trasporto aereo e si assicurerà che nel formulare proposte in materia si tenga debito conto degli interessi delle regioni periferiche.

⁽¹⁾ COM(2001) 370 def.

⁽²⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

(2002/C 205 E/013)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2927/01
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(24 ottobre 2001)

Oggetto: Costi della conferenza «Life Sciences and Biotechnology — A strategic vision», 27.-28.9.2001 a Bruxelles

Il 27 e 28 settembre 2001 la Commissione ha organizzato a Bruxelles una conferenza dal titolo «Life Sciences and Biotechnology — A strategic vision».

Può la Commissione rendere noti i costi di tale manifestazione in forma di rendiconto di spesa?

Risposta data dal signor Prodi a nome della Commissione

(28 novembre 2001)

La conferenza della Commissione «Life Sciences and Biotechnology: a strategic vision» (Scienze della vita e biotecnologia: una visione strategica) ha contribuito attivamente alla preparazione di un documento politico che la Commissione aveva preannunciato per la fine del 2001 nella relazione al Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001. La Commissione ha così varato, il 4 settembre 2001, un'ampia consultazione pubblica con la pubblicazione di un documento esaustivo e dettagliato⁽¹⁾.

La conferenza si è tenuta il 27 e 28 settembre 2001 e si è articolata in sei sessioni separate (fra cui quattro seminari paralleli su argomenti selezionati), coprendo così una vasta gamma di temi importanti. Hanno contribuito attivamente, in qualità di presidenti di sessione o membri di gruppi di discussione, circa 40 persone, fra cui alcuni membri del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La conferenza ha richiamato circa 320 partecipanti in rappresentanza di un ampio schieramento comprendente esperti scientifici, esponenti di gruppi di interesse dei consumatori e per l'ambiente, produttori di tecnologie e altri settori, fornitori di assistenza sanitaria, divulgatori scientifici e altri mezzi di comunicazione, esperti e responsabili politici delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, esperti dei paesi terzi, in particolare in via di sviluppo.

Gli atti dei seminari, insieme al documento di consultazione, sono pubblicati sul server EUROPA in un nuovo sito dedicato (<http://europa.eu.int/comm/biotechnology>) che offre inoltre la possibilità di proporre e pubblicare commenti.

I costi diretti della conferenza ammontano complessivamente a 104 000 EUR, di cui 78 000 per le spese di viaggio e soggiorno degli esperti privati dell'Unione e dei paesi terzi, 16 000 per la partecipazione degli esperti dei governi degli Stati membri e dei paesi candidati e 10 000 per la logistica. Il costo della conferenza regge favorevolmente il confronto con i costi sostenuti in passato dalla Commissione per eventi analoghi.

⁽¹⁾ COM(2001) 454 def.

(2002/C 205 E/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2936/01
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione**

(24 ottobre 2001)

Oggetto: Logos dell'Unione europea sugli aeromobili

Alcune compagnie aeree di taluni paesi membri hanno apposto sui rispettivi aeromobili il logos dell'Unione europea, quantunque la maggior parte di esse seguiti ad ignorare questo simbolo di identità che contribuisce sostanzialmente a diffondere la nostra comune appartenenza.

Sembra evidente che tale prassi non verrà applicata sistematicamente fintantoché sarà considerata discrezionale dalle compagnie aeree, e sarebbe pertanto raccomandabile trovare un modo per far sì che le compagnie aeree dell'Unione affidano ai propri aeromobili le insegne comunitarie.

Ritiene la Commissione che sarebbe opportuno che venga presentata un'iniziativa a carattere vincolante affinché gli aerei comunitari rechino il logo europeo e che venga applicata la misura a carattere obbligatoria promulgata dalla pertinente autorità comunitaria?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(29 novembre 2001)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare, secondo il quale il logo dell'Unione, ovvero la bandiera blu con le stelle gialle, contribuisca positivamente e in molti contesti diversi a trasmettere nel mondo l'identità europea. La Commissione si rallegra inoltre di constatare che varie compagnie aeree abbiano apposto il logo sui loro velivoli.

Tuttavia, come ha già risposto a varie riprese, la Commissione non ritiene che l'utilizzo del logo dell'Unione da parte delle compagnie aeree debba essere obbligatorio.

La Commissione ricorda inoltre che qualsiasi utilizzo del logo è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, in base all'accordo stipulato tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa, proprietario legale del logo.

(2002/C 205 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2960/01

di Samuli Pohjamo (ELDR) e Mikko Pesälä (ELDR) alla Commissione

(25 ottobre 2001)

Oggetto: Miglioramento della situazione dei disabili

L'articolo 1 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE⁽¹⁾, del 27 novembre 2000, recita: «la presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro ...». Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 (soluzioni ragionevoli per i disabili) della suddetta direttiva «per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.» Il recepimento di questa direttiva è di importanza fondamentale, dal momento che i disabili sono tuttora vittime di pregiudizi, sul lavoro così come nella società in senso lato. Il Consiglio si è pronunciato sulla questione adottando il 17 giugno 1999 una decisione⁽²⁾ che invita gli Stati membri a porre un accento particolare sulla promozione delle opportunità di lavoro per i disabili.

1. Può la Commissione far sapere in che modo viene garantito il recepimento della direttiva in parola, in particolare per quanto riguarda la lotta alla discriminazione nei confronti dei disabili in materia di occupazione e condizioni di lavoro e i provvedimenti ragionevoli di cui all'articolo 5 della direttiva?

2. Che cosa significa esattamente, sempre all'articolo 5, l'espressione «a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato»? Se il datore di lavoro può valutare unilateralmente quali provvedimenti richiedono da parte sua un onere spropositato, come è possibile impedire che i disabili siano ingiustamente discriminati per tale motivo, ad esempio al momento dell'assunzione?

3. Quali sono le misure a livello di Unione, cui fa riferimento l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione dei disabili alla vita della comunità? In che modo tali misure sono state finora realizzate? Sarebbero possibili miglioramenti al riguardo?

4. Nell'immediato futuro sono previsti progetti intesi a migliorare la situazione dei disabili? In caso affermativo, di quali progetti si tratta?

⁽¹⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(12 dicembre 2001)

1. Secondo l'articolo 18 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 2 dicembre 2003. Tuttavia, per tener conto di condizioni particolari, gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o sull'handicap.

La Commissione ha creato un gruppo di lavoro costituito da funzionari degli Stati membri responsabili per l'attuazione della direttiva. La missione del gruppo è di facilitare la trasposizione della direttiva nella legislazione nazionale, organizzando un forum di discussione, di scambio di informazioni e di coordinamento dei lavori.

La trasposizione della direttiva nel diritto nazionale conferirà diritti direttamente applicabili alla protezione contro la discriminazione fondata sull'handicap, tra cui il diritto di fare ricorso a un tribunale in caso di trattamento discriminatorio ingiusto.

Per molti portatori di handicap, un grave ostacolo alla parità di opportunità, alla parità di partecipazione o alla parità di prestazioni lavorative può essere un elemento della situazione lavorativa che impedisce ai portatori di handicap stessi di partecipare su un piede di parità.

Non esiste un elenco completo dei tipi di adattamenti richiesti per mettere fine alla discriminazione contro i portatori di handicap nel lavoro. Le circostanze dovranno essere esaminate in tutta obiettività per ogni caso. Ciò detto, il ventesimo considerando della direttiva dà degli orientamenti nel senso che «è opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione e di inquadramento».

2. L'articolo 5 della direttiva prevede che se il datore di lavoro può provare che gli adattamenti proposti impongono un onere finanziario sproporzionato alla sua impresa, la mancanza di adattamenti non è considerata come una discriminazione. La prova dev'essere fornita dal datore di lavoro, il quale deve dimostrare che l'adattamento richiesto costituirebbe un onere sproporzionato e i portatori di handicap hanno il diritto di contestare tale decisione. Il considerando 21 indica che «per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni». Ciò che sarà considerato come un onere sproporzionato dovrà essere quindi giudicato in tutta obiettività caso per caso.

3. Oltre alle misure citate decise per lottare contro le discriminazioni, la Comunità mette in opera varie azioni destinate a favorire l'inserimento socio-professionale dei portatori di handicap. Così il Fondo sociale europeo, che è lo strumento principale mediante il quale la Comunità apporta un aiuto finanziario ai portatori di handicap, sostiene un'ampia gamma di azioni che comprendono programmi di inserimento nella vita professionale, impieghi temporanei protetti e altre tappe intermedie, oltre che l'impiego non retribuito e la creazione di cooperative per i portatori di handicap mentale o di handicap fisico grave.

Un aiuto sostanziale è anche fornito attraverso l'iniziativa comunitaria EQUAL, il cui obiettivo è costituito dalla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di ineguaglianza legate al mercato del lavoro. Inoltre un gran numero di progetti aventi come obiettivo principale le necessità dei portatori di handicap beneficiano di un sostegno mediante i programmi comunitari di ricerca o altri programmi generali come Socrates, Leonardo da Vinci, Promozione della salute, Daphne, Phare, Tacis, etc.

Numerose altre iniziative sono state prese per favorire l'accesso alle infrastrutture, ai mezzi di trasporto e alle nuove tecnologie. Tali iniziative sono elencate nella comunicazione del 12 maggio 2000 «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» (1).

4. Il programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000)⁽²⁾ prevede una serie di misure destinate a sostenere e completare gli sforzi degli Stati membri e della Comunità per sviluppare legislazioni e politiche efficaci per la lotta contro le discriminazioni fino al 2006. Tra queste misure figurano attività destinate a rinforzare la capacità d'azione delle organizzazioni dei portatori di handicap ma anche degli stessi portatori di handicap per la lotta contro le discriminazioni di cui sono vittime.

Allo stesso modo, allo scopo di promuovere una migliore comprensione dell'handicap e di stimolare a tutti i livelli una mobilitazione di tutti gli attori, la Commissione ha proposto che il 2003 sia dichiarato «Anno europeo dei disabili»⁽³⁾. L'Anno europeo ha soprattutto lo scopo di creare le basi per progressi durevoli mediante l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione e di aprire così la strada a nuove iniziative legislative e politiche.

⁽¹⁾ COM(2000) 284 def.

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000.

⁽³⁾ GU C 240 E del 28.8.2001.

(2002/C 205 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2966/01

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(25 ottobre 2001)

Oggetto: Dazi imposti sulle proprietà personali trasferite negli Stati membri

La libera circolazione delle persone e dei beni negli Stati membri è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea.

La Commissione progetta di indagare in merito al pagamento di dazi su beni personali trasferiti tra Stati membri, allorché un cittadino europeo sceglie di risiedere altrove nell'Unione?

Sarebbe possibile accertare esattamente quanto è stato pagato alle autorità spagnole sotto forma di tasse di importazione prelevate in questo modo?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(14 dicembre 2001)

Le tasse all'importazione sui beni personali trasferiti tra Stati membri da cittadini europei al momento di cambiare residenza sono state in gran parte abolite attraverso la normativa comunitaria, segnatamente i regimi armonizzati per l'IVA e le accise e, per quanto riguarda le altre imposte sui consumi, la direttiva 83/183/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

Alla Commissione non risulta che la Spagna riscuota «tasse all'importazione». S'invita l'onorevole parlamentare a rivolgersi direttamente agli Stati membri per ottenere questo tipo d'informazioni.

⁽¹⁾ Direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105 del 23.4.1983), modificata da ultimo con direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, GU L 76 del 23.3.1992.

(2002/C 205 E/017)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2980/01
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione**

(19 ottobre 2001)

Oggetto: Armonizzazione del regolamento (CE) 925/1999

In occasione della recente assemblea dell'ICAO a Montreal, Canada (25.9-5.10), è stato raggiunto un compromesso sulla questione dell'inquinamento acustico e ambientale provocato dagli aerei dell'aviazione civile.

Quali iniziative intende adottare la Commissione affinché il regolamento (CE) 925/1999⁽¹⁾ venga armonizzato con questo compromesso? Può dire altresì la Commissione se detta decisione dell'ICAO è in grado di placare l'inquietudine dei cittadini europei in materia di inquinamento acustico e ambientale provocato dagli aerei?

⁽¹⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(12 novembre 2001)

La Commissione si rallegra del fatto che la 33a assemblea dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sia giunta ad un accordo in merito alla risoluzione A 33/7 «Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices related to environmental protection» relativa al proseguimento delle politiche e delle pratiche ICAO in materia di tutela dell'ambiente. Le conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 16 ottobre 2001 hanno posto in evidenza che l'adozione di tale risoluzione spiana la strada ad una sostituzione, in tempi rapidi, del regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993), con un nuovo strumento legislativo relativo alla gestione del rumore e alle limitazioni operative degli aeromobili rumorosi.

La Commissione presenterà quanto prima una proposta legislativa che, oltre ad essere conforme alla risoluzione A 33/7, stabilirà il quadro di riferimento per l'introduzione di limitazioni operative presso gli aeroporti della Comunità avvalendosi pienamente della flessibilità della risoluzione ICAO ed offrendo alle persone che vivono in prossimità degli aeroporti garanzie sufficienti e necessarie di protezione contro un aumento dell'inquinamento acustico causato dagli aeromobili.

(2002/C 205 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2986/01
di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione**

(29 ottobre 2001)

Oggetto: Finanziamento con mezzi PHARE della pubblicazione Panorama Latvii

Corrispondono al vero le notizie di stampa lettone secondo cui la Commissione, con il suo «Democracy Program» alimentato con mezzi PHARE, ha finanziato la pubblicazione Panorama Latvii (ex «Sovjetskaja Latvija»)?

È la Commissione a conoscenza del fatto che editore di tale rivista è Alfred Rubiks, ex primo segretario del PC lettone e golpista dell'agosto 1991?

Prevede la politica della Commissione la promozione di pubblicazioni nostalgiche dell'epoca sovietica e stalinista nei paesi candidati all'adesione?

Quali conclusioni intende essa trarre da tale episodio al fine di prevenire il verificarsi di fatti analoghi in futuro?

Chi era il funzionario responsabile dell'erogazione dei mezzi finanziari?

Perché il controllo politico non ha funzionato in tal caso?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(12 dicembre 2001)

La Commissione ha fornito, nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (linea di bilancio B7-700), un sostegno finanziario all'organizzazione non governativa (ONG) denominata «commissione lettone per i diritti umani» a favore del microprogetto «Servizio d'informazione sulle questioni connesse all'emigrazione». Il bilancio totale del progetto è stato stimato a 4 300 euro, con un contributo comunitario massimo di 3 850 euro.

L'ONG «commissione lettone per i diritti umani» mira a tutelare gli interessi della popolazione russofona della Lettonia, specie per quanto riguarda le questioni connesse alla cittadinanza. Il progetto di cui sopra intendeva fornire informazioni e consulenze giuridiche sulla legislazione in materia di emigrazione, onde ridurre il numero di persone che vivono in Lettonia senza uno status giuridico o senza documenti personali validi.

Fra le attività svolte a tal fine figurava la pubblicazione di articoli nei giornali che, secondo la «commissione lettone per i diritti umani», venivano letti dai destinatari dell'iniziativa, fra cui «Panorama Latvii». Va sottolineato che, sebbene questo giornale abbia occasionalmente appoggiato le sue posizioni, Alfreds Rubiks non vi svolge funzioni editoriali di nessun tipo.

Il progetto è stato realizzato in stretta collaborazione con il dipartimento «Cittadinanza ed emigrazione» del ministero degli Interni lettone.

(2002/C 205 E/019)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2997/01
di Toine Manders (ELDR) alla Commissione**

(22 ottobre 2001)

Oggetto: Effetti indesiderati del nuovo sistema dei trasferimenti di calciatori

Come è noto, la sentenza Bosman ha segnato la fine del vecchio sistema dei trasferimenti di calciatori professionisti per la violazione della libera circolazione nel mercato interno. Da allora è stato difficile trovare un'alternativa accettabile per regolamentare la compensazione finanziaria relativa alla costosa formazione dei giocatori.

Dallo scorso settembre la FIFA, d'intesa con la Commissione, ha introdotto nuove condizioni per il trasferimento di giocatori di cui già ora paiono chiari gli effetti non voluti e indesiderati.

In molti casi un giocatore può ora cambiare datore di lavoro alla fine al suo contratto senza compensazione finanziaria per la società di calcio, tranne un modesto importo per la formazione. Ciò significa che la società che investe nella formazione di un giovane talento corre il rischio di veder partire il giocatore formato verso un'altra società senza ricevere alcuna compensazione finanziaria. L'investimento nella formazione di giocatori e il nel loro miglioramento per aumentarne il valore di mercato è diventato un aspetto essenziale per le società per poter sopravvivere finanziariamente. In particolare per le società di piccoli paesi, che in base ai regolamenti dell'UEFA devono giocare nei loro campionati nazionali, gli introiti sono in media sproporzionatamente più bassi rispetto ai club dei grandi paesi e pertanto per motivi economici non possono sostenere la concorrenza sportiva di altre società europee.

In vari paesi il nuovo sistema dei trasferimenti ha già dato luogo a situazioni problematiche. Ad esempio, nei Paesi Bassi la società di calcio Ajax ha messo a riposo il proprio giocatore Arveladze un anno prima della scadenza del suo contratto per esercitare pressioni sul calciatore affinché prorogasse il suo contratto. Durante il periodo di validità del contratto la compensazione finanziaria per una società è notevolmente superiore. Dal punto di vista dell'Ajax, questa misura è comprensibile in quanto il giocatore in parola avrebbe potuto lasciare la società alla fine del suo contratto senza compensazione, mentre per l'Ajax non vi sarebbe stata alcuna remunerazione degli investimenti effettuati.

Tuttavia, sotto il profilo umano e del diritto del lavoro, si tratta di uno sviluppo molto spiacevole. A giudizio dell'interrogante questa situazione non doveva certo essere l'obiettivo delle nuove regole che sono state introdotte per tutelare sia i giocatori che le società.

E' la Commissione a conoscenza di tale caso?

E' disposta nel breve periodo a verificare se è possibile apportare miglioramenti al nuovo sistema dei trasferimenti e, nell'affermativa, ad attuarli?

Potrebbe costituire un valido punto di partenza la compilazione di una classifica europea delle società per fissare il livello di compensazione che queste sono tenute a versare per i giocatori che ingaggiano?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(22 novembre 2001)

Il 5 marzo 2001, la Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA), in accordo con l'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA), si è impegnata a modificare le sue norme, definite nella versione del 1997, disciplinanti lo status e i trasferimenti di giocatori, secondo dei principi stabiliti d'intesa con la Commissione e resi pubblici.

Il 5 luglio 2001, il Comitato esecutivo della FIFA, riunito a Buenos Aires, ha adottato nuove norme sui trasferimenti internazionali di giocatori. Il 31 agosto 2001, un comunicato congiunto della FIFA e della Federazione internazionale delle associazioni di calciatori professionisti (FIFPro) confermava la partecipazione di quest'ultima organizzazione alla messa in atto delle nuove norme e la sua partecipazione negli organi d'arbitrato della FIFA e nel Tribunale arbitrale del calcio.

La sentenza Bosman non aveva messo fine al sistema dei trasferimenti nel suo insieme. Aveva condannato il pagamento di indennità in fine di contratto per i trasferimenti internazionali, all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). La pratica consistente nel firmare contratti sempre più lunghi e il divieto da parte della FIFA di trasferimenti in caso di risoluzione unilaterale da parte del giocatore hanno permesso di evitare i trasferimenti in fine di contratto e dunque di eludere la sentenza Bosman.

I principi sui quali la FIFA si è impegnata ad impernare le nuove norme sui trasferimenti, in vigore dal 1° settembre 2001, permettono di porre fine a questa situazione. Traducono, secondo la Commissione, un buon equilibrio tra, da un lato, la garanzia della promozione della formazione, soprattutto quella data dai piccoli club e, dall'altro, il rispetto del diritto comunitario. I contratti hanno d'ora in poi una durata massima di cinque anni. Sono ancora ammesse delle indennità per remunerare la formazione, purché queste siano in relazione con dei costi di formazione reali, anche nel caso in cui il trasferimento ha luogo in fine di contratto. I piccoli club, compresi i club di dilettanti, devono essere i principali beneficiari del nuovo sistema che contiene un elemento di redistribuzione delle indennità di formazione (a cascata). La risoluzione unilaterale dei contratti è possibile alla fine della stagione. Può dare luogo ad una compensazione finanziaria oggettiva e, se avviene durante il periodo di validità dei contratti, a brevi sanzioni, proporzionate agli obiettivi di garantire la stabilità delle squadre e la regolarità della concorrenza. La risoluzione di un contratto per giusta causa o per giusta causa sportiva è sempre possibile. L'arbitrato è volontario e gli organi d'arbitrato sono paritetici.

La Commissione considera che questi principi, applicati correttamente, dovrebbero essere sufficienti ad evitare le elusioni simili a quelle indicate dall'onorevole parlamentare, che sembrano essere state frequenti prima dell'adozione delle nuove norme da parte della FIFA.

La Commissione ritiene altresì che le organizzazioni sportive siano nella posizione migliore per definire le categorie delle società calcistiche secondo criteri oggettivi miranti a garantire il rispetto dei principi derivanti dalla riunione del 5 marzo 2001.

A parere della Commissione, la modifica delle norme sui trasferimenti internazionali di giocatori sulla base di principi concordati in anticipo ha salvaguardato l'interesse generale e le libertà individuali, tenendo conto della specificità dello sport. Tuttavia, è sempre possibile proporre un'azione dinanzi ai tribunali ordinari per qualsiasi abuso o elusione eventuale del nuovo sistema in casi singoli.

(2002/C 205 E/020)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3016/01
di Feleknas Uca (GUE/NGL) alla Commissione***(29 ottobre 2001)*

Oggetto: Modifica della costituzione turca

I deputati all'Assemblea nazionale turca hanno votato a grande maggioranza a favore della modifica della costituzione dettata nel 1982 dai militari al potere. La nuova costituzione prevede la parità tra uomo e donna, rende più difficile il bando di partiti politici e autorizza per il futuro trasmissioni radiotelevisive nonché libri e giornali in lingua curda. Tuttavia, per motivi di sicurezza nazionale alcune trasmissioni potranno continuare ad essere vietate. L'influenza politica dei generali dovrebbe essere limitata mentre le decisioni del Consiglio di sicurezza nazionale dovrebbero avere solo carattere consultivo. Neanche la pena di morte è stata abolita del tutto, bensì soltanto limitata ai terroristi e ai criminali di guerra.

Come giudica la Commissione europea le modifiche alla costituzione turca?

Corrisponde tale riforma costituzionale alle sue aspettative?

Quali effetti produce la riforma costituzionale turca sul processo di adesione?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione*(13 dicembre 2001)*

La Commissione si compiace della riforma costituzionale adottata dal parlamento turco il 3 ottobre 2001, che considera un notevole progresso verso il consolidamento della democrazia e una migliore tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Gli emendamenti limitano l'applicazione della pena capitale e le restrizioni alla libertà di espressione e di comunicazione, alla libertà di stampa e alla libertà di associazione.

L'efficacia della riforma costituzionale presuppone una modifica radicale della legislazione vigente, specie per quanto riguarda la libertà di espressione e i diritti culturali, comprese le trasmissioni radiotelevisive in lingue diverse dal turco.

Il governo turco sta ultimando vari disegni di legge volti ad applicare diversi emendamenti della costituzione, specie per quanto riguarda la libertà di espressione e di pensiero, che dovrebbero agevolare la realizzazione delle priorità del partenariato per l'adesione.

Nonostante i cambiamenti introdotti, l'esercizio delle libertà fondamentali è tuttora limitato. Il miglioramento effettivo della situazione dei cittadini turchi dipenderà dalle disposizioni particolareggiate della legislazione esecutiva e dall'applicazione pratica della legge. È comunque positivo che sia stato introdotto un principio generale di proporzionalità e che l'obiettivo globale dichiarato della riforma sia quello di porre l'accento sul rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto.

A norma dell'articolo 38 della costituzione, la pena di morte può essere applicata solo ai criminali di stampo terroristico, in tempo di guerra o quando incomba la minaccia di un conflitto imminente. La deroga per i criminali terroristici non è compatibile con il protocollo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (ECHR), che non consente riserve di nessun tipo ma autorizza le deroghe per i criminali di guerra.

Le riforme connesse ai diritti economici, sociali e culturali contengono un certo numero di elementi positivi. Sono state abolite le disposizioni che proibiscono l'uso delle lingue vietate dalla legge (articoli 26 e 28). Si tratta di un'evoluzione positiva, che potrebbe promuovere l'uso di lingue diverse dal turco.

Le autorità turche hanno riconosciuto che, per applicare questa riforma costituzionale, si dovranno modificare le leggi e le pratiche restrittive attuali.

Una volta introdotti, questi cambiamenti migliorerebbero indiscutibilmente la situazione della popolazione turca e aiuteranno il paese a prepararsi ad aderire all'Unione.

Per informazioni più esaurienti in merito, si rimanda alla relazione periodica della Commissione sulla Turchia, adottata il 13 novembre 2001 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ SEC(2001) 1756.

(2002/C 205 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3055/01
di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(5 novembre 2001)

Oggetto: Scontri religiosi in Nigeria

A seguito delle incursioni aeree americane in Afghanistan, almeno 200 persone sono state di recente massacrate nel corso di scontri religiosi scoppiati nella Nigeria settentrionale. Migliaia di persone, di religione cristiana, sono ora costrette ad abbandonare la regione per l'imperversare di bande di combattenti musulmani.

Quali misure intende prendere la Commissione per far cessare questi massacri di gente inerme? Intende inoltre aiutare il governo della Nigeria ad affrontare l'attuale crisi e a concedere un aiuto comunitario alla popolazione inerme costretta con la forza ad abbandonare le case?

Risposta data dal signor Nielson a nome della Commissione

(7 gennaio 2002)

Si ritiene che la principale causa delle ondate di violenza che hanno colpito la Nigeria sia la povertà che si combina con le aspettative insoddisfatte della giovane generazione. È possibile inoltre che leader politici e religiosi privi di scrupoli sfruttino le frustrazioni dei giovani. Questa sembra essere anche l'interpretazione delle autorità nigeriane, i cui rappresentanti hanno indicato questi aspetti tra le questioni fondamentali di cui i donatori dovranno tenere conto in occasione di una riunione dei donatori tenuta a Bruxelles il 19-20 novembre 2001.

La Commissione ha in essere o in preparazione vari programmi a breve e a lungo termine volti ad alleviare la povertà. Nel breve termine è in fase di attuazione un programma che ha destinato circa 65 milioni di € per microprogetti e per la creazione di posti di lavoro nel Niger Delta, uno degli stati più colpiti dalla crisi. È inoltre in corso un piccolo progetto volto a rafforzare la capacità istituzionale e a fornire sostegno alla società civile e corsi di formazione per i mezzi di informazione nella Nigeria settentrionale. Più a lungo termine, la strategia di sostegno nazionale, la cui definizione sarà presto completata, si prefigge l'obiettivo principale di ridurre la povertà in sei stati fondamentali. Il programma particolareggiato punterà ad affrontare le cause basilari della povertà, anche facilitando l'accesso ai servizi e alle risorse, e a creare occupazione, e sarà sostenuto da fondi per 552 milioni di €. Sono inoltre in corso degli studi per individuare misure per la creare un clima di fiducia nel breve termine nelle aree gravemente colpite dall'insicurezza.

In generale la Commissione interviene tramite l'Ufficio per gli aiuti umanitari delle Comunità europee (ECHO) solo nei paesi in cui le autorità nazionali e locali non riescono a far fronte alle calamità naturali e agli altri disastri e quando chiedono aiuto esterno. Questo sinora non è successo in Nigeria, dove le autorità locali hanno saputo più o meno far fronte al numero crescente di sfollati.

Al tempo stesso, molti problemi della Nigeria si possono considerare strutturali, e l'assistenza umanitaria a breve termine non è lo strumento ideale per risolverli. La Commissione considera comunque importante seguire direttamente sul territorio gli ultimi sviluppi e sta dunque pianificando l'invio di una missione di ECHO in Nigeria per svolgere un'operazione di mappatura dei rischi.

(2002/C 205 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3089/01
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione*(13 novembre 2001)*

Oggetto: Equiparazione della lotta contro il virus HIV/Aids e le malattie tropicali alla lotta contro il carbonchio consentendo a tutti l'accesso ai medicinali necessari

1. È la Commissione a conoscenza dell'articolo apparso sul quotidiano olandese «Trouw» del 20 ottobre 2001. Il carbonchio costringe gli USA alla violazione del brevetto — quotidiano Trouw, sabato 20.10.2001 con il titolo «Il carbonchio costringe gli USA a violare il brevetto», in cui si afferma che sia negli Stati Uniti che in Canada si levano sempre più voci a favore di una violazione del brevetto della Bayer sul farmaco contenente «Ciprofloxacina» contro il carbonchio?
2. Può la Commissione confermare che l'oggetto di quanto esposto al punto 1 è l'effettiva autorizzazione alla produzione di un farmaco simile contenente «Ciprofloxacina» da parte, ad esempio, dei laboratori Ranbaxy in India o di un'industria farmaceutica canadese, alla quale il governo canadese avrebbe già ordinato nel frattempo 900 000 pastiglie di una versione meno costosa del medicinale?
3. Non ritiene la Commissione positivo che gli interessi della salute della popolazione americana e canadese prevalgano sugli interessi economici dell'industria farmaceutica e che pertanto si potrebbe prescindere dall'accordo TRIP, che tutela la proprietà intellettuale dell'industria farmaceutica, a motivo di una situazione nazionale di emergenza di cui parlano i governi americano e canadese?
4. Non ritiene la Commissione che questa giusta violazione del brevetto potrebbe avere un sapore cinico se non venisse consentito contemporaneamente anche ai paesi in via di sviluppo di prescindere dalla legislazione in materia di brevetti dell'Accordo TRIP per fornire senza indugi alla propria popolazione medicinali a un costo ragionevole vista la situazione permanente di emergenza in cui versano questi paesi, provocata sia dall'epidemia di HIV/Aids nonché dalla massiccia diffusione in atto da tempo di malattie tropicali mortali?
5. Alla luce della relazione Khanbhai sulla lotta contro la povertà, approvata il 4 ottobre dal Parlamento europeo, è disposta la Commissione a sostenere apertamente il diritto alla salute e alla tutela sanitaria nonché l'accesso ai medicinali per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in occasione della prossima quarta Conferenza ministeriale dell'OMC in Qatar, attraverso una sua delegazione presente a tale conferenza?

Risposta data dal signor Lamy a nome della Commissione*(7 gennaio 2002)*

La Commissione è a conoscenza delle discussioni avvenute tra gli Stati Uniti, il Canada e la Bayer, società che detiene il brevetto, rispetto alle vendite di Ciprofloxacina. A quanto le risulta, in entrambi i casi la questione è stata risolta tra il titolare del brevetto e i rispettivi acquirenti senza violare i diritti brevettuali; la Commissione non è invece a conoscenza di alcun acquisto di medicinali analoghi da produttori di farmaci generici indiani o di altri paesi.

Stando alle notizie in nostro possesso, nel caso dell'antrace non c'è stata alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale e né gli Stati Uniti, né il Canada hanno fatto ricorso a licenze obbligatorie.

La Commissione fa notare che l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo TRIPs») prevede la possibilità di concedere licenze obbligatorie. Come è stato confermato nella Dichiarazione sull'Accordo TRIPs e sulla sanità pubblica, adottata in occasione del quarto incontro ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di Doha, ciascun Membro ha il diritto di concedere licenze obbligatorie ed è libero di stabilire le motivazioni in base alle quali tali licenze sono concesse. Ciascun Membro, inoltre, ha facoltà di stabilire che cosa costituisce un'emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza. Quest'ultimo punto è importante, in quanto i Membri possono concedere licenze obbligatorie tramite una procedura accelerata in caso di emergenza nazionale o di estrema urgenza.

La Dichiarazione sull'Accordo TRIPs e sulla sanità pubblica di cui sopra, che corrisponde alla posizione assunta dalla Comunità prima della Conferenza, costituisce un significativo passo avanti nel dibattito sull'accesso ai medicinali, chiarendo il collegamento tra l'Accordo TRIPs e il diritto dei Membri dell'OMC di adottare misure di sanità pubblica. La Dichiarazione testimonia inoltre l'intesa raggiunta sulla definizione della flessibilità implicita in varie disposizioni dell'Accordo TRIPs pertinenti.

(2002/C 205 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3100/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 novembre 2001)

Oggetto: Imposta statale addizionale sui prodotti forestali in Grecia

In Grecia, ai prodotti forestali locali si applica, nella fase della prima lavorazione (disboscamento), un'imposta che va ad aggiungersi all'IVA normale e che viene calcolata ogni anno dal ministero dell'Agricoltura. Attualmente, sommata all'IVA, essa è equivalente al 17 % del prezzo di mercato.

Considerato che questa imposta addizionale favorisce il legno importato a scapito della produzione forestale nazionale, creando gravi problemi economici e sociali ai lavoratori del settore, alle loro cooperative e all'economia locale delle regioni svantaggiate e di montagna della Grecia, può dire la Commissione quali misure intende prendere in vista della sua abolizione, tanto più che essa falsa la concorrenza ed è in contrasto con la politica dell'UE in materia?

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(21 dicembre 2001)

Alcune questioni fiscali sono state armonizzate a livello comunitario. Tra queste figurano l'imposta sul valore aggiunto e le accise su tabacco, alcol e grassi minerali. I prodotti forestali, invece, non sono stati sottoposti ad alcuna armonizzazione. Gli Stati membri restano pertanto liberi di riscuotere le imposte che ritengono più appropriate per tali prodotti, a condizione di rispettare i principi generali del trattato CE.

L'articolo 90 (ex articolo 95) del trattato CE vieta la tassazione discriminatoria, nel senso che uno Stato membro non può concedere ai prodotti nazionali un vantaggio rispetto a quelli di altri Stati membri. Tuttavia, questo articolo non vieta misure fiscali che pongano i prodotti nazionali in una posizione di svantaggio rispetto ai prodotti di altri Stati membri.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione non intende prendere provvedimenti per quanto riguarda l'imposta sui prodotti forestali in Grecia.

(2002/C 205 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3147/01
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(14 novembre 2001)

Oggetto: Pacchetti d'informazione «L'euro facile»

É previsto l'invio ai cittadini britannici dei pacchetti d'informazione «L'euro facile» elaborati per fornire informazioni sulla moneta unica? In caso negativo perché?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(11 gennaio 2002)

Non vi è alcun motivo per cui i cittadini britannici non possano ricevere il materiale informativo «L'Euro facile», destinato senza distinzione a tutti i cittadini europei che ne facciano richiesta. Se ciò non è avvenuto lo si deve unicamente al fatto che finora nessuna organizzazione della società civile britannica ha contattato la Commissione per richiedere materiale informativo da utilizzare nel quadro di azioni specifiche. Se dovessero pervenire richieste dopo l'introduzione dell'euro la Commissione sarà lieta di prestare il suo aiuto, nella misura in cui lo consentiranno le scorte residue.

(2002/C 205 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3156/01

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(14 novembre 2001)

Oggetto: Sequestro di merci ritenute di contrabbando da parte dei servizi doganali ai punti di ingresso nel territorio del Regno Unito

Si dichiara la Commissione contraria al sequestro, operato dai servizi doganali ai punti di ingresso nel territorio del Regno Unito, di grandi quantità di alcool e sigarette in possesso di individui sospettati di importare tali articoli non per consumo personale ma per rivenderli, considerando che tale modo di procedere viola il principio di presunzione di innocenza? In caso affermativo, sarebbe contraria all'apposizione, da parte dei servizi doganali britannici, su bottiglie, pacchetti o casse che sospettano essere destinati alla vendita, di contrassegni visibili o invisibili che potrebbero costituire la base di successivi procedimenti?

Non ritiene inoltre utile che il Ministro delle finanze britannico riduca i livelli attuali delle accise su tali prodotti per avvicinarli a quelli praticati sul continente, in modo da dissuadere individui o bande dall'introdurre nel Regno Unito grandi quantità di merce a fini di vendita illegale?

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(21 dicembre 2001)

Ai sensi della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾, quando dei prodotti soggetti ad accisa (come i prodotti di tabacco) già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti da privati cittadini in un altro Stato membro gli Stati membri devono fare una distinzione. Se quei prodotti sono detenuti per uso privato degli interessati, le accise vanno pagate nello Stato membro in cui sono stati acquistati; se invece sono detenuti a scopo commerciale, le accise vanno pagate nel secondo Stato membro. Per operare questa distinzione tra prodotti detenuti a scopo privato e a scopo commerciale, gli Stati membri devono seguire le indicazioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE. In caso di violazione delle norme sulle accise, gli Stati membri possono applicare le sanzioni che ritengono adeguate, a condizione che tali sanzioni rimangano necessarie e proporzionate.

Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, la Commissione ha recentemente deciso di avviare dei procedimenti nei confronti del Regno Unito ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora relativa all'applicazione dei suddetti aspetti delle norme sulle accise e sulla proporzionalità di talune sanzioni applicate dal Regno Unito, ed è ora in attesa di una risposta del Regno Unito a tale lettera.

Per quanto riguarda i metodi per la marcatura dei prodotti soggetti ad accise suggeriti dall'onorevole parlamentare, la Commissione rileva che tali misure non sono esplicitamente contemplate dalle norme armonizzate della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di stabilire i metodi più adatti per mettere in pratica le direttive. È bene comunque sottolineare che essi non possono applicare misure che diano luogo a formalità connesse al passaggio delle frontiere tra Stati membri.

Quanto alle aliquote delle accise, la Commissione è sempre del parere che, più a lungo termine, la convergenza delle aliquote favorirebbe il regolare funzionamento del mercato interno. L'attuale legislazione comunitaria, tuttavia, fissa solo le aliquote minime e la determinazione delle aliquote nazionali di accisa per i prodotti di alcool e di tabacco, al di sopra delle aliquote minime comunitarie, rimane di competenza degli Stati membri.

(¹) GU L 76 del 23.3.1992.

(2002/C 205 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3160/01

di Jannis Sakellariou (PSE) al Consiglio

(23 novembre 2001)

Oggetto: Tasse automobilistiche

Un cittadino tedesco con sede di lavoro a Monaco di Baviera e residente in Ungheria si sposta regolarmente in automobile tra i due paesi.

In entrambi i paesi, come pure in Austria che è paese di transito, vengono applicate disposizioni diverse, talvolta contraddittorie, in materia di immatricolazione dei veicoli per quanto riguarda le norme amministrative, i regimi fiscali e le condizioni doganali, che non comportano solamente notevoli difficoltà organizzative ma anche oneri supplementari per la persona interessata.

Può il Consiglio far sapere se intende concludere, in un prossimo futuro, accordi all'interno dell'Unione europea e nei confronti dei paesi candidati, che prevedano il riconoscimento delle rispettive regolamentazioni nazionali?

Risposta

(13 maggio 2002)

Il Consiglio rammenta all'Onorevole parlamentare che le direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE risolvono, nello stato attuale della regolamentazione comunitaria, il problema del trattamento fiscale dei veicoli da turismo in occasione di un trasferimento definitivo o temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato di immatricolazione.

I negoziati in corso con i paesi candidati prevedono che detti paesi applichino l'acquis comunitario, di cui le due suddette direttive fanno parte, appena tali paesi avranno aderito alla Comunità.

(2002/C 205 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3278/01

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(26 novembre 2001)

Oggetto: Problemi di contabilità nei finanziamenti relativi alla costruzione di un centro di cure termali a Kyllini in Grecia

In un documento datato 10 giugno 1998 che la Direzione Generale XVI ha inviato al Segretariato generale dell'Ente greco per il turismo, la Commissione accenna a problemi di contabilità relativi ai finanziamenti necessari per al costruzione del Centro di cure termali di Kyllini. Inizialmente, per l'esattezza dal 1988, il progetto è stato finanziato dal programma integrato Mediterraneo «Peloponneso»; i successivi finanziamenti sono stati invece effettuati dal programma operativo «Turismo» per il periodo 1989-1993 e dal programma operativo «Turismo-Cultura» per il periodo 1994-1999. Malgrado sia stato già completato, il Centro non è ancora entrato in funzione.

Come sottolinea la Commissione nella sopraccitata missiva, l'opera in questione presenta una complessa contabilità difficile da dipanare. Per tale motivo la Commissione ha manifestato l'intenzione di procedere a un esame delle spese affrontate fin da quando hanno avuto inizio i primi finanziamenti. Sembra tuttavia che la Commissione non abbia finora effettuato tale verifica.

1. Che tipo di complessità presenta la contabilità relativa alla realizzazione della suddetta opera?
2. Per quale motivo la Commissione non ha tuttora effettuato la verifica che inizialmente intendeva fare?
3. Per quale motivo il Centro non è tuttora entrato in funzione?

Risposta data dal Signor Barnier in nome della Commissione

(11 gennaio 2002)

La costruzione del centro termale di Kyllini è stata avviata negli anni '70 tramite finanziamenti nazionali dell'EOT, l'ente pubblico del turismo in Grecia, che ha costruito la struttura dell'edificio e la rete fognaria.

La complessità delle spese legate al cofinanziamento comunitario di tale progetto scaturisce dalle diverse fonti d'aiuto utilizzate in più periodi di programmazione.

Durante il periodo 1986-1992, la Commissione ha approvato un cofinanziamento comunitario di 1 028 071 979 GDR a titolo dei programmi integrati mediterranei per completare i lavori di tale centro. In seguito ad un terremoto verificatosi nella regione, è stato approvato un aiuto complementare di 733 337 205 GDR per rinforzare la struttura dell'edificio.

Durante il periodo di programmazione 1989-1993, è stato accordato un cofinanziamento comunitario di 1 040 000 000 GDR a titolo dell'asse prioritario 4 (progetti ponte) del quadro comunitario d'appoggio (QCS), per realizzare la fase funzionale del centro.

In seguito, il progetto ha ricevuto un cofinanziamento comunitario di 2 368 833 076 GDR a titolo del programma operativo Turismo e Cultura del QCS del periodo di programmazione 1994-1999 per completare i lavori del centro. L'edificio possiede una superficie totale di 12 748 m² e può accogliere fino a 6 500 persone al giorno.

La Commissione ha deciso di aspettare la chiusura del programma operativo a titolo del quale è stato approvato l'ultimo finanziamento per avere una visione complessiva dell'insieme degli aiuti concessi. In fase d'esame della relazione finale del suddetto programma operativo, che dovrà essere inviata dalle autorità greche entro e non oltre il 31 giugno 2002, la Commissione verificherà sia i dati finanziari sia quelli economici del progetto e deciderà le eventuali misure da prendere nel caso il centro non fosse ancora operativo.

(2002/C 205 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3335/01

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(30 novembre 2001)

Oggetto: Arresto del deputato Mohamed Nasheed alle Maldive l'8 ottobre 2001

Consta alla Commissione che Mohamed Nasheed, deputato al Parlamento di Malé, Repubblica delle Maldive e attivista per i diritti dell'uomo, è stato arrestato l'8 ottobre 2001 senza che venisse fornita una ragione plausibile?

Potrebbe la Commissione considerare l'opportunità di chiedere al governo delle Maldive di indicare la ragione esatta dell'arresto di Mohamed Nasheed e le eventuali imputazioni a suo carico?

**Risposta complementare
data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(1° marzo 2002)

Nell'ambito della risposta del 21 dicembre 2001 all'onorevole parlamentare, la Commissione si è informata presso la delegazione di Colombo, ha precisato che il sig. Nasheed, oltre ad essere deputato, è anche un giornalista. Sembra che il suo arresto sia riconducibile all'attività giornalistica, in quanto le accuse a suo carico si riferiscono alla scomparsa di documenti dall'ufficio dell'ex presidente delle Maldive.

Il sig. Nasheed è stato processato per queste accuse, riconosciuto colpevole e confinato su una lontana isola per due anni.

(2002/C 205 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3338/01

di Olivier Dupuis (NI) al Consiglio

(3 dicembre 2001)

Oggetto: Nigeria

Il 9 ottobre 2001 una corte islamica dello Stato di Sokoto, nel nord della Nigeria, ha condannato a morte per lapidazione una donna incinta per aver avuto una relazione prematrimoniale. Safiya Hussaini Tungar Dudu, 30 anni, è la prima persona condannata a morte dopo l'introduzione, nel 2000, di un codice rigorosamente islamico. Il giudice Mohammed Bello Sanyinnawal dell'Alta Corte islamica di Gwadadawa ha condannato a morte la donna dopo che aveva ammesso di aver avuto una relazione prima del matrimonio. La Corte, che ha rilasciato l'uomo che Safiya Hussaini Tungar Dudu aveva indicato come il suo amante, affermando che non vi erano prove sufficienti per processarlo, ha dato alla donna 30 giorni di tempo per presentare appello. Il 25 ottobre scorso, l'avvocato difensore di Safiya Hussaini Tungar Dudu si è appellato contro la sentenza chiedendo una sospensione dell'esecuzione in attesa del pronunciamento della Corte d'Appello della Sharia. Il 1° novembre scorso il Presidente del Senato nigeriano Anyim Pius Anyim ha condannato la sentenza della corte islamica limitatamente però al fatto discriminatorio della condanna della donna e del rilascio dell'uomo, mentre il governo federale si è unito all'appello contro la sentenza.

In Nigeria si sono verificati molti altri casi di applicazione della sharia alle relazioni prematrimoniali, a seguito della decisione di una dozzina di Stati della federazione di introdurre, due anni fa, un codice rigorosamente islamico. Nel gennaio scorso, nello Stato di Zamfara, una ragazza di 17 anni, Bariya Mugazu, aveva subito 100 frustate per aver avuto una relazione prematrimoniale, dopo che la corte aveva rigettato la drammatica testimonianza della ragazza di essere stata violentata da 3 sospetti da lei chiamati in giudizio e rilasciati per mancanza di prove.

Quali iniziative urgenti ha preso o intende prendere e promuovere il Consiglio, in sede bilaterale e multilaterale, per evitare che Safiya Hussaini Tungar Dudu sia giustiziata e per incoraggiare le autorità nigeriane ad abolire la sharia e a rafforzare lo Stato di diritto del paese? In quale modo il Consiglio intende affrontare in sede internazionale il problema del ricorso, da parte di molti paesi islamici, alla pratica in luogo pubblico delle esecuzioni capitali e di altre pene come la flagellazione, inflitte, soprattutto alle donne, spesso per reati che non implicano violenza, al di fuori degli standard stabiliti dai patti internazionali in materia di diritti umani?

Risposta

(13 maggio 2002)

Il Consiglio ricorda che l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici stabiliscono che nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Su tale base, l'Unione europea si adopera sia nelle sedi internazionali sia nelle relazioni bilaterali per una cessazione di siffatte pratiche e affinché non sia più applicata la pena di morte.

Per quanto riguarda la Nigeria, si rammenta che l'Unione europea prosegue, in base alla posizione comune sulla Nigeria ⁽¹⁾, il dialogo con le autorità nigeriane per rafforzare i processi di consolidamento della democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo in corso nel paese. In questo contesto il Consiglio si compiace degli sforzi del Governo federale intesi ad accertare che la legislazione della Nigeria sia conforme agli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo. Ritiene incoraggiante l'azione pacifica promossa al riguardo da gruppi mussulmani e cristiani di difesa dei diritti dell'uomo in Nigeria. L'Unione ha seguito attentamente il caso di Safiya Hussaini e prende atto che esso è attualmente oggetto di ricorso in appello dinanzi alla Corte d'appello della Sharia di Sokoto.

Pertanto, gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea hanno appoggiato con fermezza e in modo coordinato gli sforzi internazionali a sostegno della sig.ra Safiya Hussaini. È all'esame un'iniziativa formale dell'Unione europea nel caso in cui la Corte d'appello islamica di Sokoto dovesse confermare la condanna.

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/373/PESC, GU L 132 del 15.5.2001.

(2002/C 205 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3366/01
di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(6 dicembre 2001)

Oggetto: Appalti pubblici in Italia e mafia

Nella sua risposta all'interrogazione E-2663/01 ⁽¹⁾ sulla grave dichiarazione del ministro italiano per le opere pubbliche Lunardi, secondo il quale in materia di appalti «si deve convivere con la mafia», la Commissione non affronta la questione recentemente emersa.

1. Come può affermare la Commissione «che il governo italiano ha sempre dato prova di un completo impegno a favore degli obiettivi» di lotta alla frode se quella della Commissione è ancora solo una proposta (articolo 43, paragrafo 1) ed il governo italiano, per voce del ministro responsabile, ha espressamente affermato che «si deve convivere con la mafia»? Ovvero reputa inattendibile l'affermazione in questione del ministro italiano e, se del caso, in base a quali informazioni?
2. In tale quadro, come può la Commissione dare garanzia di un efficace controllo nell'aggiudicazione degli appalti?
3. Come può, e con quali strumenti, la Commissione garantire alle imprese europee che in Italia vi siano pari opportunità per accedere agli appalti se per l'attuale governo «si deve convivere con la mafia»?

⁽¹⁾ GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 142.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(21 gennaio 2002)

1. La Commissione, nella sua risposta all'interrogazione scritta E-2663/01 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, ha ricordato d'aver introdotto, all'articolo 46, paragrafo 1 della sua proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori, un obbligo volto ad escludere dalla partecipazione ad un bando di gara qualsiasi offerente che abbia fatto oggetto di una sentenza definitiva per aver fatto parte di un'organizzazione criminale, per corruzione o per frode agli interessi finanziari delle Comunità europee.

La Commissione ha inoltre rilevato che, in tale contesto, il governo italiano ha sempre dato prova di un totale impegno a favore degli obiettivi cui mira detta proposta. Al riguardo, la Commissione ribadisce che il governo italiano ha finora condiviso e sostenuto le proposte che la Commissione ha formulato per quanto attiene all'aspetto sopra indicato, nel quadro della discussione in merito alla suddetta proposta di direttiva.

2. La Commissione ricorda inoltre che le procedure contemplate dalle direttive comunitarie attualmente in vigore come pure la trasparenza da queste instaurate tendono anche a lottare contro le pratiche di corruzione e di frode negli appalti pubblici. Il controllo del rispetto di tali procedure, segnatamente da parte della Commissione ma anche delle giurisdizioni nazionali, contribuisce alla lotta contro simili fenomeni.

La Commissione è convinta che la sua nuova disposizione, una volta approvata e in vigore, contribuirà a rafforzare il controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici trasformando in obbligo la facoltà oggi data alle autorità aggiudicatrici di escludere gli offerenti colpevoli dei reati summenzionati.

3. Qualora l'onorevole parlamentare sia a conoscenza di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in occasione dei quali le autorità italiane avessero favorito imprenditori legati ad un'organizzazione criminale, e cio' nonostante una sana concorrenza a livello comunitario, ha la facoltà di informarne la Commissione. In tal caso, quest'ultima non mancherebbe di esaminare le informazioni ricevute e di chiedere, se del caso, delucidazioni pertinenti alle autorità italiane per verificare se sussistano gli estremi per avviare la procedura di infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(¹) GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 142.

(2002/C 205 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3372/01

di Inger Schörling (Verts/ALE) al Consiglio

(7 dicembre 2001)

Oggetto: Sovvenzioni all'allevamento di bestiame

In Svezia, come probabilmente in altri paesi, si sono verificati casi in cui allevatori, dopo aver richiesto e ottenuto sovvenzioni comunitarie per l'allevamento del bestiame, non hanno ottemperato alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia. I sussidi sono stati concessi anche ad allevatori ai quali in precedenza era stata vietata la prosecuzione dell'attività per incuria del bestiame.

I sussidi comunitari all'allevamento vengono erogati a prescindere dal trattamento che il proprietario riserva agli animali e dal suo possesso o meno di autorizzazione a svolgere l'attività; fintanto che possiede capi di bestiame, i sussidi continuano ad essergli versati.

È il Consiglio al corrente di detto problema? In caso affermativo, come intende agire per risolverlo?

Ha il Consiglio valutato quale percentuale dell'importo totale versato annualmente nell'UE a titolo di sovvenzioni all'allevamento va a proprietari i cui animali vengono tenuti in stato di incuria?

Risposta

(13 maggio 2002)

1. I vari regimi di aiuti comunitari di cui possono beneficiare gli allevatori di bestiame sono disciplinati da tre regolamenti del Consiglio, vale a dire:

- il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹);
- il regolamento (CE) n. 2467/1998 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (²). Tale regolamento è tuttavia sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del 19 dicembre 2001 (³);
- il regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (⁴).

Questi tre atti legislativi del Consiglio fissano, da un lato, le condizioni per la concessione dei vari premi ai bovini, agli ovini e ai caprini nonché gli eventuali aiuti complementari di cui possono beneficiare gli allevatori di bestiame e determinano, dall'altro, i criteri di ammissibilità dei produttori. Le modalità di applicazione necessarie all'attuazione di tali disposizioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura del «Comitato di gestione».

2. L'Onorevole Parlamentare non ignora d'altronde che il Consiglio ha adottato una vasta legislazione in materia di benessere negli allevamenti (cfr. segnatamente la direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti⁽¹⁾). Per quanto riguarda poi il settore specifico delle restituzioni all'esportazione, il suddetto regolamento di base «carni bovine» instaura un nesso diretto tra il beneficio di tali restituzioni e la conformità con le disposizioni relative al benessere degli animali.

In effetti l'articolo 33 paragrafo 9 ultimo comma di tale regolamento prevede che «il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è soggetto alla conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.».

3. Non spetta al Consiglio controllare l'applicazione dei suoi atti da parte degli Stati membri, essendo tale competenza conferita dal trattato alla Commissione, che è inoltre abilitata a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo le proposte che ritenesse opportune per rimediare alle pretese violazioni cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare.

4. Inoltre il diritto di accesso alla professione rientra nella competenza degli Stati membri, ai quali spetta quindi controllare la corretta applicazione delle disposizioni pertinenti da essi previste al riguardo e sanzionare, se necessario, gli eventuali inadempimenti constatati.

Inoltre non esistono per il momento statistiche relative agli aiuti all'allevamento versati nell'Unione europea di cui beneficiano gli allevatori che avessero eventualmente maltrattato i loro animali.

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(5) GU L 221 dell'8.8.1998.

(2002/C 205 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3382/01

di Cristiana Muscardini (UEN) al Consiglio

(7 dicembre 2001)

Oggetto: Assassinio di quattro giornalisti in Afghanistan

Il 19 novembre scorso sono stati assassinati in Afghanistan, sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul, quattro giornalisti, fra i quali l'inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli. Essi facevano parte di una carovana di automezzi ed occupavano la prima automobile, la sola ad aver subito il tragico agguato omicida e ad essere distanziata dal resto del convoglio. L'ultimo articolo della giornalista italiana è stato il frutto di un'indagine condotta insieme al reporter spagnolo di El Mundo sul ritrovamento di fiale di gas nervino di cui erano in possesso i miliziani di Al Qaeda. L'autista ed un interprete che viaggiavano con i quattro giornalisti sono stati lasciati fuggire, ed hanno potuto informare dell'accaduto e far retrocedere il resto della colonna. Quest'ultima circostanza, come il fatto che nessun oggetto sia stato rubato, lascia presumere che non si sia trattato di una rapina o di un atto dimostrativo contro giornalisti stranieri (uno di essi infatti era afgano) ma di un'esecuzione vera e propria.

Il Consiglio è a conoscenza di ulteriori elementi, oltre a quelli pubblicati dalla stampa?

Intende effettuare un'indagine, attraverso gli strumenti di cui dispongono i governi, per verificare se l'agguato omicida è stato premeditato e ordinato da chi avrebbe potuto avere interesse a far tacere voci circa l'esistenza di armi chimiche da parte di Al Qaeda?

Non ritiene opportuno approfondire l'indagine su eventuali connessioni con altri gruppi terroristici o con governi di altri paesi per la produzione ed il commercio di queste armi chimiche, onde evitare – per tempo – che possano venire usate?

Non crede che sia necessario predisporre scorte armate per i giornalisti che in zone di guerra assolvono l'importante ed indispensabile funzione di informazione?

Risposta

(13 maggio 2002)

1. Il Consiglio esprime profondo rammarico per l'assassinio di quattro giornalisti avvenuto il 19 novembre in Afghanistan e fa presente di aver rilevato, nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2001, l'urgenza di migliorare la sicurezza dei mezzi di comunicazione. Il Consiglio non è tuttavia a conoscenza di altri fatti all'infuori di quanto pubblicato nei media riguardo all'incidente in questione.

2. Viste la prevalente insicurezza e la particolare situazione politica e militare in Afghanistan nella fase attuale, il Consiglio non ravvisa la possibilità che l'Unione europea svolga un'approfondita indagine sul terreno per stabilire se l'agguato omicida sia stato o no premeditato e commissionato. L'Unione europea cercherà comunque di ottenere informazioni più precise su tale assassinio, in cooperazione con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri a Kabul.

3. Se il nuovo governo provvisorio di Kabul sia o no in grado di garantire la sicurezza dei giornalisti nell'intero territorio afgano, anche con scorte militari, dovrà risultare dall'evoluzione della situazione nelle prossime settimane. Non è certo che una protezione militare permanente giovi alla libertà della stampa.

(2002/C 205 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3397/01 di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) al Consiglio

(13 dicembre 2001)

Oggetto: Gibilterra

A seguito di un processo detto di Bruxelles, i ministri degli affari esteri della Gran Bretagna e della Spagna hanno convenuto di raggiungere entro l'estate 2002 un accordo globale su Gibilterra. Tuttavia, i rappresentanti eletti dalla popolazione di questo territorio hanno rifiutato di partecipare a tali discussioni in quanto esigono preliminarmente il riconoscimento del loro diritto all'autodeterminazione. Ora, se nel comunicato congiunto pubblicato al termine della riunione ministeriale si auspica che la voce di Gibilterra possa essere ascoltata, nulla si dice sull'esercizio di tale diritto.

Gibilterra è oggi riconosciuta come territorio coloniale dalle Nazioni Unite. La questione è stata nuovamente sollevata il 10 ottobre scorso dinanzi al quarto comitato di decolonizzazione.

Può l'Unione europea accettare di accogliere nel suo ambito un territorio coloniale senza tener conto della volontà delle popolazioni, uniche detentrici legittime della sovranità?

Risposta

(13 maggio 2002)

Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a riferirsi alla risposta fornita all'interrogazione E-3257/01 dell'on. Nirj Deva.

(2002/C 205 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3408/01**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(5 dicembre 2001)*

Oggetto: Distintivi antisemiti

Durante una vacanza a Creta un elettore del mio collegio elettorale del Sud-Ovest è entrato in un negozio in cui era in vendita una serie di distintivi antisemiti. Ne ha acquistato uno, che ha trasmesso al mio ufficio, in cui è riportata la scritta «Chelsea Football Club: Viva il Chelsea, a morte gli ebrei».

La Commissione è a conoscenza della vendita a Creta di questi distintivi ingiuriosi?

In caso affermativo, prevede di sollevare la questione presso il governo greco?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(8 gennaio 2002)*

Il razzismo e la xenofobia costituiscono una diretta violazione dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi sui quali si fonda l'Unione e che sono comuni agli Stati membri, come sancito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

La Commissione ha recentemente presentato una proposta di decisione quadro⁽¹⁾, strumento legislativo nel campo del diritto penale. Tale decisione si propone una doppia finalità: in primo luogo, assicurare che gli stessi comportamenti razzisti e xenofobici siano puniti dalle stesse sanzioni in tutti gli Stati membri e, in secondo luogo, migliorare e incoraggiare la cooperazione giudiziaria rimuovendo i potenziali ostacoli.

Insulti pubblici rivolti ad individui o gruppi a scopo razzista o xenofobico, e la diffusione, tramite qualsiasi mezzo, di materiale razzista fra il pubblico, rientrano fra i comportamenti punibili in quanto reati, in tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ COM(2001) 664 def.

(2002/C 205 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3412/01**di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio***(13 dicembre 2001)*

Oggetto: Crisi umanitaria in Afghanistan — Profughi

I rapporti di Amnesty International e di altre organizzazioni non governative sulla situazione dei profughi afgani all'estero e di quanti sono rimasti intrappolati nel paese e costretti alla fuga soprattutto a causa dei bombardamenti, mettono in evidenza una situazione che è ai limiti della tragedia umana.

Quali misure intende prendere il Consiglio per fare in modo che i paesi che appoggiano l'intervento militare si assumano una maggiore responsabilità nell'assistenza ai profughi che a ondate abbandonano l'Afghanistan? Inoltre, verranno aperti dei corridoi per l'invio di aiuti umanitari attraverso l'Afghanistan? Verrà riconosciuto lo status di profugo a quanti giungono in altri paesi? Verranno allestiti adeguati campi profughi, ad una distanza di sicurezza dal teatro degli scontri? D'altro canto, può dire il Consiglio in che modo intende ripartire fra i paesi l'onere legato ai profughi e se esiste un programma integrato — da porre in atto in collaborazione con le organizzazioni umanitarie — per il rimpatrio di tutti i profughi che vorranno ritornare nel loro paese una volta concluse le ostilità?

Risposta

(13 maggio 2002)

1. Il Consiglio condivide la preoccupazione dell'onorevole Parlamentare per la situazione dei rifugiati afgani e degli sfollati all'interno del paese. Ritiene tuttavia che, data la rapida evoluzione della situazione sul terreno, vari aspetti della questione siano stati superati dagli avvenimenti. Ai primi di dicembre le fazioni afgane hanno concluso sotto l'egida delle Nazioni Unite l'accordo di Petersberg, che ha messo fine ad anni di guerra civile e ha spianato la via a una soluzione politica duratura. L'azione militare condotta dagli Stati Uniti contro le reti terroristiche in Afghanistan ha stanato i Talibani dalle loro ultime roccaforti intorno a Kandahar. Il nuovo Governo provvisorio afgano ha assunto le sue funzioni il 22 dicembre, e una Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) è stata istituita sulla base della risoluzione n. 1386 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 20.12.2001. Sono stati aperti corridoi umanitari e il personale delle agenzie dell'ONU e delle ONG che aveva lasciato l'Afghanistan ha cominciato a tornarvi.

2. Successivamente, il flusso di persone in fuga dall'Afghanistan è notevolmente diminuito e molti rifugiati e sfollati interni hanno cominciato a tornare alle loro regioni d'origine nel paese. Probabilmente questo movimento si accelererà una volta passato l'inverno, ponendo nuove sfide al Governo provvisorio afgano alla comunità internazionale che fornisce gli aiuti.

3. La Comunità europea e gli Stati membri continueranno pertanto a fornire assistenza umanitaria (più di 350 milioni di euro impegnati dopo l'11 settembre 2001). Allo stesso tempo essi mantengono uno stretto collegamento con le pertinenti agenzie dell'ONU, le ONG e i donatori internazionali per concertarsi sul modo migliore per aiutare l'Afghanistan nei settori cruciali del ripristino e della ricostruzione, comprese le misure atte a facilitare il ritorno dei rifugiati sotto i regimi precedenti. Il Gruppo di orientamento per la ricostruzione dell'Afghanistan, copresieduto dall'UE, ha fatto notevoli progressi nella riunione del 20/21 dicembre a Bruxelles. La missione integrata della Banca mondiale e del PSNU per la valutazione del fabbisogno di aiuti sta attualmente esaminando la situazione sul terreno e fornirà raccomandazioni dettagliate per i vari settori. Sulla base di questa valutazione l'UE, insieme agli Stati Uniti, al Giappone, ai paesi arabi e alle IFI, ha elaborato, in sede di conferenza dei donatori riunita a Tokyo il 21/22 gennaio 2002 un approccio strategico per la ricostruzione. A Tokyo la Comunità europea e gli Stati membri si sono impegnati a mettere a disposizione per la ricostruzione dell'Afghanistan 550 milioni di euro per il 2002 e a mantenere un livello elevato di assistenza per gli anni successivi.

4. Nel contempo l'UE si rende conto che vari paesi in prossimità dell'Afghanistan — in particolare il Pakistan e l'Iran — continueranno a dover affrontare, negli anni futuri, il problema di questi rifugiati afgani. L'UE seguirà perciò ad assistere tali paesi.

(2002/C 205 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3413/01

di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(21 dicembre 2001)

Oggetto: Crisi umanitaria in Afghanistan — Profughi

I rapporti di Amnesty International e di altre organizzazioni non governative sulla situazione dei profughi afgani all'estero e di quanti sono rimasti intrappolati nel paese e costretti alla fuga soprattutto a causa dei bombardamenti, mettono in evidenza una situazione che è ai limiti della tragedia umana.

Quali misure intende prendere la Commissione per fare in modo che i paesi che appoggiano l'intervento militare si assumano una maggiore responsabilità nell'assistenza ai profughi che a ondate abbandonano l'Afghanistan? Inoltre, verranno aperti dei corridoi per l'invio di aiuti umanitari attraverso l'Afghanistan? Verrà riconosciuto lo status di profugo a quanti giungono in altri paesi? Verranno allestite opportune tende per i profughi, a una distanza di sicurezza dal teatro degli scontri?

Risposta data dal signor Nielson a nome della Commissione

(20 febbraio 2002)

Fortunatamente la tragedia umanitaria che molti osservatori paventavano per l'Afghanistan l'autunno scorso non si è verificata. La caduta del regime dei Talibani e la progressiva sospensione dei bombardamenti hanno infatti permesso di riprendere su grande scala gli aiuti umanitari di tutti i tipi e hanno consentito l'accesso alle popolazioni più bisognose. Tutto sommato, il numero degli ulteriori profughi che hanno abbandonato l'Afghanistan dopo l'11 settembre 2001 è rimasto limitato rispetto a quello dei profughi afgani che già si trovavano all'estero.

La Commissione continua a sostenere finanziariamente — tramite gli aiuti umanitari d'urgenza forniti dall'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO) e lo strumento «Aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi dell'Asia» — l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e varie organizzazioni non governative (ONG) che operano a favore dei rifugiati afgani in Pakistan e in Iran. Inoltre, come ha recentemente dichiarato il Commissario responsabile delle relazioni esterne alla Conferenza di Tokyo per l'assistenza alla ricostruzione dell'Afghanistan, la Commissione è già impegnata nel processo a lungo termine di ricostruzione di questo paese. Ciò contribuirà a permettere alle popolazioni afgane rifugiate o sfollate di tornare il più rapidamente possibile nelle loro regioni di origine.

(2002/C 205 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3425/01

di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(21 dicembre 2001)

Oggetto: Impianto di rigassificazione a Sagunto (Valencia)

Nella Comunità valenciana coesistevano due progetti per l'installazione di impianti di rigassificazione volti a soddisfare le esigenze dell'industria delle mattonelle, ubicata quasi esclusivamente nella provincia di Castellón. Il primo si trovava a Sagunto (Valencia) ed era gestito dall'Unión Fenosa; il secondo avrebbe dovuto essere realizzato nel porto di Castellón sotto la guida di Iberdrola e con la partecipazione dell'Associazione spagnola dei fabbricanti di mattonelle (ASCER) e dello stesso governo autonomo, mentre Endesa stava negoziando il suo inserimento.

Di fronte alla dualità del progetto, il Segretario di Stato per l'economia Folgado ha rilevato la necessità che nella Comunità valenciana vi sia soltanto un impianto di rigassificazione, posizione che è stata ciecamente seguita dal governo autonomo valenciano.

Dato che le amministrazioni competenti hanno optato per il monopolio territoriale piuttosto che per la libera concorrenza e in considerazione del fatto che il progetto di Unión Fenosa era più avanzato, Iberdrola ha deciso di abbandonare il suo progetto e di optare per quello di Sagunto. Probabilmente vi aderirà anche Endesa, dopo di che le tre società elettriche più importanti che operano sul mercato spagnolo, e che insieme coprono la quasi totalità del mercato spagnolo, farebbero parte del monopolio.

Gli impianti di rigassificazione non hanno particolari ripercussioni sull'ambiente, per cui non sembra giustificato l'interventismo dimostrato dalle amministrazioni spagnola e valenciana nell'optare per un unico impianto anziché consentire a vari progetti di entrare in concorrenza tra loro.

Data la situazione:

- ritiene la Commissione che la decisione di autorizzare un unico impianto di rigassificazione nella Comunità valenciana favorisca la concorrenza o crei piuttosto un monopolio ingiustificato?
- ritiene la Commissione che la creazione di una filiale comune delle tre principali società elettriche (la quasi totalità) costituisca un'iniziativa contraria alla concorrenza?
- ritiene opportuno la Commissione avviare un'azione in merito?
- mantiene la Commissione in questo caso il suo criterio tradizionale secondo cui le società che hanno collettivamente una posizione dominante non debbono costituire filiali comuni?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(19 febbraio 2002)

La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale⁽¹⁾ ha aperto il mercato del gas naturale in Europa. Conformemente a tale direttiva i clienti di imprese di gas naturale i cui consumi superano una certa soglia sono liberi di scegliere il loro fornitore di gas naturale.

In tali circostanze, la Commissione non comprende perché la realizzazione di un nuovo impianto di rigassificazione a Sagunto impedirebbe ai clienti idonei (tra cui presumibilmente sarebbero compresi i clienti dell'industria delle mattonelle) di rifornirsi del gas di cui hanno necessità dal fornitore di loro scelta. Attualmente ci sono più di 20 fornitori autorizzati di gas naturale in Spagna. Inoltre, l'impianto di rigassificazione di Sagunto non è e non sarà l'unico impianto di questo tipo in Spagna. Effettivamente la Spagna è lo Stato membro con il maggior numero di impianti di rigassificazione in Europa: tre già sono in funzione e almeno altri tre sono in corso di progettazione.

L'onorevole parlamentare chiede inoltre se la costituzione di una controllata da parte delle tre maggiori imprese di elettricità spagnole per costruire e far funzionare l'impianto di rigassificazione costituisca una limitazione della concorrenza e se la Commissione intenda adottare provvedimenti per questo caso.

Data l'assenza d'informazioni precise sul progetto in questa fase iniziale, la Commissione non è in grado di valutare per il momento se sia opportuno adottare iniziative in relazione a questo caso conformemente alla normativa comunitaria in materia di concorrenza.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21 luglio 1998.

(2002/C 205 E/038)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3468/01
di Marialiese Flemming (PPE-DE) al Consiglio**

(18 dicembre 2001)

Oggetto: Standard di sicurezza delle centrali nucleari

È disposto il Consiglio:

1. ad impegnarsi al fine di verificare gli standard di sicurezza di tutte le centrali nucleari presenti in Europa?
2. a conferire all'Agenzia internazionale per l'energia atomica maggiori competenze in fatto di controlli di sicurezza?
3. a rendere completamente pubblici gli esiti dei controlli effettuati?
4. ad approvare una modifica del trattato Euratom, che determini un ulteriore rafforzamento della democratizzazione e dell'allineamento del Parlamento europeo?

Risposta

(13 maggio 2002)

A titolo preliminare, il Consiglio desidera sottolineare che occorre fare una chiara distinzione fra le norme che disciplinano la sicurezza e quelle relative alla protezione delle centrali nucleari.

In generale, il Consiglio europeo di Laeken si è impegnato a mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nell'Unione. Ha insistito sulla necessità di una sorveglianza della sicurezza e della protezione delle centrali nucleari. Ha chiesto relazioni periodiche degli esperti in materia di energia atomica degli Stati membri che manterranno stretti contatti con la Commissione.

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevede al capo 7 le disposizioni relative al controllo di sicurezza

Il Consiglio desidera far presente che d'altra parte la sicurezza delle centrali nucleari non è di competenza della Comunità, bensì di competenza nazionale, in quanto il trattato CEEA non contiene disposizioni specifiche di attribuzione di poteri alla Comunità a questo riguardo.

Di conseguenza, a livello di UE non è stata elaborata alcuna normativa specifica per stabilire regole di sicurezza comuni per gli impianti nucleari. La sicurezza di un impianto nucleare rientra nella responsabilità dell'operatore sotto il controllo delle sue autorità nell'ambito della legislazione nazionale.

Tuttavia, nel contesto dell'AIEA che fornisce raccomandazioni in materia di sicurezza e della convenzione sulla sicurezza nucleare di cui tutti gli Stati membri e l'Euratom sono parti, le disposizioni in materia di sicurezza degli Stati membri sono già soggette ad una valutazione reciproca approfondita.

Un'eventuale modifica del trattato CEEA non spetta al Consiglio bensì alla conferenza intergovernativa; il trattato UE stabilisce all'articolo 48 che il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Sino ad oggi il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta al riguardo.

(2002/C 205 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3482/01
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Consiglieri speciali dei Commissari

In conformità del loro codice di condotta, i Commissari possono ricorrere ai servizi di consiglieri speciali, retribuiti o meno. L'elenco dei consiglieri è approvato dalla Commissione nell'ambito di una rigorosa previsione di bilancio e sulla base di una procedura trasparente. Devono essere esperti riconosciuti nel loro campo e non appartenere al personale della Commissione.

Può la Commissione fornire un elenco di tutti i consiglieri speciali nominati da ciascun Commissario dall'inizio della presidenza Prodi e dall'insediamento della nuova Commissione nel 1999, indicando il periodo di servizio, i settori in cui sono esperti riconosciuti e la retribuzione loro versata?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(19 marzo 2002)

La Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella direttiva 2001/45/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽¹⁾. Essa non può quindi fornire all'onorevole parlamentare particolari circa i contratti o le retribuzioni dei consiglieri speciali.

La Commissione può invece confermare di aver fatto appello dal 1999, anno del suo insediamento, a 48 consiglieri speciali. L'elenco alfabetico dei loro nomi è inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento europeo, unitamente ad un elenco dei membri della Commissione che in un momento o in un altro hanno fatto ricorso ai loro servizi.

Dei 48 consiglieri, 17 sono alti funzionari della Commissione in pensione, dotati di grande esperienza e prestigio, ciascuno nel proprio campo. I loro servizi non vengono remunerati.

Dei 31 consiglieri speciali remunerati alcuni sono professori universitari che percepiscono un onorario di 260 €, 315 € o 375 € per ogni giorno di lavoro prestato al servizio della Commissione. L'importo complessivo corrisposto ai consiglieri speciali è stato di 15 200 € per 76 giorni nel 1999, di 93 855 € per 289 giorni nel 2000 e di 96 415 € per 295 giorni nel 2001.

(¹) GU L 195 del 19.7.2001.

(2002/C 205 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3484/01
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Aggiudicazioni di appalti

Può la Commissione comunicare processo attraverso cui opera l'acquisto delle attrezzature? Il personale della Commissione ha il potere di operare tali acquisti oppure la Commissione ricorre ad acquirenti esterni? A quanto ammonta la percentuale recuperata in caso di mancato adempimento del contratto da parte del fornitore? Ritiene la Commissione che tale tasso di recupero sia accettabile? In caso contrario, può illustrare i provvedimenti che intende adottare per assicurare che i soldi dei contribuenti siano spesi senza sperperi?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(22 febbraio 2002)

La Commissione procede all'acquisto di attrezzature tramite appalti di forniture esterni.

Gli appalti vengono assegnati conformemente a procedure di licitazione definite nel Regolamento Finanziario. Le specifiche procedure amministrative applicate dipendono dall'entità dell'ordinazione o dell'appalto da aggiudicare. I bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e seguiti da un processo di valutazione tecnica e finanziaria. Gli appalti di valore superiore a 50 000 € vengono conclusi previa notifica ufficiale della commissione consultiva per gli acquisti e gli appalti della Commissione, presieduta dal vice direttore generale della Direzione generale Bilancio (DG BUDG) e costituita dai rappresentanti di altri nove servizi, compresi la Direzione generale Personale e Amministrazione (DG ADMIN), il Servizio giuridico e il Controllo finanziario.

Gli acquisti vengono sempre effettuati dall'amministrazione, mai su iniziativa individuale.

Se un fornitore viene meno ai propri obblighi contrattuali, può essere recuperata una parte — fino al 10 % — dell'importo globale stimato dell'appalto (coperto dalla Lettera di garanzia), conformemente alle disposizioni specifiche e a seconda del tipo di appalto. L'esatta percentuale è stabilita prima della procedura di gara e viene adeguata in base all'importanza dell'appalto o dell'ordinazione. Oltre questa garanzia, sono incluse in ogni tipo di contratto clausole ad hoc in materia di sanzioni, a seconda della finalità del prodotto che viene acquistato.

Negli ultimi cinque anni, l'unità incaricata degli acquisti della DG ADMIN non ha registrato alcun caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte di fornitori di attrezzature.

Per rendere ancora più efficienti le operazioni, la Commissione sta predisponendo un sistema-quadro per il commercio elettronico; attualmente si ricorre a tale sistema per le forniture di materiale da ufficio e in un prossimo futuro esso verrà applicato anche per i mobili e le attrezzature tecniche.

A prescindere dalla questione degli appalti di forniture, segnaliamo all'onorevole parlamentare che nella DG BUDG verrà messa a punto una base dati centralizzata per gli appalti, proposta nell'azione 74 del Libro bianco sulla strategia della riforma (marzo 2000). Detta base raggrupperà tutti gli appalti e gli accordi conclusi dalla Commissione, ivi compresi gli appalti di forniture. Ciò consentirà un controllo più sistematico e centralizzato di quanto non sia stato possibile finora.

(2002/C 205 E/041)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3537/01
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione***(8 gennaio 2002)*

Oggetto: Pesca di acciughe

Gli studi relativi alla situazione delle biomasse di acciughe nell'area geografica del Golfo del Leone risalgono alla prima metà degli anni novanta e possono, di conseguenza, presentare conclusioni sorpassate.

Alla luce di ciò, può la Commissione far sapere se dispone di dati recenti relativi all'attuale situazione delle biomasse di acciughe nel Golfo in questione ed alla situazione di possibile eccesso di pesca in tale area geografica?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(29 gennaio 2002)*

Le informazioni sullo stato degli stock di cui dispone la Commissione provengono dal lavoro eseguito dal comitato scientifico consultivo (CSC) e dai suoi organi sussidiari, appartenenti alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Stando ai risultati ottenuti dal gruppo di lavoro sulle piccole specie pelagiche (Kabála, Grecia, 27-30 marzo 2001), lo stock di acciughe, come rilevato dai laboratori dell'Ifremer (istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare), sembra essere moderatamente sfruttato nel golfo del Leone, con una tendenza crescente dei livelli di biomassa negli ultimi anni.

(2002/C 205 E/042)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3541/01
di Gérard Caudron (PSE) alla Commissione***(8 gennaio 2002)*

Oggetto: Insegnamento nelle ultime classi della scuola materna

Nel momento in cui l'Unione europea sta discutendo del suo futuro e delle sue future istituzioni, ai fini del necessario sviluppo di una vera e propria cittadinanza europea è indispensabile integrare lo studio della costruzione europea nei sistemi educativi degli Stati membri dell'Unione.

L'insegnamento di questa materia dovrebbe iniziare fin dalle ultime classi della scuola materna, sotto forme adeguate, e continuare fino agli studi superiori di tutte le discipline.

Soprattutto, tale insegnamento dovrebbe altresì essere integrato in modo obbligatorio e permanente nei diversi livelli di ciascun sistema educativo, con un programma sviluppato e adattato in funzione del livello di insegnamento dispensato.

Potrebbe la Commissione far procedere in primo luogo a un'analisi della situazione esistente in materia sia negli Stati membri che nei paesi candidati?

Una volta effettuata questa analisi, non sarebbe opportuno trarne le conseguenze e invitare i governi ad adottare le disposizioni necessarie per realizzare gli obiettivi prefissati?

Non ritiene, in effetti, la Commissione che ci si trovi dinanzi a una sfida fondamentale per il futuro democratico dell'Unione, dato che si tratta di conferire infine una dimensione reale alla cittadinanza europea tra i giovani di oggi e di domani?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(8 febbraio 2002)*

Il programma Socrate relativo all'istruzione permette di contribuire al finanziamento di numerosi progetti riguardanti la cittadinanza europea, in particolare nell'ambito delle azioni Comenius 1 e 2 destinate alle scuole, dalla scuola materna alla fine degli studi secondari. Inoltre, tale settore tematico rientra nei tredici temi prioritari indicati nell'invito a presentare proposte 2002 per la costituzione di reti Comenius (azione Comenius 3).

Tuttavia, i programmi didattici sono di competenza esclusiva degli Stati membri, e non della Commissione. Ne discende che tra le priorità della Commissione non vi è un'eventuale analisi della situazione esistente. Nell'ambito delle sue competenze, la Commissione continuerà a svolgere un'azione decisamente orientata a favore dello sviluppo della cittadinanza europea, tanto in materia di insegnamento quanto negli altri settori.

(2002/C 205 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3543/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Privacy e mercato e-mail

Sempre più spesso appaiono offerte on-line destinate agli utilizzatori di servizi informatici. Una delle ultime, che viene proposta da una società per la registrazione dei nomi di dominio, consiste nel regalo di una casella di posta elettronica personalizzata da parte di chi registra un dominio con una certa denominazione (nel caso specifico: www.nome.cognome.name).

Senza alcun pregiudizio nei confronti della fantasia, che si sbizzarrisce nelle modalità finalizzate a moltiplicare le occasioni di fare regali, mi chiedo se è legittimo registrare in rete un nome, all'insaputa dell'interessato, con la possibilità che chiunque possa accedere alla sua casella postale.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. se ritiene che tali offerte vengano meno al rispetto della privacy?
2. se esistono regole per il settore della posta elettronica?
3. e, in caso negativo, cosa intende fare per tutelare il diritto alla privacy in questo particolare ambito?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(23 aprile 2002)

Nel nuovo dominio di primo livello «.name» («.nome») possono essere registrati come nomi di dominio i nomi propri di persone fisiche. Il Registro, amministrato da un'impresa con sede nel Regno Unito e soggetta all'United Kingdom Data Protection Act del 1998, gestisce il dominio di primo livello «.nome» in base a un accordo con l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). I nomi di dominio, che possono essere registrati tramite autorità di registrazione accreditate (chiamate «provider ufficiali» all'interno dell'organizzazione «.nome»), devono rispondere ai criteri di ammissibilità disponibili sul sito (<http://www.nic.name>).

Secondo tali criteri, «Qualunque persona fisica o giuridica può registrare il proprio nome personale [oppure] il nome proprio di un personaggio di fantasia, purché colui che richiede la registrazione possa dimostrare di essere titolare di un marchio commerciale o di un marchio di servizi su tale nome», oppure il suo nome proprio con l'aggiunta di caratteri numerici per distinguerlo da altri nomi propri. Il nome registrato deve essere il nome legale di chi richiede la registrazione o uno pseudonimo con il quale è noto. In caso di inosservanza dei criteri di ammissibilità viene attivato un meccanismo per la risoluzione delle controversie.

La registrazione di un nome di dominio può essere effettuata con un formato «prenome.cognome.nome» o «cognome.prenome.nome» e come servizio supplementare può essere fornito un indirizzo di posta elettronica corrispondente. Tale servizio supplementare consiste nell'inoltro automatico della posta elettronica diretta all'indirizzo «.nome» a un account indicato gestito da un altro provider. Di per sé, l'inoltro automatico non comporta alterazioni della sicurezza dell'account indicato. Data la natura contrattuale della registrazione di un nome di dominio si può affermare che la sicurezza dell'indirizzo «.nome» è più elevata di quella offerta da alcuni account di posta elettronica gratuiti e molto diffusi.

Esiste almeno un'autorità di registrazione che come servizio offre in regalo la registrazione di nomi di dominio. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non si può affermare con sicurezza che un servizio di questo tipo sia conforme all'attuale politica di ammissibilità del dominio di primo livello «.nome».

Sulla base della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾ (direttiva sulla «privacy»), chi registra il proprio nome o pseudonimo, il beneficiario o ricevente, ha il diritto di ricevere determinate informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, i quali devono essere sottoposti a un trattamento leale e lecito e su base legittima (consenso inequivocabile, esecuzione di un contratto, adempimento di un obbligo legale ecc.), e ha inoltre il diritto di accedere ai propri dati personali, di farli rettificare o cancellare, nonché il diritto di rifiutare il trattamento di quei dati che caratterizzano lui come individuo e nessun altro.

La risposta alla prima domanda dipende pertanto dal modo concreto in cui il servizio viene offerto e utilizzato. L'offerta e l'utilizzo del servizio potrebbero essere considerati conformi al diritto alla privacy e alla protezione dei dati se al beneficiario o ricevente viene garantito il controllo sul trattamento dei suoi dati personali necessario per la registrazione del suo nome come nome di dominio e se gli viene garantito che durante e dopo la procedura di registrazione non è possibile abusare di tali dati. Sarebbe ad esempio necessario garantire che i dati non siano usati a fini commerciali prima che l'interessato abbia la possibilità di accettare o rifiutare l'uso del suo nome come nome di dominio.

La risposta alla seconda domanda dipende anch'essa dall'uso che viene fatto dell'indirizzo di posta elettronica: se l'indirizzo viene creato solo per l'utilizzo da parte del beneficiario o destinatario del nome di dominio, non si applicano altre regole particolari al di fuori di quelle stabilite dalle disposizioni della direttiva 95/46/CE esposte sopra.

Oltre a poter avvalersi delle procedure previste dalle direttive sulla protezione dei dati, è presumibile che chiunque voglia muovere contestazioni a proposito di una registrazione prenderà seriamente in considerazione la possibilità di ricorrere ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie disponibili in materia di nomi di dominio.

La Commissione continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione del settore.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

(2002/C 205 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3544/01

di Cristiana Muscardini (UEN) al Consiglio

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Organigramma del fondamentalismo islamico in Somalia

Da fonti interne della Regione autonoma del Puntland somalo mi è pervenuto un elenco di persone considerate aderenti alle organizzazioni fondamentaliste Al-Ittihad e Al-Islah, che il governo USA e altri governi occidentali considerano organizzazioni terroristiche. Dall'elenco si potrebbe ragionevolmente ipotizzare un collegamento con TNG somalo.

Questo documento, unitamente al già avvenuto blocco dei conti bancari del network economico-finanziario somalo Al-Baraakat, dimostra chiaramente la necessità di far luce sulla situazione somala e sugli eventuali collegamenti tra il governo di transizione nazionale e le fasce più estreme dell'integralismo islamico in Somalia.

Le istituzioni non hanno finora dato risposta, ma le notizie riportate dalla stampa internazionale hanno confermato la gravità e la fondatezza dei fatti da me segnalati. Considerato che i media di tutto il mondo affermano che tra i prossimi obiettivi della lotta al terrorismo potrebbe esserci anche la Somalia,

Si chiede pertanto al Consiglio se:

- attraverso le Intelligence degli Stati membri, può controllare la fondatezza di quanto contenuto nel documento e rispondere a me e alla pubblica opinione in modo tempestivo;
- per caso, ne fosse già a conoscenza e, in caso affermativo, quali provvedimenti ha già intrapreso;
- i governi impegnati nella lotta al terrorismo in Afghanistan hanno valutato la pericolosità della situazione somala;
- sono allo studio interventi a favore delle forze somale di opposizione all'attuale governo che, da tempo, sono impegnate nella lotta al terrorismo nel loro paese e che si battono per la costituzione di un governo di unità nazionale nella prospettiva della realizzazione di uno Stato federale?

Risposta

(13 maggio 2002)

Poiché non dispone del documento cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare, il Consiglio non è in grado di rispondere ai quesiti ad esso connessi sollevati dalla Onorevole Parlamentare stessa.

Il Consiglio sta valutando l'impegno e la cooperazione dei paesi terzi, compresa la Somalia, nella lotta contro il terrorismo sulla base tra l'altro delle relazioni dei capi missione dell'UE.

La posizione dell'UE riguardante la Somalia e l'attuale governo è stata espressa nelle dichiarazioni del 25 agosto 2000, 8 settembre 2000 e 10 agosto 2001. In tali dichiarazioni l'UE ha esortato le autorità del Somaliland e del Puntland a stabilire relazioni costruttive con le istituzioni create con il processo di Arta e ha incoraggiato il futuro governo di transizione ad instaurare appena possibile un dialogo costruttivo con le autorità summenzionate per ripristinare l'unità nazionale nella pace e nel rispetto dei risultati conseguiti in materia di stabilità.

In conformità di tale posizione, il 1° febbraio 2002 in occasione del 9° vertice dell'IGAD (Autorità intergovernativa per lo sviluppo) tenutosi a Khartoum l'11 gennaio 2002 l'UE ha emesso una dichiarazione in cui esprime compiacimento per la tempestiva risoluzione adottata sulla Somalia e per le raccomandazioni in essa contenute. L'UE ha espresso particolare compiacimento per la raccomandazione dell'IGAD che esorta il governo nazionale di transizione e tutte le altre parti ad impegnarsi a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e per l'appello dell'IGAD alla cooperazione fra i tre Stati confinanti (Kenia, Etiopia e Gibuti), che fanno sperare in un rinnovato impulso al processo di pace e di riconciliazione. L'UE ha inoltre invitato tutte le parti ad accantonare le loro divergenze e a partecipare al dialogo facilitato dall'IGAD senza pregiudiziali e con una reale determinazione ad allargare e completare il processo di riconciliazione nazionale, sottolineando la sua disponibilità ad esaminare forme e mezzi per sostenere gli sforzi dell'IGAD.

(2002/C 205 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3556/01
di Arlette Laguiller (GUE/NGL) alla Commissione

(4 gennaio 2002)

Oggetto: Esplosione pirotecnica del 2 giugno 2000 a Lanheles (Portogallo)

Nel tempo delle interrogazioni del 5 luglio 2000 la sig.ra Walmström si era impegnata, a nome della Commissione, ad esaminare il problema della pirotecnica e del trasporto di sostanze pericolose in Europa, precisando: «Una proposta di modifica della direttiva Seveso II dovrebbe essere pronta entro l'inizio del

prossimo anno, cioè dal 2001. Tale proposta di modifica può essere definita soltanto dopo una valutazione delle esperienze maturate con l'incidente di Enschede e con quello accaduto in Romania. La procedura si svolgerà in stretta collaborazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e altre parti interessate» (risposta alla mia interrogazione H-548/00).

Da allora, varie esplosioni hanno avuto luogo in Portogallo:

- il 16 aprile, lunedì di Pasqua, una manipolazione difettosa di fuochi artificiali ha provocato la morte di una persona, vari feriti e molti danni materiali vicino a Ponte de Lima;
- nel luglio 2001, un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio situata nei pressi di Taipas ha provocato la morte di cinque persone che vi lavoravano e ferito gravemente molte altre persone;
- altri incidenti analoghi si sono verificati nel frattempo, uno dei quali, nell'estate del 2000, ha provocato uno spettacolare incendio a bordo di un'imbarcazione da diporto, fortunatamente senza fare vittime.

Le vittime dell'incidente del 2 luglio 2000 a tutt'oggi non hanno ottenuto alcun indennizzo, pur essendo tutte, praticamente, di modeste condizioni.

Cosa fa la Commissione per regolamentare e rendere maggiormente sicura questa attività sia per i lavoratori del settore che per gli abitanti delle zone limitrofe? Cosa fa la Commissione per un corretto e rapido indennizzo delle vittime?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(24 gennaio 2002)

La Commissione ha adottato il 10 dicembre 2001 una proposta di modifica della direttiva Seveso II⁽¹⁾ che è il frutto di una intensa procedura di concertazione, in particolare per le proposte di modifica concernenti gli esplosivi.

Dopo l'incidente di Enschede, la Commissione ha organizzato due seminari sugli esplosivi e sulle sostanze pirotecniche. Il primo si è svolto a Marsiglia il 27 settembre 2000, il secondo a Ispra, al Centro comune di ricerca della Commissione, il 28-29 marzo 2001. I rapporti di questi seminari sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio per i grandi rischi (<http://mahbsrv.jrc.it>).

La Commissione ha anche organizzato il 31 maggio 2001 una riunione di consultazione pubblica a Bruxelles per raccogliere pareri e osservazioni su un progetto preliminare di proposta di modifica della direttiva Seveso II.

Questa proposta, si ricorda, mirava essenzialmente a tener conto degli incidenti di Baia Mare e Enschede e a tener conto dei progressi scientifici compiuti nel settore delle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente.

A questa riunione, il progetto preliminare di proposta e le conclusioni dei diversi seminari dei vari gruppi di lavoro che avevano trattato queste questioni, sono stati oggetto di un pubblico dibattito.

Dopo tale dibattito è risultato opportuno ampliare il campo di applicazione della direttiva Seveso II proponendo una migliore definizione delle sostanze pirotecniche ed esplosive e abbassando le quantità qualificanti per tali sostanze.

Concretamente il progetto di modifica mira essenzialmente ad adeguare i criteri di classificazione in maniera da tener meglio conto del potenziale di pericolo legato a determinate sostanze pirotecniche. Se il progetto di modifica sarà approvato dal Parlamento e dal Consiglio, esso permetterà di aumentare sensibilmente la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini residenti nelle vicinanze di questi siti che comportano dei rischi.

Circa il risarcimento delle vittime, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che esso rientra nel diritto penale civile nazionale.

⁽¹⁾ COM(2001) 624 def.

(2002/C 205 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3564/01
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(4 gennaio 2002)

Oggetto: Sicurezza alimentare

Per quanto concerne le importazioni di pesce fresco manipolato proveniente da paesi terzi, avviene che nei controlli relativi agli standard microbiologici nei vari PIF (posti di ispezione frontaliere) si applichino criteri sostanzialmente differenti secondo i vari paesi dell'Unione.

Tale situazione fa sì che gli importatori europei scelgano sistematicamente come porta d'entrata aeroporti di paesi dell'Unione nei cui PIF i criteri fitosanitari sono inferiori, trasportando la mercanzia in un secondo momento, via terra, alla destinazione finale.

Pertanto, il consumatore riceve le merci in peggior stato, giacché aumentano sistematicamente le tappe della catena logistica con conseguente degradazione delle condizioni microbiologiche della merce.

Quale misure immediate saranno adottate per porre fine a questa situazione?

Quali azioni saranno avviate per armonizzare i controlli microbiologici di tutti i PIF dell'Unione europea? Entro quali termini?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(19 febbraio 2002)

L'importazione dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi è regolamentata dalla direttiva del Consiglio 91/493/CEE del 22 luglio 1991, che stabilisce le regole sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾. Tale direttiva stabilisce le condizioni sanitarie e i controlli che devono essere effettuati sui prodotti della pesca destinati alla commercializzazione nella Comunità, indipendentemente dal fatto che questi siano di origine comunitaria ovvero importati da paesi terzi. La direttiva stabilisce segnatamente che le condizioni applicate ai prodotti importati da paesi terzi saranno almeno equivalenti a quelle applicate alla produzione comunitaria.

Per quanto attiene alle condizioni micro-biologiche dei prodotti della pesca, i criteri micro-biologici applicabili alla produzione di crostacei e molluschi cotti sono state armonizzate tramite la decisione 93/51/CEE della Commissione del 15 dicembre 1992⁽²⁾. Attualmente, il Comitato scientifico sta valutando l'informazione scientifica disponibile al fine di consentire la definizione di ulteriori bivalve.

Le proposte legislative relative verranno definite a mano a mano che il Comitato scientifico rilascerà i suoi pareri in proposito. Le procedure di importazione per i prodotti di origine animale vengono definite dalla direttiva del Consiglio 97/78/CE del 18 dicembre 1997 che stabilisce appunto i principi che regolano l'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti che entrano nella Comunità provenienti da paesi terzi⁽³⁾, nonché per quanto riguarda i controlli di laboratorio da effettuare nei posti di ispezione frontaliere, di cui all'allegato D della decisione della Commissione 93/13/CEE del 22 dicembre 1992⁽⁴⁾.

Tale allegato D stabilisce al punto 1 che:

«In attesa dell'approvazione dei piani di sorveglianza comunitari, ciascuno Stato membro applica ad alcune parti di prodotti presentati per l'importazione un piano di sorveglianza inteso ad accertare l'osservanza della normativa comunitaria o, in mancanza di questa, della legislazione nazionale in materia, per individuare segnatamente residui, agenti patogeni o altre sostanze nocive per l'uomo, gli animali o l'ambiente».

La frequenza dei controlli è peraltro di responsabilità dell'autorità competente del punto di ispezione frontaliere considerato.

In occasione della riunione di un gruppo di lavoro della Commissione organizzato con la partecipazione degli Stati membri appositamente nel dicembre del 2001 per discutere in ordine ai problemi riguardanti la campionatura di laboratorio per accertare la presenza di cloramfenicolo negli scampi, non sono state raggiunte conclusioni sui protocolli di campionatura per l'insufficienza delle informazioni disponibili. Peraltro su altri aspetti di tale campionatura sono state formulate raccomandazioni agli Stati membri a livello del Comitato veterinario permanente. Attualmente si è in attesa di ricevere informazioni a tale proposito dai diversi Stati membri riguardanti le procedure correnti previste dai protocolli di campionatura.

La Commissione sta tuttora lavorando al fine di definire ulteriori miglioramenti di normativa da apportare alla direttiva 97/78/CE.

(¹) GU L 268 del 24.9.1991.

(²) GU L 13 del 21.1.1993.

(³) GU L 24 del 30.1.1998.

(⁴) GU L 9 del 15.1.1993.

(2002/C 205 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3576/01
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(9 gennaio 2002)

Oggetto: Annuncio del governo nazionale spagnolo di ridurre del 90 % i fondi di cofinanziamento nella lotta contro la malattia della mucca pazza

Il ministero dell'agricoltura del governo nazionale spagnolo ha annunciato l'intenzione di ridurre del 90 % nel 2002 i fondi di cofinanziamento destinati alle azioni di lotta contro la malattia della mucca pazza, facendo così ricadere sulle comunità autonome o sugli agricoltori gli elevati costi delle azioni stesse. Esperti di lotta contro la malattia, per esempio il professor José Badiola, e le associazioni degli agricoltori della Galizia, una regione duramente colpita dall'ESB, hanno protestato contro tale progetto, il primo ha addirittura dichiarato che il problema non è risolto e che «l'EU dovrebbe concedere mezzi più cospicui, dato che è responsabile per aver permesso alla Gran Bretagna di esportare farine di carne e ossa», mentre le associazioni ritengono che gli agricoltori non sono i responsabili dell'espansione della malattia e che spetti alle istituzioni affrontare il problema. Ritiene il Consiglio corretto tale piano del governo spagnolo? Quali misure intende il Consiglio adottare onde assicurare i fondi necessari alla lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina?

Risposta

(13 maggio 2002)

La concessione di fondi per finanziare misure nazionali rientra nelle competenze degli Stati membri, nel rispetto delle norme pertinenti dei trattati.

L'Onorevole Parlamentare riconoscerà pertanto che non spetta al Consiglio intervenire nel settore specifico dell'attuazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni nazionali, o della loro esecuzione.

Sul piano fattuale, il Consiglio ricorda che la Commissione, nella 2402a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura) del 19 dicembre 2001, ha messo a disposizione degli Stati membri, con il loro accordo, una sintesi delle risposte ad un questionario trasmesso agli Stati membri riguardante gli aiuti di Stato per l'eliminazione dei rifiuti dei mattatoi (in particolare il materiale specifico a rischio), così come degli animali morti («fallen stock»).

(2002/C 205 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3584/01**di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio**

(9 gennaio 2002)

Oggetto: Regole concernenti l'abbigliamento delle donne impiegate nel settore pubblico in Turchia

Il 7 dicembre 2001 le impiegate statali in Turchia sono state invitate dalla loro associazione di categoria a presentarsi al lavoro in pantaloni, per protestare contro una disposizione legislativa del 1982 che vieta espressamente alle donne impiegate nel settore pubblico di portare i pantaloni sul luogo di lavoro. Durante tale azione di protesta, che ha suscitato una vastissima risonanza presso la categoria in questione, sono stati registrati problemi a Smirne, dove le donne vestite in pantaloni si sono viste vietare dai rispettivi capi l'accesso al luogo di lavoro.

Quali azioni intende intraprendere il Consiglio, nel quadro del processo di preadesione, affinché la Turchia sia costretta a rivedere disposizioni legislative e mentalità retrograde, ad adeguarsi all'acquis comunitario e a rispettare i diritti umani e le libertà democratiche delle donne?

Risposta

(13 maggio 2002)

La garanzia del pieno godimento delle libertà fondamentali e dei diritti umani senza discriminazione né distinzione basata, tra l'altro, sul sesso è una delle priorità a medio termine del partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia.

A metà gennaio è stata adottata in Turchia una riforma del codice civile le cui nuove disposizioni stipulano in maniera esplicita l'uguaglianza tra uomini e donne. Nell'ambito del follow-up dell'attuazione del partenariato per l'adesione, il Consiglio si adopererà affinché la nuova normativa sia attuata conformemente al principio di non discriminazione.

(2002/C 205 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3589/01**di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione**

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Mercato interno

Relativamente alle importazioni di pesce fresco manipolato proveniente da paesi terzi i criteri dei controlli effettuati nei vari PIF (Posti di Ispezione Frontalieri) variano considerevolmente, per quanto concerne gli standard microbiologici, secondo i vari paesi dell'Unione.

Questa situazione fa sì che gli importatori europei scelgano sistematicamente come porta d'ingresso aeroporti di paesi dell'Unione i cui PIF hanno requisiti fitosanitari inferiori, trasportando in un secondo tempo le merci, via terra, verso la destinazione finale.

Pertanto, indirettamente si dà luogo a una chiara distorsione del mercato interno del trasporto aereo di merci, in quanto questo tipo di voli hanno come destinazione determinati aeroporti per ragioni distinte da quelle di concorrenza, prossimità geografica ecc. e, paradossalmente si dà luogo ad enormi perdite per i centri di trasporto aereo cargo dei paesi che con maggior zelo tutelano la salute dei consumatori.

E' al corrente la Commissione europea di questa situazione?

Quali misure si intendono adottare per porre fine a questa situazione? Entro quali termini?

Risposta data dal signor Byrne a nome della Commissione

(14 marzo 2002)

I controlli sulle importazioni di prodotti di origine animale sono armonizzati e chiaramente definiti dalla normativa comunitaria che specifica le verifiche documentali, di identità e fisiche da effettuarsi obbligatoriamente in tutti i posti di ispezione frontaliere.

Una descrizione dettagliata dei test microbiologici richiesti per particolari prodotti ad alto rischio, tra cui il pesce, che formano oggetto di decisioni di salvaguardia, figura nelle decisioni in questione. Per tutti gli altri prodotti di origine animale non soggetti a misure di salvaguardia e sottoposti a controlli di routine nei posti di ispezione frontaliere gli Stati membri devono effettuare test microbiologici conformemente alle norme nazionali in materia.

I funzionari della Commissione effettuano controlli periodici presso tutti i posti di ispezione frontaliere negli Stati membri per verificare il rispetto delle norme comunitarie in materia di attrezzature, personale e procedure. Qualunque grave discrepanza nell'applicazione della normativa comunitaria di cui la Commissione venisse a conoscenza darebbe luogo ad un'indagine e all'adozione dei necessari provvedimenti.

(2002/C 205 E/050)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3601/01
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione**

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Piano destinato a facilitare l'accesso al commercio elettronico delle PMI della provincia di Malaga

Circa il 30 % delle piccole e medie imprese (PMI) della provincia spagnola di Malaga è collegato a Internet. Ciò nondimeno, la maggior parte degli utenti ha accesso alla rete per conoscere le offerte del mercato o per comperare, ma molto pochi per vendere.

Il comune di Malaga e il ministero spagnolo della Scienza e della Tecnologia lanciano un progetto pilota in Andalusia per far sì che le PMI approfittino del commercio elettronico. Questa iniziativa prevede un investimento iniziale di circa 180 000 euro.

Può la Commissione far sapere in qual modo può contribuire al progetto soprammenzionato per far sì che questa iniziativa abbia il maggiore successo possibile?

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(8 febbraio 2002)

Nel quadro dell'iniziativa «GoDigital» la Commissione ha lanciato una serie di iniziative di sensibilizzazione e di formazione organizzate dalle autorità nazionali e regionali e da altri moltiplicatori e specificamente destinate alle piccole e medie imprese (PMI). Essa intende dar vita ad una seconda serie di simili eventi nel corso del 2002.

Infatti l'iniziativa avviata dal Consiglio di Malaga e dal ministero spagnolo per la Scienza e la Tecnologia sembra molto interessante rappresentando un serio tentativo di autorizzare le PMI ad eludere le difficoltà connesse con l'accesso completo al commercio elettronico. Sebbene la Commissione non persegua la politica volta a contribuire finanziariamente progetti tesi a sostenere direttamente le PMI al fine di attuare soluzioni inerenti al commercio elettronico, tutti i progetti che presentano una dimensione di sensibilizzazione e formazione potrebbero ricadere sotto le specifiche inerenti all'invito a presentare tematiche suscettibili di ottenere finanziamenti che la Commissione intende varare successivamente nel corso dell'anno. Le autorità spagnole sono invitate a presentare delle richieste di sovvenzioni nel quadro dell'invito summenzionato al momento della pubblicazione.

Indipendentemente da questa possibilità e qualora le autorità iberiche esprimano tale desiderio la Commissione è certamente disposta ad esaminare la possibilità di partecipare alle attività promozionali che le autorità spagnole stanno progettando in merito alla suddetta iniziativa.

(2002/C 205 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3615/01
di Béatrice Patrie (PSE) alla Commissione**

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Prevenzione dell'ESB, materiali a rischio specifico

Secondo diverse fonti d'informazione sembra che la Commissione europea intenda modificare la sua decisione del 14 marzo 2001 (2001/233/CE⁽¹⁾) relativa alle carni separate meccanicamente e alle colonne vertebrali dei bovini.

La modificazione riguarderebbe due punti:

- l'età oltre la quale le ossa della colonna vertebrale sono rimosse sarebbe aumentata dal 12 a 30 mesi
- oltre i 30 mesi la rimozione delle colonne vertebrali nelle macellerie sarebbe vietato.

Queste informazioni sono esatte? In caso affermativo quali sono gli argomenti scientifici che motivano questa decisione tenendo conto delle considerazioni di salute pubblica? Non occorrerebbe chiedere al comitato scientifico direttivo (CSD) di formulare una valutazione?

In particolare cosa giustifica il divieto previsto, dato che i macellai e i macellai salumieri che desiderano ricevere carcasse di bovini con osso della colonna si impegnano a rispettare un capitolato il cui controllo è garantito da organismi terzi indipendenti nel rispetto della norma 45011, oltre al controllo esercitato dalle amministrazioni competenti?

Questa iniziativa che sigla la scomparsa del taglio artigianale, non rischia di nuocere gravemente al settore della macelleria artigianale che in Europa rappresenta 150 000 aziende e occupa più di un milione di persone?

Questa decisione non avrebbe anche la conseguenza di destabilizzare il settore degli allevatori specializzati in carni che valorizzano, per il tramite di questo sbocco artigianale nonostante le ripetute crisi, i loro animali migliori per soddisfare i consumatori?

⁽¹⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 59.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(8 febbraio 2002)

La Commissione sta discutendo con gli Stati membri una proposta di modifica delle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾, riguardanti la rimozione della colonna vertebrale bovina in quanto materiale specifico a rischio durante il periodo transitorio, rimozione precedentemente disciplinata dalla decisione della Commissione 2000/418/CE, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE⁽²⁾. Tale revisione dei limiti di età per la rimozione del materiale specifico a rischio è già prevista nel suddetto regolamento.

La Commissione ha discusso con gli esperti veterinari degli Stati membri il limite di età per la rimozione della colonna vertebrale e il luogo di tale rimozione. Questa seconda parte della proposta era intesa a risolvere numerose difficoltà di controllo di tale rimozione nelle macellerie, difficoltà segnalate in varie relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario e da vari Stati membri. Dopo ampie discussioni, la Commissione ha ora deciso di rimettere al Comitato scientifico direttivo la questione se l'età per la rimozione della colonna vertebrale debba essere rivista. La Commissione propone inoltre di introdurre norme più severe per controllare la rimozione della colonna vertebrale nelle macellerie.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.6.2000.

(2002/C 205 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3631/01**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione**

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Gruppo di ricerca e di consulenza nucleare (NRG) di Petten

Un collaboratore del Gruppo di ricerca e di consulenza nucleare di Petten (Paesi Bassi) è stato sollevato dal suo incarico per aver rivelato che l'impresa aveva trattato con leggerezza le norme in materia di sicurezza (cfr. NRC Handelsblad, 10 dicembre 2001). Un'inchiesta sui reattori di tipo HFR gestiti da NRG è stata avviata nel frattempo dal Servizio di fisica nucleare. L'impresa sostiene che, diffondendo «informazioni inesatte», il collaboratore in questione ha diffuso il panico tra il personale.

È la Commissione a conoscenza di tale situazione?

Si tratta di un funzionario della Commissione e, in caso affermativo, per quale motivo è stato destituito?

Riconosce la Commissione che le disfunzioni nella gestione degli impianti nucleari vanno segnalate senza indugio ai servizi responsabili e, in caso affermativo, ove non siano state prese misure appropriate per ovviarvi, quali iniziative può legittimamente assumere un collaboratore?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(14 febbraio 2002)

La Commissione è a conoscenza della situazione che si è verificata nel reattore ad alto flusso di Petten. La persona che ha direttamente contattato il Kernfysische Dienst (Servizio di fisica nucleare), l'autorità olandese competente in materia, non è un dipendente della Commissione ma fa parte del personale della NRG, la società di diritto olandese che, in forza di un contratto stipulato con la Commissione, è responsabile del funzionamento del reattore ad alto flusso. La Commissione, titolare della licenza del suddetto reattore, è stata informata che questo dipendente è stato trasferito ad altre mansioni per decisione della direzione dell'NRG e ritiene che ciò costituisca un affare interno alla società NRG.

La Commissione è del parere che tutte le irregolarità che si verificano nella gestione di impianti nucleari debbano essere immediatamente segnalate alle autorità competenti. In reazione alle dichiarazioni del dipendente cui fa cenno l'onorevole interrogante, la competente autorità olandese ha ordinato un'inchiesta sulla sicurezza ed il funzionamento del reattore ad alto flusso. La Commissione, nella sua qualità di titolare della licenza, ha prestato la sua piena cooperazione all'inchiesta; quest'ultima ha permesso di accertare che se la direzione del reattore aveva integralmente rispettato le condizioni della licenza, vi erano state invece delle incongruenze tra le istruzioni operative e le specifiche tecniche di sicurezza applicate dalla NRG, incongruenze che avevano determinato una divergente interpretazione in ordine all'applicazione di talune procedure. La Commissione ritiene che quanto accertato dall'inchiesta sottolinei ancora una volta l'esigenza di migliorare la cultura della sicurezza nel funzionamento del reattore ad alto flusso.

Alla data del 1° febbraio 2002 un giornale locale ha messo in luce l'esistenza di un «crack» (tecnicamente si tratta di un'anomalia del rivestimento interno) nel reattore ad altro flusso. Si tratta di un'anomalia nota fin dall'installazione dell'apparecchio, nel 1983, anomalia che è stata pienamente documentata ed accettata dalle autorità di vigilanza. Il «crack» è stato tenuto sotto controllo e continuamente è stato oggetto di misurazione in tutti questi anni ad opera dei servizi di ispezione. Nell'agosto 2001, quando furono resi noti i risultati di un'ispezione del crack, si è diffusa una certa inquietudine nella convinzione che la frattura si fosse ampliata. Gli esperti che avevano effettuato le misurazioni e la NRG sostengono che l'ampliamento del crack è apparente, essendo riconducibile all'impiego di nuovi strumenti di misura e affermano che non vi sono pericoli per la collettività. Dopo una discussione e un riesame degli aspetti tecnici delle ultime misurazioni, la competente autorità olandese (la ricordata KFD) ha dato il proprio benestare alla prosecuzione dell'attività del reattore, ma ha chiesto un'altra ispezione per l'estate del 2002.

La Commissione è convinta che il funzionamento in condizioni di sicurezza del reattore ad alto flusso di Petten, nei Paesi Bassi, non sia compromesso. Tuttavia, alla luce degli ultimi fatti emersi, essa ha raccomandato che il reattore venga spento per consentire nuove misurazioni della frattura (l'anomalia del

rivestimento interno). Questa chiusura dovrebbe aver luogo quanto prima. Il periodo durante il quale il reattore resterà inattivo verrà impiegato anche per organizzare al più presto i corsi di formazione e realizzare altri interventi diretti proprio a migliorare la cultura della sicurezza. Una data che appare congrua per la chiusura potrebbe aggirarsi intorno al 10 febbraio 2002 (o nei giorni immediatamente precedenti) a seguito del parere espresso dal Kernfysische Dienst. Il 4 febbraio 2002 il direttore (ff) dell'NRG ha affermato, nel corso di una conferenza stampa, che la sua società condivideva la posizione della Commissione.

(2002/C 205 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3642/01

di Geoffrey Van Orden (PPE-DE) al Consiglio

(8 gennaio 2002)

Oggetto: Terrorismo

Con riferimento al regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere contro il terrorismo internazionale⁽¹⁾ e alla raccomandazione del Parlamento europeo secondo cui l'allegato, in cui sono elencati i gruppi o le persone in questione, dovrebbe essere redatto sulla base di una proposta della Commissione o di uno Stato membro, quali misure sta adottando il Consiglio per garantire che i gruppi terroristici che agiscono contro gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati all'adesione (come per esempio IRA, UFF, PKK, DHKP-C, N17 e ETA) siano inseriti nell'elenco delle organizzazioni messe al bando?

⁽¹⁾ COM(2001) 569 – C5-0665/2001 – 2001/0228(CNS).

Risposta

(21 maggio 2002)

1. Ai sensi della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quadro giuridico dell'UE per l'imposizione di sanzioni, compreso il blocco di beni, a persone, gruppi e entità coinvolti in atti terroristici è fissato dai seguenti strumenti adottati dal Consiglio il 27 dicembre 2001:

- a) posizione comune del Consiglio relativa alla lotta al terrorismo (2001/930/PESC) che riprende gli obblighi contenuti nella risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- b) posizione comune del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC). Oltre a stabilire criteri oggettivi per l'inclusione di un determinato nome nell'elenco delle persone, gruppi ed entità che sono oggetto di cooperazione di polizia e giudiziaria e/o blocco dei beni, questa posizione comune riporta in allegato un primo elenco di nomi;
- c) regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, che stabilisce in particolare l'azione della Comunità necessaria per attuare gli aspetti PESC della posizione comune di cui alla lettera b);
- d) decisione del Consiglio relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento del Consiglio di cui alla lettera c) (2001/927/PESC).

2. Tra i gruppi menzionati dall'Onorevole Parlamentare, l'Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF), l'Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre e l'E.T.A. sono già inclusi nel primo elenco allegato alla posizione comune di cui al punto 1, lettera b). I gruppi in questione sono pertanto oggetto di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

3. Detto primo elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici deve essere riesaminato almeno una volta per semestre, come previsto all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune di cui al punto 1, lettera b). Durante il processo di aggiornamento, gli esperti analizzano approfonditamente le informazioni disponibili su ciascun gruppo, al fine di valutare se il rispettivo fascicolo sia solido nel senso che soddisfa i criteri oggettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune menzionata al punto 1, lettera b). Sostanzialmente tali criteri oggettivi richiedono l'indicazione che un'autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, in presenza di i) indagini o azioni penali per atti terroristici o ii) prove o indizi credibili concernenti il tentativo di commettere atti terroristici, la partecipazione a tali atti o la loro agevolazione o iii) una condanna per tali fatti.

(2002/C 205 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3663/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consiglio

(15 gennaio 2002)

Oggetto: Esecuzione di detenuti in sciopero della fame in Turchia

Durante un'incursione effettuata dai corpi di sicurezza in un sobborgo di Istanbul sono rimaste uccise 6 persone in sciopero della fame, i cui corpi, secondo il referto del medico legale divulgato dalla stampa turca, recavano i segni di percosse e di colpi di arma da fuoco. Dato che da un anno a questa parte le vittime degli scioperi della fame sono arrivate a 80, 36 delle quali rimaste uccise nel corso di operazioni effettuate dai corpi di sicurezza, e che, come diffuso da un'agenzia internazionale, il governo turco starebbe preparando un progetto di legge inteso a far condannare a pene detentive quanti istigano, incoraggiano o sostengono (!) persone in sciopero della fame, può il Consiglio riferire cosa ha fatto per denunciare effettivamente tali assassini?

Intende esso bloccare i negoziati tra l'UE e la Turchia quale paese candidato all'adesione finché il ministro turco competente non si assumerà le proprie responsabilità dimettendosi e non saranno creati i presupposti per il rispetto dei diritti dell'uomo, della vita e della dignità dei detenuti politici nelle carceri turche? Poiché, stando a quanto dichiarato dal Consiglio dell'Unione europea, il tema del miglioramento delle condizioni di detenzione nelle carceri turche è stato incluso tra le priorità più impellenti della partnership, quando scadrà il termine per gli obblighi di breve periodo?

Risposta

(13 maggio 2002)

Per quanto riguarda l'operazione di polizia in un quartiere di Istanbul il 5 novembre 2001 contro persone che attuavano lo sciopero della fame per opporsi all'introduzione di un nuovo tipo di carceri, il Consiglio — attraverso i Capimissione ad Ankara nonché più recentemente in occasione della riunione della Troika dei Direttori politici UE-Turchia a Madrid dell'8 gennaio — ha espresso alla Turchia la propria preoccupazione per l'uso sproporzionato della forza, invitando le autorità turche a fornire spiegazioni sui decessi verificatisi.

Per quanto riguarda le condizioni di detenzione nelle prigioni turche, il loro miglioramento figura tra le priorità a medio termine del partenariato di adesione con la Turchia che è entrato in vigore nel marzo 2001. Il partenariato di adesione prevede che per trovare una soluzione alle priorità a medio termine sia necessario un periodo superiore ad un anno. Il Consiglio rammenta inoltre che il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha incoraggiato la Turchia a continuare a fare progressi verso il rispetto degli interessi sia economici sia politici, segnatamente per quanto riguarda i diritti dell'uomo.

Per quanto riguarda altri elementi sollevati nell'interrogazione, l'Onorevole Parlamentare è invitato a fare riferimento alla risposta che il Consiglio ha dato all'interrogazione scritta n. E-3180/01 dell'on. Christos Zacharakis, che riguarda anch'essa l'operazione di polizia del 5 novembre 2001 a Istanbul contro le persone che effettuavano lo sciopero della fame.

(2002/C 205 E/055)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3674/01
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Impianti di depurazione

Nella sua risposta all'interrogazione E-3646/00 ⁽¹⁾, la Commissione asserisce che in Grecia «quasi nessuno degli agglomerati urbani che riversano le acque reflue in zone sensibili, e che dovevano essere dotati di adeguati sistema di raccolta e trattamento entro il 31 dicembre 1998, si era conformato agli obblighi della direttiva del Consiglio 91/271/CEE ⁽²⁾».

Può la Commissione far sapere:

1. in quante e quali regioni della Grecia sii riscontrano problemi in ordine dell'esistenza e al funzionamento degli impianti di depurazione,
2. se le competenti autorità elleniche hanno avanzato nuove richieste di cofinanziamento di lavori per risolvere i problemi degli impianti di depurazione delle acque reflue e se intende venire incontro a queste eventuali richieste, e
3. se ha l'intenzione di avviare, nei confronti della Grecia, una procedura di infrazione per tutti gli agglomerati che non sono conformi agli obblighi della suddetta direttiva?

⁽¹⁾ GU C 261 E del 18.9.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 marzo 2002)

Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato la seconda relazione in materia di «Applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998» ⁽¹⁾, riguardante l'osservanza del termine del 31 dicembre 1998. La relazione, che tiene conto dei dati trasmessi dagli Stati membri fino al 15 febbraio 2001, contiene informazioni sull'individuazione di aree sensibili, sugli agglomerati che scaricano acque reflue in tali aree e sul trattamento delle acque reflue nelle grandi città.

Secondo la prima lettera delle autorità greche, inviata nel giugno 2000, al 31 dicembre 1998 erano 33 gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 situati nel bacino idrografico di un'area sensibile e che richiedevano un trattamento terziario. In una seconda lettera, datata gennaio 2001, le autorità greche hanno precisato che dovevano essere presi in considerazione solo 16 agglomerati. Allo scadere del termine del 31 dicembre 1998, solo quattro delle 16 (33) città erano conformi agli obblighi della normativa.

La relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 91/271/CEE che verrà pubblicata tra breve (probabilmente nel marzo 2002) conterrà informazioni dettagliate sulla conformità di aree e città alla direttiva.

2. Nel 2001 le autorità greche hanno presentato numerose richieste di cofinanziamento nel quadro del Fondo di coesione per la realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue. Sulla maggior parte delle richieste avanzate la Commissione ha emesso una decisione.

Progetti simili di dimensioni minori possono essere cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro dei programmi regionali. Si tratta di progetti che non sono oggetto di una richiesta specifica alla Commissione, ma che sono gestiti a livello nazionale.

La Commissione ha preso accordi con le autorità greche per verificare la programmazione dei progetti ambientali cofinanziati dai due Fondi, così da accelerare la realizzazione dei più urgenti.

3. La Commissione ha già avviato tre distinti procedimenti di infrazione nei confronti della Grecia per violazione della direttiva 91/271/CEE. Le violazioni riguardano le città di Atene, Elefsina e Salonicco.

La Commissione continua a seguire il processo di recepimento della direttiva in tutti gli Stati membri, e quindi anche in Grecia. Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE, la Commissione non esiterà a prendere tutte le misure necessarie, in particolare avviando procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

(¹) COM(2001) 685 def.

(2002/C 205 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3676/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Svincolo stradale nella zona agricola di Pyrghi Thermis a Lesbo

Nella zona agricola di Pyrghi Thermis a Lesbo è stato realizzato, tramite continue estemporanee variazioni del progetto iniziale, uno svincolo stradale che si collega alla «vecchia» strada con un cavalcavia dalle dimensioni gigantesche. Il cavalcavia e lo svincolo sono stati realizzati grazie a un'imponente opera di scavo — a livello del terreno — che ha comportato la rimozione di migliaia di tonnellate di terra e il riempimento ex novo delle fosse con terra fatta giungere da lontane località. Inoltre, sia il cavalcavia sia lo svincolo sono stati realizzati a un'altezza di 1,60 m al di sopra della linea isoipsa e della stessa «antica» strada, il cui allaccio alla nuova struttura e il cui ampliamento sono tuttora in fase di realizzazione; per far ciò, si sono eretti contrafforti con nuovi apporti di terra dal costo elevatissimo. L'opera dà senz'altro l'impressione di una muraglia fortificata e suscita le critiche pungenti e l'indignazione della popolazione locale. Del resto, a un livello più generale, il degrado dell'ambiente naturale, storico e urbanistico fa pensare a una costruzione del tutto arbitraria e improvvisata.

Giacché tali opere sono finanziate dal Quadro Comunitario di Sostegno, può la Commissione far sapere se:

1. l'effettiva necessità di disporre di un collegamento stradale nella regione giustifica gli enormi costi del progetto,
2. se sono state esaminate e approvate le modifiche del progetto iniziale e se si sono accertate eventuali abusive variazioni,
3. se è stato presentato uno studio ambientale definitivo che abbia previsto un sistema di illuminazione e un sistema di scorrimento delle acque piovane una volta realizzata la mostruosa costruzione,
4. se dall'inizio alla fine dei lavori è stata informata del modo in cui si sono rispettate le norme nazionali e comunitarie, e
5. se prima della presa in consegna, verranno effettuati controlli, anche solo a livello locale, sulle opere realizzate?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(12 marzo 2002)

Il progetto citato dall'onorevole parlamentare è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'iniziativa comunitaria (IC) Interreg, durante il periodo di programmazione 1994-1999.

Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità greche:

1. la proposta per questo progetto, incluse la sua portata materiale ed economica e l'autorizzazione delle autorità greche per la realizzazione di tutti gli studi necessari (quali la valutazione dell'impatto ambientale e le condizioni ambientali approvate), sono stati presentati al comitato di sorveglianza IC, conformemente alle modalità della procedura.

In seguito ad un esame appropriato nel corso del quale sono stati esaminati, fra le altre cose, il costo del progetto e le necessità di sviluppo nella regione in cui sarà realizzato, la proposta è stata ufficialmente adottata dal comitato di sorveglianza nel corso della prima riunione l'8 dicembre 1995, con un bilancio di 5 664 milioni di €. Durante la terza riunione, il 15 settembre 1999, dopo aver ascoltato le parti ed esaminato tutti i dati e i documenti giustificativi, il comitato di sorveglianza ha approvato il bilancio definitivo del progetto fissandolo a 7 769 milioni di €. La portata del progetto non è stata ridotta. La Comunità partecipa al costo totale del progetto per il 75 %.

2. Numerosi controlli sono stati effettuati dalle autorità greche, conformemente alla legislazione greca sui lavori pubblici.
3. Gli studi e le condizioni ambientali non sono esaminati dalla Commissione salvo casi eccezionali (ad esempio in caso di reclamo). Nella fattispecie, lo studio dell'ambiente non è stato oggetto di un esame approfondito né è stato realizzato alcuno studio ambientale complementare. Se si fornisse la prova che il progetto non si è realizzato conformemente alle condizioni ambientali, oppure che la protezione dell'ambiente sia stata insufficiente riguardo all'estensione del progetto, la Commissione potrebbe esaminare il caso in modo più approfondito.
4. La Commissione era membro del comitato di sorveglianza IC ed ha preso parte ai suoi lavori. Durante le riunioni ufficiali, essa è stata informata dei progressi realizzati nell'esecuzione dei progetti. Da tali informazioni risulta che la preparazione e la realizzazione del progetto in questione erano conformi alla legislazione comunitaria e nazionale.
5. Qualsiasi controllo effettuato prima della consegna definitiva del progetto rientra nella sfera di competenza delle autorità nazionali. I controlli realizzati dalla Commissione dal punto di vista finanziario ed in loco sono conformi alle modalità iscritte nei regolamenti sui Fondi strutturali ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, GU L 193 del 31.7.1993; regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, GU L 193 del 31.7.1993.

(2002/C 205 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3698/01

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consiglio

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Sviluppo democratico in Bielorussia

La situazione in cui versa la democrazia politica della Bielorussia dopo le ultime elezioni presidenziali svoltesi nel settembre 2001 non può che definirsi catastrofica. La Bielorussia è attualmente l'unico paese in Europa in cui formalmente non esista una democrazia politica con libere elezioni e riconoscimento della libertà di espressione e di stampa.

Può il Consiglio esprimere la sua valutazione in merito alla situazione attualmente vigente in Bielorussia e il suo parere circa le modalità con cui l'Unione europea può sostenere lo sviluppo del lavoro di sensibilizzazione democratica dell'opposizione nel paese?

Risposta

(13 maggio 2002)

1. Il Consiglio continua a nutrire profonda preoccupazione per la situazione in Bielorussia. Le elezioni presidenziali del settembre scorso non si sono svolte in conformità con le norme e gli standard dell'OSCE. Sono state rilevate numerose irregolarità riguardo al trattamento riservato all'opposizione, ai mezzi di comunicazione indipendenti e alle ONG. Inoltre il sig. Lukashenko ha intensificato la pressione sull'opposizione dopo le elezioni ed un certo numero di eminenti personalità della Bielorussia sono state imprigionate.

2. Alla luce di tali sviluppi il Consiglio ritiene che le restrizioni alle relazioni UE-Bielorussia imposte dalle conclusioni del CAG del settembre 1997 rimangano valide nella loro interezza. I contatti a livello ministeriale si limitano alla Presidenza ed alla Troika. L'assistenza dell'UE è stata sospesa, eccettuati i progetti umanitari e regionali o quelli volti a sostenere il processo di democratizzazione.

3. L'UE ha utilizzato i contatti con le autorità per sollecitare progressi nel campo dei diritti umani, segnatamente per quanto riguarda i casi del sig. Bandazhevsky e del sig. Klimov, nonché l'accesso dell'opposizione ai mezzi di comunicazione di massa. L'UE ha anche fatto pressioni al fine di giungere in tempi brevi ad una soluzione della questione del mandato del Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio in Bielorussia e della nomina del nuovo responsabile di tale Gruppo. L'UE ha inoltre sottolineato l'urgenza di adottare nuove leggi sul mediatore e sul conferimento di maggiori poteri al parlamento. Parallelamente agli incontri con le autorità, l'UE ha anche avuto contatti diretti con rappresentanti dell'opposizione in Bielorussia.

4. L'UE sostiene il processo di democratizzazione attraverso strumenti come il TACIS e il programma di cooperazione transfrontaliera. Sono stati identificati diversi progetti nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo. La società civile è l'obiettivo principale dell'assistenza dell'UE, che sostiene anche gli sforzi dell'OSCE in Bielorussia.

5. Il Consiglio sta attualmente elaborando una riflessione sulla politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, compreso il modo in cui aumentare l'efficacia della sua assistenza verso una transizione democratica.

(2002/C 205 E/058)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3701/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Ripresa dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e il Pakistan

Alla fine dell'ottobre 2001, il cancelliere federale tedesco Schroeder si è recato in visita in Pakistan, occasione in cui avrebbe promesso la rimessa in vigore dell'accordo di cooperazione con detto paese, accordo congelato al momento della presa di potere da parte di Musharraf. Già oggi, secondo una proposta, il Pakistan potrebbe iniziare ad esportare senza quote prodotti tessili all'UE.

Potrebbe la Commissione riferire in merito alla situazione attuale per quanto concerne l'accordo di cooperazione con il Pakistan e altresì indicare quali cambiamenti avranno luogo nel contesto degli scambi commerciali tra l'Unione europea e il Pakistan?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(15 febbraio 2002)

Il 24 novembre 2001, a Islamabad, il presidente Musharraf, il primo ministro belga Verhofstadt e il presidente della Commissione hanno firmato un accordo di cooperazione di terza generazione tra la Comunità e la Repubblica islamica del Pakistan. Il nuovo accordo estende notevolmente il campo d'azione della cooperazione tra le due parti, non solo nei settori tradizionali della cooperazione commerciale, economica e allo sviluppo, ma anche in nuovi importanti campi quali ambiente, industria e servizi, scienza e tecnologia, cooperazione regionale, nonché stupefacenti e riciclaggio del denaro. L'accordo non è legato a un protocollo finanziario.

Occorreranno ancora alcune settimane prima che l'accordo entri in vigore, dato che le due parti devono portare a termine alcune procedure previste. Non esiste un rapporto diretto tra la firma dell'accordo e le misure commerciali alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare, che sono state proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio per far fronte alla crisi della regione circostante all'Afghanistan.

La necessità di aiutare il Pakistan è stata discussa in sede di Consiglio Affari generali l'8 ottobre 2001. La Commissione ha subito proposto misure commerciali su due fronti: dazi [dazio zero per i capi di abbigliamento, aggiungendo il Pakistan all'elenco dei paesi che beneficiano al 1° gennaio 2002 del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)] e contingenti [aumento del 15% nel quadro dell'accordo bilaterale siglato il 15 ottobre 2001].

Il regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga prevede l'accesso in esenzione da dazi per tutti i prodotti industriali compresi nel regime generale SPG⁽¹⁾ e per numerosi prodotti agricoli, alcuni dei quali non compresi nel regime generale. Il trattamento preferenziale non si applica tuttavia a settori graduati, che nel caso del Pakistan riguardano il cuoio e i prodotti tessili ma non l'abbigliamento.

In conformità dell'accordo⁽²⁾, la Comunità ha aumentato del 15% tutti i contingenti del Pakistan per il 2001. I livelli contingentali per gli anni 2002-2004 verranno quindi calcolati in base al nuovo livello per il 2001. Da parte sua, il 17 dicembre 2001 il Pakistan ha consolidato i suoi dazi sui prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ad un livello complessivamente inferiore di 10 punti percentuali ai dazi applicati al principio del 2001 all'avvio dei negoziati. Esso si è inoltre impegnato a non applicare ostacoli non tariffari.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004; GU L 346 del 31.12.2001.

⁽²⁾ Decisione 2001/935/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento; GU L 345 del 29.12.2001.

(2002/C 205 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3713/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Servizi di consulenza forniti da ex funzionari della Commissione europea

L'ex Commissario Bangemann è passato al settore privato accettando un incarico ben remunerato come consulente e membro del consiglio di amministrazione presso la società di telecomunicazioni spagnola Telefonica. Alla rete di contatti e alle competenze di Bangeman derivanti dal suo mandato di Commissario europeo è stato attribuito un elevato valore, il che comporta naturalmente un vantaggio per Telefonica. Ciò ha fatto sorgere un dibattito relativamente a quali incarichi fossero opportuni per gli ex Commissari successivamente allo scadere del loro mandato.

Sono anche direttori generali e vicedirettori generali della Commissione a passare con almeno pari frequenza a ben retribuite funzioni di consulenza nell'ambito del settore privato, una volta terminato il loro incarico presso la Commissione, così come vi sono casi di scambi diretti tra la Commissione e l'industria. Ovviamente un ex funzionario della Commissione non è ad essa vincolato per il resto della vita, ma è necessario disporre che i dati di natura riservata di cui la persona in questione è venuta a conoscenza durante il suo lavoro alla Commissione non vengano trattati con modalità suscettibili di distorcere la concorrenza nel mercato interno una volta lasciato l'incarico presso l'istituzione.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se ha sviluppato un principio morale che regoli quali incarichi sono idonei per un ex direttore generale o ex vicedirettore generale una volta terminate le sue funzioni presso la Commissione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(12 marzo 2002)

I doveri di integrità e discrezione che vincolano tutti gli ex funzionari ed altri agenti dopo la cessazione dal servizio sono chiaramente definiti agli articoli 16 e 17 dello statuto del personale. Tali articoli forniscono la principale definizione dei principi etici cui debbono attenersi gli ex funzionari.

Al momento della pensione, il Vademecum sul regime delle pensioni ricorda tali principi, esigendo esplicitamente che i funzionari ed altri agenti non debbano accettare alcun incarico o mansione incompatibile con gli interessi dell'Unione. Il funzionario od altro agente in pensione che entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio non sa se l'attività che ha deciso di intraprendere sia conforme a tali norme o meno, deve segnalarlo alla Commissione. Le notifiche vengono esaminate caso per caso e la procedura include l'esame da parte del servizio giuridico, del segretariato generale e delle direzioni generali pertinenti, in particolare di quella in cui il funzionario/altro agente ha prestato servizio prima della pensione. La Commissione accetta che un ex funzionario od altro agente intraprenda un'attività soltanto se giunge alla conclusione che essa non entrerà in conflitto con gli interessi della Commissione.

Nel contesto della riforma dello statuto proposta la Commissione ha concluso che l'attuale sistema non è sempre di facile applicazione e che, di conseguenza, l'articolo 16 dello statuto del personale va sottoposto ad una approfondita revisione. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio con la quale modifica lo statuto del personale; la proposta include alcune modifiche all'articolo 16⁽¹⁾ che prevedono un obbligo generale di informare l'istituzione sull'attività o l'occupazione che il funzionario propone di intraprendere dopo la cessazione dal servizio e la definizione di criteri per stabilire se l'attività proposta potrebbe comportare un conflitto di interessi.

Conformemente a quanto richiede la legislazione, la Commissione ha trasmesso il progetto di proposta il 1° febbraio 2002 al comitato interistituzionale dello statuto sollecitandone il parere entro la fine del mese di marzo 2002. La Commissione terrà debitamente conto di tale parere prima di trasmettere ufficialmente la proposta, eventualmente nella forma rivista, al Consiglio ed al Parlamento.

⁽¹⁾ Il testo è disponibile sul sito della riforma della Commissione (<http://www.cc.cec/home/admref/en/index.html>).

(2002/C 205 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0012/02
di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) al Consiglio

(23 gennaio 2002)

Oggetto: Finanziamenti MEDA e cultura

I regolamenti relativi ai programmi MEDA I e MEDA II prevedono espressamente la promozione della cooperazione culturale nell'ambito del partenariato euromediterraneo. Sino ad oggi tale politica ha trovato espressione nel programma Heritage, che è incentrato sostanzialmente sul patrimonio culturale e sulla tradizione architettonica dei partner.

Considerata l'attuale congiuntura politica, che impone la comprensione reciproca e il rinsaldamento delle relazioni tra i popoli dell'Unione europea e tra i paesi partner, ritiene il Consiglio che sia necessario elaborare e porre in atto un nuovo programma in materia di cooperazione culturale (diffusione dell'arte, della storia, della filosofia e della religione)? In caso di risposta affermativa, ritiene il Consiglio che si debbano creare nuove strutture e opportunità che consentano al dialogo interculturale euromediterraneo e alla cooperazione di prendere fiato e di ricevere un nuovo impulso nonché di diventare fattori di avvicinamento, di fiducia e di stabilità nella regione?

Risposta

(13 maggio 2002)

1. Il Consiglio condivide pienamente le raccomandazioni dell'Onorevole parlamentare. In effetti, nella riunione ministeriale euromediterranea del 5-6 novembre 2001 a Bruxelles, i Ministri hanno sottolineato l'importanza del processo di Barcellona quale strumento pertinente e riconosciuto in grado di favorire il dialogo tra culture e civiltà su un piano di parità. Hanno convenuto di continuare a lottare contro ogni forma di razzismo, di pregiudizi religiosi e di stereotipi e a operare per rafforzare il dialogo esistente tra culture e civiltà ponendo in particolare rilievo la gioventù, l'istruzione ed i media.

Per quanto riguarda il programma specifico sul patrimonio, i Ministri hanno preso atto dei progressi ottenuti e del varo della seconda fase di questo programma all'inizio del 2001. Così alla fine del dicembre 2001 sono stati firmati otto progetti per un importo di circa 17 milioni di euro la cui attuazione è prevista a breve. Questi progetti riguardano settori di attività molti ampi, come, ad esempio, la valorizzazione del patrimonio culturale, della memoria culturale comune, del know-how, il patrimonio musicale comune, il patrimonio culturale, segnatamente preistorico, e la promozione della coscienza dell'unicità del patrimonio e l'introduzione di nuove tecniche di informazione e di comunicazione.

2. Da allora la cooperazione culturale costituisce una delle priorità della Presidenza spagnola, che intende far adottare dalla conferenza ministeriale di Valenza un programma quadro avente per scopo l'incoraggiamento del dialogo tra culture e civiltà che sarebbe focalizzato sulla gioventù, l'istruzione e i media.

In particolare:

- per quanto riguarda la gioventù, saranno appoggiati gli sforzi della Commissione per avviare la seconda fase del programma regionale «Gioventù»;
 - per quanto riguarda l'istruzione, si mirerà al rafforzamento della cooperazione fra le università delle due sponde del Mediterraneo, tramite l'estensione del programma Tempus ai partner mediterranei, l'assistenza per quanto riguarda l'aggiornamento del curriculum universitario e l'incoraggiamento della formazione e dello scambio di professori;
- A tal fine dovrà essere creata una fondazione euromediterranea che si occuperà principalmente dell'istruzione primaria e secondaria, con una struttura indipendente, orientata in special modo alla promozione dell'uso delle nuove tecnologie.
- per quanto riguarda i media, sarà varato un programma regionale sull'informazione e la comunicazione inteso a migliorare la visibilità del processo di Barcellona.

Infine il 3 giugno 2002 sarà organizzato un seminario a Vienna sul ruolo dei media euromediterranei al fine di analizzare la percezione che ciascun partner ha degli altri e poter raccomandare le azioni che possono essere inserite nel futuro programma regionale sull'informazione e la comunicazione sopra citato.

(2002/C 205 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0014/02
di Graham Watson (ELDR) al Consiglio

(22 gennaio 2002)

Oggetto: Fatti di Genova

A seguito della risposta del Consiglio alle interrogazioni scritte E-2379/01 e E-2454/01 ⁽¹⁾, perché il Consiglio nega la competenza ad applicare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato UE?

⁽¹⁾ GU C 81 E del 4.4.2002, pag. 165.

Risposta

(13 maggio 2002)

L'articolo 6 del TUE si riferisce a una serie di principi sui quali si fonda l'Unione. La responsabilità dell'applicazione di tali principi spetta in primo luogo agli Stati membri, lasciando impregiudicato il ruolo affidato al Consiglio secondo le procedure previste all'articolo 7 del TUE.

(2002/C 205 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0021/02**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(21 gennaio 2002)*

Oggetto: Medicinali veterinari

Una modifica proposta all'articolo 67 della direttiva europea 2001/82/CE⁽¹⁾ sui medicinali veterinari renderebbe tutti i medicinali per gli animali da fattoria e i cavalli disponibili solo dietro prescrizione veterinaria.

La Commissione ha fornito prove che dimostrino l'inefficacia dell'attuale sistema normativo del Regno Unito riguardante la distribuzione di medicinali?

Parimenti la Commissione può fornire una qualsiasi prova dei vantaggi che porterebbe la modifica della legislazione esistente?

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Risposta fornita dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(21 febbraio 2002)*

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte che essa ha fornito alle interrogazioni scritte E-2913/01 del sig. Bowe⁽¹⁾ e E-3323/01 del sig. Wyn⁽²⁾.

La Commissione conferma che le sue proposte di modifica della legislazione farmaceutica veterinaria concernono, tra l'altro, le disposizioni relative alla prescrizione e non alla distribuzione. Il problema dell'efficacia di un determinato sistema non è stato esaminato in tale quadro. Tuttavia, la Commissione sta valutando se il sistema britannico attuale, secondo cui numerosi medicinali veterinari possono essere forniti senza prescrizione è conforme alla legislazione comunitaria in vigore, in particolare all'articolo 67 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 che istituisce un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

La sostituzione, nel suddetto articolo, dell'obbligo attuale di prescrizione per «i medicinali per cui il veterinario deve prendere precauzioni particolari al fine di evitare qualsiasi rischio inutile per [...] il consumatore di alimenti ottenuti a partire dall'animale trattato» con un obbligo di prescrizione per «i medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti» mira ad un'armonizzazione completa dello statuto giuridico di tali medicinali veterinari negli Stati membri. Inoltre, questa disposizione completa il quadro giuridico comunitario e istituisce un quadro completo di rintracciabilità e registrazione della prescrizione, della distribuzione e dell'utilizzazione dei medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti. Questo è conforme con le disposizioni in vigore della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽³⁾ e in particolare con il suo articolo 10 nonché con le diverse responsabilità in caso di uso improprio dei medicinali. I principali obiettivi di questa modifica sono di garantire la tutela del consumatore e di massimizzare il benessere e la salute dell'animale.

⁽¹⁾ GU C 93 E del 18.4.2002, pag. 209.

⁽²⁾ GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 253.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996.

(2002/C 205 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0027/02
di Francesco Speroni (NI) alla Commissione

(15 gennaio 2002)

Oggetto: Imprecise affermazioni sull'euro

Secondo taluni organi di informazione, come il televideo RAI, il Presidente della Commissione avrebbe vantato la stabilità dell'euro in occasione della sua entrata in circolazione come valuta reale, affermando che esso non si è mosso nonostante le ripetute crisi economico-finanziarie in diversi continenti.

Tuttavia, se si confrontano le quotazioni dell'euro dal suo apparire sui mercati finanziari, appare evidente che esso si è notevolmente indebolito nei confronti di molte valute quali il dollaro statunitense, la sterlina britannica ed il franco svizzero.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se corrisponde al vero che tali affermazioni siano state fatte nella forma riportata e, in caso affermativo, perché il Presidente abbia sostenuto un fatto non conforme alla realtà?

Risposta data dal Presidente Prodi a nome della Commissione

(4 aprile 2002)

In più occasioni il Presidente ha ribadito che dall'introduzione dell'euro, il 1° gennaio 2002, la moneta unica ha dimostrato di poter fungere da fattore di stabilità in periodi di incertezza. Per dirla con il Presidente nel suo discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento a Strasburgo l'11 dicembre 2001: «Quale sarebbe stato l'impatto dell'11 settembre se non avessimo avuto l'euro? Di certo, avremmo assistito a una grande instabilità dei tassi di cambio in Europa, con drammatiche conseguenze per il mercato interno, nonché per la crescita e l'occupazione nell'Unione intera, come già accadde agli inizi degli anni Novanta quando le valute europee attraversarono un periodo di forte instabilità.»

Euro significa anche stabilità dei prezzi per i cittadini europei. Sul periodo 1999-2001 i prezzi al consumo nell'area dell'euro sono cresciuti, in media, di meno del 2% all'anno, con un netto miglioramento rispetto al periodo 1990-1998 quando i prezzi al consumo aumentarono nella stessa area del 3,5% all'anno. L'euro ha migliorato la stabilità dei prezzi soprattutto in alcuni Stati membri, come l'Italia dove l'inflazione raggiungeva, fino al 1995, tassi assai superiori al 5%. Grazie al risanamento delle finanze pubbliche conseguito durante la preparazione all'euro, l'Italia vanta oggi un'inflazione molto minore.

(2002/C 205 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0038/02
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(23 gennaio 2002)

Oggetto: Diga di Valgrisenche

Negli anni '50 — malgrado l'opposizione della Regione autonoma Valle d'Aosta, che aveva segnalato la pericolosità dell'opera a causa delle caratteristiche franose di una parte delle montagne che dominano il lago artificiale — nella vallata di Valgrisenche, in Valle d'Aosta, è entrata in funzione un'enorme diga. Si tratta di una diga ad arco gravità, con un ciglio di coronamento che si sviluppa per 394 m, con una larghezza di 5 m.

Dopo la tragedia del Vajont in Veneto, dove il 9 ottobre 1963 morirono 1909 persone nella tracimazione dell'acqua della diga a causa di una frana, la società elettrica decise di usare la diga a scorrimento, svuotando l'invaso.

Resta tuttavia l'enorme muro, dominante il piccolo paesino montano, con un evidente impatto ambientale e paesistico. Da qualche tempo, si è cominciato ad esaminare la possibilità di uno smantellamento dell'opera, ormai inutile in questa sua imponentza, per «rinaturalizzare» questa zona montana, mantenendo solo la parte a scorrimento.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se all'uopo è possibile varare un progetto comunitario speciale o attingere a fondi già esistenti?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(7 marzo 2002)*

Il documento unico di programmazione (DOCUP) per il periodo 2000-2006 della Valle d'Aosta, regione ammissibile all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali, è imperniato sulle azioni di riconversione sociale ed economica intese a rendere le imprese più competitive, particolarmente nel settore del turismo. I due obiettivi prioritari del DOCUP sono il miglioramento e la diversificazione dell'industria manifatturiera da un lato e l'assistenza tecnica dall'altro. Nell'ambito di tali priorità, non è prevista alcuna misura suscettibile di poter cofinanziare lo smantellamento della diga della vallata di Valgrisenche.

D'altro canto, a norma del regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ⁽¹⁾, la richiesta dell'onorevole parlamentare esula dal campo d'applicazione di tale strumento. La vallata, infatti, non si colloca in un sito Natura 2000, condizione per usufruire dei contributi di LIFE-Natura; il progetto inoltre non può beneficiare di un finanziamento nel quadro di LIFE-Ambiente poiché non è di natura innovatrice.

⁽¹⁾ GU L 192 del 28.7.2000.

(2002/C 205 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0042/02
di Michael Cashman (PSE) alla Commissione***(23 gennaio 2002)*

Oggetto: Imposta sulla manutenzione di una tomba

Potrebbe la Commissione confermare se è in vigore attualmente una legislazione europea concernente l'Imposta sul Valore Aggiunto da applicare per la manutenzione di una tomba? Potrebbe inoltre confermare se sono previste modifiche di legge relative al pagamento dell'IVA sulla manutenzione di una tomba e, se è possibile, sulla base della legislazione esistente, porre fine a tale imposta?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(18 febbraio 2002)*

Nell'ambito della legislazione comunitaria in materia di IVA, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva IVA (Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾) prevede che gli Stati membri possano applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi delle categorie di cui all'allegato H della stessa direttiva. La categoria 15 dell'allegato H corrisponde ai «Servizi prestati da agenzie di pompe funebri e di cremazione insieme alla fornitura di beni connessi a tali attività». Gli Stati membri possono quindi applicare a tali servizi un'aliquota ridotta non inferiore al 5%. Alcuni Stati membri possono inoltre esentare alcuni servizi simili ai sensi delle disposizioni transitorie in materia di IVA previste all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva. Tuttavia, a meno che il servizio di manutenzione della tomba non sia fornito da un'agenzia di pompe funebri, a tale servizio dovrebbe applicarsi l'aliquota IVA normale. Alcuni tipi di manutenzione delle tombe forniti dalle autorità locali, in cui le autorità non entrano in concorrenza con privati, possono essere considerati estranei al campo di applicazione dell'IVA.

Nell'ambito della nuova strategia in materia di IVA, la Commissione intende riesaminare il campo di applicazione dell'allegato H e le varie deroghe e esenzioni che lo caratterizzano.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/115/CE del 20 dicembre 2001 — GU L 15 del 17.1.2002.

(2002/C 205 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0052/02**di Dana Scallon (PPE-DE) al Consiglio**

(22 gennaio 2002)

Oggetto: Ricerca embrionale

In seno al Consiglio quattro Stati membri (Italia, Germania, Austria e Irlanda) si sono opposti al finanziamento europeo della ricerca che utilizza embrioni umani. Questo tipo di ricerca è vietato anche in Francia. Nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca dell'Unione europea (2001-2006) in che modo il Consiglio considera la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14.11.2001⁽¹⁾ che prevede un incremento dei finanziamenti di progetti che sono stati respinti da un terzo degli Stati membri?

In tale contesto la DG Ricerca della Commissione europea, che dovrebbe sollevare tutte le questioni concernenti la ricerca embrionale, afferma di sostenere una posizione equilibrata sulle possibilità e le difficoltà connesse alla ricerca embrionale⁽²⁾. Come considera il Consiglio il fatto che, incoraggiando progressivamente la ricerca embrionale, la DG Ricerca abbia semplicemente ignorato le disposizioni nazionali in parola riducendole a posizioni oscurantiste analoghe a quelle adottate dai Talibani⁽³⁾?

⁽¹⁾ Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazioni volte a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca (COM(2001) 94 – C5-0087/2001 – 2001/0053(COD)).

⁽²⁾ Lettera in data 21.12.2001 del Commissario Busquin a un deputato al Parlamento europeo.

⁽³⁾ Conferenza stampa del Commissario Busquin del 18.12.2001.

Risposta

(13 maggio 2002)

L'Onorevole Parlamentare saprà che, riguardo alle opinioni del Consiglio in merito alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 sulla proposta della Commissione relativa al sesto programma quadro (CE) per quanto concerne il finanziamento della ricerca che utilizza embrioni umani, la posizione comune del Consiglio adottata il 28 gennaio 2002 e, in particolare, la motivazione che la accompagna afferma che:

- il Consiglio ha convenuto con il Parlamento europeo di includere il riferimento ad una serie di strumenti internazionali pertinenti su cui fondare la valutazione etica delle azioni del programma quadro, incluse quelle relative alla ricerca che utilizza embrioni umani;
- per quanto riguarda l'interpretazione di questi principi, alla luce dei recenti rapidi sviluppi, in particolare nel settore delle biotecnologie, nonché delle discussioni in corso, comprese quelle in sede di Parlamento europeo ed a livello nazionale, il Consiglio ha ritenuto inappropriato fissare nella fase attuale un elenco di materie di ricerca da escludere dai finanziamenti comunitari. Il Consiglio si è tuttavia impegnato ad esaminare la questione con maggiore attenzione, se del caso con il Parlamento europeo.

Al momento dell'adozione della posizione comune del Consiglio alcune delegazioni, incluse quelle a cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare, hanno fatto conoscere la loro opinione sulla ricerca che implica l'utilizzo di embrioni umani. Queste opinioni sono riportate nel verbale della sessione del Consiglio del 10 dicembre 2001. Il Consiglio, da parte sua, esaminerà con attenzione la propria posizione nel corso del dibattito in fase di seconda lettura della proposta per il sesto programma quadro.

Il Consiglio non è in grado di commentare la posizione assunta dai Servizi della Commissione su questo argomento. A tal fine si suggerisce all'Onorevole Parlamentare di rivolgersi direttamente alla Commissione.

(2002/C 205 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0053/02
di Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) al Consiglio

(25 gennaio 2002)

Oggetto: Contratto quadro tra l'Ordine Teutonico, divisione DOH International e la Commissione europea

Nel marzo 1999 la DOH International S.r.l. (Opera ospedaliera dell'Ordine Teutonico, divisione internazionale) e la Commissione europea hanno firmato un primo contratto per un accordo quadro del valore di 2,95 milioni di euro concernente il finanziamento di programmi di assistenza in vari paesi asiatici. Ciò è stato riportato dal «DO aktuell», il giornale del Priorato dei fratelli dell'Ordine Teutonico, nell'edizione 4/1999. Dal novembre 2000 l'Ordine Teutonico, ente pubblico con sede a Weyarn in Alta Baviera, si trova in difficoltà finanziarie.

1. Qual era il contenuto dell'accordo di cui sopra e quali erano gli obiettivi perseguiti?
2. Quali presupposti e quali condizioni dovevano verificarsi per lo stanziamento dei fondi EU?
3. A quanto ammontano i fondi versati?
4. Di quali relazioni sull'esperienza e sui risultati dell'attività della società DOH nel campo dello sviluppo è possibile disporre?
5. Vi sono documenti giustificativi circa l'utilizzazione dei fondi in questione? In caso affermativo, di quali documenti si tratta?
6. Sono stati stipulati altri contratti tra la Commissione e la DOH? In caso di risposta affermativa, quali?
7. La collaborazione con la DOH è ancora in corso oppure è già terminata?

Risposta

(13 maggio 2002)

Si invita l'Onorevole Parlamentare a rivolgersi direttamente alla Commissione europea che è la sola in grado di rispondere a tali quesiti.

(2002/C 205 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0060/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(25 gennaio 2002)

Oggetto: La posizione della Presidenza spagnola in merito alla riforma e alla costituzionalizzazione dei trattati previste nella dichiarazione di Laeken

Qual è la posizione della Presidenza spagnola in merito alla riforma e alla costituzionalizzazione dei trattati previste nella dichiarazione di Laeken? Ritiene che la riforma debba avanzare fino all'elaborazione di una costituzione dell'Unione europea?

Risposta

(13 maggio 2002)

La Presidenza risponde a interrogazioni a nome del Consiglio. Non sarebbe opportuno che il Consiglio si esprimesse sulla posizione di qualsiasi Stato membro riguardo alla riforma e alla costituzionalizzazione dei trattati.

(2002/C 205 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0061/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(25 gennaio 2002)

Oggetto: Gli organi politici costituzionali interni e la dichiarazione di Laeken

Il capo del governo spagnolo e il ministro degli affari esteri, al momento di assumere la Presidenza del Consiglio, hanno rilasciato diverse dichiarazioni negando il diritto delle Comunità autonome dello Stato spagnolo di partecipare alle riunioni del Consiglio nelle quali siano esaminate questioni di loro competenza politica.

Secondo i responsabili del governo spagnolo, la circostanza che la costituzione spagnola stabilisce che nelle relazioni internazionali la sovranità spetta allo Stato rende impossibile che il ministro di una regione autonoma rappresenti lo Stato nel Consiglio, neppure se accompagna un ministro del governo centrale.

Dato che la dichiarazione di Laeken riconosce che gli organi costituzionali interni e le loro competenze politiche (negli Stati in cui esistono) devono essere considerati nell'ambito della riforma e della costituzionalizzazione dei trattati — la cosa è ancora più evidente in Stati come la Germania, il Belgio, l'Austria o la Gran Bretagna, nei quali gli organi costituzionali interni (Länder, regioni costituzionali, Stati federati, regioni) sono presenti alle riunioni del Consiglio — quali sono le differenze esistenti tra le costituzioni di detti Stati e la costituzione spagnola atte a motivare il trattamento discriminatorio delle comunità autonome preteso dal capo del governo spagnolo?

Per quali ragioni il capo del governo spagnolo adotta un simile atteggiamento, proprio quando la Spagna assume la Presidenza del Consiglio e iniziano i lavori della convenzione che dovrà dare seguito alla dichiarazione di Laeken?

Risposta

(13 maggio 2002)

L'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea afferma che il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro. Nel rispetto di questa disposizione ciascun Stato membro deve decidere come essere rappresentato.

Quindi il Consiglio non esprime un'opinione in merito, né sarebbe per esso opportuno farlo. Parimenti non sarebbe opportuno per la Presidenza commentare questioni che rientrano nella competenza del governo spagnolo.

(2002/C 205 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0063/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(25 gennaio 2002)

Oggetto: La Presidenza spagnola e le lingue di lavoro dell'Unione europea

L'adesione all'UE di nuovi Stati membri, le cui lingue ufficiali saranno riconosciute allo stesso livello di quelle attuali dell'Unione di 15 Stati, può accentuare la tendenza per cui, fatto salvo il riconoscimento delle lingue di tutti gli Stati membri, una parte di esse acquista di fatto uno «statuto» di lingua preferenziale di lavoro, simile a quello detenuto attualmente dal francese e dall'inglese.

Determinati Stati sostengono che la propria lingua deve avere lo stesso riconoscimento del francese e dell'inglese, invocando come argomento il numero dei parlanti nell'UE. Tuttavia, nell'UE stessa, esistono lingue come lo spagnolo e il portoghese — e il galego, una delle lingue dello Stato spagnolo che appartiene allo stesso ceppo linguistico — che contano centinaia di milioni di parlanti in quattro continenti e quindi hanno un carattere universale, che va considerato nella soluzione della questione.

Sembrirebbe assurdo che proprio l'UE, la quale deve avere un ruolo fondamentale in quanto protagonista mondiale in campo politico ed economico, disprezzi il valore di queste due lingue in quanto lingue di lavoro preferenziali, che si collocano tra le prime tre più parlate al mondo rispetto a quelle che saranno lingue ufficiali dell'UE. Quale posizione intende sostenere al riguardo la Presidenza spagnola?

Risposta

(13 maggio 2002)

Ai sensi dell'articolo 290 del TCE, il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità. La posizione del Consiglio su tale questione figura nel suo regolamento n.1 (UE) del 1958, successivamente modificato con l'adesione di nuovi Stati membri, nel quale si precisa che vi sono attualmente undici lingue ufficiali di lavoro nella Comunità.

(2002/C 205 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0064/02 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(25 gennaio 2002)

Oggetto: La posizione della Presidenza spagnola sulle relazioni con il Mercosur e in particolare con l'Argentina

Tra le priorità illustrate dal ministro spagnolo degli affari esteri Josep Piqué, in merito alle relazioni con l'America latina figurano in secondo piano quelle con il Mercosur — con rilevanza inferiore dei rapporti con il Cile — mentre invece esse dovrebbero avere un carattere preferenziale, dato che all'organizzazione aderiscono paesi tanto importanti come il Brasile e l'Argentina — quest'ultima ora con problemi gravissimi e bisognosa dell'aiuto sincero dell'UE — oltre che l'Uruguay e il Paraguay. Quali sono i motivi alla base di tanta cautela?

Risposta

(21 maggio 2002)

1. Il Consiglio fa presente all'Onorevole Parlamentare che le relazioni dell'Unione europea con il Mercosur sono d'importanza primaria quanto quelle dell'Unione europea con il Cile. Si ricorda che un vertice Unione europea-Mercosur (in margine al vertice Unione europea-America latina- Caraibi) è previsto a Madrid il 18 maggio 2002. Come menzionato nel programma della Presidenza spagnola «Le riunioni in questione potrebbero costituire una buona occasione per concludere i negoziati dell'accordo di associazione con il Cile e dare un impulso decisivo ai negoziati che hanno luogo con il Mercosur per arrivare infine a un impegno dell'Unione europea che assicuri il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni preferenziali in tale zona.» Tale dichiarazione si limita a rispecchiare la situazione attuale dei negoziati in corso con il Cile, da un lato, e con il Mercosur, dall'altro.

2. Si rammenta altresì che il Consiglio «Affari generali» del 28 gennaio 2002 ha adottato alcune conclusioni sul Mercosur in cui sottolinea che, considerato il contesto dell'attuale crisi argentina, il Consiglio si dichiara soddisfatto per la volontà espressa dai Ministri degli affari esteri del Mercosur nella dichiarazione congiunta, adottata a Buenos Aires l'11 gennaio 2002, di rafforzare il processo di integrazione tra i loro paesi. Il Consiglio crede fermamente che un Mercosur forte costituisca la chiave per lo sviluppo della regione. Il Consiglio riafferma l'importanza che attribuisce al futuro accordo di associazione tra l'UE e il Mercosur. Si dichiara soddisfatto per i progressi finora compiuti in tali negoziati e ribadisce l'impegno dell'UE di continuare a progredire ulteriormente.

3. Per quanto riguarda più in particolare la crisi in Argentina, il Consiglio «Ecofin» del 22 gennaio scorso ha esaminato approfonditamente la situazione nel paese. In tale occasione, sono state adottate e pubblicate alcune conclusioni che pongono l'accento sugli aspetti economici e finanziari di tale crisi. La situazione in tale paese è stata nuovamente esaminata durante la colazione dei Ministri degli Affari esteri il 28 gennaio.

4. In conclusione, la Presidenza spagnola ribadisce l'importanza delle relazioni con il Mercosur. Farà tutto il necessario per far progredire i negoziati in vista della conclusione il più possibile sollecita di un accordo di associazione UE-Mercosur. Continuerà inoltre a seguire attentamente la situazione in Argentina e le sue eventuali ripercussioni in America latina.

(2002/C 205 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0068/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(25 gennaio 2002)

Oggetto: Priorità della Presidenza spagnola e problema dell'autodeterminazione dell'ex Sahara spagnolo

Tra le priorità della Presidenza spagnola illustrate dal ministro degli esteri spagnolo Josep Piqué, pur comprendendo problemi in ogni parte del mondo, non figura la soluzione del problema dell'autodeterminazione dell'ex Sahara spagnolo, approvata dall'ONU e rivendicata dal popolo e dalla Repubblica saharui.

Qual è la posizione del Consiglio su tale questione rilevante, ancora in sospenso nel processo di decolonizzazione del continente africano?

Risposta

(21 maggio 2002)

Una soluzione stabile e duratura del conflitto nel Sahara occidentale sarà senza dubbio un fattore determinante per la stabilità della regione, nonché per la cooperazione fra i paesi del Maghreb, da sempre sostenuta dall'UE. Per trovare una soluzione al conflitto nel Sahara occidentale, le successive Presidenze del Consiglio hanno mantenuto regolari contatti con il sig. James Baker e restano disponibili per contribuire a creare un clima di fiducia che possa agevolare una soluzione accettabile per le parti interessate. È tuttavia evidente che il ruolo principale nella ricerca di una soluzione spetta all'ONU e la Presidenza spagnola segue tale impostazione.

Ecco perché il Consiglio dà il suo totale appoggio agli sforzi del Segretario Generale dell'ONU e del suo inviato personale, sig. James Baker. Il Consiglio di sicurezza, nella sua risoluzione 1359 del 29 giugno 2001, ha indicato chiaramente la strada da percorrere: esso ha invitato tutte le parti ad incontrarsi sotto gli auspici dell'Inviato personale del Segretario Generale per esaminare il progetto di accordo quadro e negoziare qualsiasi modifica che auspicassero includere in questa proposta, nonché per esaminare ogni altra proposta di soluzione politica che le parti dovessero formulare per giungere ad un accordo reciprocamente accettabile.

La risoluzione 1359 (2001) ha altresì previsto che, nel corso di tali trattative, siano esaminate le proposte ufficiali presentate dal Polisario al fine di superare gli ostacoli all'applicazione del piano di pace dell'ONU.

Il Consiglio auspica che i contatti tra le parti consentano di progredire in modo significativo verso una soluzione stabile ed equa nell'interesse di tutti e del rafforzamento della cooperazione nel Maghreb. In tale contesto esso ha preso atto del prolungamento del mandato della Minurso, mediante la risoluzione 1380 (2001), affinché siano proseguiti gli sforzi che si stanno compiendo, e della relazione interinale del Segretario Generale dell'ONU del 10 gennaio 2002 nella quale egli dichiara di avere intenzione di fare il punto sulla situazione prima del ... prossimo 28 febbraio e, se del caso, di presentare alcune raccomandazioni circa il mandato e la futura composizione della Minurso.

Il Consiglio ritiene tuttavia che non occorra attendere la conclusione delle trattative tra le parti per risolvere talune questioni urgenti di carattere umanitario quali lo scambio delle visite familiari. Il Consiglio continua ad essere molto preoccupato per la sorte riservata a più di 1350 prigionieri di guerra, la maggior parte di essi detenuti da 20 anni, questione che richiede una soluzione urgente conformemente agli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra. Rallegrandosi per la recente liberazione di 115 prigionieri di guerra, il Consiglio constata con rammarico l'assenza di progressi più sostanziali. La situazione dei rifugiati sarau nei campi di Tindouf è anch'essa oggetto di crescente preoccupazione. In tale contesto, il Consiglio continuerà ad adoprarsi riguardo alle questioni di carattere umanitario connesse al conflitto nel Sahara occidentale.

Il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare che l'Unione europea, tramite il suo Ufficio per gli aiuti umanitari, ECHO, è il più importante fornitore di aiuto umanitario ai rifugiati; gli aiuti umanitari ai rifugiati nei campi di Tindouf tra il 1996 e il 2001 ammontano a 56,4 milioni di euro.

(2002/C 205 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0069/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(25 gennaio 2002)

Oggetto: Processo di Barcellona e accordi di pesca con il Marocco

Tra le priorità della Presidenza spagnola figura l'associazione euro-mediterranea, basata sul processo di Barcellona iniziato nel 1995. Nella riunione di Barcellona l'accordo di pesca tra il Marocco e l'Unione europea, allora stipulato, era proclamato uno degli esempi delle vie da seguire nella ricerca di una collaborazione migliore tra le due sponde del Mediterraneo. In detta prospettiva, è la Presidenza spagnola disposta a riprendere tale clima di collaborazione onde rendere possibile la firma di un nuovo accordo di pesca tra l'UE e il Marocco?

Risposta

(21 maggio 2002)

Come sottolineato dall'Onorevole parlamentare la conferenza di Barcellona del 1995 ha creato un nuovo quadro tra i paesi dell'Unione europea e i paesi mediterranei attraverso una cooperazione globale basata sul dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria e l'inclusione della dimensione sociale, culturale ed umana.

In detta prospettiva il Consiglio, consapevole della particolare importanza che hanno sempre rivestito le relazioni in materia di pesca tra il Regno del Marocco e l'Unione europea, si adopererà affinché tali strette relazioni possano essere mantenute, nel quadro di una cooperazione fruttuosa tra le due Parti.

(2002/C 205 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0082/02
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(25 gennaio 2002)

Oggetto: Eliminazione dei frigoriferi — Regolamento (CE) n. 2037/2000

In una discussione del 20 dicembre 2001 della Camera dei Lord il governo britannico ha fatto sapere che, a seguito del Consiglio Ambiente del febbraio 1999, poiché presso gli Stati membri esistono opinioni diverse per quanto riguarda l'esigenza di recuperare i CFC e gli HCFC dalla schiuma isolante utilizzata negli apparecchi di refrigerazione domestica, tra il 1999 e la metà del 2001 esso aveva chiesto alla Commissione di fornire una interpretazione giuridica definitiva.

Inoltre il governo britannico ha sostenuto che soltanto nel giugno 2001 la Commissione ha fornito una interpretazione definitiva del regolamento (CE) n. 2037/2000⁽¹⁾ dalla quale appare chiaro che è necessario recuperare le sostanze sotto controllo dalla schiuma utilizzata per l'isolazione degli apparecchi domestici di refrigerazione.

Quali commenti ha ricevuto la Commissione da parte del governo britannico nel periodo precedente il gennaio 2002 in merito alle difficoltà che la Gran Bretagna doveva affrontare per osservare i criteri del regolamento, visto che in questo Stato membro non esiste nessun impianto specifico che consenta di recuperare i CFC contenuti nei frigoriferi?

(¹) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 marzo 2002)

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono è stato adottato nel giugno 2000. Uno degli articoli, l'articolo 16, paragrafo 2 dispone il recupero dei clorofluorocarburi (CFC) dai frigoriferi e dai congelatori domestici usati. Il regolamento prevedeva anche un periodo di grazia fino al 31 dicembre 2001 prima che l'articolo diventasse applicabile, così da concedere agli Stati membri il tempo necessario per allestire gli impianti adatti al recupero dei CFC dai frigoriferi usati.

Sono già state fornite informazioni sui contatti tra la Commissione e il governo britannico in merito all'eliminazione dei frigoriferi domestici prevista dal regolamento (CE) n. 2037/2000, all'onorevole parlamentare in risposta alla sua interrogazione scritta E-0005/02 (1).

Durante tali contatti, il Regno Unito ha sollevato varie obiezioni sulla possibilità di recuperare i CFC dai frigoriferi domestici, in particolare in una lettera datata 11 settembre 2000 e nel corso delle riunioni del comitato di gestione, che si tengono generalmente con frequenza semestrale per monitorare l'evoluzione delle attività legate al regolamento. Nella sua lettera, il Regno Unito ha dichiarato che allo stato attuale della tecnologia non è fattibile estrarre le sostanze nocive per l'ozono prima dell'eliminazione degli apparecchi e che non disponeva di impianti commerciali per estrarre i CFC dalla schiuma isolante dei frigoriferi domestici. Il Regno Unito ha segnalato che avrebbe difficoltà a recuperare i CFC dai frigoriferi domestici, usando questo fatto a sostegno della sua interpretazione secondo cui il regolamento non prevederebbe necessariamente tale recupero.

Durante la prima riunione del comitato di gestione previsto dal nuovo regolamento (4 ottobre 2000), numerosi Stati membri hanno spiegato che nei loro paesi il recupero dei CFC dai frigoriferi domestici è praticato già da molti anni, con estrazione sia dalla schiuma che dai circuiti di raffreddamento. Il 75% dei CFC presenti nei frigoriferi domestici, infatti, si trova nella schiuma e il 25% nei circuiti di raffreddamento. Le indagini condotte dalla Commissione all'inizio del 2001 e in seguito hanno evidenziato che almeno otto Stati membri dispongono di impianti commerciali di recupero dei CFC presenti nei frigoriferi domestici e in grado anche di estrarre i CFC dalla schiuma isolante.

In una lettera dell'8 gennaio 2001 il Regno Unito ha ribadito la propria opinione che vi fossero solo uno o due Stati membri con impianti operativi in grado di estrarre i CFC dalla schiuma isolante durante la demolizione del frigorifero. Su richiesta del Regno Unito, il 24 gennaio 2001 la Commissione si è riunita con i rappresentanti del governo britannico e di altri cinque Stati membri. Il Regno Unito ha dichiarato che il problema principale, secondo il suo punto di vista, era che insieme al divieto di esportare frigoriferi contenenti CFC non era stata prevista la concessione di un periodo transitorio che consentisse di mettere fine alle esportazioni in maniera programmata. Il Regno Unito ha aggiunto inoltre di non disporre di impianti per il recupero dei CFC, eccettuato un piccolo impianto dimostrativo che non sarebbe stato in grado di far fronte al volume potenziale di frigoriferi da trattare. In una terza lettera, datata 30 gennaio 2001, il governo britannico è ritornato sull'argomento delle sostanze controllate presenti nei frigoriferi e nei congelatori domestici, sollevando la questione dell'interpretazione dell'espressione «se fattibile» dell'articolo 16, paragrafo 3 in relazione al recupero dei CFC dalla schiuma presente nei frigoriferi domestici e nei congelatori domestici e della sua applicabilità o meno all'articolo 16, paragrafo 2. Alla riunione del comitato di gestione dell'ottobre 2000 era già stato concluso che l'articolo 16, paragrafo 3 è in effetti applicabile alla schiuma e che il recupero dei CFC dalla schiuma dei frigoriferi domestici è fattibile.

Nel febbraio 2001 la Commissione, insieme ad alcuni funzionari britannici, ha visitato un'azienda britannica che sta sviluppando il prototipo di un sistema per il recupero dei CFC dalla schiuma dei frigoriferi domestici, dimostrando così l'interesse di ambo le parti per lo sviluppo delle tecnologie di recupero nel Regno Unito.

(1) GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 121.

(2002/C 205 E/075)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0086/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(25 gennaio 2002)*

Oggetto: Contaminazione di colture non GM da parte di OMG

1. E' al corrente la Commissione dei risultati di uno studio di cui riferisce il «New Scientist» del 24 novembre 2001, dal quale risulta che la contaminazione da colza geneticamente modificata attualmente è così diffusa che è diventato difficile poter garantire colture prive di GM?
2. Lo studio svolto dal Centro di ricerca di Saskatoon del governo federale canadese è stato svolto su un periodo di sei anni. Concorda la Commissione con le conclusioni del Centro secondo il quale questo studio contiene una valida lezione per altre parti del mondo, come l'Europa, che non ne consentono ancora la produzione commerciale?
3. E' d'accordo la Commissione col suggerimento avanzato dal Centro sulla base dei suoi risultati, secondo i quali il polline della colza può coprire distanze fino a 800 metri, per cui talune colture devono essere tenute a distanza o addirittura fatte crescere in specifiche zone separate?
4. Ritiene la Commissione che sia necessaria una modifica della direttiva 2001/18⁽¹⁾ per tener conto di questi nuovi risultati?
5. Inoltre, ritiene la Commissione che la moratoria di fatto debba restare in vigore fin tanto che una siffatta modifica sia decisa e attuata?

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(19 marzo 2002)*

La Commissione è a conoscenza del saggio pubblicato sul «New Scientist» del 24 novembre 2001 riguardante la diffusione del polline e dei semi di colza geneticamente modificati che attualmente si sta verificando in Canada.

Le attività di riproduzione e l'importazione nella Comunità di semi di colza geneticamente modificati sono state autorizzate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)⁽¹⁾. Le autorizzazioni concesse ai sensi di tale direttiva saranno ancora valide dopo il 17 ottobre 2002, data entro la quale la nuova direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali.

Poiché le disposizioni riguardanti i potenziali effetti derivanti dal trasferimento di geni sono già parte integrante della direttiva 2001/18/CE, la Commissione non ritiene opportuna una modifica di questa direttiva per dar seguito a «nuovi risultati».

L'obiettivo generale della direttiva 2001/18/CE è quello di tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente rispetto alle conseguenze dovute all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). In questo contesto gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione devono garantire che siano attentamente valutati caso per caso i potenziali effetti nocivi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente che possono verificarsi direttamente o indirettamente a causa del trasferimento di geni dagli OGM ad altri organismi.

In tale ambito, i principi per la valutazione del rischio ai sensi della direttiva comprendono il potenziale di trasferimento del gene alla stessa specie vegetale o ad altre che siano sessualmente compatibili alle condizioni d'impianto degli OGM e ogni vantaggio o svantaggio selettivo conferito a tali specie vegetali.

Inoltre, le informazioni necessarie allorché si procede alla valutazione del rischio includono la valutazione delle modalità e della portata della diffusione (ad esempio la valutazione di come si riducono con la distanza il polline e/o i semi vitali) ed eventuali fattori specifici che influiscono sulla diffusione. Va altresì tenuto conto della presenza di individui imparentati naturali o coltivati, sessualmente compatibili, e della prossimità di biotopi o aree protette ufficialmente riconosciuti che potrebbero essere interessati dal fenomeno.

Per quanto riguarda le informazioni sui piani di monitoraggio e controllo è necessario specificare le eventuali precauzioni adottate riguardo alla distanza da altre specie vegetali sessualmente compatibili, sia quelle corrispondenti allo stato selvatico che quelle di coltura, nonché le misure per ridurre al minimo o impedire la dispersione di organi di riproduzione delle piante superiori geneticamente modificate (ad es. polline, semi, tuberi).

Una volta valutato il rischio, l'immissione in commercio degli OGM è autorizzata solo nel caso in cui non vi sia ragione di credere che essi comportino effetti nocivi sulla salute dell'uomo o sull'ambiente secondo le condizioni dell'autorizzazione.

Nel caso delle colture da seme, la normativa sulle sementi fissa le distanze minime da vicine fonti di pollini indesiderabili per le piante ad impollinazione indiretta. Tali distanze cambiano a seconda della specie, della varietà e della categoria di semi. Nel suo parere del 7 marzo 2001 sulla presenza accidentale di semi geneticamente modificati nei semi convenzionali⁽¹⁾, il comitato scientifico per le piante ha affermato che una delle misure da adottare per evitare che questa presenza superi la soglia dello 0,3% nel caso di ibridi di colza non geneticamente modificati potrebbe essere quella di aumentare l'attuale distanziamento fino a 3 000 metri.

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out93_gmo_en.pdf.

(2002/C 205 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0094/02

di Glenys Kinnock (PSE) al Consiglio

(22 gennaio 2002)

Oggetto: Scuole europee

La partecipazione dei genitori alla gestione delle scuole è sempre più diffusa negli Stati membri dell'UE. Questa evoluzione è positiva e va nell'interesse degli alunni, delle famiglie, degli insegnanti, del buon funzionamento delle scuole e dell'importanza delle diverse comunità. L'eccezione sembra essere rappresentata dalle scuole europee in Belgio, Lussemburgo, Italia, Spagna e altrove, dove i genitori hanno scarso o nessun diritto di partecipare alla gestione delle scuole che i loro figli frequentano. Visto che tutti gli Stati membri sono rappresentati da funzionari nazionali negli organi di gestione delle scuole europee, quali iniziative essi intendono prendere per assicurare che, nell'interesse della partecipazione democratica e dell'inclusione, vi sia un'adeguata rappresentazione dei genitori in tali organi di gestione?

Le scuole europee sono — giustamente — finanziate da bilanci degli Stati membri e sono quindi di diretto interesse per il Parlamento europeo. Il Consiglio ritiene che le attuali disposizioni consentano un organigramma di insegnanti e di assistenti qualificati equivalente ai livelli normali nelle scuole elementari e secondarie pubbliche degli Stati membri dell'UE?

Il Consiglio è consapevole del fatto che i rappresentanti nominati dagli Stati membri agli organi di gestione delle scuole europee sono tipicamente funzionari che non vivono nei paesi nei quali tali scuole sono situate, i cui figli non frequentano tali scuole e che non hanno una chiara responsabilità collettiva che imponga loro di rispondere delle proprie decisioni dinanzi ad un organismo o gruppo chiaramente definito? I funzionari in questione hanno forse esperienza e conoscenze specifiche nei propri paesi, e probabilmente sono animati da buone intenzioni. Ma con quali mezzi gli Stati membri assicurano che i loro rappresentanti negli organi di gestione delle scuole europee siano tenuti al corrente delle esigenze quotidiane e strategiche in termini di insegnamento e di risorse, nonché dei livelli di finanziamento e di prestazioni delle scuole?

Risposta*(21 maggio 2002)*

Il Consiglio, pur rilevando e comprendendo le preoccupazioni espresse dall'Onorevole Parlamentare per quanto riguarda l'efficace gestione delle Scuole europee, ricorda che queste ultime sono state create sulla base della convenzione recante statuto delle Scuole europee, adottata nel 1957, di cui sono parti contraenti unicamente gli Stati membri (e non la Comunità europea). La nuova convenzione firmata dalla Comunità e dagli Stati membri il 21 giugno 1994, che tra l'altro modifica la procedura decisionale nell'ambito degli organi delle scuole, è stata sinora ratificata da soltanto 11 dei 12 Stati membri firmatari e non è pertanto ancora entrata in vigore. I quesiti sollevati non rientrano quindi nella competenza istituzionale del Consiglio e dovrebbero essere rivolti agli Stati membri che sono responsabili della nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

*(2002/C 205 E/077)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-0112/02
di Emilio Menéndez del Valle (PSE) al Consiglio***(22 gennaio 2002)*

Oggetto: Dichiarazioni del Presidente di turno del Consiglio dei Ministri sulla distruzione di infrastrutture palestinesi in Israele

Secondo le informazioni pubblicate dalla stampa, durante il suo viaggio nel vicino Oriente il Presidente di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione, sig. Piqué, avrebbe dichiarato che l'Unione sta effettuando una valutazione dei danni causati dall'esercito israeliano nella sua invasione dei territori autonomi palestinesi.

Si tratterebbe di danni causati a varie infrastrutture palestinesi finanziate con fondi comunitari o di Stati membri dell'Unione, tra cui l'inutilizzato aeroporto di Gaza che è costato 42,6 milioni di euro 28,2 dei quali apportati dalla Spagna.

Qual è la posizione della Presidenza spagnola rispetto alla possibilità e all'opportunità di esigere da Israele indennizzi per i danni arrecati a beni fondamentali per lo sviluppo della società palestinese, per di più finanziati dai contribuenti europei e spagnoli in particolare?

Risposta*(13 maggio 2002)*

Il Consiglio si è dichiarato profondamente preoccupato per la distruzione di infrastrutture palestinesi e di altre installazioni che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale e umanitario dei palestinesi, tra cui elementi finanziati dall'Unione europea e da altri donatori. L'Unione europea ha invitato il Governo israeliano a porre fine a questi atti e si riserva il diritto di reclamare un risarcimento dinanzi agli organismi competenti.

L'obiettivo dell'appoggio dell'UE ai progetti di sviluppo palestinesi è alleviare le difficoltà socioeconomiche in cui si trovano i palestinesi, allo scopo di sostenere il processo di pace in Medio Oriente. Non può essere nell'interesse di Israele esacerbare la situazione attuale o indebolire la capacità dell'Autorità palestinese di lottare contro il terrorismo.

*(2002/C 205 E/078)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0114/02
di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione***(29 gennaio 2002)*

Oggetto: Rivista «European Dialogue»

L'ex DG IA ha pubblicato fino al 1999 la rivista trimestrale «European Dialogue» che, tradotta in tutte le lingue dell'Europa orientale, intendeva informare l'opinione pubblica di quei paesi circa i vantaggi

dell'appartenenza all'UE. Con l'entrata in carica del commissario Verheugen, la rivista è stata bruscamente chiusa. La Commissione ha rescisso il contratto in corso e ha dovuto versare all'editore un elevato risarcimento a sei cifre per la cessata pubblicazione di «European Dialogue».

A quanto ammontava tale risarcimento?

A quanto ammontavano i costi delle precedenti pubblicazioni della stessa rivista? Perché non sono stati compiuti tentativi per migliorare ovvero modificare la qualità e l'orientamento della rivista?

Se la rivista e la sua redazione erano talmente carenti o, a quanto pare, incorreggibili, talché il contratto di pubblicazione ha dovuto essere rescisso anzitempo contro un elevato risarcimento, per quale motivo la rivista ha continuato ad essere pubblicata acriticamente e con tanto dispendio di mezzi di bilancio?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(8 aprile 2002)

La rivista trimestrale «European Dialogue» pubblicata nelle lingue dei paesi dell'Europa centrale e orientale è stata lanciata nel 1995, sotto la responsabilità dell'ex Direzione generale dell'Informazione, della Cultura e della Comunicazione, grazie ad un finanziamento del programma PHARE. Il suo obiettivo era quello di fornire al più presto una prima informazione concreta sull'Unione europea. Tale pubblicazione è proseguita per quattro anni con un costo annuo di circa 600 000 euro. Questo primo contratto è stato portato a termine con una produzione che rispondeva agli obiettivi fissati e a un livello di qualità ritenuto soddisfacente.

Allo scadere di questo periodo iniziale di quattro anni, nell'agosto 1998 è stato pubblicato un bando di gara per la conclusione di un nuovo contratto. Avendo la compagnia selezionata ritirato la sua offerta a seguito di una ristrutturazione interna, secondo la pratica in vigore è stata presa in considerazione la seconda migliore offerta e il contratto è stato firmato nel 1999. La prima edizione della fine del 1999 di questa nuova versione, pubblicata con un certo ritardo, si è rivelata di qualità inferiore alla precedente. Pertanto la nuova Direzione generale dell'Allargamento, ormai responsabile di questa pubblicazione a seguito della ristrutturazione dei servizi della Commissione, ha cercato di studiare con l'editore i mezzi per migliorare la qualità e la linea editoriale della pubblicazione. Dopo diversi tentativi in tal senso, si è constatato che le prestazioni di questo nuovo partner non erano tali da soddisfare gli obiettivi della nuova politica di comunicazione nei paesi candidati, che presupponevano il finanziamento da parte delle delegazioni della Commissione della preparazione di questi mezzi d'informazione destinati a preparare l'ampliamento. Infatti, essendo presenti nei paesi candidati, le delegazioni erano meglio in grado di preparare strumenti d'informazione adattati alle esigenze di ciascuno dei paesi candidati, anche sotto il profilo linguistico.

Di conseguenza, considerato questo nuovo orientamento della strategia d'informazione, la Direzione generale Allargamento, in quanto ordinatore, ha deciso di porre fine al contratto che la legava a questo contraente. Una transazione che prevede un'indennità di 136 250 euro ha posto fine al contratto.

(2002/C 205 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0120/02

di Eurig Wyn (Verts/ALE) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Costi delle misure per la sicurezza alimentare a carico dei produttori

I costi delle misure comunitarie adottate onde proteggere la sanità dei consumatori (test per lo MSR e le farine animali) sono notevoli. Non ritiene il Consiglio che la mancata armonizzazione delle regolamentazioni relative ai costi in cui si è incorsi con l'applicazione delle misure sanitarie adottate a livello comunitario provochi distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico?

Non ritiene pertanto il Consiglio che sia necessario per l'armonizzazione comunitaria degli stanziamenti pubblici coprire tali costi quale misura di emergenza, onde garantire che essi non si ripercuotano sui produttori e prevenire qualunque distorsione della concorrenza?

Risposta

(21 maggio 2002)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) prevede la rigida applicazione dei test in tutti gli Stati membri. Il regolamento non comporta alcuna misura di intervento finanziario a carico del bilancio comunitario. Tuttavia, in precedenza, era stato deciso un contributo comunitario di 15€ per test nell'ambito della procedura Commissione/Comitato veterinario permanente a titolo delle misure specifiche prese in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Il contributo proveniente dal fondo veterinario è destinato a finanziare l'acquisto di kit di prova. D'altronde, gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono adeguate conformemente alla propria struttura amministrativa e nel rispetto della normativa comunitaria.

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, all'articolo 40, prevede espressamente che, fatte salve disposizioni contrarie, gli articoli del trattato CE relativi agli aiuti nazionali in materia di concorrenza (articoli 87, 88 e 89) si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di tale settore. Questo comporta segnatamente l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione la concessione di qualsiasi aiuto in questo ambito, dato che la stessa deve deliberare riguardo alla compatibilità di detto aiuto con il mercato comune.

Il Presidente del Consiglio ha comunque sottolineato, all'inizio di gennaio, nel corso della presentazione delle priorità della Presidenza dinanzi alla Commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo, l'interesse che una maggiore armonizzazione delle differenti misure di sostegno decise dagli Stati membri per lottare contro gli effetti della BSE avrebbe dal punto di vista del pieno rispetto delle regole del mercato interno. Il Consiglio non ha avuto tuttavia l'occasione, in questa fase, di pronunciarsi in materia, dato che la Commissione non ha presentato alcuna proposta al riguardo.

(2002/C 205 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0121/02 di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Costi delle misure per la sicurezza alimentare a carico dei produttori

I costi delle misure comunitarie adottate onde proteggere la sanità dei consumatori (test per lo MSR e le farine animali) sono notevoli. Non ritiene la Commissione che la mancata armonizzazione delle regolamentazioni relative ai costi in cui si è incorsi con l'applicazione delle misure sanitarie adottate a livello comunitario provochi distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico?

Non ritiene pertanto la Commissione che sia necessario per l'armonizzazione comunitaria degli stanziamenti pubblici coprire tali costi quale misura di emergenza, onde garantire che essi non si ripercuotano sui produttori e prevenire qualunque distorsione della concorrenza?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(7 marzo 2002)

Le differenze nel livello degli aiuti pubblici destinati a coprire i costi non indifferenti risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui trattasi possono effettivamente provocare distorsioni della concorrenza. Per evitare tali distorsioni potrebbero rivelarsi necessarie delle misure di armonizzazione che creino condizioni di concorrenza uniformi. La concessione di aiuti pubblici per coprire i costi in questione

non è tuttavia l'unica strategia possibile per creare le suddette condizioni. Tenuto conto degli attuali vincoli di bilancio sono difficilmente immaginabili ulteriori finanziamenti da parte dei Fondi comunitari e anche gli Stati membri potrebbero non essere in grado di assegnare altri stanziamenti pubblici. Per quanto concerne l'attuale aiuto comunitario a favore del settore delle carni bovine, va sottolineato che la Comunità sta contribuendo con 15 € al costo dei dispositivi diagnostici per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

La Commissione ha chiesto ad ogni Stato membro una stima dei costi connessi all'applicazione della legislazione attuale e futura per la lotta alla BSE nonché informazioni sull'ammontare degli aiuti pubblici. La valutazione di tali informazioni è tuttora in corso e servirà ad identificare più chiaramente i settori in cui sarà necessario intervenire per arrivare ad una maggiore armonizzazione.

(2002/C 205 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0123/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 2002)

Oggetto: La Commissione e gli accordi internazionali di pesca

Il settore comunitario della pesca soffre della graduale perdita delle possibilità di pesca nei fondali di paesi terzi, fatto che gli armatori e i pescatori fanno dipendere, come il fallimento di determinati negoziati nell'ambito delle organizzazioni regionali della pesca, dalla debolezza della Commissione e dalla sua scarsa attenzione nei confronti di questa attività.

D'altro canto, nel corso del Forum della pesca «Valentín Paz-Andrade», lo scorso 5 dicembre un responsabile della Direzione generale della pesca ha affermato che «l'idea di un accordo commerciale di pesca che hanno alcuni armatori è ormai tramontata».

Qual è la posizione della Commissione nei confronti degli accordi internazionali di pesca? Non ritiene valide le conclusioni del Consiglio «Pesca» del 30 ottobre 1997, svoltosi a Lussemburgo, sulla politica degli accordi di pesca con i paesi terzi, che sancivano il principio secondo cui si tratta di accordi commerciali? È in grado la Commissione di tranquillizzare il settore, impegnandosi ad operare a favore del rinnovo dei vigenti accordi e della ricerca di nuove possibilità di pesca per la flotta comunitaria?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 febbraio 2002)

La Commissione ha emesso una diagnosi sulle relazioni esterne della Comunità nel settore della pesca; essa figura nel Libro verde sul futuro della politica comune della pesca⁽¹⁾. Molto schematicamente e come sembrano confermare i recenti negoziati, diremo che la Commissione rileva che dopo venticinque anni la pratica dell'acquisto dei diritti di pesca intesa a consentire ai pescherecci comunitari di continuare a svolgere le loro attività nelle acque di paesi terzi è ormai superata.

Tuttavia, nell'intento di tutelare gli interessi comunitari, la Commissione propone come alternativa l'inserimento della Comunità in una dinamica politica, istituzionale, giuridica, economica e sociale che le consenta — pur contribuendo effettivamente all'instaurazione di una pesca sostenibile nelle acque di taluni stati costieri — di sviluppare, in collaborazione con le autorità di tali paesi, una strategia a medio o a lungo termine basata su un interesse comune e reciprocamente soddisfacente. Senza dimenticare la dimensione economica di tali relazioni future, il ruolo e i compiti di ognuna delle parti in causa dovrebbero essere consacrati dalla creazione di partenariati al livello adeguato (nazionale e /o regionale) ed occorrerebbe definire gli strumenti e le condizioni alle quali la Comunità e i suoi partner intendono mantenere, a medio e a lungo termine, le proprie relazioni nel settore della pesca in una prospettiva duratura.

Le conclusioni del Consiglio del mese di ottobre 1997 continuano a costituire il quadro di riferimento per l'azione esterna della Comunità in materia di pesca. La Commissione ritiene tuttavia indispensabile rivedere tali conclusioni qualora venisse accettato un cambiamento di rotta. Ciò è tanto più importante in quanto è necessario che tutti i beneficiari, sia nell'ambito comunitario che presso i nostri interlocutori, vengano informati con la massima precisione delle intenzioni politiche della Comunità in materia.

La riflessione in atto non rimette in discussione l'azione della Commissione nella revisione degli accordi vigenti che giungono a scadenza né la ricerca di nuove possibilità di pesca. Tuttavia, dinanzi alle crescenti difficoltà incontrate ultimamente dai negozianti, un riesame delle ambizioni, delle pratiche e dell'azione della Comunità si rivela sempre più opportuno. La Commissione presenterà fra breve una serie di iniziative per rispondere alle nuove sfide della pesca in acque lontane.

(¹) COM(2001) 135 def.

(2002/C 205 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0130/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(1° febbraio 2002)

Oggetto: Possibile sospensione dei programmi di disintossicazione dalle droghe

Stando a talune pubblicazioni apparse sulla stampa greca, i programmi di disintossicazione dalle droghe proposti dalla comunità terapeutica «Itaca» nella Grecia settentrionale e finanziati dall'UE, corrono il rischio di essere sospesi. La ragione sembra che sia la fine del contratto del personale che prestava servizio in tale istituto, mentre non vi sarebbero possibilità di assunzioni per un'omissione avvenuta per inavvertenza in sede di modifica della legge sulla droga.

E' a conoscenza la Commissione di tale situazione? Esiste realmente tale rischio? Come intende agire per evitare un tale sviluppo? Quali sono i fondi concessi dall'UE direttamente o indirettamente e a quali comunità terapeutiche greche di disintossicazione dalla droga sono stati erogati?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(8 aprile 2002)

La Commissione non è stata informata al riguardo. La disintossicazione, compresa quella effettuata nelle comunità terapeutiche, è di competenza degli Stati membri e non rientra nel programma d'azione comunitario sulle droghe e sulle tossicodipendenze. Il programma prevede principalmente interventi di prevenzione, sebbene abbia investito anche programmi di disintossicazione laddove vi era un elemento di prevenzione.

Vi sono molti programmi comunitari che, pur non vertendo esplicitamente sulla tossicodipendenza, sono ugualmente attinenti a questo ambito (Equal, Urban, Integra etc.) e possono pertanto sovvenzionare azioni in tal senso. La gestione di questi fondi è di competenza degli Stati membri.

Itaca (Ithaci) è un'associazione europea di professionisti che lavorano nel settore della droga. La sede principale è in Italia, ma la Grecia è uno degli Stati membri partecipanti.

Itaca ha beneficiato negli ultimi anni di fondi del programma d'azione comunitario sulle droghe e sulle tossicodipendenze. Non è stato ancora deciso in merito alle sovvenzioni per quest'anno, poiché non tutte le procedure sono completate.

(2002/C 205 E/083)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0134/02
di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione**

(25 gennaio 2002)

Oggetto: Salvaguardia delle attività di raccolta di uova di pavoncella nella Frisia

La ricerca e la raccolta di uova di pavoncella in un periodo determinato dell'anno costituisce un'antichissima tradizione della Frisia, disciplinata da una severa normativa: un'autorizzazione può essere rilasciata soltanto tra il 1° marzo e il 1° aprile a un unico cercatore di uova, che possa dimostrare di provvedere alla protezione dei nidi dopo il 1° aprile. Proprio attraverso il modo in cui vengono disciplinate la ricerca e la raccolta di uova di pavoncella si può parlare di salvaguardia dell'ambiente. Tale tradizione rischia ora di essere messa in pericolo, dato che la Commissione non intende esentare la Frisia dall'applicazione della direttiva sugli uccelli nei Paesi Bassi. Eppure, questo uccello risulta protetto in Frisia e oggetto di caccia in Francia. Sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sugli uccelli ciò è possibile a condizioni molto specifiche. Nel quadro della nuova regolamentazione ministeriale la provincia della Frisia sta attualmente operando di concerto con il ministero dell'agricoltura, della protezione dell'ambiente e della pesca al fine di rendere più rigorose le esigenze in materia di selettività, inclusa la politica di conservazione.

Questa vecchia tradizione frisone conta in Frisia numerosi adepti.

È la Commissione a conoscenza di questa particolare tradizione frisone di cercare e raccogliere uova di pavoncella in un determinato periodo dell'anno?

È disposta la Commissione a fare un'eccezione sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), qualora le autorità olandesi (il ministero dell'agricoltura, della protezione dell'ambiente e della pesca e la provincia della Frisia) soddisfino alle condizioni richieste?

In caso negativo, per quale motivo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 febbraio 2002)

La Commissione è a conoscenza della tradizionale raccolta di uova di pavoncella nell'ambiente naturale che si pratica nella provincia olandese della Frisia.

La pavoncella, come tutte le specie di uccelli che hanno il loro habitat sul territorio europeo, è protetta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾ (di seguito denominata «la direttiva»).

Tra i divieti dell'articolo 5 della direttiva vi è anche quello di raccogliere le uova nell'ambiente naturale.

Secondo l'articolo 9 della direttiva sono ammesse deroghe al divieto generale posto dall'articolo 5 (sempreché non vi siano altre soluzioni soddisfacenti), solo per una delle seguenti ragioni:

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
- ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

La Commissione sta attualmente indagando su un caso riguardante la tradizionale raccolta di uova nell'ambiente naturale che si pratica nella provincia olandese della Frisia. Poiché nel caso in questione non risultavano rispettate le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva, la Commissione ha avviato in proposito

una procedura di infrazione, e nel quadro di tale procedura ha già emesso un parere motivato, come prevede l'articolo 226 del trattato CE. Non avendo ricevuto risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. Poco tempo dopo, le autorità olandesi hanno inviato in risposta le proprie osservazioni, che sono attualmente al vaglio della Commissione. Se risulterà che le autorità dei Paesi Bassi hanno agito in conformità con le norme dell'articolo 9 della direttiva la procedura verrà archiviata. In caso contrario, la Commissione potrebbe, come deciso in origine, adire la Corte di giustizia in merito.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(2002/C 205 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0138/02
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(1° febbraio 2002)

Oggetto: Rigenerazione di spiagge lungo il litorale di Malaga

Il settore turistico della provincia di Malaga, in Spagna, è stato il primo a mobilitarsi dinanzi al panorama disastroso che offrono le spiagge della Costa del Sol, in molti punti del loro sviluppo geografico, in seguito alla recente tempesta di levante, che ha avuto particolare rilevanza per i gravi danni che ha provocato.

I principali responsabili del turismo della provincia, a tutti i livelli, hanno espresso la loro profonda preoccupazione al riguardo, poiché, se le spiagge non saranno recuperate in pochi mesi, le ripercussioni per il settore turistico della Costa del Sol saranno molto negative.

Può la Commissione indicare quali eventuali aiuti d'urgenza di provenienza comunitaria potrebbero essere autorizzati per contribuire a ridurre gli effetti della disastrosa tempesta di levante che ha devastato le spiagge della Costa del Sol nella provincia di Malaga?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(11 marzo 2002)

La Commissione è nell'impossibilità di accordare un aiuto finanziario straordinario poiché la linea di bilancio ad hoc «aiuto d'urgenza» per far fronte alle catastrofi naturali che colpiscono gli Stati membri è stata soppressa nel 1997 dal Parlamento. Questa linea disponeva di una dotazione annua dell'ordine di 5 milioni di €. La Commissione può quindi apportare alle regioni sinistrate l'aiuto necessario alla loro ricostruzione, solo ricorrendo agli strumenti esistenti, segnatamente nell'ambito della politica regionale.

La provincia di Malaga rientra nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali a titolo del Programma operativo per l'Andalusia dell'attuale periodo 2000-2006. In veste di autorità di gestione dei vari programmi operativi, le autorità spagnole possono decidere di cofinanziare i progetti di infrastrutture e di sviluppo delle attività produttive danneggiate, a patto che queste ultime siano conformi agli obiettivi del programma, siano ammissibili ai Fondi strutturali e rispettino la normativa in vigore.

La Commissione sottolinea che esaminerà al più presto le notifiche che le verranno trasmesse dalle autorità spagnole. Tuttavia, spetta unicamente a queste ultime qualsiasi decisione in merito all'eventuale concessione di un aiuto.

(2002/C 205 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0142/02
di Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Creazione di «unità antiglobalizzazione» e di una base di dati relativa ai manifestanti

Come risulta da numerose reti di informazione, il ministero degli Interni spagnolo avrebbe creato delle «unità antiglobalizzazione».

Detto ministero avrebbe proceduto all'istituzione di unità di intervento rapido da impiegare in occasione degli avvenimenti che avranno luogo nel periodo di presidenza spagnola dell'UE, durante il primo semestre del 2002, segnatamente allo scopo di impedire eventuali disordini durante le manifestazioni antiglobalizzazione.

Il ministero degli Interni starebbe d'altro canto aggiornando una base di dati contenente le generalità di numerose persone che hanno partecipato a manifestazioni durante i vertici di Göteborg, Genova e Barcellona. Si tratterebbe di informazioni fornite dalle varie polizie europee riguardo agli atti di protesta che hanno avuto luogo nelle città soprammenzionate.

In questo stesso contesto, i servizi segreti spagnoli hanno dichiarato che, dal dicembre scorso, controllano i siti Internet dei movimenti antiglobalizzazione.

È il Consiglio a conoscenza di tali iniziative del governo spagnolo e può confermarle?

Per quanto riguarda in particolare la base di dati, in che modo intende il Consiglio proteggere il diritto d'accesso ai dati personali dei manifestanti?

(2002/C 205 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0152/02
di Salvador Jové Peres (GUE/NGL) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Iniziative del governo spagnolo riguardanti il movimento contro la globalizzazione

Da diverse reti di informazioni risulta che il ministero degli interni spagnolo avrebbe istituito delle «unità anti globalizzazione». In particolare avrebbe creato unità d'intervento rapido da mobilitare negli appuntamenti previsti per il periodo della presidenza spagnola dell'UE, nel primo semestre del 2002, e soprattutto per impedire eventuali disordini durante le manifestazioni contro la globalizzazione.

Il Ministero degli Interni sarebbe inoltre impegnato a creare una banca dati contenente i dati personali di numerose persone che hanno partecipato a manifestazioni in occasione dei vertici di Göteborg, Genova e Barcellona.

Questa banca dati conterrebbe quindi informazioni fornite dalle diverse polizie europee e riguardanti le proteste che ci sono state nelle suddette città.

Infine, i servizi di intelligence spagnoli hanno dichiarato che dal dicembre scorso controllano i siti Internet dei movimenti contro la globalizzazione.

Ciò premesso, può il Consiglio far sapere se il governo spagnolo ha provveduto a informarlo di tali iniziative?

Ritiene inoltre che la suddetta banca dati sia conforme alle norme europee in materia di protezione della vita privata e di accesso ai dati personali?

(2002/C 205 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0157/02
di Fodé Sylla (GUE/NGL) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati

Come risulta da numerose reti di informazione, il ministero degli Interni spagnolo avrebbe creato delle «unità antiglobalizzazione» da impiegare in occasione degli avvenimenti che avranno luogo nel periodo di presidenza spagnola dell'UE, durante il primo semestre del 2002, segnatamente allo scopo di impedire eventuali disordini durante le manifestazioni antiglobalizzazione.

Il ministero degli Interni starebbe d'altro canto aggiornando una base di dati contenente le generalità di numerose persone che hanno partecipato a manifestazioni durante i vertici di Göteborg, Genova e Barcellona. Si tratterebbe di informazioni fornite dalle varie polizie europee riguardo agli atti di protesta che hanno avuto luogo nelle città soprammenzionate.

In questo stesso contesto, i servizi segreti spagnoli hanno dichiarato che, dal dicembre scorso, controllano i siti Internet dei movimenti antiglobalizzazione.

Ritiene il Consiglio che la creazione di una base di dati come quella sopradescritta sia conforme alle norme europee in materia di protezione della vita privata?

Inoltre, può il Consiglio garantire che i manifestanti schedati possano avere accesso ai loro dati personali? In caso di risposta affermativa, in che modo?

(2002/C 205 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0180/02
di Alain Krivine (GUE/NGL) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati

Secondo numerose fonti di informazione, il ministero degli Interni spagnolo avrebbe intenzione di creare delle «unità antiglobalizzazione» da impiegare in occasione degli avvenimenti che avranno luogo nel periodo di presidenza spagnola dell'UE, durante il primo semestre del 2002, segnatamente allo scopo di impedire eventuali disordini durante le manifestazioni antiglobalizzazione.

Il ministero degli Interni starebbe inoltre creando una base di dati contenente le generalità di numerose persone che hanno partecipato a manifestazioni durante i vertici di Göteborg, Genova e Barcellona. Vi si raccoglierebbero informazioni fornite dalle varie polizie europee riguardo agli atti di protesta che hanno avuto luogo nelle città soprammenzionate.

In questa stessa ottica, i servizi segreti spagnoli hanno dichiarato che, dal dicembre scorso, controllano i siti Internet dei movimenti antiglobalizzazione.

Ritiene il Consiglio che la creazione di una base di dati come quella sopradescritta sia conforme ai trattati europei in materia di protezione della vita privata?

Inoltre, può dire il Consiglio in base a quali criteri e in quale contesto tali archivi verranno creati?

(2002/C 205 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0191/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Spagna: creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati riguardante i manifestanti

Come risulta da numerose reti di informazione, il ministero degli Interni spagnolo avrebbe creato delle «unità antiglobalizzazione» da impiegare in occasione degli avvenimenti che avranno luogo nel periodo di presidenza spagnola dell'UE, durante il primo semestre del 2002, segnatamente allo scopo di impedire eventuali disordini durante le manifestazioni antiglobalizzazione.

Il ministero degli Interni starebbe d'altro canto aggiornando una base di dati contenente le generalità di numerose persone che hanno partecipato a manifestazioni durante i vertici di Göteborg, Genova e Barcellona. Si tratterebbe di informazioni fornite dalle varie polizie europee riguardo agli atti di protesta che hanno avuto luogo nelle città soprammenzionate.

In questo stesso contesto, i servizi segreti spagnoli hanno dichiarato che, dal dicembre scorso, controllano i siti Internet dei movimenti antiglobalizzazione.

È stato informato il Consiglio dal governo spagnolo in merito a tali iniziative?

Ritiene il Consiglio che la creazione di una base di dati come quella sopradescritta sia conforme alle norme europee riguardanti la protezione della vita privata?

Può il Consiglio garantire che i manifestanti schedati possano avere accesso ai loro dati personali? In caso di risposta affermativa, in che modo?

(2002/C 205 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0205/02
di Luisa Morgantini (GUE/NGL) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Creazione di unità antiglobalizzazione e di una base di dati riguardante i manifestanti

Come risulta da numerose reti di informazione, il ministero degli Interni spagnolo avrebbe creato delle «unità antiglobalizzazione» da impiegare in occasione degli avvenimenti che avranno luogo nel periodo di presidenza spagnola dell'UE, durante il primo semestre del 2002, segnatamente allo scopo di impedire eventuali disordini durante le manifestazioni antiglobalizzazione.

Il ministero degli Interni starebbe d'altro canto aggiornando una base di dati contenente le generalità di numerose persone che hanno partecipato a manifestazioni durante i vertici di Göteborg, Genova e Barcellona. Si tratterebbe di informazioni fornite dalle varie polizie europee riguardo agli atti di protesta che hanno avuto luogo nelle città soprammenzionate. In questo stesso contesto, i servizi segreti spagnoli hanno dichiarato che, dal dicembre scorso, controllano i siti Internet dei movimenti antiglobalizzazione.

È stato informato il Consiglio dal governo spagnolo in merito a tali iniziative?

Ritiene il Consiglio che la creazione di una base di dati come quella sopradescritta sia conforme alle norme europee riguardanti la protezione della vita privata?

Può il Consiglio garantire che i manifestanti schedati possano avere accesso ai loro dati personali? In caso di risposta affermativa, in che modo?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte P-0142/02, P-0152/02, P-157/02, P-0180/02,
P-0191/02 e P-0205/02

(21 maggio 2002)

1. Il Consiglio attira l'attenzione sull'articolo 33 del trattato dell'Unione europea, in cui si afferma che:

«Il presente titolo (Titolo VI, Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna».

2. Quanto alla protezione dei dati, la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del Consiglio d'Europa del 1981 è stata ratificata da tutti e 15 gli Stati membri.

3. Nelle conclusioni adottate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 13 luglio 2001 sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza, si è ricordato l'obiettivo dell'Unione europea di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In un siffatto spazio, i cittadini debbono godere del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di riunirsi in modo pacifico, come sancito dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto di poter esercitare tali attività in condizioni in cui non sia minacciata la loro sicurezza né quella dei cittadini o dei beni.

Nelle stesse conclusioni si è sottolineata l'importanza di un dialogo costruttivo tra gli organizzatori di manifestazioni pubbliche e le autorità del paese ospitante e l'importanza di stretti contatti internazionali, specialmente tra le stesse autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, affinché tali manifestazioni legittime non siano sfruttate o abusate da altri elementi al solo scopo di compiere atti di violenza collettiva.

(2002/C 205 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0144/02**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione***(1° febbraio 2002)*

Oggetto: Tasso di posti vacanti nell'organico della Commissione

Qual è l'attuale tasso di posti vacanti nell'organico della Commissione?

Potrebbe la Commissione fornire le informazioni per ciascuna DG?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(18 marzo 2002)*

Alla fine del 2000, i posti vacanti alla Commissione erano 480, il che rappresenta il 2,8% del numero complessivo di posti temporanei e permanenti nella tabella dell'organico del bilancio di funzionamento dell'Istituzione. Si tratta della percentuale più bassa registrata negli ultimi sei anni e si avvicina a quel 2% che la Commissione considera il tasso più basso possibile di posti vacanti tenuto conto delle attuali procedure di assunzione del personale.

In base alle conclusioni della valutazione approfondita del Gruppo di orientamento — intesa a consentire alla Commissione di adeguare in maniera più efficace le proprie risorse umane alle mansioni da svolgere — l'autorità di bilancio ha accordato alla Commissione 400 nuovi posti nel 2001 ed altri 317 nel 2002. Ciò spiega perché nel 2001 la Commissione si sia trovata — e continuerà a trovarsi nel 2002 — di fronte ad un numero insolitamente elevato di posti vacanti. Poiché il numero di candidati vincitori di concorso il cui nome figura sull'elenco di riserva non è sufficiente a coprire tali posti immediatamente, nel 2001 sono stati banditi numerosi concorsi.

Il numero di posti vacanti è considerevolmente diminuito nel 2001, passando da 1 062 il 1° gennaio 2001 a 660 il 31 dicembre dello stesso anno. Ciò costituisce il 3,7% del numero complessivo di posti permanenti e temporanei nell'organico del bilancio di funzionamento; è quindi inferiore all'obiettivo (695 posti vacanti) fissato dalla Commissione all'inizio del 2001.

Come l'onorevole parlamentare senz'altro saprà, per il 2002 l'autorità di bilancio ha concesso alla Commissione 317 nuovi posti, autorizzando inoltre la trasformazione di 60 posti temporanei in posti permanenti. Altri 25 posti si sono resi disponibili grazie alla trasformazione di stanziamenti in posti. Pertanto, nel 2002 l'organico è aumentato di 302 posti permanenti per la categoria A e di 100 posti permanenti per la categoria B.

La concessione di nuovi posti si è tradotta in un notevole aumento della percentuale di posti vacanti, segnatamente nelle categorie A e B:

Posti vacanti nella tabella dell'organico del bilancio di funzionamento

Posti autorizzati nel bilancio 2002	17 906	100%
Posti vacanti al 4 febbraio 2002	1 017	5,7%

Nel corso del 2001 la Commissione ha bandito 16 concorsi per coprire i posti vacanti, in particolare per selezionare candidati con competenze e profili specifici, in base alle indicazioni fornite dal Gruppo di orientamento (!). Altri 6-10 concorsi sono ancora in fase di svolgimento o di preparazione.

Per quanto riguarda la categoria A, detti concorsi consentiranno di selezionare, entro i primi mesi del 2002, 225 nuovi candidati nei settori dell'imposizione fiscale, delle dogane, dell'audit e delle risorse umane. Tra il novembre 2002 e il gennaio 2003, una seconda serie di concorsi porterà a 960 il numero dei candidati nei seguenti settori: relazioni esterne e assistenza ai paesi terzi, giustizia e affari interni/diritto civile e penale, politica immobiliare, logistica e gestione interna, economia/statistica e affari giuridici.

Per quanto riguarda la categoria B, gli ultimi concorsi hanno permesso di iscrivere circa 410 candidati negli elenchi di riserva per i seguenti settori: contabilità, gestione finanziaria, audit e informatica. Nella prima parte del 2002, saranno selezionati 65 candidati nel settore delle dogane. Alla fine del 2002/inizio del 2003, verrà bandita un'altra serie di concorsi per l'assunzione di 500 candidati nei settori delle risorse umane e della gestione finanziaria, nonché per posti di archivista/documentalista e correttore di bozze.

Dato che i concorsi saranno in gran parte conclusi entro il 2002, sarà possibile accrescere sensibilmente la proporzione di posti previsti nell'organico per la fine dello stesso anno. L'obiettivo della Commissione è di arrivare a soli 400 posti vacanti non appena saranno stati assunti i candidati vincitori di concorso (fine 2002, inizio 2003). A titolo transitorio la Commissione assumerà personale temporaneo per occupare posti permanenti vacanti fino a che non saranno disponibili i candidati vincitori di concorso.

La ripartizione particolareggiata dei posti vacanti per Direzione generale al 4 febbraio 2002 verrà inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento.

(¹) Comunicazione della Commissione del 26 luglio 2000.

(2002/C 205 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0145/02
di Christine De Veyrac (PPE-DE) al Consiglio

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Libertà di culto in Vietnam

Il 5 luglio 2001 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla libertà religiosa in Vietnam nella quale chiedeva al governo di «garantire il diritto di tutti i vietnamiti a praticare la religione di propria scelta, ivi compreso il diritto alla libertà di culto e di assemblea».

Il 19 ottobre scorso padre Nguyen Van Ly, di professione cattolica, è stato condannato a porte chiuse, senza processo e senza avvocato, a 15 anni di detenzione per aver praticato la propria religione nonostante il divieto delle autorità vietnamite. Dal 1994, anno in cui è stato arrestato, il venerabile Thich Huyen Quang, patriarca supremo della Chiesa buddista unificata del Vietnam, è stato assegnato a residenza coatta, in isolamento e sotto sorveglianza della polizia. Gravemente malato, non può ricevere cure. Il 31 maggio scorso, quando si apprestava ad andare da Thich Huyèn Quang per riportarlo a Saigon per le terapie, il venerabile Thich Quang Dô, segretario generale della Chiesa buddista unificata del Vietnam, è stato arrestato e messo in residenza sorvegliata.

È deplorabile che le autorità vietnamite abbiano preso simili misure, non solo contro questi due rappresentanti religiosi rispettati e riconosciuti, ma anche contro numerose altre persone perché praticavano la propria religione. Simili decisioni sono contrarie ai diritti dell'uomo, alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio e ai numerosi appelli lanciati dall'Unione europea e dalla comunità internazionale a favore di padre Nguyen van Ly e dei venerabili Thich Huyèn Quang e Thich Quang Dô.

Quali misure intende adottare il Consiglio al fine di far finalmente rispettare la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio scorso?

Risposta

(21 maggio 2002)

Il Consiglio è perfettamente al corrente della preoccupazione del Parlamento europeo per questo tema come pure per altre questioni riguardanti i diritti dell'uomo in Vietnam. Esso ha reso note tali preoccupazioni alle autorità vietnamite sia nelle riunioni del Comitato misto di cooperazione CE-Vietnam sia mediante i contatti instaurati dalle missioni dell'UE ad Hanoi con il Ministero degli affari esteri e altri Ministeri e organi competenti.

(2002/C 205 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0153/02

di Franz Turchi (UEN) al Consiglio

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Interrogazione del 19 ottobre 2001 presentata dall'on. Francesco Turchi

Considerato che:

- il termine di risposta per un'interrogazione scritta prioritaria è fissato in tre settimane dalla notifica ufficiale della interrogazione in questione;
- in data 19 ottobre 2001 è stata presentata dal sottoscritto una interrogazione scritta prioritaria (P-3036/01) al Consiglio in merito all'assassinio del comandante militare afgano Ahmad Shah Massoud;
- in data odierna (22 gennaio 2002) nessuna risposta in merito è stata ancora fornita dal Consiglio;
- la situazione internazionale permane estremamente preoccupante e instabile;

Si chiede al Consiglio, ed in particolare alle autorità del Regno del Belgio e dalle autorità del Regno Unito, per quale motivo non abbiano ancora dato risposta alla precedente interrogazione e se non ritengano che questo loro atteggiamento legittimi a sospettare o una scarsa e non corretta considerazione dei rappresentanti del Parlamento europeo o una loro incapacità di fornire risposte credibili e scagionanti di possibili loro comportamenti manchevoli.

Risposta

(21 maggio 2002)

Il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare le risposte fornite in precedenza in merito alle questioni procedurali sollevate (cfr. al riguardo le risposte alle interrogazioni E-1299/01, E-1300/01, P-1541/01 e E-2384/01).

Per quanto concerne l'interrogazione P-3036/01, il Consiglio la informa che la relativa risposta è stata adottata il 12 febbraio 2002.

(2002/C 205 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0154/02

di Roberto Bigliardo (UEN) alla Commissione

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Emergenza ambientale a Caserta

Si interroga la Commissione europea circa lo stato in cui si trova la città di Caserta, conosciuta in tutta Europa per la Reggia vanvitelliana e per lo splendido parco che rivaleggia con Versailles, oggi al centro di una grave emergenza ambientale.

Questo luogo, che a tutti gli effetti deve essere considerato patrimonio artistico del vecchio continente e del mondo intero, è fatto oggetto da cinquanta anni di una speculazione senza scrupoli, la quale ha deturpato il paesaggio che fa da contorno al sito settecentesco della reggia.

Caserta è circondata da una catena montuosa, ricca di fauna, flora e con un notevole patrimonio storico ed artistico, che prende il nome di Monti Tifatini.

Questa realtà collinare ha subito l'impatto di una sconsiderata attività estrattiva con la creazione di ben 30 cave calcaree e tufacee sul territorio del comune di Caserta, di cui 6 ancora attive.

L'estrazione del materiale, avvenuta in un'area che racchiude valori storici come la Reggia e il real sito di S. Leucio, il borgo medioevale di Caserta Vecchia ed i monumentali ponti della Valle di Maddaloni, ha comportato un dissesto paesaggistico di portata enorme, tale da compromettere in modo irrimediabile l'ambiente naturale ed il patrimonio artistico casertano.

Mentre continua inarrestabile lo sbancamento di interi monti, le cave abbandonate hanno creato vicini ad un monumento, quale la Reggia vanvitelliana, tra i più visitati d'Europa, uno squallido paesaggio lunare. Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per fermare lo scempio di cui sopra? Non ritiene di dover avviare uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di recuperare l'antico paesaggio che rese celebre, tramite Goethe, il monumento borbonico?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(20 febbraio 2002)

Il problema a cui si riferisce l'onorevole parlamentare deve essere esaminato sotto due profili distinti: la possibile apertura di nuove cave e il recupero delle zone di cave in disuso.

Per le nuove cave, la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽²⁾ del Consiglio, del 3 marzo 1997 stabilisce che i progetti che possono avere un impatto ambientale importante, per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono essere sottoposti a una valutazione del loro impatto (valutazione di impatto ambientale (VIA)). Le classi di progetti cui si applica la direttiva sono elencate nei suoi due allegati. I progetti dell'allegato I devono essere sottoposti alla procedura VIA. Conformemente all'articolo 4, comma 2, invece, i progetti delle classi elencate nell'allegato II sono sottoposti ad una VIA solo se gli Stati membri la ritengono necessaria per le caratteristiche specifiche dei progetti in questione.

Alcune delle attività estrattive menzionate dall'onorevole parlamentare potrebbero inoltre avere ripercussioni rilevanti su un sito proposto dall'Italia come sito di importanza comunitaria conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽³⁾, denominato «Monte Tifata» (codice IT8010016).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, in riferimento ai siti che, conformemente alla procedura prevista dalla stessa direttiva, sono elencati come siti di importanza comunitaria o designati come zone speciali di conservazione, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere un impatto significativo su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione delle ripercussioni che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La disposizione citata non è ancora del tutto vincolante. La procedura di cui sopra, che prevede che i siti di importanza comunitaria siano selezionati a partire da un elenco di siti possibili e successivamente designati zone speciali di conservazione, non è ancora stata completata. I siti ora previsti dalla direttiva si trovano tuttora nella fase di siti proposti. In questo senso, gli Stati membri devono assicurarsi che non siano compromessi i fini della direttiva e sono invitati ad astenersi da qualsiasi attività che possa causare il degrado di un sito proposto.

Qualora la Commissione dovesse venire a conoscenza di violazioni della legislazione comunitaria in questo senso, non esiterebbe, nella sua veste di custode del trattato CE, ad adottare tutte le misure necessarie, tra cui le procedure di infrazione previste dall'articolo 26 (ex articolo 69) del trattato CE, al fine di garantire l'osservanza della legislazione comunitaria in materia.

Per il recupero delle zone di cave in disuso, compresi eventuali studi di fattibilità, l'iniziativa deve provenire dagli Stati membri, e lanciare uno studio di questo tipo non rientra tra le competenze della Commissione. Misure del genere possono essere finanziate dai Fondi strutturali, se sono previste nel Piano Operativo Regionale. Lo strumento finanziario LIFE⁽⁴⁾, e in particolare LIFE-Natura, è stato creato per realizzare la rete Natura 2000. Perciò, per le cave situate in una zona proposta come sito di importanza comunitaria, ci si potrebbe servire dei fondi LIFE per ripristinare il valore ecologico del luogo.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), GU L 192 del 28.7.2000.

(2002/C 205 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0163/02
di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione

(29 gennaio 2002)

Oggetto: Produzione di vini spumanti in Italia e in Austria

Il vino frizzante «Prosecco» venduto da ditte italiane presenta una pressione superiore a quella massima (2,5 bar) consentita per il vino frizzante da chiare disposizioni della legislazione comunitaria sui vini. In Germania è stata accertata tale violazione ed è stato notificato all'Italia una reclamo al riguardo. In quest'ultimo paese, a quanto pare, i metodi di misurazione tedeschi sono stati messi in dubbio e i casi in questione sono stati archiviati. Le aziende italiane possono così continuare a vendere prosecco avente una pressione superiore a 2,5 bar.

L'aggiunta di minuscole scaglie dorate allo spumante è stata vietata in tutta l'UE. Tuttavia ora i produttori austriaci di questo tipo di vino hanno ottenuto un'autorizzazione speciale per una prova su larga scala. Ne consegue che attualmente lo spumante contenente scagliette dorate è venduto senza concorrenza da aziende austriache.

Sono noti alla Commissione questi due fatti?

Quali provvedimenti intende adottare per impedire il superamento della pressione massima nei vini frizzanti prodotti in Italia?

Da chi è stata rilasciata l'autorizzazione speciale per l'effettuazione in Austria di una prova su larga scala concernente lo spumante con aggiunta di scagliette dorate? Non ritiene la Commissione che con tale prova vengano violate le regole di concorrenza dell'Unione europea?

Risposta complementare
data dal signor Fischler a nome della Commissione

(25 marzo 2002)

In seguito a verifica presso le autorità nazionali, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti precisazioni in merito ai fatti riportati dall'onorevole parlamentare.

Nel corso delle operazioni di verifica della conformità alle indicazioni riportate sull'etichetta e sul documento di accompagnamento, le autorità tedesche preposte al controllo hanno rilevato in un lotto del vino frizzante «Prosecco del Veneto» una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica superiore a 2,5 bar oltre che la presenza di anidride carbonica esogena. Poiché la denominazione utilizzata «vino frizzante» non corrispondeva alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 17, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, l'immissione sul mercato di detto vino è stata vietata. Le autorità di controllo italiane e della Commissione sono state informate del fatto dalle autorità tedesche, a norma delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo⁽²⁾. Il valore massimo di anidride carbonica, che nel regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato a 2,5 bar per i vini frizzanti, non è contestato dalle autorità italiane; questo e gli altri parametri che caratterizzano detto tipo di vino possono in ogni caso essere verificati dalle autorità di controllo competenti.

L'aggiunta di scaglie dorate allo spumante non è prevista nella lista delle pratiche enologiche contenuta nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e pertanto non è autorizzata.

Le autorità austriache hanno informato la Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici⁽³⁾, dell'utilizzo sperimentale della suddetta nuova pratica enologica. Questa autorizzazione concerne una quantità di 7 000 ettolitri all'anno e servirà per mettere a punto il prodotto ed esaminare la risposta del mercato. I risultati di tale sperimentazione saranno comunicati alla Commissione. I vini prodotti secondo tale pratica non possono essere esportati al di fuori dei confini austriaci. Le condizioni della sperimentazione, come comunicate dall'Austria e relative al vino spumante, sono in quanto tali conformi al regolamento (CE) n. 1622/2000.

Inoltre un'altra bevanda contenente particelle dorate viene prodotta in Austria e denominata «bevanda aromatizzata a base di vino spumante». Questo prodotto, che si differenzia dal vino spumante, è conforme alla normativa comunitaria ed in particolare alle norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999.

⁽²⁾ GU L 316 del 15.12.2000.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 14.6.1991.

(2002/C 205 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0169/02

di Raffaele Costa (PPE-DE) al Consiglio

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Esecuzione di pene capitali in Cina

La Cina detiene il triste primato mondiale delle esecuzioni capitali, che sono state ben 2 000 nel solo 2001; infatti la legge della Repubblica popolare cinese prevede il ricorso alla pena capitale per un vasta serie di reati tra cui, in alcuni casi, l'appropriazione indebita, la malversazione e la costituzione di sette illegali e tali reati sono soggetti a forte strumentalizzazione politica, privando sovente i cittadini del loro diritto alla libertà.

Non ritiene il Consiglio, garante dei diritti umani dell'Unione europea, che vada ridiscussa la partecipazione dei paesi europei alle Olimpiadi, che si svolgeranno in Cina nel 2008?

Non ritiene il Consiglio che il sostegno dei paesi europei alle Olimpiadi del 2008 in Cina debba essere negato, a meno che non vengano immediatamente presi opportuni provvedimenti a livello istituzionale?

Risposta*(21 maggio 2002)*

Il Consiglio condivide le preoccupazioni dell'Onorevole Parlamentare riguardo alle numerose fattispecie di applicabilità e al ricorso alla pena capitale in Cina. È questa una preoccupazione che l'Unione europea ha più volte manifestato alle autorità cinesi. Il Consiglio ha inoltre cercato di ottenere dal governo cinese statistiche precise sul numero di persone condannate a morte e sul numero di sentenze eseguite, purtroppo senza alcun risultato sinora.

Il Consiglio non ha esaminato la possibilità di chiedere agli Stati membri di non partecipare alle Olimpiadi del 2008 quale mezzo utile per conseguire l'obiettivo di porre fine alle esecuzioni capitali in Cina.

*(2002/C 205 E/097)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0173/02
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(6 febbraio 2002)*

Oggetto: Usi linguistici per quanto concerne l'accoglienza dei visitatori nelle sedi delle Istituzioni europee

In una lettera inviata all'ex parlamentare André Monteyne il Servizio Protocollo e Sicurezza della Direzione generale del Personale e dell'Amministrazione riconosce che Bruxelles dispone di uno statuto bilingue. Dalla risposta risulta al tempo stesso che, sulla base di considerazioni pratiche e di bilancio, la maggior parte dei banchi di accoglienza della Commissione europea è stata soppressa a motivo del fatto che nella maggior parte dei casi le visite avvengono per appuntamento. D'altro canto, la Commissione ha realizzato degli investimenti nei servizi di sorveglianza.

1. Quali considerazioni di ordine pratico sono alla base della decisione di ridurre il numero dei banchi di accoglienza? E quali considerazioni di bilancio?
2. Riconosce la Commissione che adesso non può garantire che i visitatori delle Istituzioni con sede a Bruxelles siano accolti dal personale in olandese o in francese?
3. Intende la Commissione imporre almeno la conoscenza del olandese e del francese al personale incaricato di ricevere i visitatori presso un banco di accoglienza o altrove? In caso negativo quali sono i motivi per non applicare il bilinguismo?
4. Intende la Commissione insistere anche presso le ditte incaricate della sorveglianza affinché il personale che svolge tali compiti per le Istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles abbia una buona padronanza del olandese e del francese? In caso negativo, perché no? In caso affermativo, come intende la Commissione applicare il bilinguismo?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(8 aprile 2002)*

L'onorevole parlamentare saprà senz'altro che la Commissione è un'istituzione europea che lavora con 15 Stati membri e 11 lingue ufficiali. L'onorevole parlamentare non ignora nemmeno che la Commissione, in quanto istituzione, ha la propria sede in Belgio (ed uffici in altri Stati membri) e che tre sono le lingue ufficiali del Belgio: francese, olandese e tedesco.

Durante gli scorsi due anni, solo quattro banchi di accoglienza sono stati soppressi o raggruppati. Alla base della decisione di procedere a tale riduzione vi è stata la considerazione del fatto che la maggior parte dei visitatori viene ricevuta in edifici che accolgono i membri della Commissione europea, la quale, sottoposta ad evidenti restrizioni di bilancio ed a pressioni finanziarie, ha dovuto trovare un modo efficace di garantire ai visitatori sicurezza ed accoglienza adeguata. Inoltre — come l'onorevole parlamentare saprà — la Commissione ha riesaminato tutte le proprie attività nella prospettiva di esternalizzare quelle mansioni che non debbono necessariamente essere svolte da funzionari.

A partire dal secondo semestre di quest'anno, la Commissione farà in modo che tutti gli edifici in cui si trovano gli uffici dei Commissari siano dotati di almeno un addetto all'accoglienza, oltre al personale incaricato della sorveglianza.

Da molti anni i servizi di sicurezza incaricati di controllare l'accesso a tutti gli edifici della Commissione operano su base contrattuale. Le persone messe a disposizione dal contraente debbono essere in grado di rivolgersi ai visitatori in almeno due delle lingue ufficiali dell'istituzione, una delle quali deve essere una lingua di lavoro.

La Commissione occupa ormai oltre 60 edifici a Bruxelles e in quelli più importanti è assicurato un servizio di accoglienza. Si tratta di funzionari formati appositamente per accogliere i visitatori, e che parlano varie lingue comunitarie fra cui almeno il francese e l'inglese. Negli edifici della Commissione, in linea di massima, vi è un ufficio di sicurezza presso il quale si iscrivono i nomi dei visitatori ma non vi è alcun banco di accoglienza propriamente detto. I visitatori che si recano in tali uffici lo fanno generalmente su appuntamento e provengono da tutti e 15 gli Stati membri nonché — in misura sempre crescente — dai paesi candidati e da altre nazioni di tutto il mondo.

L'ufficio di rappresentanza della Commissione in Belgio è sito in rue Archimède 73. I visitatori, inoltre, possono trovare la documentazione che interessa loro in tutte le lingue ufficiali presso «Info Point Europe», sito in rue de la Loi 242. Il personale è in grado di fornire informazioni in diverse lingue, comprese quelle nazionali del Belgio.

(2002/C 205 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0185/02
di Carlos Carnero González (PSE) al Consiglio

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Condanna a morte di tre cittadini sauditi per omosessualità

Secondo recenti notizie stampa tre cittadini sauditi (Ali ben Hatan ben Saad, Mohamed ben Suleimaan ben Mohamed e Mohamed ben Jalil ben Abdallah) sono stati condannati a morte e decapitati in quanto colpevoli di omosessualità.

La notizia fa risaltare brutalmente, ancora una volta, che in Arabia Saudita vengono violati sistematicamente i diritti fondamentali dell'uomo — come, nel caso citato, quello dalla libera opzione sessuale — e che si continua ad applicare la pena di morte.

Questi episodi sono del tutto contrari ai valori difesi dall'Unione europea nel contesto della politica estera e di sicurezza comune.

In che modo il Consiglio ha reagito nei confronti di questa vicenda? Quali misure ha adottato o pensa di adottare per far sì che il governo dell'Arabia Saudita rispetti i diritti dell'uomo, compresi quelli dei cittadini omosessuali, e proceda all'abolizione della pena di morte?

Risposta

(21 maggio 2002)

L'UE si sta attivamente adoperando per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Arabia Saudita, i temi relativi ai diritti dell'uomo, compresa la pena di morte, sono trattati nel corso di contatti bilaterali e nel contesto del dialogo politico con il Consiglio di cooperazione del Golfo, di cui l'Arabia Saudita è membro.

(2002/C 205 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0186/02**di María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) alla Commissione***(6 febbraio 2002)*

Oggetto: Progetti presentati dalla Spagna che dovranno essere cofinanziati dal Fondo di coesione

Quali sono i progetti presentati dal Regno di Spagna per essere cofinanziati dal Fondo di coesione?

Quali sono i progetti approvati dalla Commissione europea e quali verranno realizzati nella Comunità di Madrid?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(21 marzo 2002)*

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento l'elenco dei progetti presentati dalla Spagna ed approvati nel 2001. Quanto ai progetti adottati dal 1994 al 2000, la Commissione rinvia cortesemente l'onorevole parlamentare alle diverse relazioni annuali del Fondo di coesione disponibili nella rubrica «Documenti» del sito: <http://www.inforegio.cec.eu.int>.

I progetti che saranno realizzati nella comunità autonoma di Madrid sono i seguenti:

- approvvigionamento nel bacino idrografico del Tago;
- risanamento e depurazione nel bacino idrografico del Tago (gruppo 2);
- risanamento nel bacino idrografico del Tago (gruppo 3);
- impianto di biometanizzazione e compostaggio di Pinto;
- raccolta selettiva dei rifiuti a Zarzaquemada (Sud) ed estensione del sistema di raccolta a Zarzaquemada (Nord).

(2002/C 205 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0188/02**di Gianfranco Dell'Alba (NI) alla Commissione***(6 febbraio 2002)*

Oggetto: Rispetto della direttiva 79/409/CEE e richiesta di informazioni sull'applicazione della direttiva 92/43/CEE (Flora Fauna Habitat)

La Commissione è al corrente delle violazioni commesse dalle autorità italiane rispetto all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (?). Se sì, quali autorità hanno violato la direttiva, regioni, comuni, province o altre?

La Commissione è a conoscenza che negli anni 2000 e 2001 le province dello Stato italiano hanno pubblicato i calendari venatori in violazione della già citata direttiva 79/409/CEE?

Quali e quante sono state le procedure di infrazione addebitate allo Stato italiano dalla promulgazione della direttiva ad oggi e quali soluzioni sono state applicate, di tipo amministrativo o altro?

Che tipo di interventi economici e che tipo di iniziative la Commissione ha intrapreso o intende intraprendere per il rispetto della direttiva 79/409/CEE in continuità con gli scopi prefissati anche con la direttiva 92/43/CEE (?). Il programma «Rete Natura 2000» è ancora fra gli obiettivi della Commissione?

In modo generale, può la Commissione indicare quali paesi membri dell'UE violano in modo specifico e continuativo tali direttive?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(²) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 marzo 2002)

L'onorevole parlamentare fa riferimento ad una possibile violazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici in Italia. La questione è oggetto di una procedura di infrazione avviata ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. In base a tale articolo, «la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia». Il contenuto di una procedura di infrazione è riservato.

Per quanto riguarda i calendari venatori, la Commissione non può essere a conoscenza di tutti i casi di probabile violazione della legislazione comunitaria in materia ambientale da parte degli Stati membri. Solitamente la Commissione viene informata di tali situazioni attraverso lettere di denuncia, interrogazioni parlamentari scritte o petizioni rivolte alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Ad ogni modo i casi ritenuti incompatibili con il diritto comunitario sull'ambiente devono essere descritti dettagliatamente in maniera tale da fornire alla Commissione tutti gli elementi per effettuare una corretta valutazione in base alla legislazione in vigore. Nella fattispecie, alla luce delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, per il momento la Commissione non può rilevare alcuna infrazione.

Nei confronti dell'Italia, la Commissione ha avviato circa venti procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, per violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 79/409/CEE dopo il recepimento della stessa nella legislazione italiana. Conformemente all'articolo 226 del trattato CE, tali procedure sono state archiviate o è stata adita in merito la Corte di giustizia delle Comunità europee. Quattro procedure sono ancora in corso. La Corte di giustizia ha già pronunciato quattro sentenze ai sensi dell'articolo 226, per violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 79/409/CEE da parte dell'Italia (cause C-1985/262, C-1989/157, C-1989/334 e C-1999/159). Le sentenze sono pubblicate nelle Raccolte annuali della giurisprudenza della Corte.

La piena attuazione della rete Natura 2000 è una delle priorità della Commissione, come chiaramente indicato nel Sesto programma di azione per l'ambiente. Il primo elenco di Siti di importanza comunitaria, per la regione biogeografica macaronese, è stato approvato dalla Commissione il 28 dicembre 2001. Per le altre regioni biogeografiche la valutazione degli elenchi nazionali proposti dagli Stati membri è ancora in corso. Le Zone di protezione speciale designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE sono automaticamente inserite nella rete Natura 2000 e di conseguenza i progetti per la loro gestione e conservazione possono essere finanziati attraverso lo strumento finanziario LIFE. La gestione adeguata delle aree in questione, che tenga conto dell'obiettivo di conservazione della già menzionata direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, può inoltre beneficiare di cofinanziamenti comunitari nel quadro dei piani di sviluppo rurale o dei Fondi strutturali. Inoltre la Commissione ha di recente istituito un gruppo di lavoro, al quale partecipano gli Stati membri e le principali parti interessate, incaricato di esaminare le possibilità di un cofinanziamento comunitario per la gestione di tutti i siti Natura 2000, conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE.

Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dell'evoluzione di tutte le procedure di infrazione in corso. Per avere informazioni dettagliate sullo stato delle procedure avviate nei confronti di tutti gli Stati membri, nel quadro delle quali è stato inviato almeno un parere motivato, l'onorevole parlamentare è invitato a consultare le «Relazioni sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario» pubblicate ogni anno dalla Commissione.

Le informazioni riguardanti le procedure di infrazione, frequentemente aggiornate, sono pubblicate anche sul sito Internet Europa della Commissione (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions).

(2002/C 205 E/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0189/02
di Massimo Carraro (PSE) alla Commissione***(6 febbraio 2002)*

Oggetto: Medicina del lavoro

In data 12.12.2001 il Senato della Repubblica italiana ha approvato l'atto n. 824 che consente la conversione in legge del decreto-legge del 12 novembre 2001 n. 402 recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

L'articolo 1 bis di detto atto estende agli specialisti in igiene e medicina preventiva e a quelli in medicina legale e delle assicurazioni la facoltà di svolgere i compiti di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro («medico competente»).

Non ritiene la Commissione europea che tale norma sia in palese contrasto con quanto stabilito dalle direttive europee in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che attribuiscono tali competenze allo specialista in medicina del lavoro?

Non ritiene inoltre la Commissione che gli specialisti in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni possano operare solo in ambito nazionale poiché il loro percorso formativo, a differenza di quello di specialista in medicina del lavoro, non è stato riconosciuto a livello europeo?

Inoltre, date le carenze formative degli specialisti in igiene e in medicina legale in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, la Commissione europea non giudica che l'applicazione del suddetto articolo 1 bis possa rivelarsi pericolosa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori?

Infine, cosa intende fare la Commissione per ovviare a questa violazione del diritto comunitario?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(19 marzo 2002)*

La Commissione ha appena ricevuto un reclamo relativo a una violazione del diritto comunitario da parte dell'atto n. 824 del Senato italiano.

Essa effettuerà un'analisi dettagliata della normativa in questione e, dopo averla esaminata, procederà a fornire all'Onorevole parlamentare una risposta più specifica.

(2002/C 205 E/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0190/02
di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione***(6 febbraio 2002)*

Oggetto: Attuazione della direttiva sui nitrati (91/676/CEE)

Il 17 gennaio 2001 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (2000/2110/INI⁽¹⁾) sull'attuazione della direttiva sui nitrati (91/676/CEE⁽²⁾). In questa risoluzione vengono richieste informazioni alla Commissione sul mancato funzionamento di tale direttiva e contemporaneamente vengono formulate delle proposte per migliorarne l'attuazione.

1. Il Parlamento europeo ritiene che gli Stati membri, sulla base di motivazioni aventi un fondamento scientifico, potrebbero discostarsi dall'obiettivo dei 170 kg. di azoto per ettaro a condizione che in nessun caso si possa superare il limite dei 50 mg. di nitrati per litro nelle acque sotterranee. In che modo la Commissione ha dato seguito a questo punto della risoluzione del Parlamento sui nitrati?

2. Nella sua risoluzione il Parlamento europeo chiede che venga elaborato uno studio sull'aumento della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee proveniente da fonti non agricole. Tale studio è già stato eseguito? In caso affermativo, con quali risultati?

3. Nella risposta all'interrogazione scritta P-1725/99 ⁽³⁾ la Commissione ha affermato che per gli Stati membri entreranno in vigore nuovi orientamenti volti ad armonizzare il monitoraggio delle acque e le relazioni sulla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee. Qual è il contenuto di questi orientamenti e sono essi già entrati in vigore? In tali orientamenti viene indicato a che profondità dev'essere misurata la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee? Non ritiene la Commissione che tutti gli Stati membri debbano fornire attualmente dati comparabili oggettivamente, di modo che sia possibile una diretta comparazione tra tutti gli Stati membri?

⁽¹⁾ GU C 262 del 18.9.2001, pag. 128.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 14.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 marzo 2002)

1. Ai sensi delle disposizioni dell'allegato III, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (di seguito denominata direttiva Nitrati), gli Stati membri hanno già la possibilità di derogare al limite di 170 chilogrammi di azoto per ha/anno (kg N per ettaro/anno), purché la misura non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della direttiva, il che implica la condizione che in nessun caso si superi la concentrazione di 50 milligrammi per litro (mg/l) di nitrati nelle acque sotterranee. In conformità con le disposizioni citate, la deroga deve essere giustificata sulla base di criteri obiettivi, in particolare, ad esempio, stagioni di crescita prolungate, colture con grado elevato di assorbimento di azoto, grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile, terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione. Inoltre, lo Stato membro interessato deve informare la Commissione, che esamina la giustificazione presentata e prende una decisione, conformemente al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (il comitato Nitrati). Finora due Stati membri hanno notificato alla Commissione una richiesta di deroga: la Danimarca e i Paesi Bassi. Il comitato Nitrati ha recentemente espresso parere positivo su un progetto di decisione della Commissione riguardante la richiesta danese, ed è attualmente in corso la procedura scritta corrispondente. Per la richiesta dei Paesi Bassi, nel 2000/2001 è stato costituito un gruppo di esperti indipendenti, con il compito di offrire una consulenza alla Commissione in merito alle giustificazioni tecniche presentate da questo paese. Nel settembre 2001 il gruppo di esperti ha fornito un parere scientifico e alcune raccomandazioni per evitare il rischio di eccessive infiltrazioni di nitrati nelle acque sotterranee o nelle acque di drenaggio dei Paesi Bassi. Le conclusioni e le raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti costituiranno la base per un progetto di decisione della Commissione in merito, che sarà sottoposto al parere del comitato Nitrati non appena sarà raggiunto un accordo con i Paesi Bassi sull'applicazione delle raccomandazioni.

2. La valutazione delle diverse fonti di azoto (domestiche, industriali e agricole) deve essere effettuata a livello di ogni corpo idrico principale (acque sotterranee, lago o bacino idrografico) e comporta l'impiego di importanti strumenti di modellazione e di analisi, monitoraggio e statistiche locali. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva Nitrati, tale valutazione rientra tra i compiti specifici di ciascuno Stato membro, con l'obiettivo di stabilire programmi d'azione per le zone vulnerabili designate. La valutazione generale già svolta da alcuni Stati membri evidenzia un contributo dell'agricoltura ai flussi di azoto nelle acque che oscilla tra il 50 % (Belgio, Francia) e il 70-80 % (Germania, Irlanda). Il progetto di «linee guida di monitoraggio» in corso di elaborazione, cui fa riferimento il punto 3 sotto, individua gli strumenti utilizzabili a un livello inferiore per una valutazione più precisa.

3. Anche il controllo delle acque sotterranee è un tema complesso, sul quale saranno presentate proposte supplementari alla prossima riunione del comitato Nitrati, nel giugno 2002.

In base alle relazioni presentate dagli Stati membri nel 2000 e alle discussioni scientifiche, risulta evidente che per i corpi idrici principali è generalmente necessario un controllo a due livelli:

- una campionatura alla profondità in cui le acque sotterranee confluiscono naturalmente con quelle di superficie, o alla profondità in cui sono pompate per uso umano, per verificare stato di qualità «generale» e tendenze;
- una campionatura negli strati superiori (primi metri ossigenati della zona satura), che mostra più rapidamente l'impatto delle pratiche agricole e delle misure preventive.

Alla prossima riunione del comitato Nitrati sarà presentata una proposta in questo senso, da includere nelle linee guida. Per assicurare l'affidabilità e la confrontabilità delle statistiche, la proposta specificherà anche la frequenza della campionatura, tenuto conto del contesto idrogeologico (ad esempio, frequenza maggiore per il sottosuolo di tipo carsico con rapida circolazione delle acque).

(2002/C 205 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0208/02
di Carlos Carnero González (PSE) al Consiglio

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Diritti umani nel Sahara occidentale

I mezzi di comunicazione hanno reso noto che il 24 dicembre scorso decine di detenuti sahariani nella tristemente nota prigione nera di El Aaiún (Sahara occidentale) hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro le condizioni inumane di carcerazioni di cui sono vittime. A quanto pare molti di loro sono stati torturati, maltrattati e isolati totalmente dall'esterno. I loro familiari hanno organizzato una marcia pacifica di sostegno violentemente repressa dalle autorità marocchine.

La recrudescenza delle violazioni dei diritti umani nel Sahara occidentale coincide, in senso contrario, con l'espressione di buona volontà del Fronte Polisario, che lo scorso 2 gennaio ha deciso di liberare 115 prigionieri di guerra marocchini.

Di quali informazioni in merito a tali fatti dispone il Consiglio? Si è rivolto al governo del Marocco per chiedere spiegazioni e sollecitare misure positive? Ritiene necessario inviare quanto prima una missione di osservatori perché esaminino la situazione sul campo?

(2002/C 205 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0410/02
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) al Consiglio

(11 febbraio 2002)

Oggetto: Mediazione comunitaria per il rilascio dei prigionieri del conflitto sahariano

L'annoso conflitto sahariano presenta, fra gli altri aspetti, un pesante saldo di prigionieri, dell'una e dell'altra parte, che vedono trascorrere gli anni in prigione senza una chiara consapevolezza del perché debbano passare la propria vita — interi decenni — ammassati in condizioni che contrastano con i principi umanitari delle convenzioni internazionali in materia.

Nell'attesa che per il futuro dell'ex colonia spagnola si giunga finalmente ad una soluzione politica — in quale senso sarà la storia a deciderlo — nessuno ha il diritto di continuare a lasciare nell'oblio la sorte di questi prigionieri, che non intravedono la fine della loro prigionia, tanto più in quanto non si intravede la fine del conflitto che l'ha originata.

Al di là delle considerazioni politiche sul conflitto, e a prescindere da mediazioni sui vari tipi di soluzioni proposte nel merito, non ritiene il Consiglio che sarebbe suo dovere proporre, nel quadro della politica estera e di difesa comune, una soluzione umanitaria definitiva per l'insieme dei prigionieri, dell'una e dell'altra parte, che soffrono la prigionia per un conflitto di cui si ignorano i tempi di una possibile conclusione?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-0208/02, P-0410/02

(21 maggio 2002)

Il Consiglio informa di non essere a conoscenza dei fatti avvenuti nella prigione di El Aaiùn cui l'onorevole Parlamentare Carlos Canero Gonzales fa riferimento.

Su un piano generale, il Consiglio rimane estremamente preoccupato per la sorte di oltre 1 350 prigionieri di guerra tuttora detenuti, la maggior parte dei quali da 20 anni, che richiede una soluzione rapida e conforme agli obblighi della convenzione di Ginevra. Il Consiglio ha sempre sottolineato che non bisogna

attendere la fine del processo politico per impegnarsi nella ricerca di una soluzione degli urgenti problemi umanitari, come gli scambi di visite familiari o la liberazione dei prigionieri di guerra. Nonostante progressi limitati, il Consiglio continua a deplorare la situazione molto preoccupante dei rifugiati sahraui nei campi di Tindouf, sottolineando nel contempo che la situazione tesa nel Sahara occidentale rende ancor più difficile la soluzione dei problemi umanitari. Anche per questo motivo il Consiglio, regolarmente in contatto con James Baker, inviato speciale del Segretario generale dell'ONU, e con tutte le Parti del conflitto, rimane a disposizione per contribuire a creare un clima di fiducia tra le Parti interessate al fine di agevolare una soluzione accettabile.

(2002/C 205 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0209/02

di Ulpu Iivari (PSE) al Consiglio

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Rimpatrio del corpo delle persone decedute nell'Unione europea

Sono sempre più i cittadini dell'Unione europea che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio. Ne consegue che sempre più persone muoiono in un paese diverso dal proprio. Il rimpatrio del corpo dei defunti è attualmente disciplinato dalla convenzione di Berlino del 1937 e dall'Accordo del Consiglio d'Europa del 1973. Tali accordi sono obsoleti, poiché basati su controlli di frontiera che non esistono più. La situazione è causa di difficoltà e ritardi vari che si aggiungono al lutto dei congiunti.

Può il Consiglio europeo far sapere se i trattati di base dell'Unione europea garantiscono il libero rimpatrio del corpo dei cittadini europei deceduti nel territorio comunitario? E' inoltre possibile elaborare una normativa sul rimpatrio del corpo dei defunti grazie alla quale il trasporto da uno Stato membro a un altro sia privo di intralci, come lo è il trasporto all'interno di uno stesso Stato membro?

(2002/C 205 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0343/02

di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) al Consiglio

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Trasporto del corpo delle persone decedute nell'Unione europea

Sono sempre più i cittadini dell'Unione europea che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio: numerosi cittadini europei lavorano in un altro paese dell'Unione, il turismo aumenta in continuazione e un numero crescente di pensionati dell'Europa settentrionale si trasferisce in Europa meridionale. Una conseguenza inevitabile di tali migrazioni è che una quantità sempre maggiore di cittadini europei muore in un paese diverso dal proprio.

Tuttavia, se il mercato interno comunitario funziona sempre meglio, il trasporto del corpo delle persone decedute da uno Stato membro a un altro è causa di intralci assurdi che per i congiunti si traducono in spese inutili e in penosi ritardi.

Il rimpatrio del corpo dei defunti è attualmente disciplinato dalla Convenzione di Berlino (1937) e dall'accordo del Consiglio d'Europa sul trasporto del corpo delle persone decedute (Strasburgo 1973). Tali accordi sono obsoleti, in quanto basati su controlli di frontiera ormai inesistenti. Ad esempio, la bara di zinco non è necessaria per il trasporto (stradale) da Strasburgo a Lione (460 km), ma è invece indispensabile per il trasporto di un corpo da Strasburgo a Baden Baden (50 km)? Tali differenze non sono giustificate da motivi igienici o di sicurezza.

Può il Consiglio far sapere se il trattato che istituisce l'Unione europea garantisce il libero rimpatrio nell'Unione europea del corpo dei cittadini europei deceduti?

L'aggiornamento della normativa al riguardo è in corso nell'Unione europea o sul piano internazionale?

È possibile elaborare una normativa sul rimpatrio del corpo dei defunti grazie alla quale il trasporto da uno Stato membro a un altro sia privo di intralci, come lo è il trasporto all'interno di uno stesso Stato membro?

Qual è lo scadenziario previsto per progredire in tale questione?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-0209/02, E-0343/02**

(21 maggio 2002)

Né il trattato stesso dell'Unione europea, né il diritto comunitario derivato contengono disposizioni riguardanti la materia evocata nelle interrogazioni rivolte dagli Onorevoli Parlamentari.

Il Consiglio non può pertanto rispondere a tali interrogazioni.

(2002/C 205 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0211/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Inattese ed esorbitanti esigenze di ordine finanziario da parte del futuro presidente della Convenzione per un'Unione ampliata

1. Prima che il 15 dicembre 2001 venisse deciso di invitare Valéry Giscard d'Estaing a divenire presidente della Convenzione sul futuro dell'Unione europea, il Consiglio o un'altra istituzione dell'Unione aveva concluso con lui degli accordi o dato delle assicurazioni circa la remunerazione, le esenzioni fiscali, il rimborso spese, la messa a disposizione di un alloggio di lusso a Bruxelles ed il sostegno di un'équipe di 12 persone per lo stesso Giscard d'Estaing e i suoi vicepresidenti, Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene?
2. Quali erano le attese del Consiglio circa le condizioni finanziarie poste da Giscard d'Estaing per svolgere il suo mandato? Ha il Consiglio riflettuto sul fatto che non si tratta di una persona disoccupata o che deve rinunciare al proprio lavoro, ma di qualcuno che già può contare su un reddito fisso e non modesto come ex-Presidente della Repubblica francese ed ex-membro del Parlamento europeo, al quale viene offerta un'occasione unica di riprendere e portare a termine in maniera grandiosa la sua attività professionale?
3. Non è sorpreso il Consiglio delle esigenze poste da Giscard d'Estaing? Ritiene che dopo la sua richiesta di una remunerazione netta di 20 000 euro al mese sia ancora adatto alla funzione che gli è stata affidata, considerati anche i prevedibili effetti negativi sull'opinione pubblica, visto che le strutture comunitarie sono già piuttosto controverse?
4. Ritiene il Consiglio che le esigenze finanziarie di Giscard d'Estaing siano difendibili dinanzi agli elettori europei? In caso affermativo, intende egli mantenere tali richieste o farsi carico di una parte consistente attraverso una modifica del bilancio?
5. Il Consiglio aveva già stimato quale potesse essere l'importo di una remunerazione mensile ragionevole per un presidente della Convenzione? Ha ora effettuato tale stima? Qual è tale importo?
6. In considerazione di quanto sopra esposto intende il Consiglio sondare altri candidati potenziali alla presidenza e probabilmente ancora più disponibili?

Risposta

(21 maggio 2002)

Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a riferirsi alle risposte già fornite a questo problema durante il Tempo delle interrogazioni della tornata di febbraio 2002 tenuta a Strasburgo (interrogazione H-0055/02 dell'on. Hans-Peter Martin «Rivendicazioni retributive del presidente della Convenzione») e alla risposta scritta P-3630/01 dell'on. Hans-Peter Martin «Presidenza della Convenzione».

Esso sottolinea che nel corso della plenaria del 27 e 28 febbraio 2002, il Parlamento europeo ha espresso il suo assenso sull'intesa relativa al finanziamento della Convenzione.

Esso rammenta inoltre all'Onorevole Parlamentare che la designazione del sig. Valéry Giscard d'Estaing quale Presidente della Convenzione è stata fatta dal Consiglio europeo, come risulta dal punto III dell'Allegato I «Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea» — allegato alle conclusioni della Presidenza — Laeken, 14 e 15 dicembre 2001. Pertanto, l'interrogazione 6 non è più all'ordine del giorno.

(2002/C 205 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0230/02

di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(6 febbraio 2002)

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione a causa del sistema delle pensioni extralegali

I cittadini dell'UE che nel corso della propria vita lavorativa prestano o hanno prestato servizio in diversi Stati membri vedono la propria mobilità ostacolata dal sistema delle pensioni extralegali. Un esempio di tale ostacolo risiede nel fatto che talune normative prevedono un periodo minimo per la costruzione dei diritti pensionistici o — e questo avviene ancora più spesso — non prevedono assolutamente la possibilità di riunire i diversi periodi di contribuzione. Dal momento che le pensioni extralegali non sono disciplinate dalle disposizioni comunitarie, non è prevista alcuna misura compensativa che contrasti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.

Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui il sistema delle pensioni extralegali costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione? Può dire la Commissione se intende adottare delle misure compensative al riguardo?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 aprile 2002)

Come l'onorevole parlamentare rileva giustamente, la normativa comunitaria in vigore relativa alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾) non copre i regimi pensionistici extralegali complementari.

Questi regimi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 98/49/CE⁽²⁾ che garantisce la parità di trattamento quanto al mantenimento dei diritti pensionistici. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti dagli iscritti ad un regime pensionistico complementare nei confronti dei quali non vengono più versati contributi per il fatto di spostarsi da uno Stato membro ad un altro, nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati, ma che restano nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare che negli altri Stati membri i regimi pensionistici complementari eroghino agli iscritti, nonché agli altri aventi diritto a titolo di tali regimi, tutte le prestazioni dovute in base a detti regimi, al netto delle imposte e delle spese di transazione eventualmente

applicabili. La direttiva 98/49/CE consente peraltro che i contributi continuino a essere versati a un regime pensionistico complementare con sede in uno Stato membro da o per conto del lavoratore distaccato che è iscritto a detto regime, durante il periodo del suo distacco in un altro Stato membro.

Tuttavia, questa direttiva non affronta altri problemi, come quello dei periodi di contribuzione. A causa della complessità di questo punto, che investe sia la protezione sociale sia l'ambito fiscale, è importante coinvolgere tutte le parti interessate nella ricerca di soluzioni adeguate. La Commissione ha pertanto creato un Forum europeo delle pensioni, che fornisce agli Stati membri, alle parti sociali, alle casse e agli istituti pensionistici la possibilità di esaminare congiuntamente i principali ostacoli e di individuare le soluzioni migliori. Sulla base degli esiti di queste discussioni, la Commissione lancerà, conformemente al suo piano d'azione per le competenze e la mobilità del 13 febbraio 2002⁽³⁾, una consultazione formale con le parti sociali nella primavera del 2002, per intervenire con azioni supplementari volte a migliorare la trasferibilità dei diritti a pensione complementare dei lavoratori migranti.

Inoltre, l'imposizione fiscale delle pensioni complementari costituisce spesso un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. La Commissione, il 19 aprile 2001, ha pubblicato in merito la comunicazione sull'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali⁽⁴⁾. Sulla base di questa comunicazione, il consiglio Ecofin si è impegnato a lavorare per migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui regimi pensionistici professionali, nonché sulle questioni inerenti alla doppia imposizione e alla doppia esenzione, prefiggendosi di completare i lavori entro la fine dell'anno. Da parte sua, la Commissione sta esaminando le normative fiscali degli Stati membri applicabili ai regimi pensionistici professionali ed adotterà le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle libertà fondamentali enunciate dal trattato CE, ricorrendo, se necessario, alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 226 del suddetto trattato. Vi sono già due cause pendenti dinanzi alla Corte, Danner e Skandia-Ramstedt⁽⁵⁾. Entrambe potrebbero contribuire significativamente alla rimozione degli ostacoli fiscali, se la Corte decide a favore dei contribuenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997), e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 5 giugno 2001, (GU L 187 del 10.7.2001).

⁽²⁾ Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea. GU L 209 del 25.7.1998.

⁽³⁾ COM(2002) 72 def.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale. GU C 165 dell'8.6.2001.

⁽⁵⁾ Cause C-136/00 e C-422/01.

(2002/C 205 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0231/02

di **Arlindo Cunha (PPE-DE)** alla Commissione

(6 febbraio 2002)

Oggetto: Esecuzione del QCS nel settore forestale in Portogallo

Quando è stato approvato il QCS per il Portogallo, il ministro dell'agricoltura ha annunciato l'intenzione del governo di destinare 200 miliardi di escudos al settore forestale. Ciononostante, da fonti attendibili risulta che le percentuali di esecuzione (contrattazione di aiuti tra lo Stato e i beneficiari) tanto per il programma Agro (misura 3) quanto per il progetto Ruris (rimboschimento di terreni agricoli) si collocano molto al di sotto di quanto concordato con la Commissione europea; ovviamente ciò potrà dar luogo a storni a favore di altri paesi dopo il 2002.

Data questa eventualità, può la Commissione far conoscere le percentuali di esecuzione materiale e finanziaria di tali misure (ribadisco, contrattazioni e non approvazioni di progetto)?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(22 marzo 2002)

Nell'ambito del QCS (Quadro comunitario di sostegno) portoghese del periodo 2000-2006 cofinanziato dai Fondi strutturali, la sezione «Orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) interviene, per quanto concerne il settore forestale continentale, nel programma operativo (PO) «Agricoltura e sviluppo rurale» (approvato dalla Commissione il 30 ottobre 2000) con una misura di «Sviluppo sostenibile delle foreste» che prevede una spesa pubblica complessiva, per l'intero periodo, di 239,5 milioni di euro, di cui 119,5 milioni di euro finanziati dal FEAOG, sezione Orientamento.

Secondo le ultime informazioni, comunicate durante la terza riunione del Comitato di sorveglianza di tale programma, tenutasi il 22 novembre 2001, l'importo della spesa pubblica complessiva impegnata per la misura in questione dall'inizio del programma ammonta a 30,5 milioni di euro, di cui 15,6 a carico del FEAOG, sezione Orientamento.

In base alle norme finanziarie dei Fondi strutturali, gli importi assegnati ai programmi possono essere impegnati fino al 31 dicembre 2006 e le spese corrispondenti possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2008. Le sanzioni finanziarie previste nell'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾ non sono applicabili alle singole misure e non prevedono in nessun caso la possibilità di trasferire fondi ad altri Stati membri. Il FEAOG, sezione Orientamento ha già effettuato due pagamenti intermedi per tale programma.

Inoltre, nel quadro del piano di sviluppo rurale continentale (FEAOG, sezione Garanzia), approvato dalla Commissione il 22 novembre 2000, il Portogallo attua una misura di «Imboschimento di terreni agricoli» che prevede, per l'intero periodo 2000-2006, una spesa pubblica di 470 milioni di euro, di cui 352 a carico del FEAOG, sezione Garanzia. Fino al 15 ottobre 2001, la Commissione aveva rimborsato al Portogallo un importo di 72,7 milioni di euro, corrispondenti ad una spesa pubblica complessiva di circa 98 milioni di euro.

Le norme finanziarie previste nell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽²⁾, sono applicabili alla totalità del piano indipendentemente dagli importi spesi per ciascuna misura.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999.

(2002/C 205 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0232/02

di Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione

(31 gennaio 2002)

Oggetto: Questioni IVA

L'industria di traslochi internazionali, composta principalmente da PMI, sta affrontando un grave problema che riguarda il pagamento dell'IVA sui traslochi internazionali, secondo una procedura legale appropriata. Non è sempre chiaro per questi imprenditori a quali autorità fiscali nazionali debbano essere effettuati i pagamenti IVA e i costi connessi con un agente fiscale non sono in relazione con l'imponibile IVA. Oltre a ciò l'agente fiscale normalmente si rifiuta di lavorare con l'industria dei trasporti viste le responsabilità connesse.

Intende la Commissione prevedere un sistema mediante il quale tali importi IVA possano essere pagati ad un organismo centrale europeo che potrebbe successivamente ridistribuire gli importi esatti ai diversi Stati membri?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(26 febbraio 2002)*

La Commissione non ha attualmente in programma di proporre l'introduzione di un sistema come quello descritto dall'onorevole parlamentare.

Il problema maggiore cui deve far fronte l'industria dei traslochi internazionali è quello delle norme IVA che determinano il luogo di prestazione del servizio fornito dall'industria stessa. Il luogo di imposizione dei servizi di trasporto intracomunitari effettuati a persone che non sono soggetti passivi è quello dal quale inizia il trasporto. Questo problema è stato inoltre sottolineato in numerose reazioni dell'industria alla strategia per il mercato interno dei servizi⁽¹⁾.

La Commissione deve riconoscere che il mercato interno funzionerebbe in modo più efficiente con un regime dell'IVA basato sul paese d'origine. Tuttavia, questa non sembra essere, nel breve termine, un'opzione politicamente praticabile, considerati gli scarsi progressi registrati in seno al Consiglio per quanto concerne un programma della Commissione del 1996 che proponeva una transizione graduale verso un regime IVA basato sul paese d'origine. La Commissione seguita in ogni caso a ritenere che un tale regime definito di imposizione rappresenti un obiettivo a lungo termine della Comunità.

Nella nuova strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA a breve termine⁽²⁾, che gli Stati membri hanno accolto molto favorevolmente quando è stata presentata in sede di Consiglio, la Commissione ha identificato come una delle questioni da affrontare l'esigenza di modificare le norme che determinano il luogo della prestazione dei servizi. La Commissione si adopererà per pervenire a una proposta in merito al luogo della prestazione dei servizi prima possibile (comunque non prima del 2003), tenendo conto dei problemi sollevati dall'industria dei traslochi internazionali.

⁽¹⁾ COM(2000) 888 def.

⁽²⁾ COM(2000) 348 def.

(2002/C 205 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0238/02**di Antonios Trakatellis (PPE-DE) e Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione***(6 febbraio 2002)*

Oggetto: Ritardi e trattenute nella corresponsione di aiuti comunitari per l'agricoltura in Grecia e violazione del diritto comunitario da parte della Banca Agricola di Grecia

I forti ritardi nella corresponsione degli aiuti comunitari agli agricoltori da parte del neocostituito ente pagatore in Grecia hanno provocato danni economici e suscitato manifestazioni di protesta. Ad esempio, aiuti comunitari pari a 924,54 milioni di euro del 2001 (337,5 milioni di euro per il grano, 190,76 milioni di euro per l'olio di oliva, 249,55 milioni di euro per il cotone e 146,73 milioni di euro per il tabacco), non sono ancora stati versati agli agricoltori, sebbene siano stati liquidati dalla pubblica amministrazione greca.

Visto che tali ritardi e le trattenute illegali operate abusivamente dalla Banca Agricola di Grecia e da altri enti sono da anni a conoscenza della Commissione e stante che, secondo la risposta data all'interrogazione E-2923/01⁽¹⁾ la Commissione esamina il problema nell'ambito della procedura di violazione prevista all'articolo 266 del trattato CE, può la Commissione dire:

1. quali misure immediate intende prendere ai fini di un regolare e diretto pagamento degli agricoltori a titolo degli stanziamenti del FEAOG;
2. quali misure assumerà ai fini di un «pagamento integrale» ai beneficiari come stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1259/1999⁽²⁾ sull'adozione di norme comuni per i regimi di aiuto diretto nell'ambito della politica agricola comune;
3. qual è l'ammontare della perdita finanziaria (detrazioni) dal momento che, a norma del regolamento (CE) n. 296/96⁽³⁾, per ogni spesa sostenuta senza rispettare le condizioni e i termini stabiliti vi è un sistema di sanzioni monetarie e, di conseguenza, una perdita di fondi per la Grecia;

4. quale sviluppo avrà la causa relativa ai premi ELGA (causa C-355/00) attualmente pendente presso la Corte di giustizia della Comunità europee, stante che è in programma un nuovo aumento del 50 % dei contributi assicurativi a copertura dell'indebitamento dell'ELGA che ammonta a 102,714 milioni di euro;
5. se intende far luce sulle modalità di funzionamento della Banca Agricola di Grecia che è una banca statale, come pure sulle pratiche da essa poste in essere (ad esempio obbligo di autorizzazione per le trattenute arbitrarie operate sui conti degli agricoltori) sulla base delle denunce di violazione delle norme comunitarie, dei principi di libero mercato e di sana concorrenza, come pure in materia di aiuti di Stato e di tutela del consumatore (agricoltori) nel mercato unico?

(¹) GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 194.

(²) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

(³) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(22 marzo 2002)

In relazione ai punti 1, 2 e 5 dell'interrogazione, si rinviando gli onorevoli parlamentari alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-0128/02 dell'on. Alavanos (¹).

Per quanto riguarda invece il punto 3, le rettifiche applicate sulla base del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono trasmettere gli Stati membri e alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate a titolo della sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (²), per l'esercizio finanziario 2001 sono le seguenti: 1 708 570,96 €, di cui 630 301,74 € per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 ed il 15 ottobre 2001.

Per l'esercizio 2002 (in corso), l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96, modificato dal regolamento (CE) n. 1577/2001 della Commissione, del 1° agosto 2001, stabilisce il calcolo e l'applicazione delle riduzioni secondo un calendario che copre le spese del periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 31 marzo 2002.

La procedura di calcolo, di proposta e di definizione delle rettifiche per tale periodo non è ancora stata avviata. Essa terminerà all'inizio di agosto 2002.

Per quanto riguarda il punto 4 dell'interrogazione degli onorevoli parlamentari, è opportuno informare che la Corte di giustizia ha fissato per il 7 marzo 2002 l'udienza orale relativa alla causa C-0355/00.

(¹) GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 148.

(²) GU L 39 del 17.2.1996.

(2002/C 205 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0241/02 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(6 febbraio 2002)

Oggetto: Direttive sulle banane

Stando alle notizie pubblicate con insistenza sulla stampa britannica, l'Unione europea continua cavillosamente ad occuparsi di taluni aspetti della vita quotidiana invocando l'applicazione di direttive inutili. Altri sostengono che tali notizie rappresentano degli euro-miti. Una delle notizie che ritorna con maggiore insistenza riguarda la vendita delle banane.

Può la Commissione far sapere se corrisponde a verità il fatto che le banane vendute nell'ambito dell'Unione europea devono conformarsi a determinati standard, fra cui il grado di curvatura e le dimensioni? In caso affermativo, può specificare quale direttiva disciplina tali aspetti e i requisiti principali che i venditori al dettaglio devono rispettare?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(6 marzo 2002)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, precisa che devono essere stabilite norme di qualità per le banane destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le banane da cuocere.

Le modalità tecniche sono definite nel regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione, del 16 settembre 1994, che stabilisce norme di qualità per le banane⁽²⁾.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che tali norme sono state adottate dopo un'ampia concertazione con gli operatori del settore che fino ad allora avevano applicato le proprie norme commerciali.

Infine è opportuno ricordare che la fissazione di norme di qualità per numerosi prodotti agricoli è nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993.

⁽²⁾ GU L 245 del 20.9.1994.

(2002/C 205 E/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0253/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 febbraio 2002)

Oggetto: Fuga di clofentezina in una centrale elettrica a vapore della DEI (Ente Statale Elettrico) ad Aghios Dimitris di Kozani

Il 25.12.2001 è stata segnalata un'esplosione in un trasformatore ad alta tensione nella centrale elettrica a vapore della DEI (Ente Statale Elettrico) ad Aghios Dimitris di Kozani, con conseguente fuga di gas tossici, come clofentezina e diossine. Più precisamente, è stato accertato che due delle tre casse di clofentezina dei condensatori (ognuno dei quali conteneva una quantità di 20-30 chili di clofentezina) erano vuote, il che ha portato gli esperti alla conclusione che vi fosse stata una fuga di tale sostanza pericolosa.

Considerato che, alla luce della direttiva 96/59/CE⁽¹⁾ concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), gli Stati membri garantiscono l'elaborazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm cubi trasmettendone una sintesi alla Commissione non oltre 3 anni dall'adozione della presente direttiva ed elaborano progetti di decontaminazione e/o smaltimento degli apparecchi censiti e dei PCB contenuti, nonché disposizioni generali per la raccolta e la successiva eliminazione degli apparecchi e considerato che gli effetti che tali sostanze tossiche possono avere sulla salute pubblica hanno suscitato gravi preoccupazioni,

può la Commissione far sapere se le autorità greche competenti applicano la suddetta direttiva e se e quando le hanno trasmesso, a norma della direttiva 78/319/CEE⁽²⁾, una relazione sulla situazione esistente in Grecia in materia di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi?

⁽¹⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(2 aprile 2002)

Sull'importanza di un trattamento sicuro e di un'efficiente eliminazione di attrezzature che hanno contenuto o contengono policlorodifenili (PCB) la Commissione condivide interamente la posizione dell'onorevole interrogante. Come questi correttamente afferma, l'articolo 4 della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996 sullo smaltimento dei PCB e dei PCT (policlorotrifenili) impone agli Stati membri l'obbligo di redigere l'inventario delle attrezzature che contengano più di 5 litri di PCB e di trasmetterlo in forma sintetica alla Commissione.

Nell'aprile 2000, la Commissione ha avviato contro la Grecia un procedimento per infrazione degli articoli 4, n. 1 e 11 della direttiva sopra citata; in particolare, si contesta alla Grecia di aver omesso di trasmettere una sintesi dell'inventario degli apparecchi, il programma di decontaminazione e smaltimento di tali apparecchi e le linee direttrici per la raccolta e l'eliminazione delle apparecchiature non censite. Le autorità greche hanno risposto fornendo una serie di informazioni che la Commissione non ha tuttavia ritenuto sufficienti alla luce dei precisi obblighi disposti dai citati articoli 4, n. 1 e 11 della direttiva. Di conseguenza la Commissione ha deciso, in data 20 dicembre 2001, di adire la Corte europea di giustizia.

Per quanto poi attiene all'attuazione della direttiva 91/589/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾, la Commissione aveva già iniziato contro la Grecia, nel settembre 1998, un procedimento di infrazione per l'omessa trasmissione delle informazioni prescritte dall'articolo 8, n. 3 in relazione agli impianti che effettuano la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Il procedimento è sfociato in un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-33/2001).

Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva sui rifiuti pericolosi, ai sensi della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di direttive concernenti l'ambiente ⁽²⁾, si segnala che in data 21 novembre 2001 le autorità greche hanno inviato la loro risposta al questionario relativo al periodo 1998-2000.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

(2002/C 205 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0262/02

di Lord Inglewood (PPE-DE) al Consiglio

(8 febbraio 2002)

Oggetto: Il Consiglio

Può il Consiglio conciliare il parere del Commissario Lamy secondo il quale «il tandem franco-tedesco è matrice di compromessi anche importanti e innovatori nell'Unione europea» con la dichiarazione del portavoce del Presidente della Commissione, secondo cui «Per noi nessuno Stato è più uguale di un altro»? In caso affermativo, come si conciliano queste affermazioni?

Risposta

(21 maggio 2002)

Il Consiglio non ha l'abitudine di commentare le dichiarazioni fatte dai membri della Commissione.

(2002/C 205 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0264/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(8 febbraio 2002)

Oggetto: Decessi, torture e sparizioni in Cecenia

Le organizzazioni civiche per i diritti umani e le associazioni delle madri di soldati russi continuano a denunciare il moltiplicarsi di casi di decessi, torture e sparizioni in Cecenia ad opera dell'esercito russo che, dall'11 settembre, sembra essere autorizzato ad annichilare il movimento per l'indipendenza della Cecenia attaccando la popolazione civile e violando i diritti umani.

Ciò premesso, qual è l'atteggiamento del Consiglio di fronte al comportamento di uno Stato come quello russo che si considera amico degli Stati dell'UE?

Risposta

(21 maggio 2002)

L'UE ha preso atto con profonda preoccupazione delle relazioni fatte dal Gruppo di assistenza OSCE, dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nonché dalle ONG «Memorial» e «Medici senza frontiere». Sulla base di queste e di altre relazioni, l'UE ha affrontato la questione della situazione in Cecenia in occasione di tutte le riunioni di dialogo politico con la Russia e continuerà a farlo. Ciò non deve stupire, dato che l'UE si è più volte pronunciata in modo palese e senza mezzi termini contro qualsiasi violazione dei diritti umani, come pure contro la situazione critica in cui si trova la popolazione civile, gli sfollati interni e i profughi in Cecenia. L'UE ha adottato coerentemente una posizione di principio, chiarendo alla Russia che fintantoché la situazione in Cecenia rimarrà agitata l'UE continuerà ad esercitare forti pressioni per giungere ad un cambiamento nella regione.

Ovviamente l'UE condanna qualunque atto di terrorismo nella maniera più ferma, dando comunque per assodato che la lotta al terrorismo e all'estremismo va condotta nel quadro dello stato di diritto e del pieno rispetto dei diritti umani. L'uso indiscriminato della forza rischia di seminare il vento di una tempesta che si protrarrà per molti anni a venire.

Il Consiglio ritiene che in Russia ciò abbia un riconoscimento sempre più ampio. In effetti, sono stati compiuti alcuni passi nella giusta direzione, sebbene tardivamente e non in misura incisiva. In particolare, l'UE ha accolto con favore le dichiarazioni del Presidente Putin in cui si afferma che i membri delle forze armate russe responsabili di violazioni dei diritti umani saranno processati e condannati. L'UE si aspetta che le autorità russe diano seguito a questo impegno ed impediscano eventuali future violazioni dei diritti umani.

Infine, l'UE è convinta che il conflitto in Cecenia possa essere risolto soltanto con una soluzione politica. Il Consiglio è pertanto fermamente e ponderatamente convinto che l'impegno sia il miglior cammino che l'UE possa percorrere per migliorare la situazione nella Repubblica cecena della Federazione russa. È proprio il partenariato strategico tra UE e Russia a rendere possibile una discussione completa e franca di questi problemi.

È in programma una visita della troika dei Capi missione dell'UE a Mosca per i prossimi mesi. Sarà un'opportunità importante affinché l'UE effettui una propria valutazione della situazione.

(2002/C 205 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0276/02

di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(8 febbraio 2002)

Oggetto: Fuga di sostanze tossiche dalla centrale termica della DEI e conseguente minaccia per la salute pubblica

Un incidente avvenuto in una centrale termica della DEI a Kozani ha causato fughe di gas chimici della famiglia dei policlorodifenili tossici (PCB), tra i quali la clofentezina. Tale incidente è stato occultato dalla DEI, ragion per cui nessun istituto scientifico è stato avvisato per verificare l'inquinamento dell'ambiente risultante dalla combustione del liquido tossico e non è stato ancora convocato personale medico per esaminare le condizioni di salute dei lavoratori.

Dato che sin dal 1991 è stata sollevata la questione della sostituzione dei liquidi dei condensatori con materiali meno pericolosi e considerato che le diossine prodotte dalla combustione di clofentezina sono cancerogene, può la Commissione far sapere:

1. quali misure intende adottare per proteggere la salute pubblica date le conseguenze del suddetto incidente per quanto riguarda sia i lavoratori sia gli abitanti della regione che non sono stati tempestivamente informati e sottoposti a esami medici;

2. se sono state osservate le norme sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva 96/82/CE)⁽¹⁾ nonché quelle sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE)⁽²⁾;
3. se sono stati creati in Grecia siti per l'ammasso dei residui tossici conformemente alla direttiva 78/319/CEE⁽³⁾ e, in caso affermativo, qual è la loro ubicazione;
4. se la Grecia ha proceduto al trasporto di residui pericolosi, conformemente alla direttiva 84/631/CEE⁽⁴⁾ relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e, in caso affermativo, se esistono gli indispensabili bollettini di spedizione, contenenti informazioni sufficienti sulle misure da adottare nel settore della sicurezza del trasporto;
5. quali misure intende adottare per far sì che la Grecia si conformi alla direttiva 96/59/CE⁽⁵⁾, dato che i policlorodifenili (PCB) sono considerati residui tossici e pericolosi che producono diossine;
6. se la Grecia ha adottato, conformemente alla direttiva 91/689/CEE⁽⁶⁾, le misure necessarie a far sì che siano catalogati e identificati i rifiuti pericolosi nel sito dove vengono eliminati;
7. se la Grecia si è conformata alle norme della direttiva 75/439/CEE⁽⁷⁾ concernente l'eliminazione degli oli usati?

(1) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(2) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(3) GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

(4) GU L 326 del 13.12.1984, pag. 31.

(5) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(6) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(7) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(2 aprile 2002)

1. Nella fattispecie sono applicabili le seguenti direttive per la protezione della salute dei lavoratori: la direttiva quadro 89/391/CEE⁽¹⁾, la direttiva sulle sostanze cancerogene 90/394/CEE (come modificata)⁽²⁾, la direttiva sugli agenti chimici 98/24/CE⁽³⁾; questi provvedimenti sanciscono chiaramente le responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda le informazioni da fornire ai lavoratori e stabiliscono le misure preventive da prendere per evitare il verificarsi di incidenti del tipo menzionato dall'onorevole parlamentare. La direttiva sulle sostanze cancerogene e la direttiva sugli agenti chimici prevedono una più intensa sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori. È compito delle autorità nazionali far osservare le disposizioni nazionali che recepiscono le direttive, garantire la loro concreta applicazione e attivarsi nel caso di infrazioni. La Commissione può intervenire se è dimostrato che gli Stati membri non fanno osservare le disposizioni nazionali che recepiscono le direttive. Inoltre, la direttiva 96/82/CE del Consiglio prevede norme supplementari per proteggere in maniera specifica gli abitanti delle zone che ospitano stabilimenti in cui si trovano sostanze pericolose, come viene spiegato oltre.

2. La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, si applica agli stabilimenti in cui la quantità di sostanze pericolose supera specifici valori limite. Per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose la direttiva stabilisce due valori limite. Quando la quantità supera il valore più elevato (cosiddetti stabilimenti di livello superiore) le disposizioni della direttiva si applicano integralmente. Quando la quantità supera solo il valore inferiore sono applicabili solo alcune disposizioni della direttiva (cosiddetti stabilimenti di livello inferiore). Al di sotto del valore inferiore la direttiva non è applicabile.

Nei casi in cui è applicabile la direttiva 96/82/CE, dunque, oltre alle misure destinate direttamente a prevenire gli incidenti, ne sono previste altre, come l'obbligo di informare la popolazione e di pianificare la destinazione o l'utilizzazione dei suoli. Per i cosiddetti stabilimenti di livello superiore deve essere predisposto un piano di emergenza esterno, che deve essere sottoposto a collaudi periodici.

Non risulta che l'impianto DEI di Kozani sia compreso nell'elenco di stabilimenti di livello superiore presentato dalle autorità greche. A tali autorità la Commissione ha comunque chiesto ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda i dati sugli incidenti rilevanti di cui all'articolo 15 della direttiva 96/82/CE.

La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguarda gli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW — (punto 1.1 dell'allegato I). Supponendo che si tratti di un «impianto esistente» nel senso inteso dalla direttiva, cioè un impianto già in funzione prima della fine di ottobre 1999 o almeno che abbia costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa prima di tale data, le autorità greche hanno l'obbligo di assicurare che esso funzioni conformemente ai requisiti della direttiva entro la fine di ottobre 2007 al più tardi.

3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione l'elenco delle imprese che provvedono al recupero e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi (compresi i siti in cui i rifiuti vengono depositati in attesa di smaltimento o recupero). Nel settembre 1998 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Grecia perché questo Stato membro non le aveva ancora trasmesso l'elenco di tutte le imprese del paese che trattano rifiuti pericolosi. Il procedimento è sfociato in un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-33/2001).

4. Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽⁴⁾, modificato (regolamento «Spedizioni»), nei confronti della Grecia non è stato avviato alcun procedimento di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. La Commissione non dispone di informazioni che provino che lo Stato membro non osserva le prescrizioni procedurali del regolamento. La Commissione sta effettivamente svolgendo indagini in merito a due denunce contro la Grecia, le quali non vertono però in via principale sul regolamento «Spedizioni», che ne rappresenta solo un elemento secondario.

Qualora disponga di informazioni che dimostrino che la Grecia non osserva quanto prescritto dal regolamento «Spedizioni», l'onorevole parlamentare è invitato a trasmetterle alla Commissione.

5. Nell'aprile 2000 la Commissione ha avviato contro la Grecia un procedimento per infrazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 11 della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT); in particolare, si contesta alla Grecia di aver omesso di trasmettere una sintesi dell'inventario degli apparecchi, il programma di decontaminazione e smaltimento di tali apparecchi e le linee direttrici per la raccolta e l'eliminazione delle apparecchiature non censite. Le autorità greche hanno risposto fornendo una serie di informazioni che la Commissione non ha tuttavia ritenuto sufficienti alla luce dei precisi obblighi disposti dai citati articolo 4, paragrafo 1 e articolo 11 della direttiva. Di conseguenza la Commissione ha deciso, in data 20 dicembre 2001, di adire la Corte europea di giustizia.

6. Benché abbiano trasmesso nel luglio 2000 il piano nazionale di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, le autorità greche non hanno intrapreso le misure necessarie per individuare e catalogare tutti i siti in cui vengono depositati i rifiuti pericolosi, come prescritto dall'articolo 2 della direttiva 91/689/CEE. Avendo ricevuto una denuncia in merito, nel dicembre 2001 la Commissione ha inviato alla Grecia una lettera complementare di messa in mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, contestandole di essere venuta meno agli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 6 della direttiva menzionata.

7. Nell'ottobre 2001 la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti della Grecia per la mancata applicazione della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, e in particolare per la mancata applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 11 in merito alla raccolta e alla rigenerazione degli oli usati.

(1) GU L 183 del 29.6.1989.

(2) GU L 196 del 26.7.1990, GU L 138 del 1.6.1999.

(3) GU L 131 del 5.5.1998.

(4) GU L 30 del 6.2.1993.

(2002/C 205 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0282/02**di Theresa Villiers (PPE-DE) al Consiglio***(8 febbraio 2002)***Oggetto:** Railtrack

Il governo britannico ha recentemente posto in liquidazione la società Railtrack PLC. È probabile che gli azionisti di Railtrack perdano l'intero capitale investito nella compagnia, senza alcun risarcimento. Può il Consiglio comunicare se è a conoscenza del modo in cui il governo britannico ha affrontato la liquidazione di Railtrack?

In particolare, dato che gli investitori sono scoraggiati dall'investire in progetti simili per timore che si ripeta questo precedente, con il rischio di una rinazionalizzazione improvvisa e senza risarcimento, ritiene che l'effettiva confisca delle azioni di Railtrack nel Regno Unito possa mettere in pericolo i piani per la liberalizzazione delle infrastrutture di trasporto in Europa? Pensa che il governo britannico debba risarcire gli azionisti della società liquidata?

Risposta*(21 maggio 2002)*

Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a rivolgere il quesito alla Commissione CE.

(2002/C 205 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0283/02**di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione***(8 febbraio 2002)***Oggetto:** Railtrack

Il governo britannico ha recentemente posto in liquidazione la società Railtrack PLC. È probabile che gli azionisti di Railtrack perdano l'intero capitale investito nella compagnia, senza alcun risarcimento. Può la Commissione comunicare se è a conoscenza del modo in cui il governo britannico ha affrontato la liquidazione di Railtrack?

In particolare, dato che gli investitori sono scoraggiati dall'investire in progetti simili per timore che si ripeta questo precedente, con il rischio di una rinazionalizzazione improvvisa e senza indennizzo, ritiene che l'effettiva confisca delle azioni di Railtrack nel Regno Unito possa mettere in pericolo i piani per la liberalizzazione delle infrastrutture di trasporto in Europa? Pensa che il governo britannico debba risarcire gli azionisti della società liquidata?

Risposta data dalla sig. de Palacio a nome della Commissione*(2 aprile 2002)*

La gestione dell'infrastruttura ferroviaria è un importante elemento delle politiche nazionali di trasporto della Comunità. La Commissione è stata informata della situazione di Railtrack e delle soluzioni previste per porre termine al periodo di amministrazione controllata. La Commissione è fiduciosa che i gestori devono agire nel pubblico interesse e nell'interesse dei creditori e degli investitori di Railtrack. Essa valuta positivamente il fatto che durante il periodo di amministrazione controllata, i servizi ferroviari devono essere garantiti.

La questione dei diritti di proprietà nel settore ferroviario è di competenza degli Stati membri, nell'ambito del principio di sussidiarietà e la Commissione pertanto non è in posizione di esprimere osservazioni sul modo in cui il governo britannico ha gestito la liquidazione di Railtrack.

La Commissione non ha osservazioni da fare sulla possibilità di un risarcimento da parte del governo degli azionisti di Railtrack.

(2002/C 205 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0286/02
di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione*(8 febbraio 2002)*

Oggetto: Attività divinatorie alla Commissione

In occasione di concorsi per posti direttivi alla Commissione (Capi unità, Direttori e Direttori Generali), il sindacato R & D afferma, per mezzo di un volantino, di disporre delle caratteristiche certe che possano individuare il candidato che supererà la prova e ne forniscono il nome a richiesta.

Come è possibile che in ogni occasione il sindacato R & D abbia indovinato chi tra i candidati è riuscito ad ottenere il posto in palio?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(25 marzo 2002)*

I principi che sottendono le nuove procedure di copertura dei posti direttivi presso la Commissione⁽¹⁾ sono stati enunciati nella Comunicazione sulla valutazione, selezione e nomina degli alti funzionari della Commissione adottata e pubblicata il 23 dicembre 2000⁽²⁾. La Commissione si attiene a tali norme e procedure al fine di garantire che i funzionari nominati ai posti direttivi posseggano meriti e qualifiche elevate e provata capacità di gestione. Inoltre, conformemente a quanto disposto dalla Comunicazione, sono state apportate modifiche tali da consentire la piena trasparenza delle procedure in questione (avvisi di posto vacante più chiari e dettagliati e assistenza di consulenti esterni).

In particolare, tutte le procedure di nomina per i posti direttivi di grado intermedio sono attualmente seguite da «relatori», funzionari di grado superiore indipendenti dalla Direzione generale che effettua la nomina. I «relatori» partecipano allo svolgimento di tutta la procedura di nomina e ai colloqui con i candidati che figurano nell'elenco dei prescelti, insieme con il direttore generale della DG interessata o, nel caso delle nomine a direttore generale, con il commissario interessato.

I «relatori» presentano poi i risultati della procedura di preselezione al comitato consultivo delle nomine, un organismo neutrale cui spetta l'incarico di raccomandare alla Commissione un elenco di candidati idonei per qualsiasi posto vacante.

La decisione definitiva sulla nomina ai posti di grado superiore spetta alla Commissione, su raccomandazione del membro della Commissione detentore del relativo portafoglio, di concerto con il commissario responsabile per il personale e l'amministrazione (attualmente il sottoscritto) e con il Presidente.

Nel 2001 sono stati coperti circa 270 posti direttivi vacanti. A quanto consta alla Commissione, in alcune di queste occasioni (ma non in tutte) il sindacato citato dall'Onorevole parlamentare affermava di sapere quale sarebbe stato il candidato prescelto. Tuttavia, dato che questa organizzazione non ha pubblicato nessun'altra precisazione in merito, la Commissione non è in grado di decidere se il suo pronostico si sia avverato.

Se, come lascia intendere il testo dell'interrogazione, l'Onorevole parlamentare ha sempre ottenuto dal sindacato il nome del candidato previsto vincente, se il sindacato ha formulato pronostici per tutti i posti in palio, e se effettivamente ogni volta è stato indovinato il nome del candidato infine prescelto, si consiglia all'Onorevole parlamentare di chiedere ai responsabili del sindacato stesso come ciò sia stato possibile, dal momento che sono gli unici a poterlo sapere.

⁽¹⁾ Posti di grado A1 e A2: direttori generali, vice-direttori generali, direttori, consiglieri principali e capi gabinetto.

⁽²⁾ SEC(2000) 2305, che fa seguito a SEC(1999) 1485.

(2002/C 205 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0288/02
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione*(8 febbraio 2002)*

Oggetto: Impatto ambientale dell'Alta velocità ferroviaria in Toscana: prosciugamento delle sorgenti del sito SIC 37 (Moscheta)

Con interrogazione P-2368/01⁽¹⁾ avevamo segnalato il rischio che i lavori per l'alta velocità ferroviaria comportassero l'intercettazione delle sorgenti di Moscheta e Felciaione (sito SIC 37) e il loro conseguente disseccamento. Tale rischio si è concretizzato il 20 dicembre 2001. In data 8 gennaio 2002 la Regione Toscana ha comunicato ufficialmente «l'azzeramento, a partire dal 20 dicembre, della portata della sorgente Moscheta», e due nuove «venute» di acqua nei lavori di scavo dalla finestra Rovigo in direzione Firenze.

1. Può la Commissione verificare che sia stata rispettata la direttiva 97/11/CE⁽²⁾ sulla VIA nello studio del progetto in questione, considerando che gli impatti idrogeologici non sono stati adeguatamente tenuti in considerazione?
2. Può la Commissione intervenire affinché vengano ripristinate le condizioni ambientali anteriori all'apertura dei cantieri dell'alta velocità nel sito SIC 37, in particolare per quanto riguarda le risorse idriche?
3. Può la Commissione informarci delle misure prese per tutelare gli altri siti SIC minacciati dal progetto in questione (Monte Morello, Sasso di Castro, Giogo-Colla di Casaglia)?

⁽¹⁾ GU C 81 E del 4.4.2002, pag. 161.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(27 marzo 2002)*

Per quanto riguarda l'applicazione, nel caso specifico, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, sia prima che dopo la sua modifica mediante la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 e la direttiva del Consiglio 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, l'onorevole parlamentare è invitata a fare riferimento alla risposta alla sua interrogazione scritta P-2368/01⁽³⁾.

A seguito dell'interrogazione scritta P-2368/01, la Commissione ha avviato di sua iniziativa un'indagine sulla questione sollevata dall'onorevole parlamentare, inviando alle autorità italiane una lettera in cui chiedeva informazioni in merito. Nella lettera si chiedeva espressamente se, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale svolta, si fosse tenuto adeguatamente conto dell'impatto idrogeologico del progetto e se il progetto potesse mettere seriamente a repentaglio la conservazione degli habitat e delle specie, in particolare di quelli prioritari, nei siti interessati. Non è ancora pervenuta una risposta scritta.

La Commissione non esiterà ad adottare le misure adeguate per garantire l'osservanza del diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽³⁾ GU C 81 E del 4.4.2002, pag. 161.

(2002/C 205 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0289/02
di Christoph Konrad (PPE-DE) alla Commissione*(11 febbraio 2002)*

Oggetto: Distorsione della concorrenza dovuta alla cassa dei fondi pensionistici integrativi per il settore edile tedesco

1. Qual è il parere della Commissione sulla situazione di svantaggio in cui si trova l'industria edile tedesca, rispetto a quella degli altri paesi europei, a causa dell'obbligo di versare contributi alla cassa dei fondi pensionistici integrativi per il settore edile (ZVK) di Wiesbaden?
2. Come reagisce la Commissione a tale distorsione della concorrenza? In riferimento a quanto detto, vi sono già ricerche, verifiche, decisioni specifiche o altre riflessioni su come porre fine a questo trattamento discriminante dell'industria edile tedesca?

Risposta dell'on. Diamantopoulou a nome della Commissione*(3 aprile 2002)*

Le normative europee della concorrenza vietano talune intese tra imprese che possono risultare nocive alla concorrenza (articolo 81 del trattato CE), la gestione abusiva di una posizione dominante (articolo 82 del trattato CE) e taluni aiuti statali che possono falsare la concorrenza. Invece, normative nazionali che derivano dalla legislazione o da convenzioni collettive e che sono suscettibili di indebolire la competitività di un settore non sono previste dal diritto europeo della concorrenza. Sarebbe infatti contrario al principio dell'autonomia contrattuale delle parti sociali se il diritto comunitario impedisse loro di negoziare il livello e le modalità della retribuzione dei lavoratori in un determinato settore. Per quanto concerne le norme legislative, va notato che disposizioni come quelle cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non nuocciono alle imprese in altri Stati membri e non necessitano quindi di un intervento comunitario.

(2002/C 205 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0295/02
di Bartho Pronk (PPE-DE) e Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione*(11 febbraio 2002)*

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dovuti alla legge belga sugli assegni familiari garantiti

Le norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale fanno ricadere la responsabilità degli assegni familiari sul paese in cui lavora il lavoratore frontaliero.

Il Belgio invece ha fatto figurare la sua legislazione in materia di assegni familiari garantiti (la legge belga del 20 luglio 1971) nell'allegato II bis dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾. Di conseguenza, non è possibile esportare i sussidi concessi in virtù della legge soprammenzionata. Ai sensi di questa regolamentazione, i lavoratori frontalieri che risiedono nei Paesi Bassi e lavorano in Belgio non hanno, ad esempio, diritto all'indennità belga di maternità o al premio belga per l'adozione. Il nuovo trattato sull'imposizione stipulato tra i Paesi Bassi e il Belgio stabilisce inoltre che i lavoratori frontalieri che lavorano in Belgio sono soggetti a imposizione in questo paese cosicché tali lavoratori versano sia le imposte che i contributi sociali in Belgio.

1. Non ritiene la Commissione che questa situazione ostacoli la libera circolazione dei lavoratori? Quali provvedimenti intende la Commissione adottare al riguardo?

2. In risposta a precedenti interrogazioni dell'onorevole Bartho Pronk, la Commissione ha promesso di rivedere l'allegato II bis dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 alla luce delle sentenze Jauch e Leclere (risposta all'interrogazione scritta E-2262/01⁽¹⁾). È la Commissione disposta a esaminare espressamente la classificazione della legge belga sugli assegni familiari garantiti (la legge belga del 20 luglio 1971) e ad accordare in tal modo al gruppo di lavoratori frontalieri interessati i diritti che gli spettano?

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 40 E del 14.2.2002, pag. 229.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(2 maggio 2002)

Con riferimento alle «prestazioni familiari garantite» belghe (legge del 20 luglio 1971), gli on. parlamentari sollevano la questione dell'iscrizione di tali prestazioni nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾. Le prestazioni di previdenza sociale figuranti in tale allegato non sono oggetto di applicazione del principio dell'esportazione.

Come la Commissione ha già indicato nella sua risposta all'interrogazione E-2262/01 presentata dal sig. Pronk⁽²⁾, la Corte di giustizia ha confermato, rispondendo esclusivamente alla questione della validità del regolamento 1247/92 che ha introdotto l'allegato II bis, nella sentenza Snares⁽³⁾, la compatibilità con il trattato CE, di tale deroga al principio dell'esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale, segnatamente in quanto si tratta di prestazioni strettamente connesse ad un contesto economico e sociale particolare. Le condizioni di iscrizione di un'indennità specifica nell'allegato II bis, secondo le sue caratteristiche nel diritto nazionale, e quindi l'esattezza in generale delle iscrizioni, non sono state esaminate dalla Corte. Tuttavia, la Corte di giustizia ha completato tale giurisprudenza con le sue sentenze rilasciate in occasione delle cause Jauch⁽⁴⁾ e Leclere⁽⁵⁾. In tali sentenze la Corte di giustizia ha considerato che la deroga all'esportabilità risultante dall'iscrizione di alcune prestazioni nell'allegato II bis è incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dal trattato CE, segnatamente quando tali prestazioni non presentano un carattere speciale ma sono relative alle branche tradizionali della previdenza sociale.

Alla luce di tale giurisprudenza, la Commissione sta attualmente esaminando se le iscrizioni nell'elenco dell'allegato II bis rispondano ai criteri sanciti dalla Corte di giustizia per giustificare la loro non esportabilità. Tale esame riguarda tutte le prestazioni iscritte comprese le prestazioni familiari garantite belghe. La Commissione prevede di presentare nei prossimi mesi al legislatore comunitario un pacchetto di modifiche del regolamento (CEE) n. 1408/71. In tale pacchetto la Commissione proporrebbe di sopprimere, dall'allegato II bis, le iscrizioni che a suo giudizio non risultassero più giustificate, come segnatamente le prestazioni lussemburghesi e austriache che la Corte di giustizia ha considerato come esportabili nelle sentenze Jauch e Leclere suindicate.

Per quanto riguarda l'indennità di nascita e il premio di adozione, queste due prestazioni sono iscritte nell'allegato II, parte II del regolamento (CEE) n. 1408/71 e pertanto sono escluse dal campo di applicazione di tale regolamento, ivi comprese le sue regole riguardanti l'esportazione di prestazioni.

Peraltro, la Corte di giustizia, nella sua sentenza Leclere suindicata, ha dichiarato che considerato l'ampio potere di valutazione di cui dispone il Consiglio per l'applicazione degli artt. 48 e 51 del trattato CE, il fatto che una categoria di prestazioni non sia oggetto del coordinamento realizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, non potrebbe in ogni caso invalidare le disposizioni pertinenti di tale regolamento. Infatti, una siffatta limitazione del campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non può avere, in quanto tale, l'effetto di aggiungere disparità supplementari a quelle risultanti dalla mancanza di armonizzazione delle normative nazionali o di violare il principio di parità di trattamento.

Tuttavia, la Corte di giustizia ha del pari affermato che l'esclusione di prestazioni dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non ha l'effetto di dispensare gli Stati membri dell'assicurarsi che nessuna altra regola del diritto comunitario, derivante in particolare dal regolamento 1612/68⁽⁶⁾, non ostacoli l'imposizione di una condizione di residenza. Orbene, per quanto attiene ai lavoratori frontalieri attivi, la condizione di residenza per la concessione dell'indennità di nascita e del premio di adozione, risulterebbe indirettamente discriminatoria e, in quanto tale, contraria agli artt. 39 del trattato CE e 7, par. 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

La Commissione ha preso contatto con le autorità belghe competenti, nonché con le autorità degli altri Stati membri che hanno prestazioni simili escluse dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 tramite l'iscrizione nell'allegato II, parte II (segnatamente: la Francia, il Lussemburgo e la Finlandia), per chiedere chiarimenti su tale questione. La Commissione terrà al corrente gli on. parlamentari degli sviluppi di tale questione.

La Commissione li informa inoltre che ha intenzione di presentare entro la fine dell'anno una comunicazione sull'insieme della giurisprudenza della Corte di giustizia nel settore della libera circolazione dei lavoratori, ivi compreso il coordinamento dei regimi di previdenza sociale. Tale comunicazione intenderebbe indicare e chiarire i diritti dei cittadini europei derivanti da tale giurisprudenza.

(¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997).

(²) GU C 40 E del 14.2.2002.

(³) Sentenza del 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Racc. p. I-6057.

(⁴) Sentenza dell'8 marzo 2001, Jauch, C-215/99, Racc. p. I-1901.

(⁵) Sentenza del 31 maggio 2001, Leclere, C-43/99, Racc. p. I-4265.

(⁶) Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968).

(2002/C 205 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0310/02

di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) e Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(11 febbraio 2002)

Oggetto: Prevenzione dei traumi da colpo di frusta

Ogni anno si registrano nell'Unione europea numerosi incidenti automobilistici che comportano per gli occupanti del veicolo dei traumi cervicali da colpo di frusta. Una delle conseguenze più frequenti di tale affezione sono dolori cronici (soprattutto alla nuca), che spesso comportano un'invalità lavorativa permanente. I costi sociali di tale patologia nell'Unione europea sono stimati in 5-10 miliardi di euro all'anno (Fonte: Slachtoffer en samenleving, Stichting Achmea, 2001). La relazione pubblicata nel 1996 (96.OR.BV.050.0/EJ) dal TNO (Istituto olandese di investigazione scientifica applicata) segnala che tutte le auto testate offrono una protezione insufficiente ai passeggeri in caso di collisione frontale o di tamponamento posteriore. Migliorando i requisiti tecnici nella produzione delle autovetture sarebbe tuttavia possibile evitare molti colpi di frusta.

1. Può dire la Commissione se essa è a conoscenza della suddetta relazione del TNO e, in caso affermativo, in che modo intende avvalersene per elaborare una legislazione sulla sicurezza dei trasporti nell'Unione europea?

2. Intende la Commissione adottare delle misure per ridurre i casi di colpo di frusta? In caso affermativo, può indicare quali misure pensa di poter adottare e quando?

Risposta del sig. Liikanen per conto della Commissione

(21 marzo 2002)

1. La Commissione è a conoscenza della relazione TNO, redatta su richiesta della fondazione Achmea dei Paesi Bassi.

All'epoca della pubblicazione, il Governo dei Paesi Bassi ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di perfezionare la legislazione comunitaria a questo proposito. Per conseguenza, la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (¹) è stata emendata in misura sostanziale dalle direttive 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 (²) con particolare riferimento ai supporti cervicali. In tal modo, sono state prese in considerazione due delle principali raccomandazioni della relazione TNO.

2. Nel tempo, quello delle lesioni da colpo di frusta è stato riconosciuto come uno dei principali problemi in materia di sicurezza degli autoveicoli da parte di tutti gli osservatori. Pertanto, nell'ambito del 4° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, la Commissione ha deciso di lanciare iniziative di ricerca in questo settore.

Queste ricerche sono considerate necessarie per raccogliere, sulla base di tutte le pubblicazioni disponibili, informazioni relative agli aspetti seguenti:

- conoscenze biomeccaniche in materia di lesioni cervicali;
- realizzazione di manichini idonei alla valutazione della sicurezza nelle collisioni da tergo;
- criteri di misurazione concernenti i rischi di lesioni cervicali;

in vista dell'introduzione di nuovi disegni per schienali e sistemi di supporto cervicale.

Queste attività di ricerca sono tuttora in corso. Non appena i risultati saranno disponibili, la Commissione intende adottare provvedimenti appropriati per l'inserimento di nuovi requisiti nella legislazione comunitaria.

(¹) GU L 221 del 12.8.1974.

(²) GU L 186 del 25.7.1996.

(2002/C 205 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0312/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(11 febbraio 2002)

Oggetto: Lettera di Mercedes de Sola a un testimone dello «scandalo di Stoccolma»

Il capo dell'unità procedure disciplinari presso la Commissione, Mercedes de Sola, avrebbe inviato una lettera al domicilio di un testimone degli avvenimenti legati alle irregolarità economiche rilevate presso l'ufficio informazioni della Commissione a Stoccolma. Il testimone sarebbe stato esortato a tacere su quanto egli aveva riferito nel corso degli interrogatori degli inquirenti.

In Svezia la notizia ha turbato molte persone, le quali ritengono che la lettera non sia in sintonia con la nozione di libertà d'espressione vigente in Svezia e che denoti un modello d'amministrazione pubblica del tutto alieno a quello svedese.

Può la Commissione pubblicare la lettera nonché chiarire la ragione per cui Mercedes de Sola l'ha inviata? Ritiene la Commissione che la misura adottata da Mercedes de Sola nel caso in questione sia giusta?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(27 marzo 2002)

La lettera cui fa allusione l'onorevole parlamentare altro non è se non una comunicazione tipo trasmessa in via ufficiale dalla Commissione ai testimoni nel contesto di una procedura giudiziaria. Il testo della lettera è il seguente:

Con la presente La informo che, in risposta alle richieste di varie persone interessate alle procedure in corso, le Sue dichiarazioni sono state comunicate alle parti in causa, in conformità dei diritti della difesa che la Commissione ha il dovere di rispettare nello svolgimento dell'indagine.

Debbo segnalarLe inoltre che le dichiarazioni notificate sono riservate; esse non possono quindi essere utilizzate a fini diversi da quelli della procedura in corso né comunicate a persone estranee alla medesima. Solo le parti in causa, infatti, hanno diritto all'informazione.

Il 1° febbraio 2002 la Commissione ha trasmesso brani significativi di questa lettera tipo, unitamente ad una esauriente spiegazione delle intenzioni e del significato della medesima, alla stampa svedese ed alla rete televisiva TV 4 in risposta ad un servizio intitolato «Testimoni messi a tacere», trasmesso durante il programma Nyheterna mandato in onda sabato 26 gennaio 2002.

Scopo della lettera tipo è informare i testimoni che le loro dichiarazioni vengono rese note agli accusati durante una procedura disciplinare in corso per consentire a questi ultimi di conoscere i capi di accusa a loro carico e di preparare la propria difesa. La lettera vuole assicurare a tali testimoni che né la Commissione né gli accusati sono autorizzati a servirsi di tali testimonianze in un contesto diverso da quello della procedura disciplinare avviata.

Pertanto, la lettera non ha niente a che vedere con la libertà di espressione dei testimoni interessati e soltanto un'interpretazione completamente erronea del suo testo potrebbe indurre a pensare che lo scopo sia di «mettere a tacere» i testimoni. Nel corso di tutti questi anni la Commissione non ha mai ricevuto lagnanze né reclami di alcun genere quanto al fatto che simili lettere avrebbero lo scopo di assicurare il silenzio dei testimoni. Tuttavia, per evitare d'ora in avanti ogni rischio di malinteso fortuito o deliberato, il testo della lettera tipo è attualmente sottoposto a revisione.

La lettera non vuole «mettere a tacere» i testimoni, bensì semplicemente aggiornarli sulla procedura e garantire che la Commissione rispetterà la riservatezza delle loro dichiarazioni. L'obiettivo di un sistema di notifica che informa correttamente gli accusati circa le testimonianze che li riguardano e che informa correttamente i testimoni che gli accusati sono stati messi al corrente, è senza dubbio uno degli strumenti di salvaguardia dei diritti civili, tanto dei testimoni come degli accusati. Lungi dall'essere in contraddizione con le libertà fondamentali di espressione e di giustizia, la procedura vuole inequivocabilmente tutelare queste preziose libertà del cittadino ed è assolutamente compatibile con le migliori pratiche e la cultura democratica dominanti in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione ritiene pertanto che, nel seguire la prassi abituale di invio della lettera tipo, il capo dell'unità responsabile per le procedure disciplinari ed amministrative abbia agito correttamente.

(2002/C 205 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0315/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Quali prove scientifiche giustifica la rimozione del materiale isolante dagli apparecchi domestici di refrigerazione e congelazione prima della loro eliminazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 aprile 2002)

I frigoriferi e i congelatori domestici usati contengono di regola sostanze nocive per l'ozono come i clorofluorocarburi (CFC), sia nei circuiti di raffreddamento che nella schiuma isolante rigida impiegata nella struttura del comparto refrigerante. Quando si parla di CFC in relazione al settore degli apparecchi frigoriferi l'attenzione si concentra spesso sull'impianto refrigerante, mentre in realtà è maggiore la quantità di CFC utilizzata come prodotto rigonfiante nella schiuma isolante rigida. Si calcola che in un frigorifero domestico il carico refrigerante medio nei circuiti di raffreddamento sia di circa 170 grammi (25% della quantità complessiva di CFC nel frigorifero) mentre nella schiuma isolante è di circa 510 grammi (75% della quantità complessiva di CFC).

Non è facile ottenere dati precisi sulla quantità di frigoriferi e congelatori domestici che contengono CFC e che vengono eliminati ogni anno. Secondo le stime, tuttavia, in tutta la Comunità il numero di apparecchi frigoriferi domestici (frigoriferi, frigoriferi e congelatori combinati e congelatori) è di circa 230 milioni di unità.

Questa cifra deriva dal seguente calcolo:

- Numero di famiglie nella Comunità = 150 milioni circa;
- Tutte le famiglie possiedono un frigorifero o frigorifero e congelatore combinati = 150 milioni di unità;

- Il 50 % delle famiglie possiede un congelatore = 75 milioni di unità;
- Secondo le stime, ne esistono 5 milioni di unità in hotel, negozi, ristoranti, uffici ecc.;
- Totale complessivo = 230 milioni di unità⁽¹⁾.

Supponendo che gli apparecchi siano sostituiti ogni 10 anni (mentre in alcuni Stati membri questo avviene con frequenza ancora maggiore), ogni anno vengono eliminati circa 23 milioni di apparecchi di raffreddamento domestici. Dal momento che la maggior parte dei frigoriferi e dei congelatori attualmente rottamati è stata prodotta prima del 1995, e quindi prima che i produttori smettessero di servirsi dei CFC in tali elettrodomestici, si può concludere che la maggior parte di essi contenga CFC. Sulla base di 680 grammi di CFC per unità, la quantità totale di CFC che potrebbero essere recuperati dagli impianti di raffreddamento è stimata a circa 15 640 tonnellate (t). Se si calcola una percentuale di recupero dell'80 % basata sulle migliori pratiche, si potrebbero recuperare circa 12 512 Mt di CFC.

La base del calcolo è la seguente:

- Quantità di impianti di refrigerazione domestici nella Comunità: 230 milioni;
- Percentuale annua di sostituzione = 10 % (durata media degli elettrodomestici per la refrigerazione: 10 anni);
- Numero di frigoriferi sostituiti all'anno = 23 milioni (10 % di 230 milioni);
- CFC per unità = 680 grammi;
- Potenziale totale di recupero = $(23\,000\,000 \times 680) / 1\,000 = 15\,640\,000 \text{ kg} = 15\,640 \text{ t}$;
- Recupero con percentuale dell'80 % = 12 512 t.

Tale potenziale di recupero di 15 640 t deve essere visto nel contesto della politica globale della Commissione per l'eliminazione dei CFC. Nel 1999 la produzione comunitaria di CFC, escludendo gli usi non dispersivi ad esempio come materia prima (CFC usati per produrre altri materiali, in particolare il teflon, in cui la composizione originaria dei CFC viene completamente alterata), si aggirava intorno a 31 000 t, per la maggior parte destinata all'esportazione verso i paesi in via di sviluppo per il loro fabbisogno interno e gli usi essenziali. Nella Comunità l'uso dei CFC è stato vietato per la maggior parte delle applicazioni. È stata concessa una deroga per una serie di usi essenziali, come gli aerosol dosatori utilizzati dai malati di asma, autorizzando l'uso di circa 3 600 t l'anno. Questo tipo di deroghe sta progressivamente diminuendo e inoltre, anche i paesi in via di sviluppo stanno eliminando i CFC, con un processo che dovrebbe avere termine nel 2010.

Tutti questi sforzi mirano a proteggere lo strato d'ozono in una fase critica della sua rigenerazione. Un recente rapporto di valutazione sulla ricerca europea nella stratosfera ha concluso che lo strato d'ozono resta una fonte di grande preoccupazione. Secondo i principali risultati, nell'Artico si sono verificate notevoli perdite di ozono durante ciascuno dei cinque inverni più freddi dal 1993/1994. In secondo luogo, la diminuzione dell'ozono stratosferico al di sopra dell'Europa continentale, iniziata negli anni '70, con picchi (5-10 % della colonna d'ozono) durante l'inverno e la primavera, ha portato alla riduzione dei raggi ultravioletti (UV) biologicamente attivi al suolo, parallelamente alla riduzione della quantità d'ozono. La situazione ha avuto un notevole impatto negativo nei confronti della salute umana, provocando un aumento dei casi di melanoma, un indebolimento del sistema immunitario e degli ecosistemi sensibili. La rigenerazione dell'ozono sarà probabilmente completa solo quando la quantità di cloro nell'atmosfera tornerà ai livelli precedenti al buco nell'ozono, tra cinquant'anni circa, ma si teme che possa venire compromessa dall'impatto del cambiamento climatico e di altri gas in traccia sulla stratosfera.

La Comunità si sta impegnando, per mezzo del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽²⁾, ad attuare gli obblighi assunti con il Protocollo di Montreal, un accordo internazionale basato su prove scientifiche. In tale contesto, la Commissione ritiene che fondate ragioni scientifiche ed ambientali giustifichino sforzi economici ragionevoli per recuperare e distruggere i CFC. È necessario quindi, in conformità con

l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000, provvedere affinché i CFC siano recuperati, in particolare dalla schiuma dei frigoriferi e dei congelatori domestici, e distrutti. Per l'estrazione dei CFC dalla schiuma isolante sono disponibili tecnologie commerciali già testate che sono utilizzate in almeno otto Stati membri.

La creazione di impianti di recupero per trattare i frigoriferi e i congelatori domestici da rottamare è un investimento a lungo termine. Come indicato, molti frigoriferi e congelatori domestici che vengono eliminati attualmente contengono CFC. È possibile che i loro sostituti contengano idroclorofluorocarburi (HCFC), un'altra sostanza controllata, e più di recente idrofluorocarburi (HFC), un potente gas serra controllato dal Protocollo di Kyoto e che dovrebbe anch'esso essere sottoposto a recupero. Gli impianti di recupero agevolerebbero anche l'attuazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽²⁾.

⁽¹⁾ Fonte: Eurostat.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000.

(2002/C 205 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0320/02
di Christopher Beazley (PPE-DE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Preparativi per la riunione del Consiglio europeo di Barcellona

Il Consiglio Europeo di Lisbona 2000 ha invitato il Consiglio e la Commissione insieme agli Stati membri ove opportuno, a facilitare la creazione per la fine del 2001 di una rete transeuropea ad altissima velocità per le comunicazioni scientifiche elettroniche, con l'aiuto della BEL, per collegare istituti di ricerca e università, nonché librerie scientifiche e centri scientifici e progressivamente le scuole. Questo obiettivo è stato raggiunto?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(16 aprile 2002)

La Commissione e gli Stati membri constatano con soddisfazione che l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e menzionato dall'onorevole parlamentare è stato raggiunto nei tempi previsti, portando la rete transeuropea ad alta velocità per la ricerca in una posizione complessivamente molto buona.

L'interconnessione delle reti nazionali della ricerca e dell'istruzione (NREN) in Europa riveste un ruolo politico molto importante, dato che costituisce uno degli elementi fondamentali dell'Internet della prossima generazione e la base dello Spazio europeo della ricerca (SER).

In questo contesto, dal 1° novembre 2001 l'Europa dispone di una rete transeuropea (GEANT) pienamente operativa, che è dotata di una connettività di 10 gigabit al secondo (Gbit/s) e collega 32 NREN. Risultano così moltiplicate per 16 le capacità del sistema rispetto al 2000.

Parallelamente sono state potenziate le NREN e di conseguenza le capacità di accesso di tutte le istituzioni europee di ricerca e di formazione sono, nel complesso, notevolmente aumentate.

L'onorevole parlamentare troverà nell'allegato, che viene trasmesso direttamente a lui e al segretariato del Parlamento europeo, alcuni dati utili che evidenziano la posizione molto competitiva che l'Europa occupa in ambito internazionale.

Per le comunità scientifiche con esigenze particolarmente complesse, come il CERN e il Laboratorio europeo di biologia molecolare, attualmente si sta lavorando alla creazione di infrastrutture GRID sperimentali complementari.

La connettività per le scuole viene gestita in maniera differente nei singoli Stati membri, ma in molti casi viene garantita dalle NREN.

La cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha portato alla firma di un memorandum nel giugno 2001. L'accordo tra la Comunità e la BEI rafforza la cooperazione a favore dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica in Europa, offrendo ai ricercatori forme di finanziamento complementari ma indipendenti. Inoltre, l'iniziativa Innovazione 2000 della BEI è rivolta in modo specifico al settore delle reti di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Nel contesto del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico sono previste ulteriori opportunità per la fornitura e il finanziamento di infrastrutture di ricerca.

In conclusione, la Commissione si rallegra del fatto che l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo sia stato raggiunto nei tempi previsti. Nel contesto del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico verranno poi compiuti ulteriori sforzi per sostenere e migliorare la posizione dell'Europa e in questo senso i programmi «GEANT» e «GRID» hanno già ricevuto un ampio appoggio sia da parte del Parlamento europeo che del Consiglio europeo.

(2002/C 205 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0324/02

di Hans-Peter Martin (PSE) al Consiglio

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Trasparenza delle riunioni, delle decisioni e dei documenti

La massima trasparenza sta diventando un'esigenza sempre più sentita dai cittadini europei: si tratta soprattutto della trasparenza delle istituzioni dell'UE, compreso l'accesso più ampio possibile a tutti i documenti e possibilmente la pubblicità di tutte le riunioni.

Secondo il Consiglio, quali fattori ostano a che tutte le attività del Consiglio, sia le consultazioni che le votazioni, avvengano in modo completamente trasparente e pubblico?

Tanto la Presidenza svedese del Consiglio che quella belga hanno più volte attribuito pubblicamente grande rilevanza a una maggiore trasparenza, tuttavia concretamente non è cambiato quasi nulla in relazione alle questioni decisive per la trasparenza. Quali conclusioni sono state dedotte da tali esperienze?

Con quali modalità, per la sfera di sua competenza, concepisce il Consiglio una maggiore trasparenza futura in materia di accesso a documenti e riunioni e con in che modo intende l'attuale Presidenza spagnola del Consiglio affrontare la questione?

Risposta

(21 maggio 2002)

Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare di avere adottato le disposizioni necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Concretamente il Consiglio ha adottato la decisione n. 2001/840/CE, che modifica il regolamento interno del Consiglio, che costituisce una rifusione di una parte delle disposizioni esistenti in materia di accesso ai documenti nonché delle nuove disposizioni derivanti dall'attuazione del regolamento 1049/2001.

Il Consiglio attribuisce particolare importanza alla corretta applicazione di tali strumenti che costituiscono un progresso essenziale in materia di accesso del pubblico ai documenti dell'istituzione.

Il Consiglio rammenta inoltre gli strumenti già esistenti in materia di pubblicazione di risultati di voto, dichiarazioni a processo verbale, ordini del giorno di talune categorie di riunioni, nonché lo svolgimento di dibattiti pubblici su proposte legislative importanti.

Il Consiglio resta convinto degli aspetti positivi di una reale trasparenza, a condizione che si riesca a conciliare quest'ultima con la necessità di preservare l'efficacia e l'effettività della procedura di presa di decisione.

In tale contesto va sottolineato che l'aumento della trasparenza del Consiglio, segnatamente quando agisce in qualità di legislatore, figura tra le questioni sollevate dal Consiglio europeo nella Dichiarazione di Laeken, che dovrebbero formare oggetto di discussioni in seno alla Convenzione incaricata di preparare la prossima Conferenza intergovernativa sulla riforma dei trattati.

(2002/C 205 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0329/02
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Carenze dell'autorità di gestione del terzo QCS

Stando a quanto pubblicato dalla stampa greca, attraverso la Rappresentazione permanente della Grecia a Bruxelles, il 4 ottobre 2001 è stata inviata alle autorità greche una lettera del direttore generale della DG della Politica regionale della Commissione europea in cui la Commissione informava il Governo greco sulle conclusioni della missione di controllo effettuata in Grecia dall'11 al 15 giugno 2001 relativamente al terzo quadro comunitario di sostegno.

La Commissione ha verificato che l'autorità di gestione del terzo QCS — nominata dal Governo greco — responsabile della ripartizione dei fondi e del controllo dell'andamento dei contratti e dei lavori, di fatto non funziona. La Commissione ha constatato altresì l'assenza dei requisiti minimi atti a garantire un sistema strutturato, trasparente e oggettivo di valutazione delle proposte sulla base di «criteri» alquanto generici con il rischio di approvare proposte che non sono tra le migliori e che contengono imprecisioni quanto al costo, alla qualità e allo scadenario delle opere da consegnare.

La Commissione ha verificato che non esistono direttive ed elenchi particolareggiati per il controllo dei lavori né un accordo contrattuale dettagliato e completo tra l'autorità che concede l'aiuto economico e il richiedente per cui financo in progetti già avviati, possono esserci discrepanze di ordine giuridico con ripercussioni sfavorevoli per l'andamento del progetto e il suo ulteriore finanziamento. Sono state anche accertate lacune causate dal mancato funzionamento del sistema informatico attraverso il quale si effettua il controllo dell'andamento dei contratti. Il documento della Commissione conclude che non vi è un sistema di progettazione e di controllo capace di garantire uno svolgimento regolare e la qualità dei lavori.

Alla luce di tutto ciò, come intende la Commissione reagire rispetto ai fenomeni accertati dalle autorità di controllo, in quale modo e quando?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(8 aprile 2002)

Il documento pubblicato dalla stampa greca il 4 ottobre 2001 altro non era se non la comunicazione inviata alla Rappresentanza permanente della Grecia presso l'Unione europea delle principali osservazioni, conclusioni e raccomandazioni di una missione di controllo della Commissione effettuata in Grecia, tra l'11 e il 15 giugno 2001, nel contesto di una serie di ispezioni preventive negli Stati membri per il periodo di programmazione 2000-2006.

Scopo delle ispezioni preventive è contribuire in modo costruttivo a migliorare i sistemi di gestione e controllo. La missione svolta tra l'11 e il 15 giugno 2001 in Grecia fa parte, insieme alle successive, di un processo inteso a rendere più efficiente il sistema.

Nella risposta del 14 novembre 2001 alle osservazioni della Commissione, le autorità greche hanno confermato che la maggior parte delle raccomandazioni dei controllori sono state messe in pratica.

(2002/C 205 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0332/02
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Infrastrutture ferroviarie in Grecia

A seguito della risposta del Commissario Barnier a nome della Commissione (P-3122/01) ⁽¹⁾, del 24.1.2002, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti?

1. Qual è, ad oggi, l'ammontare totale dei pagamenti effettuati a titolo del secondo QCS (1994-1999) e dal Fondo di coesione per ogni opera relativa a infrastrutture ferroviarie in Grecia, compresi il materiale stradale e gli studi;
2. Qual è, ad oggi, la somma totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione prima e dopo le modifiche apportate all'obiettivo fisico ed economico delle opere concernenti la rete ferroviaria Pianura attica-Eleusi-Corinto, Evangelismós-Leptokaria e l'elettrificazione della linea Patrasso-Atene-Salonicco (strada nazionale);
3. Vi sono state altre modifiche ai lavori della rete ferroviaria;
4. Per le infrastrutture ferroviarie in Grecia qual è la somma totale delle spese presentate da tale paese ai servizi della Commissione e a quale obiettivo fisico corrispondono le suddette spese;
5. Qual è l'obiettivo fisico e economico portato a termine nel quadro del nuovo scadenziario per le tre suddette opere;
6. Relativamente all'elettrificazione della linea Patrasso-Atene-Salonicco, la Commissione annuncia una sospensione del cofinanziamento. Dato che l'opera inizialmente approvata è stata limitata al finanziamento di determinati studi nonché alla modifica dell'attuale sistema di segnaletica, ritiene ammissibili le spese effettuate per l'opera di elettrificazione della linea Patrasso-Atene-Salonicco, dal momento che non riguardano un'opera terminata e operativa, requisiti necessari per il finanziamento;
7. In quali date la Commissione ha comunicato i risultati dei suoi controlli e chiesto la risposta delle autorità greche;
8. Come valuta la Commissione il risultato finale dei lavori della Ergose SA?

⁽¹⁾ GU C 147 E del 20.6.2002.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(15 aprile 2002)

1. L'importo complessivo corrisposto finora dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo del programma operativo (OP) «Rete ferroviaria» del quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia durante il periodo di programmazione 1994-1999, incluse le spese per il materiale rotabile e per studi vari, è di 363 milioni di €. La Commissione effettua pagamenti intermedi agli Stati membri per i programmi operativi del periodo di programmazione 1994-1999 sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi presentate per tutto il programma operativo e non dispone finora dei dati relativi alle somme corrisposte per i singoli progetti.

Per quanto riguarda il Fondo di coesione, i pagamenti effettuati al 1° febbraio 2002 per i progetti di infrastrutture ferroviarie in Grecia ammontano complessivamente a 453 756 412 € e la ripartizione di tale importo per progetto è la seguente:

(in euro)

Progetti ferroviari del Fondo di coesione	Pagamenti
Elettrificazione	21 555 000
Paleofarsala Kalambaka	14 957 647
Salonico Alexandroupolis	27 150 958
Evangelismos-Leptokarya (Fase A)	234 855 000
Thriassio-Elefsina-Corinto (Fase A)	54 000 000
Studio del collegamento Thriassio-Pireo	1 060 000
Axios	12 210 000
Palataki	6 178 636
Costruzione di una nuova linea ferroviaria Corinto-Kiato	9 980 000
Costruzione del complesso di Thriassio e collegamento alla rete	41 100 029
Evangelismos-Leptokarya (Fase B)	—
Thriassio-Elefsina-Corinto (Fase B)	16 500 000
Costruzione di una nuova linea ferroviaria Thriassio-porto di Ikonion	14 299 142

2.e 5. La ripartizione dell'importo complessivo dei pagamenti del Fondo di coesione per i progetti specifici ai quali si riferisce l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione è la seguente:

- Thriassio-Elefsina-Corinto (Fase A) prima della modifica della decisione iniziale: 54 milioni di € (pari al 90 % degli aiuti approvati ed al 25,5 % della componente materiale approvata).
- Thriassio-Elefsina-Corinto (Fase B) dopo la modifica della decisione iniziale: 16,5 milioni di € (pari al 20 % degli aiuti approvati, a titolo di anticipo).
- Evangelismos-Leptokarya (Fase A): 234,85 milioni di € (pari al 90 % degli aiuti approvati ed al 63 % della componente materiale approvata).
- Elettrificazione della linea ferroviaria Atene-Salonico: 21,6 milioni di € (pari al 64 % degli aiuti approvati ed al 23 % della componente materiale approvata).

Nessun pagamento è stato effettuato per gli ultimi due progetti dopo l'ultima modifica delle decisioni di cofinanziamento, apportate nel 2001 e nel 1999 rispettivamente.

3. Dal dicembre 1994 (data alla quale è stato approvato) il PO «Rete ferroviaria 1994-1999» è stato modificato a quattro riprese: nel 1996, nel 1998, nel 1999 e nel 2000.

Per quanto riguarda le decisioni del Fondo di coesione relative a singoli progetti, le decisioni modificate della Commissione e le rispettive date di modifica sono:

Progetto Rete ferroviaria del Fondo di coesione	Decisioni iniziali di finanziamento	Modifiche
Evangelismos-Leptokaria (Fase A)	1993	1995 — 1999
Evangelismos-Leptokaria (Fase B)	2001	—
Paleofarsalos-Kalambaka	1993	1994 — 1997 — 1999
Elettrificazione	1994	1997 — 1999

Progetto Rete ferroviaria del Fondo di coesione	Decisioni iniziali di finanziamento	Modifiche
Salonicco-Alexandroupolis	1994	1997 – 1999
Thriassio-Elefsina-Corinto (Fase A)	1996	2000
Thriassio-Elefsina-Corinto (Fase B)	2001	–
Complesso di Thriassio	1994	2001

4. L'insieme delle spese pubbliche ammissibili finora dichiarate dalle autorità greche a titolo del PO «Rete ferroviaria 1994-1999» è di 547 milioni di €. L'importo corrispondente per i progetti ferroviari del Fondo di coesione, ovvero l'insieme delle spese pubbliche dichiarate finora, è di circa 600 milioni di €.

6. Va osservato che i pagamenti effettuati sinora per il progetto di elettrificazione comprendono i piani e i lavori preparatori per lo sviluppo futuro del progetto. La Commissione vorrebbe anche fare osservare all'onorevole parlamentare che i pagamenti effettuati sinora nel quadro del suddetto progetto sono pagamenti intermedi e anticipati. Ogni qualvolta le perviene una richiesta di pagamento definitivo, la Commissione si accerta che il progetto – o la fase del progetto – sia portato a buon fine e sia operativo, nel rispetto della normativa in materia. Quanto ai pagamenti da corrispondere in futuro nel contesto del progetto in questione, la Commissione ha illustrato la propria posizione nella risposta all'interrogazione scritta P-3122/01 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare.

7. La perizia effettuata per conto della Commissione sul progetto di elettrificazione e su quello della linea ferroviaria Evagelismos-Leptokarya è stata trasmessa il 25 luglio 2001 alle autorità greche, le quali a loro volta, il 30 gennaio 2002, hanno inviato alla Commissione i propri punti di vista ed osservazioni in merito.

8. Ergose è stata istituita nel contesto di una politica concordata dalle autorità greche e dalla Commissione nell'ambito del QCS 1994-1999, allo scopo di creare nuove società indipendenti per la gestione di grandi progetti infrastrutturali, in modo da risolvere i problemi relativi alla pianificazione, al bilancio, alle scadenze ed alla qualità di esecuzione di detti progetti.

Altri esempi di società del genere, istituite nel quadro del precedente QCS per la Grecia, sono la «Attiko Metro», che gestisce la costruzione della metropolitana ateniese e delle sue ramificazioni e la società Egnatia, responsabile per la costruzione dell'autostrada Egnatia.

La Commissione intende esaminare, con l'aiuto di esperti, l'efficacia e la qualità della gestione del progetto fornita dalle società sopra citate, incominciando con l'audit della società Ergose che avrà luogo nei prossimi mesi.

⁽¹⁾ GU C 147 E del 20.6.2002.

(2002/C 205 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0334/02
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Questioni nucleari

1. Quale contributo hanno fornito gli esperti della Commissione alla relazione «Nuclear Power Plants' Radwaste in Perspective», pubblicata da Eurelectric nel gennaio 2002?

2. Ha la Commissione ricevuto dalle autorità del Regno Unito chiarimenti riguardo alle incidenze, sulla sicurezza ambientale, del riversamento di rifiuti nucleari britannici nell'Oceano Atlantico, 400 km ad ovest di Land's End, in Cornovaglia (Inghilterra), cui si è proceduto nel periodo compreso tra il 1965 e il 1982? In particolare, ha ricevuto di recente una comunicazione riguardante un incidente avvenuto nel 1969 ma rivelato poco tempo fa, in occasione del quale un fusto pieno di residui nucleari, che si era crepato contaminando il ponte della nave che lo trasportava, la MV Topaz, era stato gettato in mare?

3. Quali studi sono stati effettuati dai Centri comuni di ricerca della Commissione o da Euratom in merito alla possibilità tecnica e agli aspetti economici comparativi di a) uno smaltimento diretto, b) uno stoccaggio a lungo termine e c) un ritrattamento del plutonio contenuto nel combustibile Mox irradiato, una volta scaricato dai reattori?
4. In che data gli ispettori Euratom preposti al controllo di sicurezza hanno effettuato per la prima volta indagini in loco sulle attrezzature del sito nucleare della BNFL a Sellafield, in Cumbria (Regno Unito)? Quanto è durata l'ispezione e quale relazione è stata poi elaborata?
5. Ha la Commissione valutato l'ultima relazione annuale (Relazione annuale e situazione contabile per il 2000) dell'Istituto irlandese di Radioprotezione, da cui risulta che le quote di radioattività legate a Sellafield presenti nelle alghe marine sono, sulla costa nordorientale dell'Irlanda, 150 volte superiori a quelle rinvenute nelle alghe delle coste meridionale e occidentale? Infine, quali misure di protezione ambientale intende prendere la Commissione per tutelare i cittadini irlandesi contro i rischi legati a tale radioattività?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(2 aprile 2002)

1. Su richiesta di Eurelectric, gli esperti della Commissione hanno fatto un bilancio delle attività di gestione dei residui radioattivi presso la direzione generale Trasporti ed Energia (inizialmente a cura della direzione generale Ambiente) e la direzione generale Ricerca e tale documento è stato poi pubblicato come parte III.2 nella relazione. Gli esperti della Commissione avevano la completa responsabilità editoriale di questa parte della relazione. La Commissione non ha fornito altre forme di contributo o assistenza.
2. Come confermato nella risposta all'interrogazione scritta E-0500/01 dell'onorevole Davies⁽¹⁾, la Commissione ha trattato l'impatto ambientale degli scarichi in passato di residui nucleari da parte del Regno Unito nell'Oceano Atlantico nel rapporto «Esposizione radiologica della popolazione della Comunità europea alla radioattività presente nelle acque marine del Nord Europa, progetto 'Marina'» (Radioprotezione 47, 1990). Questo rapporto si è avvalso di varie fonti di dati ed è ora in corso di aggiornamento a cura di un consorzio di esperti nazionali. La nuova versione tratterà nuovamente l'importanza dei residui nucleari scaricati nell'Oceano Atlantico sulla base di tutte le informazioni e di tutti i dati disponibili. Lo studio dovrebbe essere pubblicato nel secondo semestre 2002. La Commissione non ha ricevuto recentemente alcuna comunicazione sull'incidente della nave MV Topaz cui fa riferimento l'onorevole.
3. La ricerca sullo smaltimento diretto di combustibile nucleare irradiato è stata trattata nel Quarto e Quinto programma quadro della Commissione. Soltanto poche attività di ricerca hanno riguardato in modo specifico il combustibile MOX (Mixed Oxide) irradiato e hanno riguardato soprattutto la dissoluzione del combustibile esaurito. Le ricerche più recenti sullo smaltimento di combustibile esaurito e di residui altamente radioattivi sono tuttavia in gran parte applicabili anche allo smaltimento di combustibile MOX. Queste ricerche riguardano il comportamento del combustibile o dei residui altamente radioattivi, i colli di residui e il materiale protettivo attorno ai residui nonché il comportamento delle sostanze radioattive nell'ambiente geologico scelto per lo smaltimento.
4. La prima ispezione nell'ambito dei controlli di sicurezza di cui al capo VII del trattato Euratom effettuata sul sito nucleare di British Nuclear Fuels Limited (BNFL) a Sellafield risale al 4-6 dicembre 1973. Le attività e i risultati dell'ispezione figurano in un rapporto interno di ispezione. I risultati dell'ispezione sono stati comunicati al gestore e trasmessi alle autorità britanniche. L'accesso alle materie nucleari civili negli impianti che trattano contemporaneamente materie che possono servire a requisiti di difesa è stato un aspetto importante.
5. L'aggiornamento dello studio Marina tratta l'importanza della radioattività per la flora e la fauna (bioti), comprese le alghe, e si avvale di numerosi rapporti scientifici, tra cui quelli del «Radiation Protection Institute» dell'Irlanda sul controllo della radioattività dell'ambiente marino irlandese. La Commissione è al corrente che la concentrazione di radionuclidi nelle alghe varia moltissimo tra una località e l'altra, ma le concentrazioni assolute non sono importanti sotto il profilo radiologico.

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001.

(2002/C 205 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0338/02
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Sovvenzioni a favore del tabacco

Può la Commissione fornire dati riguardo alla ripartizione del finanziamento destinato a sovvenzionare la produzione di tabacco, Stato membro per Stato membro, in relazione agli ultimi cinque anni?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 marzo 2002)

Nella tabella in appresso figurano i premi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) – Garanzia per il settore del tabacco dichiarati dagli Stati membri durante il periodo dal 1997 al 2001.

Premio per il tabacco (B1-171)

(in milioni di euro)

	2001	2000	1999	1998	1997
Belgio	3,1	3,6	3,6	3,2	3,2
Germania	33,7	36,3	23,2	29,5	27,0
Grecia	376,4	374,8	374,9	365,8	355,9
Spagna	115,5	115,6	70,7	107,4	122,3
Francia	77,0	79,7	70,1	79,8	84,2
Italia	338,3	357,4	348,4	260,0	394,2
Austria	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6
Portogallo	19,0	16,7	18,3	19,8	17,9
Totale dei premi	963,9	984,8	909,8	866,2	1 005,3

(2002/C 205 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0342/02
di Pierre Jonckheer (Verts/ALE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Sovvenzioni e miniere di carbone a cielo aperto nella regione di Alto Carrión, Palencia – Spagna

In relazione all'interrogazione E-2270/01 ⁽¹⁾ (sfruttamento di miniere a cielo aperto nella regione di Alto Carrión, provincia di Palencia), si chiede alla Commissione:

- a quanto ammontano i fondi europei concessi in qualità di aiuti al carbone allo Stato spagnolo?
- In base a quale criterio sono stati concessi?
- Attraverso quali organismi sono stati corrisposti?
- L'azienda Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa), responsabile delle miniere a cielo aperto nella regione di Alto Carrión, ha ricevuto finanziamenti europei o aiuti di Stato?
- Eventualmente, a quale titolo, in quale ambito e a quanto ammontano gli importi?

⁽¹⁾ GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 48.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(27 marzo 2002)

La Commissione ha approvato, ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA, la concessione di aiuti alla riconversione dei minatori per un importo di 18,517 milioni € nel 1998, 11,828 milioni € nel 1999, 7,220 milioni € nel 2000 e 19,165 milioni € nel 2001. Questi aiuti sono stati accordati a favore dei minatori colpiti da misure di ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola.

L'impresa «Unión Minera del Norte S.A.» (Uminsa) ha ricevuto, via le amministrazioni spagnole, 1 851 461 € nel 1998, 469 000 € nel 1999, 906 708 € nel 2000 e 832 500 € nel 2001 a titolo di rimborso per gli aiuti CECA summenzionati che l'impresa aveva anticipato ai minatori interessati. D'altra parte, la Spagna ha accordato aiuti di Stato all'impresa Uminsa per coprire le sue perdite di sfruttamento.

Questi aiuti sono soggetti ad un'autorizzazione della Commissione. Essa ha autorizzato gli aiuti per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, anni durante i quali «il Piano del carbone 1998-2002» era in vigore e considerato conforme dalla Commissione nelle sue decisioni 98/637/CECA del 3 giugno 1998⁽¹⁾, 1999/451/CECA del 4 maggio 1999⁽²⁾, 2001/162/CE del 13 dicembre 2000⁽³⁾ e nella decisione dell'11 dicembre 2001, non ancora pubblicata, di cui una copia è trasmessa all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

Gli aiuti autorizzati dalla Commissione per Uminsa sono i seguenti:

- aiuti al funzionamento, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA⁽⁴⁾, fino a 5 370 milioni di peseta per l'anno 1999, a 6 453 milioni di peseta per l'anno 2000 e di 6 786 milioni di peseta per l'anno 2001;
- aiuti alla riduzione d'attività, ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, fino a 600 milioni di peseta per l'anno 2000;
- aiuti di copertura dei costi eccezionali di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, fino a 2 762 milioni di peseta per l'anno 2000. La Spagna accorda anche aiuti ai lavoratori che sono oggetto di misure di ristrutturazione, ma le informazioni dettagliate sulla parte che corrisponde alla compensazione dei lavoratori di Uminsa devono essere fornite dalla Spagna.

Nell'analisi delle informazioni precedenti, occorre prendere in considerazione che Uminsa è il risultato della fusione di circa 17 imprese, avvenuta in più fasi, nel corso degli anni 1998 e 1999 e che, quindi, le dimensioni dell'impresa sono cambiate nel periodo considerato.

⁽¹⁾ GU L 303 del 13.11.1998.

⁽²⁾ GU L 177 del 13.7.1999.

⁽³⁾ GU L 58 del 28.2.2001.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 30.12.1993.

(2002/C 205 E/133)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0353/02
di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione**

(14 febbraio 2002)

Oggetto: Modificazioni fiscali relative ai lavori e alle consegne oltre confine in Germania

Dal 1° gennaio 2002 i bonifici per i lavori edili effettuati in Germania da una persona giuridica di diritto pubblico o da un privato considerato un imprenditore ai sensi della legge sull'imposta sul volume di affari, sono soggetti a una ritenuta fiscale pari al 15% della retribuzione. Tale ritenuta può essere sospesa solo quando il prestatore di servizi presenta al committente un certificato di esonero dell'ufficio delle finanze tedesco competente.

Secondo l'usuale prassi amministrativa delle autorità fiscali tedesche, gli imprenditori austriaci non residenti in Germania devono presentare una domanda di esonero a parte per ogni lavoro edilizio, passando attraverso un dispendioso procedimento amministrativo. Gli ulteriori numerosi obblighi di fornire informazioni comportano un notevole aggravio per la prestazione di servizi in Germania, soprattutto per le piccole e medie imprese, tantopiù che i dati rilevanti per l'autorità fiscale tedesca potrebbero essere forniti basandosi sulla documentazione austriaca in virtù della convenzione in materia di doppia imposizione, ovvero dell'accordo di collaborazione amministrativa concluso tra Austria e Germania. Risulta particolarmente discriminatorio il fatto che le aziende soggette all'imposta sul reddito in Germania (quindi tutte le imprese edili tedesche) possono ricevere, secondo la prassi amministrativa, un certificato di esonero che va da uno a tre anni e sono conseguentemente confrontate con molti meno obblighi burocratici, cosa che ha un risvolto positivo per le aziende tedesche in ambito concorrenza.

Considerando le argomentazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee nella sua sentenza De Coster, tale procedura delle autorità fiscali tedesche contravviene al diritto comunitario?

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(4 aprile 2002)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-2875/01 dell'on. Plooij-van Gorsel ⁽¹⁾, cui desidera aggiungere la seguente osservazione:

- la materia delle imposte dirette è di competenza degli Stati membri, che devono gestirla nel rispetto del principio della libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 49 del trattato CE.
- Per quanto riguarda la lotta alle frodi fiscali commesse nell'edilizia, la Commissione fa sapere all'onorevole parlamentare che la legislazione in causa è stata oggetto di un ricorso attualmente all'esame della Commissione. Prima di decidere definitivamente, nel quadro di ulteriori ricorsi presentati in materia, se sia il caso di avviare una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, la Commissione ha bisogno di condurre ulteriori indagini e, in particolare, di valutare un decreto di applicazione annunciato per la primavera.

⁽¹⁾ GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 17.

(2002/C 205 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0359/02 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2002)

Oggetto: Penuria d'acqua in Grecia

Recentemente la Grecia è stata colpita da nevicate intense, mentre da più di due mesi e mezzo (dall'inizio di novembre 2001 fino a metà gennaio 2002) le precipitazioni di pioggia in tutto il paese sono state senza precedenti. Tuttavia, è forte la paura che quest'acqua non sia stata raccolta in alcun luogo per mancanza di progetti adeguati.

È a conoscenza la Commissione del numero esatto di progetti importanti da essa cofinanziati e realizzati in Grecia negli ultimi 10 anni per limitare la penuria d'acqua? È inoltre soddisfatta del modo in cui la Grecia ha provveduto alla raccolta dell'acqua? Come valuta il fenomeno della penuria d'acqua in Grecia nei prossimi 10 anni?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(15 aprile 2002)

La Grecia possiede numerosi impianti di raccolta delle acque di scorrimento superficiale, alcuni dei quali cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione durante i primi dieci anni per far fronte alle necessità dell'agricoltura e alla mancanza di acqua potabile. Aiuti comunitari sono stati apportati, fra l'altro, alle grandi dighe di Evinos per l'approvvigionamento idrico di Atene, alle dighe di Voion a Kozani, di Lefkoya e di Kyrgia nella prefettura di Drama, di Agia Paraskevi a Kalabaka, al bacino di Goumenissa a Kilkis nonché a tutta una serie di laghi artificiali e di bacini soprattutto nelle isole.

Stando alle informazioni ricevute dalle autorità greche, i grandi progetti avviati o già a buon punto di programmazione sono i seguenti: dighe di Piros e Parapiros per la città di Patrasso, di Aposselemis e Potamon a Creta, di Gadouras a Rodi, di Agioneri e di Panayotiko in Tessaglia, di Vrachos a Kastoria, di Grevena, di Achyron nell'Eolia-Acarmania, di Seta-Manikia nella Grecia continentale; approvvigionamento idrico dell'isola di Corfù; bacino di Arzan-Amatovo a Kilkis; ripristino parziale del vecchio lago di Karla in Tessaglia.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che né la raccolta di acque né la valutazione di un'eventuale penuria idrica rientrano nella propria sfera di competenza. Giova tuttavia osservare che, nel contesto dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽¹⁾, gli Stati membri saranno tenuti a fornire i dati relativi alla gestione dell'acqua. La data limite per l'attuazione della direttiva nel diritto nazionale è il 22 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000.

(2002/C 205 E/135)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0373/02
di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione**

(14 febbraio 2002)

Oggetto: Appalti pubblici, Mafia e Commissione

Nelle sue risposte alle precedenti interrogazioni E-2663/01⁽¹⁾ e E-3366/01⁽²⁾ in ordine alla violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici in Italia, dopo la dichiarazione del ministro Lunardi circa la «necessità di convivere con la mafia», preoccupa che la Commissione eluda la questione

1. Non ritiene la Commissione lesiva del diritto comunitario in materia di appalti pubblici la «convivenza», in Italia, con la mafia?
2. In ordine alle dichiarazioni pubbliche del ministro Lunardi circa la necessità — in merito agli appalti pubblici il cui gabinetto è competente — di «convivere con la mafia», quali iniziative ha posto in essere la Commissione per il rispetto della legalità nell'Unione a tale proposito?
3. Per quale ragione la Commissione non ha posto in essere alcun passo formale presso il governo italiano in merito alla palese violazione del diritto comunitario che le dichiarazioni del ministro Lunardi comportano?

⁽¹⁾ GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 142.

⁽²⁾ V. pag. 29.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(22 marzo 2002)

1. L'onorevole parlamentare è pregato di considerare le risposte che la Commissione ha dato alle sue interrogazioni scritte E-2663/01⁽¹⁾ ed E-3366/01⁽²⁾.

La Commissione ha infatti rammentato di aver introdotto (articolo 46, § 1, della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori) delle condizioni per escludere dalle gare d'appalto ogni candidato che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per partecipazione a un'organizzazione criminale, per corruzione o per frode nei confronti degli interessi finanziari delle Comunità europee. La norma è già stata approvata dal Parlamento in prima lettura secondo la procedura legislativa di codecisione.

La Commissione ha inoltre osservato che, in questo contesto, il governo italiano si è sempre impegnato a favore degli obiettivi contenuti nella proposta. In proposito, la Commissione ribadisce che il governo italiano, nella discussione sulla suddetta proposta di direttiva, ha finora condiviso e sostenuto le proposte formulate dalla Commissione sull'aspetto indicato.

2. La Commissione ha poi ricordato che le procedure previste dalle direttive comunitarie attualmente in vigore e la trasparenza da esse introdotta, mirano anche a lottare contro la corruzione e le frodi negli appalti pubblici. Il controllo del rispetto di queste procedure, da parte della Commissione ma anche delle giurisdizioni nazionali, contribuisce alla lotta contro tali fenomeni. La Commissione è convinta che la sua nuova disposizione, una volta approvata e in vigore, contribuirà a migliorare il controllo delle procedure di attribuzione degli appalti pubblici, trasformando in obbligo la facoltà che oggi hanno gli enti appaltanti di escludere offerenti, colpevoli dei reati in questione.

3. Infine, riguardo alla presunta violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici configurata dalle dichiarazioni del ministro Lunardi, la Commissione ritiene che, in sé, tali dichiarazioni non violino direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

In ogni caso, se l'onorevole parlamentare venisse a conoscenza di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in cui autorità italiane avrebbero favorito imprenditori legati a organizzazioni criminali, ne potrà informare la Commissione che non mancherà di esaminare le informazioni ricevute e chiedere alle autorità italiane le spiegazioni del caso, per verificare l'eventualità di avviare la procedura d'infrazione di cui all'art. 226 del trattato CE.

(¹) GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 142.

(²) V. pag. 29.

(2002/C 205 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0375/02
di Hartmut Nassauer (PPE-DE) alla Commissione

(19 febbraio 2002)

Oggetto: Direttiva quadro 91/156/CEE relativa ai rifiuti e direttiva 94/31/CE — Interrogazioni sulla situazione attuale europea in materia di rifiuti e relativo recupero/riciclaggio

1. Secondo la direttiva quadro UE relativa ai rifiuti (direttiva 91/156/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti) e la direttiva 94/31/CE⁽²⁾ del Consiglio, del 27 giugno 1994, che modifica la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, il concetto di riciclaggio, ovvero di recupero, comprende sia il processo di recupero/riciclaggio del materiale, sia quello delle materie prime e dell'energia. E' corretta una tale premessa?

2. Qual è la situazione attuale in Europa relativa allo sfruttamento della capacità di incenerimento dei rifiuti, ad eccezione di quelli speciali?

3. Qual è lo stato attuale dello sfruttamento della capacità di incenerimento in Europa per quanto concerne:

a) il trattamento termico per lo smaltimento dei rifiuti,

b) il recupero energetico?

4. A quanto ammontano attualmente in Europa i costi per ogni tonnellata di rifiuti per:
 - a) il trattamento termico,
 - b) il recupero energetico?
5. Quali processi di riciclaggio sono generalmente previsti in Europa per i rifiuti plastici ed in particolare per le superfici sintetiche e quelle in PVC?
6. Quali dei processi di cui al punto 5 rientra nell'ambito:
 - a) del riciclaggio del materiale,
 - b) del riciclaggio delle materie prime,
 - c) del riciclaggio energetico?
7. Quali capacità hanno in Europa i processi di riciclaggio di cui al punto 5 nell'ambito del recupero dei materiali, delle materie prime e dell'energia?
8. A quanto ammontano in Europa i costi di tali processi di riciclaggio relativi a:
 - a) materiali,
 - b) materie prime,
 - c) energia?
9. Sono state compiute ricerche di mercato in Europa sulle possibilità di commercializzazione dei prodotti ottenuti negli impianti di riciclaggio?
10. Quali possibilità di commercializzazione si intravedono in Europa per i singoli prodotti dei rispettivi processi di riciclaggio?

(¹) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(²) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(15 aprile 2002)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di non possedere alcune delle informazioni relative agli aspetti economici e tecnici del recupero della plastica.

1. e 6. I termini «recupero» e «smaltimento» vengono definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽¹⁾ in riferimento ad una serie di operazioni. Il termine «riciclo» non viene definito esplicitamente, ma l'elenco di operazioni di recupero dell'allegato IIB della direttiva citata definisce determinate operazioni servendosi di tale termine.

Le due operazioni di cui all'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE citate nella domanda sono le seguenti:

- Operazione di recupero R1: utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
- R3: Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

Quando si parla comunemente di produzione di materie prime a partire dal riciclaggio della plastica si fa riferimento in realtà a una serie di processi molto diversi tra loro. Alcuni di questi possono essere considerati un'operazione diretta di recupero di energia (R1) mentre altre danno come prodotto finale sostanze o polimeri che possono essere impiegati per il loro contenuto materiale o per il loro contenuto energetico. Quindi in funzione del tipo di recupero tali operazioni potrebbero rientrare tra le procedure R1 o R3.

2. a 5. e da 7. a 10. Alcuni documenti e studi già accessibili sul sito web della Commissione⁽²⁾ (o che lo saranno presto) potrebbero contenere informazioni in merito.

Prossimamente saranno raccolte ulteriori informazioni sui processi di riciclo e sulle opportunità di mercato per il riciclaggio dei materiali, in particolare della plastica, per la preparazione della strategia tematica sul riciclaggio prevista nel Sesto programma di azione per l'ambiente. Sul sito web della Commissione saranno inoltre messi a disposizione gli studi che contengono questo tipo di informazioni.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽²⁾ Gli studi in materia, consultabili alla pagina http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_en.htm, comprendono:

- Mechanical recycling of PVC wastes, Prognos
- Chemical Recycling of Plastics Waste (PVC and other resins), TNO
- Evaluation of Costs and Benefits for the Achievement of Reuse and the Recycling Targets for the different Packaging Materials in the Frame of the Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC
- Cost of Municipal Waste Management in the EU, Ecotec (non ancora inserito).

E' possibile trovare altre informazioni nel documento COM(1999) 752 o alla pagina <http://europa.eu.int/comm/enterprise/events/recycling/recycling.htm>.

(2002/C 205 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0383/02
di Bernard Poignant (PSE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Reti da posta derivanti

Dal 1° gennaio 2002 è vietato l'utilizzo delle reti da posta derivanti. Tale divieto è la conseguenza di una lunga battaglia tra i pescatori e gli ecologisti, in cui questi ultimi sostenevano che questa tecnica di pesca avrebbe sterminato i delfini. Oggi sono le reti a strascico pelagiche ad essere in discussione.

Nonostante il parere degli esperti di pesca, secondo cui tale divieto non ha alcun fondamento, la decisione è stata mantenuta.

L'autore della presente interrogazione ha altresì constatato che i pescatori del Mediterraneo, di fronte allo stesso problema, potrebbero mantenere le loro attività equipaggiando le proprie reti con sistemi di repulsione sonora contro i mammiferi marini.

Può la Commissione chiarire se tale metodo sia riconosciuto e se sia concesso utilizzarlo ai pescatori dell'Atlantico, così che possano continuare la loro attività?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 marzo 2002)

Il regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio, dell' 8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° gennaio 2002. Ciò significa che il divieto di pesca con reti da posta derivanti delle specie pelagiche altamente migratorie si applica ora a tutte le acque comunitarie e a tutte le imbarcazioni comunitarie, ad eccezione delle acque disciplinate dal regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund⁽²⁾.

Per quanto riguarda gli allarmi acustici (cosiddetti trasmettitori di impulsi sottomarini), la normativa comunitaria non contiene alcuna disposizione che autorizzi il ricorso a grandi reti da posta derivanti munite di trasmettitori. Questi ultimi, infatti, rappresentano un promettente strumento tecnologico che può rivelarsi utile per diminuire il numero di catture accessorie di cetacei di piccole dimensioni, almeno in determinate attività di pesca. Ciò è stato confermato infatti dalla diminuzione di catture accessorie di marsuini nella pesca danese con reti da posta. La loro efficacia, tuttavia, non può essere direttamente estesa ad altri tipi di pesca, dal momento che sia le specie catturate sia le condizioni in cui si verificano le catture accessorie sono diverse.

Con l'ausilio dei fondi comunitari si sta sviluppando la ricerca scientifica sugli allarmi acustici orientata ad affrontare il problema delle catture accessorie di cetacei di piccole dimensioni.

Ciò nonostante, i risultati preliminari ottenuti in esperimenti in mare sull'uso dei trasmettitori di impulsi nelle reti da traino pelagiche non sono incoraggianti e probabilmente la soluzione andrebbe ricercata nell'uso di vari dispositivi di selezione/separazione. Nel Regno Unito si stanno effettuando esperimenti per esplorare entrambe le possibilità.

(¹) GU L 171 del 17.6.1998.

(²) GU L 9 del 15.1.1998.

(2002/C 205 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0385/02

di Bernard Poignant (PSE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Pesca ricreativa

Nell'ambito della riforma della politica comune sulla pesca, il Parlamento europeo ha elaborato una relazione sul Libro verde (A5-0470/2001) che non menziona, in nessuna delle sue parti, la pesca ricreativa, non menzionata neppure nel Libro verde.

Risulta però che l'attività in questione abbia delle ripercussioni sull'economia delle aree costiere e che i pescatori che vi si dedicano abbiano una conoscenza dell'ambiente marino piuttosto importante.

Può la Commissione comunicare se ha già intrapreso degli studi sul ruolo socio-economico della pesca ricreativa nell'Unione europea? In caso negativo, può far sapere se ha intenzione di richiedere l'avvio di uno studio in materia? Qual è il ruolo che intende attribuire alla pesca ricreativa?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 marzo 2002)

La Commissione è consapevole delle importanti ripercussioni della pesca ricreativa sulla situazione economica e sociale delle aree costiere. In alcune zone, la pesca ricreativa è un complemento essenziale della pesca tradizionale per assicurare agli abitanti le indispensabili risorse economiche.

Visto che le attività di pesca ricreativa variano estremamente a seconda delle regioni, è difficile proporre un quadro d'azione che si estenda all'intero territorio comunitario, nonché alle diverse attività di pesca. Secondo la Commissione, come precisa del resto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (¹), spetta innanzitutto agli Stati membri garantire che le attività non professionali siano conformi alla gestione delle risorse.

E' a causa delle diversità delle situazioni fra regioni che la Commissione non ha ritenuto opportuno effettuare studi su questo particolare settore. Come ha già spiegato ai responsabili delle associazioni europee, questo tipo di analisi, molto costoso, non consentirà di giungere a conclusioni pratiche.

(¹) GU L 389 del 31.12.1992.

(2002/C 205 E/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0393/02
di Piiä-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione**

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Pari opportunità nell'attribuzione degli appalti pubblici

Nel 2001 il comune di Oulu ha deciso di indire una gara d'appalto per la cura e la custodia temporanea di animali di compagnia. È perciò stata organizzata una gara d'appalto a livello comunale per la fornitura di un servizio di cura temporanea di animali, conforme alla legge finlandese sulla protezione degli animali.

A Oulu i ricoveri di animali ammontano a una quantità notevole e in un anno sono circa 400 (368 a pagamento, il resto a titolo gratuito). Il comune ha tuttavia optato per una soluzione che affida la custodia a un'associazione per la protezione degli animali di interesse pubblico.

Tale associazione fa ampiamente ricorso al volontariato, beneficia di donazioni e ha potuto presentare un'offerta molto migliore rispetto a quella dei concorrenti del settore privato. Le donazioni di persone private possono essere assimilate a sovvenzioni pubbliche e il loro effetto dovrebbe essere preso in considerazione, come lo è quello degli aiuti diretti.

È opportuno notare che l'associazione in questione ha fatturato al comune talune sue prestazioni.

Stando alle informazioni disponibili, non sembra che detta associazione abbia rispettato nelle proprie attività i requisiti della legge finlandese che traspone le direttive comunitarie (articolo 30 della legge finlandese sulla protezione degli animali e decreto n. 491/96 sul trasporto degli animali che traspone la direttiva 95/29/CE⁽¹⁾ del Consiglio). L'associazione non dispone ad esempio di un automezzo conforme alle norme comunitarie, autorizzato a trasportare animali; è anche grazie a ciò che essa ha potuto presentare l'offerta migliore, trascurando d'altronde di organizzare la cura degli animali in conformità della legge.

1. Qual è la posizione della Commissione nei confronti di situazioni in cui associazioni di interesse pubblico, forti di un vasto ricorso al volontariato, di donazioni private e di aiuti pubblici, dispongono in taluni settori di un vantaggio concorrenziale rispetto agli imprenditori del settore privato, che nella propria attività devono naturalmente tenere conto della produttività?
2. Come intende la Commissione assicurare che nell'attribuzione di appalti pubblici non si abusi dello status di associazione senza fini di lucro per ottenere un vantaggio concorrenziale in un'attività commerciale?
3. Come intende assicurare che il rispetto della normativa comunitaria rappresenti un criterio fondamentale nell'attribuzione degli appalti pubblici?

(¹) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

Risposta del sig. Bolkestein per conto della Commissione

(8 aprile 2002)

1. Qualora la concessione di fondi pubblici ad organizzazioni di pubblico servizio rientri nei criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, tali contributi devono essere notificati alla Commissione, per consentire la verifica della loro compatibilità con il mercato comune.

Merita ricordare in proposito che la proibizione degli aiuti di stato concerne soltanto alcuni vantaggi selettivi concessi senza una controparte equivalente. Il divieto non si applica ai casi in cui lo Stato acquista beni o servizi a prezzo di mercato, o in cui lo Stato ricompensa un'impresa per i costi addizionali sostenuti in ordine all'esecuzione di obblighi di pubblico servizio⁽¹⁾.

Inoltre, gli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono costituiti da provvedimenti direttamente o indirettamente finanziati dallo Stato. Pertanto, eventuali vantaggi competitivi concessi ad organizzazioni di pubblico servizio non rientrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato del trattato CE quando vengono finanziati da donazioni private.

Inoltre, l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE proibisce gli aiuti di stato soltanto nella misura in cui tali aiuti interessano la concorrenza e il commercio fra Stati membri. È opinabile se e in quale misura i contributi concessi ad organizzazioni di pubblico servizio che svolgono attività a carattere puramente locale interessino il commercio fra gli Stati membri. Infine, conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis») ⁽¹⁾, i contributi vengono considerati tali da non soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE se non superano l'importo di € 100 000 su un periodo triennale.

2. La Corte di giustizia europea, con sentenza del 7 dicembre 2000 nel caso C-94/99 (*Arge Gewässerschutz vs. Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft*) ha espresso il proprio parere sulla partecipazione di concorrenti che ricevono sussidi di origine pubblica a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

Secondo la Corte, non è contrario al principio di pari opportunità che gli enti appaltanti consentano, ad organizzazioni che ricevono sussidi che permettono loro di presentare offerte a prezzi sensibilmente inferiori a quelli offerti da altri concorrenti che non ricevono i sussidi stessi, di partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico di approvvigionamento. La Corte ha concluso che se la legislazione comunitaria avesse voluto richiedere che gli enti appaltanti escludessero concorrenti che ricevono sussidi pubblici, lo avrebbe dichiarato specificamente. La Corte conclude inoltre che solo in talune circostanze specifiche, ad esempio quando il sussidio ricevuto è incompatibile con il trattato CE e l'obbligo della sua restituzione comprometterebbe la solvibilità finanziaria del candidato, gli enti appaltanti possono tenere conto dell'esistenza di sussidi, e in particolare di aiuti incompatibili con il trattato CE, al fine, ove appropriato, di escludere candidati che ricevano tali aiuti.

3. Per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, le direttive vincolano gli Stati membri soltanto al di sopra di una determinata soglia che dipende dalla direttiva applicabile. In tutte le procedure di aggiudicazione di appalti di forniture, tuttavia, compresi quelli che rimangono al di sotto delle soglie citate, devono essere rispettate le regole fondamentali del trattato CE, sia in generale, che, in particolare, per quanto riguarda il principio della non discriminazione sulla base della nazionalità. Gli enti appaltanti, come i cittadini della Comunità, sono tenuti al rispetto di ogni eventuale legislazione derivante dal trattato CE e successive norme di attuazione, compresa la direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione di animali durante il trasporto.

La vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri incombe, ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE, alla Commissione. Tale sorveglianza viene effettuata in diversi modi, ad esempio mediante indagini di propria iniziativa o sulla base di reclami presentati da persone fisiche o giuridiche.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte del 22 novembre 2001, *Ferring SA e ACOSS*, Caso C-53/00.

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001.

(2002/C 205 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0397/02
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(11 febbraio 2002)

Oggetto: Chiusura del reattore ad alto flusso di Petten (NL)

E' al corrente la Commissione dei problemi relativi alla sicurezza che hanno portato alla chiusura temporanea del reattore ad alto flusso di Petten?

E' al corrente la Commissione del mancato rispetto delle necessarie norme di sicurezza? In caso affermativo, che pensa di fare per garantire una sicurezza ottimale in futuro?

Adesso che il reattore è fermo, vi è il pericolo di una carenza di isotopi radioattivi in Europa? Come pensa la Commissione di garantire l'adeguato trattamento dei malati di cancro che dipendono da Petten?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(12 marzo 2002)

Il 1° febbraio 2002 un giornale locale ha messo in luce l'esistenza di una «fessura» (in realtà un'anomalia interna della saldatura) nel reattore ad alto flusso (High Flux Reactor — HFR). La fessura esiste fin dall'installazione dell'attuale recipiente del reattore (1984) ed è stata debitamente notificata alle autorità di regolamentazione. In tutti questi anni la «fessura» è stata tenuta sotto controllo e misurata continuamente nel corso delle «ispezioni in servizio». La diffusione nell'agosto 2001 dei risultati di un'ispezione della fessura, ha creato nel pubblico il timore che essa si fosse allargata. Secondo gli esperti che hanno effettuato le misurazioni e il Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) l'apparente ampliamento è dovuto al cambiamento dello strumento di misura usato e non vi sono pericoli per la sicurezza. Dopo discussione e riesame dei parametri tecnici delle misure, l'autorità dei Paesi Bassi competente per la sicurezza (KFD — Kern Fysische Dienst) ha autorizzato il mantenimento in attività del reattore, ma ha chiesto un'altra ispezione per l'estate del 2002.

In reazione alle affermazioni fatte nel 2001 da un dipendente del NRG, l'autorità dei Paesi Bassi responsabile del rilascio delle licenze, ha ordinato un'inchiesta sulla sicurezza e sul funzionamento del reattore ad alto flusso. La Commissione, nella sua qualità di titolare della licenza, ha pienamente cooperato all'inchiesta, durante la quale è stato accertato che mentre la direzione del reattore aveva pienamente rispettato le condizioni della licenza, vi erano state invece delle incongruenze tra le istruzioni operative e le specifiche tecniche di sicurezza applicate dal NRG, incongruenze che hanno determinato una divergente interpretazione circa l'applicazione di talune procedure. Alla luce di queste conclusioni, la Commissione ha ribadito alle autorità dei Paesi Bassi e al NRG che sono possibili e auspicabili miglioramenti di sicurezza nel funzionamento dello HFR.

Su richiesta del Centro comune di ricerca (CCR), l'Agenzia internazionale dell'energia atomica di Vienna (AIEA) ha accettato di effettuare un audit della cultura della sicurezza, che è iniziato il 13 febbraio 2002. Il gruppo di esperti dell'AIEA incaricato di questo audit riferirà direttamente alla Commissione tramite l'Istituto dell'energia del CCR.

Alla luce degli ultimi sviluppi, la Commissione ha raccomandato l'arresto temporaneo del reattore per consentire nuove misurazioni della frattura (l'anomalia interna della saldatura). Questo periodo di arresto permetterà anche di accelerare l'attuazione di misure di formazione e di altro tipo per migliorare la cultura della sicurezza.

In accordo con il KFD, è stato deciso di mantenere in funzionamento il reattore fino al termine del ciclo in corso (18 febbraio 2002) per ridurre al minimo il rischio di interruzione dell'approvvigionamento a breve termine dei radioisotopi usati per la diagnosi e la cura del cancro. La misura dovrebbe consentire ai produttori di radioisotopi di trovare altre fonti di approvvigionamento. In questo contesto, la Commissione accoglie con favore l'incontro tra i produttori di isotopi radioattivi e l'associazione europea dei reattori di ricerca previsto per i prossimi giorni, durante il quale sarà negoziato con gli esercenti dei reattori un programma di emergenza per il periodo febbraio-marzo 2002.

(2002/C 205 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0400/02
di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) al Consiglio

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Il mito di Icaro e la politica culturale europea

L'imminente produzione dell'opera «Icaro» del regista inglese Greenaway tralascia l'isola Icaria in cui cadde dal cielo e fu sepolto Icaro, secondo un antichissimo mito. Tale fatto ha suscitato un profondo malcontento tra gli abitanti dell'isola e, più in generale, nell'opinione pubblica greca.

Il finanziamento della suddetta produzione a titolo delle risorse delle Olimpiadi culturali suscita preoccupazioni e dubbi quanto al contenuto e agli obiettivi della politica culturale europea e della sua capacità di preservare e promuovere la particolare eredità culturale dei popoli.

Qual è la partecipazione economica e politica dell'Unione europea ai programmi delle Olimpiadi culturali? Come valuta il Consiglio il fatto suddetto e come intende agire in merito?

Risposta*(21 maggio 2002)*

Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a rivolgere la sua interrogazione alla Commissione.

*(2002/C 205 E/142)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0401/02****di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione***(21 febbraio 2002)*

Oggetto: Problematica delle clementine

Nell'economia della comunità valenziana il settore agrumicolo è riconosciuto come uno dei più importanti. Dal dicembre scorso il settore delle clementine è vittima di una situazione difficile a causa della Ceratitis Wied (mosca del Mediterraneo) con il conseguente blocco dell'importazione di clementine valenziane da parte dell'amministrazione statunitense. Questa situazione è stata all'origine di una visita di ispettori americani nella regione valenziana senza che sia stato individuato alcun problema o sintomo che possa mettere in dubbio la sicurezza vegetale e alimentare negli Stati Uniti.

E' evidente che nel settore in questione si è determinato un malessere a causa del mancato raggiungimento di accordi bilaterali tra la Spagna e gli Stati Uniti e dell'accordo sul libero commercio nell'ambito del GATT sostenuto dall'OMC stesso.

E' la Commissione al corrente di tale problema?

Può essa pronunciarsi in merito all'infrazione agli articoli 2, 5 e 6 dell'OMC, nonché agli articoli XXII e XXIII degli Accordi del GATT da parte degli Stati Uniti?

In caso affermativo, quali provvedimenti adotterà?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione*(18 marzo 2002)*

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà presentatesi negli Stati Uniti in relazione alle clementine spagnole, in particolare quelle della regione di Valencia. Esse hanno inoltre tenuto al corrente la Commissione dei loro contatti con l'amministrazione americana, sia a livello politico sia tecnico, nel tentativo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile, in modo da non compromettere la prossima campagna.

La questione è stata sollevata anche dal membro della Commissione responsabile per il commercio, in occasione della sua recente visita a Washington il 24 e il 25 gennaio 2002.

Per quanto riguarda la compatibilità delle misure americane con gli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la Commissione sta analizzando la documentazione disponibile al fine di stabilire se gli Stati Uniti hanno disatteso i loro obblighi internazionali e di decidere il seguito da dare a questa importante pratica.

*(2002/C 205 E/143)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0402/02****di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione***(21 febbraio 2002)*

Oggetto: Rifiuti da scavo e tombamento di cave

Con legge 21 dicembre 2001 n. 443 («Rilancio delle attività produttive»), l'Italia esclude che le terre da scavo siano da definire come rifiuto, anche quando contaminate. L'art. 1 della legge sancisce che

«il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti» (comma 17)⁽¹⁾. In relazione alla normativa anteriore sui rifiuti (decreto legge 22/1997), in sostanza, adesso non costituiscono più rifiuti (e sono sottratte a tutti i controlli e le disposizioni sancite dalla normativa sui rifiuti) tutte quelle terre da scavo, anche se contaminate, che siano destinate a reinterri, riempimenti di depressioni, tombamenti di cave ecc., o, comunque, ad un qualsiasi «ciclo di produzione industriale».

Già in data 29 settembre 1997 (nota n. 6465) la Commissione europea aveva iniziato una procedura d'infrazione contro l'Italia per recepimento improprio della normativa europea in materia di rifiuti nel decreto legge 22/1997.

Da notare che tale liberalizzazione, in realtà, porta come immediata conseguenza la chiusura di tutti i procedimenti penali, avviati in tutta Italia, per le tante discariche abusive create negli ultimi anni dai cantieri dell'Alta Velocità al fine di smaltire i materiali di perforazione, molto spesso contaminati proprio a causa di queste operazioni⁽²⁾.

Può la Commissione accertare che sia rispettato il diritto comunitario in materia di rifiuti, e che le terre da scavo vengano riconsiderate rifiuto?

⁽¹⁾ L'art. 1 aggiunge che «il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore» (comma 18); e che «per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall' autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato» (comma 19).

⁽²⁾ La conferma di tale deduzione peraltro appare evidente se si considera che la legge 443/01 ha aggiunto espressamente alla dizione «le terre e rocce da scavo» della legislazione anteriore la specificazione «anche di gallerie», preoccupandosi, nel contempo, di imporre parametri di accertamento tali da ricomprendere sostanzialmente nell'essenziale anche quelle contaminate, appunto, dell'Alta Velocità.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(2 aprile 2002)

La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽¹⁾ (cd. «direttiva quadro sui rifiuti»), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991⁽²⁾, è diretta a proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, ammasso e deposito dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Ai fini della direttiva quadro le terre da scavo sono considerate rifiuti in quanto rientrano nel concetto di «disfarsi», anche se inerti e/o destinate (come d'altronde si auspica e ci si attende) ad un successivo riutilizzo. Questi materiali, se non sono gestiti correttamente, hanno un reale o potenziale impatto negativo sull'ambiente, in termini di dissesto del suolo, pericolo di smottamenti ecc.

In base alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 91/156/CEE, la Commissione ha predisposto un elenco dei rifiuti appartenenti alle categorie di cui all'allegato I (cd. Catalogo europeo dei rifiuti — CER). Il capitolo 17 della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE⁽³⁾ è intitolato «Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)» e comprende la terra e le rocce contenenti o meno sostanze pericolose (codici CER 17 05 03 e 17 05 04).

Già nel 1997 la Commissione era intervenuta nei confronti della normativa italiana in quanto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che recepisce nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie sui rifiuti, nella versione originaria escludeva dal suo campo di applicazione «i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo» (articolo 8, secondo comma, lettera c). Il decreto è stato in seguito modificato e la norma è stata soppressa.

Alla luce di queste considerazioni, la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che esclude le terre e rocce da scavo dalla nozione di rifiuto anche quando contaminate, potrebbe essere in contrasto con la normativa comunitaria sui rifiuti.

La Commissione verificherà la conformità della legge al diritto comunitario; se dovesse constatare una violazione, non esiterebbe, in qualità di custode del trattato, ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia.

(¹) GU L 194 del 25.7.1975.

(²) GU L 78 del 26.3.1991.

(³) GU L 47 del 16.2.2001.

(2002/C 205 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0416/02
di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Programma Galileo

Nella sua comunicazione del 10 febbraio 1999, la Commissione ha presentato un programma autonomo di radionavigazione satellitare denominato Galileo, la cui attuazione era prevista in quattro fasi: di definizione, di sviluppo e convalida, di realizzazione, e infine la fase operativa.

Dato che la fase di definizione è già terminata e che secondo la Commissione europea non esistono ostacoli di ordine finanziario, economico o tecnico che possano giustificare un ulteriore rinvio del varo della fase di sviluppo del programma Galileo, si può sperare che il calendario previsto sarà rispettato?

L'esistenza di due sistemi spaziali indipendenti ma compatibili, come il GPS e il Galileo, apre la via a nuovi campi di applicazione e utilizzazione, accelerando nel contempo l'introduzione dei sistemi di navigazione via satellite in numerosi settori.

Considerando i negoziati bilaterali da essa portati avanti con gli Stati Uniti nell'ambito di un mandato conferitole dagli Stati membri dell'Unione europea, può la Commissione europea fornire informazioni in merito allo stato di avanzamento di detti negoziati e alle prospettive di un coordinamento efficace dei due sistemi, tale da garantire elevati livelli di sicurezza che consentano l'operatività dei servizi di radionavigazione satellitare?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 aprile 2002)

Il costo totale del programma Galileo di posizionamento per satelliti è valutato tra 3,2 e 3,4 miliardi di €.

Il programma comporta tre fasi:

- una fase di sviluppo e di convalida (2001-2005):
 - sviluppo di satelliti, componenti terrestri;
 - convalida «in orbita» del sistema;

- una fase di spiegamento (2006-2007):
 - fabbricazione, lancio dei satelliti;
 - realizzazione del segmento suolo completo;
- una fase di sfruttamento commerciale (fin dal 2008).

La fase iniziale di definizione è già realizzata (1999-2001).

Le proposte della Commissione sono state accettate dal Consiglio Trasporti del 26 marzo 2002 e le date potranno essere rispettate. È imperativo per ragioni commerciali che i servizi siano operativi nel 2008.

Galileo ha prestazioni superiori ma è complementare rispetto al sistema di posizionamento a capacità globale (GPS) nella misura in cui:

- l'uso armonioso delle due infrastrutture (doppia fonte) apporta agli utenti un reale vantaggio in termini di precisione, sicurezza e canoni;
- l'esistenza di due sistemi indipendenti è positiva per tutti gli utenti che potranno ricevere i segnali GPS e Galileo su uno stesso ricevitore;
- i segnali trasmessi dai satelliti Galileo saranno trasmessi da emittenti terrestri per potere offrire un servizio negli edifici o negli scantinati, anche nei tunnel.

Diversamente dal GPS, progetto a carattere militare, Galileo è un progetto civile che garantirà un livello elevato di continuità di servizio per determinate applicazioni. Il sistema è più preciso grazie alla sua architettura più avanzata ed ai messaggi d'integrità del segnale.

La Commissione ha ricevuto un mandato di negoziato con gli Stati Uniti nel settembre 1999. Vi sono state molte riunioni.

I negoziati comprendono principalmente l'interoperabilità dei due sistemi, l'uso delle frequenze, la standardizzazione ed il commercio. Vi sono state varie riunioni, l'ultima delle quali nell'ottobre 2001. La parte europea ha presentato diversi documenti relativi allo scenario di definizione delle frequenze e dei segnali Galileo, agli aspetti sicurezza e ad un coordinamento Stati Uniti/Europa, ai calcoli di interferenza tra i segnali Galileo ed i segnali GPS che dimostrano un livello di interferenza accettabile. Gli Stati Uniti stanno verificando le analisi tecniche realizzate dagli esperti europei sull'assenza di interferenze radioelettriche tra i segnali trasmessi dai due sistemi Galileo/GPS. L'interoperabilità dei segnali emessi rispettivamente dai satelliti delle due costellazioni permetterebbe di prevedere una nuova norma mondiale di navigazione e posizionamento: la norma «Global Navigation Satellite System» (GNSS); questa norma potrebbe soddisfare un obiettivo comune. Le due parti sperano di arrivare ad un accordo in breve tempo. I negoziati riprenderanno nelle prossime settimane.

(2002/C 205 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0418/02

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Contributi all'esportazione di animali verso paesi terzi

Qual è stata, nel 2001, la spesa globale sostenuta dalla Commissione per i pagamenti dei contributi all'esportazione di animali vivi verso paesi terzi?

(2002/C 205 E/146)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0420/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(21 febbraio 2002)*

Oggetto: Pacchetto di misure per ridurre le esportazioni di animali vivi

I contributi concessi dall'Unione alle esportazioni di animali vivi sono stati ripetutamente criticati per il fatto di promuovere trasporti verso paesi terzi che sono causa di sofferenza per gli animali.

Quali misure è disposta a prendere la Commissione per ridurre e, in prospettiva, abolire le esportazioni di animali vivi verso paesi terzi?

**Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0418/02 e E-0420/02***(4 aprile 2002)*

L'importo complessivo delle restituzioni all'esportazione versate nel 2001 per l'esportazione di animali vivi è stato di 44,4 milioni di €⁽¹⁾. Negli ultimi anni gli aiuti concessi per gli scambi di bestiame da macello si sono ridotti notevolmente passando da 60,50 €/100 chilogrammo (kg) (nel 1999) a 41,00 €/100 kg (- 32 %). La restituzione all'esportazione per il bestiame destinato all'allevamento è scesa da 63,00 €/100kg a 53,00 €/100 kg (- 16 %).

Per quanto riguarda le misure intese a ridurre le esportazioni di animali vivi, la Commissione rinvia cortesemente l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta P-0480/02 dell'on. de Rossa⁽²⁾. (Va osservato che la relazione del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali durante il trasporto è stata adottata l'11 marzo 2002.)

⁽¹⁾ In base alle licenze richieste per l'esercizio Gatt 2000/2001.

⁽²⁾ GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 220.

(2002/C 205 E/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0424/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consiglio***(22 febbraio 2002)*

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni nei confronti di Israele per la distruzione di progetti della UE

Quali azioni intende intraprendere il Consiglio per esercitare pressioni su Israele affinché risarcisca i danni da esso causati a progetti palestinesi finanziati dall'UE? Esiste altrimenti la possibilità, mediante sanzioni internazionali ed embargo commerciali, di costringere Israele a risarcire i danni causati?

Risposta*(21 maggio 2002)*

Il Consiglio rimanda l'Onorevole Parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta 0112/02 rivolta dall'on. Emilio Menéndez del Valle sullo stesso tema.

(2002/C 205 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0429/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Status degli Istituti di istruzione tecnologica

Particolarmente acceso è in Grecia il dibattito sullo status degli Istituti di istruzione tecnologica (TEI). Senza aver prima proceduto ad un dialogo approfondito con la comunità universitaria, il governo ha deciso di trasformare gli Istituti di istruzione tecnologica in Istituti di istruzione universitaria, una decisione che ha fatto nascere interrogativi giustificati sia tra gli insegnanti che tra gli studenti universitari.

Può dire la Commissione in quali paesi dell'UE gli Istituti di istruzione tecnologica sono esattamente e in tutto equivalenti agli Istituti di istruzione universitaria? Negli altri paesi dell'UE, coloro che si laureano presso questi ultimi Istituti sono esattamente allo stesso livello, sotto il profilo economico e istituzionale, dei laureati dei TEI? Sono gli insegnanti degli Istituti di istruzione tecnologica esattamente equiparabili a quelli degli Istituti di istruzione universitaria? In conformità della vigente legislazione comunitaria, quali sono i requisiti che i TEI devono soddisfare per essere esattamente equivalenti all'altra categoria di Istituti? E' possibile, insomma, far diventare i TEI del tutto equivalenti agli Istituti di istruzione universitaria facendoli passare, così come si è fatto, da Istituti di istruzione superiore a Istituti di istruzione universitaria?

Risposta dell'on. Reding a nome della Commissione

(3 aprile 2002)

Conformemente all'articolo 149 del trattato CE, la Comunità deve rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri riguardo all'organizzazione dei loro sistemi d'istruzione.

Di conseguenza, l'oggetto dell'interrogazione scritta esula dalla competenza comunitaria.

(2002/C 205 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0430/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Pratiche illegali da parte di associazioni di cooperative agricole in Grecia in relazione al versamento di aiuti comunitari agli agricoltori

Secondo denunce presentate dagli agricoltori o contenute in dichiarazioni scritte che rappresentanti di associazioni agricole hanno trasmesso all'autorità competente, talune associazioni di cooperative agricole greche trattengono illegalmente e con la forza parte degli aiuti comunitari destinati agli agricoltori. La Commissione è a conoscenza del problema e ha già risposto all'interrogante che sta considerando l'eventualità di deferire la Grecia alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Ora però viene ad aggiungersi un nuovo elemento, vale a dire il fatto che determinate associazioni di cooperative agricole non solo obbligano gli agricoltori a firmare dichiarazioni apparentemente volontarie che le autorizzano a trattenere dal 2% al 5% delle sovvenzioni ad essi destinate ma, nello stesso tempo, in caso di rifiuto da parte degli agricoltori, non compilano i formulari relativi alle scorte e alla destinazione, documenti che sono indispensabili per il versamento della sovvenzione. Stando alle denunce, agirebbero in questo modo le associazioni di cooperative agricole cretesi di Apokoronos- Spakía e Máleme.

Dal momento che la prassi seguita da talune associazioni di cooperative agricole si allontana sempre più dalla legislazione comunitaria, può la Commissione far sapere in che modo intende agire?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(25 marzo 2002)

La situazione descritta nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare è il risultato di un rapporto privato tra le cooperative agricole ed i loro membri. Date le circostanze, la Commissione è dell'avviso che non vi siano state infrazioni del diritto comunitario. Per ulteriori informazioni, si rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-0128/02 dell'on. Alavanos ⁽¹⁾ e E-0238/02 degli on. Trakatellis e altri ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 148.

⁽²⁾ V. pag. 99.

(2002/C 205 E/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0431/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Fallimento del programma che prevedeva la costruzione di marine in Grecia — Problemi relativi al sottoprogramma «Turismo» del secondo QCS

Come è noto alla Commissione, nel quadro del secondo QCS — Sottoprogramma «Turismo» è stata decisa la costruzione, in Grecia, di quattro marine (Zákinthos, Ikaría, Argostoli, Thássos), tramite una partecipazione pubblica di 18 milioni di euro e una partecipazione privata di 13 milioni di euro. I lavori hanno avuto inizio nel 1996. Un anno dopo, nel 1997, si è ritenuto opportuno effettuare uno studio di sostenibilità da cui il progetto è risultato essere sostenibile. Tre anni più tardi, nel 1999, si è ritenuto che, per quanto riguardava la partecipazione del settore privato, fosse necessario modificare la formula applicata sino ad allora (intervento diretto dell'Ufficio nazionale del turismo, EOT) ed assumere un consigliere finanziario. Detto consigliere è stato assunto, ha firmato un contratto, ha chiesto che si realizzassero ulteriori investimenti e, sebbene fosse tenuto a consegnare i fascicoli di gara d'appalto in vista della partecipazione di privati (sfruttamento delle marine) entro il 7 dicembre 2001, a tutt'oggi non ha ancora proceduto in tal senso. Nel frattempo, l'unica parte già costruita della marina di Zákinthos è lungi dall'essere completa. Per quanto riguarda la partecipazione di privati, ovviamente, ancora non se ne parla. A Ikaría un terzo della dotazione finanziaria è stato speso solo per la gettata di cemento in mare e l'opera è poi stata abbandonata. A Thássos si è verificata una riduzione del numero delle opere previste (problemi con il serbatoio di carburante, la banchina sopravvento, la segnaletica, ecc.).

1. In che modo intende la Commissione far fronte a tali problemi?
2. Come si presenta oggi il bilancio del sottoprogramma «Turismo» del secondo QCS per la Grecia?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

Prima di ogni cosa la Commissione ricorda che spetta alle autorità nazionali garantire la corretta esecuzione dei progetti.

La Commissione è al corrente delle difficoltà incontrate nel cofinanziamento delle quattro marine cui allude l'onorevole parlamentare, previsto dal sottoprogramma «Turismo» del programma operativo (PO) «Turismo e Cultura» a titolo del quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia durante il periodo di programmazione 1994-1999. Questi problemi sono già stati oggetto di uno scambio di corrispondenza fra la Commissione e le autorità greche.

Per quanto riguarda il bilancio del sottoprogramma «Turismo» del II° QCS in Grecia, a norma del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la data limite per l'ammissibilità delle spese sostenute per i progetti del periodo di programmazione 1994-1999 è stata fissata al 31 dicembre 2001.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di trasmettere per approvazione le domande di pagamenti definitivi e la relativa documentazione entro il 30 giugno 2002.

Sulla base dell'ultima relazione annua attualmente disponibile (1998), le spese pubbliche sostenute nel quadro del sottoprogramma «Turismo» del periodo di programmazione 1994-1999 ammontavano a 45 milioni di €, ossia il 44% delle spese pubbliche totali del programma. Stando alle informazioni supplementari comunicate dalle autorità greche all'inizio del 2000 le spese pubbliche corrisponderebbero a 61 milioni di €, il che rappresenterebbe un assorbimento delle spese pubbliche dell'ordine del 65% rispetto all'ultima decisione di modifica del programma, adottata il 6 maggio 2000. La situazione definitiva del sottoprogramma potrà essere determinata solo sulla base della relazione finale delle autorità greche, che includerà i dati esatti relativi agli anni dal 1999 al 2001.

Ora come ora, la Commissione non può stabilire se siano stati rispettati o meno tutti gli impegni assunti dalle autorità greche per questi progetti, compresa la realizzazione dei lavori e la concessione al settore privato della costruzione degli impianti a terra e della gestione globale delle marine. Ciò nonostante la Commissione ha chiesto alle autorità greche informazioni chiare ed esaurienti sull'esecuzione della misura 1.1 «Turismo marittimo» del suddetto PO.

(2002/C 205 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0433/02

di Rijk van Dam (EDD) e Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Requisito del legame economico per i pescherecci battenti bandiera belga

Con decreto del 3 febbraio 1999, il governo belga ha stabilito che i pescherecci battenti bandiera belga devono avere un autentico legame economico con la regione costiera del paese. In concreto, ciò significa che l'equipaggio deve provenire, almeno al 50%, dalla regione costiera del Belgio oppure che una parte considerevole delle catture devono essere sbarcate nei porti belgi o posta in vendita nelle aste in Belgio.

Il governo belga ha comunicato tale progetto di decreto alla Commissione, la quale lo ha approvato, dato che le sue disposizioni sono conformi con la sentenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto il diritto di uno Stato membro di esigere che un peschereccio battente la sua bandiera abbia un effettivo legame economico con detto Stato.

Ma, d'altro canto, la Corte di giustizia europea si è opposta all'imposizione di un obbligo di vendita all'asta e all'obbligo di assumere manodopera locale. Nel frattempo la Commissione è intervenuta contro un regolamento dei gruppi di gestione olandesi delle quote che obbligava i membri a vendere le loro catture nelle aste olandesi.

Nella sua risposta a precedenti interrogazioni (E-2205/00 e P-2236/00) ⁽¹⁾ la Commissione afferma che essa terrà informato il Parlamento dell'esame del reclamo degli armatori olandesi contro l'obbligo di cui sopra. Fino ad oggi (un anno e mezzo dopo) la Commissione non ha fornito al Parlamento europeo alcuna informazione sull'esame del reclamo.

1. Per quale motivo la Commissione non ha tenuto fede al suo impegno? Può la Commissione indicare in quale fase si trova la procedura e quali seguito essa intende darvi?
2. Quale politica conduce la Commissione in materia di imposizione di obblighi di vendita nelle aste nazionali? Opera essa una distinzione tra obblighi di vendita all'asta imposti a livello nazionale e a livello privato? In caso affermativo, perché? In caso contrario, per quale motivo, i gruppi di gestione olandesi delle quote ricevono un trattamento diverso rispetto allo Stato belga?

⁽¹⁾ GU C 89 E del 20.3.2001, pag. 160.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 aprile 2002)

La questione è sorta con un ricorso inoltrato alla Commissione da un gruppo di proprietari di pescherecci battenti bandiera belga. L'istruzione della pratica da parte della Commissione è ancora in corso.

La controversia riguarda l'applicazione, da parte del Belgio, della condizione relativa al «legame economico effettivo» delle navi con il proprio litorale, condizione che gli Stati membri possono esigere dai pescherecci che battono la loro bandiera. Per ottemperare a tale obbligo l'armatore di una nave ha facoltà di scelta fra vari criteri, che possono anche essere combinati tra loro: residenza di molti membri dell'equipaggio sul litorale dello Stato membro, sbarco e/o vendita di una determinata parte del pescato nei porti dello Stato membro, partenza di una percentuale significativa delle bordate da porti dello Stato membro, con acquisto di forniture per il peschereccio nei suddetti porti, ecc. Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha definito i limiti all'applicazione di tali criteri per evitare che essi si traducano in una violazione del diritto comunitario.

In una prima valutazione, la Commissione ha considerato che le modalità secondo le quali il Belgio applicava tale criterio costituivano effettivamente una violazione del diritto comunitario. Essa ha comunicato la propria valutazione al Belgio con una lettera di intimazione notificata l'11 aprile 2001.

Le autorità belghe hanno trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 15 giugno 2001. Di norma la Commissione avrebbe dovuto esprimersi sull'esito da dare alla questione durante l'esame della seconda relazione semestrale dell'anno 2001 sulle infrazioni. Con lettera del 5 ottobre 2001, invece, la Commissione ha ricevuto dal Belgio osservazioni complementari alle quali erano allegate sentenze molto recenti delle giurisdizioni belghe sullo stesso argomento. La Commissione ha ritenuto opportuno analizzare le informazioni complementari contenute nella lettera, il che l'ha obbligata a sospendere la deliberazione durante l'esame della seconda relazione 2001.

L'esame della questione è pertanto rinviato alla prima relazione semestrale del 2002, ovvero al mese di luglio 2002.

Peraltro, la Commissione non fa alcuna distinzione nella sua metodologia fra obblighi imposti dalle autorità pubbliche o dai gruppi privati. Compito della Commissione è garantire il rispetto del diritto comunitario e porre fine alle infrazioni presunte laddove esse siano accertate, a prescindere dallo statuto di chi le ha commesse. Per far ciò, la Commissione deve rispettare le norme procedurali definite dal trattato CE e dal diritto derivato.

In quest'ottica, su iniziativa di due diverse direzioni generali della Commissione, sono state avviate due procedure distinte una delle quali relativa al problema del «legame economico effettivo» di cui sopra, l'altra relativa all'obbligo imposto dai gruppi di gestione ai pescatori olandesi di vendere il pescato unicamente nei centri di vendita all'asta dei Paesi Bassi. A ciascuna pratica sono state applicate le disposizioni pertinenti: la prima è stata istruita in base alle disposizioni dell'articolo 226, paragrafo 2, del trattato CE; la seconda in base alle disposizioni specifiche dell'articolo 81 del trattato CE, articolo relativo agli accordi ed alle pratiche definite di comune accordo dalle imprese. Dei due temi oggetto dell'interrogazione, il secondo è stato archiviato in quanto i gruppi di gestione hanno soppresso l'obbligo di vendita nelle aste olandesi, il primo invece (relativo al «legame economico effettivo») è in fase di esame.

La Commissione comunicherà agli onorevoli parlamentari la posizione che deciderà di adottare.

La Commissione pubblica le ultime decisioni prese in materia di infrazioni sul sito Europa: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#infractions. Tali informazioni vengono regolarmente aggiornate, soprattutto dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulle infrazioni accertate e su quelle presunte.

(2002/C 205 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0442/02
di Samuli Pohjamo (ELDR) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Relazione sulla politica regionale nei territori artici

Stando alla recente relazione della Commissione sui progressi della coesione economica e sociale⁽¹⁾, sono in corso di elaborazione relazioni sulle regioni che presentano svantaggi per quanto riguarda le condizioni naturali. La Commissione sta inoltre organizzando diversi seminari per esaminare i problemi di tali regioni.

La Commissione intende elaborare due indagini, la prima sulle aree insulari e la seconda su quelle montuose, con l'obiettivo di raccogliere dati che intralciano lo sviluppo regionale. Al contempo, saranno presi in esame le necessità per lo sviluppo delle regioni, nonché i metodi per incentivare tale sviluppo.

E' possibile sapere se la Commissione intende effettuare un'indagine anche sulle necessità e i metodi di sviluppo delle aree settentrionali scarsamente abitate? Come intende tener conto dei problemi di tali regioni nel quadro dell'organizzazione di seminari sulla preparazione della futura politica regionale comunitaria?

⁽¹⁾ COM(2002) 46.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(7 marzo 2002)

Come risulta dalla prima relazione intermedia sulla coesione economica e sociale⁽¹⁾, la Commissione ha effettuato due studi, uno sulle regioni insulari, l'altro su quelle montuose, allo scopo di analizzarne con obiettività la situazione. Lo studio sulle zone montuose comprende i territori artici, nella fattispecie quelli a nord del 62° parallelo, ed intende quantificarne e valutarne i problemi, descriverne le esigenze particolari ed analizzare le azioni e le politiche attuate dagli Stati membri e dall'Unione e le relative conseguenze.

La questione delle zone settentrionali a bassa densità di popolazione, inoltre, sarà affrontata in occasione del seminario sulle priorità territoriali, che si terrà il 27 e 28 maggio 2002 a Bruxelles ed al quale sarà invitato il Parlamento, in particolare nel quadro dei lavori sull'integrazione europea delle regioni. Scopo del seminario sarà determinare se vi sia, per ciascuna priorità, un settore d'intervento comunitario da definire e che potrebbe costituire in futuro un settore ammissibile a titolo dei Fondi strutturali.

⁽¹⁾ COM(2002) 46 def.

(2002/C 205 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0444/02

di Torben Lund (PSE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Ancora un rinvio nella presentazione di una necessaria revisione della direttiva sulle pile del 1991

La revisione della direttiva relativa alle pile e agli accumulatori (91/157⁽¹⁾ e 93/86⁽²⁾) è in preparazione dal 1997. Essa è stata rinviata già varie volte per la mancanza, ad esempio, di alcune valutazioni di rischio, come quella relativa al cadmio. Ciononostante, la Danimarca e l'Olanda hanno deciso, negli anni '80, un divieto generale quanto all'impiego del cadmio. Inoltre, nella risoluzione del Consiglio del 25.1.1988⁽³⁾, la Commissione veniva invitata a presentare, quanto prima possibile, misure speciali relative ad un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio, e le conclusioni del Consiglio del giugno 2001 indicavano che i nuovi strumenti elettrici ed elettronici non possono contenere tale elemento. Alla luce di quanto sopra esposto, può dire la Commissione se è a conoscenza dell'esistenza di imprese che producono batterie non contenenti cadmio e, in caso affermativo, quali sono?

Il commissario Wallström, in una riunione informale tenutasi nel dicembre 2001 con alcuni membri del PSE appartenenti alla commissione ambiente, ha affermato che ci si aspettava un intervento della Commissione nel gennaio 2002: già si sente dire, tuttavia, che tale intervento è stato rinviato. Può dire la Commissione qual è il motivo di tale rinvio? Forse la ragione è che, in quasi cinque anni, non è stato possibile effettuare indagini? Può dire la Commissione quali grandi organizzazioni industriali o imprese le si sono rivolte? Può dire, infine, quando prevede di intervenire? Sembra che il calendario relativo alle

analisi di rischio, motivo alla base del rinvio (anche se tali analisi, in realtà, sono già state effettuate) sia stato ulteriormente rinviato. Può, tuttavia, spiegare la Commissione in quale data pensa di presentare un'iniziativa per la revisione della direttiva concernente le pile?

(¹) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38.

(²) GU L 264 del 23.10.1993, pag. 51.

(³) GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(18 aprile 2002)

L'obiettivo principale della futura revisione della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (¹) è assicurare una gestione rispettosa dell'ambiente di tutte le pile ed accumulatori. Si tratta di un obiettivo ampiamente condiviso, che riflette l'approccio di alcuni Stati membri che hanno adottato norme sulla raccolta e il riciclo di tutte le pile.

Il principale punto di disaccordo, nella revisione della direttiva, riguarda le misure adeguate da prendere per evitare che le pile al nickel cadmio (NiCd) costituiscano una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Nel preparare una nuova proposta, la Commissione sta analizzando i rischi potenziali e le possibili misure di riduzione di tali rischi, tra cui sistemi obbligatori di ritiro, piani di deposito e/o restrizioni di commercializzazione o d'uso. In questo contesto si sta esaminando anche il problema della sostituzione, menzionato nella prima parte dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. Effettivamente esistono molte imprese che producono diversi tipi di pile prive di cadmio. Sul mercato sono disponibili vari tipi di pile ricaricabili, ciascuno con caratteristiche tecniche ed ambientali specifiche. La decisione della Commissione sarà basata sull'analisi dei vantaggi relativi della messa al bando del cadmio rispetto ad altri strumenti economici, in particolare un sistema di deposito.

Tale analisi costituirà la base della proposta della Commissione di imminente presentazione.

Infine, la Commissione è impegnata in un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti interessate, in particolare con i rappresentanti della società civile, delle autorità nazionali e del settore, tra cui la European Battery Recycling Association (EBRA), la CollectNiCad, la European Portable Battery Association (EPBA) e l'associazione Eurobat (European Storage Battery Manufactures).

(¹) GU L 78 del 26.3.1991.

(2002/C 205 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0448/02 di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: ONG

Quali organizzazioni compongono la piattaforma sociale delle ONG?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(18 aprile 2002)

La piattaforma delle Organizzazioni non governative europee del settore sociale (ONG) (spesso chiamata «piattaforma sociale») comprende tra i propri membri 37 organizzazioni europee che operano nel settore sociale. Sono attualmente in attesa varie richieste di adesione in qualità di socio a pieno titolo, mentre per i paesi candidati al momento è possibile l'adesione alle ONG sociali in qualità di partner associato.

Un elenco dei membri della piattaforma sarà inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito web: www.socialplatform.org

(2002/C 205 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0449/02
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2002)

Oggetto: Lobby europea delle donne

A quanto ammontano i finanziamenti ricevuti annualmente dalla Lobby europea delle donne (EWL) negli ultimi tre anni a titolo del programma Daphne?

La Lobby europea delle donne gode di uno status privilegiato rispetto ad altre organizzazioni femminili?

La Commissione finanzia altre organizzazioni oltre alla Lobby europea delle donne per fare pressione sui politici europei al fine di assicurarsi i finanziamenti già attribuiti o per chiedere stanziamenti supplementari?

Risposta dell'on. Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 aprile 2002)

Nell'ambito del programma Daphne (linea di bilancio B5-802) sono stati stanziati per il Foro europeo delle donne i seguenti importi:

- 1999/DAP/050 — «Per porre fine alla violenza contro le donne: Scambi di buone pratiche» — Importo stanziato: 78,373 €;
- 2000/DAP/046 — «Rompere il silenzio: campagne concernenti la violenza contro le donne» — Importo stanziato: 110,000 €;
- 2001/DAP/011 — «Rompere il silenzio: Creazione di osservatori europei sulla violenza contro le donne» (progetto biennale) — Importo stanziato nel 2001: 125,000 € — Importo stanziato nel 2002: 125,000 €.

Totale degli stanziamenti per gli anni 1999-2002: 438,373 €.

Il Foro europeo delle donne (FED) figura tra le organizzazioni che promuovono l'idea della società civile europea, beneficiarie di una sovvenzione comunitaria a titolo del capitolo A-30 del bilancio. Come indicato nel commento della linea di bilancio A-3037, approvato dal Parlamento, il FED é diventato un ausiliario indispensabile per azioni comunitarie riguardanti le donne. La Commissione considera, quindi, del tutto normale che una simile organizzazione possa, nel pieno rispetto delle condizioni e delle procedure previste nell'invito a presentare proposte, pubblicato ogni anno, partecipare al programma Daphne di sostegno a misure preventive per la lotta contro la violenza ai bambini, agli adolescenti e alle donne.

In genere, le sovvenzioni del capitolo A-30 sono destinate a finanziare istituzioni autonome d'interesse europeo e a contribuire al finanziamento di organismi o di progetti che hanno lo scopo di promuovere l'idea civile europea, nel rispetto dei principi del trattato CE. Le organizzazioni che ricevono tali sovvenzioni devono rispettare i principi del vade-mecum sulle sovvenzioni. Nella misura in cui ciò non entra in conflitto con le sue responsabilità in termini di esecuzione del bilancio, la Commissione intende anche rispettare i commenti che accompagnano queste linee e che riflettono soprattutto la volontà dell'autorità di bilancio, cioè anche quella del Parlamento che si manifesta in particolare con l'imputazione preliminare di importi ad alcune linee, cui la Commissione si oppone ma che si sforza tuttavia di rispettare.

(2002/C 205 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0464/02**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Recepimento nell'ordinamento greco della direttiva 98/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Nella comunicazione della Commissione sulla formazione professionale e l'arruolamento della gente di mare⁽¹⁾ si legge testualmente: «La chiave per migliorare le qualifiche della gente di mare dell'UE ed accrescerne l'impiegabilità e la mobilità va cercata in una valida formazione professionale e marittima. Gente di mare ben qualificata contribuirà anche a rendere più competitivo il settore marittimo europeo e ad ottenere standard più elevati nel campo della sicurezza e della tutela dell'ambiente». La Commissione sottolinea altresì che 80% di tutti gli incidenti sono dovuti a errori umani.

La direttiva 98/35/CE⁽²⁾, la quale riprende la Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW), assicura requisiti minimi di formazione della gente di mare nell'Unione europea. Essa prevede inoltre una procedura comunitaria di riconoscimento dei diplomi rilasciati da paesi terzi e costituisce un importante passo avanti verso la qualità degli equipaggi e il ripristino delle professioni marittime, visto che un elevato numero di cittadini di paesi terzi lavorano come marittimi nella Comunità.

Data l'importanza che la marina mercantile ha per la Grecia e il fatto che gli Stati membri dovevano, a decorrere dal 1 luglio 1999, recepire la suddetta direttiva nel loro ordinamento, può la Commissione fornire dettagli circa l'applicazione della direttiva nei vari Stati membri?

⁽¹⁾ COM/2001/0188.

⁽²⁾ GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1.

Risposta data dalla sig. de Palacio in nome della Commissione

(17 aprile 2002)

Come sottolineato dall'Onorevole parlamentare, la Commissione ha ribadito nella sua Comunicazione sulla formazione professionale e l'arruolamento della gente di mare⁽¹⁾ che la formazione è un aspetto fondamentale per promuovere l'occupazione, tutelare la sicurezza e proteggere l'ambiente marino.

Come custode dei trattati, la Commissione garantisce che il disposto della Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare⁽²⁾, che recepisce nel diritto comunitario i requisiti internazionali in materia di formazione e addestramento marittimi e certificazione dei marittimi⁽³⁾, sia pienamente rispettato in tutta la Comunità.

Ad eccezione dei Paesi Bassi, che devono completare tra breve il recepimento della direttiva nel loro diritto nazionale, tutti gli Stati membri hanno comunicato le loro misure di attuazione in vista del recepimento. I Paesi Bassi devono ancora finalizzare tre decreti ministeriali necessari per recepire pienamente la direttiva che dovrebbero essere adottati prossimamente.

⁽¹⁾ COM(2001) 188 def.

⁽²⁾ GU L 136 del 18.5.2001. Questa direttiva abroga la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, come modificata dalla direttiva del Consiglio 98/35/CE del 25 maggio 1998.

⁽³⁾ Stabiliti dalla Convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale «Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers» — convenzione STCW (convenzione internazionale recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia), 1978, come modificata nel 1995.

(2002/C 205 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0465/02
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Creazione di 4 centri di controllo della qualità del cotone sgranato in Grecia

Il secondo QCS e i POP concernenti la Macedonia orientale/Tracia, la Macedonia centrale, la Tessaglia e la Grecia continentale orientale prevedevano la creazione di 4 centri per il controllo di qualità, la classificazione e la standardizzazione del cotone sgranato, con cui ci si prefiggeva di allestire moderne infrastrutture per il miglioramento della qualità e della commercializzazione del cotone greco. Il calendario relativo all'esecuzione del progetto prevedeva che i 4 centri avrebbero dovuto essere completati ed entrare in funzione entro il 1999.

1. In quale fase si trova la costruzione di ciascuno dei suddetti 4 centri? A quanto ammontano i finanziamenti finora concessi? Come e quando verranno completati i lavori e quando i centri entreranno in funzione?
2. Quali garanzie ha ottenuto la Commissione per il buon funzionamento dei suddetti centri, visto che l'Organismo per il cotone, designato organo competente, è stato nel frattempo abolito e che il suo personale specializzato, che avrebbe dovuto lavorare nei centri, è stato destinato ad altri servizi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 marzo 2002)

Lo stato di esecuzione dei quattro centri regionali è il seguente:

- Programmi regionali della Macedonia centrale e della Grecia continentale: gli studi preparatori sono stati portati a termine a titolo del quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999 (importo: 0,3 milioni di € per ciascuno dei due centri). La costruzione e l'allestimento dei centri sono previsti nell'ambito del QCS 2000-2006, secondo le procedure in esso stabilite, ovvero presentazione di una scheda tecnica alle rispettive autorità di gestione dei due programmi e successiva valutazione della medesima in base ai criteri di selezione adottati dai comitati di sorveglianza dei programmi.
- Programmi regionali della Macedonia orientale — Tracia e della Tessaglia: gli studi e i lavori di costruzione sono ultimati a titolo del QCS 1994-1999 (costo complessivo: 1,51 milioni di € e 3,79 milioni di € rispettivamente). l'acquisto delle attrezzature è previsto nel QCS 2000-2006 secondo le procedure sopra esposte.

Tutti e quattro i centri sono stati proposti dal Ministero dell'agricoltura, che sta ora esaminando l'istituzione di un organismo di gestione dei centri che sostituisca l'Organismo per il cotone nel frattempo abolito. Va detto che i criteri di selezione adottati impediscono alle autorità di gestione dei programmi di approvare qualsiasi atto fintantoché le schede tecniche non garantiranno chiaramente il funzionamento dei progetti cofinanziati. Ad ogni modo, la Commissione sa che l'organismo di gestione dei centri non è stato ancora istituito e seguirà attentamente gli sviluppi della situazione.

(2002/C 205 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0477/02
di Gianfranco Dell'Alba (NI) alla Commissione

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Procedura di infrazione n. 1999/4715 riguardante il progetto noto con il nome di «Lotto Zero: variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale S.S. 80»

Premesso che in data 26 luglio 2001 la Commissione ha inviato un parere motivato all'Italia per violazione della Direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

in tale parere, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, della direttiva 85/337/CEE, non avendo verificato se il progetto di costruzione di una strada extra-urbana tangenziale alla città di Teramo (progetto noto con il nome di «Lotto Zero: variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale S.S. 80») — progetto coperto dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE — richiedesse una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva;

in applicazione dell'articolo 226 del Trattato CEE, la Commissione ha invitato l'Italia a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato;

Chiede alla Commissione:

- ad oggi, qual è lo stato di avanzamento della suddetta procedura di infrazione e, in particolare, ha preso l'Italia le misure necessarie per conformarsi al parere della Commissione?
- In caso positivo, quali misure sono state prese e sono esse considerate appropriate e soddisfacenti da parte della Commissione?
- nel caso in cui l'Italia non avesse preso tali misure, come intende procedere la Commissione?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 aprile 2002)

In base all'articolo 226 del trattato CE, «la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.»

Con riferimento alla procedura ex articolo 226 menzionata dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha recentemente deciso di adire la Corte di giustizia, ritenendo che nella fattispecie l'Italia abbia violato la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹). Il contenuto delle procedure di infrazione è riservato.

Il Parlamento europeo è regolarmente informato degli sviluppi di tutte le procedure di infrazione in corso. Per maggiori informazioni sullo stato delle procedure avviate nei confronti dei vari Stati membri e giunte almeno alla fase del parere motivato è possibile consultare la «Relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario», pubblicata ogni anno dalla Commissione.

Informazioni aggiornate sulle procedure di infrazione sono inoltre disponibili nel sito Internet della Commissione, sul server Europa (²).

(¹) GU L 175 del 5.7.1985. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, pubblicata nella GU L 73 del 14.3.1997.

(²) http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions.

(2002/C 205 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0478/02

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(14 febbraio 2002)

Oggetto: Centro di trattamento RSU a Gomacello (Salamanca — Spagna)

È attualmente in fase di approvazione il progetto di costruzione di un centro di trattamento di rifiuti solidi urbani in località Gomacello, Salamanca. Tale progetto incontra una vasta opposizione da parte dei residenti della regione rappresentati dal «Colectivo en contra de la construcción del vertedero de Gomacello».

Questa associazione cittadina denuncia, tra l'altro, che:

- esistono alternative migliori per l'ubicazione dell'impianto di RSU, rifiutate per dare priorità alla discarica di Gomacello attraverso una irregolare riqualificazione di terreni che erano stati destinati ad uso agricolo (ideali per la coltivazione autoctona della lenticchia di Armuña, con Denominazione di Origine);
- non è stato effettuato un corretto processo di informazione pubblica, come prescritto dalla legislazione comunitaria, e la maggior parte delle rimostranze presentate dagli interessati non sono state prese in considerazione;
- la valutazione dell'impatto ambientale è altamente insufficiente secondo il disposto della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ e le sue successive modifiche.

Alla luce di quanto sopra esposto può la Commissione far sapere se il progetto di centro di trattamento di rifiuti solidi urbani di Gomacello beneficia di finanziamenti comunitari?

Ritiene la Commissione che l'attuale progetto di centro di trattamento RSU rispetti la legislazione dell'Unione europea, soprattutto per quanto attiene all'accesso del pubblico all'informazione ambientale ed alla valutazione del relativo impatto?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(21 marzo 2002)

Le autorità spagnole hanno inoltrato alla Commissione una domanda di cofinanziamento in virtù del Fondo di coesione per il progetto relativo ad un centro di trattamento di rifiuti solidi urbani («Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Gomecello») nella provincia di Salamanca.

La Commissione ha appena ricevuto le informazioni complementari che aveva richiesto alle autorità nazionali, segnatamente per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di uno studio dell'impatto ambientale, a norma della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾. Solo dopo aver esaminato approfonditamente tali informazioni la Commissione prenderà una decisione in merito.

La Commissione ricorda altresì che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione⁽²⁾, ogni progetto oggetto di cofinanziamento a titolo del suddetto Fondo deve essere conforme alla normativa comunitaria, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.

I fatti cui allude l'onorevole parlamentare non consentono di valutare se gli obblighi imposti dalla direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente⁽³⁾, siano stati rispettati o meno. A tal scopo, la Commissione ricorda che i diritti dei cittadini in proposito sono protetti dalla legge nazionale sull'accesso all'informazione.

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽²⁾ GU L 130 del 25.5.1994, modificata dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, GU L 161 del 26.6.1999.

⁽³⁾ GU L 158 del 23.6.1990.

(2002/C 205 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0482/02

**di Adriana Poli Bortone (UEN), Cristiana Muscardini (UEN),
Roberta Angelilli (UEN), Sergio Berlato (UEN), Roberto Bigliardo (UEN),
Antonio Mussa (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN), Mauro Nobilia (UEN)
e Franz Turchi (UEN) alla Commissione**

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Indagine conoscitiva sulle organizzazioni non governative (ONG)

Le cosiddette ONG (organizzazioni non governative) rivestono un ruolo sempre più importante nel panorama politico ed economico internazionale; infatti moltissime istituzioni internazionali, europee e

nazionali, nonché governi affidano loro la gestione amministrativa ed economica di ingenti fondi, destinati ad opere di grande rilevanza, soprattutto nel campo dell'aiuto umanitario. Inoltre molte di esse sono diventate partner privilegiati di molti governi ed istituzioni internazionali e vengono consultate prima che importanti decisioni siano prese.

Considerato tale ruolo, sempre più rilevante nel processo consultivo e quindi decisionale dell'Unione europea, ma anche alla luce dei frequenti casi di cattiva gestione rilevati, sorge evidentemente la necessità di garantire la massima trasparenza, con delle precise regole da rispettare, nella determinazione della natura di ONG, quale partner riconosciuto ed ascoltato dalle Istituzioni comunitarie.

In considerazione di quanto detto, può la Commissione:

1. indicare quali sono i suoi criteri per il riconoscimento di un'associazione quale ONG e quali controlli adotta, prima e dopo tale riconoscimento, per assicurarsi della completa affidabilità dell'associazione;
2. fornire la lista delle organizzazioni non governative riconosciute fino ad oggi e segnalare quelle che gestiscono fondi assai importanti del bilancio comunitario?

Risposta data dal signor Prodi a nome della Commissione

(8 aprile 2002)

1. La Commissione desidera sottolineare che non esiste nessun sistema generale di accreditamento delle organizzazioni non governative (ONG) in base al quale queste possano far domanda di status di organizzazione riconosciuta dalla Commissione.

Di conseguenza, che delle ONG prendano parte ai processi consultivi della Commissione o ai programmi e progetti comunitari non è fatto che dipenda da alcuna registrazione o accreditamento.

Nel settore degli aiuti umanitari, una risposta efficace a situazioni di emergenza esige procedure decisionali spedite. Per questa ragione, nel 1993 è stata introdotta una procedura di selezione delle organizzazioni operative che evita all'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) di dover bandire gare d'appalto, come di norma è d'obbligo per l'assegnazione dei fondi comunitari, con i ritardi e le lungaggini che ne conseguono. La selezione avviene, dunque, attraverso il cosiddetto accordo quadro di partenariato.

La procedura di selezione delle organizzazioni operative ubbidisce a regole precise e prestabilite. La procedura standard trae origine dalla sua base giuridica (regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario⁽¹⁾, articolo 7, paragrafi 1 e 2), e dal regolamento finanziario e relative disposizioni di attuazione.

La politica di ECHO è da sempre quella di avvalersi dei migliori partner operativi per ciascuna operazione umanitaria quale unica garanzia che l'aiuto raggiunga i beneficiari per le vie più efficaci. Per questo motivo, è possibile che alla luce delle esigenze operative e delle capacità specifiche di una data ONG, ECHO concluda contratti operativi con organizzazioni che non sono (ancora) parti dell'accordo quadro.

Riguardo ai processi consultivi, va ricordato che nel Libro bianco sulla governance la Commissione si è impegnata per una maggiore trasparenza della partecipazione delle ONG e altre organizzazioni della società civile agli organi strutturati di consultazione. A tal fine, è in costruzione una base dati che conterrà informazioni su questi forum e sulle organizzazioni in essi rappresentate. Non appena verrà ultimata la raccolta dei dati, la base sarà accessibile dal server EUROPA.

2. Il vademecum della Commissione sulla gestione delle sovvenzioni stabilisce che ogni anno ciascun servizio della Commissione prepari un elenco delle sovvenzioni che ha erogato, da pubblicare sul server EUROPA. La pubblicazione avviene su base decentrata, ovvero sulle pagine dei singoli servizi interessati. Su Internet ⁽²⁾ è altresì disponibile l'elenco dei partner di ECHO.

⁽¹⁾ GU L 163 del 2.7.1996.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/echo/en/index_en.html.

(2002/C 205 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0485/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Modelli E-111 britannici

La Spagna e la Francia rifiuterebbero di accettare i modelli E-111 datati di più di un anno, procedimento illegale che nega il trattamento gratuito agli aventi diritto.

La Commissione a conoscenza di tale pratica? Quali misure intende prendere al fine di garantire che in futuro ai cittadini britannici vengano riconosciuti i loro diritti?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(18 aprile 2002)

Ai sensi dell'art. 22, par. 1, lettera c) e del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾, la persona che soggiorna temporaneamente sul territorio di un altro Stato membro può avere accesso alle cure sanitarie necessarie e urgenti durante tale soggiorno. Le spese relative a tali cure sanitarie sono a carico dello Stato membro nel quale la persona è assicurata.

Il formulario E 111 rilasciato dallo Stato membro di assicurazione della persona attesta che tale persona è effettivamente assicurata ed ha diritto alle prestazioni di malattia in natura durante il suo soggiorno in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda il periodo nel corso del quale la persona ha diritto alle cure sanitarie durante il soggiorno, il formulario E 111 attesta che tale diritto sussiste o durante un periodo determinato ovvero a decorrere da una certa data senza limiti di durata.

Le autorità britanniche hanno deciso di rilasciare i formulari E 111 senza limitazione di durata alle persone che sono assicurate in qualità di cittadine di uno Stato membro e residenti nel Regno Unito.

In base al dovere di cooperazione reale di cui all'art. 10 del Trattato CE e ricordato recentemente dalla Corte di Giustizia ⁽²⁾, gli organismi competenti degli altri Stati membri non dovrebbero rifiutare per un motivo connesso alla durata di validità, i formulari E 111 senza limite di durata presentati da assicurati britannici residenti nel Regno Unito.

La Commissione contatterà le autorità nazionali competenti e terrà al corrente l'on. parlamentare degli sviluppi futuri. Inoltre, la Commissione lo invita a fornire ulteriori precisazioni circa eventuali casi individuali di rifiuto, alla Commissione e in particolare alla Direzione generale Occupazione e affari sociali, affinché essa possa esaminare tali casi.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 74 del 27.3.1972; modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30.1.1997.

⁽²⁾ Sentenza del 10.2.2000, Fitzwilliam, C-202/97; sentenza del 20.3.2000, Banks, C-178/97.

(2002/C 205 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0495/02**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione***(22 febbraio 2002)*

Oggetto: Direttiva sui nitrati del 1991

L'Unione nazionale degli agricoltori del Regno Unito sostiene che i dati scientifici su cui si basa la direttiva sui nitrati non sono dimostrati, che le prove degli effetti nocivi dei nitrati sulla salute umana sono sempre più discutibili, che l'alimentazione umana potrebbe ricavare benefici dai nitrati e che relativamente alla presenza di nitrati nelle acque fluviali è stato imposto un limite inappropriato di 50 parti per milione nonostante la mancanza di prove empiriche.

L'Unione nazionale degli agricoltori del Regno Unito reputa inoltre arbitraria la classificazione generica che fa ricadere tutti i bacini idrografici d'acqua dolce di «vaste» aree del territorio inglese sotto la denominazione di Zone vulnerabili ai nitrati, dal momento che il Regno Unito, per la sua insularità e per le acque molto profonde che lo circondano caratterizzate da forti movimenti delle maree, è meno soggetto di altri Stati membri a eutrofizzazione delle acque interne.

Qual è la risposta della Commissione a queste argomentazioni?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(24 aprile 2002)*

La metaemoglobinemia, dovuta all'elevato livello di nitrati nell'acqua potabile, esiste ancora sia nell'Europa dell'Est (centinaia di casi in Romania, Lituania, o Polonia, legati agli elevati contenuti di nitrati nei pozzi dei villaggi) che negli Stati Uniti. Il valore limite di 50 milligrammi al litro (mg/l) stabilito nell'Unione europea per l'acqua potabile (direttiva del Consiglio 75/440/CEE, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri) è uno dei fattori principali che, insieme alla buona qualità batteriologica, è all'origine del miglioramento della situazione nell'Unione europea rispetto alle altre regioni del mondo. La norma dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); raccomandata a livello internazionale, indica un valore massimo pari a 50 mg/l che corrisponde al valore stabilito dall'Unione europea.

Oltre agli effetti sulla salute umana, l'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole e dal trattamento delle acque reflue, è un fattore determinante dell'eutrofizzazione delle acque dolci e delle acque marine. L'azoto, sotto forma di ioni di nitrati, agisce in sinergia col fosforo, favorendo l'eccessiva proliferazione di plancton, di alghe macroscopiche e di macrofite. Nei casi più gravi, questo fenomeno può determinare una forte alterazione degli habitat marini e delle acque dolci. E' opportuno ricordare che il livello «naturale» di azoto nell'acqua è inferiore a 10mg/l (e persino sotto 2mg/l nelle acque montane e nelle acque dei paesi nordici). La comunità scientifica riconosce che nelle acque marine l'azoto costituisce un fattore limitativo responsabile, ad esempio, di gravi problemi di proliferazione di alghe e variazioni di ossigeno (con conseguente mortalità dei pesci) nel mare del Nord e nel mar Baltico (cfr. le relazioni tecniche dell'Agenzia europea per l'ambiente). Il Regno Unito sta attualmente svolgendo, nell'ambito delle politiche comunitarie di tutela del mare e a norma della convenzione di Oslo-Parigi (OSPAR), un'azione comune ai fini di ridurre considerevolmente l'apporto complessivo di azoto (oltre 1 milione di tonnellate/anno, provenienti, per il 60 %, dal settore agricolo⁽¹⁾, da parte dei paesi che si affacciano sul mare del Nord.

La direttiva sui nitrati (direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽²⁾) mira a proteggere gli esseri umani dagli effetti tossici dei nitrati e a ridurre l'eutrofizzazione dei laghi, dei fiumi e delle acque marine e costiere dell'Unione europea. La designazione da parte degli Stati membri di «zone sensibili ai nitrati» rientra nella strategia prevista nella direttiva per la protezione delle risorse idriche in aree che sono soggette all'inquinamento da nitrati. Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ritiene che la direttiva

imponga designazioni inadeguate o superflue di zone sensibili: l'individuazione e la designazione di queste aree costituisce infatti uno degli strumenti principali per ridurre l'inquinamento in un modo mirato ed equilibrato.

(¹) fonte: Spazio economico europeo (SEE).

(²) GU L 375 del 31.12.1991.

(2002/C 205 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0496/02
di Manuel Medina Ortega (PSE) alla Commissione

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Impatto dell'aquicoltura sulla pesca negli estuari nelle isole Canarie

Tenendo conto della possibile incompatibilità dell'uso degli spazi marini, la Commissione può trasmettere informazioni in merito agli studi svolti sull'impatto dell'acquicoltura sulla pesca negli estuari nelle isole Canarie? La Commissione può inoltre fornire informazioni sugli aiuti concessi dallo strumento finanziario di orientamento della pesca nel periodo 1994-1999 e durante l'attuale periodo di programmazione del settore della pesca nelle Canarie, mostrando la ripartizione degli importi destinati all'acquicoltura e alla pesca negli estuari? Quali controlli esercita la Commissione sull'adempimento dei requisiti di protezione? Con quali risorse le autorità spagnole hanno cofinanziato queste attività?

Riposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 marzo 2002)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di non avere svolto studi sull'impatto dell'acquicoltura sulla pesca costiera delle isole Canarie e di non essere al corrente di ricerche in materia.

Le informazioni di cui dispone la Commissione in merito agli aiuti dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) concessi all'acquicoltura nelle isole Canarie durante i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006 non consentono di individuare gli aiuti concessi alla pesca artigianale costiera poiché questi sono cumulati con gli aiuti alla flotta peschereccia nell'ambito delle misure d'applicazione del programma SFOP.

La ripartizione degli aiuti per il periodo 1994-1999 è la seguente:

- Acquicoltura 1 802 079 €
- Flotta 27 571 500 €

Quanto al periodo 2000-2006, la Commissione ha constatato che al 30 settembre 2001 le autorità delle isole Canarie non hanno effettuato alcun pagamento né per l'acquicoltura né per la flotta.

Gli obblighi di protezione ai quali allude l'onorevole parlamentare non sono chiari. La Commissione infatti non controlla direttamente l'adempimento dei requisiti in materia di ambiente. Spetta invece ai singoli Stati membri verificare, conformemente alla legislazione interna, il rispetto delle norme vigenti in materia di pianificazione del territorio.

(2002/C 205 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0504/02
di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione*(22 febbraio 2002)*

Oggetto: Incidenti causati da oggetti non commestibili contenuti nelle uova di cioccolato

Il Centro di ricerca e prevenzione degli incidenti dell'Università di Atene, che utilizza il sistema EHLASS per registrare gli incidenti provocati da oggetti non commestibili contenuti nelle uova di cioccolato, segnala che tali prodotti sono pericolosi e continuano a causare incidenti, soprattutto ai bambini. Parallelamente, altri studi realizzati in Germania, Israele e negli Stati Uniti confermano le conclusioni dell'Università di Atene.

Avvicinandosi la Pasqua, può la Commissione indicare quali misure intende adottare affinché gli alimenti che contengono oggetti non commestibili siano soggetti a norme e prescrizioni giuridiche (quanto alla dimensione, ecc.), che tutelino la loro sicurezza e proibiscano l'inserimento di oggetti non commestibili nei prodotti alimentari? Infine, come potrebbe la Commissione contribuire a raggiungere un accordo con i fabbricanti per una concezione più sicura dei prodotti in modo da evitare altri incidenti mortali in futuro?

(2002/C 205 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0548/02
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione*(28 febbraio 2002)*

Oggetto: Incidenti occorsi a bambini a causa di piccoli oggetti contenuti nelle uova di cioccolato

Il Centro di ricerca e prevenzione degli incidenti di cui sono vittime i bambini esprime inquietudine per gli incidenti avvenuti in Grecia a causa dell'ingerimento di piccoli oggetti non commestibili (giochi) che si trovano nelle uova di cioccolato. Nonostante le assicurazione delle industrie produttrici circa il fatto che tali giochi sono sicuri e innocui si calcola che in Europa si verifichino circa 2 000 incidenti l'anno, mentre si sono già avuti numerosi morti per soffocamento e nessuno può prevedere quando avverrà il prossimo incidente mortale, laddove negli USA è già stata messa al bando la vendita di analoghi prodotti.

Dispone la Commissione di studi e dati statistici su questo tipo di incidenti?

Cosa intende fare per porre fine a questa pratica pericolosa di commistione di prodotti commestibili con oggetti non commestibili destinati a bambini in tenera età?

A suo giudizio, possono gli Stati membri prendere misure unilaterali trattandosi di questioni attinenti alla salute pubblica?

Risposta comune
data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0504/02 e E-0548/02*(25 aprile 2002)*

Nel 1999, la Commissione ha svolto un'indagine preliminare sui rischi connessi all'associazione di alcuni tipi di prodotti non alimentari (spesso si tratta di giocattoli) con alcuni prodotti alimentari (spesso si tratta di dolci). L'indagine riguardava i prodotti non alimentari che in un imballaggio distinto accompagnano prodotti alimentari. I prodotti del tipo «uova con sorpresa» contenenti giocattoli imballati distintamente (in capsula o in altro tipo di imballaggio), facevano parte dei prodotti presi in considerazione. È opportuno distinguere i prodotti non alimentari direttamente associati (mischiat), senza imballaggio distinto, dai prodotti alimentari per i quali era stato stabilito già nel 1997 che dovessero essere considerati vietati ai sensi della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (!), dato il rischio elevato esistente.

L'indagine, conclusa nel 2000, ha preso in considerazione tutti i dati disponibili sugli infortuni registrati e le informazioni raccolte presso le competenti autorità degli Stati membri. I risultati completi di tale indagine sono stati comunicati al Parlamento nel quadro della petizione 280/99, della risposta all'interrogazione orale 21/00⁽²⁾, nonché nel quadro di varie risposte fornite dalla Commissione a interrogazioni parlamentari, come segnatamente in occasione della risposta congiunta alle interrogazioni E-2630/00 del sig. Moreira Da Silva⁽³⁾, 2631/00 della sig.ra Damião⁽³⁾ e 2632/00 del sig. Lage⁽³⁾

La Commissione, assistita dal comitato di urgenza di cui alla direttiva 92/59/CEE, sulla base dei dati e delle informazioni raccolti era giunta alla conclusione che tali prodotti potessero presentare rischi non diversi peraltro da quelli rappresentati dai piccoli giocattoli in generale o dai giocattoli comportanti pezzi di piccole dimensioni.

In altri termini, l'«associazione», quando avviene con imballaggi distinti, non è stata riconosciuta come un fattore specifico di rischio in quanto non è stato possibile stabilire un rapporto di causa-effetto fra l'associazione con un dolcime di un giocattolo in imballaggio distinto ed il rischio di infortunio. Il rischio dipenderebbe infatti dalle caratteristiche stesse del prodotto non alimentare o del suo imballaggio, in particolare dalle caratteristiche dei giocattoli di dimensioni ridotte o comportanti componenti di piccole dimensioni. La sicurezza di questi ultimi è peraltro regolamentata dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dei giocattoli⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992.

⁽²⁾ Risposta orale del 14.4.2000.

⁽³⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 16.7.1988.

(2002/C 205 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0507/02

di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Relazione generale della Corte dei conti sui fondi del FES 3 per i ministeri nel periodo 1994-1999

Il 7 febbraio 2002 la Corte dei conti olandese ha pubblicato la relazione sui fondi del FES 3 per i ministeri nel periodo 1994-1999. La Corte dei conti ha verificato quali relazioni di valutazione erano disponibili sui progetti per i quali nel periodo 1994-1999 sono stati attribuiti aiuti del FES 3 ai ministeri dell'istruzione, della sanità, della giustizia e dell'agricoltura. La Corte dei conti conclude di aver riscontrato presso i ministeri in questione progetti carenti. Si tratta di una carente gestione dei partecipanti, del tempo e dei progetti nonché della presentazione di spese non ammissibili agli aiuti.

1. Ha la Commissione preso atto della relazione del 7 febbraio 2002 della Corte dei conti olandese sui fondi del FES 3 per i ministeri nel periodo 1994-1999?
2. Riconosce essa che la relazione in questione contiene nuovi fatti rilevanti, che possono incidere sulla chiusura dei conti del FES per i periodi 1994-1996 e 1996-1998?
3. Erano noti ad essa il ruolo dei ministeri dell'istruzione, della giustizia, della sanità e dell'agricoltura nel dossier FES come pure le carenze constatate dalla Corte dei conti, quali una carente gestione dei partecipanti, del tempo e dei progetti e la presentazione di spese non ammissibili agli aiuti?
4. Alcuni dei ministeri in questione realizzano inoltre progetti nel quadro del FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), del FEAOG-Orientamento (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) e dello SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca). Ha la Commissione verificato se le carenze constatate presso il FES sono presenti anche presso questi altri fondi e, in caso affermativo, che cosa è emerso?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 maggio 2002)

1. La Commissione è venuta a conoscenza della relazione tramite i media e ha studiato il documento che la Corte dei Conti olandese ha reso disponibile sul suo sito Internet.
2. La relazione fa riferimento a fatti che possono influire sulla dichiarazione finale delle spese e del regolamento finanziario del Fondo sociale europeo per il periodo 1994-1999. La Commissione aprirà un'inchiesta su questo punto in collaborazione con le autorità olandesi.
3. I ministeri dell'Istruzione, della Giustizia, della Sanità e dell'Agricoltura hanno beneficiato dei fondi dell'FSE per finanziare taluni progetti. La Commissione non era al corrente dell'esistenza di irregolarità specifiche nella gestione da parte di tali ministeri dei progetti finanziati dall'FSE. Le autorità olandesi stanno controllando tutti i progetti di questo tipo, in particolare quelli gestiti dai ministeri interessati. Questi controlli faranno certamente rilevare le irregolarità che potrebbero essere state commesse.
4. Nel corso del periodo sopracitato, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESER) ha cofinanziato programmi olandesi a titolo degli obiettivi 1, 2 e 5b, oltre che taluni programmi d'iniziativa comunitaria (PIC) come Urban ed Interreg. Contrariamente ai progetti del Fondo sociale europeo, questi erano gestiti direttamente dalle autorità locali, in generale province o gruppi di province e non dai ministeri citati dall'on. parlamentare.

I sistemi di gestione e di controllo e gli organismi di gestione sono diversi a seconda dei Fondi strutturali interessati e il livello di rischio dovrebbe di conseguenza essere diverso. A tutt'oggi i controlli e le verifiche realizzate dalla Commissione sui progetti cofinanziati a titolo del FESER non hanno messo in evidenza irregolarità simili a quelle evocate dall'on. parlamentare e rivelate dalla Corte dei conti olandese.

La direzione generale della politica regionale (DG REGIO) prevede di effettuare una verifica dei conti finali su un campione di programmi del periodo sopracitato che terrà conto del rischio di questo tipo di errore.

I progetti finanziati dal FEAOG orientamento (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) e dallo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) sono anch'essi molto diversi da quelli finanziati dal FSE. A tutt'oggi nel caso di progetti finanziati dal FEAOG e dallo SFOP, la Commissione non ha identificato problemi simili a quelli riscontrati con il FSE. La Commissione effettua regolarmente controlli sul posto negli Stati membri. Per quanto riguarda questi due programmi le visite di controllo ai Paesi Bassi sono previste per il 2002. Peraltro al momento della chiusura dei programmi relativi al periodo 1994-1999, la Commissione studierà con attenzione il seguito da dare agli errori e alle irregolarità riscontrate, in modo particolare per quanto riguarda i risultati ottenuti dalla Corte dei Conti olandese.

(2002/C 205 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0509/02

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Gestione dei residui elettronici

La gestione dei residui elettronici (computer, stampanti, fax, ecc.) è una questione che assume proporzioni sempre maggiori, man mano che il loro volume aumenta di anno in anno. Solamente per il 1998, l'Unione europea avrebbe prodotto otto milioni di tonnellate di tale tipo di residui. Può la Commissione dire:

1. quali pericoli comporta, per la salute pubblica, il deposito selvaggio di residui elettronici nell'ambiente?
2. quali azioni intende intraprendere in vista di una gestione integrata dei residui elettronici?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(2 aprile 2002)

I problemi principali in questo contesto sono la lisciviazione e l'evaporazione di sostanze pericolose. La lisciviazione del mercurio avviene quando sono distrutti alcuni dispositivi elettronici, come gli interruttori di circuito. Lo stesso vale per i PCB provenienti dai condensatori. Nel caso della messa a discarica di plastica contenente cadmio o ritardanti di fiamma bromurati, sia gli eteri di difenile polibromurati (PBDE) che il cadmio possono penetrare nel terreno e nelle acque sotterranee. È stato constatato che notevoli quantità di ioni del piombo provenienti da frammenti di vetro (come il cono in vetro dei tubi a raggi catodici) sono dissolte dalle acque sotterranee acide spesso presenti nelle discariche. È quindi probabile che nelle discariche si verifichi un inquinamento da coni di vetro. Ma non è soltanto la lisciviazione del mercurio che solleva problemi, perché anche la vaporizzazione di mercurio metallico e di mercurio al dimetilene, entrambi presenti nei rifiuti, sono preoccupanti. Nelle discariche possono inoltre scoppiare incendi incontrollati durante i quali si possono avere emissioni di metalli e altre sostanze chimiche come le diossine e i furani estremamente tossici, tra cui tetraclorodibenzodiossine (TCDD) e diossine e furani policlorurati e polibromurati (PCDD, PBDD e PCDF) da ritardanti di fiamma alogenati e da condensatori contenenti PCB.

Per affrontare il problema, il 13 giugno 2000 la Commissione ha adottato due proposte⁽¹⁾ di direttiva, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In merito a tali proposte, il 4 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato due posizioni comuni⁽²⁾, che sono attualmente all'esame del Parlamento europeo per la seconda lettura.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

⁽²⁾ SEC(2001) 2021 def. e SEC(2001) 2023 def.

(2002/C 205 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0517/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Esclusione delle affermate compagnie aeree dalle nuove guerre dei prezzi e conseguenze negative per i passeggeri, gli addetti e l'ambiente

1. È in grado la Commissione di confermare che, nonostante la flessione verso il basso subito dopo l'11 settembre 2001 dal numero di passeggeri, da anni in aumento, di cui sono state vittime compagnie aeree di antica tradizione come la Sabena e la Swissair, nuove più piccole compagnie aeree come la Virgin, la Easyjet e la Ryanair stanno conquistando quote di mercato vieppiù cospicue grazie all'apertura di nuovi servizi di linea, l'assunzione di quote dei diritti di compagnie in fase di smantellamento nonché l'acquisto su ampia scala di nuovi aerei?

2. È in grado altresì la Commissione di confermare che la Ryanair, la quale sta rinnovando la sua flotta grazie all'acquisto di 150 Boeings 737-800 e oltretutto l'inaugurazione di un nuovo collegamento Londra-Eindhoven, è diventata nel frattempo la compagnia aerea europea che vanta i maggiori utili? Come valuta essa i cospicui utili contestualmente all'attuale congiuntura depressa?

3. Cosa implica per la sicurezza, la qualità, la continuità dei servizi prestati, e per la tutela ambientale e del personale, la combinazione di basse tariffe e accentuata espansione? A scapito di quali lodevoli finalità si combattono guerre dei prezzi e vanno affermandosi vettori a bassi costi?

4. Qualora la guerra dei prezzi dovesse prevalere, si attende la Commissione nuove forme di crisi nell'aviazione come la scomparsa di antiche compagnie e il collasso dei trasporti internazionali a seguito dell'instabilità dei prezzi e degli eccessivi rischi?

5. E' la Commissione disposta ad adoperarsi a favore di tariffe minime atte a prevenire sia il dumping dei prezzi sia la contrazione degli stessi ad un tale livello da rendere impossibile l'osservanza degli imperativi di tutela ambientale e di sicurezza?

Fonte: «De Volkskrant» del 25.1.2002.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(12 aprile 2002)

1. Anche se si erano già avvertiti nel primo semestre 2001 segnali di recessione nel trasporto aereo, il traffico ha de facto registrato un netto calo a partire dall'11 settembre 2001. Tuttavia, l'emergenza e lo sviluppo di società aeree dette «a costi ridotti» è un fenomeno in gran parte precedente. Il modello economico e commerciale seguito da queste società consiste nell'operare con costi di gestione i più bassi possibili e riflettere queste economie nel prezzo di vendita dei biglietti. Queste società globalmente resistono meglio dei loro omologhi tradizionali alla crisi registrata dal trasporto aereo dopo gli attacchi terroristici del settembre 2001, a causa tra l'altro del fatto che esse non operano sulle rotte a lungo raggio, in particolare quelle transatlantiche e la loro offerta commerciale è in genere limitata esclusivamente alla classe «economica».

2. Effettivamente la compagnia aerea Ryanair è da diversi anni una delle più redditizie d'Europa, per le ragioni sopra indicate.

3. La Commissione non dispone di dati che dimostrano che la crescita rapida e le tariffe vantaggiose praticate da queste società avvengano a scapito della sicurezza o dell'ambiente. Infatti, le economie realizzate dalle società a costi ridotti dipendono essenzialmente da un adattamento della loro offerta commerciale e dalla scelta sistematica dei modi operativi meno costosi. Dal punto di vista dell'ambiente, queste società utilizzano generalmente, per ragioni d'economia, aerei moderni che sono generalmente meno rumorosi e consumano meno combustibile degli aerei più vecchi. Quanto alla sicurezza, tutte le società aeree europee sono sottoposte alle stesse norme e la Commissione non dispone di informazioni che indicherebbero lacune a questo livello da parte dei vettori a costi ridotti. Da un punto di vista sociale, le società a costi ridotti esigono dal loro personale una produttività superiore alla media del settore ma restano sottoposte alla legislazione applicabile in materia sociale nei vari Stati membri o a livello comunitario. La Commissione non dispone in ogni caso di informazioni relative ad eventuali infrazioni del diritto comunitario in materia.

4. Numerose società avevano registrato un deterioramento della loro redditività prima dell'11 settembre 2001. Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 «Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti⁽¹⁾ sull'industria dei trasporti aerei», le difficoltà incontrate dalle società tradizionali sono d'ordine strutturale: dipendono essenzialmente da un'offerta eccedentaria e da una certa non corrispondenza tra la natura dei servizi offerti e la domanda del mercato. Inoltre, le norme di proprietà e di controllo incluse negli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e gli Stati terzi costituiscono un ostacolo alla necessaria ristrutturazione del settore del trasporto aereo. La Commissione cerca pertanto di creare le condizioni che consentano al settore di operare una ristrutturazione radicale.

5. La Commissione dispone già di uno strumento giuridico nella forma del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci⁽²⁾, che permette di impedire variazioni eccessive, al rialzo o al ribasso, delle tariffe di trasporto aereo. Questo strumento non è stato finora applicato poiché la Commissione non ha ricevuto denunce al riguardo. La Commissione, in base in particolare a quanto sopra esposto, non prevede per il momento misure per imporre tariffe minime.

⁽¹⁾ COM(2001) 574 def.

⁽²⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

(2002/C 205 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0518/02**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Mancata incentivazione dei trasporti ferroviari internazionali a partire dai Paesi Bassi verso destinazioni all'estero a causa della ridotta disponibilità dei relativi biglietti ferroviari

1. E' noto alla Commissione che in taluni Stati membri i computer in dotazione agli sportelli delle stazioni ferroviarie offrono un'ampia gamma di luoghi di partenza e destinazione all'estero con consegna immediata di biglietti, mentre in altri Stati membri occorre prenotare in anticipo e attendere l'invio per posta ovvero in talune grandi stazioni ci si può rivolgere ad appositi sportelli internazionali aperti per un determinato numero di ore giornaliere (per esempio fra le 10.00 e le 17.00 dei giorni feriali)?
2. E' noto altresì alla Commissione che le ferrovie olandesi che, già in precedenza, avevano sospeso la vendita di biglietti verso grandi città su lunghe distanze e limitato alle principali città, stazioni di confine e aeroporti (27 su 410 stazioni ferroviarie) la disponibilità di biglietti e le prenotazioni su tutte le percorrenze superiori a 200 km, ventilano ora di ridurre ulteriormente a sole 10 stazioni siffatti servizi?
3. Reputa la Commissione corretto che i viaggiatori in partenza dai Paesi Bassi siano in non pochi casi costretti, a causa della limitata disponibilità e degli orari di apertura degli appositi sportelli, ad acquistare i biglietti per destinazioni all'estero più lontane — compresi Berlino, Parigi o Strasburgo — agli sportelli delle stazioni dove attendono la coincidenza ossia Amburgo, Hannover, Kehlen o Bruxelles?
4. E' noto alla Commissione un maggior numero di casi negli Stati membri dell'UE collegati per via ferroviaria con altri Stati membri, dove la disponibilità di biglietti ferroviari per l'estero sia altrettanto limitata che nei Paesi Bassi?
5. Intende la Commissione portare le sue conclusioni negative a conoscenza del governo dei Paesi Bassi — proprietario al 100 % delle ferrovie olandesi?

Fonte: «De Volkskrant» del 2.2.2002.

(2002/C 205 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0520/02**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Incentivazione del traffico ferroviario internazionale grazie alla maggiore disponibilità di biglietti ferroviari verso destinazioni straniere

1. Sono noti alla Commissione i motivi per cui non è consentito durante l'intero periodo di apertura degli sportelli delle stazioni, procurarsi direttamente biglietti ferroviari verso destinazioni all'estero e di destinazioni all'estero attraverso il proprio paese verso un altro paese come già avviene presso le ferrovie tedesche per collegamenti fra la Svezia e la Francia o fra i Paesi Bassi e i paesi dell'Europa orientale?
2. Reputa la Commissione accettabile che le aziende ferroviarie, deputate al trasporto di passeggeri, si limitino al proprio territorio nazionale trascurando così i trasporti internazionali che vengono sempre più effettuati da aziende di autobus e compagnie aeree? Ventila essa, contestualmente al Libro bianco, provvedimenti tesi a contrastare siffatti sviluppi?
3. E' la Commissione disposta ad adoperarsi affinché in tutti gli Stati membri — tranne ovviamente l'Irlanda, la Finlandia e la Grecia che non hanno alcun traffico ferroviario transfrontaliero con altri Stati membri dell'UE — si possano in maggior misura ottenere biglietti ferroviari verso quantomeno tutte le destinazioni abituali fino a 200 km. dal confine, le principali stazioni di smistamento e le grandi città europee?

4. Ravvisa la Commissione possibilità di incentivare servizi ferroviari di trasporto passeggeri di ottimi livelli qualitativi grazie alla pubblicazione periodica di rassegne comparative e/o l'assegnazione annuale di un premio all'azienda ferroviaria che ha fornito le migliori prestazioni nel settore delle attrezzature transfrontaliere per l'utenza?

Risposta comune
data dal sig. ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0518/02 e E-0520/02

(18 aprile 2002)

Le autorità olandesi e la società ferroviaria «Nederlandse Spoorwegen (NS) Reizigers» hanno concluso un contratto di servizio pubblico («prestatie contract») che interessa la rete ferroviaria principale il quale definisce i requisiti e gli indicatori di rendimento nella prestazione dei servizi ferroviari. A giudizio della Commissione, l'osservanza delle clausole di questo contratto spetta alle parti che lo hanno sottoscritto, ragion per cui essa non ha motivo di intervenire al riguardo, a meno che non esistano validi indizi che la inducano a ritenere che le disposizioni del citato «prestatie contract» risultano in contrasto con la normativa comunitaria. Le questioni sollevate dall'interrogante non sono tuttavia tali da far ritenere che tale situazione si sia effettivamente verificata. In realtà, le autorità olandesi hanno la concreta possibilità di cooperare con le autorità di altri Stati membri per organizzare i servizi ferroviari transfrontalieri, anche sotto il profilo dei pagamenti. I contratti di servizio pubblico che vengono conclusi con le aziende ferroviarie potrebbero contenere disposizioni relative alla disponibilità dei biglietti e/o agli orari di apertura dei punti di vendita di tali biglietti.

Di recente la Commissione ha ordinato uno studio sul tema «Sviluppare il trasporto ferroviario (internazionale) di passeggeri nell'Unione europea»⁽¹⁾; lo studio ha consentito di pervenire ad una valutazione del mercato effettivo e potenziale dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, fornendo una panoramica molto ampia dell'attuale situazione economica delle ferrovie in Europa e delle difficoltà che devono essere superate in relazione al miglioramento dei servizi internazionali di trasporto passeggeri. Tra l'altro, lo studio fornisce alcuni utili esempi sui problemi che si pongono in ordine alla disponibilità di informazioni nel traffico internazionale di passeggeri e alla possibilità di prenotare tali servizi. Un aspetto che lo studio mette in luce sono le lacune che si registrano in rapporto all'integrazione dell'emissione dei biglietti e al rimborso dei biglietti non utilizzati. I dati forniti dimostrano al di là di ogni dubbio che il mercato dei servizi ferroviari internazionali è in crescita ed offre ancora ampi margini di miglioramento. Copia dello studio viene inviata all'onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento europeo.

Nel suo Libro bianco sulla politica dei trasporti⁽²⁾, come pure nella comunicazione dal titolo «Verso uno spazio ferroviario europeo integrato»⁽³⁾, la Commissione ha proposto, tra l'altro, che le aziende ferroviarie diano vita ad un'iniziativa diretta a migliorare — su base volontaria — la qualità dei loro servizi. Entro la fine del 2002 la Commissione presenterà una proposta sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale, proposta nella quale non mancherà una serie di disposizioni sull'equo trattamento dei passeggeri e sulle condizioni contrattuali, sulla trasparenza dei contratti, sulla consultazione dei clienti, sul trattamento degli esposti-denunce della clientela e sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie, senza dimenticare l'indennizzo e l'assistenza per i ritardi, le cancellazioni, le mancate coincidenze e le mancate prenotazioni. La proposta tratterà inoltre la questione di come migliorare la disponibilità di informazioni per via elettronica su tariffe, biglietti, orari e sui servizi in generale.

La Commissione ha cominciato a lavorare su un progetto di normativa mirante a monitorare i principali sviluppi dei mercati dei trasporti ferroviari, compreso quindi il mercato del trasporto passeggeri. Il nuovo regime di monitoraggio, che trova il suo fondamento nell'articolo 10 ter della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, come modificata⁽⁴⁾, contemplerà anche gli indicatori dei volumi di trasporto, nonché indicatori dei livelli di qualità (ad esempio sui ritardi dei treni passeggeri).

⁽¹⁾ Developing EU (International) Rail Passenger Transport: Assessment of the actual and potential market for international rail passenger services (Valutazione del mercato attuale e potenziale dei servizi ferroviari internazionali di passeggeri), studio effettuato dalla OGM nel febbraio 2002.

⁽²⁾ COM(2001) 370 def.

⁽³⁾ COM(2002) 18 def.

⁽⁴⁾ Direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU L 237 del 27.8.1991, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001, GU L 75 del 15.3.2001.

(2002/C 205 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0523/02
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(19 febbraio 2002)

Oggetto: Mezzi radiotelevisivi privati nell'Unione europea

Secondo le statistiche dell'Osservatorio europeo di radiodiffusione, nell'Unione europea operano attualmente 843 società televisive e 1424 società radiofoniche, in buona parte private.

Può dire la Commissione qual è lo status dei mezzi radiotelevisivi privati in Grecia e, in particolare, se i possessori di frequenze sono tenuti a pagare per tale possesso?

Può dire inoltre se si applica la direttiva 89/552/CEE⁽¹⁾ quale modificata nel 1997, e segnatamente se si applicano le disposizioni del capitolo II, articolo 2, paragrafo 1 e del capitolo VII, articolo 25, paragrafo 2, riguardanti il controllo del rispetto della legalità dell'attività degli organi di radiodiffusione?

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(21 marzo 2002)

La direttiva sulla Televisione senza frontiere (direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernenti l'esercizio delle attività televisive modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1997⁽¹⁾ 1, (denominata d'ora in avanti direttiva TVWF) prevede che gli Stati membri assicurino la libertà di ricezione sul loro territorio di programmi televisivi di altri Stati membri (art. 2a, par. 1). La direttiva è basata sui principi che regolano il mercato interno e in particolare sull'applicazione delle norme del paese d'origine.

La concessione di autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi rientra nelle competenze degli Stati membri, nel rispetto dei principi generali dei trattati CE per quanto riguarda in particolare la libertà di fornire servizi. Anche l'accesso alle reti e la concessione di frequenze, sempre che non rientrino nell'ambito di altre direttive comunitarie su reti e accessi (relative alla comunicazione elettronica) rientrano nelle competenze degli Stati membri. Secondo l'art. 25, par. 2 della direttiva suddetta, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo della legislazione nazionale adottata nel settore coperto dalla direttiva. Gli Stati membri quindi non hanno alcun obbligo di informare la Commissione per quanto riguarda le procedure di concessione per le autorizzazioni.

⁽¹⁾ GU L 202 del 30.7.1997.

(2002/C 205 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0525/02
di Gian Gobbo (NI) alla Commissione

(19 febbraio 2002)

Oggetto: Futuro della coltivazione del tabacco in Europa e nel Veneto

La coltura del tabacco è presente in Europa fin dal XVII secolo. Il tabacco europeo viene generalmente coltivato in piccole aziende basate su una tradizione familiare trasmessa di padre in figlio. Spesso associata ad altre colture o all'allevamento, tale coltivazione contribuisce a mantenere un'agricoltura diversificata, ad esempio nel caso della Regione Veneto, con particolare riferimento alla provincia di Verona.

Il tabacco è coltivato da 130 000 produttori in Europa che danno occupazione a circa 500 000 lavoratori, in particolare in Italia, Grecia, Francia e Spagna.

La Commissione ha proposto recentemente un regolamento che prevede l'eliminazione degli aiuti ai coltivatori del tabacco europeo. Tale misura causerebbe la scomparsa di tale coltura in Europa a tutto vantaggio di produzioni e colture extraeuropee ed inoltre non influirebbe minimamente sul consumo di sigarette, il cui divieto non è previsto da nessuno Stato dell'Unione europea.

La Commissione non ritiene utile salvaguardare, sia per ragioni sociali che di equilibrio agricolo, questa coltura plurisecolare?

La Commissione ritiene tuttora valido il principio della «preferenza comunitaria», base della nascita e dello sviluppo della politica agricola comune?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(18 marzo 2002)

Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento⁽¹⁾ del Consiglio che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽²⁾.

La proposta è coerente con gli orientamenti della Commissione sul futuro degli aiuti alla produzione di tabacco, previsti nella comunicazione su una strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la necessità di accompagnare lo smantellamento progressivo degli aiuti alla tabacchicoltura con l'adozione di provvedimenti destinati a trovare fonti di guadagno e attività economiche alternative per i produttori e i lavoratori del settore.

Questa decisione della Commissione è giustificata dall'intento di assicurare la coerenza della politica agricola con l'articolo 152 del trattato CE, che recita: «Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».

Tuttavia la Commissione è cosciente delle difficoltà che potrebbe presentare la riconversione della produzione di tabacco greggio, soprattutto in alcune regioni di produzione. Per questo motivo la proposta modifica alcuni meccanismi dell'OCA, in modo particolare il fondo del tabacco, che è stato oggetto di revisione per permettere, tra l'altro, il finanziamento di studi sulle possibilità per i produttori di tabacco greggio di orientarsi verso altre colture o attività economiche, nonché di specifici interventi di riconversione nelle regioni di produzione.

Inoltre, nuove proposte sul settore saranno precedute da uno studio valutativo dell'OCM. La Commissione ha l'intenzione di procedere in maniera decisa e graduale per assicurare il mantenimento della vitalità economica e sociale delle regioni di produzione.

⁽¹⁾ COM(2001) 684 def.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992.

(2002/C 205 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0536/02 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Distruzione dell'ambiente causato dall'estrazione mineraria di materiale aurifero

Stando a denunce presentate dalle cosiddette «commissioni di iniziativa» costituite nei capoluoghi dei dipartimenti della Tracia, alcune società intendono mettere in funzione una miniera per l'estrazione di materiale aurifero a Sapes, nel dipartimento di Rodopi, e a Perama, nel dipartimento dell'Evros. In particolare viene stigmatizzato il fatto che l'attività estrattiva distrugge l'ambiente in quanto lo zolfo che appare in superficie, reagendo con l'acqua, produce vetriolo e inquina le falde freatiche. Inoltre, la polvere sollevata dalle scavatrici impiegate nell'estrazione dei materiali è trasportata dal vento e si deposita nei campi inquinandoli. Tutto ciò mette a repentaglio la salute dei cittadini della Tracia e crea problemi agli agricoltori e ai pescatori dell'intera regione perché l'ecosistema da cui traggono le loro risorse di vita subisce uno stress che ne compromette l'esistenza.

É la Commissione al corrente della questione? Come pensa di intervenire per arrestare siffatti progetti che minacciano regioni sensibili come la Tracia, la quale si trova in posizione periferica rispetto al territorio comunitario e non figura purtroppo nel novero delle regioni ricche?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(12 aprile 2002)

La Commissione è a conoscenza dei progetti di estrazione e sfruttamento di materiale aurifero a Sapes ed a Perama tramite denunce che le sono state indirizzate. La Commissione si è rivolta più volte alle autorità greche per chiedere informazioni al riguardo, in particolare, sulla procedura di approvazione di una valutazione d'impatto ambientale.

Per il progetto a Sapes, secondo le informazioni comunicate dalle autorità greche, il 10 febbraio 2000 è stata adottata una decisione di approvazione preliminare del sito, ma non è ancora stata depositata alcuna valutazione dell'impatto ambientale presso il ministero dell'ambiente. Le autorità greche affermano che nella procedura decisionale per l'autorizzazione del progetto, saranno rispettate le procedure fissate dalla normativa nazionale e comunitaria.

Per il progetto di Perama, il 24 marzo 2000 è stata adottata una decisione di approvazione preliminare del sito ed è stata depositata una valutazione dell'impatto ambientale presso il ministero dell'ambiente. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità greche, a causa della complessità del progetto, è stato istituito un comitato scientifico per valutare l'impatto del progetto ed esaminare l'eventuale necessità di studi supplementari. Le autorità greche si sono impegnate ad informare la Commissione, quando saranno terminate le procedure di valutazione dello studio d'impatto e di approvazione dei termini ambientali per il progetto in questione.

La Commissione continuerà a vegliare su questi due progetti ed adotterà, se necessario, le misure idonee per fare rispettare la legislazione comunitaria dell'ambiente.

(2002/C 205 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0542/02

di Gilles Savary (PSE) alla Commissione

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Trasporto combinato e pesi massimi autorizzati dei veicoli

La direttiva 96/53/CE⁽¹⁾ del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, autorizza una deroga da 40 a 44 tonnellate unicamente per i veicoli di trasporto combinato con contenitore ISO di 40 piedi.

E' la Commissione cosciente del fatto che taluni Stati membri interpretano tale misura in modo restrittivo, riservandola ad esempio al trasporto combinato ferroviario-stradale e stradale-vie navigabili, escludendo di fatto il trasporto combinato stradale-marittimo? Quali misure intende adottare per porre rimedio a tale situazione?

Lo sviluppo del trasporto combinato è una delle priorità politiche della Comunità, ribadita di recente nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010.

Intende la Commissione proporre una modifica della direttiva 96/53 per estendere il campo di applicazione della deroga relativa alle 44 tonnellate, attualmente consentita solo per il trasporto combinato di contenitori ISO di 40 piedi, a tutto il trasporto combinato? In caso negativo, quali misure intende proporre per superare tale ostacolo pregiudizievole allo sviluppo del trasporto combinato, in particolare di quello combinato con il trasporto marittimo?

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(15 aprile 2002)

La regolamentazione riguardante il peso totale autorizzato per i veicoli stradali deriva effettivamente dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale⁽¹⁾ e dalla definizione di «trasporto combinato» che figura nella direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri⁽²⁾. Questa definizione spiega che, quando un porto marittimo è interessato, la nozione di trasporto combinato impone il rispetto di due condizioni simultanee: il percorso marittimo deve essere superiore a 100 chilometri (km) in linea d'aria ed il percorso stradale (iniziale e terminale) non può superare 150 km in linea d'aria.

Per beneficiare della misura delle 44 tonnellate secondo il dispositivo comunitario, un trasporto intermodale mare/strada deve dunque soddisfare simultaneamente le tre condizioni seguenti:

- percorso marittimo di più di 100 km in linea d'aria;
- percorso stradale iniziale e finale in un raggio massimo di 150 km, in linea d'aria;
- utilizzo di un contenitore ISO di 40 piedi e di un veicolo a motore a tre assali con semirimorchio a due o tre assali rispettando il peso massimo autorizzato per assale (così come indicato nell'allegato I (punto 3) della direttiva 96/53/CE).

Tutti gli Stati membri hanno correttamente recepito le due direttive nel diritto nazionale. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la Francia applica correttamente le norme imposte dal diritto comunitario, e non c'è motivo, per la Commissione, di intervenire.

Tuttavia, secondo la direttiva 96/53/CE, gli Stati membri possono permettere la circolazione sul loro territorio di veicoli con pesi e dimensioni che si discostano da quelli previsti dalla direttiva. Così, alcuni Stati membri sono andati oltre le misure obbligatorie su questo punto preciso. Si tratta tuttavia di misure che non possono essere imposte dalla Commissione.

Il 10 luglio 1998, la Commissione ha proposto⁽³⁾ di modificare le direttive 92/106/CEE e 96/53/CE. Il Parlamento ha votato degli emendamenti che sopprimono due misure capitali, la deroga permanente ai divieti di circolare il fine settimana e la generalizzazione dell'autorizzazione a raggiungere 44 tonnellate per ogni tipo di trasporto combinato. A queste condizioni, la proposta perderebbe molto del suo interesse e la Commissione l'ha pertanto ritirata⁽⁴⁾.

Benché la norma delle 44 tonnellate possa rivelarsi e interessante per alcuni tipi di trasporto intermodale, è difficile misurare il suo impatto positivo sull'evoluzione del trasporto combinato. In questa situazione, sembra prioritario trattare i problemi strutturali che rallentano lo sviluppo del trasporto intermodale. Il programma Marco Polo, in particolare le sue azioni ad effetto catalizzatore e quelle destinate a costruire un sapere condiviso, dovrebbero permettere di determinare i modi migliori per raggiungere quest'obiettivo.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996.

⁽²⁾ GU L 368 del 17.12.1992.

⁽³⁾ Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/106/CEE e proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 96/53/CE, GU C 261 del 19.8.1998.

⁽⁴⁾ COM(2001) 763 def.

(2002/C 205 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0544/02
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Attuazione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Nel 1997 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva 98/44/CE⁽¹⁾ sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Nel 2001 la Corte di giustizia ha dichiarato infondata la richiesta di

annullamento della suddetta direttiva da parte del governo dei Paesi Bassi (causa C-377/98). I Paesi Bassi sono quindi tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione europea. Tuttavia, il legislatore olandese (la Camera bassa) persiste nel rifiutare il recepimento della direttiva, che avrebbe dovuto avvenire entro il 30 luglio 2000. Ciò comporta gravi svantaggi per le aziende biotecnologiche esistenti e in fase di avviamento nei Paesi Bassi e in Europa.

1. La Commissione è a conoscenza della situazione?
2. Quali misure intende prendere per ottenere che i Paesi Bassi rispettino gli obblighi ad essi incombenti a livello europeo, in particolare per quanto concerne una rapida e piena attuazione della suddetta direttiva?
3. Quali altri Stati membri non hanno ancora recepito tale direttiva?

(¹) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(30 aprile 2002)

L'onorevole parlamentare richiama l'attenzione della Commissione sulle difficoltà sorte in alcuni Stati membri in rapporto all'attuazione della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

1. La Commissione è interamente consapevole del fatto che, in taluni Stati membri, la direttiva 98/44/CE non è stata attuata. La Commissione desidera associarsi alle osservazioni dell'onorevole parlamentare in merito all'obbligo assoluto, per gli Stati membri, di recepire immediatamente la suddetta direttiva, dato che il termine stabilito per il recepimento è ormai da tempo superato. Inoltre il rifiuto da parte della Corte della richiesta di annullamento della direttiva, in data 9 luglio 2001, ha dissipato qualsiasi eventuale incertezza in merito alla legalità della direttiva stessa.
2. La Commissione rammenta inoltre che il 30 novembre 2000 è stata inviata una lettera di costituzione in mora agli Stati membri che, in tale data, non avevano ancora recepito la direttiva 98/44/CE. È opportuno osservare che la prossima fase di tale procedura consiste nell'invio di un parere motivato per mancata comunicazione di misure nazionali di recepimento.
3. A tutt'oggi la direttiva 98/44/CE è stata recepita da cinque Stati membri: Danimarca, Grecia, Irlanda, Finlandia e Regno Unito.

(2002/C 205 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0551/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Diffusione di epizoozie nel territorio dell'Unione da focolai potenziali di infezione nei Paesi candidati

1. Può la Commissione confermare la previsione formulata dalle organizzazioni agricole secondo cui il rischio di diffusione delle epizoozie classiche quali la peste suina e l'afta epizootica, e dunque il rischio di trasmettere l'infezione a bestiame sano, è maggiore nei paesi candidati del continente che negli attuali Stati membri?
2. Condivide la Commissione i timori di tali organizzazioni secondo cui, con l'apertura degli attuali confini orientali dell'UE, l'incremento delle importazioni di carne e bestiame vivo determinerà una maggiore diffusione di tali malattie negli attuali Stati membri?
3. Si attende la Commissione una forte crescita delle vendite di carne e bestiame proveniente dai nuovi Stati membri orientali, per effetto dei bassi salari e dei connessi ridotti costi di produzione? Quale quota percentuale rappresenteranno tali vendite sul totale?

4. Si sta già provvedendo, nel quadro dei negoziati di adesione, a mantenere per un lungo periodo controlli veterinari rigorosi agli attuali confini orientali, anche quando questi saranno divenuti confini interni?
5. Si provvederà a rafforzare i controlli sui trasporti di carne e bestiame provenienti dagli Stati dell'ex Unione sovietica e dell'ex Jugoslavia situati ai nuovi confini orientali? In caso affermativo, secondo quali modalità?
6. Quali possibilità hanno ancora gli Stati membri per proteggere la propria zootecnia dalla diffusione di malattie dovuta ad importazioni di carne e bestiame da possibili zone infette?
7. Cosa sta facendo la Commissione per far sì che il consumo di carne e il foraggiamento degli animali avvengano quanto più vicino possibile al luogo di origine, limitando in tal modo i trasporti ed evitando la diffusione a largo raggio delle epizootie?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

1. In materia di epizootie, come la febbre aftosa e la peste porcina classica, i paesi candidati all'adesione non sono in una situazione più sfavorevole rispetto alla Comunità.

Infatti, fra tutti gli Stati membri e quelli candidati all'adesione, soltanto quattro Stati membri hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni una situazione indenne da febbre aftosa senza vaccinazione riscontrata dall'Ufficio internazionale delle epizootie, dopo l'apparizione di tale malattia. Nello stesso periodo, mentre la peste porcina classica è stata dichiarata da cinque Stati candidati, sette Stati membri si sono trovati a dover fronteggiare tale patologia. La situazione relativa ad altre entità nosologiche importanti non risulta diversa da quella prevalente all'interno della Comunità.

La Commissione considera pertanto che la situazione zootecnica dei paesi candidati all'adesione, così come la loro politica veterinaria, non rappresenta per gli Stati membri attuali una particolare minaccia per quanto riguarda le epizootie.

2. La Commissione sta cooperando con i paesi candidati all'adesione affinché questi integrino nelle loro normative rispettive la normativa comunitaria consolidata e si dotino delle stesse procedure e degli stessi obblighi al fine di prevenire la comparsa di epizootie e al fine di evitare, se del caso, la loro propagazione fra le diverse regioni della Comunità.

3. Sulla base dei dati disponibili, per quanto riguarda il potenziale della produzione delle aziende che producono in base alle norme comunitarie, la Commissione non si aspetta un aumento di consegne di carne bovina e suina in provenienza dai futuri stati membri.

Considerata la domanda tradizionale di alcuni Stati membri attuali, non si può escludere dopo l'adesione un aumento del numero degli animali vivi.

4. La Commissione conferma che le esigenze attuali in materia di protezione sanitaria del bestiame degli Stati membri fanno parte dei negoziati di adesione per quanto riguarda la normativa comunitaria consolidata, al fine dell'osservanza delle norme vigenti che prevedono la realizzazione di un mercato interno europeo senza frontiere.

5. La Commissione collabora con i paesi candidati all'adesione per organizzare punti di ispezione alle frontiere, conformi alle norme comunitarie, ai confini con la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Moldavia, la Croazia, l'ex Jugoslavia e la Turchia. Pertanto, nell'ipotesi dell'adesione di tutti i paesi candidati, verranno creati 67 punti di ispezione in corrispondenza delle frontiere ridisegnate della futura Unione europea.

6. Al fine di prevenire la comparsa di malattie sul suo territorio, ovvero per limitare il propagarsi di focolai eventuali, la Comunità applica misure regolamentari volte a ridurre i rischi sanitari. Per far ciò, l'importazione e gli scambi intracomunitari degli animali e dei loro prodotti non possono avvenire se non in condizioni che forniscano tutte le garanzie sanitarie indispensabili. L'insieme di tali disposizioni fa parte della normativa comunitaria consolidata che dovrà essere attuata dai paesi candidati.

7. Nel quadro della sua politica strutturale, diverse misure di sostegno sono possibili nel quadro dello sviluppo rurale al fine di ottenere un valore aggiunto nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti locali. Peraltro, la normativa comunitaria già impone, nel caso di comparsa di malattie, precise restrizioni alla circolazione degli animali e dei loro prodotti.

(2002/C 205 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0577/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(6 marzo 2002)

Oggetto: Importazione illegale di animali domestici nell'Unione europea

Da articoli pubblicati dalla stampa risulta che, da alcuni anni, viene importato nell'Unione europea, soprattutto da paesi dell'Europa orientale, un gran numero di animali domestici, i quali sono poi venduti senza che siano stati rispettati i più elementari principi in materia di igiene, con il risultato che la mortalità di tali animali aumenta e che la salute del consumatore viene messa a rischio.

Può dire la Commissione quali azioni intende intraprendere in futuro per porre termine a questo commercio illegale e migliorare la qualità della vita degli animali domestici?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

Le condizioni sanitarie alle quali devono rispondere gli animali vivi importati nel territorio della Comunità, sono stabilite dalle varie direttive del Consiglio vigenti in materia.

Per quanto attiene ai gatti e ai cani, che sembrano essere oggetto dell'interrogazione presentata, tali condizioni sono stabilite dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che definisce le condizioni di polizia sanitaria che regolano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni non oggetto, per quanto attiene alle condizioni di polizia sanitaria, delle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, segnatamente dagli articoli 10 e 16.

I principi generali dei controlli che devono essere effettuati su tali animali in occasione della loro introduzione sul territorio dell'Unione vengono stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi introdotti nella Comunità, che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽²⁾. Tale direttiva precisa segnatamente che un controllo sistematico degli animali debba essere realizzato in corrispondenza del punto di entrata sul territorio della Comunità, in corrispondenza di un punto di ispezione frontaliero.

In generale, se l'iniziativa della regolamentazione comunitaria spetta alla Commissione, la sua attuazione è di responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri. È compito quindi delle autorità nazionali garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria vigente e adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire le importazioni illegali e le frodi.

Informazioni più precise sulle circostanze delle importazioni illegali segnalate sarebbero utili alla Commissione in quanto potrebbero consentire ad essa di indagare fattivamente sull'osservanza, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi che essi hanno in questa materia.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991.

(2002/C 205 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0578/02**di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 marzo 2002)

Oggetto: Controllo della doppia prezzatura

A seguito dell'introduzione dell'euro, si sono verificati sui mercati dei beni fenomeni sgradevoli in relazione alla doppia prezzatura. In particolare, in numerosi paesi dell'Unione molti commercianti hanno indicato il prezzo solo in euro o nella moneta nazionale, o non lo hanno indicato affatto, mettendo così in difficoltà il consumatore con il risultato di far aumentare la diffidenza di quest'ultimo nei confronti dei commercianti.

Può dire la Commissione se ha intrapreso azioni intese ad evitare l'instaurarsi di questo clima di diffidenza che, a lungo termine, può portare ad una crisi economica?

Risposta data dal Sig Byrne a nome della Commissione

(8 aprile 2002)

Per tutta la durata della preparazione del passaggio all'euro, la questione della doppia prezzatura è stata fonte di controversie. Si tratta di un punto complesso avente varie implicazioni.

Da un lato la doppia prezzatura costituisce un aiuto prezioso per i consumatori in quanto fornisce una tripla garanzia: la garanzia di capire il prezzo indicato, la garanzia di poter verificare che il commerciante effettua la conversione dei prezzi in modo corretto, la garanzia che le autorità pubbliche sono in grado di verificare la correttezza delle conversioni ed eventualmente di punire le frodi.

D'altra parte la scomparsa delle antiche unità monetarie nazionali e la loro sostituzione definitiva con l'euro, implica che ogni consumatore impari a contare e a valutare in euro. Tutti gli studi dimostrano che la doppia prezzatura fa sì che i consumatori continuino a ragionare utilizzando le monete nazionali, aumentando così le loro difficoltà. Come per l'apprendimento di una lingua, l'apprendimento dei valori in euro necessita dello stesso tipo di pratica.

Ecco perché, pur lasciando liberi gli Stati membri liberi di legiferare (cosa che hanno fatto in particolare l'Austria e la Grecia), la Commissione ha raccomandato la pratica volontaria della doppia prezzatura⁽¹⁾. Essa ha facilitato il negoziato di un accordo volontario (detto «eurologo») tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle associazioni che rappresentano il settore della distribuzione⁽²⁾. Questo accordo è stato recepito in tutti gli Stati della zona euro, ad eccezione dell'Austria.

In generale questo accordo è stato rispettato in particolare nei supermercati e per quanto riguarda la vendita per corrispondenza o su catalogo, un po' meno invece nel commercio al minuto. Nella maggior parte dei casi tale accordo ha avuto termine il 28 febbraio 2002. Alcuni paesi hanno deciso di prorogarlo fino al mese di giugno 2002.

In occasione della discussione pubblica sull'euro, durante il Consiglio mercato interno del 1° marzo 2002, la Commissione, per le ragioni citate sopra, ha concluso che la decisione di prorogare o meno la doppia prezzatura era di competenza degli Stati membri, secondo le loro modalità di decisione. Tuttavia tenuto conto del fatto che molti cittadini europei hanno ancora enormi difficoltà nel pensare in euro, la Commissione ha suggerito che gli Stati membri proseguano le loro campagne di sensibilizzazione ai prezzi e ai valori in euro.

A questo stadio i timori di deriva e diffidenza non sono giustificati. Tuttavia, la Commissione e gli Stati membri rimangono vigili.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione 98/287/CE della Commissione, del 23 aprile 1998 relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari — GU L 130 del 1.5.1998.

⁽²⁾ Accordo tra le associazioni dei consumatori e le associazioni dei professionisti della distribuzione, del turismo, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (PMI) nell'ambito del passaggio all'euro. Bruxelles, 30 giugno 1998.

(2002/C 205 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0595/02**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(27 febbraio 2002)

Oggetto: Applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Può la Commissione fornire una relazione in cui venga riportato, per ciascuno Stato membro dell'UE, lo stato di applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000⁽¹⁾ per quanto riguarda l'estrazione e lo smaltimento delle sostanze che riducono lo strato di ozono presenti nelle apparecchiature di refrigerazione, in particolare per quegli Stati membri che dispongono di un sistema completo di estrazione dei refrigeranti a base di CFC dai liquidi di raffreddamento e che hanno istituito sistemi per estrarre tali sostanze dalle schiume?

Quali Stati membri consentivano ancora — alla fine del febbraio 2002 — che i frigoriferi usati finissero in discarica senza alcuna previa estrazione?

Dal momento che è chiaro che alcuni Stati membri continuano a non adottare neppure le misure più basilari per l'estrazione dei CFC, è soddisfatta la Commissione di tale situazione? Quali iniziative si propone di assumere al riguardo?

⁽¹⁾ GU L 244 del 24.9.2000, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 marzo 2002)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alla sua interrogazione scritta E-0255/02⁽¹⁾. La risposta, basandosi sulle informazioni di cui la Commissione dispone attualmente, descrive lo stadio di attuazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono nei vari Stati membri, per quanto riguarda l'estrazione e lo smaltimento delle sostanze nocive per l'ozono presenti negli impianti di refrigerazione.

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000, gli Stati membri hanno la responsabilità di provvedere al recupero delle sostanze controllate dai frigoriferi e congelatori domestici usati e distruggerle con tecnologie approvate dalle parti o con ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale. La Commissione non dispone di dati che indichino quali Stati membri alla fine del febbraio 2002 consentissero ancora di inviare i frigoriferi usati alle discariche senza sottoporli all'estrazione dei CFC. Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero permettere che ciò accada. La Commissione ritiene che in linea generale la maggior parte degli Stati membri recuperino le sostanze controllate come i clorofluorocarburi (CFC) dai circuiti di raffreddamento negli apparecchi refrigeranti commerciali ed industriali dove siano disponibili tecnologie ben avviate. Le informazioni sulle prassi di recupero delle sostanze controllate dai sistemi di raffreddamento dei frigoriferi e congelatori domestici sono più variabili, ma sembra che un buon numero di Stati membri lo pratici.

Come è già stato menzionato, la tecnologia per il recupero delle sostanze controllate dalla schiuma isolante degli apparecchi refrigeranti esiste, ma è più recente. Sei Stati membri, Germania, Italia, Lussemburgo, Austria, Finlandia e Svezia, hanno informato la Commissione di usare impianti commerciali per il recupero delle sostanze controllate dalla schiuma isolante di frigoriferi e congelatori domestici. Altri quattro Stati membri, Belgio, Danimarca, Spagna e Paesi Bassi, hanno dichiarato di possedere alcuni impianti per il recupero delle sostanze controllate dalla schiuma isolante di frigoriferi e congelatori domestici, ma non hanno ancora fornito dettagli in proposito. Il Regno Unito sta stoccando i frigoriferi e congelatori domestici usati in attesa che siano pronti impianti commerciali per l'estrazione e lo smaltimento delle sostanze controllate dalla schiuma isolante. Altri Stati membri non hanno ancora trasmesso informazioni in merito nonostante ripetute richieste da parte della Commissione.

Sarà possibile disporre di un quadro più chiaro quando tutti gli Stati membri avranno fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, in conformità del quale entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione i sistemi istituiti per promuovere il recupero e l'eliminazione delle sostanze controllate. Finora solo due Stati membri hanno compiuto la notificazione. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione sta

attualmente cercando di arrivare a una visione globale della situazione nella Comunità e in ciascuno Stato membro. La valutazione delle informazioni ricevute permetterà alla Commissione di adottare le misure necessarie per assicurare che gli Stati membri ottemperino pienamente agli obblighi dettati dal regolamento (CE) n. 2037/2000.

(¹) GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 168.

(2002/C 205 E/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0596/02
di Hans Modrow (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 marzo 2002)

Oggetto: Utilizzo delle abitazioni vuote nelle regioni di confine

1. In numerose città e comuni alle frontiere esterne dell'UE, lungo i fiumi Oder e Neisse, si riscontra una percentuale considerevole di abitazioni inutilizzate, che, ad esempio, a Görlitz, alla frontiera tedesca, è pari al 25%; sulla sponda polacca, a Zgorzelec, la situazione è pressoché analoga. La Commissione avrebbe qualcosa da obiettare se la Germania mettesse delle abitazioni a disposizione dei cittadini polacchi?
2. Sarebbe disposta a sostenere un progetto di questo tipo a Görlitz con dotazioni finanziarie e relative raccomandazioni alle amministrazioni delle regioni di frontiera e ai governi della Repubblica federale di Germania e della Polonia?
3. Secondo la Commissione, si potrebbero sostenere soluzioni analoghe anche in altre regioni di confine, ad esempio tra la RFG e la Repubblica ceca nonché tra altri Stati membri dell'UE confinanti con i paesi candidati?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(16 aprile 2002)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di non avere alcuna competenza in materia in quanto le questioni relative all'affitto di abitazioni fanno parte del diritto privato degli Stati membri.

Quanto ai Fondi strutturali, non vi è una base giuridica che permetta alla Commissione di sostenere azioni intese a mettere a disposizione di cittadini polacchi alloggi siti in Germania. In particolare, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (¹), che definisce il campo d'applicazione del medesimo, non consente di intervenire nel settore degli alloggi.

Ciò nondimeno, a titolo dell'iniziativa comunitaria Interreg III e della sua sezione cooperazione transfrontaliera, gli alloggi occorrenti all'effettiva partecipazione di cittadini polacchi a progetti attuati in Germania (ad esempio tirocini presso le imprese o corsi di lingua) potrebbe essere considerata ammissibile in quanto parte di un progetto di cooperazione di più ampio respiro. Tale ammissibilità sarebbe ovviamente applicabile a tutte le regioni frontaliere dell'Unione.

(¹) GU L 213 del 13.8.1999.

(2002/C 205 E/181)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0604/02
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(6 marzo 2002)

Oggetto: Filetti di tonno, Messico

Sulla base dello studio «Domanda di forniture di filetti di tonno — valutazione delle forniture di filetti di tonno al mercato comunitario nel breve e nel medio termine», la Commissione ha adottato la decisione di aprire un contingente annuale di 4 000 tonnellate di filetti di tonno con una tariffa preferenziale del 6% per il periodo 2000-2003 nell'ambito dell'OCM dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

D'altro canto, l'UE si è impegnata con il Messico a studiare, entro il 1 settembre 2001, le possibilità di apertura di un contingente per i filetti di tonno con tariffa preferenziale nel quadro dell'accordo di libero scambio.

Può la Commissione rendere noto l'attuale stato di tali negoziati col Messico?

Poiché il contingente di 4 000 t di filetti di tonno con tariffa preferenziale del 6 % non è stato esaurito in nessuno dei due anni di vigenza (2000-2001), può la Commissione far sapere se ritiene necessaria l'apertura di un nuovo contingente con tariffa preferenziale, per i filetti di tonno provenienti da altri paesi, come nel caso del Messico?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(17 aprile 2002)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5 della decisione 2/2000/CE del Consiglio congiunto UE-Messico⁽¹⁾, le due parti si sono impegnate ad avviare trattative per valutare la possibilità di aprire un contingente per i filetti di tonno con tariffa preferenziale prima del 1° gennaio 2002.

Durante la riunione del Comitato misto UE-Messico del 2 ottobre 2001, le autorità messicane hanno chiesto ufficialmente alla Commissione di avviare le suddette trattative. Riunioni a livello tecnico hanno avuto luogo tra la Commissione e le autorità messicane durante i mesi di novembre e dicembre 2001 allo scopo di valutare le possibilità di apertura di detto contingente. Attualmente non sono previste altre riunioni sull'argomento.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, si rimanda alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1156/01⁽²⁾ dell'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ COM(2002) 125 def.

⁽²⁾ GU C 318 E del 13.11.2001.

(2002/C 205 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0605/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2002)

Oggetto: Apertura dei porti cileni allo sbarco di catture di pescherecci europei

Nonostante gli accordi conclusi tra l'UE e il Cile nel gennaio dello scorso anno, dopo il reclamo della Commissione europea – su istanza degli armatori europei – presso l'OMC, le autorità cilene continuano a mantenere una posizione ostruzionista con norme e pratiche di controllo delle catture alieutiche in acque internazionali che il settore della pesca europea seguita a denunciare.

1. E' al corrente la Commissione europea di questa normativa cilena suscettibile di violare il diritto internazionale?
2. E' al corrente la Commissione delle pratiche ostruzioniste che le autorità cilene esercitano nei confronti degli sbarchi di catture della flotta comunitaria?
3. Può la Commissione fornire informazioni in merito ai passi effettuati, o che intende effettuare, nei confronti del Cile in relazione a tale questione?
4. Quali iniziative ha intrapreso la Commissione per lanciare la creazione di una nuova ORP nel Pacifico del sud onde gestire le risorse alieutiche in acque internazionali, di grande interesse per la flotta europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 aprile 2002)

Nel gennaio 2001 la Comunità e il Cile hanno raggiunto un accordo che ha consentito di sospendere provvisoriamente le procedure avviate dalla Comunità presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dal Cile presso il tribunale internazionale per il diritto del mare.

Nel suo reclamo all'OMC, la Comunità faceva osservare che la normativa cilena ostacola l'accesso ai porti cileni per le operazioni di sbarco o di trasbordo da parte delle imbarcazioni comunitarie che operano in acque internazionali.

La Commissione sorveglia con attenzione l'applicazione dell'accordo del 25 gennaio 2001 ed ha avuto numerosi incontri con l'amministrazione cilena per definire tutti i particolari di ordine pratico necessari segnatamente al lancio del programma di pesca congiunto. Tenuto conto della ripartizione delle competenze, anche l'amministrazione spagnola si è trovata direttamente coinvolta in queste riunioni. Poiché la maggior parte degli aspetti tecnici è stata ormai definita, la Commissione aspetta ora, per la trasmissione al Cile e il lancio del programma, l'elenco delle imbarcazioni spagnole che vi prenderanno parte.

Quanto all'ultimo quesito, relativo all'istituzione di una nuova organizzazione regionale per la pesca (ORP) per il Pacifico Sudorientale, e in seguito agli ultimi contatti fra la Commissione e l'amministrazione cilena, si segnala che a maggio si terrà in Cile una consultazione internazionale alla quale sono invitate numerose parti interessate alla pesca al pesce spada nel Pacifico Sudorientale. Scopo principale della riunione è definire i termini di riferimento e trovare la forma di cooperazione multilaterale più appropriata.

(2002/C 205 E/183)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0612/02
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(6 marzo 2002)

Oggetto: Politica della pesca sostenibile e «Atlantic Dawn»

Nel suo Libro Verde sulla revisione della Politica Comune della Pesca⁽¹⁾, la Commissione ha espresso l'auspicio che la sovraccapacità della flotta comunitaria venga ridotta e che ciò avvenga in modo da riflettere una politica sostenibile e responsabile che preveda un'adeguata partecipazione di tutti gli interessati.

Secondo la Commissione, la reinscrizione della nave «Atlantic Dawn», lunga 144 metri, nella categoria pescherecci onora questo impegno, considerando che la capacità pelagica dell'Irlanda dovrà essere notevolmente ridotta per accogliere una singola nave, che priverà inevitabilmente altri pescatori della loro occupazione?

Non ritiene la Commissione che questa reinscrizione sia in contrasto con l'impegno assunto dall'UE nei confronti del Piano internazionale d'azione per la gestione delle capacità di pesca elaborato dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite?

Data la natura dell'accordo UE-Mauritania, gran parte del pesce pescato dall'«Atlantic Dawn» sarà trasbordato alle Canarie ed esportato verso l'Africa occidentale. Può la Commissione indicare quali impatto avrà questo accordo sulla pesca artigianale locale e sulle reti locali di commercializzazione nell'Africa occidentale?

⁽¹⁾ COM(2001) 135.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

La decisione 2002/104/CE della Commissione, del 31 gennaio 2002, che modifica la decisione 98/125/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Irlanda relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001⁽¹⁾, con la quale si approva un adeguamento

degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale irlandese (POP) nell'ambito delle specie pelagiche, era fondata su una richiesta dell'Irlanda di tenere conto delle possibilità di pesca supplementari nelle acque della Mauritania e nelle acque africane occidentali contigue. La Commissione si trova nell'obbligo di considerare una tale richiesta alla luce di un parere scientifico, che nella fattispecie è stato quello fornito dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. La Commissione ha pertanto approvato il quantitativo esatto della richiesta irlandese, che è in realtà inferiore alle opportunità stimate di pesca per via di una riduzione dello sforzo di pesca nella zona in seguito alla diminuzione delle attività di pesca da parte dei paesi dell'Est negli ultimi decenni.

Il fatto che uno Stato membro soddisfi o meno gli obiettivi del POP è una questione a sé stante. L'Irlanda è attualmente al di fuori degli obiettivi di capacità stabiliti nel POP per le specie pelagiche; essendo ciò illegale, è in corso una procedura d'infrazione nei suoi confronti. Tale situazione deve essere rettificata dalle autorità irlandesi il prima possibile.

La registrazione della nave «Atlantic Dawn» è un'altra questione. La Commissione non registra imbarcazioni: si tratta di un compito che spetta agli Stati membri. Per quanto l'«Atlantic Dawn» non sia mai stata iscritta, fino ad oggi, nel registro dei pescherecci irlandesi e, di conseguenza, nello schedario comunitario delle navi da pesca, essa batte bandiera di uno Stato membro. Essendo ciò illegale, è in corso una procedura d'infrazione contro l'Irlanda.

Il piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) prevede che gli Stati debbano prendere tutte le misure necessarie per evitare una capacità di pesca eccessiva e assicurarsi che il livello dello sforzo di pesca sia compatibile con un sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. L'accesso alle risorse di pesca situate al di fuori delle acque comunitarie dipende non solo dallo stato biologico degli stock ma anche dai diritti di pesca che possono essere ottenuti dalla Comunità nel quadro delle trattative con i paesi costieri interessati. Non è pertanto contraddittorio fare evolvere le capacità di pesca comunitarie in proporzione alle possibilità di pesca che possono essere ottenute dalla Comunità nelle acque dei paesi terzi.

Per quanto riguarda il riferimento all'accordo di pesca tra la Comunità e la Mauritania, si sottolinea che l'«Atlantic Dawn» non ha mai operato nell'ambito di tale accordo, il quale limita l'accesso alle acque di tale paese ai soli pescherecci comunitari con stazza lorda inferiore a 9 500 tonnellate. Il suddetto accordo contiene disposizioni, quali la specifica delle zone di pesca e delle misure tecniche, volte a tutelare la pesca artigianale locale. Inoltre, alcune delle azioni specifiche finanziate dalla Comunità nell'ambito di detto accordo mirano al sostegno e allo sviluppo del settore artigianale e delle reti locali di commercializzazione.

Queste ultime dovrebbero, in particolare, beneficiare di una disposizione nell'accordo che rende obbligatorio un certo numero di sbarchi da parte dei pescherecci comunitari nei porti della Mauritania.

(¹) GU L 38 dell'8.2.2002.

(2002/C 205 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0614/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(6 marzo 2002)

Oggetto: Formazione della gente di mare

Il 4 aprile 2001, la Commissione ha presentato una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla formazione professionale e l'arruolamento della gente di mare (¹). La suddetta comunicazione intendeva offrire uno studio esaustivo dell'attuale situazione nell'ambito dell'educazione e della formazione marittime, indicare le misure, legislative e di altro tipo, già adottate dalla Commissione, e promuovere l'adozione di provvedimenti per migliorare la situazione sia degli interlocutori sociali nel trasporto marittimo, che dei fornitori di formazione marittima.

Nonostante la sua denominazione, tuttavia, tale comunicazione faceva esclusivamente riferimento ai professionisti del trasporto marittimo, escludendo in toto il settore europeo della pesca, nonostante l'elevato numero di occupati, le difficili condizioni in cui questi operano e l'elevato indice di incidenti che vi si registrano.

Può dire la Commissione per quale motivo ha escluso il settore della pesca dalle sue proposte?

Intende la Commissione presentare una iniziativa che completi quella già presentata e che contenga proposte volte alla formazione e all'arruolamento dei professionisti della pesca?

(¹) COM(2001) 188 def.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(16 aprile 2002)

La comunicazione della Commissione alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare concerne il problema specifico del trasporto marittimo di persone e merci. In effetti, tale settore è soggetto ad una preoccupante scarsità di manodopera, in particolare di ufficiali. Lo scopo della suddetta comunicazione è duplice: da una parte rendere la vita a bordo più attraente a livello della sicurezza e delle condizioni di vita e, dall'altra, garantire una formazione marittima di qualità mediante una valida formazione a terra e a bordo, al fine di ampliare le possibilità di reclutamento nel settore.

Nonostante vari settori trattati nella comunicazione possono riguardare anche i pescatori, l'approccio non è finalizzato specificamente a tale categoria di gente di mare.

La Commissione è consapevole del fatto che i problemi che si presentano a livello di formazione dei pescatori sono almeno altrettanto preoccupanti quelli relativi al settore dei trasporti. Si tratta di un mestiere pericoloso e faticoso, spesso praticato da persone con una formazione insufficiente. I quesiti riguardanti in particolare la formazione, la sicurezza e la protezione ambientale nel settore della pesca devono, secondo la Commissione, essere oggetto di una strategia specifica.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (¹), e sulle disposizioni della direttiva particolare 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (²), che prevedono regole dettagliate sull'informazione e la formazione da impartire ai lavoratori.

In particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 93/103/CE prevede che la formazione riguardi la lotta antincendio, l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, nonché i differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale.

La direttiva 93/103/CE prevede inoltre all'articolo 10 che le persone che possono essere chiamate a comandare una nave devono ricevere una formazione approfondita riguardante:

- a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
- b) la stabilità della nave e il mantenimento della stabilità in tutte le condizioni prevedibili all'atto delle operazioni di pesca;
- c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.

Inoltre, la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (³), prevede all'articolo 5 regole dettagliate sull'informazione e la formazione in materia di assistenza medica e di soccorso, da adottare immediatamente in caso di infortunio o di emergenza medica.

Il quesito relativo all'arruolamento non si pone negli stessi termini per il settore della pesca e per quello del trasporto marittimo. Per quanto riguarda la pesca, non si tratta di un vero e proprio problema di scarsità di manodopera quanto piuttosto dello scarso interesse che tale settore suscita nei giovani. Per questo motivo è importante adottare delle misure atte a migliorare l'immagine di detta attività.

Nel 2001 è stato pubblicato un Libro verde sul futuro della politica comune della pesca⁽⁴⁾, discusso con tutte le parti interessate tra cui il Parlamento. Sulla base di tali discussioni, la Commissione sta ultimando una comunicazione sulla riforma della politica comune della pesca, in cui sono menzionati i problemi della formazione e della sicurezza. Tale comunicazione sarà presentata al Parlamento prima dell'estate del 2002 assieme a una serie di proposte regolamentari relative alla nuova politica comune della pesca dopo il 2002.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

⁽²⁾ GU L 307 del 13.12.1993.

⁽³⁾ GU L 113 del 30.4.1992.

⁽⁴⁾ COM(2001) 135 def.

(2002/C 205 E/185)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0617/02
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione**

(6 marzo 2002)

Oggetto: Programmi regionali di azioni innovatrici

Secondo il bollettino Inforegio/News del gennaio 2002, la Commissione europea ha concluso i negoziati relativi a 58 programmi regionali di azioni innovatrici.

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai programmi di azioni innovatrici respinti in Spagna e in merito ai motivi di tale rifiuto?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(5 aprile 2002)

Dei diciotto programmi regionali di azioni innovative presentati alla Commissione dalla Spagna entro il 31 maggio 2001, diciassette sono già stati approvati o sono in fase di approvazione, con un finanziamento complessivo superiore a 80 milioni di € ed un contributo comunitario di oltre 45 milioni di €.

L'unica proposta respinta non è stata ritenuta di qualità sufficiente rispetto ai dieci criteri pubblicati nella comunicazione della Commissione⁽¹⁾. L'importanza conferita alle misure relative alle infrastrutture di comunicazione, infatti, corrisponde più ad un programma operativo tradizionale che non ad un programma di azioni davvero innovatore.

⁽¹⁾ «Le regioni nella nuova economia» — Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006 — COM(2001) 60 def.

(2002/C 205 E/186)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0618/02
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(6 marzo 2002)

Oggetto: Zona umida di Corrubedo en Couso (La Coruna -Spagna)

Benché la zona denominata «zona umida di Corrubedo» sia stata inclusa dal Consiglio autonomo della Galizia nell'elenco delle zone da integrare nella rete Natura 2000, continuano ad essere concesse licenze ed autorizzazioni per la costruzione di navi e l'installazione di industrie nella suddetta zona protetta.

Può la Commissione fornire informazioni in ordine alla denuncia 2001/4904, SG (2001) A/8849/2 presentata in materia?

Può, altresì, specificare che tipo di risposta è stata ricevuta dalle autorità spagnole?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(24 aprile 2002)

La Commissione può confermare che la denuncia registrata con il riferimento 2001/4904 è ora, con altri dossier riguardanti gli stessi fatti, all'esame.

Essendo l'esame tuttora in corso, per il momento non vi è stato uno scambio di corrispondenza con le autorità dello Stato membro.

(2002/C 205 E/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0619/02
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(6 marzo 2002)

Oggetto: Incompatibilità tra la politica del governo spagnolo relativa alle centrali termiche e gli impegni assunti a Kyoto

Il governo spagnolo, che detiene la Presidenza di turno dell'Unione, ha già approvato la dichiarazione d'impatto ambientale finalizzata all'installazione di 22 nuove centrali termiche sul suo territorio. A tali impianti andrà aggiunta prossimamente la costruzione, già annunciata, di altre 49 centrali in grado di generare potenza tra i 31 000 ed i 36 000 MW e di emettere ogni anno tra i 108 e i 126 milioni di tonnellate di CO₂.

Costituisce a tal proposito un esempio particolarmente significativo il progetto di ampliamento della centrale Endesa di Carboneras (Almeria), denunciato da Greenpeace. Una volta potenziata, tale struttura raggiungerebbe una potenza compresa tra i 1 859 ed i 1 959 MW, così da qualificarsi come la principale centrale spagnola anche per le emissioni di CO₂ (potrebbe infatti arrivare ad emetterne oltre 14 milioni di tonnellate l'anno).

Può la Commissione comunicare se ritiene i suddetti piani di ampliamento e costruzione di nuove centrali termiche coerenti e compatibili con la ratifica del protocollo di Kyoto e con il conseguente obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂?

Ha intenzione di rivolgersi al governo spagnolo, che rappresenta la Presidenza nel semestre in corso, affinché riveda la sua attuale politica sulle centrali termiche e la indirizzi verso gli obiettivi evidenziati nel protocollo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 aprile 2002)

La scelta delle fonti di energia alternativa compete agli Stati membri.

Gli Stati membri decidono come conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni approvati a livello politico. In alcuni casi impianti nuovi possono contribuire a ridurre le emissioni di gas serra, come quando nuove centrali alimentate con combustibili a minore intensità di biossido di carbonio (CO₂) (ad esempio gas) sostituiscono centrali vecchie ed inefficienti, alimentate a carbone con un'intensità relativamente elevata di CO₂ (cosiddetto effetto da sostituzione di combustibile). Va notato che ai sensi della legislazione comunitaria sui grandi impianti di combustione⁽¹⁾, le centrali devono rispettare norme standard di emissione per vari gas, come il biossido di zolfo (SO₂), e gli ossidi di azoto (NO_x). Le misure a livello dell'offerta non sono però sufficienti a raggiungere gli obiettivi di emissione stabiliti e sono anche essenziali misure di domanda come l'aumento dell'efficienza energetica.

La decisione 1999/296/CE del Consiglio, del 26 aprile, che modifica la decisione 93/389/CEE⁽²⁾ su un meccanismo di controllo prevede una sorveglianza costante sulle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.

Tale decisione impone agli Stati membri di comunicare ogni anno le loro emissioni di gas serra e le politiche e misure messe in atto; da parte sua la Commissione deve valutare i dati forniti e presentare relazioni annuali sui progressi ottenuti e previsti degli Stati membri.

Le ultime stime dei progressi a livello di Stati membri e a livello europeo si trovano nella relazione sul controllo delle emissioni di gas ad effetto serra⁽³⁾ pubblicata dalla Commissione a novembre 2001. La Spagna è al quinto posto nelle emissioni tra i paesi dell'UE; essa è responsabile del 9% delle emissioni di gas ad effetto serra ed ha aumentato le emissioni di più del 20% tra il 1990 ed il 1999. Sembra necessario che la Spagna compia ulteriori e significativi sforzi per rispettare il suo impegno di ripartizione dell'onere in ambito UE, ai sensi del Protocollo di Kyoto, di +15% nel periodo 2008-2012 relativo agli impegni di Kyoto.

Per consentire alla Comunità di conseguire gli obiettivi approvati di riduzione di gas serra, la Commissione ha esortato gli Stati membri a sviluppare e adottare politiche e misure nazionali in materia di cambiamenti climatici, che ha integrato con proposte concrete in merito a politiche e misure a livello europeo.

(¹) GU L 309 del 27.11.2001, direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

(²) GU L 117 del 5.5.1999.

(³) Relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio come modificata dalla decisione 1999/296/CE, su un meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, COM(2001) 708 def.

(2002/C 205 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0621/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(6 marzo 2002)

Oggetto: Museo giurassico di Lourinhã

Nella regione occidentale del Portogallo, e in particolare nel comune di Lourinhã, esistono reperti di importanza mondiale rappresentativi dei grandi gruppi di dinosauri, nonché di cocodrilli, tartarughe, pesci e invertebrati che hanno 150 milioni di anni.

Le attuali dimensioni del museo di Lourinhã non sono sufficienti in vista della straordinaria importanza culturale e scientifica del suo patrimonio e la comunità scientifica, con vari sostegni locali, ha deciso di realizzare, nel prossimo futuro, un ambizioso progetto multiculturale composto da un nuovo museo e da uno spazio per attività multiple che comprendono la ricerca scientifica, la divulgazione culturale, l'insegnamento, lo svago e l'intrattenimento.

Questo impegno attivo di varie istituzioni e persone ha consentito di mettere a disposizione un vasto terreno di 32 ettari situato vicino alla città di Lourinhã e, grazie alla creatività di un gruppo di architetti, è stato possibile elaborare un progetto architettonico, di enorme importanza scientifica, culturale e educativa per il Portogallo, la regione occidentale e il comune di Lourinhã il cui costo previsto ammonta a 20 milioni di euro.

Può la Commissione rendere noto se ritiene possibile finanziare questa importante iniziativa culturale?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(19 aprile 2002)

La Commissione ha negoziato con le autorità portoghesi il programma operativo Cultura per il periodo di programmazione 2000-2006, che comprende fra l'altro misure destinate ad ammodernare e rilanciare i musei nazionali nonché a tutelare e ripristinare i siti di importanza storica e culturale.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, nel contesto del partenariato, sia la selezione dei progetti che la loro attuazione sono di competenza delle autorità regionali responsabili della gestione e della sorveglianza dei programmi cofinanziati in virtù del Fondo europeo di sviluppo regionale. In questo contesto, i promotori del progetto in questione possono presentare la propria proposta al Ministero della Cultura, «Gabinete de gestão do P.O. Cultura» – Palácio Nacional da Ajuda.

(2002/C 205 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0625/02

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) e Ioannis Marinos (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2002)

Oggetto: Pratiche del Cedefop

Stando a quanto pubblicato dall'autorevolissimo bollettino informativo «Agence Europe» (n. 8131, 18/1/02), il Mediatore europeo ha deciso di aprire un'inchiesta sulla fraseologia utilizzata dal Cedefop per comunicare con i cittadini. In tale articolo vengono descritte in modo esauriente le espressioni spregiative contenute in documenti ufficiali del suddetto organismo decentrato che riflettono la sua opinione sui cittadini europei che hanno protestato contro le sue pratiche. Si segnali che si tratta dell'ennesima volta che il Centro in questione inquieta le istituzioni comunitarie e la stampa internazionale a causa delle sue pratiche; in effetti, lo scorso dicembre, la Corte dei Conti dell'UE ha comunicato che molte assunzioni effettuate dal Cedefop erano «insufficientemente giustificate». Tutta la situazione ha un risvolto negativo sulla Grecia che accoglie il Centro, fa tutto il possibile per valorizzarne il ruolo e per facilitargli il compito, e finisce col subire gli effetti secondari delle sue pratiche.

Qual è l'opinione della Commissione sulla tattica adottata dal Cedefop? Chi è responsabile della fraseologia sconveniente utilizzata nei suoi documenti? Chi, concretamente, è il responsabile delle irregolarità accertate nelle assunzioni? In quante e quali lingue vengono redatti i documenti e i bollettini informativi del Cedefop?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

Il Cedefop è un organo decentrato istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale⁽¹⁾, articolo 7, paragrafo 4. Esso è autonomo per quanto riguarda la politica del personale, sulla quale la Commissione non esercita alcun controllo, oltre al fatto di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione. In effetti, secondo il regolamento del Centro, è il suo direttore ad essere «responsabile della politica del personale, delle assunzioni e dei licenziamenti»⁽²⁾. I pareri scritti destinati al mediatore sono firmati dal direttore responsabile delle questioni del personale.

Il 7 gennaio 2002, il mediatore ha avviato di sua iniziativa un'indagine e ha indirizzato una lettera al presidente del consiglio di amministrazione relativa al linguaggio usato dal Cedefop nella corrispondenza, non già con i cittadini, ma con l'ufficio del mediatore stesso. Il 6 marzo 2002 il presidente del consiglio di amministrazione ha risposto a nome del Cedefop.

Nella risposta il Cedefop si rammaricava del linguaggio usato nelle opinioni espresse a proposito dei reclami e dichiarava di non aver previsto il fatto che la corrispondenza sarebbe stata pubblicata. Il Cedefop ha sottolineato che i suoi servizi sono stati sempre cortesi ed disponibili nel trattare col pubblico in generale e in particolare con i cittadini che presentano reclami. L'atteggiamento di disponibilità e cortesia è confermato nel caso dei tre cittadini che hanno reclamato per i casi cui si riferisce la lettera del mediatore. L'ufficio di presidenza ha invitato il direttore ad adottare i provvedimenti del caso e a istruire il personale per evitare che in futuro si ripeta il ricorso a un linguaggio inadeguato nei pareri scritti a proposito di reclami.

Il 13 marzo 2002 il mediatore ha scritto al presidente del consiglio di amministrazione comunicandogli che in base ai suoi accertamenti non risultava che vi fossero irregolarità amministrative nel Cedefop, pertanto il mediatore ritiene il caso chiuso.

La Commissione rimanda gli Onorevoli parlamentari alla precedente risposta all'interrogazione scritta E-3675/01 dell'Onorevole Marinos⁽³⁾ relativa alla politica d'assunzione del Cedefop e in particolare alla dichiarazione della Corte dei conti nella relazione del dicembre 2001, in base alla quale risultava che molte assunzioni effettuate dal Cedefop erano «insufficientemente giustificate».

Documentazione scritta e informazioni su supporto elettronico (<http://www.cedefop.eu.int/>) sul Cedefop, i suoi compiti, le attività e i prodotti («Il Cedefop in breve») sono disponibili in tutte le 11 lingue ufficiali della Comunità. Ci si adopera affinché i riassunti delle principali pubblicazioni di riferimento del Cedefop siano disponibili in tutte le lingue ufficiali (ad es., «Formazione e apprendimento per la competenza, seconda relazione sulla ricerca in materia di formazione professionale in Europa»). La maggior parte delle risorse disponibili in materia d'informazioni sul Cedefop nell'ambito dello European Training Village (www.trainingvillage.gr) sono fornite in inglese, francese, tedesco e spagnolo, come pure la Gazzetta europea «Formazione professionale»⁽⁴⁾). Il Cedefop pubblica trimestralmente un bollettino d'informazioni (Cedefop Info) in inglese, francese e tedesco.

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975.

⁽²⁾ Vedasi anche risposta all'interrogazione scritta E-2549/98, GU C 118 del 29.4.1999.

⁽³⁾ GU C 147 E del 20.6.2002.

⁽⁴⁾ La Gazzetta europea (European Journal) esiste anche in lingua portoghese, ma di questa versione sono responsabili le autorità portoghesi.

(2002/C 205 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0626/02
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2002)

Oggetto: I mercati dell'elettricità

Una recente relazione della Commissione sull'apertura dei mercati dell'elettricità ha sottolineato l'esistenza di gravi distorsioni del mercato interno, in particolare per quanto riguarda le tariffe eccessivamente elevate per l'accesso alla rete.

La Commissione intende adottare misure per indurre gli Stati membri a porre rimedio a questa situazione, che ostacola in modo rilevante la competitività delle imprese?

Risposta data dalla sig. de Palacio a nome della Commissione

(17 aprile 2002)

Come indicato nelle conclusioni del rapporto⁽¹⁾, la Commissione ritiene che la soluzione a questo problema risieda nella rapida attuazione delle sue proposte per estendere l'apertura del mercato e rafforzare il grado di separazione della contabilità e di verifica dell'accesso alla rete.

Non si possono escludere ovviamente altre azioni specifiche in caso di infrazioni delle direttive vigenti o di infrazioni del diritto comunitario sulla concorrenza. Sono già state attuate procedure di infrazione contro il Belgio (direttiva elettricità⁽²⁾), la Germania e la Francia (direttiva gas⁽³⁾), a seguito di ritardi e della mancata attuazione, totalmente o in parte, delle disposizioni di queste direttive.

La Commissione intende rendere annuale l'esercizio di benchmarking per esaminare gli sviluppi. Tale monitoraggio potrà dare luogo ad ulteriori procedure di infrazione, raccomandazioni della Commissione o altre proposte legislative.

⁽¹⁾ Primo rapporto («benchmarking») sull'attuazione del mercato interno dell'elettricità e del gas SEC(2001) 1957.

⁽²⁾ Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, GU L 27 del 30.1.1997.

⁽³⁾ Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, GU L 204 del 21.7.1998.

(2002/C 205 E/191)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0628/02
di Raina Echerer (Verts/ALE) alla Commissione**

(8 marzo 2002)

Oggetto: Trasposizione della direttiva VIA in Austria

Con l'accordo SEE, entrato in vigore l'1.1.1994, l'Austria si è impegnata ad adottare l'acquis comunitario. Conformemente all'articolo 74 di detto Accordo, le disposizioni speciali sulle misure di protezione dell'ambiente figurano nell'allegato XX dell'Accordo, che stabilisce l'obbligo di trasposizione della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾. L'Accordo SEE è entrato in vigore in Austria l'1.1.1994 senza che fossero state disciplinate delle norme transitorie. Per quanto concerne il principio dell'adozione immediata dell'acquis comunitario sono state concordate soltanto tre eccezioni, di cui tuttavia nessuna si riferisce alla direttiva VIA.

Conformemente all'articolo 46, paragrafo 1 della legge austriaca sulla valutazione dell'impatto ambientale, (UVP-G), tale legge federale è entrata in vigore l'1.7.1994 quando non disposto altrimenti. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 4 della stessa legge, le disposizioni di tale normativa non sono tuttavia applicabili ai progetti le cui autorizzazioni erano state richieste prima del 30.6.1994. Di conseguenza, numerosi progetti che ai sensi della direttiva 85/337/CEE avrebbero dovuto essere sottoposti a VIA, sono stati presentati pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge austriaca in materia di VIA al fine di eluderne l'applicazione. Nella direttiva VIA non figura tuttavia nessuna disposizione transitoria corrispondente all'articolo 46 dell'UVP-G. Le disposizioni della direttiva VIA vanno invece applicate immediatamente ai progetti la cui autorizzazione era stata richiesta prima dell'1.7.1994.

La carta suprema amministrativa austriaca (VwGH) sostiene tuttavia nella sua giurisprudenza che l'accordo SEE rappresenta ai sensi del diritto internazionale un trattato di tipo tradizionale. Diversamente dal Trattato CE non possiede un carattere sovranazionale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in merito all'art. 5 del Trattato CE non è trasponibile all'art. 3 dell'Accordo SEE. La Corte suprema amministrativa austriaca sostiene che ai sensi del diritto austriaco l'Accordo SEE non gode di alcuna priorità rispetto al diritto nazionale austriaco, per cui la direttiva VIA non può avere applicazione immediata tra l'1.1.1994 e l'1.7.1994 né l'articolo 46 dell'UVP-G può essere sostituito dalla direttiva VIA (Carta suprema amministrativa 3.10.1996, 95/06/0246).

Condivide la Commissione l'opinione della Corte suprema amministrativa, secondo cui l'Accordo SEE costituisce un trattato classico ai sensi del diritto internazionale senza carattere sovranazionale?

Condivide la Commissione l'opinione della Corte suprema amministrativa, secondo cui, nel quadro del SEE il diritto comunitario non gode di alcuna priorità d'applicazione rispetto al diritto nazionale?

Condivide la Commissione l'opinione della Corte suprema amministrativa, secondo cui la direttiva VIA non poteva avere applicazione immediata in Austria tra l'1.1.1994 e l'1.7.1994?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(25 aprile 2002)

L'interrogazione riguarda la natura giuridica dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e sulla applicabilità del diritto derivato recepito da tale accordo nel periodo in cui l'Austria era ancora Stato membro del SEE (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994). Più in particolare, essa riguarda la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 sulla valutazione degli effetti di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente (direttiva sull'impatto ambientale, comunemente nota come «direttiva VIA»), modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio, del 3 marzo 1997⁽¹⁾, la quale — a norma dell'accordo SEE — avrebbe dovuto entrare in applicazione in Austria alla data del 1° gennaio 1994.

Se non che, la legge austriaca di attuazione (UVP-G) è entrata in vigore soltanto il 1° luglio 1994 e non era applicabile ai progetti la cui domanda di autorizzazione fosse stata presentata prima di tale data. L'onorevole parlamentare cita inoltre una sentenza della Suprema Corte amministrativa austriaca del 1996, secondo la quale l'accordo SEE deve essere considerato un trattato internazionale di tipo tradizionale, privo di effetti sovranazionali. Di conseguenza, la giurisprudenza relativa all'articolo 5 del trattato CE (divenuto, dopo il trattato di Amsterdam, l'articolo 10 del trattato CE) sviluppata dalla Corte di giustizia delle CE non sarebbe applicabile all'accordo SEE, il che significa che la direttiva VIA sarebbe priva di efficacia diretta.

Nello specifico, l'interrogante chiede alla Commissione di esprimere un parere in ordine al giudicato della Suprema Corte amministrativa austriaca in relazione ai seguenti punti:

- la natura giuridica dell'accordo SEE (natura sovranazionale o trattato internazionale di tipo tradizionale),
- preminenza del diritto comunitario recepito dal SEE sul diritto nazionale,
- efficacia diretta della direttiva VIA nel periodo compreso dal 1° gennaio al 1° luglio 1994 in Austria.

Alla luce di questa situazione, la Commissione suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgere i suddetti interrogativi alla Autorità di sorveglianza della Associazione europea di libero scambio (EFTA).

In ordine alla natura giuridica dell'accordo SEE, si invita l'onorevole parlamentare a prendere conoscenza delle seguenti cause giudiziarie: causa T-115/94, Opel Austria, Raccolta di giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte europea di giustizia 1997, volume II, pag. 39; causa E/9/97, Sveinbjörnsdóttir, Raccolta di giurisprudenza della Corte EFTA 1998, pag. 95 e causa E-1/01, Einarsson, sentenza della Corte EFTA del 22 febbraio 2002, non ancora pubblicata.

(¹) GU L 73 del 14.3.1997.

(2002/C 205 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0629/02
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(8 marzo 2002)

Oggetto: Dati relativi alla sperimentazione animale e la politica dell'Unione europea in materia di sostanze chimiche

Può la Commissione indicare come intende garantire, in sede di elaborazione della proposta di direttiva relativa alla politica in materia di sostanze chimiche, che non debbano essere ripetuti esperimenti su animali per i quali sono già disponibili dati?

È essa al corrente del successo riscontrato negli Stati Uniti dall'istituzione, da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, di un periodo di 120 giorni di commenti pubblici e di altre misure volte a ridurre la necessità di sperimentazione animale nel quadro del programma «HPV Challenge»? Ritiene che sia possibile trarre degli insegnamenti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 aprile 2002)

A seguito della pubblicazione del Libro bianco «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche» (¹), la Commissione ha avviato ampie consultazioni con numerosi gruppi di lavoro delle parti interessate, di cui fanno parte anche rappresentanti degli enti di protezione animale, degli Stati membri e delle industrie, al fine di studiare le modalità ottimali per l'attuazione della strategia. Uno di questi gruppi di lavoro ha esaminato la questione della sperimentazione animale, soprattutto in vista di evitare le inutili ripetizioni degli esperimenti. Nell'elaborazione della nuova normativa, si terrà conto delle discussioni di detto gruppo.

Sebbene i gruppi di lavoro siano costituiti da rappresentanti di organizzazioni con sede nell'Unione europea, la Commissione intende fare uso di tutte le informazioni utili disponibili a livello internazionale. Ha pertanto contattato l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti per ottenere ulteriori informazioni sul loro «periodo di 120 giorni» per la presentazione di commenti e osservazioni da parte del pubblico. Nell'elaborazione della nuova legislazione si terrà conto anche di questi aspetti.

La proposta legislativa, una volta preparata dalla Commissione, sarà presentata al Parlamento e al Consiglio a norma della procedura di codecisione. Le disposizioni relative alla sperimentazione animale potranno allora essere discusse con tutte le parti interessate in quanto elemento fondamentale dell'ampio dibattito sulla nuova legislazione.

(¹) COM(2001) 88 final.

(2002/C 205 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0633/02**di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 marzo 2002)

Oggetto: Rinnovo concessione autostradale Società Brescia-Padova e costruzione Pedemontana Veneta Ovest (da Montebello a Thiene)

Senza ricorrere a gara pubblica, nel maggio 2001 è stata prorogata di altri 9 anni (fino al 2011) la convenzione tra la società concessionaria dell'autostrada Brescia-Padova e l'ANAS (Azienda nazionale autonoma strade), l'ente pubblico italiano che gestisce la rete stradale.

In base alla cosiddetta direttiva Ciampi-Costa⁽¹⁾, possono essere prorogate eccezionalmente le concessioni autostradali solamente per sanare contenziosi in essere (mancati adeguamenti tariffari, riconoscimento dei lavori svolti per i Mondiali '90 e le Colombiane '92, altri eventuali contenziosi su cui dovrà essere richiesto il parere dell'Avvocatura di Stato). Nel caso in questione, invece, la proroga sembra giustificata dall'assegnazione alla concessionaria della costruzione di molti nuovi tratti autostradali, contenuti nella convenzione e nel piano finanziario. Tra queste nuove opere vi è la cosiddetta Pedemontana Veneta Ovest, che collegherebbe la A4 (presso Montebello Vicentino) e la A31 (presso Thiene), con un tracciato di 27,4 km di nastro autostradale, più 19 km di viabilità di accesso. Il costo previsto dell'opera è pari a 540 661 000 000 di lire (circa 280 milioni €). Tale autostrada non è un semplice «raccordo» tra la A4 e la A31, le quali sono già collegate tra loro attraverso il casello di Vicenza Nord, ma una nuova tratta autostradale che si aggiunge alla Valtrompia ed alla Valdastico, previste anch'esse dal piano finanziario della concessionaria Brescia-Padova, e su cui il sottoscritto ha già interrogato la Commissione (E-0371/01⁽²⁾, E-4047/00⁽³⁾)⁽⁴⁾.

Può la Commissione verificare se nel caso della Pedemontana Veneta Ovest (Montebello Vicentino — Thiene) non siamo di fronte ad una nuova opera per cui non si possa giustificare la proroga della concessione senza ricorso alla gara pubblica?

⁽¹⁾ Cfr. direttiva del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20/10/98, Protocollo n. 011790/Min. Tesoro.

⁽²⁾ GU C 235 E del 21.8.2001, pag. 189.

⁽³⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 220.

⁽⁴⁾ Gli investimenti per nuove opere autorizzati in piano finanziario della concessionaria ammontano a complessivi 2 466 miliardi di lire (1 273 milioni di €).

Risposta del sig. M. Bolkestein a nome della Commissione

(27 marzo 2002)

La Commissione ha già chiesto alle autorità italiane informazioni relative alla proroga della concessione autostradale rilasciata alla «Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova». Le autorità italiane hanno informato la Commissione che tale proroga non è collegata alla realizzazione di nuovi lavori autostradali, ma è stata concessa per sanare il contenzioso con l'amministrazione che rilascia la concessione e che riguarda in particolare il blocco delle tariffe, nell'ambito della lotta all'inflazione, secondo i criteri della direttiva interministeriale n. 238 del 20 ottobre 1998.

La Commissione ha tuttavia l'intenzione di chiedere alle suddette autorità tutte le informazioni necessarie al fine di stabilire se l'aggiudicazione della realizzazione e della gestione del tratto autostradale denominato «Pedemontana Veneta Ovest» alla società concessionaria di cui sopra sia compatibile con il diritto comunitario. Qualora l'analisi delle suddette informazioni dovesse rivelare che la procedura applicata non è compatibile con le norme comunitarie, la Commissione non mancherà di trarre le debite conclusioni.

(2002/C 205 E/194)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0642/02
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione**

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Posizione australiana sul diritto di asilo

Premesso che la dura posizione dell'Australia sul diritto di asilo è tornata ad imporsi al centro dell'attenzione internazionale; tale posizione prevede l'obbligo di internamento e detenzione per tutti gli immigrati «clandestini», incluse le famiglie con bambini ed i minori senza famiglia; il Governo australiano continua a dimostrare scarsa sensibilità verso tale problema nonostante le prime forti manifestazioni di protesta che chiedono la chiusura dei centri di detenzione; tale politica nei confronti di questa categoria «sfavorita» di persone non tiene conto degli obblighi internazionali in materia di asilo e tutela dei minori.

Può la Commissione europea esprimere un proprio parere ed elencare le misure che intende adottare per dare una soluzione positiva a questo spinoso problema che affligge un Paese, da sempre terra di immigrati ed immigrazione, che sembra aver oggi perso il senso della sua storia?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(26 marzo 2002)

La storia dell'Australia poggia su una tradizione d'immigrazione. L'Australia è parte alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e al relativo Protocollo del 1967. Sulla base di un programma di reinsediamento, ha anche istituito uno specifico canale che consente ai rifugiati che hanno trovato altrove il primo paese di accoglienza di entrare in modo legale e regolare in Australia, dove possono godere della protezione internazionale e risiedere legalmente. Come accade negli Stati membri, da diversi anni l'Australia deve affrontare nuove forme di afflussi di richiedenti asilo. Giova osservare che dal 1945 oltre mezzo milione di persone sono giunte in Australia grazie al suo programma umanitario ed in materia di asilo e che nel periodo 2000-2001 l'Australia ha concesso quasi 14 000 visti per motivi umanitari, 8 000 dei quali rilasciati all'estero.

La Commissione riconosce che la politica di detenzione dei richiedenti asilo è una questione controversa, tanto in Australia che in Europa. L'articolo 31 della Convenzione di Ginevra disciplina la situazione dei rifugiati che entrano e soggiornano illegalmente nel territorio di una parte contraente. Nel contesto delle «consultazioni mondiali», iniziativa multilaterale avviata nel 2000 dalla comunità internazionale sotto l'egida dell'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (ACNUR) allo scopo di rafforzare il sistema di protezione internazionale ed in particolare l'applicazione della Convenzione di Ginevra, è stato riconosciuto che l'attuazione dell'articolo 31 e la questione della detenzione dei richiedenti asilo richiedeva una particolare attenzione. L'Australia partecipa attivamente al processo delle consultazioni mondiali.

Nell'attuale cammino verso l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, la Commissione, ispirandosi alle tradizioni europee e basandosi sulle conclusioni di Tampere, ha introdotto delle disposizioni relative al trattenimento dei richiedenti asilo nelle proposte di direttive riguardanti, rispettivamente, le procedure applicate in materia di asilo⁽¹⁾ e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo⁽²⁾, entrambe attualmente in fase di esame. Il nucleo centrale di tali disposizioni è costituito da vari principi. I richiedenti asilo non devono essere trattenuti semplicemente perché sono tali o perché giungono illegalmente. Tuttavia, possono sussistere motivi legittimi che giustificano per qualche tempo, durante lo svolgimento della procedura di asilo, una limitazione della libertà di circolazione. Tali limitazioni possono essere applicate soltanto se e per il periodo strettamente necessario. Devono essere effettuate verifiche periodiche della necessità del trattenimento e si deve tener conto della specifica situazione dei minori. Durante il periodo di trattenimento, devono essere garantite condizioni umane ed il rispetto dei diritti fondamentali.

La Commissione intende continuare a sostenere il dialogo multilaterale su tali complesse materie, lo scambio delle migliori prassi e l'impegno dell'ACNUR a cooperare con gli Stati interessati quando siano sollevate questioni relative all'attuazione della Convenzione di Ginevra. La Commissione e l'Australia avranno l'opportunità di discutere le questioni relative all'asilo e all'immigrazione nelle prossime settimane.

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001.

⁽²⁾ GU C 213 E del 31.7.2001.

(2002/C 205 E/195)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0645/02
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(11 marzo 2002)

Oggetto: Audizione del sig. Lamy da parte dell'Ufficio per la lotta antifrode

Nell'interrogazione scritta E-1174/01 ⁽¹⁾ avevo chiesto alla Commissione di fornire un elenco completo di tutte le riunioni alle quali il sig. Lamy aveva presenziato quando era membro del Consiglio di amministrazione del Crédit Lyonnais, insieme a funzionari della Commissione europea, a prescindere dal loro grado, specificando la data, il luogo e lo scopo di ogni riunione.

Nella sua risposta la Commissione ha comunicato inizialmente che, quando era membro del Consiglio di amministrazione del Crédit Lyonnais, il sig. Lamy ha incontrato i funzionari della Commissione in via ufficiale una sola volta, nei giorni 1-3 maggio 1998, a Bruxelles, per discutere un caso di aiuto di Stato relativo al Crédit Lyonnais.

Nella risposta all'interrogazione scritta P-3450/01 ⁽²⁾, la Commissione ha invece ammesso che, nel periodo in questione, oltre all'incontro da essa citato, hanno avuto luogo altri «contatti» con membri della Commissione o servizi della Commissione. Anziché scusarsi per la sua prima risposta incompleta, e quindi fuorviante, la Commissione mi accusa di aver estrapolato la risposta dal suo contesto e di averla mal interpretata.

1. Conviene la Commissione che, sin dall'inizio, la domanda riguardava gli incontri avuti dal sig. Lamy non nella sua qualità di membro del Consiglio di amministrazione del Crédit Lyonnais, ma quando era membro del Consiglio di amministrazione del Crédit Lyonnais, il che è diverso?
2. Concorda sul fatto che, di conseguenza, le risposte fornite non erano né complete, né corrette e davano l'impressione che il sig. Lamy avesse qualcosa da nascondere?
3. La Commissione è ora disposta a fornire un elenco completo di tutti gli incontri ufficiali avuti dal sig. Lamy con rappresentanti della Commissione nel periodo in questione?
4. Può la Commissione comunicare quando e dove ha avuto luogo la riunione con i funzionari dell'Ufficio per la lotta antifrode, citata nella risposta all'interrogazione scritta P-3450/01, e qual era l'argomento della stessa?
5. Può la Commissione comunicare se esiste un verbale di tale riunione?
 - a) In caso affermativo, può trasmettermene copia?
 - b) In caso negativo, per quale motivo non è stato redatto un verbale?

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 219.

⁽²⁾ GU C 134 E del 6.6.2002, pag. 233.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(8 maggio 2002)

1. La Commissione non deve interpretare le interrogazioni presentate dai membri del Parlamento, bensì deve rispondere a queste ed è appunto ciò che essa si sforza di fare con la maggiore trasparenza e con la maggiore precisione possibili.
2. La Commissione non ritiene che le risposte fornite precedentemente fossero incomplete o inesatte; queste miravano invece a fornire una risposta ai quesiti posti dall'Onorevole Parlamentare.
3. La Commissione non dispone di un'agenda in cui figurino gli incontri ufficiali che un ex capo di gabinetto avrebbe potuto avere con rappresentanti della Commissione a titolo delle sue precedenti funzioni per un periodo determinato.

4.e 5. Secondo le informazioni comunicate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la riunione alla quale viene fatto riferimento nella risposta all'interrogazione scritta P-3450/01 dell'Onorevole Parlamentare ⁽¹⁾, si è svolta a Parigi il 20 novembre 1997; tale riunione aveva quale oggetto il contratto del Gruppo 4. L'OLAF non dispone di un resoconto di tale riunione svoltasi nel quadro dell'indagine in questione effettuata dall'Unità di coordinamento per la lotta antifrode (UCLAF).

⁽¹⁾ GU C 134 E del 6.6.2002, pag. 233.

(2002/C 205 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0647/02

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(11 marzo 2002)

Oggetto: Televisione senza frontiere

Può la Commissione indicare se, durante il periodo in cui sarà in carica, è probabile che sarà emanata una direttiva sulla televisione senza frontiere?

Per quando è programmata la direttiva?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(26 aprile 2002)

L'on. parlamentare ha sollevato la questione della revisione della direttiva «Televisione senza frontiere» (direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 ⁽²⁾). In particolare, l'on. parlamentare vorrebbe da un lato sapere se è probabile che la Commissione adotti una nuova direttiva prima della fine del suo mandato e d'altra parte conoscere il calendario previsto di tale proposta.

Conformemente all'art. 26 della direttiva «Televisione senza frontiere» entro e non oltre il 31 dicembre 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione relativa all'applicazione di tale direttiva modificata e, se necessario, formula nuove proposte per adattarla all'evoluzione nel campo della radiodiffusione televisiva, in particolare alla luce dell'evoluzione tecnologica recente.

Allo scopo di preparare la relazione del 2002 (e, se necessario, di formulare nuove proposte in vista della rettifica della direttiva) la Commissione ha dato inizio ad una revisione completa della direttiva «Televisione senza frontiere». La Commissione ha richiesto tre importanti studi indipendenti sui temi coperti dalla direttiva (i recenti sviluppi tecnologici e del mercato nel settore, le nuove tecniche di pubblicità, l'impatto delle misure che tendono a promuovere la distribuzione e la produzione di opere europee). Tali studi, insieme ad altre consultazioni costituiranno una base importante per la revisione.

A questo stadio la Commissione è nell'impossibilità di pronunciarsi sui risultati della revisione. La Commissione pubblicherà in tempo utile, ovvero entro la fine dell'anno 2002, una relazione sull'attuazione della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997.

(2002/C 205 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0648/02
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione

(11 marzo 2002)

Oggetto: Scarichi radioattivi nell'Oceano Atlantico

In seguito alle rivelazioni compiute dalla stampa lo scorso gennaio secondo le quali negli anni sessanta il Regno Unito ha scaricato rifiuti radioattivi contaminati da plutonio nell'Oceano Atlantico, sulle coste nord-occidentali della Spagna, e alcune navi usate per lo scarico di rifiuti nucleari hanno preso rotte tanto imprecise che le autorità britanniche non hanno ad oggi alcuna registrazione precisa di dove siano avvenuti gli scarichi lungo la costa, come intende la Commissione valutare il rischio causato all'ambiente marino e le conseguenze per l'industria della pesca?

Risposta data dalla sig. Wallström a nome della Commissione

(23 aprile 2002)

Come confermato nella risposta all'interrogazione scritta E-0334/02⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha trattato l'impatto ambientale degli scarichi nucleari nell'Oceano Atlantico effettuati in passato dal Regno Unito nel rapporto «The radiological exposure of the population of the European Community from radioactivity in North European marine waters, progetto 'Marina'» (Radiation Protection 47, 1990). Questo rapporto è in corso di aggiornamento e tratterà nuovamente l'importanza degli scarichi nucleari nell'Oceano Atlantico, comprese le implicazioni radiologiche della contaminazione dei pesci, avvalendosi di tutti i dati e le informazioni disponibili. Lo studio dovrebbe essere pubblicato a metà del 2002.

⁽¹⁾ V. pag. 120.

(2002/C 205 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0652/02
di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione

(11 marzo 2002)

Oggetto: Violazione dei diritti presso Banca Carime

Nelle ultime settimane in Calabria, Basilicata e Puglia si moltiplicano le iniziative di lotta dei dipendenti della Banca Carime (di cui Comindustria ha recentemente acquistato il 75 %) che attraversa una gravissima crisi dagli esiti imprevedibili, con pesanti ricadute in termini occupazionali.

In questa drammatica situazione, le organizzazioni sindacali presenti presso la banca, FABI — FALCRI — FIBA/CISL — FISAC/CGIL — UILCA/UIL, che vantano un elevato grado di rappresentatività (oltre l'80 % del personale), hanno denunciato pubblicamente l'alta dirigenza di Carime che violando l'articolo 14, commi 2, 3 e 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'11 luglio 1999 e l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 che ha recepito la normativa comunitaria sull'obbligo di consultare le organizzazioni sindacali, ad oltre 9 mesi dall'inizio della nuova gestione si ostina a non presentare il piano industriale riferito ai reali obiettivi e alle strategie che la nuova proprietà intende perseguire, lasciando i lavoratori nella più totale incertezza.

Si segnalano altresì continue violazioni della legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria per quanto riguarda:

- il rifiuto di riconoscere ai lavoratori il pagamento del premio aziendale riferito all'anno 2000 pur in presenza di utili conseguiti da parte di Carime e con indicatori di bilancio tutti con incrementi positivi rispetto all'anno precedente (articolo 40 del CCNL dell'11 luglio 1999) e la sospensione del pagamento dell'indennità di reperibilità ai lavoratori ai quali è richiesta tale attività (articolo 32 del CCNL dell'11 luglio 1999);

- il mancato rispetto dell'orario di lavoro in aperta violazione oltre che delle norme di contratto (articoli 88, 89 e 91) anche delle disposizioni di legge sulla durata e articolazione dell'orario di lavoro giornaliero;
- la messa in atto di intimidazioni e licenziamenti di personale in malattia che assumono connotazioni tanto più deprecabili in quanto diretti contro soggetti che, proprio per lo stato di malattia in cui si trovano, sono emotivamente e fisicamente più fragili, nonché minacce di provvedimenti disciplinari contro i rappresentanti sindacali.

Alla luce di questi gravissimi fatti, condannati pubblicamente anche dallo stesso presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, ritiene la Commissione che siano violate le direttive comunitarie in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e, in caso affermativo, quali misure può adottare per far sì che sia ripristinato il rispetto della normativa comunitaria?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(25 aprile 2002)

La situazione esposta dall'Onorevole parlamentare sembra rientrare nella esclusiva competenza delle autorità nazionali italiane.

Infatti, le disposizioni nazionali ricordate mirano segnatamente a dare attuazione nel diritto italiano della direttiva 98/50/CE (trasferimenti di imprese)⁽¹⁾ che non si applica a situazioni di modifica della struttura azionaria di una società, come è quella descritta nell'interrogazione rivolta alla Commissione.

In assenza di un qualsiasi collegamento con il diritto comunitario, l'intervento della Commissione, segnatamente nel quadro dell'articolo 226 del Trattato CE, resta quindi escluso. Spetta pertanto alle autorità italiane il compito di valutare i fatti alla luce delle disposizioni nazionali applicabili.

⁽¹⁾ Direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, GU L 201 del 17.7.1998. Le due direttive sono state consolidate con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, GU L 82 del 22.3.2001.

(2002/C 205 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0662/02 di Roberto Bigliardo (UEN) alla Commissione

(1° marzo 2002)

Oggetto: Stabilimento Montefibre di Acerra

Si interroga la Commissione per sapere se sia a conoscenza dei problemi d'impatto ambientale che derivano oramai da decenni dall'attività industriale della Montefibre s.p.a. sul territorio di Acerra (NA).

In particolare le associazioni ecologiste di ogni parte politica hanno espresso viva preoccupazione per taluni fenomeni di inquinamento che potrebbero derivare dallo stabilimento in questione che ha richiesto ed ottenuto, da qualche mese, un ampliamento da parte del Consiglio Comunale della città medesima.

Il sottoscritto deputato chiede di sapere se esista uno studio e/o una indagine conoscitiva da parte degli enti preposti in grado di fugare le forme e le perplessità dei cittadini e delle associazioni ambientaliste e se sia stata fatta una valutazione di impatto ambientale all'atto della concessione della licenza d'ampliamento da parte del Comune di Acerra.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 marzo 2002)

Il compito della Commissione è assicurare la corretta applicazione del diritto comunitario nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal trattato CE. In quanto custode del trattato CE, la Commissione non esita ad adottare tutte le misure necessarie, comprese le procedure d'infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire il rispetto del diritto comunitario.

La Commissione, tuttavia, non può essere a conoscenza di tutte le situazioni che possono essere considerate casi di inadeguata applicazione, da parte degli Stati membri, del diritto comunitario in materia ambientale. Queste situazioni, di norma, sono segnalate alla Commissione mediante lettere di denuncia, interrogazioni scritte parlamentari e petizioni rivolte alla commissione competente del Parlamento. Le situazioni che risultano non essere conformi al diritto comunitario, devono essere descritte dettagliatamente in modo da consentire alla Commissione di valutarle alla luce del diritto ambientale comunitario vigente.

Nel caso specifico menzionato dall'onorevole parlamentare, la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ossia la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ 1, sia nella formulazione originaria che in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997⁽²⁾ costituisce probabilmente la pertinente normativa comunitaria.

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è tuttavia possibile per il momento individuare elementi su cui fondare una denuncia per mancata applicazione delle direttive VIA. Qualora l'onorevole parlamentare dovesse fornire informazioni più dettagliate che consentano di valutare la questione alla luce della suddetta direttiva, la Commissione potrebbe avviare un'indagine in materia.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2002/C 205 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0668/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(11 marzo 2002)

Oggetto: Appoggio al mercato delle automobili elettriche

Dati i danni subiti dall'ambiente nelle zone urbane, può la Commissione dire quali misure intende adottare nonché proporre per l'adozione agli Stati membri per sostenere il mercato delle automobili elettriche o delle automobili che combinano l'elettrotrazione con i metodi tradizionali?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(25 aprile 2002)

Come precisato nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽¹⁾, il trasporto nelle zone urbane dipende soprattutto dalle autorità nazionali e locali ai sensi del principio di sussidiarietà.

La Commissione non ignora tuttavia i problemi del trasporto urbano e la loro incidenza sulla qualità della vita dei cittadini.

In questo contesto, la Commissione favorisce principalmente la promozione di buone pratiche nei settori interessati e sostiene, attraverso i suoi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione tecnologici, numerosi progetti sui carburanti e sui veicoli alternativi.

A titolo di esempio, la Commissione ha lanciato nell'ottobre 2000 l'iniziativa Civitas, dotata di un bilancio di 50 milioni €, per contribuire alla realizzazione di progetti integrati ed innovativi per i trasporti urbani puliti, nei quali i veicoli elettrici avranno la possibilità di trovare il loro posto per applicazioni su grande scala.

D'altra parte, il programma di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), Thermie ha finanziato tra il 1995 ed il 1999 per un importo di 25 milioni € una quindicina di progetti che riguardano la dimostrazione di veicoli «puliti» in ambiente urbano (elettrici ed ibridi in particolare).

In linea con la strategia della Commissione sui carburanti alternativi⁽²⁾ intesa a valutare il possibile contributo di ogni carburante alternativo a problemi politici chiave come la dipendenza dai prodotti petroliferi, la sicurezza dell'approvvigionamento, le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento, la Commissione ha lanciato recentemente nuovi progetti di dimostrazione riguardanti autobus elettrici che funzionano con pile a combustibile, in particolare i progetti CUTE ed ECTOS, dotati di un bilancio superiore a 25 milioni €. Questi progetti permetteranno di studiare in che modo le società di trasporto ed i municipi possono attuare questa tecnologia.

La Commissione contribuisce allo sviluppo dei veicoli puliti sul mercato mediante lo stabilimento di requisiti sempre più rigorosi in materia di emissioni e il sostegno di progetti di ricerca e di dimostrazione che permettono alle nuove tecnologie di veicolo di acquisire una maturità industriale necessaria alla loro promozione. In compenso, gli incentivi all'acquisto di questo tipo di veicoli dipendono dalla sussidiarietà e dai poteri nazionali, regionali e locali.

⁽¹⁾ COM(2001) 370 def.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti, documento COM(2001) 547 def.

(2002/C 205 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0676/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(1° marzo 2002)

Oggetto: Annullamento della gara per la costruzione della metropolitana di Salonicco

Tre anni dopo la convalida, da parte del Parlamento greco (legge 2717/99), del contratto per la costruzione della metropolitana a Salonicco, il governo si dispone ad annullare la costruzione e a procedere al bando di una gara per la costruzione di un tram.

E' a conoscenza la Commissione della suddetta intenzione del governo greco?

A che cosa sono dovuti i ritardi registrati finora nella costruzione della metropolitana di Salonicco?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(3 aprile 2002)

La Commissione non è a conoscenza delle intenzioni attribuite dall'onorevole parlamentare al governo greco. Di conseguenza la Commissione non può né confermare, né smentire quanto affermato dall'onorevole parlamentare, ovvero che il governo greco si disporrebbe ad annullare il progetto in questione per procedere alla costruzione di una linea tranviaria.

Per quanto riguarda la seconda domanda dell'onorevole parlamentare, la Commissione sottolinea che l'attuazione effettiva dei progetti di concessione di lavori pubblici negli Stati membri rientra nell'ambito di competenza del concessionario e dello Stato. Come già ripetutamente menzionato dalla Commissione al Parlamento, il piano di finanziamento del progetto in questione non è ancora stato ultimato ed è tuttora oggetto di trattativa tra lo Stato membro, il concessionario, la Banca europea per gli investimenti e le banche commerciali.

(2002/C 205 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0677/02**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(5 marzo 2002)

Oggetto: Sostegno alle razze autoctone

Il sostegno alla produzione di razze autoctone si giustifica non solo con la conservazione del patrimonio genetico e la salvaguardia della diversità biologica, ma anche con la promozione della produzione di carni di qualità, rispettosa dell'ambiente e garante della conservazione di molti posti di lavoro in aree che presentano difficoltà specifiche (zone di montagna), contribuendo in tal modo a combattere lo spopolamento. La qualità della produzione delle carni e la sicurezza alimentare si ripropongono in forma quanto mai pertinente a fronte dell'ultima crisi dell'ESB e delle sue conseguenze per il settore bovino.

Nel contesto, è preoccupante il calo del 20% della produzione di carni provenienti da razze bovine autoctone, registrato nel 2001, accompagnato da una riduzione, in alcuni casi pari al 50% circa, dei produttori in Portogallo. La causa principale del fenomeno che interessa le 11 denominazioni di origine controllate del settore risiede nel passaggio dal II al III Quadro comunitario di sostegno, in particolare nei ritardi nella concessione del sostegno e negli scarsi incentivi attribuiti.

Considerato quanto sopra esposto, può la Commissione far sapere

- Quali sono gli strumenti di sostegno in vigore per la promozione delle razze autoctone, corredati dei rispettivi importi per i periodi 1994-1999 e 2000-2006, a livello dell'Unione europea, per Stato membro e per razza?
- Quali sono le sue responsabilità riguardo ai problemi riscontrati nel passaggio dal II al III Quadro comunitario di sostegno?
- Presenterà nuove misure e incentivi a sostegno dei produttori di razze autoctone e per promuovere la produzione di carni di qualità?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 aprile 2002)

Sia nella precedente fase di programmazione (1993-1999) che in quella attuale (2000-2006), il mantenimento dell'allevamento di razze autoctone di animali domestici in via di estinzione può ricevere un sostegno nel contesto della politica di sviluppo rurale, in quanto misura agroambientale. Tale sostegno contribuisce alla realizzazione di una delle finalità di questa politica, ossia il miglioramento della diversità genetica; il suo obiettivo quindi non è né la promozione della produzione di carni di qualità, né il mantenimento dell'occupazione nelle zone svantaggiate, né la sicurezza alimentare. Per conseguire questi obiettivi, infatti, le politiche comunitarie agricole e di coesione intervengono attraverso altri strumenti.

Durante il periodo di programmazione 1993-1999, tali misure figuravano nel quadro dei programmi agroambientali, previsti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁾. L'articolo 4 di detto regolamento fissava a 100 €⁽²⁾ per unità di bestiame adulto (UBA) l'importo massimo sovvenzionabile del contributo. L'Unione ha continuato ad adoperarsi in tal senso per il periodo 2000-2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽³⁾, il quale integra nel medesimo strumento normativo tutte le azioni di sostegno allo sviluppo rurale e, concretamente, le finalità del regolamento (CEE) n. 2078/92. A titolo delle misure agroambientali di cui agli articoli 22 - 24, è accordato un sostegno agli agricoltori che si impegnano, fra l'altro, a salvaguardare la diversità genetica. L'allegato al suddetto regolamento fissa a 450 €/ettaro (ha) l'importo massimo sovvenzionabile del premio che gli Stati membri possono accordare ai beneficiari di una simile azione.

La Commissione non è in grado di indicare per i due periodi di programmazione la ripartizione del contributo per Stato membro e per razza, data la diversità di applicazione della misura nella programmazione degli Stati membri e la gran quantità di dati che ne risultano. Per il periodo 1993-1999 la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla relazione che fa il punto sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, che può essere consultata all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/programs/index_fr.htm. Per quanto riguarda la fase attuale, tutti i particolari figurano nei piani di sviluppo rurale inviati integralmente al Parlamento come prevede il codice di condotta Parlamento-Commissione del 6 maggio 1999, sull'applicazione delle politiche strutturali da parte della Commissione. Quest'ultima fornirà al Parlamento e al Consiglio ulteriori particolari sull'azione in parola nonché sulle altre misure di sviluppo rurale, nel quadro della sintesi su scala comunitaria del seguito dato all'applicazione dei programmi di sviluppo rurale.

Il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999⁽⁴⁾ (sostituito dal regolamento (CE) n. 445/2002⁽⁵⁾) prevede all'articolo 13 che il sostegno agroambientale possa essere concesso a favore di impegni ad allevare specie animali locali minacciate di estinzione. In base all'allegato del medesimo regolamento della Commissione (punto 9, VI, 2° trattino), gli Stati membri debbono comprovare, nei loro piani di sviluppo rurale, che si tratta di animali «a rischio» sulla base di dati scientifici approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciute come autorevoli in materia. Dall'esame dei programmi di sviluppo rurale (PSR) è emerso che molti Stati membri non avevano fornito la prova richiesta dalla disposizione di cui sopra. Pertanto, la Commissione ha basato la valutazione dello stato di rischio delle razze proposte sulla «World Watch list (WWL) for domestic animal diversity (seconda e terza edizione)» dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), attualmente unico riferimento internazionale comune e pubblicamente accessibile. Tuttavia, i criteri applicati dalla FAO successivamente al 1996 nella stesura dei propri elenchi sono particolarmente restrittivi, soprattutto se paragonati a quelli utilizzati dall'Unione per stabilire l'ammissibilità a norma del regolamento (CEE) n. 2078/1992. Come conseguenza dell'applicazione di tali criteri, nei nuovi PSR sono rimaste escluse alcune razze che usufruivano già di un aiuto agroambientale nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/1992.

In seguito ai quesiti sollevati dalla maggior parte degli Stati membri in seno al Consiglio «Agricoltura», la Commissione è giunta alla conclusione che i criteri della FAO si sono rivelati troppo restrittivi per realizzare le finalità del regolamento del Consiglio e che occorreva quindi elaborare criteri più idonei per l'applicazione della misura. È parso necessario trovare una soluzione transitoria e retroattiva a partire dal 1° gennaio 2000 fino all'elaborazione dei nuovi criteri di ammissibilità. È per questo che, in base ad una modifica del regolamento (CE) n. 1750/1999 (regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999⁽⁶⁾), gli Stati membri sono stati autorizzati a concludere, fino al termine del periodo di transizione fissato al 31 dicembre 2001, nuovi impegni di cinque anni per le razze oggetto di sostegno nel periodo di programmazione precedente.

Nel quadro dell'esercizio di rifusione del sopra citato regolamento della Commissione, ora in fase di pubblicazione, sono stati integrati nella normativa comunitaria il nuovo concetto di razze locali minacciate di abbandono e le nuove soglie di ammissibilità che verranno applicati nella rimanente fase di programmazione. Tali criteri si caratterizzano per il fatto di essere meno restrittivi di quelli utilizzati nel corso del precedente periodo di programmazione, il che dovrebbe consentire un'applicazione ancora più ampia di questa azione e, in definitiva, la realizzazione dell'obiettivo relativo alla diversità genetica stabilito nel regolamento del Consiglio.

In considerazione di quanto esposto finora, la Commissione ritiene di aver già dato il via alle azioni necessarie a sostenere l'allevamento delle razze autoctone minacciate di abbandono.

(1) GU L 215 del 30.7.1992.

(2) Importo riveduto a 120,8 €/UBA con il regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione, del 30 novembre 1995, che sostituisce i valori in ecu indicati nel regolamento (CEE) n. 2078/92, GU L 288 del 1.12.1995.

(3) GU L 160 del 26.6.1999.

(4) GU L 214 del 13.8.1999.

(5) GU L 74 del 15.3.2002.

(6) GU L 93 del 3.4.2001.

(2002/C 205 E/203)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0680/02
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 marzo 2002)

Oggetto: Contaminazione radioattiva di carne di selvaggina

Nel gennaio 2002 il servizio di ricerca chimica Speyer ha effettuato analisi alimentari su campioni carne di cinghiale proveniente dalla zona di Birkenfeld e Pirmansen (Renania-Palatinato) per individuarne il tenore di contaminazione radioattiva. È risultato che in circa il 5% dei casi esaminati il livello limite di contaminazione radioattiva (600 Bq per chilo di carne) era superato, in alcuni casi anche considerevolmente. Secondo gli esperti, questa contaminazione è da ricondurre alle conseguenze della catastrofe del reattore nucleare di Chernobyl (aprile 1986). Non si può escludere che sostanze radioattive, in particolare il cesio, continuino ad accumularsi nei terreni boschivi e che tornino a verificarsi picchi di contaminazione anche negli anni a venire.

1. Di quali informazioni dispone la Commissione in merito alle più recenti ricerche (anni 2000, 2001 e 2002) sulla contaminazione radioattiva della carne di selvaggina nell'Unione europea?
2. In quali regioni dell'Unione europea tali ricerche hanno rilevato il superamento dei valori limite in vigore per la contaminazione radioattiva della carne di selvaggina?
3. Secondo la Commissione, in che misura è assicurato che in tutte le regioni che producono carne di selvaggina vengano effettuati sufficienti controlli della contaminazione radioattiva?
4. Di quali informazioni recenti (anni 2000, 2001 e 2002) dispone la Commissione in merito alla contaminazione di carne di selvaggina importata da paesi terzi europei?
5. Secondo la Commissione, come viene assicurato che la carne di selvaggina proveniente da paesi terzi e destinata alla vendita non supera i valori limite in vigore?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(24 aprile 2002)

La Commissione è informata dagli Stati membri dei livelli di cesio radioattivo nelle carni di selvaggina originarie dell'Unione tramite le riunioni del comitato regolamentare di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio⁽¹⁾. Le informazioni messe a sua disposizione in questo ambito mostrano che in alcune regioni del territorio dell'Unione, compreso in Germania, le carni di selvaggina ed in particolare di cinghiale possono presentare livelli in cesio radioattivo superiori al limite comunitario di 600 Becquerel per chilogrammo (Bq/kg). Queste informazioni confermano i risultati degli studi condotti dopo l'incidente di Cernobil che prevedevano la ritenzione del cesio radioattivo in alcuni ambienti naturali e semi-naturali come le foreste e conseguente possibile contaminazione relativamente elevata in prodotti come i funghi, le bacche e la selvaggina.

Sono stati osservati superamenti del limite comunitario nelle carni di selvaggina originarie di regioni del territorio dell'Unione particolarmente contaminate a seguito dell'incidente di Cernobil, compreso il sud della Germania. In questo contesto, la Commissione ha pubblicato nel 1998 un atlante del deposito di cesio in Europa in seguito all'incidente di Cernobil⁽²⁾.

Le misure in situ sul territorio degli Stati membri derivano dai loro obblighi giuridici a norma degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom come pure dal rispetto delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽³⁾. La Commissione adotta tutte le misure necessarie affinché gli Stati membri si conformino effettivamente ai loro obblighi giuridici in materia.

Negli ultimi anni sono stati effettuati studi per conto della Commissione per valutare il potenziale d'importazione di prodotti il cui tasso di cesio radioattivo eccede i limiti previsti nel regolamento (CEE) n. 737/90. Risulta da questi studi che un certo numero di prodotti, comprese le carni di selvaggina, possono presentare livelli relativamente elevati di cesio radioattivo. La Commissione ha attirato l'attenzione delle autorità dei paesi terzi affinché effettuino attenti controlli prima dell'esportazione di questi prodotti verso l'Unione. L'Ufficio alimentare e veterinario ha organizzato in due paesi terzi, la Polonia e la Bulgaria,

una missione di ispezione. Queste misure, così come l'adozione di misure comunitarie più restrittive sulle condizioni d'importazione dei funghi silvestri⁽⁴⁾, hanno fatto sì che negli ultimi due anni sono state registrate molte poche notifiche relative al superamento dei limiti comunitari, via il sistema di allarme rapido della Commissione. Per la carne di selvaggina, un solo superamento (carne di capriolo originario dalla Polonia) è stato notificato nel 2000 e nessuno nel 2001.

Le misure comunitarie di cui sopra e soprattutto l'obbligo per gli Stati membri, conformemente al regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, di controllare l'importazione di un certo numero di prodotti, compresa la selvaggina, garantiscono che questi prodotti non superano il valore limite di 600 Bq/kg di cesio radioattivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 82 del 29.3.1990), modificato dal regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000 (GU L 75 del 24.3.2000).

⁽²⁾ Atlas of caesium deposition on Europe after the Chernobyl accident, 1998, Isbn 92-828-3140-X.

⁽³⁾ GU L 159 del 29.6.1996.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999).

(2002/C 205 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0683/02

di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione

(12 marzo 2002)

Oggetto: Commercio UE-Algeria

L'Unione europea e l'Algeria hanno firmato il 19 dicembre 2001 un accordo di associazione, che prevede in particolare un regime di scambi di prodotti agricoli, secondo il quale l'UE esporterà verso l'Algeria cereali, zucchero, semi oleosi e importerà dall'Algeria ortofruttili, olio d'oliva, succhi di frutta, vini.

D'altra parte l'Algeria si impegna a smantellare progressivamente le sue barriere tariffarie per permettere le esportazioni industriali europee.

Se ci si può rallegrare dell'instaurazione di tali relazioni e sperare che esse contribuiscano a ristabilire la pace e il rispetto dei diritti dell'uomo in tale paese, è giocoforza constatare che la corrente di scambio prevista farà ancora una volta concorrenza alle produzioni dell'Europa meridionale che sono già in crisi. Tutto ciò a beneficio dei ricchi agricoltori e industriali dell'Europa settentrionale.

Condivide la Commissione tale analisi?

Se sì, quali misure compensative intende prendere a favore dei produttori meridionali?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

L'accordo di associazione fra l'Unione europea e l'Algeria è stato siglato il 19 dicembre 2001. Per quanto riguarda la sezione agricoltura, l'accordo prevede una progressiva e sempre maggiore liberalizzazione degli scambi agricoli fra l'Unione e l'Algeria, per preparare il terreno all'istituzione della zona di libero scambio euro-mediterraneo prevista dalla dichiarazione di Barcellona (firmata nel 1995 dai quindici paesi dell'Unione e dai nostri partner del Mediterraneo).

Su questa base, le due parti hanno negoziato una serie di reciproche concessioni per numerosi prodotti agricoli. Allo scopo di proseguire sulla via della liberalizzazione, è stata prevista una clausola di revisione che consente lo scambio di concessioni supplementari a partire dal quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

Le preferenze previste nell'accordo siglato sono state negoziate in base ai principi della dichiarazione di Barcellona, secondo la quale il commercio dei prodotti agricoli fra la Comunità ed i paesi del Mediterraneo deve essere progressivamente liberalizzato grazie all'accesso preferenziale e reciproco fra le parti, sulla base dei flussi di commercio tradizionali. Ciò comporta che le concessioni vengono negoziate sulla base della struttura del commercio esistente: l'Algeria ha quindi fatto alcune concessioni per l'importazione di prodotti di cui è deficitaria (segnatamente prodotti lattiero-caseari, cereali, carne, zucchero ed oli). La Comunità, dal canto suo, ha fatto altrettanto per i prodotti che sono tradizionalmente importati, soprattutto nel settore degli ortofrutticoli. Va osservato tuttavia che l'Algeria ha fatto concessioni anche per l'importazione di alcuni tipi di ortofrutticoli.

In generale, si osserva che il livello delle importazioni comunitarie di prodotti agricoli provenienti dall'Algeria è modesto.

La liberalizzazione prevista dall'accordo è quindi applicata bilateralmente ed ambo le parti ne traggono vantaggio.

Come sottolinea l'onorevole parlamentare, l'accordo di associazione deve essere considerato anche nel contesto del sostegno allo sviluppo dell'Algeria ed al processo democratico. Affinché quest'ultimo diventi una realtà occorre infatti che l'aspetto economico e soprattutto quello agricolo dell'accordo si mantenga equilibrato, rispecchiando le possibilità reali di esportazione dell'Algeria e le sue necessità in materia di importazione.

(2002/C 205 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0693/02
di Roberto Bigliardo (UEN) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Canone di Telecom Italia

Premesso che in Italia le società di gestione delle reti di telecomunicazione non operano più in regime di monopolio e che pertanto Telecom Italia avrebbe dovuto già nel corso del 2001 abolire il canone di utenza per gli abbonati, può la Commissione indicare i reali motivi per i quali gli utenti italiani continuano a pagare tale onerosa gabella?

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(8 aprile 2002)

Nel canone sono compresi i costi di manutenzione del doppino di rame fra la centrale telefonica e l'abbonato. Con il canone si intende remunerare un servizio prestato da Telecom Italia e che si giustifica tanto in condizioni di concorrenza che in regime di monopolio.

A questo proposito, l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽¹⁾ prevede che le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettino i principi fondamentali di orientamento ai costi. Le autorità nazionali di regolamentazione devono far sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono rilevante potere di mercato rispettino tali disposizioni. In Italia, l'autorità regolamentare nazionale in materia è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

L'articolo 4 quater della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni⁽²⁾ come modificata, impone agli Stati membri di consentire agli ex-monopolisti di riequilibrare le tariffe, vale a dire di orientarle ai costi reali. Scopo di quest'obbligo è evitare che in alcuni mercati vengano mantenute tariffe inferiori ai costi. Tariffe al dettaglio inferiori alle tariffe d'accesso disaggregato all'anello locale frenano la domanda di nuovi concorrenti e ostacolano l'emergere di una concorrenza effettiva a livello locale.

Ne discende che in virtù del diritto comunitario applicabile gli ex-monopolisti devono potere fatturare ai loro utenti un canone che generi sufficienti entrate per provvedere ai costi dell'offerta del servizio d'accesso. La Commissione è intervenuta più volte nei confronti di Stati membri che avevano limitato la libertà dei loro operatori storici di allineare i canoni di abbonamento ai costi reali.

Nel caso italiano, occorre ricordare che l'AGCOM applica un meccanismo di price cap alle tariffe di Telecom Italia per cui se questa aumenta il canone dovrà diminuire altri prezzi per restare entro il massimale fissato dall'Autorità. Per il consumatore medio, si tratterà quindi di un'operazione neutra.

(¹) GU L 101 dell'1.4.1998.

(²) GU L 192 del 24.7.1990.

(2002/C 205 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0694/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(14 marzo 2002)

Oggetto: Ritardi nello sviluppo dell'agricoltura biologica in Grecia

L'organismo ellenico di certificazione dei prodotti biologici ha diffuso dei dati secondo cui la Grecia occupa l'ultimo posto fra i paesi dell'Unione europea nella produzione agricola biologica.

Allo stesso tempo segnala che, per quanto riguarda l'allevamento biologico, il Ministero dell'agricoltura, due anni dopo l'adozione del relativo regolamento da parte dell'UE, non ha preso le necessarie misure per la sua attuazione.

Nella sua risposta alla nostra interrogazione E-3998/00 (¹) la Commissione ha ritenuto che, per il regolamento (CEE) 2078/92 (²), i ritardi del programma greco riguardante le colture biologiche non sono rilevanti.

1. Qual è la percentuale delle superfici coltivate con metodi biologici rispetto al totale delle superfici coltivate in ciascuno Stato membro dell'UE?
2. Che finanziamenti ha ottenuto la Grecia dal bilancio comunitario per tale scopo e in che percentuale li ha utilizzati?
3. Quali sono i motivi del ritardo della Grecia rispetto ad altri paesi?
4. In particolare, quali problemi esistono per quanto riguarda la promozione dell'allevamento biologico in Grecia?

(¹) GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 103.

(²) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 aprile 2002)

1. Stando ai dati consolidati di cui dispone la Commissione per il 1999, la percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) nell'agricoltura biologica ed in fase di riconversione verso l'agricoltura biologica è pari al 2,6 % della SAU totale dell'Unione.

Gli Stati membri possono essere classificati in tre categorie:

- paesi ampiamente al di sopra della media di cui sopra: Danimarca, Italia, Austria, Finlandia e Svezia (valori fra il 5 % e l'8,5 %);
- paesi intorno alla media: Germania (2,6 %), Regno Unito (2,5 %);
- paesi al di sotto della media: Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo (valori fra lo 0,5 % della Grecia e l'1,3 % della Spagna).

Uno studio specifico sull'agricoltura biologica nell'Unione è ripreso nella monografia «L'agricoltura biologica — Fatti e cifre» sul sito: http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index_fr.htm

2. Per poter meglio comprendere i finanziamenti concessi al settore agrombientale in Grecia in virtù dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁾ e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽²⁾, per l'agricoltura biologica occorrerà esaminare l'evoluzione di questa azione e la sua dinamica in una prospettiva temporale: il vecchio programma a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92, compresa la sua modifica all'inizio del 1999, e l'azione di agricoltura biologica ripresa nel documento di programmazione per lo sviluppo rurale 2000-2006 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, comportano un bilancio indicativo cumulato dell'ordine di 79,4 milioni di euro. La partecipazione del FEAOG — sezione «garanzia» a questa spesa ammonterà complessivamente a 59,5 milioni di euro. Gli importi cumulativi versati ai beneficiari a titolo di questi due strumenti, compreso l'anno 2000, ammontano a 17,93 milioni di euro.

Occorre ricordare inoltre che il vecchio programma è stato limitato praticamente ad un anno intero, il 1999. Rispetto alla totalità del periodo 1999-2006 (vecchio più nuovo programma di agricoltura biologica), gli importi versati ai beneficiari per il 1999-2000, ossia per un quarto del periodo cumulato, rappresentano all'incirca il 23 % del bilancio totale cumulato per l'agricoltura biologica. Va osservato altresì che nel documento di programmazione 2000-2006 è stato aggiunto l'allevamento biologico in quanto nuova azione, la cui spesa di previsione ammonta a circa 45,7 milioni di €, con un contributo del FEAOG di circa 34,3 milioni di €. Pertanto, il cofinanziamento totale della Comunità per la produzione agricola biologica (produzione vegetale ed allevamento) è valutato intorno a 93,8 milioni di €.

3. I dati riportati sopra per quanto riguarda l'agricoltura biologica in Grecia (produzione vegetale) sembrano confermare la valutazione della Commissione nella sua risposta alla precedente interrogazione dell'onorevole parlamentare E — 3998/00⁽³⁾, ovvero che i ritardi nell'applicazione di questa azione a titolo del documento di programmazione per lo sviluppo rurale non sono eccessivi. D'altro canto, la Grecia è effettivamente all'ultimo posto rispetto agli altri Stati membri nello sviluppo dell'agricoltura biologica, come risulta dai dati della monografia della Commissione sopra riportati. Secondo la Commissione, le principali cause di questo ritardo sono due: la complessità e la lentezza nell'attuazione dei circuiti di commercializzazione e delle strutture di trasformazione e di valorizzazione dei prodotti biologici, nonché alcune lacune amministrative soprattutto all'interno del ministero dell'agricoltura per quanto riguarda le misure agroambientali.

La monografia precedentemente citata indica tuttavia che la Grecia è al di sopra della media comunitaria nel rapporto «superficie biologica in regime di sostegno agroambientale»/«superficie totale in regime di sostegno agroambientale». Questo rapporto è in media del 6,5 % per i 15 Stati membri e del 13 % per la Grecia, il che sta a dimostrare il crescente potere di attrazione dell'agricoltura biologica nel paese rispetto alle altre azioni agroambientali e la conseguente dinamica di questo metodo di produzione nell'agricoltura greca.

Il regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽⁴⁾, disciplina da poco questo settore. La Grecia ha optato per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di allevamento biologico; ciò spiega quindi parzialmente l'avvio tardivo dell'allevamento biologico in questo Stato membro. Come indicato sopra, l'allevamento biologico fa parte del documento di programmazione per lo sviluppo rurale 2000-2006 per la Grecia. Nel 2001 sono state adottate le disposizioni nazionali per il lancio di questa azione ma il processo di assunzione di impegni agroambientali non era stato ancora avviato. Le cause di tale ritardo sono quelle già citate.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽³⁾ GU C 187 E del 3.7.2001.

⁽⁴⁾ GU L 222 del 24.8.1999.

(2002/C 205 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0695/02
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(14 marzo 2002)

Oggetto: Costo dell'accesso ai fondali di pesca non appartenenti all'Unione


Può la Commissione indicare quanto sia costato acquisire il diritto di pesca nei fondali non appartenenti all'Unione in ciascuno degli ultimi sette anni? Quale tra gli Stati membri ha tratto maggior vantaggio da tali accordi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

1. L'evoluzione del bilancio comunitario per quanto riguarda il capitolo esterno è quella indicata in appresso. Nel 2000 tale capitolo ha rappresentato 276,1 milioni di € (impegni) contro 173,1 milioni di € nel 1990. Nel 2000 gli accordi di pesca rappresentavano circa il 28,5 % del bilancio comunitario assegnato alla politica comune della pesca (PCP).

(in milioni di euro)



2. Se si fa riferimento al numero di licenze rilasciate, gli Stati membri che maggiormente beneficiano degli accordi di pesca connessi a compensazioni finanziarie sono, nell'ordine: la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Italia, la Grecia ed i Paesi-Bassi.

(2002/C 205 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0697/02
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(14 marzo 2002)

Oggetto: Obiettivi dell'Unione europea in seno alla commissione mondiale dell'OIL

L'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) ha creato una commissione mondiale per chiarire le questioni inerenti alla globalizzazione, alla liberalizzazione degli scambi e allo sviluppo sociale. Tali questioni sono ovviamente importanti anche per l'Unione europea.

La commissione mondiale è copresieduta dalla sig.ra Tarja Halonen, presidente della Repubblica di Finlandia, Stato membro dell'Unione europea.

La commissione mondiale renderà pubblici i risultati dei propri lavori nel marzo del 2003.

Quali sono gli obiettivi dell'Unione europea in seno all'attività della commissione mondiale?

Gli obiettivi e/o le conclusioni della commissione mondiale saranno discussi con il Parlamento europeo?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

La Commissione appoggia pienamente la creazione di una Commissione mondiale per la dimensione sociale della globalizzazione da parte dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL), esprimendo inoltre il desiderio di prestare il suo contributo ai lavori.

La Commissione mondiale può aiutare la comunità internazionale per una migliore comprensione della complessa interfaccia tra la globalizzazione, la liberazione del commercio, la riduzione della povertà, lo sviluppo sociale, un livello adeguato dell'attività lavorativa, ivi compresi gli standard di base per la manodopera. La Commissione mondiale potrebbe inoltre proporre strategie e iniziative innovatrici ed efficaci per rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione. La Commissione si augura che la comunità internazionale risulti meglio attrezzata ad affrontare la globalizzazione e trarre i massimi vantaggi economici e sociali dalla globalizzazione e dal commercio. La Commissione mondiale dovrebbe inoltre procurarsi il contributo di altre organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, ecc. in modo da mettere a punto un'impostazione integrale e globale.

La Commissione mondiale farà pervenire all'OIL la sua relazione nel corso del 2003. Le decisioni in merito a nuove azioni e iniziative spettano sempre all'organo che dirige l'OIL e alla Conferenza internazionale del lavoro, composte dagli Stati membri su base tripartita.

La Commissione si adopera attivamente per promuovere la dimensione sociale della globalizzazione. Il 18 luglio 2001 ha adottato una comunicazione sulla promozione delle norme fondamentali del lavoro e il miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione⁽¹⁾ nonché un Libro verde sulla promozione di un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese⁽²⁾ attualmente in fase di discussione al Parlamento europeo.

La cooperazione con l'OIL è stata intensificata e il 14 maggio 2001 è stato ratificato uno scambio di lettere fra la Commissione e l'OIL in quest'ottica. Il 14 febbraio 2002 un incontro ad alto livello fra la Commissione e l'OIL ha varato una nuova fase di cooperazione, a livello tecnico e di sviluppo, sulle norme fondamentali del lavoro, sull'incremento delle capacità, sulla riduzione della povertà, sul dialogo sociale, sulla protezione sociale e su un livello adeguato delle condizioni di lavoro.

⁽¹⁾ COM(2001) 416 def.

⁽²⁾ COM(2001) 366 def.

(2002/C 205 E/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0708/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(15 marzo 2002)

Oggetto: Prestazioni reclamizzate di automobili

Le industrie automobilistiche reclamizzano con ostentazione le prestazioni dei modelli che producono. Nella loro stragrande maggioranza le automobili prodotte raggiungono velocità molto superiori ai limiti esistenti sulle autostrade europee, mentre non sono rari i casi di automobili che raggiungono velocità di 250, 300 e oltre chilometri all'ora. E' noto che nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea vi sono limiti di velocità che oscillano tra i 100 e i 140 chilometri l'ora.

Come giustifica la Commissione la pubblicità fatta a modelli di automobili che superano di due o tre volte i limiti di velocità stabiliti per legge? Quale autorità competente dà l'omologazione a questo tipo di automobili che superano i limiti di velocità esistenti nelle autostrade europee? Trova giustificazione la situazione descritta? Quale soluzione potrebbe essere trovata per far sì che un conducente non venga indotto a questa violazione patente dei limiti di velocità stabilita dalle leggi di ciascuno Stato membro?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(29 aprile 2002)

Attualmente la maggior parte delle automobili ha una velocità massima di costruzione superiore a 140 chilometri l'ora (km/h). Dato che la legislazione comunitaria sui veicoli a motore non impone un limite massimo alla velocità di costruzione dei veicoli, gli Stati membri non possono rifiutare il rilascio di un'omologazione CE del tipo ad automobili che raggiungono velocità elevate. Tuttavia il rilascio dell'omologazione CE non può essere interpretato come un'autorizzazione a condurre il veicolo a velocità superiori ai limiti consentiti sulle vie pubbliche.

Va osservato che in taluni tratti della rete autostradale all'interno del territorio comunitario non sono previsti limiti di velocità e le norme di circolazione rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà.

Nella legislazione comunitaria non vi sono normative che vietano di menzionare negli annunci pubblicitari la velocità massima di un veicolo. Tuttavia esistono norme nazionali e codici di condotta che vietano l'utilizzo di idee basate sulla velocità nella pubblicità di automobili.

(2002/C 205 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0715/02

di Guido Podestà (PPE-DE) e Raffaele Lombardo (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Diritti dei bambini e coppie gay

In Norvegia le coppie gay hanno la facoltà di adottare i figli avuti dai loro partner in precedenti relazioni; il governo svedese sta preparando un disegno di legge per estendere anche alle coppie omosessuali il diritto di adottare bambini.

Inoltre, è stata più volte avanzata la richiesta di fecondazione artificiale da parte di coppie gay. L'importanza del fatto chiama in causa la reale tutela dei diritti dei minori, che devono essere comunque anteposti ai diritti della coppia, così come è stato solennemente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza che, facendo riferimento alla protezione della vita familiare, insiste particolarmente sulla tutela dei diritti dell'infanzia.

Non ritiene la Commissione che:

- si debbano promuovere ricerche, statistiche e valutazioni sulle caratteristiche psicologiche, mentali e di socializzazione sviluppatesi in quei bambini che, in alcuni Stati, crescono di fatto già in famiglie omosessuali?
- si debbano effettuare indagini per verificare se i ruoli che la coppia genitoriale deve rivestire per un sano sviluppo della personalità dei figli possono essere compatibili con una coppia gay?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(14 maggio 2002)

Il tema sollevato dall'on. parlamentare non rientra nelle competenze comunitarie ma riguarda gli Stati membri.

Studi in materia sanitaria possono essere finanziati nell'ambito del programma comunitario sulla promozione della salute, informazione, istruzione e formazione⁽¹⁾ che ha sostenuto una serie di azioni relative allo sviluppo di «misure volte a raggiungere sane pratiche in materia di salute mentale». Nessuna di queste azioni ha affrontato il tema sollevato dall'on. parlamentare.

Un ultimo invito a presentare proposte è stato indetto nel luglio 2001 per la serie di finanziamenti 2002, dopo di che questo programma, con altri sette programmi sulla salute pubblica, saranno sostituiti da un nuovo programma comunitario sulla salute pubblica, attualmente presentati al Parlamento e al Consiglio.

La Commissione non considera che i tipi di studi indicati possano costituire un settore di azione prioritaria in questo futuro programma, dato che non tutti gli Stati membri sono interessati all'inseminazione artificiale o all'adozione.

(¹) Decisione n. 645/96/CE del 29 marzo 1996, GU L 95 del 16.4.1996 ampliata dalla decisione 521/01/CE del 26 febbraio 2001, GU L 79 del 17.3.2001.

(2002/C 205 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0716/02

di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) e Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Assicurazione malattia fiamminga

Nelle Fiandre è stata recentemente introdotta un'assicurazione malattia fiamminga. Non è chiaro se tale assicurazione malattia rientri concretamente nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 (¹).

Ritiene la Commissione che l'assicurazione malattia fiamminga rientri nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1408/71? In caso contrario, possono le autorità fiamminghe introdurre tempi di attesa per lavoratori e le persone non più attive del SEE trasferitisi nelle Fiandre?

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(23 aprile 2002)

Riguardo alla questione della sfera di applicazione materiale del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità europea, la Commissione tiene a ricordare agli onorevoli parlamentari che la distinzione tra le prestazioni che rientrano in questa sfera di applicazione e quelle che ne sono escluse, è basata soltanto sugli elementi costitutivi di ogni prestazione, in particolare sulle sue finalità e condizioni di concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno da una normativa nazionale di prestazione di sicurezza sociale (vedere sentenza Molenaar (¹), punto 19). Da tale ragionamento, peraltro, deriva il fatto che nonostante alcune prestazioni rientrino nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1408/71, ciò non pregiudica la qualifica data dall'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro a queste prestazioni (vedere per analogia la sentenza, Commissione contro Repubblica francese (²), punto 32).

Una prestazione può essere considerata quale prestazione di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 nella misura in cui viene concessa ai beneficiari, al di fuori di ogni apprezzamento individuale e discrezionale delle esigenze personali, sulla base di una situazione legalmente definita e nel caso in cui fa riferimento ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71. Tale catalogo, in effetti, ha un carattere esaustivo, in modo che un settore della sicurezza sociale che non vi è menzionato sfugge alla qualifica, anche se questa conferisce ai beneficiari una posizione legalmente definita, che dà diritto ad una prestazione (vedere, in particolare, la sentenza Molenaar, punti 20 e.s.).

Nel caso specifico dell'assicurazione sanitaria oggetto dell'interrogazione degli onorevoli parlamentari e che è stata introdotta con il decreto del 30 marzo 1999 della Comunità fiamminga del Belgio che ne illustra l'organizzazione, appare chiaro che le disposizioni relative alla concessione delle prestazioni dell'assicurazione sanitaria in oggetto conferiscono al beneficiario un diritto giuridicamente definito.

Dalla legislazione in esame e dalle informazioni in possesso della Commissione risulta quindi che l'assicurazione sanitaria dà diritto alla presa in carico, totale o parziale, di alcune spese determinate dalla condizione di dipendenza dell'assicurato, come ad esempio le cure a domicilio, nei centri o stabilimenti specializzati, oppure l'acquisto di attrezzature e materiali necessari all'assicurato, come ad esempio letti, materassi o poltrone speciali, apparecchi respiratori e bombole di ossigeno. Lo scopo di tali prestazioni è

dunque essenzialmente quello di completare le prestazioni dell'assicurazione sanitaria per poter migliorare le condizioni di salute e di vita degli interessati. In queste condizioni, tali prestazioni devono essere viste come «prestazioni di malattia» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (vedere anche la sentenza Molenaar, punti 23-25 e la sentenza Jauch⁽³⁾, punto 28).

Tenuto conto del fatto che le prestazioni dell'assicurazione sanitaria in oggetto consistono nella presa in carico o nel rimborso delle spese derivanti dalla condizione di dipendenza dell'interessato, si tratta più esattamente di «prestazioni in natura», trattate agli articoli 19, paragrafo 1, lettera a), 25, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (vedere la sentenza Molenaar, punto 32).

L'articolo 18 del suddetto regolamento si applica anche a queste prestazioni. In base al primo paragrafo di tale articolo: «L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni allo scadere dei periodi assicurativi, d'impiego o di residenza, tiene conto, nella giusta misura, dei periodi assicurativi, d'impiego o di residenza trascorsi sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, trattandosi di periodi trascorsi sotto la legislazione applicata dall'istituzione».

Di conseguenza, la condizione di avere pagato almeno cinque anni di contributi, valida per i cittadini comunitari residenti all'estero ed introdotta nella normativa in esame con il decreto del 18 maggio 2001, alla quale si riferiscono gli onorevoli parlamentari, deve essere applicata in modo che i periodi assicurativi per prestazioni di malattia trascorsi sotto la legislazione di un altro Stato membro debbano essere considerati come periodi assicurativi ai sensi della normativa in esame.

La Commissione ha contattato le autorità belghe per interrogarle sulla conformità della normativa in esame con il diritto comunitario e sulla sua applicazione ai cittadini comunitari residenti all'estero. Gli onorevoli parlamentari saranno informati sul seguito della questione.

⁽¹⁾ Sentenza del 5 marzo 1998, Molenaar, C-160/96, Racc., I-0843.

⁽²⁾ Sentenza del 15 febbraio 2000, Commissione contro la Repubblica francese, C-169/98, Racc., I-1049.

⁽³⁾ Sentenza del 8 marzo 2001, Jauch, C-215/99, Racc., 1901.

(2002/C 205 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0718/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Raccolta coatta di dati di utenti da parte del «.NET Passport» di Microsoft e misure protettive della loro privacy

1. È noto alla Commissione il servizio gratuito «.NET Passport» di Microsoft finalizzato a memorizzare continuamente, in occasione di un acquisto, di un gioco, di una richiesta o di una operazione bancaria, i dati personali degli utenti online tramite, per esempio, un indirizzo e-mail (hotmail), un programma di conversazione (MSN Messenger), un negozio (Expedia.com), un'asta (QXL), una comunità (MSN Communities) ovvero una catena di alberghi (Hilton.com), per cui i titolari di un indirizzo hotmail possono comunicare furtivamente e senza accorgersene ad uno sconosciuto un'enorme quantità di dati personali?

2. È noto altresì alla Commissione che la mancata iscrizione al «.NET Passport» comporta l'esclusione (dai servizi) di non pochi siti, che non è possibile una cancellazione, che a intervalli regolari vengono radiati soltanto i dati obsoleti e che le obbligatorie parole chiave, comportanti soltanto 6 lettere, possono essere agevolmente scoperte da chi si fa passare per amministratore di sistema o conosce a menadito i dizionari?

3. Reputa la Commissione accettabile che gli utenti di terminali pubblici nelle università, biblioteche e Caffè Internet rischiano, in caso di scorretta disconnessione dal sistema, di comunicare i loro dati riservati al successivo utente, che in caso di locazione di software tramite Internet (utilizzo di server di Microsoft anziché il proprio disco rigido), l'accesso è possibile soltanto con «.NET Passport» e che, a causa del suo effettivo monopolio, Microsoft potrà nei prossimi anni fatturare un prezzo elevato per servizi oggi gratuiti?

4. È legale che un'impresa dominante costituisca una capillare base di dati personali? È stato il «.NET Passport» notificato dagli organi nazionali che vigilano sul rispetto della legislazione relativa alla tutela della privacy? Vigeva un siffatto obbligo in ogni Stato membro? Vigeva un siffatto obbligo anche se la base di dati non si trova sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea?
5. È consentito ai servizi investigativi nazionali o europei disporre dei dati raccolti senza il previo accordo dell'interessato o di un tribunale?
6. Reputa la Commissione necessario il varo di apposite norme per rendere impossibili sia abusi da parte degli interessati sia qualsiasi violazione della vigente normativa sulla tutela della privacy?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 maggio 2002)

1.a 3. La Commissione conosce bene in effetti il sistema.NET Passport di Microsoft e le sue lamentate caratteristiche e condivide alcune preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare. Insieme alle autorità nazionali per la protezione dei dati essa ritiene una questione di primaria importanza la compatibilità del sistema con la legislazione europea sulla protezione dei dati.

4. Un'impresa che opera nell'Unione è soggetta al diritto comunitario e può sviluppare una base di dati personali, purché ottemperi agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾. Ciò presuppone l'esistenza di un interesse legittimo e specifico, l'informazione al privato circa l'identità dell'autorità di controllo, lo scopo della raccolta e i diritti dell'interessato, quali il diritto di accedere ai propri dati. Nei casi in cui viene richiesto il consenso al trattamento, la Direttiva stabilisce che esso non sia ambiguo e che venga accordato liberamente. La direttiva altresì contempla l'obbligo di notifica del trattamento all'Autorità nazionale preposta alla protezione dei dati e prevede anche alcune eccezioni all'obbligo di notifica. La Commissione al momento non è in grado di affermare se questa modalità di elaborazione sia stata notificata nell'Unione.

Sapere se e in che misura la direttiva si applichi a una base di dati (o, nei termini della Direttiva, a un responsabile) situata al di fuori dell'Unione, specialmente se i dati sono forniti direttamente dagli interessati via Internet, è questione complessa, attentamente esaminata dalla Commissione e dalle Autorità nazionali per la protezione dei dati. L'articolo 4.1(c) della Direttiva stabilisce i termini d'attuazione per quanto riguarda l'uso che il responsabile fa di macchinari, automatizzati o no, situati sul territorio di uno Stato Membro, il che significa che la Direttiva si applica almeno in alcuni casi a responsabili al di fuori della Comunità. Possono inoltre essere applicate e quindi applicabili in tale giurisdizione talune leggi nazionali riguardanti uno Stato terzo in cui sia stabilito il responsabile. A questo proposito, Microsoft ha comunicato allo US Department of Commerce di aderire ad una politica della privacy in linea con il quadro di riferimento di approdo sicuro⁽²⁾.

5. In base alle leggi in vigore gli inquirenti possono fare uso delle informazioni raccolte senza il previo consenso dell'interessato o del tribunale, fatti salvi i diritti alla difesa per le parti interessate e purché la limitazione del diritto alla privacy sia effettivamente necessaria all'indagine penale. Le informazioni raccolte nel corso delle indagini possono venire usate solo nell'ambito delle indagini stesse.

6. Conformemente all'articolo 33 della Direttiva, la Commissione sta esaminando l'attuazione della Direttiva 95/46/CE and prevede di pubblicare una relazione entro la fine dell'anno. La modifica dell'attuale regolamentazione sarà considerata in questo contesto.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

⁽²⁾ V. Decisione della Commissione 2000/520/CE del 26 Luglio 2000 che fa seguito alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, GU L 215 del 25.8.2000.

(2002/C 205 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0719/02**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(15 marzo 2002)

Oggetto: Danni ambientali non risarciti e compensazioni per svantaggi concorrenziali a carico di produttori agricoli quanto mai rispettosi dell'ambiente;

1. Conviene la Commissione sulla necessità di tener conto, in sede di valutazione della sostenibilità dei sistemi agricoli, dei costi ambientali causati dall'agricoltura che gravano su altri operatori sociali o che rischiano di essere accollati alle future generazioni, con specifico riferimento alle incidenze risultanti dall'alterato equilibrio minerale determinato dagli scarichi sia di ammoniaca, nitrati e fosfati riconducibili alle cospicue importazioni di mangimi ed all'elevato impiego di concimi artificiali sia di rame e cadmio a seguito dell'utilizzo di pesticidi chimici?
2. Perché il settore agricolo continua ad essere esentato dall'applicazione del principio «chi inquina paga», oggigiorno generalmente applicato visto che le aziende agricole devono attualmente farsi carico delle misure preventive ma, in genere, non ancora dello stesso inquinamento?
3. Contribuisce il generarsi del reddito agricolo inconsueto rispetto ad altri settori (bassi salari, numerose aziende famigliari) al fatto che il modo più semplice di conseguire risparmi in questo settore consista nel dedicare minori risorse finanziarie e minore attenzione alle incidenze ambientali?
4. Condivide la Commissione la tesi secondo cui i prodotti delle aziende biologiche dovrebbero comparativamente risultare meno cari rispetto a quelli delle aziende operanti con metodi tradizionali visto che queste ultime dovrebbero essere tenute a compensare i danni ambientali da esse provocati?
5. Conviene altresì la Commissione che il fatto di eludere i costi ambientali equivale ad una forma di concorrenza sleale da parte dell'agricoltura tradizionale a carico dell'agricoltura biologica?
6. Ravvisa la Commissione possibilità di «internalizzare» i costi ambientali nel settore agricolo come si tende a farlo attualmente nel settore dei trasporti per cui in sede comparativa dei costi di produzione verrebbero avvantaggiate le imprese che inquinano di meno rispetto a quelle che inquinano di più?
7. In sede di preparazione del modificato utilizzo delle risorse a favore della politica agricola comune, previsto per i prossimi anni si terrà conto della possibilità di «internalizzare» i costi ambientali?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

1. La Commissione è in effetti convinta che l'agricoltura, come qualsiasi altro settore o singolo cittadino, debba attenersi alle norme in materia di ambiente e ridurre i costi ambientali conformemente alle aspettative della società. Per la Commissione si tratta di un presupposto indispensabile alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura. Questo punto di vista è stato del resto esplicitamente ribadito allorché i «requisiti in materia di protezione ambientale» sono stati inclusi fra le «norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune» (articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999) ⁽¹⁾.
2. La Commissione sottolinea che il settore agricolo non è assolutamente esentato dall'applicazione del principio «chi inquina paga». Analogamente a quanto avviene in tutti gli altri settori, anche gli agricoltori debbono osservare a proprie spese gli obblighi imposti dalla normativa ambientale. Quest'ultima è stata definita sia a livello comunitario che nazionale ed include una vasta gamma di temi ambientali, quali la prevenzione dell'inquinamento provocato da fattori di produzione agricoli (nitrati e prodotti fitosanitari) e la tutela degli habitat e della biodiversità.

3. Gli agricoltori debbono far fronte alla concorrenza sul mercato e la vitalità economica implica innanzitutto produrre a costi competitivi. E' ovvio che non si possa essere competitivi a scapito dell'ambiente. Gli agricoltori quindi, come qualsiasi altro produttore o cittadino, debbono sottostare a norme ambientali ben precise.

4. La Commissione non ritiene che i costi della produzione biologica risultino inferiori imponendo agli agricoltori tradizionali condizioni ambientali più rigorose e, di conseguenza, più costose. E' lecito supporre tuttavia che l'introduzione di norme ambientali più severe renderebbe più competitivi i prodotti biologici rispetto a quelli tradizionali, sempre che gli agricoltori che adoperano metodi biologici riescano a conformarsi a tali norme con costi più bassi.

5. Poiché sia l'agricoltura tradizionale che quella biologica sono soggette alle medesime norme ambientali obbligatorie, la Commissione non condivide il parere secondo cui la concorrenza tra i due tipi di agricoltura sarebbe sleale, a condizione che le norme in materia ambientale siano effettivamente applicate dagli Stati membri, il che non accade spesso. La Commissione, tuttavia, riconosce che l'agricoltura biologica offre benefici ambientali che trascendono le norme giuridicamente vincolanti. L'offerta di tali benefici da parte dell'agricoltura biologica dà luogo al pagamento di sovvenzioni agroambientali, calcolate in base alle differenze di costi tra l'agricoltura biologica e quella tradizionale. Considerato che le sovvenzioni alle aziende agricole biologiche costituiscono una delle misure agroambientali ammissibili nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare più o meno intensamente tale misura.

6. L'espressione «internalizzare i costi ambientali», conformemente al principio «chi inquina paga», vuol dire per l'appunto che i costi dovuti all'osservanza della legislazione ambientale sono a carico del potenziale inquinatore. E' per questo che la Commissione è restia all'idea di ricompensare l'osservanza delle norme obbligatorie in materia ambientale. Diverso è il caso degli agricoltori che si impegnano ad offrire benefici ambientali che vanno oltre le norme obbligatorie in materia. Al di là di questo livello di riferimento, generalmente noto in agricoltura come «buona pratica agricola», si può considerare che gli agricoltori utilizzano i propri fattori di produzione per offrire servizi altamente remunerativi dal punto di vista ambientale. E' quindi del tutto normale incoraggiare simili servizi attraverso la concessione di incentivi finanziari, dal momento che ciò avviene su base volontaria e contrattuale a titolo delle misure agroambientali.

7. Come la Commissione ha indicato chiaramente nella «Strategia europea per lo sviluppo sostenibile» presentata a Göteborg, il rafforzamento del secondo pilastro della politica agricola (PAC) e, in particolare modo, le misure agroambientali sono alcune delle priorità fondamentali per l'ulteriore sviluppo della PAC.

(1) GU L 160 del 26.6.1999.

(2002/C 205 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0722/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Rischi di crollo dovuti ai metodi anomali impiegati nella costruzione dei motel e dei ristoranti dell'impresa Van der Valk in vari Stati membri dell'Unione

1. Sa la Commissione che il 10 febbraio scorso è crollata la copertura del parcheggio di un motel costruito tra il 1982 e il 1986 nella città olandese di Tiel e che tale incidente avrebbe potuto provocare la morte di molte persone se fosse successo durante la fiera informatica che si era appena conclusa oppure dopo la prevista trasformazione del parcheggio in una sala permanente per le feste?

2. Sa che il motel succitato appartiene all'impresa Van der Valk che nei Paesi Bassi gestisce diversi molti hotel, ristoranti e centri ricreativi, molti dei quali sono stati progettati e costruiti da un'impresa edile della Van der Valk che ha spesso impiegato fondamenta più leggere, materiali più economici e metodi di costruzione anomali, approfittando dell'atteggiamento di molti comuni che non volevano porre ostacoli alla realizzazione sul proprio territorio di un motel con ristorante di un gruppo conosciuto, ragion per cui

i consueti controlli sull'adeguatezza dei materiali, le strutture portanti e la stabilità sono stati semplificati o del tutto assenti?

3. Sa inoltre che nei Paesi Bassi questa politica del gruppo, che per le sue costruzioni omette spesso di elaborare piani e calcoli e che potrebbe causare in futuro il crollo completo o parziale di altri edifici, è stata all'origine di controlli predisposti non soltanto dai comuni responsabili ma anche da ispettori del ministero dell'Edilizia popolare, l'assetto del territorio e l'ambiente circa i metodi di costruzione e i materiali impiegati negli edifici dell'impresa Van der Valk?

4. Sa che esistono edifici della Van der Valk anche al di fuori dei Paesi Bassi, di cui almeno 21 nell'Unione europea e cioè 13 in Germania (di cui alcuni costruiti sulla base di un contratto inizialmente concluso con l'ex DDR), 6 in Belgio (principalmente nelle Fiandre), 1 in Francia (Saint Aygulf) e 1 in Spagna (Barcarola)?

5. Alla luce della portata del problema e delle possibili conseguenze disastrose, è la Commissione disposta ad aiutare le autorità nazionali e regionali degli Stati membri interessati ad ottenere informazioni su tali metodi e a contribuire quanto prima all'individuazione dei problemi nascosti?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(26 aprile 2002)

La Commissione non dispone di informazioni particolari riguardo agli incidenti citati dall'on. parlamentare e non ha ricevuto a tutt'oggi alcuna comunicazione né richiesta di aiuto a questo proposito da parte delle autorità dei Paesi Bassi.

Le disposizioni in materia di costruzione e di sicurezza degli immobili sono di competenza esclusiva degli Stati membri, allo stesso modo delle responsabilità in materia di indagini in caso di incidenti dovuti al mancato rispetto di tali disposizioni.

In materia di costruzioni, il solo strumento pertinente a livello comunitario è la direttiva 89/106/CEE⁽¹⁾ relativa unicamente ai prodotti da costruzione⁽²⁾ in vista della loro immissione sul mercato comunitario. La direttiva in questione precisa che «spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone».

Tale direttiva infatti, prevede tra le esigenze essenziali applicabili ai prodotti da costruzione la resistenza meccanica e la stabilità delle opere ma non contempla la sicurezza degli immobili e delle altre opere finite in quanto tali.

La Commissione, in assenza di competenze comunitarie in materia di sicurezza degli immobili, non dispone di procedure e di reti specifiche che le permettano d'intervenire per prestare il suo aiuto alle autorità nazionali e regionali responsabili in materia, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle situazioni a rischio.

⁽¹⁾ Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione — GU L 40 dell'11.2.1989.

⁽²⁾ «Qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione».

(2002/C 205 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0728/02 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Congedo parentale per gli uomini

Da tempo ormai esiste il congedo parentale per le madri che desiderano dedicarsi ai propri figli dopo la nascita. Tuttavia sono soltanto le madri responsabili dell'educazione dei figli dopo la nascita?

Nel frattempo sono state emanate in tutti i paesi membri dell'UE delle leggi che disciplinano anche il congedo parentale per gli uomini; tuttavia — senz'altro a motivo della diversa valutazione dell'importanza di questo tema — i padri se ne avvalgono in maniera diversa da paese a paese.

La Repubblica federale di Germania sta attualmente elaborando un approccio interessante in materia di congedo parentale, prevedendo la possibilità che i due partner possano fruire del congedo parentale contemporaneamente — ferma restando la possibilità di continuare a lavorare fino a 30 ore per settimana a tempo parziale. In tal modo si intende contribuire a non ridurre drasticamente il reddito familiare e a rendere il congedo parentale più attraente, in particolare per gli uomini.

Può dire la Commissione quali misure ha finora adottato per un'armonizzazione a livello dell'Unione del congedo parentale per gli uomini?

Non sarebbe nell'interesse di un'Europa delle famiglie offrire a giovani madri e padri parità di condizioni per allevare i propri figli?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(29 aprile 2002)

La misura principale adottata finora è stata la direttiva del Consiglio 96/34/CE del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE (Unione delle confederazioni europee delle industrie e dei datori di lavoro), dal CEEP (Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale) e dal CES (Confederazione europea dei sindacati) ⁽¹⁾.

La clausola 2, par.1 dell'accordo quadro attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi «il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino affinché possano averne cura per un periodo di tre mesi sino ad un'età non superiore a 8 anni». Il punto 8 delle considerazioni generali dell'accordo fa rilevare che gli uomini «dovrebbero essere incoraggiati ad assumere uguali responsabilità familiari».

La Commissione sta attualmente esaminando l'attuazione della direttiva negli Stati membri e intende adottare una comunicazione sulla questione quest'anno. La Commissione condivide le preoccupazioni dell'on. parlamentare sul fatto che gli uomini non si avvalgono di questa possibilità che in modo minimo. La Commissione ha quindi deciso che nell'ambito del programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra uomini e donne per il 2002, il punto della riconciliazione tra vita familiare e professionale costituisce un tema prioritario e nel bando di gara aperto ⁽²⁾ ha sottolineato in modo particolare la partecipazione degli uomini alla ripartizione delle responsabilità familiari.

⁽¹⁾ GU L 145 del 19.6.1996.

⁽²⁾ GU C 23 del 25.1.2002.

(2002/C 205 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0731/02 di Geoffrey Van Orden (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Normative comunitarie

Quante normative comunitarie sono state abrogate negli anni 1999, 2000 e 2001?

Risposta del commissario Reding a nome della Commissione

(8 maggio 2002)

L'espressione «normative comunitarie» è stata interpretata nel senso di legislazione comunitaria adottata sotto forma di regolamento o di direttiva. Oltre agli atti abrogati sono stati considerati anche gli atti la cui validità è giunta a scadenza nel corso degli anni indicati.

La risposta all'interrogazione si ricava dalla tabella che segue:

		Numero di testi in vigore il 1° gennaio	Numero di testi la cui validità giunge a scadenza nel corso dell'anno	Numero di testi abrogati nel corso dell'anno
1999	Regolamenti	8 212	937	160
	Direttive	1 973	73	55
2000	Regolamenti	7 275	822	133
	Direttive	1 900	76	34
2001	Regolamenti	6 453	842	166
	Direttive	1 824	62	29

I dati di cui sopra sono tratti da Celex, la base di dati documentaria del diritto dell'Unione.

(2002/C 205 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0732/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Capo Verde

In merito a Capo Verde può la Commissione specificare quali progetti siano stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel corso del 2000?

Può specificare l'ammontare del volume totale degli aiuti elargiti a vario titolo a tale paese nel corso del 2000?

(2002/C 205 E/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0733/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Capo Verde

In merito a Capo Verde può la Commissione fornire un elenco dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea del 2001 e indicare il livello totale degli investimenti per l'anno considerato?

(2002/C 205 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0734/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Camerun

In merito al Camerun può la Commissione specificare quali progetti siano stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel corso del 2000?

Può specificare l'ammontare del volume totale degli aiuti elargiti a vario titolo a tale paese nel corso del 2000?

(2002/C 205 E/220) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0735/02**
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Camerun

In merito al Camerun può la Commissione fornire un elenco dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea del 2001 e indicare il livello totale degli investimenti per l'anno considerato?

(2002/C 205 E/221) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0736/02**
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Comore

In merito alle Comore può la Commissione specificare quali progetti siano stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel corso del 2000?

Può specificare l'ammontare del volume totale degli aiuti elargiti a vario titolo a tale paese nel corso del 2000?

(2002/C 205 E/222) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0737/02**
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Comore

In merito alle Comore può la Commissione fornire un elenco dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea del 2001 e indicare il livello totale degli investimenti per l'anno considerato?

(2002/C 205 E/223) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0738/02**
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Congo

In merito al Congo può la Commissione specificare quali progetti siano stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel corso del 2000?

Può specificare l'ammontare del volume totale degli aiuti elargiti a vario titolo a tale paese nel corso del 2000?

(2002/C 205 E/224) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0739/02**
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(15 marzo 2002)

Oggetto: Congo

In merito al Congo può la Commissione fornire un elenco dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea del 2001 e indicare il livello totale degli investimenti per l'anno considerato?

(2002/C 205 E/225)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0740/02
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(15 marzo 2002)

Oggetto: Costa d'Avorio

In merito alla Costa d'Avorio può la Commissione specificare quali progetti siano stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel corso del 2000?

Può specificare l'ammontare del volume totale degli aiuti elargiti a vario titolo a tale paese nel corso del 2000?

(2002/C 205 E/226)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0741/02
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(15 marzo 2002)

Oggetto: Costa d'Avorio

In merito alla Costa d'Avorio può la Commissione fornire un elenco dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea del 2001 e indicare il livello totale degli investimenti per l'anno considerato?

**Risposta comune
data dal sig. Nielson in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0732/02, E-0733/02, E-0734/02, E-0735/02, E-0736/02,
E-0737/02, E-0738/02, E-0739/02, E-0740/02 e E-0741/02**

(13 maggio 2002)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(2002/C 205 E/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0742/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(15 marzo 2002)

Oggetto: Costruzione di una diga sul fiume Mouro

Secondo i responsabili dell'Associazione dei circondari della Valle del Mouro, affluente del fiume Minho, Portogallo settentrionale, esiste una proposta di costruzione di una diga, comprensiva di un muraglione di 50 metri sul fiume Mouro, che ne potrebbe distruggere tutto l'ecosistema.

La proposta controversa è stata fatta dall'impresa «Aguas do Minho e Lima» la quale conterebbe sul sostegno dei fondi comunitari, ma, secondo i predetti responsabili, esistono altre alternative, con specifico riferimento alle captazioni delle acque dello stesso fiume, senza diga.

Ciò premesso,

1. E' in grado la Commissione di confermare la proposta di finanziamento comunitario alla costruzione di una diga sul fiume Mouro?
2. In caso affermativo, dispone essa di informazioni su una valutazione dell'impatto ambientale? E' stata prospettata la possibilità di optare per altre alternative?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(29 aprile 2002)

Nel 1999 le autorità portoghesi hanno presentato alla Commissione una domanda di cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione per la realizzazione del sistema intercomunale di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque reflue di Minho-Lima. Il progetto prevede la costruzione di una diga sul fiume Mouro (Barragem de Lamas de Mouro), che costituirebbe uno dei sottosistemi di approvvigionamento idrico.

Poiché alcuni sottosistemi non erano stati ancora totalmente definiti dal punto di vista tecnico e della valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione ha invitato le autorità portoghesi a riformulare la loro proposta. Nel 2001 essa ha selezionato alcuni dei sottosistemi oggetto della nuova domanda, ammettendoli a beneficiare di un finanziamento. Il progetto riguardante la diga non è stato selezionato, ma non è escluso che esso possa essere ripresentato successivamente.

(2002/C 205 E/228)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0743/02
di Francesco Speroni (NI) alla Commissione**

(8 marzo 2002)

Oggetto: Discriminazioni tariffarie

Con riferimento all'interrogazione E-0049/02⁽¹⁾ l'interrogante chiedeva se l'applicazione di tariffe differenziate per partecipanti alla maratona di Padova del 28 aprile 2002 sulla base della residenza fosse corretta; citando altresì il sito internet da cui aveva ricavato tale informazione.

Il Commissario Bolkestein afferma che nel sito indicato la Commissione non aveva reperito i dati; forse perché i suoi collaboratori si sono limitati alla visione della prima schermata, non proseguendo debitamente la navigazione nel sito.

Si ribadisce che il sito è www.maratonasant-antonio.com, precisando che le informazioni relative alla tariffa si trovano alla pagina informazioni tecniche, cui si accede sia cliccando il relativo titolo, dopo aver cliccato sulla scritta benvenuti, che permettere di accedere alla relativa pagina, sia specificando direttamente l'indirizzo www.maratonasant-antonio.com/ita/quote.htm

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se sia corretta tale differenziazione? Reputa essa opportuno avviare una procedura di infrazione, posto che vi sono implicati il CONI e FIDAL?

⁽¹⁾ GU C 147 E del 20.6.2002.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

Conformemente a quanto indicato nella risposta alla sua interrogazione scritta E-0049/02⁽¹⁾ ed alla luce dei nuovi elementi forniti dall'onorevole parlamentare la Commissione valuterà la possibilità di avviare una procedura di infrazione contro l'Italia ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

Inoltre la Commissione ha già adito la Corte di giustizia con un'azione per infrazione contro l'Italia per violazione della libera circolazione dei servizi (articolo 49 del trattato CE) a motivo di tariffe discriminatorie (praticate per l'accesso a taluni musei) fondate non soltanto sulla nazionalità, ma anche, come nel caso segnalato dall'onorevole parlamentare, sul criterio della residenza.

La futura sentenza della Corte di giustizia in questa causa (C-388/01) potrà quindi fornire degli elementi di rilievo anche per situazioni come quella contemplata dalla presente interrogazione scritta.

Inoltre la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è esclusa l'invocazione del principio della libera prestazione di servizi da parte dei cittadini comunitari davanti alle giurisdizioni nazionali.

⁽¹⁾ GU C 147 E del 20.6.2002.

(2002/C 205 E/229)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0744/02
di Pernille Frahm (GUE/NGL) alla Commissione**

(8 marzo 2002)

Oggetto: Aiuti di Stato a favore dell'agricoltura

Dopo essere giustamente intervenuta per arrestare gli illegali aiuti di Stato ai produttori portoghesi di carni suine, come considera la Commissione gli aiuti che il Consiglio ha deciso di accordare alla Francia e all'Italia per distruggere il vino?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 aprile 2002)

Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio cui allude l'onorevole parlamentare, la Commissione ha fatto la seguente dichiarazione in sede di Consiglio:

In linea generale, la Commissione è contraria alla concessione di aiuti al finanziamento. Le misure unilaterali di concessione di aiuti di Stato che mirano solo a migliorare la situazione finanziaria dei produttori e non contribuiscono in alcun modo allo sviluppo del settore, in particolare gli aiuti concessi esclusivamente in base ai prezzi, ai quantitativi o alle unità di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, i quali sono incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per loro natura, tali aiuti possono distorcere i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

La nuova organizzazione di mercato del settore vitivinicolo è in vigore soltanto dal 1° agosto 2000. Essa rispecchia la posizione comune degli Stati membri circa il tipo di sostegno finanziario sufficiente e necessario al funzionamento di tale mercato. E' preoccupante che gli Stati membri ricorrano sin d'ora alla concessione di tipi di aiuti nazionali complementari che la Commissione, di norma, non può autorizzare in quanto costituiscono aiuti al funzionamento e non consentono pertanto di apportare miglioramenti strutturali al settore interessato.

La concessione di siffatti aiuti nazionali, autorizzata senza alcun controllo o alcun obbligo quanto al loro legame con misure strutturali, costituisce un grave rischio di distorsione della concorrenza tra Stati membri. Gli altri Stati membri saranno indotti ad agire nello stesso modo e a concedere anch'essi degli aiuti. Gli agricoltori saranno meno motivati ad avviare riforme strutturali nel quadro dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

La Commissione si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio.

Ora come ora, la Commissione non ha ancora deciso se chiederà o meno tale annullamento.

(2002/C 205 E/230)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0746/02
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(11 marzo 2002)

Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari

Una catena italiana di negozi «discount» ha intenzione di aprire un punto vendita di questo tipo in Carinzia (Austria). Per la società italiana che gestisce i discount si pone ora la questione del modo in cui i prodotti alimentari devono essere etichettati per poter essere venduti in Austria.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento austriaco sull'etichettatura dei prodotti alimentari (LMKV) del 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale austriaca (BGBl) n. 72, modificato da ultimo dal regolamento BGBl II n. 462/1999, gli elementi dell'etichettatura devono essere facilmente comprensibili e devono essere apposti in modo indelebile ed in forma chiaramente leggibile sulla confezione, o su un'etichetta ad essa unita, in posizione ben visibile.

L'interrogante trasmette alla Commissione una lettera del Ministero federale austriaco della sicurezza sociale e delle questioni generazionali secondo la quale in Austria una lingua facilmente comprensibile è il tedesco e pertanto l'etichettatura dev'essere in tedesco.

A giudizio dell'interrogante, l'obbligo di etichettare i prodotti alimentari nella lingua del paese di vendita rappresenta una discriminazione ai danni del gestore italiano di negozi discount.

La Commissione è pertanto pregata di far sapere se sia conforme al diritto comunitario l'obbligo di etichettare i prodotti alimentari nella lingua del paese di vendita. Se la risposta è negativa, è pregata di indicare quali sono gli obblighi in materia di etichettatura che incombono al gestore italiano di negozi discount. (Dove dev'essere apposta l'etichetta? In che lingua dev'essere scritta? Quali sono le disposizioni legislative vigenti nell'UE per quanto riguarda gli obblighi di etichettatura?)

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(29 aprile 2002)

La direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾ stabilisce, all'art. 16, le regole applicabili in materia di lingua in cui devono essere fornite le indicazioni figuranti sull'etichetta dei prodotti alimentari.

Sostanzialmente, tali disposizioni impongono che le indicazioni figuranti sull'etichetta vengano presentate in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore e prevedono la possibilità per lo Stato membro nel quale viene commercializzato il prodotto, di imporre sul suo territorio che tali indicazioni di etichettatura figurino almeno in una lingua determinata, tra quelle ufficiali della Comunità.

L'obbligo di far figurare le indicazioni di etichettatura almeno in lingua tedesca sul territorio austriaco sembra quindi perfettamente conforme alle disposizioni suindicate, basate appunto sull'obbligo di informazione e di tutela dei consumatori.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla loro pubblicità — GU L 109 del 6.5.2000.

(2002/C 205 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0753/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(19 marzo 2002)

Oggetto: Adesione dell'UE alla IATTC

Prendendo atto dell'interesse dell'UE a diventare parte della Convenzione e per consentire tale adesione, la Commissione Interamericana del Tonno Tropicale, in occasione della sua 63ª riunione tenutasi a Guayaquil (Ecuador) dall'8 al 10 giugno 1999, ha concluso un accordo sul protocollo per la modifica della Convenzione del 1949 concernente l'istituzione di una Commissione Interamericana del Tonno Tropicale. L'entrata in vigore di tale protocollo, che consentirebbe all'UE di diventare parte di tale Convenzione, è soggetta alla ratifica di tutte le Parti della Convenzione che peraltro si sono dichiarate disposte a fare il necessario perché le procedure interne di ratifica si svolgano con la massima rapidità possibile.

A tutt'oggi, dei 12 membri della Convenzione, solo 7 (Ecuador, Stati Uniti, Nicaragua, Messico, Panama, Francia e Vanuatu) hanno firmato tale protocollo, nessuno lo ha ratificato.

La non ratifica di tale protocollo che consente l'adesione dell'UE alla Convenzione è di grave pregiudizio per la flotta comunitaria per la pesca del tonno nel Pacifico orientale la quale non può operare liberamente, come è suo diritto, nelle acque del Pacifico orientale, mentre la si discrimina costringendola ad accettare sistematicamente risoluzioni della IATTC senza poterle discutere o contestare.

Può la Commissione europea indicare le ragioni, gli ostacoli e i paesi che impediscono all'UE di aderire a tale Convenzione, malgrado il fatto che l'adesione sia stata sollecitata sin dall'8 giugno 1999?

Quali misure ha adottato o pensa di adottare la Commissione europea per accelerare le procedure di adesione dell'UE a tale Convenzione?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

La Commissione condivide interamente la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare per i progressi insoddisfacenti compiuti fino ad oggi relativamente all'adesione della Comunità alla commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC). Le tonniere comunitarie sono ormai operative da diversi anni nella zona del Pacifico, di competenza di tale Organizzazione regionale della pesca. I pescherecci comunitari hanno osservato pienamente tutte le misure di conservazione poste in essere da questa organizzazione, sebbene la Comunità non sia membro a pieno titolo, e non goda, in particolare, del diritto a partecipare al processo decisionale dell'organizzazione.

Sono trascorsi quasi tre anni da quando i paesi membri della IATTC hanno concordato, con il protocollo di Guayaquil del 1999, di consentire l'adesione della Comunità all'organizzazione. Ciononostante, sebbene alcuni paesi abbiano firmato il protocollo, le procedure di ratifica si sono protratte a lungo. I paesi in questione attribuiscono la mancata ratifica del protocollo alla complessità e alla lentezza dei rispettivi processi legislativi nazionali.

In tutte le riunioni ufficiali dell'organizzazione, la Commissione ha sempre affrontato la questione, sottolineando che i paesi membri della IATTC dovrebbero accelerare le procedure di ratifica così da consentire alla Comunità di esercitare pienamente i propri diritti e di assumersi le proprie responsabilità in qualità di membro della IATTC e non di osservatore. Oltre agli interventi ufficiali summenzionati in occasione delle riunioni della IATTC, la Commissione ha inviato una nota verbale alla fine di dicembre 2001 a tutti i paesi membri della IATTC, con cui richiede informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure di ratifica, sollecitandone una rapida conclusione.

(2002/C 205 E/232)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0759/02
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione**

(19 marzo 2002)

Oggetto: Regola della rete unica

In base a varie segnalazioni, alcuni pescherecci danesi e olandesi pescano utilizzando contemporaneamente due, se non addirittura quattro, reti per compensare in questo modo la modestia delle catture, anziché spostarsi verso altri fondali. Tale prassi è in pieno contrasto con l'aspirazione di una pesca sostenibile e con il mantenimento del patrimonio biologico, poiché i fondali interessati vengono letteralmente depredati. A questo problema è direttamente legato quello dell'utilizzazione delle catture accessorie. Può la Commissione rispondere pertanto ai seguenti quesiti:

1. la Commissione è a conoscenza di tale prassi?
2. Questo metodo di cattura è compatibile con la regola della «rete unica»?
3. Qualora la prassi descritta non sia compatibile con la normativa europea, come pensa di procedere la Commissione?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

In diverse attività di pesca i pescherecci utilizzano contemporaneamente più di una rete. Un esempio ne è la pesca con sfogliare (con doppia attrezzatura), in cui i pescherecci si servono in genere di due reti allo stesso tempo, una su ogni lato dell'imbarcazione. Un secondo esempio è offerto dalla pesca di scampi o pesce piatto con reti gemelle (o persino con tre o più reti) a divergenti, in cui l'attrezzatura del peschereccio consiste di una o più reti da traino collegate.

La cosiddetta regola della rete unica (regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽¹⁾, capitolo 1, articolo 4) non impedisce l'uso simultaneo di più di una rete a condizione che le dimensioni della maglia rispettino le condizioni stabilite dal regolamento. Per quanto è dato di sapere alla Commissione, questo è il caso delle attività di pesca in cui è utilizzata più di una rete al contempo.

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998.

(2002/C 205 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0765/02

di Alexander de Roo (Verts/ALE) e Inger Schörling (Verts/ALE) alla Commissione

(19 marzo 2002)

Oggetto: Promozione della sperimentazione non basata sugli animali

Per conseguire l'importantissimo obiettivo dello sviluppo sostenibile, la Commissione, nel suo Libro bianco sulla strategia per una politica futura in materia di sostanza chimiche, ha individuato tutta una serie di obiettivi che vanno conseguiti se si vuole garantire uno sviluppo sostenibile dell'industria chimica nel quadro del Mercato unico. Questi obiettivi comprendono la protezione della salute umana e dell'ambiente come pure la sperimentazione non basata sugli animali.

Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che «una precisa conoscenza delle proprietà intrinseche e dei rischi risultanti da un uso particolare o dall'eliminazione delle sostanze chimiche è un requisito indispensabile per prendere decisioni in materia di gestione sicura delle sostanze chimiche». Ciò induce a chiedersi in che modo questo requisito imprescindibile possa essere soddisfatto nel modo più efficace possibile e nei tempi più brevi possibili, riducendo allo stesso tempo la sperimentazione sugli animali da laboratorio, anche allo scopo di arrestare la continua incontrollata sperimentazione di milioni di tonnellate di sostanze chimiche sull'uomo e l'ambiente in generale.

Diverse sono le strategie che contemporaneamente si potrebbero seguire come del resto viene proposto nella Risoluzione del Parlamento europeo (A5-0356/2001) sulla politica futura in materia di sostanze chimiche:

- Scambio obbligatorio tra le varie imprese e i vari paesi, delle informazioni disponibili in materia di sostanze chimiche, inclusa la costituzione di consorzi da parte dell'industria per evitare doppie sperimentazioni;
- Divieto della sperimentazione animale laddove siano disponibili sperimentazioni alternative e riconosciute dalle autorità e accelerazione dello sviluppo e della convalida di ulteriori sperimentazioni non basate sugli animali;
- Strategie di sperimentazione graduale non basata sugli animali che si avvalga appieno di modelli predittivi dei pericoli di sostanze e preparati chimici in base alla loro struttura molecolare (QSAR), nonché di test fisico-chimici per la persistenza e la bioaccumulazione e prove di laboratorio in vitro riconosciute dalle autorità;
- Raggruppamento delle sostanze a scopo di valutazione;
- Eliminazione graduale delle sostanze persistenti e bioaccumulanti senza ulteriore richiesta di dati sulla tossicità.

Come giudica la Commissione ciascuna di queste strategie in termini di efficacia in ordine all'obiettivo di ottenere i dati necessari e di ridurre la sperimentazione sugli animali?

Quale di queste strategie intende seguire la Commissione e in che modo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(30 aprile 2002)

La Commissione sta attualmente preparando una proposta legislativa, che sarà basata sul Libro bianco sulla «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche»⁽¹⁾ e terrà debitamente conto della risoluzione del Parlamento (A5-0356/2001) e delle conclusioni del Consiglio.

Le strategie per ridurre i test sugli animali di cui alla suddetta risoluzione sono tutte prese in considerazione nella preparazione della nuova legislazione. Inoltre, la Commissione ha avviato ampie consultazioni con numerosi gruppi di lavoro delle parti interessate, di cui fanno parte anche rappresentanti degli enti di protezione animale, autorità degli Stati membri e rappresentanti delle industrie, su una serie di questioni tecniche relative all'attuazione della strategia del Libro bianco. Uno di questi gruppi di lavoro ha esaminato la questione della sperimentazione animale e nell'elaborazione della nuova normativa, si terrà conto di queste discussioni.

La proposta legislativa, una volta preparata dalla Commissione, sarà presentata al Parlamento e al Consiglio a norma della procedura di codecisione: le disposizioni relative alla sperimentazione animale potranno allora essere discusse con tutte le parti interessate in quanto elemento fondamentale dell'ampio dibattito sulla nuova legislazione.

⁽¹⁾ COM(2001) 88 def.

(2002/C 205 E/234)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0781/02
di Brian Simpson (PSE) alla Commissione**

(20 marzo 2002)

Oggetto: Tessera di agevolazioni per i pensionati

La Commissione sta esaminando la possibilità di introdurre una tessera europea per i pensionati che preveda varie concessioni per i cittadini anziani, come ad esempio agevolazioni per il trasporto pubblico e l'ingresso a musei e gallerie? In caso negativo, perché no? In caso affermativo, quando prevede di presentare le relative proposte?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(19 aprile 2002)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte date alle interrogazioni scritte E-2326/01 dell'on. Gallagher⁽¹⁾, E-2406/99 dell'on. McCartin⁽²⁾ e E-1054/99 dell'on. Billingham⁽³⁾, e alle risposte alle interrogazioni orali H-1148/98 dell'on. Andrews e H-1023/98 dell'on. Evans durante l'ora delle interrogazioni nelle tornate del Parlamento del dicembre 1998⁽⁴⁾ e del novembre 1998⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 93 E del 18.4.2002, pag. 109.

⁽²⁾ GU C 93 E del 18.4.2002, pag. 126.

⁽³⁾ GU C 348 del 3.12.1999.

⁽⁴⁾ Risposta scritta del 15.12.1998.

⁽⁵⁾ Risposta orale del 17.11.1998.

(2002/C 205 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0783/02
di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione

(20 marzo 2002)

Oggetto: Approvvigionamento energetico

Negli anni 70 la Comunità fu vittima degli aumenti del prezzo dell'energia, dei conflitti in Medio Oriente e del petrodollaro inflazionista. È evidente che tale situazione potrebbe ripetersi, aggravata senza dubbio dall'evoluzione delle zone geografiche di prossimità.

La Commissione ritiene che entro venti o trent'anni l'Unione dipenderà al 90 % dalle importazioni per coprire il fabbisogno petrolifero. Per quanto riguarda il gas, tale dipendenza sarebbe del 70 % mentre si avvicinerebbe al 100 % per il carbone. La maggior parte delle nostre importazioni energetiche proviene da zone politicamente instabili. L'Europa occidentale, diventata una delle regioni più equilibrate e pacifiche, può risentire le conseguenze di questa instabilità esterna.

Il Libro Verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» fornisce una rassegna generale degli elementi che influiscono sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle economie sempre più interdipendenti di oggi e di domani, anche se il periodo considerato (fino al 2030) sembrerebbe insufficiente, in quanto sarebbe stato preferibile prevedere degli scenari all'orizzonte del 2050. In tale contesto, e senza perdere di vista gli eventi dell'11 settembre, qual è il seguito che la Commissione intende dare a tale riflessione, vale a dire, concretamente attraverso quali strumenti, con quale ritmo e a fronte di quali costi è possibile diversificare le nostre fonti di approvvigionamento e promuovere le nuove energie?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(22 aprile 2002)

Il Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico⁽¹⁾ ha provocato un dibattito senza precedenti, durato quindici mesi, in tutta Europa e al di fuori di essa sulle prospettive e le politiche dell'approvvigionamento energetico. I rischi legati al fabbisogno di energia d'importazione, sono stati uno dei punti focali del dibattito.

La Commissione sta elaborando alcuni degli strumenti che aiuteranno l'Unione a far fronte alle sfide del suo approvvigionamento energetico in futuro: ad esempio le revisioni proposte alle direttive sul mercato interno⁽²⁾, la direttiva sulle energie rinnovabili 77/2001/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità⁽³⁾, il pacchetto proposto per promuovere carburanti alternativi nei trasporti⁽⁴⁾, la proposta di direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia⁽⁵⁾, la proposta di regolamento sugli aiuti di Stato all'industria carboniera⁽⁶⁾, il partenariato strategico con la Russia, il Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo e la comunicazione sull'infrastruttura dell'energia⁽⁷⁾. Nuove proposte sono in preparazione per migliorare l'efficienza energetica, migliorare il nostro sistema di scorte di sicurezza e esaminare il futuro ruolo della generazione nucleare.

La Commissione si propone di presentare una relazione di sintesi al Consiglio europeo alla riunione di Siviglia (21 e 22 giugno 2002) sui risultati del dibattito sul Libro verde e sulle future azioni.

(1) COM(2000) 769 def.

(2) COM(2001) 125 def.

(3) GU L 283 del 27.10.2001.

(4) COM(2001) 547 def.

(5) COM(2001) 226 def.

(6) COM(2001) 423 def.

(7) COM(2001) 775 def.

(2002/C 205 E/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0784/02
di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione**

(20 marzo 2002)

Oggetto: Screening del cancro

Come certamente consta alla Commissione le donne rappresentano oltre la metà della popolazione mondiale. Nell'Unione europea una donna su otto sviluppa un cancro al seno e secondo una recente comunicazione dell'OMS nell'UE ogni sette minuti una donna muore per questa malattia e il cancro al seno è la prima causa di mortalità per le donne di età compresa fra i 35 e i 55 anni.

In tale contesto, è inammissibile che pazienti all'interno dell'UE usufruiscano di livelli di cura diversi. Il problema non sta tanto nel costo quanto semplicemente nella strutturazione delle cure mediche. È quindi importante sottolineare che i miglioramenti qualitativi col tempo a diminuiranno i costi per i sistemi europei di sicurezza sociale.

Di fronte a queste sfide, in quanto tempo è lecito aspettarsi:

- la creazione di registri oncologici normalizzati che consentiranno di migliorare lo scambio di informazioni tra gli specialisti e ricercatori su una base di dati comparabili e centralizzati (sul modello della base di dati EHLASS che è stata creata a livello europeo per gli incidenti della sfera privata);
- la realizzazione di scambi di esperienze molto più ampi, più frequenti e più rapidi sulle terapie esistenti per tutti i tipi di cancro;
- la creazione di centri di studio e di screening per il cancro al seno, in ragione di un centro per 300 000 abitanti europei?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(29 aprile 2002)

La Commissione desidera rassicurare l'on. parlamentare informandolo che dal primo programma «L'Europa contro il cancro», nel 1987, la Commissione ha organizzato e cofinanziato una Rete europea dei registri oncologici (ENCR), coordinata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il Centro internazionale di ricerca sul cancro (CIRC) di Lione in Francia. Questa rete ha potuto elaborare congiuntamente le norme europee in materia di comparabilità dei dati sull'incidenza del cancro e la mortalità raccolte nei registri nazionali o regionali di alto livello in tutta l'Unione europea sulla popolazione affetta da cancro. Tali norme hanno costituito il modello per altri registri medici successivi, come ad esempio il Sistema europeo di controllo degli incidenti che sopravvivono nell'ambito domestico e nel tempo libero (EHLASS). La rete copre circa il 50 % della popolazione europea. Ha creato due basi di dati diverse: EUCAN, una base di dati per il pubblico accessibile via Internet, e EuroCim, che è allo stesso tempo una base di dati e uno strumento di analisi per gli scienziati che lavorano nel campo dell'epidemiologia del cancro.

L'art. 152, par. 5 del Trattato CE prevede che l'azione della Comunità nel campo della salute pubblica rispetti pienamente le responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione e di fornitura di servizi sanitari e cure mediche. Quindi il Trattato CE non permette alla Commissione di creare centri interdisciplinari per la ricerca e le cure in materia di cancro al seno negli Stati membri e nemmeno di esigere da questi ultimi che tali centri vengano creati. Tuttavia la Comunità ha dato sostegno e continua a sostenere l'elaborazione di buone prassi europee in materia di terapia del carcinoma, essenzialmente mediante i suoi programmi di ricerca.

Inoltre la Rete europea per il cancro al seno (EBCN), che, grazie al sostegno di lunga data ottenuto con il programma «L'Europa contro il cancro» è riuscita a elaborare buone prassi europee in materia di prevenzione del cancro al seno, ha allargato il suo campo di azione per comprendere l'elaborazione di buone prassi in materia di cure destinate alle donne europee a cui è stato diagnosticato un cancro al seno nei centri di screening che partecipano alla rete. Tra i lavori effettuati da questa rete si contano le Direttive europee relative alla garanzia della qualità nello screening, mediante mammografia, la cui terza edizione è

stata pubblicata nel luglio del 2001 dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo⁽¹⁾. Alcuni Stati membri che finora non possedevano programmi nazionali di screening hanno dato inizio a programmi nazionali sullo screening del cancro al seno basati sulle direttive europee.

⁽¹⁾ ISBN 92-894-1145-7.

(2002/C 205 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0793/02

**di Peter Skinner (PSE), Torben Lund (PSE)
e Helle Thorning-Schmidt (PSE) alla Commissione**

(21 marzo 2002)

Oggetto: Rispetto della direttiva 89/48/CEE e discriminazione degli stranieri

Uno dei presupposti del buon funzionamento del mercato interno è la non discriminazione dei lavoratori provenienti da altri Stati membri. Purtroppo sembra che molti Stati membri non rispettino la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾. Questo problema è ben illustrato dal caso, verificatosi in Gran Bretagna, di uno psicologo danese cui la Società britannica di psicologia (BPS) ha rifiutato il riconoscimento del diploma universitario (cand. psych.). Pertanto, la persona in questione non può diventare membro della BPS e di conseguenza non può esercitare la professione in Gran Bretagna.

In linea generale, costituisce un motivo di preoccupazione il fatto che, al momento di valutare i diplomi stranieri, le istituzioni pubbliche e private spesso non ne riconoscano il giusto valore giuridico. Ciò significa che i cittadini dell'Unione europea non possono esercitare la loro attività su un piano di parità.

Nel caso suddetto (che ricorda altri casi di discriminazione sul mercato) la BPS, essendo in grado di controllare l'accesso di psicologi provenienti da altri Stati membri dell'UE, garantisce ai propri membri un'ingiusta posizione preferenziale. Inoltre, la BPS tratta i casi con tale lentezza che la maggior parte dei richiedenti finiscono col rinunciare alla difesa dei loro diritti.

In questo caso, la persona in questione ha l'appoggio di un consulente giuridico e di Eurojus. Entrambi affermano che la BPS non rispetta la direttiva 89/48/CEE.

In considerazione di quanto detto, può la Commissione far sapere in che modo intende garantire il rispetto da parte degli Stati membri della direttiva 89/48/CEE? È a conoscenza di questo caso o di altri casi analoghi? Infine, può la Commissione specificare quali misure intende prendere per garantire che gli psicologi e altri professionisti che hanno studiato in uno Stato membro dell'UE siano in grado di esercitare la professione in un altro Stato membro?

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(23 aprile 2002)

Per quanto riguarda la domanda posta dall'onorevole parlamentare relativa all'applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, la Commissione ci tiene a precisare che, dalla fine del periodo di recepimento di tale direttiva (4 gennaio 1991), essa è venuta a conoscenza solo di un numero limitato di violazioni da parte degli Stati membri. Quando la Commissione identifica una regolamentazione nazionale o una pratica amministrativa incompatibile con la direttiva 89/48/CEE, essa avvia sistematicamente una procedura di infrazione e adisce all'occorrenza la Corte di giustizia quale istituzione competente per esaminare tale infrazione. Queste procedure vengono avviate al più presto, tenuto conto della necessità di accertare i fatti incriminati e di ottenere le informazioni pertinenti.

Per quanto concerne in particolare l'applicazione della direttiva 89/48/CEE da parte della «British Psychological Society» (BPS), autorità competente per il riconoscimento professionale degli psicologi nel Regno Unito, la Commissione non è a conoscenza del caso specifico menzionato dall'onorevole parlamentare. La Commissione lo invita quindi a suggerire all'interessato/a di fornirgli informazioni dettagliate sul caso in questione. Se, dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione dovesse verificare una violazione della direttiva in questione, essa adotterà le misure adeguate e avvierà, se necessario, una procedura di infrazione contro lo Stato membro interessato.

La Commissione precisa che, anche se nel corso dei primi anni di applicazione della direttiva 89/48/CEE, essa è venuta a conoscenza di diversi casi di psicologi diplomati in altri Stati membri che hanno incontrato delle difficoltà per essere riconosciuti dalla BPS, da allora essa non è a conoscenza di nuovi casi.

(2002/C 205 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0798/02
di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(21 marzo 2002)

Oggetto: Esportazione di fertilizzante

Fino al dicembre 2000 la Germania non autorizzava gli allevatori olandesi proprietari di un terreno che superava la frontiera con la Germania a concimare con il letame della propria azienda la proprietà in territorio tedesco. Tuttavia, nel dicembre 2000 è stata adottata una decisione complementare dell'Unione europea secondo la quale gli Stati membri devono comunque autorizzare questa forma di concimazione. Nel 2001 il Ministero olandese per l'Agricoltura, la gestione delle Risorse naturali e la Pesca ha concluso degli accordi a tale proposito con due Land tedeschi, la Bassa Sassonia e la Renania Settentrionale-Westfalia. Attualmente, la Bassa Sassonia ha dato applicazione alla decisione di cui sopra e gli allevatori olandesi della regione limitrofa alla Bassa Sassonia possono effettivamente concimare la loro proprietà in territorio tedesco con il letame proveniente dalla propria azienda. La Renania Settentrionale-Westfalia non ha, tuttavia, ancora applicato tale decisione.

1. Ritiene la Commissione che il Land tedesco Renania Settentrionale-Westfalia non adempia al proprio obbligo di applicare la decisione sopra menzionata?
2. In caso affermativo, quali misure intende la Commissione adottare al riguardo?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(25 aprile 2002)

Ai sensi dell'allegato I, cap. 14, parte I A, punto 1 a) della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, nonché le condizioni sanitarie che regolano gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non oggetto, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, cap. I della direttiva 89/662/CEE e per quanto riguarda i patogeni della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata in particolare dalla decisione 2001/7/CE della Commissione, del 19 dicembre 2000⁽²⁾ sono vietati gli scambi di colaticcio, non trasformato proveniente da specie diverse dal pollame o dagli equini, ad eccezione di quello rispondente alle condizioni seguenti: proveniente da una zona o da un'azienda che non è oggetto di restrizioni determinate da una malattia trasmissibile grave, e destinato allo spargimento, sotto il controllo delle autorità competenti, su terreni facenti parte della stessa azienda o di proprietà di questa, separati o meno, situati da una parte e dall'altra della frontiera fra Stati membri entro una distanza di circa 20 chilometri.

In questo caso, il proprietario deve registrare tali movimenti transfrontalieri affinché questi possano essere autorizzati. L'autorità competente tiene un registro delle aziende che hanno ottenuto tali autorizzazioni.

La Commissione è a conoscenza di alcuni problemi che si sono manifestati in occasione dell'introduzione in Bassa Sassonia di prodotti provenienti da aziende olandesi limitrofe a tale Land. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, tali problemi, come conferma l'on. parlamentare, non sussisterebbero più. Peraltro la Commissione non è a conoscenza di un rifiuto da parte delle autorità della Renania del Nord-Westfalia di applicare le condizioni suindicate.

Pertanto la Commissione interverrà presso le autorità tedesche competenti al fine di verificare l'esistenza dei fatti segnalati dall'on. parlamentare.

(¹) GU L 62 del 15.3.1993.

(²) GU L 2 del 5.1.2001.

(2002/C 205 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0799/02

di Niels Busk (ELDR) alla Commissione

(14 marzo 2002)

Oggetto: Malattia di Newcastle presso i cormorani

Nel settembre 2001, un progetto di ricerca danese ha permesso di scoprire la malattia di Newcastle, una malattia contagiosa dei volatili, in un campione prelevato da un cormorano.

La legislazione in vigore in tale settore è costituita dalla direttiva 92/66/CEE (¹) del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle negli allevamenti di volatili, per quanto concerne i piccioni viaggiatori e gli altri uccelli tenuti in cattività. La direttiva non si applica se la malattia viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in libertà, come ad esempio i cormorani; tuttavia, in questo caso, lo Stato membro interessato segnala alla Commissione le misure adottate.

La direttiva indica, inoltre, che è opportuno prevedere misure comunitarie di minima quanto alla lotta contro la malattia di Newcastle, misure applicabili a specie diverse da quelle cui si fa riferimento.

Alla luce della scoperta della malattia di Newcastle in taluni cormorani in Danimarca, può dire la Commissione:

- quanti casi di malattia di Newcastle sono stati scoperti presso i cormorani degli Stati membri e quali sono stati i mezzi di lotta utilizzati?
- in caso di apparizione della malattia, gli orientamenti per gli allevamenti di volatili in cui gli animali vengono soppressi sono gli stessi e come può essere garantita una protezione contro il contagio?
- quali misure comunitarie sono state adottate per combattere contro la malattia di Newcastle presso i cormorani?

(¹) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

La malattia di Newcastle è una malattia virale che colpisce i volatili domestici e selvatici, incluse le specie acquatiche migratorie selvatiche ed altri uccelli acquatici. La sua gravità varia notevolmente e dipende da numerosi fattori tra cui i diversi gradi di virulenza dei ceppi del virus e le specie ospiti.

La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle, tiene conto delle caratteristiche precipue del morbo e stabilisce quando si debbano adottare misure per combatterlo, ad esempio in casi di malattia grave individuati nei volatili da cortile.

Gli Stati membri debbono fornire alla Commissione le informazioni sui casi di malattia confermati negli uccelli selvatici. Stando ai dati ufficiali di cui dispone la Commissione, la conferma di un caso della malattia di Newcastle in un cormorano in Danimarca, nel 2001, costituisce la prima segnalazione del morbo nei cormorani all'interno dell'Unione. Tuttavia, la documentazione scientifica riporta casi della malattia di Newcastle individuati nei cormorani nel Regno Unito (Scozia) già negli anni '40.

La direttiva 92/66/CEE del Consiglio non prevede misure di lotta contro la malattia di Newcastle negli uccelli selvatici. La mancanza di conoscenze scientifiche circa il ruolo della fauna selvatica nell'epidemiologia di questa malattia ha finora reso impossibile stabilire norme precise a livello comunitario. Spetta quindi agli Stati membri esaminare la situazione epidemiologica locale e decidere quali possano essere le misure più efficaci.

(2002/C 205 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0805/02
di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione

(21 marzo 2002)

Oggetto: Attività ricreativa di pesca alla lenza in mare e revisione della politica comune della pesca

I praticanti della pesca ricreativa alla lenza in mare della circoscrizione dell'interrogante hanno espresso preoccupazione per la diminuzione delle riserve ittiche nei loro mari e per i danni ambientali associati imputabili a pratiche di pesca commerciale insostenibili.

Non ritiene la Commissione che l'attuale politica dell'UE eviti di considerare l'approccio della pesca ricreativa alla lenza in mare, approccio che ha invece riscosso un ampio successo in paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Argentina?

Nelle future proposte nel settore della politica comune della pesca, non ritiene che sarà necessario effettuare maggiori sforzi per considerare le ragioni avanzate dai praticanti della suddetta attività, in quanto la politica attuale favorisce pesantemente il vasto settore della pesca commerciale?

Da ultimo, non ritiene che, al fine di limitare i danni ambientali e salvaguardare lo sport in questione, praticato da più di un milione di persone nel solo Regno Unito, sia necessario dotare la legislazione sulla pesca di un approccio più equilibrato?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 aprile 2002)

La Commissione, pur consapevole dell'importanza della pesca alla lenza in mare e del suo contributo al benessere di talune regioni costiere, è del parere che, in linea di massima, sarebbe preferibile affidarne la gestione agli Stati membri, tenuto conto della loro prossimità nonché della frequente mancanza di una chiara dimensione transnazionale di questo tipo di pesca.

Ciò non significa tuttavia che la Comunità debba ignorare tale attività. E' evidente che talvolta la pesca alla lenza in mare può avere una dimensione comunitaria, ad esempio allorché le specie pescate sono già gestite dalla Comunità oppure quando il contributo dei pescatori con la lenza alla mortalità per pesca di talune popolazioni ittiche si rivela di una certa consistenza. In simili casi, la Commissione ritiene che possa essere necessario l'intervento della Comunità e che possa essere opportuno chiedere agli Stati membri di prendere provvedimenti conformi alla politica comunitaria.

Quanto alla partecipazione dei pescatori con la lenza al processo decisionale della Comunità, l'onorevole parlamentare saprà senz'altro che fra le priorità della riforma della politica comune della pesca vi è proprio l'incoraggiamento della partecipazione delle parti interessate. In tale contesto, e nella misura in cui la Commissione prende iniziative in materia di pesca alla lenza in mare o di altre attività di pesca cui le associazioni di pescatori con la lenza sono particolarmente interessate, queste ultime saranno ovviamente consultate in quanto importante parte in causa.

(2002/C 205 E/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0823/02
di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione**

(25 marzo 2002)

Oggetto: Valutazione dell'innocuità dei fitofarmaci

La Commissione è a conoscenza del fatto che la mancanza di una valutazione dell'innocuità dei fitofarmaci suscita incertezze sia tra i consumatori che tra gli agricoltori?

Entro quale termine ritiene la Commissione di concludere tale valutazione?

Come giudica la Commissione le distorsioni della concorrenza imputabili a tale situazione e l'incertezza in cui si trovano consumatori e agricoltori?

Nel Land Baden-Württemberg è stata accertata la presenza di tracce di fitofarmaci su diversi tipi di frutta. Numerosi agricoltori hanno ammesso di aver acquistato fitofarmaci in Italia, a prezzi pari a un settimo, se non addirittura a un decimo, dei prezzi praticati sul mercato tedesco. Sostanze attive che non sono più autorizzate in Germania possono essere acquistate senza problemi in Italia, mentre la frutta delle piante trattate con questi prodotti può circolare in tutti gli Stati membri. Ciò pone gli agricoltori tedeschi in posizione svantaggiata, dal momento che essi non possono utilizzare tutti i prodotti, il che può ripercuotersi sulla qualità della frutta, e che i fitofarmaci autorizzati in Germania sono notevolmente più cari, laddove sul mercato dei generi alimentari la loro frutta è in diretta concorrenza con quella di altri paesi.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

La Commissione è pienamente consapevole del fatto che la revisione dei prodotti fitosanitari dovrebbe procedere con la massima urgenza, in modo da garantire che soltanto i prodotti che rispettano i requisiti di sicurezza della direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ possano continuare ad essere commercializzati. Nella relazione al Consiglio e al Parlamento del giugno 2001 ⁽²⁾ la Commissione ha esaminato i motivi per i ritardi e ha proposto misure destinate a completare la revisione nel 2008.

Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza, la Commissione rimanda l'Onorevole parlamentare alla risposta fornita all'interrogazione scritta P-0567/02 dell'Onorevole Langen ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991.

⁽²⁾ COM(2001) 444 def.

⁽³⁾ GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 223.

(2002/C 205 E/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0825/02
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(19 marzo 2002)

Oggetto: Jim Currie

La decisione presa dal signor Jim Currie, ex Direttore generale della DG Ambiente, di entrare a far parte del consiglio di amministrazione della British Nuclear Fuels Ltd appena quattro mesi dopo aver lasciato la sua precedente posizione, non mancherà di suscitare preoccupazioni in merito ad eventuali conflitti d'interessi, creerà l'impressione che la DG Ambiente sia troppo vicina all'industria, e metterà altresì in questione l'imparzialità della Commissione nella definizione della politica ambientale.

A seguito della dichiarazione rilasciata il 12 marzo dal Commissario Wallström dinanzi al Parlamento europeo, è la Commissione convinta che il signor Currie abbia rispettato pienamente l'articolo 16 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee?

Intende la Commissione chiedere al signor Currie di dimettersi dalla sua attuale posizione, oppure, se non intende farlo, per quale ragione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(19 aprile 2002)

Dopo la cessazione dal servizio, gli ex funzionari ed altri agenti hanno l'obbligo di conformarsi agli articoli 16 e 17 dello statuto del personale.

L'articolo 16 prevede che, dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

L'articolo 17 riguarda la discrezione necessaria su fatti e notizie di cui il funzionario sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso concreto cui si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione conferma che sta effettivamente cercando di appurare se, nell'accettare di entrare a far parte del consiglio d'amministrazione della British Nuclear Fuels Ltd in qualità di membro indipendente senza funzioni esecutive, l'ex direttore generale della DG Ambiente alla Commissione sarà in grado di conformarsi al disposto dello Statuto del personale (articoli 16 e 17). La valutazione dovrebbe essere portata a termine durante il mese di aprile. Nel frattempo, l'ex funzionario ha risposto alla Commissione informandola di non avere ancora accettato l'incarico che gli è stato offerto.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, nel valutare casi del genere, essa si aspetta che l'ex funzionario respinga un'offerta di lavoro che potrebbe provocare un conflitto d'interessi con il posto precedentemente occupato alla Commissione. Generalmente si ritiene che un conflitto di interessi insorge allorché la nuova attività è connessa con questioni di cui l'ex funzionario si occupava alla Commissione e comporta che egli adotti una posizione opposta a quella della Commissione in materia. Si può parlare di conflitto di interessi anche quando si presume che l'ex funzionario possa trarre profitto dalle informazioni riservate di cui era venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. La Commissione, quando sospetta che la sua normativa in materia professionale sia stata violata, apre immediatamente un'indagine e, all'occorrenza, adotta i provvedimenti del caso.

Nella sua proposta di modifica dello statuto del personale, presentata nel contesto della riforma amministrativa, la Commissione intende rendere più severo l'articolo 16 imponendo all'ex funzionario l'obbligo di notificare all'istituzione di appartenenza l'intenzione di svolgere un'attività professionale nei due anni successivi alla cessazione dal servizio. Analogamente, si propone di rendere più severo anche l'articolo 17 per ciò che concerne il dovere di non comunicare informazioni non ancora rese pubbliche.

(2002/C 205 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0828/02

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(26 marzo 2002)

Oggetto: Educazione scolastica per incentivare le vocazioni imprenditoriali

Nel recente incontro dei Ministri comunitari responsabili per le piccole e medie imprese, che ha avuto luogo nella città spagnola di Aranjuez, si sono registrate osservazioni sulla necessità di procedere all'introduzione, sin dalla scuola elementare, dello stimolo delle vocazioni imprenditoriali.

Non vi è dubbio che il suggerimento debba essere raccolto con grande interesse, ed essere messo in pratica anche se richiede una maggior definizione della strategia per ottenere i benefici da tale iniziativa.

Ritiene la Commissione di dover procedere al lancio di un programma di raccolta di iniziative su tutto il territorio dell'UE al fine di presentare un programma completo di insegnamento degli elementi fondamentali volti a promuovere le vocazioni imprenditoriali tra gli scolari comunitari, che saranno i futuri uomini d'impresa dell'UE?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(8 maggio 2002)

Il Consiglio europeo di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 aveva sottolineato la necessità di potenziare lo spirito di impresa nelle società europee, di instaurare un clima favorevole alla creazione e allo sviluppo di imprese innovatrici, nonché di progredire in maniera generale in questo settore in Europa.

La relazione della Commissione sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione, del gennaio 2001, ha confermato tali conclusioni. I messaggi che vengono inviati alla maggior parte dei bambini nel corso della loro educazione non li incoraggia infatti a considerare la creazione di una propria impresa come un'alternativa affidabile alla condizione di lavoratore dipendente. Peraltro risulta da alcuni studi svolti che tali decisioni vengono prese nel periodo di età compreso fra 12 e 13 anni. Lo spirito di impresa costituisce del resto più di un'attività commerciale: si tratta di uno spirito attivo e reattivo che la società tutta deve valorizzare.

Lo spirito d'impresa, segnatamente per quanto riguarda l'autonomia, la capacità di assumersi rischi, di risolvere problemi, di adattarsi e di lavorare in équipe, figura ormai fra le competenze di base alle quali ogni cittadino europeo dovrebbe poter accedere attraverso l'istruzione.

Il Consiglio e la Commissione hanno presentato al Consiglio europeo di Barcellona, nel marzo 2002, una relazione sui futuri obiettivi dei sistemi educativi in Europa, unitamente a un programma dettagliato di lavoro. L'attuazione di tale programma si basa sul metodo aperto del coordinamento. Tale metodo prevede segnatamente la caratterizzazione tramite indicatori delle competenze di base già individuate, fra cui lo spirito d'impresa, anche in materia di formazione degli insegnanti. Esso prevede del pari il compito di verificare come tali competenze possano essere integrate nei periodi scolastici senza determinare un sovraccarico di lavoro.

Le iniziative adottate in tale contesto verranno assunte dagli Stati membri e dalla Commissione nel rispetto delle rispettive competenze in materia di istruzione, nonché del principio di sussidiarietà.

La considerazione che la formazione in materia di impresa debba costituire una parte essenziale della formazione durante l'intero corso della vita costituisce un approccio che è oggi generalmente accettato: lo sviluppo delle attitudini imprenditoriali può essere incoraggiato a tutte le età, partendo dalla scuola elementare.

Nella maggior parte dei paesi membri esistono già iniziative che affrontano tale problematica. La Commissione ha raccolto una certa quantità di informazioni qualificate sulle buone procedure esistenti in Europa in questo campo. Esiste un'esigenza di prender conoscenza delle misure attuate, nonché di valutare le loro finalità e il loro impatto. Per tale motivo, nel quadro del programma pluriennale per l'impresa e l'imprenditorialità (2001-2005) — la Commissione ha avviato il progetto «Migliore procedura» in materia di istruzione e di formazione in favore dell'imprenditorialità.

Tale progetto vuole individuare e comparare le iniziative assunte in Europa che tendono a promuovere l'insegnamento dell'imprenditorialità nei sistemi di istruzione dalla scuola elementare fino all'università. Per realizzare tale obiettivo, la Commissione sta operando in stretta collaborazione con esperti designati dalle amministrazioni nazionali di 16 paesi. I risultati finali di tale progetto saranno disponibili per il mese di settembre 2002 e comprenderanno una panoramica delle misure e delle buone procedure attuate in Europa, con un'analisi comparativa della situazione nei diversi paesi partecipanti, nonché importanti conclusioni di indirizzo.

(2002/C 205 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0830/02
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(26 marzo 2002)

Oggetto: Censimento europeo di imprese aderenti alla composizione alternativa delle controversie (RAC)

Dopo l'avvio della fase sperimentale della Rete extragiudiziale europea è aumentata la possibilità per i consumatori europei di disporre di alternative più idonee alla composizione di controversie.

Pertanto, numerose associazioni di consumatori degli Stati membri si chiedono se sarebbe opportuno indire un censimento europeo delle imprese che aderiscono al sistema di composizione alternativa delle controversie, o arbitraggio di consumo, finché tanto i consumatori quanto le imprese dispongano di strumenti efficaci per generare una reciproca fiducia, vitale per il funzionamento di un mercato interno moderno e competitivo.

Ritiene la Commissione che dopo l'avvio della fase sperimentale della Rete extragiudiziale europea sarebbe opportuno procedere ad un censimento europeo delle imprese aderenti ad un determinato arbitraggio di consumo, quale sistema di composizione alternativa delle controversie, alle quali si potrebbe conferire un distintivo ufficiale atto a generare fiducia nei confronti dei consumatori di qualunque Stato membro?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(25 aprile 2002)

La fase sperimentale della Rete extragiudiziale europea è iniziato il 16 ottobre 2001 e durerà un anno. Essa comprende un totale di 17 paesi (tutti gli Stati membri più la Norvegia e l'Islanda). Si è considerato auspicabile iniziare con una fase sperimentale prima di arrivare al completamento della rete, affinché le imprese che aderiscono al sistema di composizione alternativa delle controversie possano familiarizzarsi con la rete, assimilarne il funzionamento, e per procedere poi ad un esame per migliorarne il funzionamento. La Commissione farà una relazione sul funzionamento della fase sperimentale nell'autunno del 2002.

La Commissione ha anche creato un gruppo di esperti nazionali che si incontrano regolarmente per controllare gli sviluppi della fase sperimentale e per discutere i punti relativi alla rete. Anche se attualmente non c'è l'intenzione precisa di creare un registro delle imprese che aderiscono al sistema di composizione alternativa delle controversie, la Commissione ritiene che questa idea potrebbe essere esplorata ulteriormente. Le discussioni preliminari su questo punto sono già state effettuate con il gruppo degli esperti nazionali e la questione sarà esaminata a fondo nella relazione prevista in autunno.

(2002/C 205 E/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0834/02
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(26 marzo 2002)

Oggetto: Disarmo di navi da pesca

Il 12 marzo 2002, durante il tempo delle interrogazioni, il Commissario Fischler ha risposto all'interrogazione formulata dallo scrivente sugli aiuti al disarmo di navi da pesca approvati nel quadro dell'analisi del bilancio 2002. Tuttavia, il Commissario non ha risposto esaurientemente all'interrogazione per quanto in particolare riguarda la possibilità di concedere gli aiuti comunitari al disarmo di navi da pesca la cui costruzione ha beneficiato di altri aiuti comunitari, ottenuti in precedenza. Può la Commissione far sapere se tale concessione di aiuti è possibile?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

Come il membro della Commissione responsabile per il settore della pesca ha spiegato nella sua risposta all'interrogazione orale H-83/02 dell'onorevole parlamentare durante l'ora delle interrogazioni (sessione parlamentare del mese di marzo 2002) ⁽¹⁾, poiché l'accordo con il Marocco non è stato concluso, i fondi messi a disposizione nel contesto di questa misura specifica si aggiungono a quelli già disponibili nel quadro dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che è uno dei quattro fondi strutturali.

Tutti gli Stati membri possono beneficiare dei contributi dello SFOP. Le modalità e condizioni di finanziamento sono state fissate con il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽²⁾. In base a tali norme, il disarmo delle navi da pesca è una delle misure ammissibili. Una delle principali condizioni di ammissibilità per il disarmo è che le imbarcazioni abbiano almeno dieci anni; ciò vale anche nel caso di pescherecci costruiti con aiuti pubblici. Pertanto, non sono necessariamente escluse dalle sovvenzioni le imbarcazioni che in passato hanno beneficiato di un aiuto comunitario alla costruzione.

Occorre osservare tuttavia che non si tratta di un regime di disarmo e costruzione; le principali condizioni legate alla gestione della flotta esigono infatti che la capacità posta in essere con aiuti pubblici sia compensata dal ritiro di una capacità almeno identica costruita senza aiuti pubblici e che la capacità ritirata con aiuti pubblici non possa essere sostituita.

⁽¹⁾ Risposta orale del 12.3.2002.

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999.

(2002/C 205 E/246)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0838/02
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(26 marzo 2002)

Oggetto: Articolo 151 del trattato CE e patrimonio culturale — relazioni con i paesi terzi

L'articolo 151, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea prevede la possibilità di un'azione a livello comunitario per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.

Può la Commissione far sapere qual è stato, dal 1999, l'importo stanziato complessivamente per progetti attinenti all'ambito in parola, precisando le linee di bilancio interessate?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(21 maggio 2002)

L'articolo 151 del Trattato CE prevede per la Comunità competenze per incoraggiare la cooperazione culturale tra Stati membri e, se necessario, appoggiare ed integrare l'azione di questi ultimi in un certo numero di settori, compresa la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea. Questo obiettivo è perseguito dal programma quadro «Cultura 2000» a favore della cooperazione culturale in Europa (linea di bilancio B3-2008) e, prima dell'entrata in vigore di tale programma nel 2000, dal programma «Raffaello» (ex linea di bilancio B3-2000).

L'importo stanziato nel 1999 sulla linea di bilancio B3-2000 è stato di 6,5 milioni di euro e interessava integralmente le azioni a favore del patrimonio.

Gli importi riguardanti le azioni a favore del patrimonio stanziati nel 2000 e nel 2001 sulla linea di bilancio B3-2008 sono stati rispettivamente di 14,4 milioni di euro e 11,8 milioni di euro.

Un'informazione dettagliata sui progetti finanziati nel campo della conservazione e della salvaguardia del patrimonio culturale nel 2000 e nel 2001 è disponibile all'indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.html

Si noti che altri programmi e azioni comunitari (come i Fondi strutturali, i Fondi per la protezione dell'ambiente, ecc.) comprendono progetti che tendono ugualmente alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea. La Commissione ha l'intenzione di preparare una comunicazione sull'attuazione dell'articolo 151 paragrafo 4 del Trattato CE⁽¹⁾. A tale scopo ha deciso di inviare agli Stati membri un questionario riguardo all'utilizzo per le azioni culturali, comprese le iniziative destinate alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, dei fondi della politica strutturale che essi gestiscono direttamente.

⁽¹⁾ L'articolo 151 paragrafo 4 del Trattato CE dispone che «La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente Trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».

(2002/C 205 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0845/02
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(27 marzo 2002)

Oggetto: Divieto di concludere contratti d'appalto con imprese di mass media

In base a quanto propone il nuovo progetto di legge presentato dal governo greco sulle restrizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici a persone che detengono quote di partecipazione in imprese di mass media, è vietato concludere contratti d'appalto con persone fisiche o giuridiche che abbiano la qualità di azionista di riferimento. Ai sensi di detta proposta, azionista di riferimento è colui che detiene azioni fino al 5 % del capitale azionario complessivo della società di mass media.

Considerate le difficoltà che comporta il controllo del concetto di azionista di riferimento a livello sia comunitario che mondiale, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. In che misura è violato il principio di uguaglianza, in quanto principio generale del diritto, visto che non potranno essere controllate né le società che hanno sede in uno Stato membro né le società cosiddette off-shore, rispetto a quelle nazionali?
2. Esiste per gli Stati membri l'obbligo di collaborare con le autorità nazionali competenti nel controllo del concetto di azionista di riferimento (comunicazione di informazioni, effettuazione di ricerche, ecc), in particolare quando la legislazione nazionale non prevede un controllo equivalente?
3. Un eventuale ritardo nel controllo delle società comunitarie, costituisce una violazione del principio di uguaglianza e una discriminazione ai danni di queste ultime rispetto alle società nazionali?
4. In che misura è realizzabile e valida sotto il profilo giuridico l'eventuale esclusione di società comunitarie dalla conclusione di contratti d'appalto in materia di licenze televisive, dal momento che è impossibile operare un controllo effettivo su di esse?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(28 maggio 2002)

La Commissione non ha una conoscenza sufficiente del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. Trattandosi peraltro di un mero progetto di legge, in base alle indicazioni ricevute, essa non è in grado di pronunciarsi in merito alle domande poste.

(2002/C 205 E/248)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0864/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(3 aprile 2002)

Oggetto: Eventuali effetti nocivi della xantina ossidasi nel latte

È la Commissione a conoscenza degli eventuali effetti nocivi della xantina ossidasi nel latte omogeneizzato?

Ha essa intenzione di adottare misure onde garantire che l'etichettatura del latte indichi se è stato omogeneizzato?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(21 maggio 2002)

La Commissione desidera informare l'Onorevole Parlamentare che, come sottolineato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2907/00 del sig. Clegg⁽¹⁾, non risulta che sia stato scientificamente provato che il latte omogeneizzato costituisca un rischio per la salute della popolazione.

Inoltre alla Commissione non risulta che sia stato scientificamente provato che la xantina ossidasi nel latte omogeneizzato possa avere effetti nocivi. Se in futuro fosse provato che il processo di omogeneizzazione del latte può avere effetti nocivi sulla salute della popolazione, la Commissione esaminerà naturalmente le azioni da intraprendere.

Per quanto riguarda l'etichettatura del latte omogeneizzato, la Commissione desidera informare l'Onorevole Parlamentare che il paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽²⁾, già prevede l'informazione per i consumatori: «La denominazione di vendita comporta inoltre un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), se l'omissione di tale indicazione può confondere l'acquirente».

⁽¹⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001.

⁽²⁾ GU L 109 del 6.5.2000.

(2002/C 205 E/249)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0866/02
di Francis Decourrière (PPE-DE) alla Commissione**

(3 aprile 2002)

Oggetto: Successione nelle imprese di famiglia — legislazione francese

Nel marzo 1998 la Commissione europea ha sollecitato i governi degli Stati membri, tramite una comunicazione, a rivedere in senso favorevole le loro regolamentazioni nazionali relative alla successione nelle imprese di famiglia sostenendo che le cattive successioni nelle imprese erano pregiudizievoli alla sicurezza dei posti di lavoro in seno alla Comunità europea.

L'introduzione dell'euro nel gennaio 2002 ha rivelato chiaramente le distorsioni di competitività connesse con le regolamentazioni giuridiche e fiscali, che interessano le imprese patrimoniali francesi.

In tale settore, la legislazione francese sembra continuare ad accusare un ritardo rispetto agli altri Stati membri.

In sede di presentazione delle sue priorità per la futura politica fiscale dell'Unione europea, la Commissione ha ricordato che intendeva prestare particolare attenzione ai problemi fiscali che incontrano i singoli cittadini e le imprese operanti nel mercato interno.

Intende la Commissione mettere a punto azioni coordinate per lottare contro gli ostacoli e le lacune fiscali nel settore della fiscalità delle imprese e segnatamente in materia di successione nelle imprese di famiglia? Intende essa compilare una rassegna delle «migliori prassi» negli Stati membri a seguito del passaggio all'euro, come aveva fatto nel 1997?

Risposta data dal sig. Liikanen A nome della Commissione

(14 maggio 2002)

L'interesse della Commissione per il passaggio di proprietà delle imprese risale al 1993, anno in cui ha organizzato un incontro per fare il punto sulla situazione nei diversi Stati membri e definire la prassi ottimale. La Commissione ha continuato ad operare in questo campo e nel novembre 2000 ha varato un progetto sul passaggio di proprietà di aziende nell'ambito del progetto sulle pratiche ottimali della Direzione generale Imprese. Nel contesto di tale progetto è stato parimenti insediato un gruppo di esperti, per aiutare la Commissione a controllare l'applicazione da parte degli Stati membri della Raccomandazione della Commissione 94/1069/CE del 7 dicembre 1994 sul passaggio di proprietà delle piccole e medie imprese⁽¹⁾. Fra i compiti del gruppo rientra anche l'identificazione dei provvedimenti giuridici, tassazione inclusa, e di quelli di sostegno adottati dagli Stati membri dal 1998, anno del primo riesame⁽²⁾, con una valutazione di questi provvedimenti e la formulazione di proposte per ulteriori attività. Il ruolo della Commissione continua a riguardare quello di coordinare ed agevolare lo scambio delle prassi ottimali tra Stati membri. È responsabilità di questi ultimi apportare le necessarie modifiche alla legislazione nazionale o fornire sostegno ai passaggi di proprietà.

Il gruppo di esperti consegnerà una relazione finale entro giugno 2002. I primi risultati del lavoro del gruppo sono già stati presentati al Colloquio europeo sulle imprese a conduzione familiare organizzato dalla presidenza spagnola il 24 febbraio 2002. Sono in forma di tabella riassuntiva recante indicazione degli ambiti della raccomandazione attuati da ogni Stato membro. La tabella è reperibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/transfer_business/index.htm.

Il miglior progetto sarà presentato al Seminario europeo sul passaggio di proprietà delle aziende a Vienna, dal 23 al 24 settembre 2002 (www.transferofbusinesses.at). In tale occasione, sarà presentata la relazione finale del gruppo di esperti, insieme ad esempi di buona prassi del settore.

La Commissione continuerà a lavorare sul passaggio di proprietà anche dopo il seminario. I prossimi passi consisteranno nell'aiutare gli Stati membri a misurare e valutare il proprio operato, mettendo in pratica soluzioni concrete per progredire in quest'ambito ed aderire alle proposte fatte dal gruppo di esperti.

Il lavoro sulle barriere fiscali e l'elusione nell'ambito della tassazione delle imprese resterà inoltre una priorità per la Commissione, come indicato nella comunicazione della Commissione del maggio 2001 sulle priorità per l'anno a venire⁽³⁾ e nella successiva comunicazione di ottobre 2001 «L'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali»⁽⁴⁾. Va però osservato che questo lavoro s'incentrerà su questioni inerenti al Mercato interno; i problemi riguardanti il passaggio di proprietà di aziende a conduzione familiare rientreranno nel processo di cui sopra se ed in quanto si inseriscono in un contesto nazionale.

⁽¹⁾ GU L 385 del 31.12.1994.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione sul passaggio di proprietà delle piccole e medie imprese, GU C 93 del 28.3.1998.

⁽³⁾ GU C 284 del 10.10.2001.

⁽⁴⁾ COM(2001) 214 def.

(2002/C 205 E/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0867/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(3 aprile 2002)

Oggetto: Iscrizione di studenti di altri Stati membri come mezzo per finanziare gli istituti scolastici nazionali

1. È al corrente la Commissione delle vivaci reazioni provocate nei Paesi Bassi dal fatto che vari istituti superiori di formazione professionale hanno iscritto gli stessi studenti al fine di ottenere un doppio finanziamento dal ministero dell'Istruzione e delle Scienze? È al corrente la Commissione che si tratta in gran parte di studenti stranieri?
2. È inoltre al corrente la Commissione dell'esistenza di un sistema secondo il quale un istituto scolastico olandese si incarica ufficialmente della parte teorica di una formazione nautica in Spagna, mentre di fatto solo la parte pratica del corso si svolge nei Paesi Bassi e che, pur essendovi poco coordinamento tra le due parti della formazione, il finanziamento è gestito come se l'intera formazione si svolgesse nei Paesi Bassi?
3. Ritiene la Commissione che questo flusso di studenti tra gli Stati membri sia il risultato di una politica di sostegno degli sforzi volti a standardizzare l'istruzione professionale superiore e l'istruzione scientifica e a rilasciare diplomi che abbiano lo stesso valore in tutti gli Stati membri?
4. Esiste una forma di accordi tra gli Stati membri dell'UE nel cui quadro gli istituti scolastici interessati trovano un interesse commerciale nell'iscrizione del maggior numero possibile di studenti di altri Stati membri al fine di risolvere i loro problemi finanziari?
5. Può la Commissione far sapere se, oltre che in Olanda, anche in altri Stati membri vengono stimulate le iscrizioni di studenti stranieri attraverso la concessione di sovvenzioni pubbliche ampie e poco trasparenti? In caso affermativo, in quali Stati membri e sulla base di quali criteri?
6. Sulla base di quali criteri ritiene la Commissione che lo studio in uno Stato membro diverso da quello di origine sia opportuno? Il fatto di rendere gli istituti scolastici finanziariamente dipendenti dall'afflusso di studenti stranieri figura tra tali criteri?
7. È disposta la Commissione ad impegnarsi per evitare che considerazioni improprie — come il beneficio di maggiori finanziamenti — costituiscano un motivo per attirare studenti stranieri in modo non trasparente?

Fonte: Rubrica di attualità «Nova» della televisione olandese 3 (TV Nederland 3) del 13 marzo 2002

Risposta del commissario Reding a nome della Commissione

(15 maggio 2002)

Per quanto riguarda i primi due punti, la Commissione è informata sulla questione delle doppie iscrizioni effettuate da alcune università nei Paesi Bassi. Secondo le informazioni a sua disposizione, il Ministro responsabile ha già richiesto che sia avviata un'inchiesta giudiziaria.

Per quanto riguarda il terzo punto: in effetti la mobilità degli studenti e degli insegnanti è, così come il riconoscimento accademico dei diplomi, uno degli obiettivi dell'azione comunitaria in materia di istruzione, come previsto dall'articolo 149 paragrafo 2, secondo capoverso, del trattato CE. A questo proposito, si prega l'onorevole parlamentare di voler fare riferimento in particolare alla regolamentazione comunitaria relativa al programma Erasmus e alla raccomandazione relativa alla mobilità, all'interno della Comunità europea, degli studenti, delle persone in formazione, dei volontari, degli insegnanti e degli addetti alla formazione, adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 10 luglio 2002⁽¹⁾.

Per quanto riguarda tutti gli altri punti — i quali affrontano questioni di natura finanziaria — la Commissione precisa che il finanziamento dell'istruzione rientra nelle competenze nazionali e non in quelle delle istituzioni dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 215 del 9.8.2001.

(2002/C 205 E/251)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0869/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(3 aprile 2002)

Oggetto: Antiparassitari nelle falde freatiche

La sezione svedese di Greenpeace riferiva il 22 febbraio 2002 che in una lettera alla Commissione l'ispettorato svedese per i prodotti chimici non muoveva più dal presupposto che escludeva qualsiasi infiltrazione di antiparassitari nelle falde freatiche. Da più di un decennio la Svezia ha sostenuto la tesi del rischio inaccettabile in caso di presenza di antiparassitari nelle falde freatiche. Secondo la lettera inviata dall'ispettorato statale per i prodotti chimici alla Commissione la Svezia è ora disposta ad accettare la direttiva dell'UE che consente la presenza di prodotti di decomposizione nelle falde freatiche. Si accetta pertanto che sostanze ritenute non pericolose siano presenti nelle falde freatiche. La storia ci insegna tuttavia che è difficile prevedere quali sostanze siano pericolose e quali no.

È in grado la Commissione di confermare che l'ispettorato svedese per i prodotti chimici ha modificato la sua posizione? Reputa essa che sia possibile affermare con una sicurezza del 100 % che talune sostanze non presentano alcun pericolo se presenti nelle falde freatiche?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(15 maggio 2002)

La Commissione non può esprimersi a nome dell'ispettorato svedese per i prodotti chimici. In ogni modo, la Commissione non è informata su eventuali cambiamenti di posizione dell'ispettorato, come suggerito dall'onorevole parlamentare.

La Commissione considera possibile, sulla base di valutazioni scientifiche avanzate, identificare i livelli di esposizione a singole sostanze che non sottopongono i consumatori a rischi inaccettabili. Tale osservazione si riflette in molti settori della legislazione comunitaria, tra cui la direttiva sull'acqua potabile, (Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri⁽¹⁾), che stabilisce i limiti massimi di concentrazione per molti composti tra i quali il rame, sostanza pesticida attiva, ed alcune classi di idrocarburi clorati, che si ritrovano anche tra i prodotti di degradazione dei pesticidi.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

(2002/C 205 E/252)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0871/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(3 aprile 2002)

Oggetto: Ciclamato — pericolo per la salute?

Il ciclamato è un edulcorante che, secondo l'autorità svedese per i prodotti alimentari può comportare in talune persone la formazione di una sostanza (CHA) che somministrata in cospicue dosi nelle sperimentazioni animali ha rivelato incidenze sui testicoli. Nel 1999 è stato revocato in Svezia il vecchio divieto di utilizzo del ciclamato (E 952) quale edulcorante nei prodotti alimentari. In Svezia il ciclamato era commercializzato soltanto sotto forma di pastiglie e polvere mentre nell'UE è presente in una serie di prodotti a basso potere calorico come le bibite, i dolci, i gelati, i dessert e le conserve di frutta. Incaricata dal governo svedese l'autorità per i prodotti alimentari ha compiuto un'inchiesta sul ciclamato da cui risulta che in taluni casi i bambini affetti da diabete avevano consumato quantità eccessive di ciclamato. Se questa sostanza viene usata anche come edulcorante, per esempio, nelle bibite e nei succhi aumenterà notevolmente il numero di diabetici che rischiano di superare il massimale giornaliero consentito.

Reputa la Commissione pericoloso per la salute l'edulcorante ciclamato? Si può contare su un divieto del ciclamato nell'ambito della Comunità?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione*(29 aprile 2002)*

La Commissione fa riferimento alla sua interrogazione scritta E-0051/02 di Alexander de Roo ⁽¹⁾.

Inoltre la Commissione desidera sottolineare che lo studio relativo al consumo di dolcificanti e i rischi per i diabetici in Svezia, commissionato dall'Autorità svedese per i prodotti alimentari è basata sull'uso di livelli di ciclamato fissati dalla legislazione comunitaria. I risultati quindi, benché basati sulla dose giornaliera ammissibile precedente, riflettono già la situazione successiva al 1999, quando la proibizione dell'utilizzo di ciclamato in Svezia era stata annullata, e comprende quindi l'utilizzo nei succhi di frutta e nelle bibite.

⁽¹⁾ GU C 147 E del 20.6.2002.

(2002/C 205 E/253)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0878/02
di Marit Paulsen (ELDR) alla Commissione***(21 marzo 2002)*

Oggetto: Violazione della decisione 2000/766/CE (divieto di proteine animali lavorate)

La decisione del Consiglio 2000/766/CE ⁽¹⁾ ha costretto gli Stati membri a vietare sia le esportazioni che le importazioni di proteine animali lavorate destinate alla produzione di mangimi per animali allevati a scopi di alimentazione umana. Con la decisione 2001/9/CE ⁽²⁾ la Commissione ha imposto agli Stati membri di controllare, secondo determinate modalità, che tale divieto venga rispettato.

Nonostante tali misure, è giunta notizia che proteine animali lavorate vengono esportate, attraverso porti belgi e olandesi, in Brasile, dove vengono utilizzate come mangime per polli che sono poi esportati nella UE per essere venduti come prodotti alimentari.

È la Commissione in grado di confermare o smentire tale notizia? In caso di conferma, che cos'ha essa intrapreso per impedirlo? In caso di smentita, in qual modo si è sincerata della non veridicità della notizia?

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione*(22 aprile 2002)*

L'art. 3, par. 2 della decisione della Commissione 2001/9/CE del 29 dicembre 2000, in merito alle misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali ⁽¹⁾ (nota come extended feed ban) proibisce l'esportazione di proteine animali trasformate sempre che siano destinate agli usi proibiti dalla decisione. Quindi le proteine animali trasformate non possono essere esportate per mangimi destinati ad animali tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti come i polli. Uno Stato membro può esportare proteine animali trasformate per altri scopi come ad esempio la produzione di mangimi per animali da compagnia o per l'incinerimento, sempre che esista un accordo bilaterale con un paese terzo antecedente all'esportazione, che include un impegno da parte di un paese terzo a rispettare l'uso finale e la non riesportazione del prodotto per usi proibiti. Gli Stati membri che autorizzano tale esportazione informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i termini e di tutte le condizioni concordati con il paese terzo in questione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare animale e umana.

La Commissione ha ricordato questi obblighi agli Stati membri in varie occasioni. Inoltre il controllo della produzione, dell'uso, della distruzione e dell'esportazione delle proteine animali trasformate costituisce uno degli scopi principali delle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario negli Stati membri.

Inoltre la Commissione ha effettuato di recente una ricerca tramite questionario per controllare, tra l'altro, l'eliminazione delle proteine animali trasformate. L'indagine ha rivelato che alcuni Stati membri esportano proteine animali trasformate ai paesi terzi per l'incenerimento o per produrre mangimi per gli animali da compagnia. Queste esportazioni sono conformi all'art. 3, par. 2 della decisione 2001/9/CE. Nessuno Stato membro ha informato la Commissione su esportazioni di proteine animali trasformate verso il Brasile. Se l'on. parlamentare è in possesso di informazioni che indicano tale tipo di esportazione verso il Brasile, è pregato di trasmettere l'informazione alla Commissione.

(¹) GU L 306 del 7.12.2000.

(2002/C 205 E/254)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0883/02
di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione

(3 aprile 2002)

Oggetto: Provvedimenti della Commissione in seguito alla sentenza CGCE nella Causa C-1/00 del 13.12.2001

Quali misure, se del caso, sta adottando la Commissione in seguito alla sentenza del 13 dicembre 2001 della Corte di giustizia delle Comunità europee nella Causa C-1/00 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato – Rifiuto di porre fine all'embargo sulle carni bovine britanniche»)?

Alla luce del persistente embargo illegale della Francia sulle carni bovine britanniche, ha la Commissione avviato la procedura ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE che le permette di specificare la penalità che la Francia deve pagare?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 maggio 2002)

La Commissione, non avendo ricevuto alcuna adeguata assicurazione dal Governo francese riguardo all'accettazione della sentenza della Corte, ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE. Il 21 marzo 2002, secondo le procedure in vigore, è stata inviata alla Francia la lettera contenente l'ingiunzione che concede allo Stato membro 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. La risposta, data dalle autorità francesi il 19 aprile, è attualmente all'esame.

La questione del pagamento di un importo forfettario o di una penalità, a cui fa riferimento l'articolo 228(2), diventa rilevante soltanto in una fase successiva delle procedure e in particolare se, a seguito della mancata accettazione da parte dello Stato membro del parere motivato della Commissione, la Commissione impugna il caso di fronte alla Corte di giustizia.

In tale eventualità, la Commissione è tenuta a specificare l'ammontare dell'importo forfettario o della penalità che ritiene più appropriato. Sarà la Corte a decidere in ultima istanza se imporre o meno l'importo forfettario o la penalità e il relativo ammontare.

(2002/C 205 E/255)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0887/02
di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione

(3 aprile 2002)

Oggetto: Lingua ufficiale in Italia

Il Parlamento italiano esamina attualmente una proposta di modifica costituzionale volta a dichiarare l'italiano lingua ufficiale della Repubblica. Ciò rompe con una tradizione di protezione e di tutela di altre lingue ufficiali in una parte del territorio della Repubblica italiana e va contro la ricchezza linguistica del paese.

Una simile iniziativa costituzionale, in Francia, ha reso giuridicamente impossibile il riconoscimento delle lingue dette minoritarie o regionali in seno alla Repubblica francese. In una recente sentenza, il Consiglio costituzionale ritiene che, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione — «la lingua della Repubblica è il francese» —, l'uso del francese si impone nelle relazioni con le amministrazioni e i servizi pubblici. O ancora «l'uso di una lingua diversa dal francese non può essere imposto agli allievi degli istituti d'insegnamento pubblico né nella vita dell'istituto, né nell'insegnamento delle discipline diverse da quelle della lingua considerata».

Può la Commissione dire se ritiene che tale iniziativa sia compatibile con il riconoscimento della diversità culturale e linguistica garantita dai Trattati? Non ritiene che l'Europa dei cittadini debba passare per una protezione effettiva di tutte le lingue? Intende essa chiedere informazioni al Parlamento e al governo italiano?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(7 maggio 2002)

La Commissione è al corrente della proposta legislativa di emendamento dell'articolo 12 della Costituzione italiana, attualmente all'esame del Senato italiano. Ogni Stato membro ha una competenza esclusiva nel definire le disposizioni della propria Costituzione al fine di decidere sull'adozione di una o più lingue ufficiali.

(2002/C 205 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0889/02 di Antonio Mussa (UEN) alla Commissione

(3 aprile 2002)

Oggetto: Situazione futura della sanità pubblica negli Stati membri a seguito dell'allargamento dell'Unione europea

La protezione della salute umana è obiettivo primario di tutte le politiche di sviluppo dei paesi dell'Unione europea. Il Trattato di Amsterdam stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».

La protezione della salute dei cittadini viene assicurata innanzitutto garantendo un sistema sanitario comune efficiente con standard di qualità elevati, così come proposto dal programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica 2001-2006.

Premesso che per il raggiungimento di tali obiettivi occorre sviluppare politiche specifiche volte ad assicurare il progressivo miglioramento della professionalità e l'avanguardia della ricerca scientifica delle strutture sanitarie degli Stati membri dell'Unione ed in considerazione del fatto che la situazione odierna delle strutture sanitarie, così come delle politiche sanitarie, dei paesi candidati all'adesione è in netto ritardo rispetto all'Unione Europea, si chiede alla Commissione:

- esistono studi o simulazioni delle effettive conseguenze sulla sanità pubblica all'interno degli Stati membri in seguito all'allargamento dell'Unione?
- La Commissione effettua un monitoraggio periodico sulla trasposizione effettiva dell'acquis comunitario sanitario nei Paesi PECO?
- Esistono misure volte ad evitare che l'accesso dei paesi candidati non comporti un abbassamento degli standard qualitativi dell'assistenza sanitaria negli attuali Stati membri dell'Unione e, eventualmente, quali sono i loro tempi di attuazione?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(29 aprile 2002)

Come afferma l'on. parlamentare, il Trattato di Amsterdam stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

La Commissione sta prendendo le misure necessarie nella programmazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie. La strategia della Comunità europea in materia di sanità fissata nella comunicazione ⁽¹⁾ della Commissione al Consiglio del maggio 2000 e il programma d'azione proposto nel campo della sanità pubblica sono alla base di queste azioni. Tuttavia il Trattato stabilisce anche che l'azione comunitaria in materia di sanità deve rispettare le responsabilità degli Stati membri nell'organizzazione e nella fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. E' escluso quindi che questo programma possa prevedere un sistema sanitario comune in Europa.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie e le politiche sanitarie dei paesi candidati, la Commissione, nell'ambito dei limiti fissati dal Trattato, sta fornendo tutta la sua assistenza per i preparativi che riguardano l'adesione. Cio' comprende anche le azioni di assistenza tecnica previste dal programma PHARE.

Per quanto riguarda gli studi relativi alle effettive conseguenze dell'ampliamento sulla sanità pubblica all'interno degli Stati membri, la Commissione sta cooperando con altri enti attivi in questo campo, come l'Organizzazione mondiale per la sanità e l'Osservatorio europeo dei sistemi di assistenza sanitaria. Per esempio la Commissione ha cofinanziato la preparazione e la pubblicazione di una serie di «Highlights on Health» (notizie sulla salute) per i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

L'acquis comunitario in materia di sanità è attualmente limitato alle aree della sorveglianza e del controllo del tabagismo e delle malattie trasmissibili. La Commissione controlla regolarmente l'effettivo recepimento e l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario mediante relazioni annuali di valutazione e di controllo. Quest'anno la Commissione sta anche effettuando un esercizio di controllo più approfondito che comprende valutazioni tra pari effettuate nei paesi candidati in collaborazione con esperti degli Stati membri mediante questionari sullo stato di avanzamento dei lavori in ogni paese. Inoltre la Commissione sta effettuando consultazioni nei paesi candidati per quanto riguarda l'acquis in materia di sanità nel campo della qualità e della sicurezza del sangue, dei tessuti e delle cellule.

Come citato sopra, il Trattato stabilisce che la fornitura di servizi sanitari è di competenza degli Stati membri. Tuttavia la Commissione si è sforzata di coinvolgere i paesi candidati nello scambio di informazioni e di conoscenze per quanto riguarda i servizi sanitari. In questo contesto la Commissione fornisce aiuti finanziari nell'ambito dei fondi di preadesione relativi ai servizi sanitari. Per quanto riguarda gli standard qualitativi si sta attualmente discutendo nella Comunità dell'impatto della legislazione comunitaria sul funzionamento dei servizi sanitari, in particolare per quanto riguarda il flusso di pazienti transfrontaliero tra paesi membri. Tra l'altro viene sottolineata l'importanza della qualità dei servizi sanitari e si sta analizzando la possibilità di prevedere azioni da sviluppare in questo settore.

⁽¹⁾ COM(2000) 285 def.

(2002/C 205 E/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0896/02
di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(5 aprile 2002)

Oggetto: Direttiva 98/69/CE sui sistemi di diagnosi a bordo

All'interrogante è pervenuto un quesito concernente la relazione della Commissione sulla definizione di un formato elettronico standardizzato per informazioni sulle riparazioni, che doveva essere presentata il 1° gennaio 2000 (a norma della direttiva 98/69/CE sui sistemi di diagnosi a bordo ⁽¹⁾).

Nel frattempo è stata pubblicata ed è disponibile detta relazione?

In caso di risposta negativa, intende la Commissione attivarsi in merito e comunicare quando sarà presentata la relazione?

Nel contesto della relazione si colloca anche il progetto OASIS, che la Commissione non ha proseguito. Sarà nuovamente ripreso tale progetto?

Quali interventi intende la Commissione avviare per far sì che per i consumatori e specialmente per i conducenti e i meccanici di automezzi pesanti siano disponibili informazioni sulle riparazioni con modalità indipendenti dal sistema di distribuzione e riparazioni?

⁽¹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

Risposta data dal sig. Liikanen A nome della Commissione

(14 maggio 2002)

Conformemente all'articolo 4 paragrafo 1 della direttiva 98/69/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 1998 riguardante le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da veicoli a motore, che modifica la direttiva del Consiglio 70/220/CEE, la Commissione ha predisposto un formato standard per l'informazione sulla diagnostica e sulle riparazioni connesse all'inquinamento. Per agevolare l'armonizzazione internazionale la Commissione ha seguito strettamente l'attività legislativa dell'American Environmental Protection Agency (EPA) e del California Air Resources Board (CARB). Le misure proposte da EPA e CARB richiedono che un produttore pubblichi in rete le informazioni su analisi e manutenzione pertinenti all'inquinamento atmosferico. Poiché i produttori europei che vendono veicoli in Nordamerica dovranno rispettare le norme stabilite da EPA e CARB sarebbe appropriato estenderne l'applicazione all'interno della Comunità. La Commissione sta quindi lavorando ad una soluzione che imponga ai produttori di rendere disponibili al grande pubblico su un sito Web tutte le informazioni sull'analisi e sulla manutenzione attinenti all'inquinamento.

EPA e CARB ritengono che andrebbe applicata la norma J1930 della Society of Automotive Engineers (SAE) per la costruzione di siti Web volti a fornire terminologia e definizioni standardizzate per l'intero ambito dell'informazione sulle emissioni. Una terminologia e analoghe definizioni sono state approntate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) nella norma 15031-2 necessaria per una soluzione comunitaria che tenga in debito conto le lingue comunitarie. La Commissione però vede anche la necessità di normalizzare ove possibile le modalità d'accesso all'informazione da parte dell'utente finale presso i diversi produttori, in quanto essi potrebbero presentare le informazioni con strutture completamente diverse. L'accesso al sito Web di un produttore dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costo, così da permettere agli utenti finali, ad esempio garages indipendenti e servizi mobili, di trovare facilmente e rapidamente l'informazione ricercata.

Per questo motivo la Commissione ha deciso di perseguire attivamente il cosiddetto progetto «OASIS», volto a definire i parametri necessari per l'impiego del Web e la necessaria attrezzatura per l'utente finale. Mentre la Commissione deve ancora decidere come tradurre in pratica i risultati del progetto OASIS, il risultato finale potrebbe essere lo sviluppo di una norma ISO a cui riferire la direttiva sulle disposizioni in tema di sistemi diagnostici di bordo. L'idea di fondo del progetto «OASIS» era di incaricare del lavoro necessario un esperto in normalizzazione dell'informazione elettronica, con la revisione periodica da parte di un gruppo progettuale finanziato dalle varie parti interessate. Purtroppo c'è voluto molto tempo per trovare un accordo sul gruppo, ma ora tale accordo pare giunto a portata di mano.

La Commissione ritiene che una tale iniziativa serva al meglio gli interessi delle case automobilistiche, dei produttori di pezzi di ricambio e dei meccanici. Altrettanto importante è il fatto che questa iniziativa servirà anche l'interesse dei consumatori mettendoli in contatto con tutte le parti interessate alla manutenzione e riparazione di veicoli a motore grazie alla possibilità di accedere in modo efficiente anche in termini di costi, alle informazioni per la diagnostica e la riparazione riguardanti il sistema di controllo delle emissioni. La Commissione presenterà la sua relazione sul progetto di sviluppo entro il quarto trimestre del 2002.

(2002/C 205 E/258)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0911/02

di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(8 aprile 2002)

Oggetto: Commercializzazione di prodotti Noni

Attualmente la commercializzazione di prodotti Noni viene trattata in modo diverso nei singoli Stati membri. In particolare in Germania i prodotti che sono stati preparati al 100% su base naturale a partire dal frutto (in latino: morinda citrifolia) e certificati come biologici secondo la legislazione UE sono

dichiarati non commercializzabili per violazione del regolamento «Novel-Food» (CE) n. 258/97⁽¹⁾ e per mancanza del rilascio di un'autorizzazione. In particolare, le autorità sanitarie tedesche segnalano l'elevato rischio di reazioni tossiche e allergiche. Altri Stati membri dell'UE autorizzano liberamente la commercializzazione di prodotti Noni, indipendentemente dal grado di qualità. È al riguardo innegabile che i prodotti Noni certificati come biologici sono ottenuti con metodi di riproduzione o coltura tradizionali. Il punto in questione è la sicurezza in quanto generi alimentari anche se è noto che soprattutto negli USA i prodotti Noni sono commercializzati da anni in grandi quantità senza che siano state registrate sinora reazioni tossiche o allergiche.

1. Come spiega la Commissione la discrepanza tra un genere alimentare autorizzato in quanto certificato come biologico e una non autorizzazione secondo il regolamento riguardante i nuovi prodotti alimentari per lo stesso prodotto?

2. Di quali dati dispone la Commissione su un presunto pericolo proveniente dal consumo di prodotti Noni?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(22 maggio 2002)

Tutti gli Stati membri e la Commissione concordano sul fatto che i prodotti a base di noni (morinda citrifolia) siano alimenti nuovi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, relativo ai nuovi prodotti e ai nuovi ingredienti alimentari, in quanto sono stati immessi sul mercato solo dopo l'entrata in vigore del regolamento. Quindi la commercializzazione dei prodotti a base di noni prima dell'eventuale autorizzazione in conformità al regolamento è illegale in tutti gli Stati membri. Per garantire che i prodotti a base di noni siano trattati in modo uguale in tutta la Comunità, gli Stati membri hanno stabilito di adottare provvedimenti adeguati per sospendere la commercializzazione di tali prodotti in corso sul loro territorio (vedere anche la risposta all'interrogazione scritta P-0325/02 dell'onorevole Müller⁽¹⁾).

Si segnala inoltre all'onorevole deputato che attualmente è stata presentata solo una domanda di autorizzazione limitata ai succhi di noni, in corso d'esame secondo il regolamento.

1. Lo scopo della «bio-certificazione» è distinguere fra i metodi di produzione. Per i nuovi prodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 essa non può comunque sostituire la necessaria valutazione e non pregiudica il risultato della procedura di autorizzazione prevista dal regolamento.

2. La Commissione non dispone di alcun elemento indicante che il consumo dei prodotti a base di noni comporta rischi per la salute umana. Questo non modifica comunque il fatto che i nuovi prodotti alimentari possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 258/97.

⁽¹⁾ GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 209.

(2002/C 205 E/259)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0912/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(8 aprile 2002)

Oggetto: Tessera sanitaria uniforme

Nell'ultimo Vertice di Barcellona i leader dei 15 Stati membri hanno deciso di comune accordo di introdurre una speciale tessera sanitaria che entrerà in vigore nei 15 Stati membri.

Può la Commissione far conoscere le misure che intende prendere affinché questa iniziativa abbia successo e precisare quando esattamente verrà introdotta la suddetta tessera?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 maggio 2002)

Come rileva l'on. parlamentare, il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha deciso, conformemente al suggerimento della Commissione nel suo piano d'azione per la mobilità del 13 febbraio 2003, che allo scopo di promuovere la mobilità nell'Unione una tessera sanitaria europea sostituirà i formulari attualmente necessari per poter usufruire delle cure sanitarie in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona è assicurata.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio di Barcellona, la Commissione presenterà una proposta a tale scopo prima del Consiglio europeo di primavera (2003).

L'elaborazione della proposta della Commissione necessita di preparativi legali e tecnici dettagliati durante i quali i rappresentanti degli Stati membri e delle autorità sanitarie nazionali saranno implicati. L'argomento sarà prossimamente discusso nell'ambito della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti⁽¹⁾, che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

La Commissione spera che le decisioni necessarie alla creazione di una tessera sanitaria uniforme potranno essere prese e messe in opera nel corso del 2004.

I lavori terranno conto dei risultati dei numerosi progetti di ricerca finanziati in questo settore nel corso degli ultimi dieci anni e delle numerose applicazioni già attuate, in particolare per garantire l'interattività dei diversi sistemi utilizzati.

⁽¹⁾ Art. 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30.1.1997.

(2002/C 205 E/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0914/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(8 aprile 2002)

Oggetto: Problemi nella presentazione elettronica delle dichiarazioni fiscali attraverso Taxisnet

Nel rispondere alle precedenti interrogazioni dell'interrogante (E-1802/98⁽¹⁾, E-0044/99⁽²⁾, P-0147/00⁽³⁾), la Commissione ha confermato che la realizzazione di Taxisnet — rete cofinanziata dai fondi comunitari — procede regolarmente. Orbene, la scorsa settimana, il segretariato generale dei sistemi informatici ha comunicato che non accoglierà nuove richieste di iscrizione per la presentazione elettronica delle dichiarazioni fiscali a causa dei diversi problemi verificatisi nel sistema.

1. Può la Commissione far sapere se continua ad essere soddisfatta del modo in cui progredisce il progetto?
2. Qual era il bilancio iniziale del progetto e qual è quello attuale?
3. Per quando era prevista inizialmente la consegna dell'opera e quali sono invece le scadenze di oggi?

⁽¹⁾ GU C 13 del 18.1.1999, pag. 88.

⁽²⁾ GU C 297 del 15.10.1999, pag. 140.

⁽³⁾ GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 186.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(22 maggio 2002)

Il progetto TAXIS è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale FESR, dal Fondo sociale europeo FSE e dalle autorità greche nell'ambito del Programma operativo per la modernizzazione dell'amministrazione pubblica previsto dal Quadro comunitario di sostegno QCS 1994-1999 per la Grecia.

Questo progetto è stato adottato nel corso della prima riunione del comitato di monitoraggio del novembre 1994 con un bilancio totale di 50 160 000 €. Il periodo d'attuazione previsto andava fino all'ottobre 1998.

Considerando la natura molto complessa del progetto, è stato tuttavia deciso di estendere il periodo d'attuazione fino al primo semestre del 2001. Il bilancio totale è stato aumentato a 59 691 031 €, allo scopo di coprire varie funzioni informatiche supplementari.

Il comitato di monitoraggio del programma operativo ha informato la Commissione che l'attuazione dell'intero progetto TAXIS è stata ultimata nel primo semestre del 2001, rispettando il calendario stabilito.

La Commissione attende una relazione completa sull'attuazione del programma operativo in generale e del progetto TAXIS in particolare prima della fine del giugno 2002. Tale relazione conterrà dati qualitativi e quantitativi e sarà consegnata dalle autorità greche in occasione della presentazione della richiesta di pagamento definitivo e della chiusura del programma.

(2002/C 205 E/261)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0919/02
di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione**

(26 marzo 2002)

Oggetto: Inquinamento del Lough Sheelin nella Contea di Cavan, Irlanda

E' la Commissione a conoscenza del grave stato di inquinamento in cui si trova il Lough Sheelin nella Contea di Cavan, Irlanda? Sa che prove scientifiche dimostrano che la situazione è imputabile all'eutrofizzazione, dovuta al deflusso delle acque dai terreni agricoli, che impedisce la crescita dei carofiti, organismi protetti dalla legislazione dell'Unione in quanto costituiscono un elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo della trota selvatica di fiume e di altre specie di fauna?

In che modo si è adoperata la Commissione per far sì che il governo irlandese adotti le necessarie misure per il risanamento del Lough Sheelin?

Intende la Commissione notificare formalmente al governo irlandese le sue preoccupazioni circa il Lough Sheelin e l'inerzia del governo sulla questione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 aprile 2002)

La Commissione è a conoscenza del grave stato di inquinamento del Lough Sheelin. Si tratta di uno dei numerosi laghi che soffrono di eutrofizzazione (vale a dire l'arricchimento in elementi nutritivi causato essenzialmente dal fosforo). Il 28 luglio 2000 la Commissione ha notificato all'Irlanda un parere motivato⁽¹⁾ in relazione alla direttiva comunitaria sulle sostanze pericolose⁽²⁾, che stabilisce programmi di riduzione dell'inquinamento da fosforo. In detto documento il Lough Sheelin viene menzionato come esempio di corpo idrico nel quale non si è riusciti a ridurre la quantità del fosforo presente. In seguito le autorità irlandesi hanno adottato ulteriori provvedimenti, tra cui regolamenti locali in materia di politica agricola. Ricordiamo inoltre che nel 2001 la Commissione ha adito la Corte europea di giustizia⁽³⁾ per l'inadeguata attuazione della direttiva comunitaria sui nitrati⁽⁴⁾, che impone di adottare provvedimenti in materia di deiezioni, nella misura in cui contribuiscono all'inquinamento da nitrati. Da allora sembra che l'Irlanda stia riflettendo ad un'attuazione a livello nazionale della direttiva in questione. Imponendo controlli più rigorosi sull'uso delle deiezioni, si dovrebbe migliorare la situazione dei laghi come il Lough Sheelin.

⁽¹⁾ Procedura A1990/5220.

⁽²⁾ Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, GU L 129 del 18.5.1976.

⁽³⁾ Causa C-396/01.

⁽⁴⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991.

(2002/C 205 E/262)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0939/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione***(10 aprile 2002)*

Oggetto: Diritti di proprietà dei marchi

A seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Tesco contro Levi Strauss (cause C-414/99, C-415/99 e C-416/99), che stabilisce il diritto dei titolari di un marchio di determinare le condizioni di vendita dei loro prodotti sul territorio dell'UE, intende la Commissione proporre una revisione della legislazione in vigore per promuovere il diritto dei consumatori di acquistare prodotti a prezzi equi nel mercato interno?

Risposta del sig. Bolkestein A nome della Commissione*(28 maggio 2002)*

La Commissione è consapevole della necessità di arrivare al giusto equilibrio fra gli interessi economici dei consumatori e quelli dei titolari di marchi.

La recente pronuncia della Corte Europea di Giustizia nel caso Tesco contro Levi Strauss, per quanto attiene al principio dell'esaurimento, conferma la precedente giurisprudenza della Corte, e non fornisce alla Commissione motivo di riconsiderare la decisione di non presentare una proposta per modificare il regime di esaurimento. La Commissione seguirà però con attenzione la questione dell'esaurimento e sicuramente si prenderanno opportuni provvedimenti qualora si verificassero nuovi ed importanti sviluppi che giustificassero un riesame del problema.

(2002/C 205 E/263)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0965/02
di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione***(15 aprile 2002)*

Oggetto: Documento di consultazione della Commissione europea sulle direttive «nuovo approccio»

Il riscontro via Internet al documento di consultazione preparato dalla Direzione generale per l'Impresa concernente il funzionamento delle direttive «nuovo approccio» è possibile solo tramite il questionario online disponibile all'indirizzo: http://europa.eu.int/BFM/consultation/index.cfm?fuseaction=form&id_form=4

Perché non rendere possibile un riscontro via Internet anche al di fuori dell'ambito restrittivo del questionario?

Perché il nome della persona responsabile del documento di consultazione non compare sul sito Web?

Risposta del sig. Liikanen per conto della Commissione*(8 maggio 2002)*

Il «Documento di consultazione della Commissione europea sulle direttive del nuovo approccio» è stato preparato dalla Direzione generale delle imprese nel quadro di una prevista comunicazione della Commissione sul funzionamento di tali direttive. Lo scopo della consultazione era di sollecitare una vasta gamma di valutazioni e reazioni di tutti gli interessati al fine di elaborare e presentare proposte più particolareggiate in un'eventuale comunicazione.

Esaminando la maniera più efficiente di procedere ad una consultazione più ampia possibile per la revisione del nuovo approccio, si è ritenuto che una consultazione basata su Internet fosse preferibile ad un'indagine limitata alle parti conosciute, allo scopo di raggiungere una gamma più vasta di fonti potenziali. Per la scelta del formato della consultazione, si è deciso che lo strumento interattivo denominato «Interactive Policy Making», già disponibile presso la Commissione, si sarebbe meglio prestato ai fini della consultazione. I vantaggi di questo strumento sono stati valutati sia in termini di limiti di tempo che di maggiore rapidità di elaborazione dei risultati rispetto ad una consultazione meno strutturata.

Il documento di consultazione è il risultato delle esperienze raccolte in materia di funzionamento del nuovo approccio a livello nazionale e comunitario, e di estese discussioni con gli Stati membri nel corso di un lungo periodo di tempo. Tale continuità, unitamente agli inevitabili cambiamenti di personale nel corso del periodo citato, significa che il progetto costituisce un lavoro di gruppo anziché di un singolo individuo. Un indirizzo di posta elettronica era disponibile sulla pagina della consultazione per facilitare eventuali contatti.

(2002/C 205 E/264)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0976/02
di Ian Hudghton (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 aprile 2002)

Oggetto: Embargo francese sulle importazioni di carni bovine dalla Gran Bretagna

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto, nella sentenza emessa nel settembre 2001, che la Francia ha disatteso i propri obblighi comunitari continuando a vietare le importazioni di carni bovine dalla Gran Bretagna. Alla luce tale sentenza, e viste le perdite economiche subite dai produttori britannici a seguito di questa azione unilaterale,

può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- quali misure ha preso sinora ai fini della revoca di tale divieto, tenuto conto del fatto che la sentenza della Corte risale a circa sei mesi fa?
- Quali risarcimenti riceveranno i produttori britannici di carni bovine per questa azione illegale da parte francese?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(26 aprile 2002)

La sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-1/00 «Commissione contro la Repubblica francese» è stata emessa il 13 dicembre 2001.

Poco dopo tale data la Commissione ha chiesto alla Francia di comunicare i dettagli sulle misure che intendeva prendere allo scopo di assicurarne l'applicazione. In assenza di una risposta soddisfacente e conformemente all'art. 228, par. 2, del Trattato CE, una lettera di ingiunzione è stata inviata al governo francese il 21 marzo 2002.

La procedura d'infrazione aperta ora dalla Commissione, se portata a termine, potrebbe far sì che la Corte di giustizia esiga dal governo francese il pagamento di una somma forfettaria o di una ammenda. L'art. 228, par. 2 non prevede risarcimenti ai privati.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte relativa all'obbligo che uno Stato membro ha di risarcire i danni causati alle persone a causa di un'infrazione alla legislazione comunitaria che è di sua responsabilità, l'on. parlamentare è invitato a fare riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-3625/01 del sig. Huhne⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 99.

(2002/C 205 E/265)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0983/02
di Geneviève Fraisse (GUE/NGL) alla Commissione***(15 aprile 2002)*

Oggetto: Integrazione di indicatori di genere nelle relazioni di valutazione della Commissione europea sulla attuazione della Carta europea delle piccole imprese

Il Consiglio europeo ha approvato nel giugno 2000, al Consiglio di Feira, una Carta delle piccole imprese che impegna le autorità pubbliche dell'Unione europea a sostenerle. La Commissione europea ha già pubblicato due relazioni sull'attuazione da parte degli Stati membri di detta carta, che mostrano progressi in un certo numero di settori quali la creazione di imprese e l'accesso al credito.

La Commissione dispone di statistiche per genere concernenti dette evoluzioni positive recensite e risponderà favorevolmente alla richiesta di integrare nella sua prossima relazione la questione della ripartizione tra donne e uomini nello sviluppo delle piccole imprese e di esplicitare i mezzi posti in atto per garantire una partecipazione equilibrata dei due generi?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione*(22 maggio 2002)*

La Carta europea delle piccole imprese, approvata dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, costituisce un elemento cardine dell'azione volta a realizzare l'obiettivo di dare all'Europa entro il 2010 l'economia più competitiva e più dinamica a livello mondiale. La Carta europea delle piccole imprese riconosce che l'queste ultime svolgono un ruolo trainante nello sviluppo della competitività, dell'innovazione e dell'occupazione in Europa.

In tale contesto la Carta rappresenta innanzitutto uno strumento di miglioramento e coordinamento delle politiche degli Stati membri a favore delle piccole imprese. Le relazioni sulla sua attuazione sono state elaborate sulla base di elementi forniti dagli Stati membri. Poiché le questioni relative alle pari opportunità tra uomini e donne non erano comprese tra le dieci tematiche della Carta, la messa a disposizione di tali informazioni dipende dalla scelta effettuata dai vari Stati membri. Per questo motivo risulta difficile presentare dati approfonditi sulla ripartizione tra uomini e donne nel modo dell'impresa.

La Commissione è comunque convinta dell'importanza di tale problematica per quanto riguarda le piccole imprese e lo spirito imprenditoriale. In tale ambito la Commissione ha deciso di avviare, nel 2002, il progetto «Promozione dell'imprenditorialità femminile», volto ad identificare le prassi migliori degli Stati membri nel quadro della promozione dell'imprenditoria femminile. I risultati saranno presentati durante un forum europeo che si svolgerà nel marzo 2003.

Prossimamente Eurostat pubblicherà nella serie «Statistiques en bref» i risultati di un'analisi sul tema «Disparités hommes-femmes parmi les chefs d'entreprises». Essi contribuiranno a migliorare le informazioni disponibili in merito alla ripartizione uomini-donne fra gli imprenditori. Tali informazioni sono rilevate regolarmente nell'ambito dell'indagine sulle forze di lavoro.

(2002/C 205 E/266)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0990/02
di Paul Rübzig (PPE-DE) alla Commissione***(15 aprile 2002)*

Oggetto: Commissione mondiale dell'OIL

Alla fine di febbraio 2002 il Commissario Pascal Lamy ha annunciato il suo sostegno alla creazione di una Commissione mondiale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). L'istituzione della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione è stata decisa nella riunione dell'OIL del novembre 2001. Il suo compito è quello di compiere analisi della dimensione sociale della globalizzazione. La Commissione mondiale, composta di 18 personalità riconosciute a livello internazio-

nale, trasmetterà all'OIL nel marzo 2003 i risultati della sua attività e le sue conclusioni. Il Commissario Lamy ha sottolineato la necessità di far partecipare al lavoro della Commissione mondiale dell'OIL tutti i soggetti interessati, i governi, le organizzazioni internazionali interessate, i sindacati, i datori di lavoro e la società civile.

In che forma è stata prevista la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento europeo ai lavori del Congresso mondiale dell'OIL?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(23 maggio 2002)

La Commissione sostiene l'istituzione da parte dell'OIL della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione e ha espresso anche la sua disponibilità a contribuire al suo lavoro.

La Commissione mondiale può aiutare la comunità internazionale a capire meglio i complessi rapporti esistenti tra la globalizzazione, la liberalizzazione del commercio, la riduzione della povertà, lo sviluppo sociale e il lavoro dignitoso, incluse le norme fondamentali sul lavoro. La Commissione mondiale potrebbe anche proporre approcci ed iniziative innovative ed efficaci per rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione. La Commissione si augura che la comunità internazionale in questo modo preparata meglio per affrontare la globalizzazione e per trarre da questa e dal commercio i massimi vantaggi economici e sociali. Per ottenere un approccio integrale e globale, la Commissione mondiale dovrebbe cercare la collaborazione di altre organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale (FMI), ecc. La Commissione mondiale chiederà probabilmente anche il contributo della Comunità.

La Commissione mondiale presenterà la sua relazione all'OIL nel 2003. Le decisioni sulle nuove iniziative ed azioni spettano al consiglio d'amministrazione dell'OIL e alla Conferenza internazionale del lavoro, composti dagli Stati membri su una base tripartita.

La Commissione è attivamente impegnata sul fronte della dimensione sociale della globalizzazione. Il 18 luglio 2001 essa ha adottato una comunicazione sulla promozione delle norme fondamentali del lavoro e sul miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione⁽¹⁾ e un Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese⁽²⁾ che sono attualmente all'esame del Parlamento. L'istituzione della Commissione mondiale potrebbe essere anche un elemento da prendere in considerazione nel parere del Parlamento sulla comunicazione della Commissione del 18 luglio 2001. Il Parlamento potrebbe portarlo all'attenzione della Commissione mondiale.

La cooperazione con l'OIL è stata intensificata e a questo scopo il 14 maggio 2001 è stato firmato un nuovo scambio di lettere tra la Commissione e l'OIL. In una riunione ad alto livello tra la Commissione e l'OIL svoltasi il 14 febbraio 2002 è stata avviata una nuova cooperazione, comprendente attività tecniche e di sviluppo, sulle norme fondamentali del lavoro, il rafforzamento delle capacità, la riduzione della povertà, il dialogo sociale, la protezione sociale e il lavoro dignitoso.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale — Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione — COM(2001) 416 def.

⁽²⁾ COM(2001) 366 def.

(2002/C 205 E/267)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0992/02 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(15 aprile 2002)

Oggetto: Servizi dei fattori non produttori

Può la Commissione indicare quali Stati membri dell'UE forniscono attualmente un'analisi geografica delle loro esportazioni ed importazioni di servizi merci e servizi dei fattori non produttori?

(2002/C 205 E/268)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0993/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione*(15 aprile 2002)**Oggetto:* Scambi commerciali

1. Può la Commissione fornire una serie di cifre per ciascuno Stato membro dell'area euro che indichino le esportazioni e le importazioni verso altri Stati membri dell'area euro e dagli stessi quale percentuale del PIL a decorrere dal 1995 e sino al 2001, compatibili con la serie Eurostat per gli scambi commerciali all'interno dell'UE?
2. Può inoltre fornire una serie analoga relativamente alle importazioni ed esportazioni verso Stati membri dell'area euro e provenienti dagli stessi quale percentuale del PIL per ciascuno dei tre Stati membri UE che non partecipano all'euro?

(2002/C 205 E/269)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0994/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione*(15 aprile 2002)**Oggetto:* Servizi merci e servizi dei fattori non produttori

1. Per ciascuno Stato membro che fornisce un'analisi geografica del suo commercio in servizi merci e servizi dei fattori non produttori, può la Commissione indicare le relative esportazioni e importazioni con l'area euro, con il resto dell'UE, con il resto del mondo e per ciascuno degli ultimi dieci anni?
2. Può inoltre esprimere siffatte cifre quale percentuale del PIL di ciascun paese per il periodo in questione?

(2002/C 205 E/270)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1106/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione*(18 aprile 2002)**Oggetto:* Esportazioni di beni e servizi

In seguito alla risposta all'interrogazione scritta E-1020/01 ⁽¹⁾, che non forniva un'analisi geografica delle esportazioni di beni e di servizi non produttivi per Stato membro, può la Commissione indicare:

1. quali Stati membri dell'UE forniscono attualmente un'analisi geografica delle loro esportazioni di beni e servizi (ovvero una ripartizione delle esportazioni di beni e servizi — trasporti, assicurazioni ecc. — in base alla destinazione, ovvero UE, Nord America, Asia ecc.)?
2. per gli Stati membri che presentano un'analisi geografica di beni e servizi, può la Commissione fornire le cifre complessive relative alle esportazioni di beni e servizi, specificando rispettivamente gli importi delle esportazioni verso la zona euro, verso l'UE e verso il resto del mondo per quanto riguarda gli ultimi dieci anni o, ove non sia possibile, il periodo più lungo per il quale siano disponibili tali informazioni?
3. Può inoltre la Commissione esprimere tali dati in termini percentuali relativamente al PIL di ogni Stato per il periodo in questione?

⁽¹⁾ GU C 340 E del 4.12.2001, pag. 149.

Risposta comune
data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0992/02, E-0993/02, E-0994/02 e E-1106/02

(29 maggio 2002)

La Commissione attinge i dati sugli scambi con l'estero soprattutto da due fonti:

Commercio estero di beni:

Il sistema di raccolta si basa su due principali fonti.

- Intrastat: gli organismi di raccolta nazionali (uffici statistici, uffici doganali) ricevono le informazioni direttamente dalle imprese per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di beni all'interno dell'area UE15.
- Extrastat: le statistiche vengono raccolte principalmente dalle autorità doganali e coprono lo scambio di beni con paesi terzi.

Entrambe le fonti forniscono informazioni dettagliate a livello di prodotto e di paesi di origine e destinazione. I dati così raccolti sono trasmessi mensilmente alla Commissione. Tutti gli Stati membri inviano tali dati.

Le tabelle inviate direttamente all'onorevole membro ed al Segretariato del Parlamento forniscono le esportazioni di beni da parte degli Stati membri verso regioni significative del mondo (circa tre destinazioni per continente) e le rispettive quote dei prodotti interni lordi nazionali per il periodo 1990-2001. Vengono parimenti inviate all'onorevole membro ed al Segretariato del Parlamento tabelle sull'importazione e l'esportazione di beni tra gli Stati membri, nonché le rispettive quote sui prodotti interni lordi nazionali per il periodo 1990-2001. Eventuali omissioni sono dovute al fatto che alcuni Stati non facevano parte dell'Unione europea in determinati periodi od a cambiamenti geografici ovvero nelle modalità di raccolta.

Bilancia dei pagamenti

Come indicato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1020/01 dell'onorevole membro⁽¹⁾, attualmente tutti gli Stati membri forniscono ad Eurostat dati riguardanti la bilancia dei pagamenti e comprendenti le transazioni (credito, debito e saldo) in beni e servizi, con una disaggregazione geografica almeno di livello 1 (mondiale, EU15, Extra-EU15, Canada, Stati Uniti, Giappone, mondiale non ripartito, zona euro, fuori zona euro).

Agli Stati viene inoltre richiesto di fornire all'Eurostat una disaggregazione geografica più dettagliata: livello 3 e livello 4⁽²⁾. All'occorrenza, questi dati vengono armonizzati da Eurostat e rimandati agli Stati membri che hanno facoltà di concedere o negare ad Eurostat il permesso di pubblicare i dati armonizzati per ogni singolo Stato membro.

La Banca Centrale Europea (ECB) è responsabile per la stesura degli aggregati relativi alla bilancia dei pagamenti nella zona euro ed ha stato deciso insieme agli Stati membri che i contributi di questi ultimi per la compilazione degli aggregati della bilancia dei pagamenti nella zona euro (zona euro e fuori zona euro) non vadano pubblicati. Poiché l'ECB è l'unico ente responsabile per queste cifre, esso è anche l'unica fonte possibile di tali dati.

Eurostat può perciò fornire solamente dati degli Stati membri per quanto attiene alle transazioni della bilancia dei pagamenti di beni e servizi a livello geografico 1 (tranne che per la zona euro ed fuori zona euro per i summenzionati motivi) ed alcune zone geografiche incluse nel livello tre per il periodo disponibile più ampio, 1992-2000. Si è provveduto ad inviare direttamente all'onorevole membro ed al Segretariato del Parlamento un file Excel relativo alle importazioni ed esportazioni di beni e servizi nonché alle corrispondenti quote dei prodotti interni lordi nazionali.

⁽¹⁾ GU C 340 E del 4.12.2001.

⁽²⁾ L'elenco dei paesi che compongono il livello 3 ed il livello 4 può essere consultato nel vademecum Eurostat sulla bilancia dei pagamenti, disponibile su richiesta.

(2002/C 205 E/271)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1008/02**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione***(15 aprile 2002)*

Oggetto: Prodotti alimentari con sorpresa regalo

Nell'UE l'asfissia è uno degli incidenti più comuni tra i bambini. I decessi per asfissia succedono quando il bambino è ancora in una fase di sviluppo orale e istintivamente colloca oggetti nella bocca.

Negli ultimi anni si è sempre più diffusa una preoccupazione specifica, legata ai nuovi prodotti alimentari che contengono come sorpresa piccoli regali. La preoccupazione nasce dal fatto che le statistiche evidenziano che bambini muoiono per asfissia provocata dalle sorprese inserite nei prodotti alimentari, per esempio uova di cioccolato e cereali.

Non ritiene la Commissione che dovrebbero essere introdotte misure specifiche allo scopo di proteggere i consumatori di questa fascia d'età dai pericoli costituiti dalle sorprese regalo nei prodotti alimentari?

(2002/C 205 E/272)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1218/02**di Arlindo Cunha (PPE-DE) alla Commissione***(30 aprile 2002)*

Oggetto: Prodotti alimentari contenenti un regalino

Il 16 maggio 2000 la Commissione e rappresentanti dei 15 Stati membri sono giunti alla conclusione che i dati disponibili non consentono di presumere l'esistenza di un fattore di rischio specifico legato alla combinazione tra alimento e regalino, purché le confezioni siano distinte, come succede con le uova di cioccolato, i cereali, ecc.

Tuttavia studi realizzati in Europa hanno dimostrato che bambini di età differenti hanno subito ferite o addirittura sono morti a causa di infortuni con detti prodotti. L'ANEC, l'associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normalizzazione, si è battuta per il divieto di combinazioni tra prodotti non alimentari e prodotti alimentari, però misure in tal senso non sono ancora entrate in vigore nell'Unione europea, a differenza di quanto succede negli USA, in Australia e in Malesia, dove vige una legislazione che proibisce la vendita di tali prodotti.

Secondo la Commissione quali interventi dovrebbero essere attuati per contrastare la prassi commerciale corrente di vendere oggetti non commestibili inseriti nelle confezioni alimentari, specialmente di prodotti destinati ai bambini?

Risposta comune
data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1008/02 e E-1218/02

(21 maggio 2002)

L'argomento dell'interrogazione dell'Onorevole parlamentare è già stata oggetto di numerose risposte da parte della Commissione a interrogazioni parlamentari precedenti. Ecco perché l'onorevole parlamentare è invitato a fare riferimento in particolare alle risposte congiunte date alle interrogazioni scritte E-0504/02 della sig.ra Karamanou e E-0548/02 del sig. Alavanos ⁽¹⁾, oltre che alle interrogazioni scritte E-2630/00 del sig. Moreira Da Silva, E-2631/00, della sig.ra Damião ed E-2632/00 del sig. Lage ⁽²⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 153.

⁽²⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001.

(2002/C 205 E/273)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1010/02**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(4 aprile 2002)

Oggetto: Cattiva gestione del programma relativo ai gemellaggi di città

Non poche critiche sono state mosse al funzionamento e alla gestione, da parte della Commissione europea, del programma relativo ai gemellaggi di città.

Taluni indizi di detta cattiva gestione e prevaricazione risultano direttamente dalla comunicazione della Commissione DG EAC n. 63/2001⁽¹⁾ che vieta candidature presentate per posta elettronica e reputa non suscettibili di ricorso le decisioni amministrative (punto 5, lettera c). I richiedenti hanno riferito su carenti informazioni telefoniche, eccessivi ritardi nelle risposte alle richieste, versamenti differiti, ritardi negli invii postali, archiviazione delle pratiche per problemi secondari e facilmente superabili. Ciò premesso:

quando intende la Commissione procedere ad una valutazione delle attività degli appositi servizi? Con riferimento a taluni casi, quando intende essa far cessare le violazioni dell'articolo 41 della Carta europea sui diritti fondamentali, con specifico riferimento al comma 3?

⁽¹⁾ GU C 283 del 9.10.2001, pag. 8.

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(15 maggio 2002)

La Commissione attribuisce la massima importanza ai gemellaggi, per i quali continua a garantire ed incrementare il proprio sostegno.

E' per questa ragione che, intorno alla metà del 2002, la Commissione ha deciso di promuovere, nell'ambito della nuova DG Istruzione e cultura, un audit interno all'amministrazione del programma di sovvenzioni ai gemellaggi. L'audit ha evidenziato la necessità di una riforma totale del programma di sovvenzioni ai gemellaggi e l'importanza vitale di sviluppare un sistema chiaro, prevedibile ed efficiente. Questo nuovo sistema dovrebbe rispondere meglio alle esigenze dei beneficiari pur continuando a garantire una rigorosa osservanza delle regole per la concessione dei finanziamenti.

Dopo aver consultato i rappresentanti nazionali e regionali sui programmi di gemellaggio ed aver ottenuto la loro approvazione, nel novembre 2000 è stato introdotto il sistema dell'invito a presentare proposte per il 2001. Si è trattato di un cambiamento significativo per i programmi di gemellaggio il quale, come era prevedibile, ha comportato la necessità di una fase di adattamento per i beneficiari.

Concepito come una soluzione transitoria, il nuovo sistema è stato valutato dalla Commissione in stretta collaborazione con i rappresentanti del movimento dei gemellaggi e la Commissione cultura del Parlamento europeo. I risultati del riesame sono stati confermati durante la riunione del 17 settembre 2001, cui hanno partecipato le organizzazioni dei gemellaggi e i membri del Parlamento interessati. Sulla base dei risultati del riesame, per il 2002 è stato introdotto un sistema riveduto per l'invito a presentare proposte. Lo scopo è quello di semplificare, chiarire e rendere il sistema trasparente e di facile uso, pur continuando a soddisfare i rigorosi requisiti previsti dalla Commissione per una sana gestione finanziaria. L'esperienza del primo quadrimestre del 2002 è incoraggiante; la percentuale di richieste respinte per ragioni formali è notevolmente più bassa di quella del 2001. I beneficiari hanno espresso la loro soddisfazione generale. La Commissione proseguirà il dialogo con le parti interessate nel settore dei gemellaggi, al fine di eliminare quanto prima il ritardo derivato dal precedente sistema di gestione e dal riesame e quindi adattare il nuovo programma su base annuale.

Durante il periodo di transizione, la Commissione ha prestato particolare attenzione all'aspetto comunicativo della gestione del programma. E' stato sviluppato il sistema di corrispondenza con i richiedenti (lettere, e-mail, telefono) e tutti i testi ufficiali, i formulari, i documenti di supporto e i punti di contatto, sono stati resi disponibili su un sito Internet nuovo e aggiornato⁽¹⁾.

L'invito a presentare proposte N° 63/01 ⁽²⁾ e le procedure amministrative del programma sui finanziamenti per i gemellaggi corrispondono ai principi enunciati dal vademecum della Commissione per la gestione dei finanziamenti e dal codice di condotta per i funzionari nelle loro relazioni con il pubblico, e rispettano le disposizioni dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_en.html.

⁽²⁾ GU C 283 del 9.10.2001.

(2002/C 205 E/274)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1011/02
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(5 aprile 2002)

Oggetto: Funzionamento dell'azienda sovvenzionata «Tipopiitiria Thivas»

Nella sua risposta ad una mia precedente interrogazione (P-3402/01 ⁽¹⁾) relativa alla probabile cessazione dell'attività dell'azienda sovvenzionata «Tipopiitiria Thivas», che ha beneficiato di un finanziamento a titolo dei regolamenti CEE nn. 355/77 ⁽²⁾ e 866/90 ⁽³⁾, la Commissione esprime il proprio interesse per il funzionamento della suddetta azienda e afferma di «aver contattato per iscritto le autorità elleniche, in data 23 novembre 2001, chiedendo loro spiegazioni e sollecitando misure in ordine al normale funzionamento di tale azienda».

La Commissione ha ottenuto risposta alla sua lettera del 23 novembre 2001 nella quale invitava le autorità elleniche a trovare quanto prima una soluzione al problema? E' al corrente dell'eventuale avvio di una procedura che permetta all'azienda in parola di continuare a funzionare normalmente?

⁽¹⁾ GU C 147 E del 20.6.2002.

⁽²⁾ GU L 51 del 23.2.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 91 del 6.4.1990, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 aprile 2002)

La Commissione non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale da parte delle autorità elleniche e quindi non dispone di informazioni scritte circa l'eventuale avvio di una procedura che permetta all'impresa «Tipopiitiria Thivas» di continuare a funzionare.

Alla Commissione è nel frattempo pervenuta una denuncia al riguardo, cui verrà dato seguito secondo le procedure vigenti. La Commissione ritiene comunque che siano gli organi giurisdizionali greci a doversi pronunciare sulla vertenza che è stata loro presentata.

(2002/C 205 E/275)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1016/02
di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione

(8 aprile 2002)

Oggetto: Applicazione del «regolamento fragole» agli ostacoli frapposti dalla Francia al trasporto di merci per ferrovia attraverso il tunnel sotto la Manica

Il regolamento (CE) n. 2679/98 ⁽¹⁾, il cosiddetto «regolamento fragole», prevede una serie di misure da applicare in caso di gravi ostacoli alla libera circolazione delle merci in uno Stato membro.

La Francia ostacola da mesi la libera circolazione delle merci per ferrovia attraverso il tunnel sotto la Manica.

Può la Commissione far sapere quali misure ha adottato la Francia per adempiere agli obblighi che derivano da tale regolamento? È la Commissione del parere che la Francia abbia adottato «tutte le misure necessarie e proporzionate» per porre termine a questo ostacolo inaccettabile alla libera circolazione delle merci? Alla luce della valutazione alquanto negativa da essa effettuata di tale regolamento, non ritiene che sia insufficiente e che sarebbe opportuno renderlo più rigoroso di modo che, in futuro, sia possibile far fronte più rapidamente a situazioni intollerabili come questa, che compromettono il principio del mercato interno?

(¹) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(2 maggio 2002)

Dal mese di novembre 2001 il traffico merci tra la Francia e il Regno Unito transitante attraverso il tunnel sotto la Manica è regolarmente disturbato da massicce intrusioni di immigrati clandestini nell'area della stazione merci delle ferrovie francesi di Fréthun.

La Commissione è intervenuta in applicazione del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativo al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione delle merci tra Stati membri (¹) in data 19 novembre 2001, 5 dicembre 2001 e 14 marzo 2002.

Nell'ultima risposta del 20 marzo 2002 le autorità francesi hanno segnalato che i lavori per rendere sicuro il sito di Fréthun, quali la realizzazione di recinzioni supplementari e l'innalzamento delle recinzioni esistenti a 2,60 m sono stati ultimati. L'allungamento della recinzione, che sarà portata a 6 km, e l'installazione di videocamere esterne al sito e di dispositivi di avvistamento sono in corso di ultimazione. Le autorità francesi stanno esaminando altre misure volte a potenziare i lavori già effettuati e si sono impegnate a terminare i lavori annunciati, affinché nel giugno 2002 il traffico merci nel tunnel possa svolgersi in modo normale, come nel periodo precedente all'ottobre 2001. Inoltre, a partire dal 18 marzo 2002, gli effettivi destinati alla sorveglianza del sito della SNCF (ferrovie francesi) di Fréthun sono stati rafforzati significativamente, in modo da raggiungere le 150 unità circa.

In una lettera del sig. Bolkestein, Commissario responsabile per il mercato interno, la fiscalità e l'unione doganale, al sig. Moscovici, Ministro francese per le questioni europee, la Commissione, in data 26 marzo 2002, ha preso atto della portata dei provvedimenti annunciati e degli impegni assunti dalle autorità francesi, invitandole comunque ad adoperarsi affinché gli impegni siano rispettati e ricordando loro gli obblighi di informazione sistematica a titolo del regolamento n. 2679/98 di cui sopra. In questi giorni la Commissione continua ad avere contatti con le autorità francesi, del Regno Unito e con gli operatori interessati, che si riuniranno prossimamente al fine di identificare tutte le alternative che consentono di giungere ad una soluzione il più rapidamente possibile.

La Commissione sottolinea di avere già presentato tutte le proposte e le azioni che rientrano nell'ambito delle sue capacità e competenze e che sono destinate a risolvere i problemi sostanziali e a lungo termine evidenziati dalla situazione della circolazione delle merci attraverso il tunnel sotto la Manica. Si tratta soprattutto di misure europee volte ad istituire un quadro comune in materia di immigrazione e di asilo.

Per quanto riguarda il regolamento n. 2679/98 la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di aver proposto, nella relazione sull'applicazione del regolamento (²), di riflettere in merito ad una sua eventuale modifica al fine di estenderne e migliorarne la portata. Nella risoluzione del 27 settembre 2001 il Consiglio ha respinto tale proposta privilegiando il mantenimento della situazione attuale con un approccio più dinamico nell'applicazione del regolamento stesso.

(¹) GU L 337 del 12.12.1998.

(²) COM(2001) 160 def. del 22.3.2001.

(2002/C 205 E/276)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1044/02
di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione**

(9 aprile 2002)

Oggetto: Licenze sportive

Nel dicembre 2001 la squadra spagnola Caja de Avila C.S.C. ha vinto il torneo ufficiale della Coppa della Confederazione europea di palla a volo svoltasi a Munster in Germania. Tuttavia è stata squalificata per aver presentato la licenza collettiva della squadra rilasciata dalla Federazione Reale spagnola di palla a volo (che precedentemente aveva confermato trattarsi della documentazione regolamentare) in luogo della licenza rilasciata dalla Confederazione europea di palla a volo, che adduceva la non validità della licenza spagnola. La Federazione Reale spagnola di palla a volo è responsabile della tutela e del controllo dei club spagnoli, ed è la rappresentante della Confederazione europea in Spagna. Tutta la documentazione delle squadre spagnole che partecipano a competizioni europee deve essere inoltrata per il tramite di detta federazione.

In un'Unione europea in cui i diritti dei cittadini si estendono a tutti i paesi che la compongono senza poter essere limitati o sminuiti, la Commissione europea potrebbe spiegare come è possibile che una licenza rilasciata da una federazione di uno Stato membro non possa essere né riconosciuta né convalidata in altro Stato membro?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(7 maggio 2002)

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che tanto la Commissione nella sua relazione sullo sport al Consiglio di Helsinki⁽¹⁾ (10-11 dicembre 1999) che il Consiglio dell'Unione europea nella sua dichiarazione allegata alle conclusioni del Consiglio di Nizza (7-10 dicembre 2000)⁽²⁾, hanno dichiarato tutto il loro interesse per l'autonomia delle organizzazioni sportive e per il loro diritto all'auto-organizzazione. Le organizzazioni sportive hanno il compito di organizzare e di promuovere la pratica delle loro discipline, organizzando in particolare le competizioni internazionali. Tale compito deve essere svolto ovviamente nel rispetto delle legislazioni nazionali e comunitarie.

L'imposizione di formalità di iscrizione e di partecipazione ad un torneo internazionale rientra chiaramente nelle regole specificamente sportive e nella autonomia delle federazioni di organizzare le competizioni nell'ambito delle loro discipline, nella misura in cui tali formalità non violino il diritto comunitario, segnatamente in materia di non discriminazione. Peraltro, tali formalità non costituiscono di per sé un'inaccettabile restrizione alla libera circolazione delle persone. Esse appaiono invece necessarie per l'organizzazione di competizioni internazionali in condizioni soddisfacenti. Orbene, le informazioni che sono state portate a conoscenza della Commissione non consentono di stabilire se vi sia stata violazione di una regola del diritto comunitario. Soltanto un esame completo svolto sulla base di informazioni molto più precise potrebbe consentire alla Commissione di giungere ad una conclusione certa. In ogni caso, qualora il club interessato ritenesse che la decisione contestata abbia violato un diritto derivante dal diritto comunitario, spetterà a tale club richiedere l'indennizzo derivante da tale danno rivolgendosi ai tribunali nazionali competenti.

⁽¹⁾ Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario. doc. COM(1999) 644 def.

⁽²⁾ Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa da tenere in considerazione nell'attuazione delle politiche comuni, http://www.europarl.eu.int/summits/nice2_fr.htm#an4.

(2002/C 205 E/277)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1063/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione**

(18 aprile 2002)

Oggetto: Sedi delle istituzioni dell'Unione europea

Il testo di ogni trattato dell'UE contiene un chiaro riferimento alle sedi delle istituzioni comunitarie. Tale questione è oggetto di discussione nel corso di ogni Conferenza intergovernativa che precede l'elaborazione di un nuovo trattato e le decisioni sono integrate nel testo di ogni nuovo trattato. È noto che la Conferenza intergovernativa, iniziata il 28 febbraio 2002 a Bruxelles, porrà le basi della revisione del modo di funzionamento delle istituzioni dell'Unione e dell'allargamento a nuovi Stati membri.

Come valuta la Commissione la discussione, nel quadro della Conferenza intergovernativa, sull'eventuale trasferimento di determinate istituzioni dell'Unione in altre città diverse da Bruxelles e Lussemburgo e, in particolare, in alcune capitali più storiche dell'Unione come, per esempio, Roma, Berlino, Parigi o Atene? Tale discussione potrebbe aver luogo nel quadro della Conferenza intergovernativa e si potrebbero decidere cambiamenti riguardanti le sedi di alcune delle principali istituzioni dell'Unione?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(14 maggio 2002)

Ai sensi del diritto vigente le sedi delle istituzioni vengono decise di comune accordo dai governi degli Stati membri (articolo 289 del Trattato CE).

Inoltre, le decisioni già assunte in materia figurano ormai nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam e rientrano quindi nel diritto primario dell'Unione.

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken dei giorni 14 e 15 dicembre 2001, il mandato della Convenzione sul futuro dell'Unione, i cui lavori sono stati aperti il 28 febbraio 2002, non comporta la formulazione di proposte sulla sede delle istituzioni.

(2002/C 205 E/278)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1085/02 di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Finanziamento di programmi del quadro comunitario di sostegno in Grecia

Stando ad informazioni pubblicate dalla stampa greca, il governo greco ha chiesto alla Commissione di accelerare i ritmi di finanziamento (eventualmente anche al di là di quelli iniziali del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ sui Fondi strutturali) dei programmi operativi del QCS che ritiene possano avanzare più rapidamente in futuro, per compensare il mancato finanziamento di altri programmi che non sono sufficientemente elaborati.

1. Sono veritiere tali informazioni?
2. Come intende la Commissione rispondere alla richiesta del governo greco?

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(27 maggio 2002)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2002/C 205 E/279)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1087/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(18 aprile 2002)

Oggetto: Andamento dei programmi operativi regionali in Grecia

E' a tutti noto che, dall'andamento finora registrato, si riscontra una certa indecisione nell'attuare misure singole e programmi inclusi nei programmi operativi regionali del terzo QCS in Grecia. Tale ritardo è collegato sia al decorrere dei due anni dall'inizio teorico del terzo QCS sia all'attuazione dei programmi nazionali (settoriali), in cui lo stato di avanzamento è meno lento.

1. Quali sono le ragioni di tale ritardo?
2. Quando ritiene la Commissione che vi sarà uno sblocco della situazione?
3. Esclude la Commissione che, a causa del suddetto ritardo, possano esistere in futuro problemi riguardanti lo stato di avanzamento generale del terzo QCS in Grecia?

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(27 maggio 2002)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2002/C 205 E/280)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1090/02
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione**

(18 aprile 2002)

Oggetto: Deferimento di Stati membri alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la mancata esecuzione della direttiva 98/84/CE

La Commissione ha deciso di deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee il Belgio, la Grecia, il Lussemburgo e la Spagna per la mancata esecuzione di misure nazionali di applicazione della direttiva 98/84/CE⁽¹⁾ sui servizi di radiotelevisivi forniti dietro retribuzione.

Può la Commissione far sapere se esistono dati sul numero di decodificatori illegali nei suddetti paesi?

⁽¹⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

Risposta data dal sig. Bolkestein A nome della Commissione

(28 maggio 2002)

La direttiva 98/84/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 novembre 1998 riguardante la tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, mira a tutelare giuridicamente servizi di trasmissione nonché servizi della società dell'informazione protetti da accesso condizionato contro la pirateria. In questa direttiva per «dispositivi illeciti» non si intendono solo i decodificatori illegali ma anche qualsiasi altra apparecchiatura o programma in grado di fornire un accesso non autorizzato ai servizi protetti, quali le smart cards contraffatte.

Dai colloqui in corso con i maggiori operatori di mercato nell'ambito per preparare la prima relazione sull'attuazione della direttiva, la Commissione ha osservato che la pirateria contro i servizi a pagamento si mantiene a livelli elevati. Mancano però dati statistici attendibili sul numero di apparecchiature illecite operative. La Commissione si propone di approfondire lo studio di questo fenomeno nella relazione in corso di elaborazione.

(2002/C 205 E/281)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1098/02
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Tutela dei lavoratori dai pericoli risultanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

La direttiva del Consiglio 91/382/CEE⁽¹⁾ stabilisce che l'amianto è un materiale particolarmente pericoloso che può provocare gravi malattie ed è presente in diverse forme sui luoghi di lavoro. La direttiva del Consiglio 98/24/CE⁽²⁾ stabilisce inoltre che il rispetto delle disposizioni elementari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i pericoli dovuti a fattori chimici mira ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza di ogni lavoratore nonché un livello di tutela basilare per tutti i lavoratori.

Tenendo conto dell'esistenza in Grecia di molti edifici, anche pubblici, le cui strutture contengono amianto, ad esempio l'Ufficio del giudice di pace e il Palazzo della Pretura di Atene, gli edifici scolastici di Salonicco e dell'Elide,

può la Commissione far sapere:

1. se le autorità greche hanno adottato provvedimenti legislativi ed amministrativi al fine di conformarsi alle suddette direttive?
2. se il governo greco ha preso le misure necessarie per individuare i fattori di rischio nei luoghi di lavoro e di conseguenza istruire opportunamente i lavoratori?
3. se sono stati effettuati controlli sui luoghi di lavoro in cui non si rispettano le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e, in caso affermativo, con quale frequenza?
4. se è a conoscenza di impianti che sono stati giudicati inadatti a causa dei pericoli per la salute dei lavoratori e con quali misure intende sostituirli?
5. se esistono elementi che dimostrino che i limiti di durata e intensità dell'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche nocive, incluso l'amianto, sono stati osservati, in modo da minimizzare i rischi che ne derivano, soprattutto negli edifici scolastici?

⁽¹⁾ GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(23 maggio 2002)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare sull'importanza del rispetto delle prescrizioni minime per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro è garantita dalla direttiva 83/477/CEE⁽¹⁾, modificata e aggiornata dalle direttive 91/382/CEE⁽²⁾ e 98/24/CE⁽³⁾. Inoltre, il 20 luglio 2001 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 83/477/CEE⁽⁴⁾, volta a rafforzare ulteriormente la tutela dei lavoratori. Tale proposta stabilisce essenzialmente valori limite più severi e l'obbligo per il datore di lavoro di fornire la prova della sua capacità di svolgere attività che comportano la rimozione dell'amianto e di informare i lavoratori.

Le autorità greche hanno comunicato i provvedimenti legislativi e amministrativi nazionali che recepiscono le direttive 91/382/CEE e 98/24/CE.

Per quanto riguarda le altre domande poste dall'onorevole parlamentare, va ricordato che l'applicazione corretta delle norme nazionali sulla salute e sulla sicurezza adottate per recepire le direttive comunitarie è di competenza degli Stati membri. La Commissione non può agire, se non nel caso in cui le siano comunicate informazioni che dimostrino l'inosservanza sistematica della legislazione nazionale conforme alle direttive. La Commissione non dispone di alcuna informazione circa un'applicazione delle disposizioni nazionali contraria alle direttive suddette.

- (¹) Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE), GU L 263 del 24.9.1983.
- (²) Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- (³) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
- (⁴) GU C 304 E del 30.10.2001.

(2002/C 205 E/282)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1114/02
di Luigi Cocilovo (PPE-DE) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Atti legislativi previsti dalla Commissione a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15.01.2002, causa C-55/2000

L'articolo 12 e 39 del Trattato delle Comunità Europee, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza fra i cittadini degli Stati Membri. La Corte di giustizia il 15.1.2002 ha emesso la sentenza n. 55/ 2000 (Gottardo contro Inps). La questione posta alla Corte ai sensi dell'articolo 234 del Trattato delle Comunità europee verteva sul rifiuto operato da un ente di uno Stato Membro di consentire a una cittadina europea avente la cittadinanza di un altro Stato Membro di avvalersi delle disposizioni in materia pensionistica previste da un accordo bilaterale concluso con uno Stato terzo. Disposizioni applicabili solo ai nazionali delle due parti contraenti. La Corte ha ribadito la portata dell'articolo 39, dichiarando altresì che uno Stato Membro deve prendere in considerazione ai fini pensionistici i periodi di assicurazione maturati in uno Stato Membro da un cittadino di un altro Stato Membro quando ciò avviene per i propri cittadini?

Alla luce di quanto esposto, poiché sono numerosi i cittadini europei che potrebbero beneficiare degli effetti di tale sentenza, si chiede quali sono gli atti legislativi e le misure che la Commissione ha proposto o intende proporre al Parlamento Europeo e al Consiglio perché gli Stati Membri si conformino alla giurisprudenza della Corte.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(7 maggio 2002)

Secondo la sentenza Gottardo (¹), i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale conclusa fra uno Stato membro e uno Stato terzo devono essere estesi ai lavoratori di altri Stati membri, che non sono parti della convenzione, per il principio di parità di trattamento fra i cittadini nazionali e quelli di altri Stati membri, sancito dall'articolo 39 del Trattato CE.

In esito a tale sentenza, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di segnalare eventuali difficoltà pratiche connesse all'applicazione di tale giurisprudenza, nonché i provvedimenti che tali Stati prevedano di adottare, se del caso, per garantire la conformità dei diversi accordi con la sentenza della Corte di giustizia suindicata. Attualmente la Commissione sta esaminando le risposte inoltrate dagli Stati membri.

(¹) Causa C-55/00 – Raccolta di giurisprudenza 2002.

(2002/C 205 E/283)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1119/02**di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione***(15 aprile 2002)*

Oggetto: Allegato II bis all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71

Il 31 luglio 2001 l'interrogante ha presentato un'interrogazione scritta sull'allegato II bis all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71 ⁽¹⁾ (E-2262/01 ⁽²⁾).

Nella risposta a tale interrogazione il Commissario Diamantopoulou ha fatto sapere di essere disposta a valutare se le prestazioni iscritte all'allegato in parola vi figurino a giusto titolo, in particolare alla luce delle sentenze Jauch e Leclere della Corte di giustizia.

A tutt'oggi i risultati dell'indagine non sono stati comunicati all'interrogante. Grande è stato pertanto il suo stupore quando il sig. Hoogervorst, sottosegretario olandese agli Affari sociali e l'occupazione, ha citato brani tratti da un'analisi sull'argomento (Seconda camera: anno parlamentare 2001-2002, 22187, n. 23, pag. 4).

Tale fatto suscita le domande seguenti:

- Si è conclusa nel frattempo l'indagine sulle prestazioni figuranti all'allegato II bis?
- In caso affermativo, come è possibile che il sottosegretario potesse citarne dei brani, dato che i risultati dell'inchiesta non sono ancora pervenuti al Parlamento?
- In caso contrario, come è possibile che il sottosegretario potesse fare la citazione in parola nella forma suddetta dinanzi alla Seconda Camera allorché i risultati non erano ancora noti? Si sono svolti contatti bilaterali in materia tra la Commissione e il sig. Hoogervorst?
- Secondo quali modalità saranno trasmessi al Parlamento i risultati dell'indagine?

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 40 E del 14.2.2002, pag. 229.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(8 maggio 2002)*

La Commissione conferma la risposta fornita all'interrogazione scritta E-2262/01 ⁽¹⁾, cioè che alla luce della giurisprudenza recente della Corte di Giustizia, segnatamente delle sentenze relative alla cause Jauch ⁽²⁾ e Leclere ⁽³⁾, essa sta attualmente esaminando se le iscrizioni nell'elenco delle prestazioni dell'allegato II bis dell'articolo 10 bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽⁴⁾, rispondano sempre ai criteri sanciti dalla Corte di Giustizia per giustificare la loro non esportabilità. Tale esame dovrebbe consentire alla Commissione di proporre al legislatore comunitario di sopprimere, dall'allegato II bis, le iscrizioni che a suo parere non risultassero più giustificate.

Per essere in grado di argomentare debitamente tale proposta, tenuto conto segnatamente delle caratteristiche nel diritto nazionale delle prestazioni di cui si tratta, la Commissione è in contatto con gli esperti dei governi dei vari Stati membri, segnatamente dei Paesi Bassi, per discutere dettagliatamente tali caratteristiche. Questi contatti sono tuttora in corso e la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione sul contenuto preciso della proposta che intende adottare. Nessun contatto formale si è svolto fra la Commissione e il sig. Hoogervorst su tale argomento.

La Commissione spera di poter presentare al Parlamento e al Consiglio la proposta suindicata entro settembre 2002.

(¹) GU C 40 E del 14.2.2002.

(²) Sentenza dell'8 marzo 2001, Jauch, C-215/99, Racc. p. I-190.

(³) Sentenza del 31 maggio 2001, Leclere e Deaconescu, C-43/99, Racc. p. I-4265.

(⁴) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30.1.1997.

(2002/C 205 E/284)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1132/02
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(15 aprile 2002)

Oggetto: Trasparenza sui colloqui STAR 21

Il 6 luglio 2001 si è riunito per la prima volta il nuovo gruppo consultivo STAR 21. Esso ha il compito di valutare se il quadro politico e regolamentare esistente debba essere adattato perché il settore aerospaziale e della difesa possa restare competitivo. Il gruppo sperava inizialmente di poter adottare raccomandazioni entro il marzo 2002. Tra i compiti del gruppo consultivo figurano la revisione della politica degli acquisti e della circolazione transfrontaliera di merci di natura militare.

STAR 21 comprende non meno di 5 Commissari europei e 7 tra i più grandi capitani di industria nel settore aerospaziale e della difesa. Oltre a questi sono presenti due membri del Parlamento europeo (non delegati dal Parlamento) e l'Alto Commissario per la politica estera e della sicurezza comune. Non vi sono rappresentanti del settore civile e delle ONG. Sono tuttavia le ONG che in molti casi devono farsi carico delle vittime delle esportazioni di armi in conseguenza di un eccessivo lassismo nel controllo di tali esportazioni. La posizione del settore della difesa al riguardo è più che chiara: esso vuole eliminare il più possibile gli ostacoli all'esportazione. Il settore aerospaziale e della difesa non serve automaticamente «l'interesse europeo» ma si preoccupa in primo luogo di far aumentare il valore delle sue azioni.

L'esito dei colloqui STAR 21 tra i principali industriali nel settore della difesa e i membri della Commissione ha indubbiamente una forte incidenza sul futuro della politica della sicurezza e della difesa europea. Tuttavia tali colloqui sono poco trasparenti.

Renderà note la Commissione le relazioni del gruppo consultivo STAR 21 al Parlamento europeo?

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai progressi realizzati dal gruppo consultivo?

Può la Commissione far sapere per quale motivo per questioni così importanti non sono stati invitati a partecipare al Consiglio consultivo rappresentanti della società civile e in che modo essa intende chiedere il parere delle ONG nell'ambito dell'adeguamento del quadro politico e regolamentare concernente la politica degli acquisti e la circolazione transfrontaliera di merci di natura militare?

Risposta del sig. Liikanen A nome della Commissione

(6 maggio 2002)

Da tempo la Commissione ha ravvisato in un'industria europea aerospaziale e della difesa competitiva un fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

In questo contesto la Commissione desidera attirare l'attenzione dell'onorevole membro sulla Comunicazione del 24 settembre 1997 inerente «L'industria aerospaziale europea: rispondere alla sfida mondiale»⁽¹⁾ ed il suo piano d'attuazione per la difesa «Attuazione della strategia dell'Unione in materia d'industria connessa con la difesa»⁽²⁾. La necessità di affrontare le questioni inerenti alla difesa ed al commercio transfrontaliero è stata definita prioritaria in queste Comunicazioni.

Nel 2001, in seguito ad una richiesta dell'industria aerospaziale al Presidente della Commissione, e nel contesto dei cambiamenti settoriali avvenuti di recente, un gruppo di consulenza, i cui membri agiscono a titolo individuale, ha ricevuto l'incarico di esaminare il quadro di riferimento politico e giuridico in vigore in Europa per quanto concerne il settore aerospaziale, in modo da evidenziarne eventuali carenze e suggerire strumenti di miglioramento.

Per ciò che riguarda la composizione del gruppo, i membri coinvolti sono ritenuti perfettamente in grado di affrontare gli sviluppi economici e politici delle politiche dell'Unione suscettibili di influire sulla concorrenzialità dell'industria aerospaziale.

Il gruppo, che finora si è riunito due volte, ha individuato cinque aree di intervento per garantire il futuro dell'industria e consolidarne la posizione nell'interesse dell'intera Unione, e cioè: la competitività sui mercati di tutto il mondo, il contesto operativo aerospaziale, le politiche europee per l'aviazione civile, il mercato della difesa europeo in fieri e lo sviluppo di una politica spaziale europea.

Il gruppo non ha ancora prodotto una relazione intermedia e ritiene di essere in grado di consegnare al Presidente della Commissione la relazione finale entro luglio 2002. La relazione destinata alla pubblicazione sarà consegnata a tutte le istituzioni comunitarie, Parlamento incluso.

Qualora i rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative (ONG) incluse, desiderassero fornire il proprio punto di vista su uno qualunque degli aspetti trattati nella relazione, sono libere di farlo. Va altresì sottolineato che il ruolo consultivo del gruppo consiste nell'eseguire un'analisi e fare raccomandazioni. Non ha alcun potere decisionale e le sue deliberazioni vengono prese nello stesso modo di altri gruppi simili.

Per quanto attiene al settore della difesa, la Commissione attira l'attenzione dell'onorevole membro sulla risposta all'interrogazione orale O-90/01 del sig. Brok durante l'ora delle interrogazioni presso il Parlamento nel corso della sessione di aprile 2002⁽³⁾, in relazione a future intenzioni nei confronti di industrie legate alla difesa. La Commissione altresì accoglie favorevolmente l'iniziativa del Parlamento di adottare una Risoluzione (2002-0172) per l'industria europea di difesa.

⁽¹⁾ COM(97) 466 final.

⁽²⁾ COM(97) 583 final.

⁽³⁾ Risposta orale, 19.4.2002.

(2002/C 205 E/285)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1145/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(16 aprile 2002)

Oggetto: Mancata utilizzazione, da parte di funzionari della Commissione, della loro lingua materna

Il Parlamento europeo mette a disposizione un servizio di interpretazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione durante tutte le riunioni delle sue commissioni parlamentari. Taluni funzionari della Commissione (soprattutto greci e olandesi), che partecipano a tali riunioni e sono invitati ad esporre il loro punto di vista, utilizzano quasi esclusivamente l'inglese (e in minor misura il francese), quando potrebbero benissimo esprimersi nella loro lingua.

È stata diffusa, fra i servizi della Commissione, una circolare che vieta ai funzionari di tale istituzione di utilizzare la loro lingua materna e che impone loro di parlare solo in inglese e in francese? Come intende procedere la Commissione per far sì che certuni dei suoi funzionari comprendano che possono e devono utilizzare la propria lingua materna, elemento inscindibile dal multiculturalismo che caratterizza il nostro continente?

Risposta del Presidente Prodi a nome della Commissione

(23 maggio 2002)

Non esiste alcuna circolare che vieti agli agenti della Commissione di utilizzare la loro madrelingua o che li obblighi ad esprimersi solo in inglese o in francese.

La Commissione sottolinea innanzitutto che in base all'articolo 28, lettera f), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, una delle condizioni generali di assunzione è che il candidato abbia «una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere». Non viene quindi precisato se la conoscenza di una particolare lingua delle Comunità sia prioritaria rispetto a quella di altre lingue.

La Commissione ricorda inoltre che secondo le modalità di applicazione del suo regolamento interno, essa utilizza in pratica tre lingue: il tedesco, il francese e l'inglese.

Essa non vede quindi alcuna ragione obiettiva di obbligare i suoi agenti ad utilizzare una lingua piuttosto che un'altra, si tratti pure della lingua materna, al di fuori delle prescrizioni in vigore e della pratica seguita.

Per quanto riguarda il caso specifico della partecipazione della Commissione alle commissioni parlamentari in cui è possibile un'interpretazione verso tutte le lingue ufficiali dell'Unione, gli agenti della Commissione hanno la possibilità di utilizzare la lingua che desiderano. Per questo motivo ad esempio alcuni scelgono di esprimersi, perché lo ritengono più facile, nella lingua in cui hanno esaminato una particolare questione, mentre altri, per via della tecnicità del dibattito, ricorrono alla lingua conosciuta dal maggior numero di persone per dar loro modo di seguire l'intervento direttamente.

(2002/C 205 E/286)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1211/02**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(30 aprile 2002)

Oggetto: Mirko Tremaglia

Il 4 febbraio 2002 il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo in cui l'on. Mirko Tremaglia, ministro per gli Italiani nel Mondo, ha espresso il suo rammarico per il fatto che l'Italia del Duce non avesse vinto la guerra, affermando «certo, uno fa la guerra, da volontario, per vincere». Può la Commissione far sapere se intende dissociarsi da queste considerazioni?

Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione

(15 maggio 2002)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-0813/02 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 225.

(2002/C 205 E/287)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1291/02**di Alejandro Cercas (PSE) alla Commissione**

(8 maggio 2002)

Oggetto: Chiusura della fabbrica di biscotti Fontaneda ad Aguilar de Campoo (Palencia — Spagna)

Dal 1881 opera ad Aguilar de Campoo (Palencia) una fabbrica di biscotti che ha rappresentato un'oasi di prosperità per una zona facente parte di una regione dell'obiettivo 1, con gravi problemi in termini socioeconomici e occupazionali.

Alcuni giorni fa, la multinazionale United Biscuits, nuova proprietaria della fabbrica e del marchio, prima a livello spagnolo e simbolo di qualità per generazioni, ha annunciato la chiusura della stessa, per un mero capriccio e al fine di ricercare una possibilità di delocalizzazione selvaggia e crudele per tutta la Comunità.

È a conoscenza la Commissione di tale problema, che sta già comportando gravi problemi sociali e di ordine pubblico, nonché di eventuali iniziative per impedire che venga consumato questo vero e proprio attentato all'occupazione?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(5 giugno 2002)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-0312/02 posta dalla sig.ra Rodriguez Ramos nell'ora delle interrogazioni della sessione di maggio I 02 ⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (maggio 2002).
